

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
Facoltà di Studi Umanistici  
Dipartimento di Studi storici



Corso di Dottorato in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni  
Ciclo XXX

***Proteggere i privilegi dello straniero.  
I consoli veneziani nell'Impero ottomano tra  
Sei e Settecento***

M-STO/02

Tesi di Dottorato di:  
Umberto SIGNORI  
Matr. R10966

Tutor: Chiar.mo Prof. Stefano LEVATI  
Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela SARESELLA

Anno Accademico 2016-2017



## INDICE

Elenco delle abbreviazioni	3
Introduzione	5
1. I consoli veneziani nel Levante ottomano.	
1. <i>L'eredità di un'istituzione medievale. I consoli nobili nella prima età moderna</i>	29
2. <i>I consolati "moderni" del Mediterraneo orientale</i>	36
3. <i>Dinastie consolari e la «fedeltà» come carattere distintivo dei consoli</i>	53
2. Tra l'interesse personale e il fedele servizio	
1. <i>Il consolato veneziano tra guerra e pace</i>	65
2. <i>Un incarico meritevole</i>	76
3. <i>Gli obblighi di un console fedele</i>	88
3. La via supplicatoria per il consolato	
1. <i>Supplicare per il consolato</i>	103
2. <i>Il consolato contestato</i>	116
3. <i>La fine della via "graziosa"</i>	127
4. <i>Il caso del consolato di Smirne</i>	135
4. Il consolato veneziano fra «honore» e «miseria»: le ragioni di una carriera	
1. <i>La condizione cittadina e onorevole dei consoli veneziani</i>	151
2. <i>Consoli veneziani e altri ministri della Repubblica a confronto</i>	163
3. <i>Il caso del consolato veneziano di Cipro</i>	174
4. <i>Il consolato tra condizione giuridica e professione: alcune considerazioni</i>	178
5. L'affermazione di una condizione giuridica: modelli a confronto	
1. <i>I consoli europei nel Mediterraneo d'epoca moderna</i>	191
2. <i>L'influenza del dibattito europeo sul ministero consolare veneziano</i>	201
3. <i>Al servizio della Repubblica. Consoli e dragomanni a confronto</i>	205
4. <i>Consoli e dragomanni veneziani: alcune considerazioni sulla condizione di beratlı</i>	220
6. Tra identificazione e protezione. Un laboratorio consolare del controllo sociale	
1. <i>Individuare e classificare in porto</i>	227
2. <i>Documenti di viaggio e documenti di residenza</i>	233
3. <i>Oltre il porto. Sicurezza e appartenenza in mare</i>	247

7. Documenti di bordo. Prove e difficoltà dell'identificazione consolare	
1. <i>Contribuzione, appartenenza e limiti di giurisdizione</i>	263
2. <i>Classificazione delle navi: la patente di navigazione</i>	276
3. <i>Classificazione delle merci: i manifesti di carico</i>	292
4. <i>Conflittualità e pratiche illegali: consoli, capitani e armatori</i>	301
8. La migrazione di Tinos. Dispute d'identificazione tra ufficiali ottomani e consoli veneziani	
1. <i>Il riconoscimento dei müstemîn nel mondo ottomano d'epoca moderna</i>	317
2. <i>La rivendicazione di un'appartenenza</i>	326
3. <i>La registrazione consolare. Tra protezione e rimpatrio</i>	338
4. <i>Quando le risorse legali non sono abbastanza. L'identificazione contesa</i>	352
Conclusione	375
Glossario	379
Appendici	387
Bibliografia	403

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI\*

ASPF	Archivio Storico de Propaganda Fide – Roma
SORC	Scritture Originali Riferite nei Congressi
ASVe	Archivio di Stato di Venezia
AC	Avogaria di Comun
BaC	Bailo a Costantinopoli
CCD	Capi del Consiglio di dieci
CD	Consiglio di dieci
	Dc Deliberazioni, Comuni
	Ds Deliberazioni, Segrete
CL	Compilazione delle leggi
	I s. Prima serie
	II s. Seconda serie
CN	Collegio, Notatorio
CS	Collegio, Suppliche
	Rd Risposte di dentro
	Rf Risposte di fuori
CSM	Cinque savi alla mercanzia
	I s. Prima serie
	II s. Seconda serie
IS	Inquisitori di Stato
MC	Maggior Consiglio, Deliberazioni
MG	Miscellanea Gregolin
NA	Notarile, Atti
PsF	Provveditori sopra feudi
SC	Senato, Deliberazioni, Costantinopoli
SdA	Senato, Dispacci, Ambasciatori e residenti
SdC	Senato, Dispacci, Consoli
Sd	Sedi diverse
Sptm	Senato, Provveditori da terra e da mar e altre cariche
SM	Senato, Deliberazioni, Mar
SR	Scuola grande di S. Rocco
	Sc Seconda consegna
SS	Serenissima Signoria
	Ls Lettere sottoscritte

---

\* La maggior parte della documentazione conservata e consultata a Venezia non è numerata e, per motivi di economicità, si è preferito non indicare sistematicamente la mancanza di un segnalatore numerico. L'indicazione del numero del documento o la sua eventuale mancanza sarà perciò espressa esplicitamente solo qualora l'unità archivistica in cui è conservata la fonte preveda una numerazione progressiva.

BMC	Biblioteca del Museo Correr
BNM	Biblioteca Nazionale Marciana
It.	Manoscritti Italiani

E inoltre:

b./bb.	busta/e
c./cc.	carta/e
doc.	documento
f./ff.	filza/e
fasc.	fascicolo
ibi	<i>ibidem</i>
ms./mss.	manoscritto/i
n.	nota
n.d.	documento non datato
n.n.	documento non numerato
r	<i>recto</i>
reg./regg.	registro/i
v	<i>verso</i>
vol.	volume

## Introduzione

Pochi anni dopo la conquista ottomana dell'isola di Candia (1669), Geronimo Conteso, un mercante che gestiva un traffico di vini nell'Egeo orientale, si presentò nella casa del console veneziano di Smirne per chiedergli supporto. Munito di lettere di raccomandazione fornitegli dall'influente patrizio veneziano Antonio Priuli, prossimo quest'ultimo al conseguimento della prestigiosa carica di Provveditore generale da Mar, Conteso venne riconosciuto dal rappresentante consolare marciano come «suddito» meritevole della sua protezione. Nel 1674 chiese poi al suddetto console di intercedere a suo nome presso il bailo a Costantinopoli, residente della Repubblica alla Porta, per supplicare la concessione del titolo consolare nello scalo ottomano di Samos al fine di «essere sicuro et maggiormente rispettato». Scusandosi per non aver avuto la possibilità di andare di persona alla corte del bailo al fine di esser da questo riconosciuto come «humilissimo servitore» della Repubblica di Venezia, nell'istanza formulata Conteso vantava come propria qualità distintiva l'aver servito la causa veneziana durante tutto il corso della passata guerra di Candia tra la Serenissima e l'Impero ottomano (1645-1669). Agli occhi del supplicante e del console mediatore simili «meriti» legittimavano perciò la richiesta del mercante di conseguire la grazia di «un baratto e pattente per detta carica»<sup>2</sup>.

La vicenda di Geronimo Conteso ci introduce appieno nel problema esaminato in questa tesi: la palese inadeguatezza delle categorie d'analisi utilizzate solitamente dai nostri contemporanei per comprendere l'uso che simili attori sociali facevano di tali concetti. Termini come «suddito», «console» o «forestiero» non devono essere intesi secondo la nostra comune accezione, vincolata questa a valori originati dagli Stati burocratici e territoriali dell'Otto e Novecento, ma piuttosto come degli utili strumenti utilizzati in epoca moderna per classificare socialmente gruppi e individui. Tale struttura tassonomica, al centro delle principali dinamiche d'antico regime, serviva principalmente a identificare l'appartenenza e l'inclusione delle persone a uno dei diversi corpi che costituivano la società e, in particolare, a definire l'accesso degli individui a determinati diritti e privilegi. Il caso citato del mercante mette in evidenza come un individuo, quasi certamente non originario dei Domini della Serenissima, potesse cercare di avvalersi

---

<sup>2</sup> L'istanza è riferita in un paio di lettere del console veneziano di Smirne inviate al bailo a Costantinopoli contenute in: ASVe, BaC, b. 117, 29 ottobre 1674, 5 febbraio 1675.

delle proprie risorse relazionali per non subire semplicemente un'identificazione da parte delle istituzioni locali, fossero queste comunitarie o sovrane, e riuscire perciò a negoziare in modo attivo la propria affiliazione. Il suo riconoscimento di «sudito» da parte del console veneziano, e perciò di "straniero" all'interno del contesto ottomano, sembra tuttavia non bastasse a Conteso, che poco dopo avrebbe richiesto la concessione del consolato. Ne consegue perciò non solo una netta distinzione sociale tra il possessore di questo titolo e i membri della propria comunità, ma ugualmente che la patente e il «baratto» (*berat*) supplicati dal mercante certificassero quei diritti e quei privilegi che costituivano la condizione ricercata di «console». La motivazione espressa dal richiedente il consolato, ovvero di «essere sicuro e maggiormente rispettato», denota infatti la sua incapacità di conseguire le proprie ambizioni economiche e sociali in un contesto locale in cui non era compiutamente integrato.

Ciò che si intende in questo elaborato indagare è perciò in stretta relazione con il problema dell'identificazione che si palesa costantemente nelle fonti oggetto d'indagine e attorno a cui si è scelto d'organizzare la ricerca. Chi erano quei «fedeli servitori» della Repubblica che cercavano un pubblico riconoscimento che li attestasse come consoli? Chi erano quei «miserabili» sudditi di Venezia che richiedevano la protezione della Serenissima nel contesto ottomano, ricercando con ciò una condizione di straniero? Ciò che si intende qui esaminare tuttavia non è tanto l'"identità" di simili figure, quanto il processo d'identificazione con cui questi individui chiedevano e conseguivano il riconoscimento supplicato. Tale presupposto pone ulteriori interrogativi: quale motivo spingeva questi attori sociali a supplicare una certificazione formale e scritta che testimoniassero la loro condizione? Qual era il ruolo delle istituzioni nelle relazioni sociali che determinavano l'appartenenza degli individui? Con questa tesi mi propongo di mostrare come i diritti e i privilegi degli stranieri siano un punto chiave per riesaminare alcuni aspetti determinanti di una società "di frontiera" di età moderna come era quella del Mediterraneo orientale<sup>3</sup>. Oggetto di studio privilegiato

---

<sup>3</sup> Il termine "frontiera" non deve essere qui confuso con quello di confine territoriale. Prima dell'affermazione ottocentesca degli Stati territoriali, infatti, lo straniero non poteva essere distinto semplicemente per essere al di là del confine della frontiera. Una "zona di frontiera" nelle società d'antico regime non deve essere perciò intesa come luogo che delimitava l'appartenenza nazionale e che riconosceva e demarcava nello stesso tempo il diritto di uno Stato alla sovranità del suo territorio. Essa deve essere piuttosto considerata come uno spazio non solo di divisione ma soprattutto di scambio e negoziazione, fossero questi di carat-



nel presente lavoro sono quindi i processi che portarono da una parte i candidati consoli veneziani residenti e dall'altra i sudditi veneti "di passaggio" a conseguire o meno la desiderata protezione.

\*

Negli ultimi due decenni figure come i consoli e gli stranieri sono state oggetto di un vivace e stimolante dibattito storiografico. Sul primo tema gli studiosi hanno cercato soprattutto di comprendere cosa significasse essere un console in epoca moderna, concentrando in particolare l'attenzione sul Mediterraneo. Lo studio dei consolati, oggetto recentemente di una crescente attenzione da parte di ricercatori tanto di storia della diplomazia quanto di storia militare, economica e istituzionale, ha contribuito a riflettere su una più precisa definizione dell'istituto stesso e, nel contempo, ha permesso una conoscenza più sfumata dei consoli e delle loro funzioni. Da questi studi è emerso infatti come l'idea che il console fosse detentore di specifici obblighi relativi a un sistematico intervento per la protezione all'estero di determinati diritti e interessi di natura sia corporativa che individuale fosse una nozione essenzialmente contemporanea e perciò inadeguata alla comprensione dell'istituzione consolare sviluppatasi durante l'epoca moderna<sup>4</sup>.

Rinnovato vigore ha trovato quindi quel filone di studi che valorizza lo stretto rapporto tra l'azione del console e la diplomazia e che ha prodotto così interessanti considerazioni sul ruolo giocato dagli attori consolari nel più ampio sistema di relazioni internazionali<sup>5</sup>. I nuovi interrogativi proposti sugli effettivi beneficiari dei servizi consolari hanno poi prodotto importanti spunti di riflessione relativi all'azione consolare in una prospettiva più ampia. Un esempio è dato dal tentativo di concepire i consoli come agenti

---

tere economico, culturale o giuridico. Un simile spazio di interazione implicava inevitabilmente perciò la costante presenza di procedure di negoziazione, di conciliazione e di scambio. Il tema negli ultimi anni ha prodotto una numerosa letteratura sia nel campo storiografico che in quello dell'antropologia; si rimanda sinteticamente qui a: Moatti 2003; Nordman 2003; Fuess e Heyberger 2014; Pastore 2007. In modo analogo l'antropologo Fredrik Barth negli anni Sessanta del Novecento ha elaborato il concetto di *boundary* per descrivere l'esistenza di situazioni di contatto sociale tra individui appartenenti a culture distinte: Barth 1969.

<sup>4</sup> Mi limito qui a ricordare alcuni dei contributi più recenti: Ulbert e Le Bouëdec 2006; Pumarède 2011; Aglietti 2012; Aglietti, Herrero Sanchez, e Zamora Rodríguez 2013.

<sup>5</sup> Windler 2002; Goey 2016; Talbot 2017.

d'informazione. È stato dimostrato infatti come l'informazione consolare, principalmente rivolta alle autorità centrali di riferimento che dal XVIII secolo andarono progressivamente a moltiplicarsi, non avesse la stessa funzione della corrispondenza commerciale, ma che nonostante ciò essa fosse comunque utile e fruibile dal mondo mercantile. I diversi lavori che hanno trattato questo tema hanno tuttavia messo in evidenza come ci fosse un ineguale accesso da parte dei mercanti alle informazioni prodotte e veicolate dai dispacci consolari, constatando perciò anche uno squilibrio nella ripartizione dei benefici procurati dai servizi dei consoli<sup>6</sup>.

La densità di istituzioni consolari presente durante il Settecento nel bacino mediterraneo e legata alle diverse potenze europee nonché, da fine secolo, anche agli Stati Uniti d'America, dimostra come le risorse urbane e la complementarietà produttiva offerta dalle varie coste di questo Mare attirassero importanti interessi commerciali indipendentemente dall'effettiva presenza di una comunità mercantile di connazionali nel luogo<sup>7</sup>. Rappresentanti degli interessi commerciali della *nazione*, da un lato, e agenti al servizio della volontà sovrana, dall'altro, diverse ricerche hanno cercato di mettere in luce come il carattere ambivalente dei consoli perdurasse per tutto il periodo moderno<sup>8</sup>. Alcuni studiosi hanno inoltre analizzato il rapporto spesso conflittuale che emerge dalle fonti consolari indagate e che opponeva gli agenti commerciali residenti all'estero ai consoli, episodi di tensione questi che manifestavano una certa insofferenza da parte di simili mercanti alle imposizioni dell'autorità sovrana che minavano le loro opportunità di negozio<sup>9</sup>. Un recente studio relativo all'utilità commerciale dei consolati ha però focalizzato l'attenzione su quali interessi mercantili effettivamente il console esercitasse la sua funzione di tutela. Distanti dall'essere un insieme coerente e omogeneo, in quanto espressione di un mondo corporativo, gli interessi commerciali di una comunità meritevoli di protezione erano generalmente quelli degli attori sociali che meglio si relazionavano con il proprio ceto dirigente. Il console rappresentava solo i gruppi d'interesse maggiormente legati a personaggi influenti del governo della madre-

---

<sup>6</sup> Su questo tema si rimanda sinteticamente a: Marzagalli 2015. Si veda più nello specifico anche: Agstner 2006; Lemerrier 2008; Bartolomei 2011; Id. 2013; Maréchaux 2013; Ulbert 2015; Bartolomei e Faraut 2017.

<sup>7</sup> Panzac 2004; Müller 2004; Marzagalli 2011.

<sup>8</sup> Si rimanda qui sinteticamente alla storiografia citata nei lavori di: Bartolomei 2016; Grenet 2016.

<sup>9</sup> Sabatier 1976; Labourdette 1988; Farganel 1996; Faivre D'Arcier 2007.

patria, i quali influivano perciò in modo determinante sugli equilibri economici, sociali e politici delle *nazioni* all'estero. Inevitabile risultava quindi la frequente presenza di conflitti tra gli agenti consolari e quei mercanti o capitani marittimi appartenenti alla stessa comunità e i cui interessi erano invece rivali a quelli realmente protetti dai consoli<sup>10</sup>. Ne consegue inoltre un fondamentale elemento di sviluppo dell'istituzione consolare in età moderna, ovvero l'affrancamento del console dalla figura di "capo" o "rappresentante" della comunità residente all'estero. Questi lavori difatti invitano in primo luogo a intendere le *nazioni* straniere come delle comunità economicamente e socialmente eterogenee, all'interno delle quali i membri mercantili non costituivano i soli interlocutori del console<sup>11</sup>.

Studi relativi a quei consolati che furono istituiti solamente durante il corso del XVIII secolo, come quello prussiano e degli Stati Uniti, hanno inoltre dimostrato come le logiche sottese alla creazione di nuove sedi consolari e i motivi che potevano spingere un individuo a ricoprire la carica non fossero necessariamente appartenenti al mondo del commercio, ma che esse potessero avere anche un più stretto legame con istanze di natura politica. La creazione di simili reti consolari a cavallo tra l'epoca moderna e quella contemporanea mette perciò in luce come queste istituzioni possano essere interpretate non solo come strumento per rispondere a interessi commerciali più o meno corporativi, talvolta non sufficienti a giustificare l'esistenza, ma anche come enti con finalità più prettamente politiche o ancora come mezzo per manifestare la potenza di un sovrano<sup>12</sup>.

Altro aspetto ormai da tempo messo in evidenza dalla storiografia è la presenza di vere e proprie dinastie consolari. Seguendo le dinamiche di riproduzione socio-professionale tipiche delle famiglie nelle società d'antico regime infatti anche i consoli erano usi a trasmettere il proprio titolo da padre in figlio. Emergono perciò evidenti gli interessi famigliari e patrimoniali legati alla carica, supportati in questo perpetuarsi della posizione consolare all'interno delle stesse casate dalla medesima autorità sovrana, la quale di fatto giudicava queste ambizioni sociali come legittime<sup>13</sup>. Invisibile era invece al ceto dirigente l'esercizio della carica da parte di certi consoli al servizio allo stesso tempo di diversi sovrani, fenomeno questo che alcuni storici hanno recentemente indagato per comprendere a un livello più ampio la

---

<sup>10</sup> Si rimanda qui sinteticamente al volume collettaneo: Bartolomei et al. 2017 e a Bartolomei 2016.

<sup>11</sup> Si veda in particolare il contributo di: Grenet 2016.

<sup>12</sup> Ulbert 2006; Marzagalli 2016.

<sup>13</sup> Pradells Nadal 1992; Id. 1995; Mézin 1997; Marzagalli 2016.

complessa questione delle risorse relazionali a disposizione di queste figure. Numerosi sono difatti gli esempi che attestano come, specialmente in determinati contesti come quello delle reggenze barbaresche, le logiche di alleanza perseguite dalle famiglie consolari sfuggissero alle riduttive razionalità d'appartenenza. L'imposizione del principio che il console dovesse avere la stessa affiliazione *nazionale* del paese rappresentato non poteva inoltre che emergere molto lentamente in un mondo in cui l'appartenenza comunitaria o politica degli individui non era determinata monopolisticamente da un'entità statale<sup>14</sup>. Solamente con l'avvento di uno Stato territoriale e amministrativo, in cui il consolato divenne a tutti gli effetti un funzionario statale, questo principio riuscì ad affermarsi compiutamente. A ogni modo, la crescente gerarchizzazione e centralizzazione di questa istituzione durante l'epoca moderna è innegabile, seppur ciò non abbia necessariamente dato luogo a una totale appropriazione dell'ente sovrano della funzione consolare stessa. Un altro apporto dei lavori recenti dedicati ai consoli è difatti l'aver sottolineato come le logiche legate a interessi economici e sociali personali continuassero a guidare l'azione di queste figure, la qual cosa talvolta compromise anche la reale efficacia dei servizi da loro resi<sup>15</sup>.

Infine è doveroso qui citare altri tre studi che, nonostante non siano incentrati principalmente sull'istituto consolare, hanno posto delle stimolanti riflessioni sulle funzioni dei consoli e sugli effettivi benefici dei loro servizi. Il primo, quello di Maurits van den Boogert, ha per oggetto il regime delle Capitolazioni nel sistema giuridico ottomano del Settecento. Poiché l'autore s'interroga sull'inquadramento politico-giuridico della presenza europea nell'Impero ottomano, facendo in particolare riferimento alla costante dinamica di negoziazione che caratterizzava il rapporto conflittuale tra «franchi» e ottomani, quest'opera ha gettato un nuovo sguardo sulla questione della rappresentanza consolare. Tale lavoro ha quindi affermato in modo convincente come la giurisdizione del console europeo fosse perfettamente integrata all'interno del sistema giuridico ottomano<sup>16</sup>. L'opera di Molly Greene, invece, ha concentrato la propria attenzione sulle depredazioni effettuate nel corso del Seicento dai corsari maltesi nel Mediterraneo orientale

---

<sup>14</sup> Mézin 1997, 14–16; Windler 2002; Aglietti 2011b; Ead. 2011a; Ead. 2012, 297–334; Marzagalli 2016.

<sup>15</sup> Si veda in particolare i contributi di: Beaurepaire e Marzagalli 2013; Brilli 2013; Marzagalli 2016.

<sup>16</sup> Boogert 2005.

a danno dei “greci”<sup>17</sup> sudditi del Gran Signore o della Repubblica di Venezia. Questo libro s’interessa quindi anche della protezione consolare francese nel Levante ottomano a beneficio di tali greci. La funzione esercitata da questi consoli era in gran parte assimilabile a quella dei notai, fatto che apre perciò importanti interrogativi circa l’importanza della certificazione scritta nel Mediterraneo orientale e la circolazione di simili prove legali nei diversi tribunali marittimi<sup>18</sup>. In conclusione, lo studio condotto da Francesca Trivellato ha analizzato la casa di negozio gestita dagli ebrei sefarditi Ergas & Silvera, che tra XVII e XVIII secolo da Livorno gestì una rete mercantile che si espandeva dalla città di Amsterdam al centro commerciale di Aleppo fino a giungere addirittura a Goa, capitale dell’India portoghese. In un capitolo del libro l’autrice mostra come i corrispondenti sefarditi della casa Ergas & Silvera presenti nel centro ottomano di Aleppo ricorressero alla protezione del console francese per fruire della condizione privilegiata di cui godevano i membri della comunità del Re cristianissimo. Trivellato mostra quindi chiaramente come, nonostante continuassero a non godere pienamente dei diritti e dei privilegi spettanti ai membri della *nazione* provenienti dalle “metropoli” francese, gli ebrei sefarditi potessero comunque fruire di quei servizi del console relativi alla protezione e soprattutto alla funzione di cancelleria. Quest’ultima risorsa istituzionale rappresentava la vera garanzia dei diritti di proprietà, essenziale questa per il successo del commercio interculturale di media e lunga distanza<sup>19</sup>. Ciascuno alla loro maniera, le tre opere dimostrano come le prerogative consolari nell’Impero ottomano non fossero limitate ai soli membri posti sotto la giurisdizione del console, ma che simili risorse istituzionali fossero a disposizione dei diversi attori mercantili al di là della loro appartenenza comunitaria o politica.

Ugualmente sul tema dello straniero negli ultimi due decenni sono stati proposti diversi e stimolanti lavori. Nella prima decade degli anni Duemila il rinnovato interesse per gli sviluppi recenti avvenuti nei processi d’identificazione delle persone ha ad esempio favorito diverse nuove riflessioni su alcuni fenomeni, come la produzione di documenti di identità e il controllo della mobilità degli individui, emersi già in epoche remote. Ciò ha portato

---

<sup>17</sup> Il termine “greco” utilizzato durante il corso di questa tesi non viene a indicare una confessione religiosa, in quanto durante l’epoca moderna la parola veniva utilizzata dai contemporanei per denotare sia gli ortodossi che i cattolici.

<sup>18</sup> Greene 2010.

<sup>19</sup> Trivellato 2009, 115–31. Libro poi tradotto anche in italiano: Ead. 2016.

la storiografia ad interrogarsi sulle procedure adottate in passato dalle istituzioni comunitarie e da quelle sovrane per definire la categoria di “gente di passaggio”, classificazione questa che poteva includere tanto gli immigrati quanto le figure autoctone<sup>20</sup>.

I due modelli dominanti della vasta letteratura consacrata alla figura dello “straniero” d’epoca moderna che sono venuti dopo si riflettono principalmente nelle ricerche sulle diaspore mercantili, che hanno per principale oggetto d’indagine l’interazione dei mercanti immigrati con il contesto istituzionale del paese ospitante, e nelle inchieste relative a un tipo di marginalizzazione sociale non necessariamente legata a pratiche di mobilità e che poteva affliggere la condizione di alcuni attori. Pensando al Mediterraneo come la zona di frontiera per eccellenza, ossia come spazio di costante contatto tra le diverse civiltà presenti nel Mare interno, le ricerche basate sulle diaspore mercantili in genere si sono concentrate nell’indagine di quelle dinamiche istituzionali e informali che determinavano l’incontro quotidiano tra membri appartenenti a gruppi comunitari differenti. In questi lavori tali immigrati sono stati considerati come elementi sociali allo stesso tempo inseriti ma non integrati localmente e la loro condizione sociale soggetta a uno stato di precarietà. L’attenzione principale di queste ricerche è stata perciò rivolta all’analisi di quelle entità corporative costituite quasi interamente da commercianti e allo studio delle condizioni istituzionali e sociali con cui queste *nazioni* interagivano in un contesto di pluralismo normativo tipico dell’antico regime. La concentrazione dedicata sulle comunità mercantili da tali opere è dovuta soprattutto al ruolo decisivo (seppur non esclusivo) che si è scoperto questi gruppi corporativi avessero nella definizione della propria condizione giuridica. Ne consegue perciò che tali migranti non fossero intesi come soggetti passivi di imposizioni volute dalle autorità sovrane, ma anzi che fossero attori sociali attivi nel negoziare e influenzare le pratiche istituzionali e la creazione di nuove norme<sup>21</sup>. Alcuni interessanti studi relativi alle comunità mercantili genovese e irlandese disseminate nella Spagna delle riforme borboniche hanno inol-

---

<sup>20</sup> Claudia Moatti 2004; Claudia Moatti e Kaiser 2007; Claude Moatti, Kaiser, e Pébarthe 2009; Grangaud e Michel 2010. Su questi temi si rimanda sinteticamente anche a: Meriggi 2000; Noiriél e About 2007; About e Denis 2010; Antonielli 2014 e al lavoro di Valentin Groebner, originariamente in lingua tedesca, tradotto in inglese e in italiano: Groebner 2007; Id. 2008.

<sup>21</sup> Si rimanda qui soprattutto al volume collettaneo: Christ et al. 2015 e al libro di Zaugg 2011.

tre dimostrato come simili diaspore potessero penetrare con successo i mercati delle società ospitanti senza beneficiare della tutela dell'istituzione consolare, ma anzi perseguendo delle strategie d'integrazione locale attraverso il conseguimento dei privilegi degli autoctoni<sup>22</sup>. In altre parole, le diverse ricerche poste sul tema hanno valorizzato i meccanismi istituzionali e relazionali impiegati dagli immigrati dediti al commercio al fine di consolidare la loro presenza nelle realtà urbane in cui risiedevano.

Per quanto concerne invece l'altro filone di studi l'attenzione è stata focalizzata principalmente sui diritti e i privilegi che distinguevano il cittadino dal forestiero, classificazione questa che si poneva indipendentemente dalla provenienza dell'individuo. Nella Napoli tra Cinque e Seicento studiata da Piero Ventura, ad esempio, è emerso come l'autorità di certificare la figura del cittadino o dello straniero fosse condivisa dalle istituzioni comunali e dalle magistrature regie. L'autorità sovrana perciò non deteneva il monopolio nello stabilire chi potesse avere accesso alle risorse legate alla cittadinanza poiché le dinamiche relazionali di una persona potevano altresì determinare la sua appartenenza<sup>23</sup>. In modo ancor più convincente Tamar Herzog ha condotto uno studio dedicato alla costruzione delle comunità di spagnoli durante l'epoca moderna. Con questo studio Herzog ha affermato come il vero carattere discriminatorio tra cittadino e forestiero fosse il godimento dei diritti d'appartenenza locale. Prestando particolare attenzione alle diverse categorie di cittadinanza presenti nei territori della corona spagnola, apparentemente separate l'una dall'altra, l'autrice dimostra come lo status giuridico delle persone in realtà fosse creato e definito dal riconoscimento delle pratiche sociali della persona. Era l'appartenenza volontaria e contrattualista alla comunità locale a permettere allo straniero di trasformarsi in nativo. I diritti di cittadinanza dovevano perciò essere riconosciuti piuttosto che concessi dalle autorità sovrane, il cui intervento in materia, lontano dal rappresentare la norma, era un chiaro indice di una situazione conflittuale<sup>24</sup>.

Infine Simona Cerutti, con il suo libro consacrato alla condizione degli stranieri nel Piemonte del Settecento, riprende con attenzione l'idea che lo status di forestiero non fosse determinato da concezioni territoriali, quanto dalla fragilità dell'appartenenza locale. Cerutti argomenta quindi in modo lucido e stimolante come durante l'epoca moderna fosse l'incapacità dell'individuo ad accedere alle risorse del luogo, principalmente rappresentate

---

<sup>22</sup> Recio Morales 2012; Brilli 2013.

<sup>23</sup> Ventura 1995; Id. 2000.

<sup>24</sup> Herzog 2003.

queste dalla possibilità di detenere proprietà immobiliari, di trasmettere il proprio patrimonio a un erede, di esercitare una professione e di appellarsi alla giustizia locale, a determinarne l'estraneità. Condividendo il punto di Herzog, secondo cui fossero le relazioni sociali a definire l'accesso o meno ai diritti riservati ai membri appartenenti alla comunità, Cerutti pone tuttavia i legami interpersonali e quelli istituzionali su un piano di costante interazione, piano in cui le istituzioni giocavano un ruolo importante nella creazione delle relazioni sociali stesse<sup>25</sup>.

\*

Partendo dal dibattito storiografico qui proposto in forma di breve sintesi, tentativo il mio fortemente prevenuto e necessariamente parziale ma senza alcuna pretesa di esaustività, e relativo alle riflessioni sulle categorie sociali di console e straniero, questa tesi si interroga ugualmente del bisogno di essere riconosciuto come «fedele suddito» della Repubblica che determinò molte delle istanze provenienti dal contesto ottomano e formulate ai diversi magistrati patrizi di Venezia. Un bisogno di riconoscimento formale questo che, nonostante fosse espresso da istanze provenienti da un dominio estero, era sicuramente localizzato, nonché valorizzato e concepito come una prerogativa necessaria dell'azione istituzionale e consolare. Per scavare nelle pieghe di queste dinamiche ho cercato di rintracciare quegli attori che, residenti fin dalla fine del Cinquecento nei diversi scali dell'Impero ottomano, richiedevano la protezione veneziana per rimediare a quella che artificiosamente presentavano come una condizione di vulnerabilità. Nei prossimi capitoli esaminerò quindi le procedure con cui questi attori, legati da rapporti relazionali con la Serenissima ma non necessariamente provenienti dai Domini della Repubblica, cercarono di negoziare il loro status rispetto non solo ai divieti legali, ma ugualmente alle norme sociali radicate nel luogo. Al fine di comprendere come essi gestissero simili rapporti di forza mi concentrerò sul modo in cui tali attori si ritagliarono una funzione di intermediari fra le regioni del Mediterraneo orientale soggette all'influenza del sultano e i diversi Domini della Repubblica di Venezia.

A differenza della maggior parte della letteratura esistente, in questa ricerca mi propongo di esaminare e comprendere come la categoria di straniero non fosse determinata solamente dai diritti legati a una simile condi-

---

<sup>25</sup> Cerutti 2012. Si rimanda qui anche al volume collettaneo: Bargaoui, Cerutti, e Grangaud 2015.



zione, ma ugualmente dai privilegi. La distinzione tra diritti d'appartenenza, intesi questi come uno spazio d'inclusione e accesso alle principali risorse locali già individuate da Herzog e Cerutti, e privilegi, sinonimo di quei diritti esclusivi che avvantaggiavano giuridicamente i gruppi titolari secondo la tradizionale logica dell'ordine corporatista delle società d'antico regime, è utile non solo per capire il tipo di classificazione sociale ricercata dalle figure attorno a cui si è scelto di organizzare la ricerca, ma ugualmente per comprendere il ruolo delle diverse istituzioni qui indagate nel riconoscere tali condizioni. Come si argomenterà durante il presente lavoro, difatti, il riconoscimento di suddito veneto nel contesto ottomano non certificava solamente l'impossibilità dell'identificato a fruire dei principali diritti della comunità locale, ma ugualmente un accesso privilegiato a quelle risorse del luogo non contese dalla stessa comunità. Il conseguimento della condizione consolare nell'Impero poteva inoltre garantire il titolare dei vantaggi riconosciuti allo straniero e allo stesso tempo certificare i diritti d'accesso alle risorse comunitarie di cui, solitamente essendo il console una figura radicata localmente, già fruiva. Rinunciando alla semplice distinzione tra suddito/cittadino e straniero in termini di inclusione ed esclusione, quindi, con questa tesi mi propongo di mostrare quali fossero le condizioni privilegiate ricercate sia da chi desiderava il riconoscimento di suddito veneto sia da coloro che supplicavano per conseguire il titolo consolare, senza con ciò omettere anche i diritti che tale identificazione attestava.

Terreno privilegiato per una simile ricerca non può che essere il Mediterraneo orientale, area che per tutta l'epoca moderna fu oggetto di contesa tra l'Impero del Gran Signore e la Repubblica di Venezia. Tale contesa non deve essere intesa tuttavia in soli termini territoriali. È innegabile che Venezia detenesse degli interessi territoriali in questa regione del bacino mediterraneo e che progressivamente la Serenissima vide erodere tali interessi a beneficio del rivale ottomano<sup>26</sup>. Tuttavia la mia ipotesi è che ciò che sempre caratterizzò la politica marittima veneziana non fu tanto un dominio coloniale, quanto un consolidamento dei rapporti sociali con le élite locali attraverso il riconoscimento dei loro benefici all'interno del contesto comunitario in cui essi erano stabiliti<sup>27</sup>. Fin dal Duecento infatti la Repubblica cercò

---

<sup>26</sup> Su questo tema si rimanda a: Arbel 2013. Si faccia riferimento per l'epoca medievale anche a: O'Connell 2009.

<sup>27</sup> Un invito a pensare in termini di sovranità veneziana indipendentemente da fattori di conquista è presente anche in: Ortalli 2015. L'ipotesi che presento qui è tuttavia meritevole di essere affrontata con ulteriori studi e future riflessioni, soprattutto alla luce dei sopra citati lavori di Arbel e O'Connell.

di conseguire un riconoscimento formale dei privilegi a beneficio di quegli attori sociali legati ai propri ceti cittadini e patrizi che risiedevano nel Levante bizantino e mamelucco in modo tale da esercitare una certa supremazia nella zona. Attraverso la stipulazione di patti con queste autorità sovrane la Serenissima riuscì perciò a garantire il riconoscimento di una nuova categoria sociale all'interno dei domini rivali, ossia quella dello "straniero privilegiato", riservando tale identificazione ai membri appartenenti alla comunità veneta<sup>28</sup>. L'elemento pattizio garante dei diritti e dei privilegi di simili stranieri (*müstemin*) trovò inoltre continuità nelle Capitolazioni (*ahdname*) concesse dal sovrano ottomano alla Repubblica<sup>29</sup>. All'indomani delle guerre che fecero perdere alla Serenissima i suoi importanti domini nell'area egea (1540), di Cipro (1573) e di Candia (1669) a favore del sultano il ceto dirigente marciano, nonostante la privazione territoriale subita, continuò la tradizionale politica di legare a sé le famiglie cristiane di spicco di questa regione mediterranea<sup>30</sup>. Sembrerebbe perciò che Venezia abbia avuto l'ambizione di poter mantenere la propria influenza nel Mediterraneo orientale attraverso la gestione della prerogativa sovrana del riconoscimento dei privilegi, e che in un simile contesto l'istituzione di nuovi consolati si inserisse perfettamente in tale strategia politica. Con questa risorsa la Repubblica poteva infatti consolidare il proprio rapporto sociale con le élite locali, salvaguardare i diritti e i privilegi di altri sudditi veneti residenti più o meno permanentemente negli scali ottomani e garantirsi infine il vitale flusso di informazioni relative al rivale ottomano.

La periodizzazione, ossia dal 1670 al 1715 con alcune importanti incursioni relative a periodi precedenti e successivi, si integra bene con il contesto locale appena descritto. Il 1670 è caratterizzato difatti dal ritorno ufficiale della presenza consolare e diplomatica veneziana nell'area ottomana dopo la guerra che comportò la perdita dell'isola marciara di Creta a vantaggio dell'Impero del Gran Signore (1645-1669). Il 1715 è un'altra data segnata da un conflitto, ovvero dello scoppio di una nuova guerra tra Venezia e la Porta per il possesso della Morea (1715-1718). Il Peloponneso era inoltre già stato oggetto di contesa tra le due potenze negli anni dal 1684 al 1699. In altre parole, l'ambito cronologico indagato si è rivelato particolarmente interessante proprio perché caratterizzato da forte tensione e da importanti squilibri sociali che le vicende belliche originarono all'interno delle comunità del

---

<sup>28</sup> Ashtor 1974; Christ 2012, 93:45–54; Orlando 2016.

<sup>29</sup> Sulle Capitolazioni concesse a Venezia si rimanda in particolare a: Theunissen 1998; Groot 2003.

<sup>30</sup> Al riguardo si veda soprattutto il lavoro di: Slot 1982.

Mediterraneo orientale. Le guerre crearono difatti diverse opportunità per quegli attori più ambiziosi che cercarono di accumulare più risorse materiali e relazionali possibili in modo da consolidare il loro vantaggio sociale nelle comunità di residenza. Il mio intento è stato quello di dimostrare come simili figure e le loro famiglie sfruttassero l'occasione bellica per relazionarsi con gli esponenti di spicco del patriziato veneziano. Legittimate le ambizioni sociali e patrimoniali di questi attori dal ceto dirigente marciano tali casate riuscirono a conseguire perciò il riconoscimento della condizione di console della Repubblica, determinando in tal modo anche la peculiarità dell'istituzione consolare veneziana nel contesto ottomano. Il periodo cronologico designato si rivela inoltre interessante perché gli squilibri economici e sociali crescenti causati dagli avvenimenti bellici non coinvolsero solo i ceti medio-alti sopra accennati, ma anche quegli strati non privilegiati della popolazione provenienti dalle isole dello Stato da Mar veneziano che, esauritesi le possibilità materiali fornite loro dalla guerra, decisero di esercitare lavori stagionali presso gli scali emergenti dell'Impero.

Si è infine preferito privilegiare un'ottica locale e provinciale piuttosto che prestare attenzione alla capitale ottomana per motivi legati ancora una volta alla gestione di simili privilegi. Le sedi consolari indagate, come Smirne, Chios e Cipro, o Atene, Patrasso e Canea, erano situate in località dove non erano residenti autorità sovrane e dove quindi la certificazione dei benefici e dei diritti degli stranieri era meno garantita dalla presenza di istituzioni imperiali o diplomatiche. Bisogna inoltre ricordare che Costantinopoli non subì quelle conflittualità interne dovute alle guerre che invece caratterizzarono l'area Egea. Ciò spiega perché proprio in questi centri periferici si originarono quelle dinamiche di attestazione delle condizioni di vantaggio su cui si basavano le costanti interazioni relazionali che legavano le famiglie oggetto di questo studio e le figure di spicco del patriziato veneziano. Si è inoltre scelto di non prendere in esame sedi consolari poste in territori di confine, seppur importanti come il consolato di Durazzo, in quanto categoria distinta e maggiormente legata ai Domini marittimi della Serenissima e che, per tale ragione, saranno meritevoli di studi futuri. In conclusione si è dato maggior spazio alla sede di Smirne non solo perché scalo emergente del Mediterraneo orientale<sup>31</sup>, ma anche perché la vitalità sociale della città portuale ottomana unita alle ambizioni patrimoniali di alcune famiglie che si legarono alla Repubblica, ha creato i presupposti per

---

<sup>31</sup> Per quanto riguarda l'emergere della città portuale di Smirne si rimanda in particolare a: Ülker 1974; Goffman 1990; Id. 1999; Frangakis-Syrett 1992; Smyrnelis 2005; Olnon 2014; Kuru 2017.

una maggiore continuità nella presenza consolare, da intendersi questa ancora una volta in relazione ai benefici personali che la carica riconosceva.

Questa ricerca punta lo sguardo principalmente sulle interazioni tra questi particolari attori sociali e i rappresentanti delle autorità sovrane in modo tale da esaminare il costante tentativo che emerge dalle fonti da parte di quegli individui e quelle famiglie che, stabilitesi più o meno permanentemente negli scali dell'Impero ottomano, cercarono di conservare un ruolo nel processo identificativo che determinava la loro appartenenza corporativa. Il rapporto che legava questi attori candidati consoli al ceto dirigente veneziano è stato perciò indagato attraverso l'approccio prosopografico, nel tentativo di analizzare diversi aspetti: l'evoluzione del modello di riproduzione sociale dominante in contesti locali e cronologici diversi, lo scarto tra il paradigma consolare determinato dall'ente sovrano e i meccanismi sociologici alla base della candidatura, gli eventuali effetti di mobilità tra diverse categorie sociali dovute al conseguimento del titolo di console e le ragioni di specificità del caso veneziano verso l'istituzione di questa carica nel Mediterraneo. Ciò mi ha permesso inoltre di analizzare come questi individui si definissero in base alle loro risorse relazionali e come cercassero d'imporre un'immagine di sé stessi e delle proprie famiglie non solo alle autorità di tutela ma ugualmente ai loro rivali. Un simile approccio mi ha consentito infine di vedere la fluttuazione dei criteri d'accesso a questa condizione giuridica e di considerare quali gruppi sociali fossero riusciti a pervadere nel profondo il servizio consolare della Repubblica nel Mediterraneo orientale.

L'elaborato ha posto poi attenzione anche alle procedure istituzionali che si sono formalizzate come risposta alle domande sociali di certificazione di una condizione giuridica. Le regole che presiedevano al funzionamento non solo della candidatura consolare ma anche della concessione del riconoscimento *nazionale* costituivano difatti il principale veicolo di comunicazione tra le parti nonché di modellamento delle controversie nel caso di un'identificazione contesa. L'enfasi posta sul problema della procedura mi ha permesso inoltre di valutare il peso dell'iniziativa degli individui e dei gruppi nel determinare la propria appartenenza corporativa, senza con ciò destituire la crescente centralità dell'autorità sovrana in materia che anzi trovava maggiore legittimazione proprio nel ruolo di supplire all'inefficienza del sistema di certificazione dei diritti e dei privilegi rivendicati. È importante infine qui notare il fatto che, come dimostrato già in altri studi, la procedura messa in atto per rispondere alle istanze d'identificazione durante l'epoca

moderna aveva come principale conseguenza quella di attestare le profonde ineguaglianze sociali tipiche delle società corporative d'antico regime<sup>32</sup>.

\*

Questa tesi ha certamente dei limiti. Alcuni derivano dalla disponibilità di documentazione, nonché dalla loro reperibilità e fruibilità. Per fare alcuni esempi, la corrispondenza consolare non è conservata in maniera omogenea e spesso gli effettivi interlocutori dei consoli si scoprono solamente per vie indirette. Molte delle lettere consolari precedenti alla metà del Settecento sono andate perdute, in particolar modo quelle indirizzate alla magistratura dei Cinque savi alla mercanzia o alle più prestigiose cariche veneziane con giurisdizione in Levante (salvo l'eccezione relativa al bailo a Costantinopoli), così come la maggior parte dei documenti prodotti dalle cancellerie dei consolati, di cui si possono recuperare solo alcune rare copie presenti come allegati dei dispacci. Gli allegati stessi spesso non sono stati conservati rispettando il vincolo archivistico, finendo perciò in fascicoli o registri molto disparati che gli strumenti di corredo hanno fallito nel classificare<sup>33</sup>. Tali carenze, unite alla struttura poco schematica e spesso confusionaria nonché eterogenea del contenuto delle lettere dei consoli, hanno prodotto l'impossibilità di ideare proprie categorie d'analisi necessarie per l'utilizzo di alcuni strumenti analitici, come la creazione di efficaci tabelle e formulari o del ricorso alle *social network analysis*, utili a fornire dati quantitativi e interessanti riflessioni sul funzionamento del consolato e sui legami personali consolari con la realtà locale di residenza<sup>34</sup>.

I riferimenti alle comunità locali, poi, sono poco più che abbozzati in quanto non sono state oggetto di uno sistematico studio, così come limitato

---

<sup>32</sup> Si rimanda in particolare al volume collettaneo: Antonielli 2014. Interessanti riflessioni sul tema della procedura in età moderna sono presenti anche nel fascicolo 2 del 1999 della rivista *Quaderni storici*, numero curato da Simona Cerutti e Renata Ago.

<sup>33</sup> Si veda a tal proposito: Pedani 2013.

<sup>34</sup> A questo proposito si rimanda a: Bartolomei e Faraut 2017; Biagiatti 2016. La proposta di analisi di Benoît Maréchaux (Maréchaux 2013) seppur interessante non è da me condivisa, in quanto basata su una documentazione conservata in maniera non omogenea. A eccezione dell'imponente fondo del *Bailo a Costantinopoli*, un'indagine sull'attività della cancelleria consolare è purtroppo limitata all'archivio del *Console a Cipro*, la cui documentazione ricopre complessivamente il periodo che va dalla metà del Settecento fino ai primi decenni dell'Ottocento. Su questo fondo si veda l'inventario: Migliardi O'Riordan 1993. Questa documentazione è fortunatamente stata oggetto di un'operazione editoriale: Karapidakis 2013.

spazio è stato concesso agli ordini religiosi. Sebbene siano questioni importanti per questa tesi, la difficile fruizione di documentazione in lingua ottomana-turca o greca e di bibliografia in greco e turco, nonché l'operante e disparata presenza di fonti relative alla questione religiosa mi hanno fatto propendere per un rinvio di tali prospettive a ulteriori ricerche. Una delle maggiori difficoltà che ho incontrato nella ricerca, inoltre, è stata rappresentata dalla pluralità di competenze giuridiche tipica delle istituzioni d'antico regime, tema questo peraltro carico di interessanti implicazioni. La prospettiva comparativa relativa al consolato, infatti, è qui limitata ai casi citati dalla storiografia in quanto l'analisi proposta avrebbe altrimenti sofferto di approssimazione. Ho perciò privilegiato l'esame del caso veneziano in quanto solamente lo spoglio di eterogenei archivi prodotti dalle varie magistrature marciane, tutte in tempi e modi diversi chiamate in causa dagli attori sociali qui indagati, ha potuto far emergere il reale funzionamento del sistema consolare della Repubblica.

\*

Per quanto riguarda il presente caso di studio, elemento indispensabile per condurre indagini sul tema in discorso risulta la consultazione dei fondi conservati principalmente presso l'Archivio di Stato di Venezia. Materiale importante a tal fine è stato da me consultato anche in altri archivi presenti nella città lagunare, come ad esempio i manoscritti della sezione *Provenienze diverse* della Biblioteca del Museo Civico Correr e soprattutto le lettere dei consoli preservate tra i *Manoscritti italiani, classe VII* della Biblioteca Nazionale Marciana. Di estremo interesse si sono rivelate anche le lettere presenti nell'Archivio Storico de Propaganda Fide a Roma, in particolare nella serie *Scritture Originali Riferite nei Congressi* dove, quasi in modo fortuito, ho ritrovato la corrispondenza che diversi consoli della Repubblica mantenevano con la Congregazione romana.

Come sottolineato in un recente contributo dedicato alle fonti per l'analisi dell'istituzione consolare, una ricerca incentrata su queste figure deve innanzitutto porsi il problema su cosa si intenda per fonte consolare e quali documenti siano ancora a disposizione dello storico per permettergli di realizzare la propria indagine<sup>35</sup>. Già da tempo la storiografia ha posto in evidenza come i dispacci racchiudano una miniera di informazioni puntuali e dettagliate su momenti specifici della vita sociale, economica e diplomatica delle *host societies*, validi perciò ad avanzare un ritratto quanto più affidabile

---

<sup>35</sup> Ulbert 2017.

possibile delle cosiddette “zone di frontiera”. In più, alcuni studi hanno evidenziato la natura molteplice della fonte in questione, atta in special modo a raccogliere le istanze che attivavano il processo di comunicazione fra la pluralità del contesto locale e le autorità centrali<sup>36</sup>.

Raccogliendo in particolare l'invito proposto da Paladini nell'edizione dei dispacci di Francesco Foscari, bailo a Costantinopoli dal 1752 al 1762<sup>37</sup>, questo elaborato pone l'attenzione soprattutto sulle lettere consolari, intese come luogo di raccolta di petizioni sia politiche sia personali. A differenza del carteggio edito da Paladini, però, chi scriveva queste lettere non apparteneva al ceto dirigente veneziano e per tale motivo nella sua corrispondenza le figure qui oggetto di studio non si uniformavano ai modelli tipici delle scritture di governo. I dispacci e le lettere inviate da questi ufficiali marciari in Levante avevano infatti spesso la forma di una supplica fatta da un suddito verso l'autorità sovrana. È inoltre fondamentale sottolineare che, nei momenti in cui la tensione sociale ed economica a livello locale era più elevata, i carteggi prodotti dagli attori consolari verso le loro diverse autorità di riferimento rappresentavano di fatto lo spazio principale con cui, attraverso un formulario condiviso dai ceti subalterni, essi manifestavano le proprie ambizioni personali e familiari. È proprio grazie a questa lente deformante, ossia alla retorica artificiosa tipica di queste petizioni, che è possibile analizzare e comprendere alcune forme fondamentali di comunicazione dei consoli di antico regime e ricostruire i meccanismi di ricompensa messi in atto dalle autorità di tutela veneziane in risposta ai servizi prestati. Viene qui in particolare esaminato il carteggio dei *ministri* residenti principali scali ottomani dell'epoca, raccolto nelle serie *Lettere* contenute nell'archivio del *Bailo a Costantinopoli*<sup>38</sup>. Oltre a scrivere regolarmente alla propria autorità di tutela i consoli d'antico regime facevano spesso anche riferimento alle diverse magistrature lagunari le cui prerogative erano legate alla sfera marittima. Si è perciò ritenuto doveroso fare riferimento al fondo archivistico *Cinque savi alla mercanzia* (organo istituito permanentemente nel 1517 per disciplinare il commercio estero e supervisionare i consoli marciari residenti in terra straniera) contenente le lettere inviate a questa magistra-

---

<sup>36</sup> Si veda in particolare la collana de La Malcontenta e dell'Archivio Foscari-Widmann-Rezzonico. Si faccia quindi riferimento anche a: Mantran 1977; Barzazi 1991; Gottardi 1991; Viggiano 1998; Foscari 2007; Minchella 2014.

<sup>37</sup> Foscari 2007, LX.

<sup>38</sup> Di questa serie chiamata *Lettere* esiste solo un inventario sommario.

tura dall'agente consolare e copie di alcuni carteggi che il console aveva indirizzato al rappresentante diplomatico a Costantinopoli<sup>39</sup>. Per quanto riguarda lo studio delle dinamiche tra le autorità veneziane e gli attori consolari durante i periodi di guerra è stato poi analizzato il carteggio, spesso di natura privata, dei consoli che agivano in qualità di "confidenti" della Repubblica: questo è conservato in diversi fondi archivistici, ma in questa sede ci si è limitati a far riferimento alla documentazione conservata nella serie *Sedi diverse* del *Senato* e nel fondo *Inquisitori di Stato*. Tale corrispondenza poteva situarsi ai confini della sfera privata e ufficiale, dato che gli agenti s'indirizzavano alla loro gerarchia o a dei colleghi anche per questioni di carriera o per richiedere un servizio di natura personale.

Questo approccio ha permesso di mettere in luce il rapporto diretto tra la corrispondenza e la costruzione dell'istituzione consolare. Tale prospettiva attribuisce quindi una nuova importanza alla forma che poteva assumere il dispaccio o la lettera, non più riducibile al semplice incontro tra le istanze sociali e quelle del potere. Intesa in questo senso la corrispondenza ha l'effetto di contribuire alla formazione dell'identità sociale e politica dei consoli veneziani. Oltre a ciò, la corrispondenza consolare con le magistrature patrizie rappresenta anche il momento di costruzione della propria competenza giurisdizionale. Il progressivo processo di raffinamento del quadro legale della funzione consolare durò fino alla caduta della Serenissima, e le petizioni di questi attori sembrano aver avuto un ruolo notevole sulla sua definizione istituzionale. In questo senso, lontano dall'essere semplici domande inviate alle autorità, i dispacci ci introducono a una sorta di prosopografia delle istituzioni veneziane all'estero.

Numerosi sono inoltre i fondi delle istituzioni marciiane e i tipi di documentazione a cui ho fatto ricorso in questo lavoro, e ciò è dovuto non solo alla semplice evoluzione istituzionale che avvenne in seno al governo della Repubblica o al contesto geo-politico estero in cui gli agenti consolari risiedevano, ma anche alle autorità cui i consoli stessi decidevano (spesso arbitrariamente) di appellarsi. Per tale ragione, senza pretesa di esaustività, riporto qui solo le notizie più importanti. Suppliche relative alla certificazione dei privilegi connessi alla tematica consolare sono state ritrovate anche nei fondi del *Collegio*, serie *Suppliche*. Sulla medesima materia, ma anche sulla

---

<sup>39</sup> Per quanto riguarda la serie *Dispacci dei Cinque savi alla mercanzia*, quella di Smirne è l'unica sede consolare di cui si dispone della corrispondenza per un periodo precedente, ovvero dagli anni Ottanta del Seicento fino alla metà degli anni Dieci del Settecento: ASVe, CSM, I s., b. 749.



questione più ampia dell'istituzione consolare, rilevanti sono le deliberazioni del *Senato*, soprattutto nelle serie *Secreta*, *Costantinopoli* e *Mar*, del *Maggior Consiglio* e del *Consiglio di dieci*, nonché le lettere spedite ai *Capi del Consiglio di dieci*. Preziose informazioni a riguardo si possono trovare anche in fondi come quello della *Serenissima Signoria*, specialmente nella serie *Lettere sottoscritte Mar*, per i periodi precedenti al XVII secolo, mentre per i secoli di cui si fa qui riferimento di particolare interesse sono le *Terminazioni* e *Risposte* conservate nella prima serie dei *Cinque savi alla mercanzia*. Raccolte di deliberazioni e di dibattiti relativi a tale materia sono poi conservate nei fondi archivistici *Compilazione delle leggi*, sia prima che seconda serie, e nella seconda serie contenente le memorie mercantili dei *Cinque savi alla mercanzia*, in particolare le buste dalla 26 alla 34.

Documenti di grande importanza per l'interazione tra i consoli veneziani e le autorità locali perché prodotti dal governo ottomano sono stati reperiti nella miscellanea *Documenti turchi* e nei *Commemoriali*, entrambi i fondi formati principalmente da documenti imperiali, mentre si deve far riferimento a *Lettere e scritture turchesche* per la documentazione emessa dalle autorità periferiche nel dominio del sultano<sup>40</sup>. Non deve essere poi dimenticata la corrispondenza che il residente diplomatico e consolare a Costantinopoli, chiamato con l'appellativo di bailo, e l'ambasciatore straordinario alla Porta (scelto e incaricato solo nei periodi di forte tensione diplomatica tra la Serenissima e il governo del sultano) mantenevano con il Senato. Dovendo questo rappresentante veneziano presiedere e controllare l'attività di tutti gli agenti della Repubblica in Levante, nei suoi dispacci il bailo oltre a fare spesso diretto riferimento ai *ministri* stabiliti negli scali ottomani allegava frequentemente della documentazione non solo pertinente a questi incaricati, ma talvolta prodotta dai consoli stessi<sup>41</sup>.

A questo carteggio deve necessariamente essere infine aggiunta la documentazione conservata nel fondo del *Bailo a Costantinopoli*. Le serie di tale archivio che potrebbero avere informazioni importanti sugli attori sociali qui oggetto di studio sono innumerevoli. Basti menzionare il fatto che per scoprire quali individui furono nominati nell'incarico dal residente alla Porta, e con quali criteri questi furono scelti per risiedere in centri come Smirne, Chios, Gallipoli e nelle isole dell'Arcipelago cicladico, l'unica via è stata quella di esaminare sistematicamente i protocolli chiamati *Atti e sentenze*. Altre attestazioni relative ai privilegi riconosciuti nonché alle ducali

---

<sup>40</sup> Pedani e Bombaci 1994; Pedani 2009.

<sup>41</sup> Migliardi O'Riordan 1995.

concesse di fondamentale importanza sono stati gli spogli dei registri contenuti nella serie *Patenti, fedi, salvacondotti e passaporti* e delle disordinate raccolte (spesso non datate) dei *Documenti più importanti*.

\*

Questo studio è organizzato attorno a otto capitoli. Il primo esamina il momento di passaggio del consolato da titolo riservato perlopiù ai membri del ceto patrizio di Venezia a istituzione rinnovata e rivolta a un gruppo sociale alla ricerca di maggiori privilegi. Le questioni centrali qui indagate sono relative alla comprensione di chi volesse conseguire il consolato e come la nuova istituzione fosse relazionata all'espansione ottomana. Il secondo capitolo prende in considerazione l'influenza di un fenomeno pervasivo a livello sociale come furono le guerre seicentesche sull'istituzione consolare in Levante. L'attenzione in questa parte si concentra nel comprendere quali fossero le qualità distintive per diventare console e quali fossero gli obblighi per mantenere tale condizione. Il terzo capitolo interroga i mezzi a disposizione dei candidati consoli per proporre la propria candidatura. L'interesse principale di quanto qui esposto risiede nell'evoluzione della procedura di designazione consolare, influenzata questa dalla crescente contesa tra gli aspiranti al titolo. Nel quarto capitolo propongo un'interpretazione dei diversi motivi che potevano sollecitare la candidatura al consolato. Cruciale per la comprensione di questo punto si rivela perciò l'analisi dei diritti e dei privilegi che una simile carica poteva garantire.

Il quinto capitolo è incentrato sulla comparazione tra il consolato della Repubblica, le istituzioni consolari delle altre potenze presenti nel Mediterraneo e ulteriori figure al servizio della Serenissima che per certi versi erano simili ai consoli veneziani. Largo spazio è perciò concesso all'analisi delle caratteristiche che accomunavano tali figure, esame necessario per poi riuscire a comprendere anche gli elementi caratterizzanti il caso veneziano. Il sesto e il settimo capitolo, strettamente legati tra loro, pongono l'attenzione sulla presenza di documenti che sempre più tra fine Seicento e inizio Settecento accompagnavano il viaggio e la residenza degli individui e delle proprietà nel Mediterraneo orientale. Particolare interesse è stato riservato al ruolo consolare nei processi d'identificazione e nei fenomeni attestanti la vulnerabilità della gente di passaggio. In questa parte si sono esaminati inoltre alcuni episodi di conflittualità originati tra i rappresentanti consolari e i capitani dei bastimenti itineranti fra i porti dei Domini della Repubblica e quelli nel Levante ottomano, tensioni queste che rivelano le difficoltà di

stabilire l'appartenenza *nazionale* delle proprietà e delle persone di transito. L'ottavo e ultimo capitolo è stato infine dedicato ai migranti di Tinos, sudditi originari della Repubblica giunti in gran numero negli scali ottomani di Chios e Smirne in cerca di un lavoro stagionale. La problematica questione della loro identificazione, contesa questa tra gli stessi esuli, il console veneziano e la parte ottomana, fa emergere degli interessanti interrogativi su quali attori sociali volessero vedere riconosciuta la loro condizione di "straniero privilegiato" nel contesto ottomano e su quali risorse legali e istituzionali le parti coinvolte potessero contare per conseguire una certificazione che rendesse effettivi e riconosciuti i propri privilegi.

\*

La constatazione che concetti attuali come «forestiero», «suddito» e «console» non siano pertinenti alla comprensione dei fenomeni del passato richiede un ritorno alle fonti e una rinnovata attenzione alle categorie e al linguaggio degli attori che permetta di sfuggire al pericolo di anacronismo. Occorre perciò fare alcune precisazioni necessarie a prendere le distanze dalla retorica e dalle categorie utilizzate dagli attori che emergono nelle fonti e che spesso saranno riprese in questa tesi, nonché sulle stesse nozioni che ho scelto di spendere durante la stesura del lavoro. Sui termini di straniero e console si è già fatto ampiamente cenno in questa introduzione. Innanzitutto con il termine *nazione* non si farà qui riferimento al fenomeno moderno prodotto dagli Stati amministrativi post-rivoluzionali, ma a uno spazio d'identificazione di un gruppo socialmente ed economicamente eterogeneo e la cui definizione non era monopolizzata né da un'entità sovrana né da codici normativi<sup>42</sup>. Il termine suddito utilizzato nelle fonti così come nel presente lavoro non implica una condizione necessariamente legata a un territorio in cui un sovrano esercita la propria influenza, ma ugualmente un tipo di relazione d'appartenenza volontaria e contrattuale a una comunità o a un'autorità regnante. Farò poi uso del concetto di cittadinanza impiegandolo come contenitore di quei diritti e relativi oneri che definiscono solitamente la figura della persona locale<sup>43</sup>.

Durante il corso della tesi ho utilizzato nozioni quali "eletto" o "nominato" non facendo riferimento alla tradizionale classificazione tra console *electus*

---

<sup>42</sup> Sul tema si vedano soprattutto i contributi di: Herzog 2003; Grenet 2016.

<sup>43</sup> Per questi concetti si rimanda in particolare a: Costa 1999.

e *missus*<sup>44</sup>, bensì indicando rispettivamente l'agente consolare scelto secondo iter procedurali che prevedevano il coinvolgimento di più persone o il titolare incaricato da un singolo individuo, fermo restando che la designazione consolare nel periodo oggetto di studio fosse sempre gerarchicamente definita da membri del ceto dirigente. Nella terminologia politica della Serenissima la qualità di pubblico *ministro*, ripresa nuovamente in questa sede, stava a indicare gli «uffici di ministero», ovvero quegli impieghi al servizio delle magistrature patrizie affidati a sudditi non appartenenti al ceto dirigente<sup>45</sup>. Allo stesso tempo il pubblico rappresentante era invece il titolo con cui generalmente si faceva riferimento agli incaricati appartenenti al patriziato veneziano. L'indicazione di *merito* che spesso è presente nella documentazione e che frequentemente tornerà nelle prossime pagine rinvia infine a una categoria basata meno sulle qualità individuali, come l'abilità o la competenza professionale personale, che su pratiche sociali. Una simile concezione di *merito* poteva infatti tenere conto anche della rete di protezione e di conoscenze di cui l'individuo disponeva così come dell'appartenenza del singolo a un gruppo privilegiato<sup>46</sup>.

Più complessa è stata in conclusione la decisione di utilizzare l'aggettivo di veneziano per indicare la figura del console della Repubblica. Molto più consueto è difatti l'utilizzo sia della storiografia sia delle fonti dell'attributo veneto<sup>47</sup>. Come sottolineato da Andrea Zannini, però, nella documentazione medievale e d'antico regime *veneti* erano quegli individui che avevano conseguito il riconoscimento di una forma di cittadinanza privilegiata all'interno del contesto della città di Venezia<sup>48</sup>. Comparando in questa tesi la condizione giuridica di console con una forma di cittadinanza privilegiata riconosciuta dall'autorità sovrana di Venezia, scartando con ciò l'ipotesi che il titolo potesse anacronisticamente designare un rappresentante dell'intero Stato veneto, si è quindi scelto di adoperare l'aggettivo veneziano.

---

<sup>44</sup> Ulbert 2006a, 16.

<sup>45</sup> Su questi temi si cfr.: Zordan 1980, 130–35; Mousnier 1952; Zannini 1993, 15; Id., 1996, 416, 449–55.

<sup>46</sup> Zannini 1993.

<sup>47</sup> Esempi rappresentativi a riguardo sono: Berchet 1865; Id. 1866; Cessi 1915; Pedani 2007.

<sup>48</sup> Zannini 1993, 23.

## *Ringraziamenti*

Questo lavoro è il prodotto di una ricerca iniziata durante la tesi magistrale e poi proseguita con il dottorato. Un primo ringraziamento va al Prof. Salvatore Ciriaco e al Prof. Merio Scattola, purtroppo prematuramente scomparso. Il mio pensiero va innanzitutto a loro, che mi hanno dato un sostegno imprescindibile e che hanno richiamato la mia attenzione su alcuni dei temi argomento di questa tesi. Un ringraziamento particolare va ad Andrea Caracausi, che ha seguito la mia ricerca con interesse e pazienza fin dalla laurea magistrale e a cui devo molto per i numerosi e preziosi spunti fornitimi nel corso di questi anni.

Ci tengo a esprimere la mia sincera gratitudine ai docenti con cui ho avuto la fortuna di potermi confrontare. Il mio tutor, il Prof. Stefano Levati, e il Prof. Gianclaudio Civale hanno offerto molto più che un semplice inquadramento alla mia ricerca, e il mio debito nei loro confronti è grande. Ai professori Filippo de Vivo, Alfredo Viggiano, Maria Fusaro e Gerassimos Pagratis va un ringraziamento di tutto cuore per avermi offerto la possibilità di discussioni e dibattiti appassionanti.

Angela De Maria, Tommaso Stefani e Mathieu Grenet sono stati degli interlocutori e dei lettori attenti ed esigenti; queste pagine devono molto a loro. Il mio lavoro ha anche enormemente beneficiato di numerosi confronti con i miei colleghi e amici incontrati in Archivio di Stato a Venezia e in altri luoghi di ricerca. In alcuni momenti, infatti, più che di una ricerca personale si è trattato di un lavoro d'équipe, di cui il presente elaborato è frutto. Penso alle lunghe discussioni con Annalisa Biagianti, Ian Hathaway e Pauline Guéna, i quali ritroveranno parte delle loro idee lungo la tesi. Mi sono stati di particolare aiuto i suggerimenti e gli scambi d'idee con Daniele Dibello e Marco Romio. La mia riconoscenza per aver ricevuto consigli preziosi va poi a Teresa Bernardi, Cristina Setti, Ines Gheno, Athanasios Doulampoglou, Erasmo Castellani e Simone Lonardi. Sono molto grato inoltre a Stefania Montemezzo e Lorenzo Freschi per avermi saputo consigliare al meglio durante alcuni momenti di difficoltà.

Vorrei poi citare studiosi, amici e colleghi con cui ho condiviso questo lungo percorso: Serap Mumcu, Anna Papageorgiou, Nikos Kapodistrias, Valandis Papadamou, Alessandro Sala, Alessandro Giovanazzi, Luca Rossetto, Eliana Biasiolo, Anna Gialdini, Mattia Viale, Matteo Pompermaier, Andrew Vidali, Ioanna Iordanou, Renard Gluzman, Sébastien Mazou, Benedetta Crivelli, Robin Quillien, Fausto Fioriti, Emiliano Beri, Matteo Barbano, Andrea Zappia, Maddalena Moglia, Emilio Scaramuzza, Federica Re,

Pietro Trincanato, Andrea Azzarelli e Giacomo Girardi. A tutti loro sono in qualche modo debitore.

Un pensiero particolare infine va alla mia famiglia, completamente estranea al mondo della ricerca. I miei genitori, Anna e Gianni, e mia sorella Marta sono stati una costante e incondizionata fonte di incoraggiamento durante il percorso.

## CAPITOLO 1

### I consoli veneziani nel Levante ottomano tra Cinque e Seicento.

#### 1. *L'eredità di un'istituzione medievale. I consoli nobili nella prima età moderna*

Dal XIII secolo, ovvero sin dall'epoca delle crociate in cui le relazioni e le migrazioni tra Europa e Asia avevano trovato un rinnovato vigore, e fino all'emergere dell'Impero ottomano come potenza dominante nel Mediterraneo orientale, erano stati riconosciuti numerosi agenti rappresentanti degli interessi mercantili della Repubblica, formando in tal modo una complessa organizzazione gerarchica composta da consoli, *visdomini* e *baili*. In Egitto c'erano stati degli ufficiali pubblici ad Alessandria e al Cairo; nella penisola arabica ad Aden; nell'area del Peloponneso erano stati presenti baili e consoli a Corone, Modone, Nauplia, Negroponte e Clarenza, così come a Salonicco in Macedonia; nel periodo in questione sono attestati anche dei consolati a Nicosia e a Limassol, poi trasferitisi a Famagosta, nell'isola di Cipro (veneziana solo dal 1489); in Siria e in Palestina c'erano stati inviati a Damasco, ad Aleppo, a Beirut, a Laodicea, ad Acri, Tiro e a Tripoli; infine in Anatolia a Nicomedia, Amiso, Eraclea Pontica, Sinope, Nicea, Apollonia, Trebisonda, Bursa e Rodosto, con tre ulteriori ufficiali a Scutari, Silivri e Gallipoli legati alla zona di Costantinopoli<sup>1</sup>. Tuttavia raramente queste rappresentanze avevano avuto una vita istituzionalmente duratura.

---

<sup>1</sup> Cappello 1898, 173; Morgan 1976, 420; Jacoby 1995; Tzavara 2012, 189–90. Cappello li definisce tutti consolati, tuttavia alcuni di loro erano *baili*, oppure dei semplici *visdomini*, o ancora dei viceconsoli. Pedani distingue in modo chiaro questi ufficiali, identificando ognuno di essi per livello gerarchico o per prerogative: Pedani 1996, 215–16. È importante notare che durante l'epoca medievale queste figure istituzionali non erano presenti solo in territorio straniero, ma erano riconosciute anche all'interno del dominio marciano stesso, con conseguenti differenziazioni nelle loro funzioni: Ibidem; O'Connell 2009, 17–38. Quest'ultima distinzione però non emerge chiaramente nella nomenclatura istituzionale fino all'epoca moderna, quando l'unico a vantare il titolo di bailo era il residente diplomatico di Costantinopoli e i consoli all'estero si differenziavano nettamente dai consoli e sopraconsoli dei mercanti operanti nel territorio della Serenissima: Tiepolo 1994, 979–80. Sui *vidomini* veneziani a Ferrara nel tardo Medioevo, solitamente di estrazione patrizia, si rimanda a: Dean 1986, 75–78; Mueller 2010, 50, 53–54.

Durante l'epoca moderna il reclutamento e la formazione professionale dei consoli europei nel Mediterraneo, tranne poche eccezioni, non furono oggetto di una regolamentazione sistematica se non dalla seconda metà del Settecento. L'estrazione sociale e professionale di questi agenti variava quindi molto in base al contesto locale. Se infatti la maggior parte di loro era strettamente legata al mondo mercantile, diversi lavori prosopografici hanno messo in evidenza la presenza di agenti consolari che avevano precedentemente avuto a che fare con la sfera militare, diplomatica o amministrativa<sup>2</sup>.

La stessa marcata differenziazione sembrava caratterizzare anche l'origine sociale e i percorsi di arruolamento dei consoli di Venezia. Alcuni consolati, come ad esempio quelli d'Egitto (che da Alessandria fu trasferito nella città del Cairo nel 1553) e di Siria (questa residenza fu spostata ben due volte in pochi anni, rispettivamente da Damasco a Tripoli nel 1545, e ad Aleppo nel 1548), ma anche di Bari e Chieti, erano tradizionalmente appannaggio del patriziato veneziano<sup>3</sup>. Altri, invece, erano attribuiti a categorie cetuali inferiori o addirittura a sudditi stranieri. Ne costituiscono degli esempi il caso di Mosé Israel, suddito ebreo della Serenissima, che nel 1622 fu designato in Barberia con residenza a Tunisi<sup>4</sup>, e quello di Dominique Barthélemy Cornet, negoziante francese nato a Venezia che ottenne l'incarico per lo scalo di Marsiglia nel 1748<sup>5</sup>.

Si deve notare innanzitutto che i consoli nel Levante ottomano della prima età moderna, di qualsiasi *nazione*<sup>6</sup> essi facessero parte, detenevano

---

<sup>2</sup> Pradells Nadal 1992, 91–116; Mézin 1997, 73–80.

<sup>3</sup> Berchet 1866, 7–24; Pedani 2007, 175–82; Ead. 2006, 9. Per un esempio del consolato di Bari detenuto costantemente da famiglie patrizie, seppur l'incarico fosse esercitato effettivamente da dei viceconsoli, si veda: Infelise 1988 e ASVe, CL, I s., b 150, cc. 610r-v (10 maggio 1710).

<sup>4</sup> Pedani 2007, 180–81. Gli ebrei sefarditi stabiliti a Venezia, sia levantini sia ponentini, ottennero lo status di sudditi veneziani solo con la condotta del 1589, privilegio concesso comunque per un tempo limitato. Precedentemente, infatti, tale categoria di ebrei era considerata come estranea e i suoi membri dei forestieri di passaggio, ovvero esclusi dalla *civitas* locale. Si veda: Ravid 1976, 209 e la *Discussione coordinata da Girolamo Arnaldi*, in Cozzi 1987, 85–94. Per alcune interessanti riflessioni a riguardo si rimanda anche a: Ashtor 1975; Jacoby 1987.

<sup>5</sup> Regina 2009, 3–5.

<sup>6</sup> Con il termine *nazione*, come veniva utilizzato comunemente nelle fonti d'epoca moderna, si vuole qui intendere una comunità di stranieri, solitamente composta più o meno formalmente da mercanti o comunque da altre categorie particolari legate da logiche corporative ai ceti privilegiati, riconosciuta come tale dall'autorità politica ospitante. Con tale termine,



uno status di prestigio particolare che li distingueva dagli agenti che esercitavano la medesima carica nel Mediterraneo occidentale. Nella tradizionale funzione consolare di amministrazione della propria comunità e di difesa degli interessi di quest'ultima di fronte alle autorità locali, essi dovevano far fronte a un contesto giuridico che non era definito a priori dalle sole Capitolazioni (*ahdname*). Anche se la prassi di costante negoziazione con le istituzioni del posto non era affatto rara da parte dei rappresentanti diplomatici nell'Europa dell'epoca, nell'Impero del sultano tale procedura di contrattazione assunse un ruolo tanto centrale da essere quasi istituzionalizzata<sup>7</sup>. Ciò prevedeva che gli attori consolari lì residenti avessero capacità di iniziativa in senso diplomatico in un territorio, come quello soggetto all'influenza del Gran Signore, che si dimostrava essere un laboratorio per le nuove pratiche politiche tanto quanto lo erano le contemporanee corti europee<sup>8</sup>.

Nel caso dei consolati marciati del Mediterraneo orientale, questo titolo prestigioso fu solitamente affidato a figure che, nonostante appartenessero al medesimo rango patrizio, prima di arrivare a tale incarico avevano avuto un percorso caratterizzato dalla non omogeneità. Se nel tardo medioevo, durante il dominio mamelucco, i consoli che avevano esercitato la carica ad Alessandria d'Egitto erano stati esponenti di spicco tra i mercanti patrizi in Levante<sup>9</sup>, così come i loro colleghi a Damasco avevano ricercato negli affari commerciali profitto, onore e considerazione<sup>10</sup>, con la conquista ottomana

---

perciò, non si vuole fare riferimento alla totalità di migranti provenienti da un determinato paese.

<sup>7</sup> La questione del particolare prestigio che denotava i consoli europei in Levante è stata analizzata in: Steensgaard 1967, 15–25. Sul tema centrale delle Capitolazioni nel contesto di un rinnovamento storiografico che riscrive il rapporto tra Impero ottomano e potenze europee si veda in particolare: Boogert 2005.

<sup>8</sup> Goffman 2007; Horii 2008. Sul ruolo degli intermediari non appartenenti alla classe dirigente nella diplomazia interconfessionale del Mediterraneo in età moderna si faccia riferimento in particolare al numero speciale del *Journal of Early Modern History*, 19 (2015), intitolato *Cross-Confessional Diplomacy and Diplomatic Intermediaries in the Early Modern Mediterranean*.

<sup>9</sup> Apellániz 2013, 169. Sulla figura del patrizio Biagio Dolfin, due volte console tra il 1408 e il 1420 ad Alessandria (elenco dei consoli veneziani in Egitto realizzato da Maria Pia Pedani e consultabile in: Tuchscherer e Pedani 2011, 157–59), si veda anche: Christ 2012 (l'opera si basa in buona parte sui documenti di Dolfin, soprattutto lettere, nel biennio tra il 1418 e il 1420, ovvero durante il suo secondo consolato).

<sup>10</sup> Vallet 1999. Per le figure dei consoli e viceconsoli in Siria nel tardo Quattrocento si vedano essenzialmente le pp. 192–202. Per tal caso si guardi anche l'esempio di Tommaso Contarini di Michele, designato console a Damasco nel 1505, che ricoprì in seguito diversi

della Siria e dell'Egitto (1517) i dignitari che ricoprirono questo mandato cominciarono a diversificarsi. Senza più l'autorevole possibilità di rappresentare Venezia di fronte al sultano<sup>11</sup>, e non più solamente legati alle istituzioni veneziane centrali e al locale Consiglio dei XII<sup>12</sup>, dal 1517 gli agenti residenti nel Levante ottomano dovettero fare riferimento a un magistrato pubblico della Serenissima all'estero a loro gerarchicamente superiore, ovvero il bailo a Costantinopoli<sup>13</sup>. Ciò comportò inevitabilmente anche una più netta differenziazione tra gli individui che rivestirono da quel momento in poi l'ufficio consolare.

Da questo periodo in poi ad essere eletti furono patrizi non più caratterizzati da una lunga esperienza maturata nei mercati levantini. Alcuni, come Tommaso Contarini di Nicolò e Alessandro Malipiero, avevano precedentemente svolto incarichi pubblici nei reggimenti marittimi o dell'entroterra della Serenissima<sup>14</sup>. Altri invece cercarono di ottenere l'abito consolare solo dopo aver militato negli organi centrali a Venezia, con la speranza

---

incarichi tra i più prestigiosi della Repubblica, tra cui quello di bailo e ambasciatore straordinario a Costantinopoli: Derosas 1983.

<sup>11</sup> In particolare nell'Egitto mamelucco il console veneziano di Alessandria aveva avuto facoltà di negoziare con il sultano al Cairo questioni diplomatiche e commerciali: Ashtor 1983, 414–15.

<sup>12</sup> Il Consiglio dei XII era un'istituzione che a livello locale aiutava il console nello svolgimento di alcune sue funzioni, in particolare in quelle inerenti la materia commerciale. Il Consiglio era formato da dodici persone, solitamente mercanti patrizi, scelti tra i più importanti esponenti locali dell'élite sociale veneziana. Ashtor 1983, 411–12; Berchet 1866, 31; Christ 2012, 70–71; Jacoby 2016; Pedani 1996.

<sup>13</sup> Horii 2008, 212. Per un'efficace sintesi sulla figura del bailo a Costantinopoli si fa riferimento in particolare a Dursteler 2001, 2006, 23–40.

<sup>14</sup> Tommaso Contarini eletto in «Soria» nel 1589. Nel 1585-87 era stato Podestà e Capitano di Capodistria. Sulla figura di Tommaso Contarini di Nicolò si fa riferimento in particolare a: Benzoni 1983. Andrea Navagero prima di diventare console nello scalo siriano (1574) era stato Governatore di galea: Steensgaard 1967, 26. Alessandro Malipiero, impiegato ad Aleppo nel 1592, era stato precedentemente Conte e Capitano di Sebenico: Borgherini Scarabellin 1925, 87–88; Steensgaard 1967, 26; Pedani 2009, 467. Altri casi simili sono: Girolamo Morosini, scelto come rappresentante consolare di Aleppo nel 1611, aveva precedentemente ricoperto la carica di Provveditore a Marano: Berchet 1866, 157; Borgherini Scarabellin 1925, 87–88; Pedani e Bombaci 1994, 1192. Alvise Pesaro era stato scelto a sua volta come rappresentante pubblico in Siria nel 1624 dopo essere stato Podestà e Capitano di Feltre Borgherini Scarabellin 1925, 87–88; Berchet 1866, 165. Berchet afferma che successivamente Pesaro avrebbe ottenuto il consolato ad Alessandria, ma non risulta nell'elenco dei consoli veneziani in Egitto realizzato da Maria Pia Pedani e consultabile in: Tuchscherer e Pedani 2011, 157–59. Infine Antonio Cappello che, prima di arrivare ad Alessandria come console veneziano (1620), era stato Podestà di Chioggia: Benzoni 1975.

quindi di inserire in modo proficuo il proprio capitale nel commercio con il Levante. Vincenzo Dandolo, ad esempio, dopo esser stato scelto per esercitare nella Quarantia civil vecchia e nel Collegio dei dodici savi, iniziò sistematicamente a ricoprire gli uffici delle magistrature relative al settore mercantile, conseguendo prima il consolato in Egitto (1586), poi quello in Siria (1598), e infine ricoprendo più volte la carica di Savio alla mercanzia<sup>15</sup>.

Inoltre, come si potrà notare da quanto appena esposto, anche tra i due consolati più prestigiosi, quello di Alessandria<sup>16</sup> e di Aleppo, si era venuto a creare un diverso ordine gerarchico. Più volte, infatti, i *nobil homini* che erano già stati consoli nello scalo egiziano furono scelti per onorare il medesimo titolo nella città siriana, denotando in tal modo una maggiore importanza di Aleppo per gli interessi marciari. È anche il caso di Giorgio Emo, che dopo aver desiderato e quindi raggiunto l'elezione ad Alessandria (1580) cercò con insistenza di ottenere il posto al consolato siriano, trovando infine successo nel 1595<sup>17</sup>. Proprio l'esempio di Emo, così come anche quello di Daniele Barbarigo, prima rappresentante pubblico ad Alessandria e poi diplomatico di Venezia di fronte alla corte del Gran Signore, dimostra che la dignità consolare in terra ottomana poteva ancora fruttare al suo possessore una considerazione e un prestigio nel panorama politico della Repubblica necessari per poter ambire a cariche altrimenti prima inaccessibili<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Si veda la voce di Vincenzo Dandolo di Leonardo in: Gullino 1986. Simili sono i casi di Lorenzo Tiepolo, agente della Repubblica in Egitto dal 1552 e in Siria dal 1560, che aveva precedentemente ricoperto incarichi in diverse magistrature interne, tra cui quella alle acque (Tiepolo 1857, 5), e quello di Giuseppe Civran, designato in Siria nel 1622 dopo essere stato eletto giudice in diverse istituzioni patrizie a Venezia, tra cui nella Quarantia civil nova e nella Quarantia civil vecchia, e Provveditore e Castellano a Cerigo (Benzoni 1982).

<sup>16</sup> Nonostante la residenza ufficiale del rappresentante pubblico fosse stata trasferita al Cairo fin dal 1553 l'incarico continuava a mantenere il titolo antico di console di Alessandria: Pedani 2007, 185.

<sup>17</sup> Si veda la voce su Giorgio Emo di Giovanni in: Zago 1993. Sembra aver avuto un percorso simile anche Pietro Michiel, precedentemente Provveditore e Capitano di Capodistria, il quale ottenne il titolo consolare ad Alessandria (1574), poi ad Aleppo (1581) e infine fu designato magistrato dei Savi alla mercanzia: Pedani 2009, n. 345, 533–534, 536, 787; Berchet 1866, 57; Steensgaard 1967, 26.

<sup>18</sup> Daniele Barbarigo, rappresentante pubblico ad Alessandria (1553) fin dalla giovane età, nel 1562 andò a Costantinopoli in qualità di bailo marciario: Babinger 1964. Simile è anche il caso di Teodoro Balbi, il quale, dopo che ebbe partecipato con distinzione alla battaglia di Lepanto e ottenuto il consolato in Siria (1578), entrò a far parte del Consiglio di dieci e concorse regolarmente alla carica di Procuratore di San Marco: Babinger 1963.

Istituzione nata nel periodo medievale, il consolato veneziano nel Mediterraneo orientale all'inizio dell'età moderna era quindi ricercato sia da coloro che ambivano a fare carriera politica, sia da chi sperava di trarre profitti dal commercio. Elemento caratterizzante dal punto di vista istituzionale rispetto al periodo precedente fu il nuovo rapporto che l'incaricato dovette mantenere con due organismi governativi centrali di Venezia fondati tra gli ultimi anni del Quattrocento e i primi del Cinquecento: i Provveditori al cottimo e i Cinque savi alla mercanzia. I Provveditori al cottimo, uno di Damasco e l'altro d'Alessandria, erano stati istituiti tra il 1497 e il 1499 con il fine di controllare l'amministrazione finanziaria delle rappresentanze di Siria ed Egitto, e in particolare per porre limite alla loro corrotta gestione del *cottimo*. Il *cottimo* e *consolato* erano delle imposte che i mercanti e le navi che trafficavano da e per Venezia dovevano pagare agli agenti veneziani all'estero sul valore delle merci imbarcate. Questi contributi da pagare erano quindi destinati a finanziare le spese consolari<sup>19</sup>. La magistratura dei Cinque savi alla mercanzia, nata nel 1507 e divenuta permanente dieci anni dopo, era stata invece creata per risolvere la crisi che stava vivendo il porto marciario attraverso una conduzione più centralizzata di tutte le materie relative al commercio. Ciò prevedeva quindi che anche i consolati, fino ad allora inevitabilmente legati alla comunità mercantile veneta, rientrassero sotto la giurisdizione di tale *ufficiam*<sup>20</sup>. Tale cambio di riferimento istituzionale da parte dei consoli manifestava le incertezze e inquietudini politiche che la classe dirigente veneziana stava vivendo tra i due secoli. Le inchieste, le deliberazioni e le procedure messe in atto da queste commissioni sono infatti da intendersi come conseguenza di una nuova riflessione politica in cui l'economia, e in particolare il commercio marittimo con il Levante, era parte integrante dell'equilibrio sociale che doveva essere mantenuto<sup>21</sup>.

Queste due istituzioni assieme produssero tutta una serie di deliberazioni, tra cui alcune sono state raccolte nei due diversi libri del Capitolare del cot-

---

<sup>19</sup> Circa i Provveditori al cottimo, che nel 1512 furono istituiti in un collegio permanente, si veda la parte dedicata all'Archivio di Stato di Venezia nella guida generale degli archivi di Stato italiani p. 945, e: Apellániz 2009, 215; Berchet 1866, 18, 46.

<sup>20</sup> Per una descrizione delle crescenti competenze assunte dai Cinque savi alla mercanzia, che vennero a comprendere anche settori come la navigazione e le attività produttive, si veda: Borgherini Scarabellin 1925. Si fa inoltre riferimento al lavoro di Maria Fusaro per un'interessante analisi sul progressivo aumento di giurisdizione di tale magistratura nell'ambito della giustizia commerciale: Fusaro 2014.

<sup>21</sup> Apellániz 2009, 215.

timo, con il fine di regolamentare diversi aspetti della carica estera, in particolar modo l'accesso all'ufficio, l'amministrazione finanziaria, e il rapporto tra il rappresentante e la *nazione* sotto la sua tutela<sup>22</sup>. Tuttavia, come già inizialmente accennato, il consolato veneziano non fu oggetto di un sistematico disciplinamento se non verso la fine dell'età moderna. Nel 1786, ovvero negli ultimi anni dell'esistenza della Serenissima stessa, la Repubblica regolamentò e codificò il diritto consolare per mezzo della pubblicazione del Codice per la veneta mercantile marina<sup>23</sup>.

In sintesi però queste nuove istituzioni non andarono a intaccare la struttura medievale su cui si basava la definizione dei consoli nobili della Repubblica. Se da un lato le nuove magistrature potevano delimitare i margini di manovra dei patrizi chiamati a ricoprire l'incarico e, talvolta, anche avere una certa influenza sul futuro di questi ultimi, dall'altro esse non avevano voce in capitolo nella scelta delle figure che sarebbero appunto diventate consoli. Tuttavia, allo stato attuale della ricerca non si può purtroppo presupporre se nella maggior parte dei casi i *nobil homini* che furono impiegati in tale carica si fossero offerti volontariamente per l'elezione oppure se fossero stati eletti loro malgrado. Ad ogni modo si può intendere che il consolato nobile fosse sostanzialmente come le altre magistrature patrizie, in cui il suo detentore, nel servire la Serenissima durante i tre anni di mandato, poteva trarre vantaggi di più lunga durata in termini sia di carriera, sia di interessi economici. Sembrerebbe inoltre che, tranne per alcune eccezioni, raramente chi era investito con la rappresentanza consolare fosse inserito localmente con la società dove aveva l'obbligo di risiedere, né che avesse dei legami stabili con il luogo stesso<sup>24</sup>. In tal caso, quindi, si può comprendere il consolato come un'istituzione i cui benefici erano prevalentemente usufruibili nel contesto istituzionale e sociale della capitale lagunare.

---

<sup>22</sup> ASVe, CSM, I s., Libro del Capitolare del cottimo de Damasco, b. 946-947; e ibi, Libro del Capitolare del cottimo d'Alessandria, b. 944-944b. Il Capitolare del consolato veneto in Siria è edito in: Berchet 1866, 27-54. altre deliberazioni in materia si possono trovare in: Id. 1865, 81-84.

<sup>23</sup> Sulle principali disposizioni relative il consolato presenti nel Codice per la veneta mercantile marina si fa riferimento a: ibi, 84-85. Si veda inoltre: M. Costantini 1998, 593-97; Zordan 1981.

<sup>24</sup> Per quanto riguarda invece quella stretta cerchia di patrizi che nel tardo Medioevo ricoprirono degli incarichi nel dominio veneziano, come ad esempio la carica di Provveditore o Rettore, in posti dove detenevano legami individuali o famigliari con l'élite locale, si veda: O'Connell 2009, 58-74.

## 2. *I consolati "moderni" del Mediterraneo orientale*

Nella seconda metà del Quattrocento la maggior parte dei consolati della Repubblica inizialmente citati non esisteva più. I già menzionati dignitari di Damasco e d'Alessandria, assieme al bailo a Costantinopoli, sembrano essere stati gli unici a perdurare nel tempo, detenendo però sotto la propria giurisdizione alcuni degli antichi delegati, i quali assumevano ora il titolo di viceconsoli<sup>25</sup>. Sporadica sembra essere stata anche la presenza a cavallo tra Quattro e Cinquecento di un agente consolare marciano a Chios (all'epoca ancora di dominio genovese), un tal Giovanni di Tabia (o Tabbia), corrispondente di lunga data del patrizio Pietro Dolfin e i cui probabili discendenti ricoprirono in seguito incarichi di cancelleria alle dipendenze della nobiltà locale<sup>26</sup>. Dal 1546 e fino al 1565 è tuttavia documentata la presenza frequente nell'isola genovese di un rappresentante al servizio della Serenissima e appartenente alla famiglia/Maona dei Giustiniani<sup>27</sup>. Data l'attestazione di questi non patrizi nell'ufficio consolare, degno di nota risulta

---

<sup>25</sup> Nel Quattrocento, in epoca mamelucca, sotto la giurisdizione di Damasco c'erano i vice-consolati di Aleppo, di Tripoli di Siria, d'Acrida e di Beirut: Ashtor 1983, 559; Vallet 1999, 192-93. Nello stesso periodo il consolato di Alessandria aveva giurisdizione sul solo vice-consolato di Damietta: Ashtor 1983, 461, 555. Dopo la conquista ottomana il consolato siriano, la cui residenza era ormai ad Aleppo, manteneva sotto la sua tutela solo il vice-consolato di Tripoli, poi trasferito ad Alessandretta (Iskenderun), mentre non vi è più traccia di alcun vice-consolato in Egitto: Berchet 1865; Pedani 2006, 13. Pietro della Valle in una sua lettera del 1625 testimoniava la presenza di un viceconsole veneziano ad Alessandretta denominato Antonio Grandi: Della Valle e Schipano 1843, II:877-78; Della Valle, Roe, e Havers 1665, 284. Nonostante un'altra lettera dello stesso della Valle attestasse che in quegli anni il rappresentante patrizio risiedesse ancora ad Aleppo, sembrerebbe che dal 1606 e per un breve periodo la sede del dignitario marciano fosse stata nella Tripoli siriana; cfr.: ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 829r-830v (30 giugno 1606); Della Valle e Schipano 1843a, II:860.

<sup>26</sup> Lettere da Chios di Giovanni di Tabia, di cui alcune dirette a Pietro Dolfin, in: Sanudo 1879, vol. I: 295, 756, 846, 909, 977; volume III: 15, 127. Per Pietro Dolfin si veda la sua voce in: Zaccaria 1991. Infine sugli esponenti della famiglia Tabia, probabili discendenti di Giovanni, come ufficiali al servizio della Maona dell'isola si fa riferimento a: Argenti 1941.

<sup>27</sup> La Maona era un'associazione a cui avevano aderito i nobili di origine genovese e che di fatto aveva il dominio dell'isola di Chios. Il primo agente marciano che si conosce nell'isola di Chios risale al 1546, quando l'isola era ancora genovese, ed era stato Giovanni Giustiniani. Nel 1565, poco prima della conquista ottomana, era presente nell'isola in qualità di console di Venezia un altro esponente dei Giustiniani di Chios, Giuseppe, che nello stesso anno però morì e fu probabilmente succeduto nell'incarico dal figlio Cristiano: Poumarède 2003, 1012; ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 69, (Scio 25 settembre 1565), 70 (Scio 25 settembre 1565), 71 (Scio 12 novembre 1565).

essere il tentativo nel 1554 del Senato di istituire un nuovo «consolo nobile nostro» nella piazza di Morea. Non sembra però che il dibattito in Maggior Consiglio abbia portato ad alcun esito favorevole<sup>28</sup>.

Fra gli anni Sessanta e Ottanta del Cinquecento la situazione organizzativa della rete consolare cambiò ulteriormente<sup>29</sup>. Dalle conquiste ottomane delle isole di Chios (1566) e di Cipro (1573) gli scali dove gli agenti erano richiesti sembravano nuovamente aumentare nel numero e nella diversità<sup>30</sup>. Fino all'inizio della guerra di Candia (1645) il rinvigorito interesse da parte della Serenissima si profilava soprattutto nell'area egea e cipriota. I consolati venivano quindi progressivamente istituiti a Chios e a Smirne sulla sponda orientale dell'Egeo<sup>31</sup>; Rodi, Milos e Naxos nell'Arcipelago<sup>32</sup>; Patrasso nel Peloponneso<sup>33</sup>; infine Silviri, Palermo e Gallipoli tra lo stretto dei

---

<sup>28</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 1554 (n.d.).

<sup>29</sup> Si vedano le fig. 1-2 in appendice.

<sup>30</sup> Pedani 2007, 185–86.

<sup>31</sup> La presenza di consoli marciari in questi scali è documentabile fin dagli anni Sessanta del Cinquecento: ASVe, SdC, Sd, f.1, doc. 70 (Scio 25 settembre 1565); ASVe, SS, LS, Mar, f. 168, n.d. (la supplica, organizzata solitamente in questa filza secondo l'ordine cronologico, si trova tra altre due petizioni datate rispettivamente 11 e 18 settembre 1568). Nel documento del 1586 citato da Eric Dursteler (Dursteler 2006, 197) compaiono anche i tre consolati di Fochie (attualmente Foça), Mitilene e Anatolia, di cui però non si trova altra traccia. È quindi interessante notare che nella registrazione in qualità di console di Smirne nel 1590, Britio Giustiniani veniva nominato con il titolo di console «alle Smirne, Mettelino, et delle Fochie»: ASVe, BaC, b. 267, reg. 377, cc. 23r-v (27 agosto 1590); ibi, b. 268, reg. 381, cc. 29r-v (2 giugno 1592). Analogamente ad altri consoli europei, evidentemente il *ministro* veneziano, che successivamente verrà generalmente definito di Smirne, deteneva giurisdizione anche sugli altri scali summenzionati e su tutta l'Anatolia: Israel 1990, 216. Suraiya Faroqhi, infine, attesta un consolato ad Ankara, presumibilmente identificabile con quello di Anatolia, e quindi con quello di Smirne: Faroqhi 1986, 370.

<sup>32</sup> La prima notizia sul consolato di Rodi è databile a prima del 1607 (forse addirittura nel 1563: Pedani 2009, n. 137), poiché nelle risposte fornite dai Savi alla mercanzia in quell'anno si scorge che precedentemente era stato scelto un agente consolare nell'isola chiamato Zuanne Giaura: ASVe, CSM, I s., reg. 142, cc. 42r-v (26 dicembre 1607). I rappresentanti di Milos, con Gianni Piperi (1602), e di Naxos, con Giacomo Sforza Castri (1606), sembrerebbero essere stati istituzionalmente attivi fin dal primo decennio del Seicento: Slot 1982, I:124; Poumarède 2003, 1011, 1021–22; Maréchaux 2013, 150; ASVe, BaC, b. 272, reg. 387, c. 200r (21 gennaio 1601 m.v.); ibi, b. 250, reg. 331, cc. 76 (18 gennaio 1606 m.v.), 122. Grazie anche alle testimonianze ottomane presentate da Faroqhi, l'attività di un altro console marciario nell'Arcipelago, probabilmente nell'isola di Kea (Zia nelle fonti veneziane), è attestata nel 1618-19: Faroqhi 1986, 369; ma si veda anche: Slot 1982, I:124.

<sup>33</sup> L'istituzione del consolato a Patrasso è documentata nel 1605: Maréchaux 2013, 150; ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 865r-v (15 ottobre 1605).

Dardanelli e il Mar di Marmara<sup>34</sup>. Il rappresentante non nobile più importante del periodo, però, sembrerebbe essere stato quello di Nicosia, nell'isola di Cipro, successivamente trasferito a Larnaca per meglio servire il traffico marittimo delle merci<sup>35</sup>. Il commercio tra Cipro e Venezia, infatti, attraeva ancora sostanziosi capitali non solo di importanti case di mercanti veneti integrati nel circuito dei traffici con la Siria e l'Egitto, ma anche di alcuni di quei patrizi che ancora erano interessati ad agire nel mercato levantino<sup>36</sup>.

La semplice dinamica d'espansione di questa nuova rete non risponde però ad una domanda: questi ufficiali possono essere considerati come dei consoli moderni? È importante notare che la fondazione di nuove rappresentanze, nell'Impero ottomano così come nei territori soggetti alle potenze europee, non era totalmente libera e la sola discrezionalità degli Stati cristiani non era sufficiente. Uno degli elementi che definiscono il carattere moderno dell'istituzione consolare è infatti dato dalla negoziazione tra due Stati sovrani che ne determinava il quadro giuridico dell'installazione. Oltre a dover detenere delle lettere ducali patenti di nomina o di elezione, documenti che certificavano a chi sottostava alla giurisdizione veneziana che il loro possessore conservava una certa autorità su di loro<sup>37</sup>, i consoli dovevano quindi essere dotati anche di *berat* (nei documenti marciati si trova la forma «baratto», ovvero la lettera patente imperiale) che testimoniassero agli ufficiali locali l'approvazione del sultano a insediarsi nel suo Impero. La necessità di una documentazione scritta che attestasse l'autorevolezza di

---

<sup>34</sup> La presenza di agenti che eseguivano tale incarico al fine di favorire gli interessi marciati si possono trovare in attestazioni del 960 nel sistema di datazione islamico (quindi attorno al 1553): Faroqhi 1986, 369–70; Poumarède 2003, 1009–10; Maréchaux 2013, 150.

<sup>35</sup> La presenza effettiva di un rappresentante della Repubblica nell'isola di Cipro è riscontrabile solamente dal 1588: ASVe, DC, b. 8, docc. 964-965, 1 *zilhicce* 996 (22 ottobre 1588). Il trasferimento della residenza consolare da Nicosia, centro amministrativo di Cipro e luogo dove risiedevano i più importanti ufficiali ottomani, a Larnaca, dove c'erano le saline e il porto, non è esplicitamente databile: Erdoğan 1997, 98–99, 108–9. Nicolas Karapidakis riporta che il primo incaricato ad avere l'obbligo di installarsi alla marina di Larnaca fu Pietro de Zuanne dei Cordoani (Cordovani), ballottato nel 1592: Karapidakis 2013, 9. Nonostante i tentativi del 1614 del *müsellim* di Cipro (o *mütesellim*, luogotenente-governatore deputato del governatore generale) di far trasferire nuovamente la residenza del rappresentante marciato a Nicosia, il consolato rimase installato in questo piccolo centro, dove perlopiù abitavano anche gli altri sudditi europei: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 1614, 2 maggio 1614; Della Valle e Schipano 1843a, II:881. Si veda in tal proposito anche: Faroqhi 2017, 146–47.

<sup>36</sup> V. Costantini 2008; Ead. 2009, 166–74; Erdoğan 1997, 105.

<sup>37</sup> Sulle lettere patenti di nomina si rimanda a: Lazzarini 2004, 192–95.



questi agenti si era affermata anche nei territori soggetti al Gran Signore e, al fine di avere un riconoscimento nelle province ottomane, il certificato doveva essere ottenuto attraverso una mediazione diplomatica dal residente alla Porta. Similmente a quanto accadeva comunemente negli Stati europei per ottenere l'*exequatur* con cui il sovrano ammetteva il console estero, anche per conseguire la patente imperiale infatti l'ambasciatore doveva solitamente formulare un memoriale (*arz* o '*arz-ı hâl*) al sultano con cui si richiedeva al Gran Signore la concessione di una simile grazia. In tal senso, quindi, il *berat* consolare deve essere inteso come un'attestazione di privilegi non ereditabili concessi da parte del sovrano ottomano che ne comandava il rispetto nei territori soggetti alla sua giurisdizione<sup>38</sup>. Nelle aree che precedentemente erano state possesso del mamelucco continuò invece la prassi, invalsa proprio sotto questa dinastia, di ottenere dal sultano un *ferman* (o «firmamento» nelle fonti veneziane, il comandamento imperiale) che di fatto, in queste circostanze, svolgeva lo stesso ruolo del *berat*<sup>39</sup>.

Istituiti generalmente prima dei rivali europei e in un periodo in cui l'"invasione nordica" non aveva ancora insidiato il primato mercantile della Serenissima nel Mediterraneo orientale, i consolati veneziani tra Cinque e Seicento non erano quindi una manifestazione della contrazione dell'area d'influenza commerciale di Venezia nel Levante<sup>40</sup>. Al contrario, questi agenti consolari sembrerebbero essere stati una chiara espressione della rinnovata volontà marcia di mantenere vivo il legame con i mercati e con la popolazione locale nel contesto della crescente preponderanza ottomana nella zona. In tal senso, l'istituzione di questi nuovi rappresentanti era perciò un tentativo della città lagunare di porre rimedio alla perdita dei propri possedimenti marittimi, questi ultimi considerati tanto importanti nel viaggio che portava le navi venete nei porti del Vicino Oriente<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Sul *berat* si fa riferimento in particolare a: Fekete 1986; Boogert 2005, 95–96; Kadı 2012, 146; Kütükoğlu 2016a. Per quanto riguarda l'ottenimento dell'*exequatur* che convalidava le patenti consolari si veda invece: Ulbert 2006, 14–15; Zaugg 2011, 30; Aglietti 2012, 46.

<sup>39</sup> Horii 1997. Alcuni *ferman* sono ancora conservati in: ASVe, BaC, la serie chiamata *Carte Turche. Registri*. Sul *ferman* si fa riferimento in particolare a: Kütükoğlu 2016.

<sup>40</sup> Maréchaux 2013, 150–51. Per quanto riguarda la quota di mercato detenuta da Venezia nel Levante ottomano tra fine Cinque e inizio Seicento, cfr.: Tucci 1981, 98–99; Sella 1961, 9–15; V. Costantini 2009, 151–78; Erdoğan 1997; Goffman 1990, 139–40. Sulla formazione delle reti consolari delle altre comunità europee veda in particolare: Slot 1982, I:124–25; Poumarède 2001; Anderson 1989, 93; Wood 1964, 122–23; Luke 1921, 87–88; Israel 1990, 98; Gelder 2009, 164–65; Groot 1978, 214–18; Hill 1972, 62–63.

<sup>41</sup> Per una sintesi sull'importanza dei possedimenti marittimi di Venezia nel suo traffico commerciale verso il Mediterraneo orientale si veda: Malcolm 2015, 17–18.

È documentato inoltre che, nonostante la crescente presenza dei rivali stranieri negli scali levantini, la preoccupazione principale dei nuovi incaricati dovesse essere quella di interagire con gli ufficiali del sultano in modo tale da proteggere i capitali dei propri sudditi<sup>42</sup>. Un primo esempio di deliberazione in tal materia che finalmente manifestasse una certa attenzione dovuta dai consoli marciari alla minacciosa concorrenza dei vascelli forestieri nelle piazze del territorio ottomano è infatti testimoniato solamente nel 1627<sup>43</sup>. Il ritardo da parte del governo centrale della Serenissima nell'adottare simili contromisure potrebbe essere spiegato dal fatto che il consolato della Repubblica in epoca moderna non fosse inteso come un ufficio la cui razionalità seguisse dinamiche prettamente mercantili, ma che fosse piuttosto un'istituzione votata alla garanzia di alcuni diritti fondamentali (come alla proprietà di beni mobili e alla non schiavizzazione) nonché al mantenimento di privilegi e dell'ordine sociale della *nazione* veneta all'estero. Questi consolati, dal punto di vista della politica economica di Venezia, erano quindi impreparati ad affrontare l'imminente ascesa degli interessi olandesi, inglesi e francesi nei centri mediterranei<sup>44</sup>.

Nella sua celebre opera, B. J. Slot afferma che, strumento di penetrazione pacifica nell'Egeo da parte delle potenze occidentali, gli incaricati che erano designati in questo periodo nelle isole Cicladi si distinguevano dai predecessori dal fatto di non essere più semplici rappresentanti e porta voce dei mercanti. L'autore mette anzi in dubbio che ci sia stata una stretta correlazione tra la diffusione di questi agenti e la crescita del traffico commerciale. Dato il nuovo legame che i titolari dell'ufficio detenevano con i residenti diplomatici alla Porta, egli ipotizza quindi che tali individui fossero perlopiù degli agenti di informazione a disposizione degli ambasciatori stessi. Essi comunicavano infatti frequentemente alle loro autorità di riferimento

---

<sup>42</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 3 giugno 1588, 30 agosto 1597; ibi, I s., reg. 141, cc. 151v-152v (27 agosto 1605); ibi, reg. 142, c. 42r, (26 dicembre 1607).

<sup>43</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 11 dicembre 1627. Il ritardo da parte delle istituzioni veneziane nel sollecitare i consoli a porre particolare attenzione ai rivali europei è attestato anche nella documentazione del bailo. È nel 1630, infatti, che il residente a Costantinopoli raccomanda ai dignitari di Aleppo e Alessandria di tenerlo informato sui movimenti di Monsieur de la Picardière, agente al servizio del sovrano francese che stava viaggiando nei principali scali dell'Impero del Gran Signore: Maréchaux 2013, 154.

<sup>44</sup> Steensgaard 1967; Goffman 1990, 93–118. Per un'efficace e recente sintesi sulla competizione europea nei mercati del Levante ottomano a inizio Seicento, e in particolare sul successo ottenuto dagli attori inglesi in questo contesto, si veda: Fusaro 2015, 73–83.

all'estero notizie di carattere economico e di attualità politica. La giurisdizione di cui godevano i deputati consolari nel particolare contesto dell'Arcipelago e che era garantita loro proprio dalle patenti e dai comandamenti sultaniali ottenuti dai diplomatici alla corte imperiale, inoltre, non serviva tanto per la difesa dei sudditi stranieri lì residenti, il cui numero era esiguo. Tale documentazione concessa dal governo ottomano e attestante i privilegi consolari aveva infatti lo scopo primario di permettere la formazione e la crescita a livello locale di questi incaricati al servizio dei rappresentanti pubblici dirigenti<sup>45</sup>.

Nella sua analisi sugli elementi che caratterizzavano la funzione consolare in epoca moderna Jörg Ulbert, oltre a riprendere gli aspetti relativi al ruolo informativo di questi agenti e alla negoziazione giuridica tra due autorità sovrane nel definire il loro status, aggiunge poi l'importante contributo a livello amministrativo dei consoli in qualità di servitori delle entità sovrane all'estero<sup>46</sup>. Se da una parte queste definizioni di modernità relegherebbero i consoli nobili veneziani a una posizione intermedia tra i loro predecessori che avevano ricoperto la rappresentanza pubblica durante la dominazione mamelucca e tali figure<sup>47</sup>, dall'altra neppure coloro che ottennero la carica marciata nei nuovi consolati, giudicati moderni da Slot stesso, aderiscono pienamente alla descrizione. Come questo significativo cambiamento si svolse e quali conseguenze determinò per chi ricoprì tale incarico sarà oggetto di studio nei paragrafi a venire. In continuità alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, ciò che interessa qui considerare è come tale emancipazione dell'ufficio consolare dalle dinamiche puramente commerciali locali possa essere utile a esaminare più nel concreto chi furono gli uomini che vennero impiegati nell'esercizio della funzione consolare.

---

<sup>45</sup> Slot 1982, I:124–26. La questione del ruolo dei consoli moderni nella raccolta e trasmissione delle informazioni al servizio dello Stato è ben analizzata nel volume: Marzagalli 2015.

<sup>46</sup> Ulbert 2006, 13–16.

<sup>47</sup> Per quanto riguarda questi rappresentanti, è attestato che nel XIII secolo essi erano stati scelti dai mercanti: Berchet 1866, 10–11. Tuttavia, presto i titolari di tale carica furono scelti e inviati dalle istituzioni centrali e, come precedentemente visto, nella prima età moderna i consoli nobili veneziani non erano più espressione della sola comunità mercantile ormai da diverso tempo. Persa però la loro capacità di negoziazione diretta con il sultano, la loro presenza restava comunque legata alla residenza di attori commerciali nel luogo. È vero che essi mantennero abbastanza di frequente della corrispondenza con il bailo a Costantinopoli (in particolare il delegato di Aleppo, più saltuariamente quello di Alessandria), ma preferirono comunque mantenere la comunicazione informativa prevalentemente con il Senato: Poumarède 2003, 1057–58; Maréchaux 2013.

I dignitari di Aleppo e di Alessandria, che come si è già detto erano di origine patrizia, durante il Cinquecento erano ancora eletti dal Maggiore Consiglio e la loro carica generalmente era di tre anni<sup>48</sup>. Se prima la stretta connessione tra diplomazia, commercio e ingenti profitti aveva attirato figure del più alto profilo sociale nell'incarico, con l'aumento del numero di attori coinvolti nelle transizioni mercantili e finanziarie in Levante e con la relativa contrazione dei guadagni, anche l'istituzione consolare subì importanti cambiamenti strutturali nella sua organizzazione<sup>49</sup>. Un significativo momento normativo in tal senso è dato dal decreto del Senato del 1586, con il quale si riformò in modo decisivo il meccanismo che portava alla scelta di questi agenti. Con la nuova regolamentazione la procedura prevista per la designazione cambiava a seconda del contesto di destinazione dell'incaricato e a quale organo l'istanza di istituzione del consolato era stata fatta.

Una nuova procedura per la scelta dei rappresentanti consolari, a eccezione dei pubblici rappresentanti della Siria e dell'Egitto, era affidata all'*uffici* dei Cinque savi alla mercanzia, la cui scelta doveva poi essere ratificata dal voto dei due terzi dei membri del Pien Collegio<sup>50</sup>. Questi Magistrati alle funzioni commerciali, che come si è sopra menzionato dalla seconda metà del Cinquecento avevano conseguito sempre più influenza in materia consolare, eleggevano in particolare il candidato di Cipro, Bosnia e, inizialmente, quello di Morea. Nello specifico la Magistratura intimava la pubblicazione di un proclama in cui invitava i possibili aspiranti a presentarsi e ad annotarsi nell'ufficio dei Cinque savi stessi al fine di essere esaminati. Il proclama era solitamente pubblicato negli spazi della città lagunare dove era più frequente l'attività mercantile, ovvero a Rialto, San Marco e, in un momento successivo, anche la "calle della sigurtà". I Savi alla mercanzia dovevano quindi «ballottare» i diversi annotati e colui che riceveva la maggioranza dei voti otteneva il titolo. Ai magistrati spettava inoltre il compito di raccogliere quelle precise informazioni sui candidati, pena la nullità della designazione, relative alle qualità che si consideravano fondamentali per poter esser scelti nella carica. Si analizzerà più avanti in cosa consisteva questo processo informativo. La durata di questa funzione inizialmente era

---

<sup>48</sup> Pedani 2007, 177–79.

<sup>49</sup> Sull'incremento degli attori impiegati nel commercio tra Venezia e il Levante e sulle sue conseguenze si veda: Fusaro 2012.

<sup>50</sup> Il Collegio, o Pien Collegio, era un organo giudiziario di Venezia che deteneva estese competenze di governo. Composto dalla Signoria e dai Savi dell'una e dell'altra mano, a questo organo erano soprattutto rimesse le suppliche dei sudditi.

stata fissata a 6 anni, ma fu presto ridotta a 4 (tuttavia l'elezione continuò ad avere un valore di 6 anni in Morea)<sup>51</sup>.

Con la deliberazione del 1586 si concretizzava inoltre un cambiamento molto importante avvenuto nell'istituzione di questi rappresentanti di età moderna. Tale terminazione prevede che nelle operazioni di reclutamento consolare si intendessero come possibili candidati all'incarico quegli individui «cittadini, o almeno sudditi» che volesse esercitarlo. Nel decreto si aggiungeva poi che, nel caso in cui ci fossero stati aspiranti con le qualità sopra menzionate, questi ultimi sarebbero dovuti essere stati sempre preferiti ai candidati non sudditi della Repubblica. La possibilità di ricoprire la carica non sarebbe quindi più spettata solo al patriziato, che anzi ne veniva fondamentalmente escluso (a eccezione delle sedi del Cairo e di Aleppo), ma fu aperta anche a persone di status cetuale inferiore, ovvero a chi deteneva la condizione di cittadino o, talvolta, anche di popolano<sup>52</sup>. È rilevante perciò notare che, al fine del «buon servizio delle cose pubbliche», non solo la legge ribadì l'idoneità del cetto civile all'ufficio del console, ma estese tale opportunità anche ai semplici sudditi della Serenissima e, in caso di necessità, anche a coloro che originariamente erano stranieri<sup>53</sup>.

Questo rinnovato incarico attraeva ora una più ampia fascia di attori sociali. Ancora una volta il caso di Cipro, il meglio documentato in quest'epoca, servirà a rendere più chiaro il processo di trasformazione. Il primo a ottenere la patente consolare fu il patrizio Lorenzo Morosini, il quale fu designato dalla Serenissima Signoria nel 1578, ovvero prima della menzionata riforma del 1586. Egli però non andò mai ad esercitare la sua funzione, preferendo rimanere nella città lagunare. I motivi che tennero Morosini lontano da tale impiego sono esplicitati nella supplica che il patrizio formulò alla Signoria per ottenere la grazia nell'essere esonerato da tale

---

<sup>51</sup> Una copia del decreto, datato 7 marzo 1586, è possibile trovarla nel primo fascicolo di ogni memoria mercantile dei Cinque savi alla mercanzia relativa ai consoli. Alcuni esempi relativi alla pubblicazione di un proclama si possono vedere in ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro fasc. 1, 28 giugno 1602, 9 dicembre 1603, 28 luglio 1607. Si veda poi Pedani 2007, 178–79; Poumarède 2003, 1008–9.

<sup>52</sup> Ferro 1845, I:493–94; Trampus 1994, 287. La condizione di cittadino veneziano, attribuita ai membri del cetto subalterno al patriziato, non deve essere confusa con quella di suddito, la cui figura era comunque soggetta a inclusione dal punto di vista sociale. L'appartenenza al cetto cittadino, soggetto a sua volta a differenziazioni gerarchiche al suo interno, era infatti regolamentata da una normativa specifica. Sul tema della cittadinanza veneziana si veda in particolare: Mueller 2010.

<sup>53</sup> Trampus 1994, 302. Pedani attesta che già in un decreto del 1443 era previsto che i consoli della Repubblica potessero essere di condizione cittadina: Pedani 2007, 180.

obbligo: «stanti la età et grave indisposition sua»<sup>54</sup>. Sembrerebbe comunque plausibile l'idea che il *nobil homo* avesse preferito orientare la sua carriera verso uffici più prestigiosi e che gli potessero garantire maggiori opportunità di successo, utilizzando perciò in tal modo le possibilità retoriche concesse dalla supplica per ottenere la grazia sperata. Il nuovo titolo consolare di Cipro, infatti, non era paragonabile a quello di Alessandria o Aleppo, tanto che la presentazione di istanze al consiglio veneziano per essere esonerati dall'obbligo di residenza e farsi sostituire era un fenomeno ricorrente anche per le famiglie patrizie che detenevano i consolati nei centri pugliesi e abruzzesi<sup>55</sup>.

La nuova istituzione del consolato nell'isola cipriota avvenne quindi dieci anni dopo, nel 1588, ad opera del Senato, che ritenne opportuno associare alle operazioni di elezione di questa carica le nuove misure stabilite con la riforma del 1586. Eletto dai Cinque savi alla mercanzia e confermato dal Collegio, a risiedere per primo nell'isola in qualità di *ministro* dal 1588 fu quindi Battista dalla Moneda, già scelto come viceconsole veneziano in quello scalo, di cui però non si sa l'appartenenza sociale, se non che non fosse di origine patrizia<sup>56</sup>. Curiosa risulta tuttavia essere la nomina di un nuovo console nell'isola avvenuta nel maggio del 1591 ad opera del bailo a Costantinopoli. Vista la temporanea mancanza di un agente che sostenesse la nazione veneta a Cipro, il residente nella capitale ottomana decise infatti di nominare come *ministro* Sebastian Contarini, il quale, nonostante il cognome, non era stato identificato come *nobil homo*. Non sembra comunque che Contarini abbia avuto l'occasione di esercitare l'incarico, probabilmente

---

<sup>54</sup> ASVe, SS, LS, Mar, f. 177, 26 dicembre 1579. La Serenissima Signoria era l'organo sovrano della Repubblica per eccellenza. Essa era composta dal Doge, i sei consiglieri ducali (rappresentanti i sei diversi sestieri di Venezia) e i tre capi della Quarantia criminale. La Signoria e le «mani» dei Savi (savi del consiglio dei Pregadi, savi alla terraferma, savi agli ordini) assieme costituivano il Collegio o Pien Collegio. La Signoria rappresentava perciò la massima espressione istituzionale della Repubblica. Il suo ruolo nella ricezione ed elaborazione delle suppliche sarà ripreso in una nota successiva.

<sup>55</sup> Per quanto riguarda i consoli patrizi con incarico nei centri del Regno di Napoli e che spesso ottenevano la sostituzione si veda: Marciani 1967, 634–35; Infelise 1988, 771–72; Barzazi 1991, 13. Un esempio a relativo alla supplica per essere sostituito è consultabile in: ASVe, SS, LS, Mar, f. 168, n.d. (supplica tra il 14 maggio 1569 e l'ultimo di maggio 1569).

<sup>56</sup> V. Costantini 2009, 168. Copia del decreto del Senato che istituisce nuovamente questo consolato è in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 3 giugno 1588; copia della terminazione che attesta la ballottazione ad opera dei Cinque savi alla mercanzia invece si trova in: ibi, 8 agosto 1588. L'elezione di dalla Moneda a viceconsole, avvenuta nel 1579 ad opera della Signoria, è invece presente in: ASVe, SS, LS, Mar, f. 177, 26 dicembre 1579.

anche per la mancata approvazione da parte delle magistrature centrali di Venezia<sup>57</sup>.

L'agente successivo, scelto dal Magistrato della mercanzia nel settembre 1592, fu il mercante Pietro Cordovani, residente a Cipro, fattore per conto di diversi mercanti e suddito marciano<sup>58</sup>. Alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1595, fu Marchiò Spinelli ad essere scelto «a bossoli, et ballote» per ricoprire tale titolo. Marchiò, «fidelissimo cittadin» veneziano, era discendente del «circonspetto et fedelissimo» Gasparo Spinelli, ormai defunto, il quale era stato segretario del Senato. Egli inoltre aveva precedentemente servito il bailo a Costantinopoli in qualità di interprete. Con la sua elezione i Savi alla mercanzia decisero inoltre di limitare la durata di questo incarico a sei anni<sup>59</sup>. Ritiratosi dopo solo due anni, Spinelli fu sostituito nella carica da Antonio Civrano, di cui si sa solo che era erede di *messer* Gerolamo e che morì nell'isola due anni più tardi. Nelle commissioni assegnate a Civrano il magistrato alla mercanzia aveva ulteriormente limitato la durata dell'ufficio a soli quattro anni<sup>60</sup>. Anche dell'incarico successivo, Candido di Barbari,

---

<sup>57</sup> ASVe, BaC, b. 267, reg. 377, cc. 98r-v (15 maggio 1591).

<sup>58</sup> Per ulteriori informazioni sulla figura di Pietro Cordovani (chiamato Piero de Zuanne dei Cordovani nell'atto della sua elezione e Kordouvan nelle fonti ottomane) si veda Erdoğan 1997; V. Costantini 2009, 168–70; Karapidakis 2013, 9. Copia della sua elezione da parte dei Savi alla mercanzia e dell'approvazione da parte del Collegio sono consultabili in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 2 settembre 1592, 7 settembre 1592. È interessante notare inoltre che, secondo l'ipotesi avanzata da Vera Costantini, il figlio di Pietro, Lorenzo, sarebbe successivamente stato console per la comunità olandese di Cipro: V. Costantini 2009, 169–70; Faroqhi 1986, 369.

<sup>59</sup> Karapidakis 2013, 9–10. Copia della patente ducale in cui si stabilisce che l'incarico avrebbe avuto una durata di sei anni, nonché la copia dell'elezione di Spinelli e della sua approvazione si trovano in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 22 agosto 1595, 31 agosto 1595, 7 settembre 1595. Sull'impiego di Spinelli come interprete del bailo si veda: ASVe, SM, reg. 44, cc. 21r-v (19 giugno 1578). I titoli di «fidelissimo» e «circonspetto» erano solitamente utilizzati per indicare i funzionari ducali. Cfr.: Zannini 1993, 16; Galtarossa 2009, 209–10; de Vivo 2015, 177–78; Silvestri et al. 2016.

<sup>60</sup> V. Costantini 2009, 174. Copia dell'elezione di Civrano, della sua approvazione e delle commissioni a lui assegnate si trovano in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 7 luglio 1597, 30 agosto 1597, 1 settembre 1597. Si potrebbe ipotizzare che quel Gerolamo Civrano, padre di Antonio, fosse il Girolamo Civran che era stato il primo dragomanno pubblico alla corte del bailo dal 1515 al 1549. Il discendente di Antonio, quindi, sarebbe stato eletto come agente in tarda età; ipotesi questa che trova un qualche riscontro dal fatto che il console morì appena due anni dopo la sua elezione. Allo stato corrente della ricerca, tuttavia, non si sono trovate prove sufficienti a conferma di tale supposizione. Sulla figura di Girolamo Civran: Scarcia 1969, Ixiii; Pedani 2009, XXIII; Rothman 2011, 169, 171–72, 192.

si sa solo che il padre si chiamava Marco e che mantenne l'ufficio dal 1599-1602<sup>61</sup>.

Dal 1602, invece, si sono conservate diverse liste di coloro che, in virtù dell'istituzione nel 1599 di proclami che sarebbero stati da allora pubblicati dai Cinque savi alla mercanzia in funzione della candidatura, si presentarono e annotarono come concorrenti per l'incarico. Tra i sei candidati di quell'anno, quello che sicuramente spicca è il nome del *nobil homo* Pietro Morosini, rampollo di Lorenzo, che auspicava di ottenere l'elezione grazie al privilegio di priorità garantitogli, a suo parere, dalle leggi del Senato del 8 ottobre 1443 e del 3 giugno 1588. Tuttavia i Savi ritennero che proprio quest'ultima deliberazione del 1588 escludesse dal concorso i membri del patriziato<sup>62</sup>. L'aspirante considerato più idoneo per questo incarico fu quindi Mattio di Mattio, il quale però morì meno di un anno dopo<sup>63</sup>.

Nel 1603 fu pertanto la volta dell'elezione di Lunardo Emo, figlio naturale di *ser* Francesco Emo, e preferito a Battista di Alessandro, il solo altro candidato nella lista. Lunardo aveva precedentemente esercitato il commercio nel mercato siriano agendo in qualità di fattore per conto del padre e dello zio, il già menzionato *clarissimo* Giorgio Emo, rappresentante pubblico ad Aleppo tra il 1596 e il 1598. Sembrerebbe che Emo non avesse mai raggiunto la residenza consolare, tanto da essere sostituito nelle sue funzioni dal viceconsole Tadio Quadri<sup>64</sup>. Emo rimase ufficialmente in carica fino al 1607, data della sua rinuncia, quando ad essere scelto fu Almorò Tiepolo, apparentemente unico aspirante presentatosi e discendente naturale del *clarissimo*

---

<sup>61</sup> V. Costantini 2009, 174; Karapidakis 2013, 10. Copia dell'elezione, dell'approvazione e delle patenti ducali a Candido di Barbari si trovano in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 22 marzo 1599, 20 aprile 1599, 21 aprile 1599.

<sup>62</sup> Copia della prima pubblicazione del proclama di elezione con cui fu eletto Candido di Barbari si trova in: ibi, 22 marzo 1599. Copia del proclama e dell'esclusione della candidatura di Morosini si trovano in: ibi, 28 giugno 1602, 11 settembre 1602. Suggestiva, ma non supportata da documentazione, potrebbe essere l'ipotesi che Pietro Morosini fosse proprio il figlio di quel Lorenzo che, scelto come console di Cipro, non era mai andato nell'isola a esercitare la sua funzione.

<sup>63</sup> V. Costantini 2009, 174; Karapidakis 2013, 10–11. Copia dell'elezione di Mattio di Mattio e della sua conferma sono in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 11 settembre 1602, 22 ottobre 1602.

<sup>64</sup> Ibi, 9 dicembre 1603, 19 dicembre 1603, 30 gennaio 1603 m.v., 25 febbraio 1604, 28 luglio 1607; Zannini 1993, 115–16. Circa le istanze dei Cinque savi affinché Lunardo Emo si trasferisse nella residenza consolare di Cipro per esercitare la sua funzione si veda: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 3 gennaio 1604, 3 giugno 1605, 19 agosto 1605.



Bernardo Tiepolo<sup>65</sup>. Dopo altri quattro anni il magistrato alla mercanzia indisse nuovamente un proclama per l'elezione dell'agente a Cipro. Nonostante questa volta i concorrenti fossero tre, Almorò Tiepolo venne riconfermato nell'incarico, a cui rinunciò soltanto due anni dopo<sup>66</sup>. Fu tuttavia sostituito da una figura analoga: nel 1613 venne scelto Zan Battista Contarini, figlio illegittimo del *nobil homo* Santo Contarini<sup>67</sup>.

Deceduto nell'isola anche Contarini, nel 1616 fu successivamente «ballottato» al titolo tra altri quattro partecipanti il cipriota Alvise Goneme, discendente del nobile di Cipro Bernardo e appartenente al ceto cittadino, anche se non al gruppo di originari<sup>68</sup>. Tre anni dopo Alvise abbandonò la carica e fu sostituito da un altro Goneme, Alessandro, erede dell'assicuratore nonché gentiluomo cipriota Demetrio, anche lui in possesso delle fedeli di cittadinanza (anche in questo caso non originaria) e probabilmente cugino del precedente console. Durante la sua reggenza, da fine 1619 fino al 1624, Alessandro entrò in contatto con Pietro Della Valle, il quale nelle lettere dei suoi viaggi confermava che i veneziani mantenevano regolarmente un proprio rappresentante a Cipro. Secondo il viaggiatore romano, inoltre, quest'ultimo apparteneva all'ordine dei «cittadini onorati» di Venezia<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> V. Costantini 2009, 174. Copia della rinuncia di Emo, del proclama di elezione, della ballottazione e dell'approvazione di Tiepolo in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 28 luglio 1607, 4 agosto 1607, 8 agosto 1607, 18 settembre 1607.

<sup>66</sup> Ibi, fasc. 2, 26 marzo 1611, 16 giugno 1611, 16 marzo 1613.

<sup>67</sup> Manca la copia del proclama, ma sono presenti le copie dell'elezione e della approvazione in: ibi, 21 marzo 1613. Nell'archivio del Senato si possono trovare un paio di lettere di Giovan Battista Contarini scritte da Cipro: ASVe, SdC, Sd, f. 1, la prima lettera è n.n. e n.d., la seconda invece è il doc. 20 (Cipro 14 giugno 1615).

<sup>68</sup> Rappresentativa della "società d'ordini" d'antico regime la cittadinanza veneziana era stratificata al suo interno tra condizione originaria, i cui membri potevano vantare un'origine familiare cittadina e a cui erano riservati gli incarichi amministrativi più prestigiosi, e quella "acquisitiva", concessa ai forestieri e a sua volta suddivisa in più livelli. Quest'ultimo tipo di cittadinanza poteva essere ottenuto attraverso due differenti procedure, ovvero "per privilegio" o "per grazia". Tale condizione "acquisitiva" inoltre poteva essere *de intus*, ovvero con validità nella sola città capitale, oppure *de intus et extra*. Su questi temi si veda in particolare: Zannini 1993; Mueller 2010. Copia della documentazione relativa alla pubblicazione del proclama, all'elezione e all'approvazione di Alvise Goneme si trova in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 30 maggio 1616, 27 giugno 1616, 30 giugno 1616.

<sup>69</sup> Della Valle e Schipano 1843, I:881; Koutmanis 2013, 189, n. 27. Copia del proclama, dell'elezione dei Savi alla mercanzia con sottoscrizione anche di un Avogador di Comun, e dell'approvazione di Alessandro Goneme da parte del Collegio in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 12 dicembre 1619, 23 dicembre 1619, 24 dicembre 1619. Secondo il materiale raccolto da Andrea Zannini i due diversi rami della famiglia dei Goneme (o Gonneme), ovvero i discendenti dei nobili cipriotti Bernardo e Demetrio, ottennero il riconoscimento

Nei successivi quattordici anni il posto di console dell'isola sembrerebbe essere stato meno ambito rispetto al passato, in quanto ad ogni proclama emesso per l'elezione si trovano pochissimi nomi annotati. Dopo il fallito tentativo di Alessandro Goneme di essere riconfermato nell'incarico, nel 1624 fu la volta di Nicolò Orlandi, il quale però, non essendosi mai condotto a Cipro per motivi che si vedranno a breve, venne sostituito due anni dopo da Paulo Sarotti. Quest'ultimo, per mezzo della procura fatta al figlio Gio. Ambroso Sarotti, passati tre anni chiese e ottenne dal magistrato dei Cinque savi la possibilità di rinunciare all'incarico<sup>70</sup>. Nel 1629 fu perciò scelto Pietro Poncinelli (o Ponzinelli), discendente di Francesco e fratello del passato candidato per la medesima posizione Lunardo. Tuttavia nel 1634 Pietro fu rimosso dall'ufficio in seguito alle sue malversazioni, le quali erano state scoperte grazie all'indagine effettuata dalle autorità centrali per il crescente indebitamento del console con i locali<sup>71</sup>.

Al posto di Poncinelli si annotò nuovamente Nicolò Orlandi. Questa volta la descrizione di Orlandi fornitaci dalle fonti è più accurata. Nato a Venezia, Nicolò veniva considerato «soggetto altissimo a quella carica» per via della sua esperienza nel trattare con gli ottomani e della sua familiarità con la lingua turca-ottomana e greca. La sua scelta era considerata ideale anche perché, essendo già presente a Cipro per gestire i propri affari, poteva fin da subito iniziare a trattare con le autorità ottomane la difficile condizione di indebitamento causata dalla precedente reggenza consolare. Degno di nota è il fatto che la sua candidatura fosse suffragata dai mercanti veneti, i

---

della cittadinanza originaria tra il 1626 e il 1627. Tra i richiedenti figli di Bernardo, però, manca il nome di Alvise, probabilmente già defunto. Tra i fratelli discendenti di Demetrio, invece, è presente il nome di Alessandro. In tal caso quindi la forma più prestigiosa di cittadinanza era stata ricercata e ottenuta solamente dopo aver ricoperto l'incarico consolare: Zannini 1993, 64; ASVe, AC, b. 370, fasc. 66; ibi, b. 375, fasc. 1.

<sup>70</sup> Terminazione dei Savi alla mercanzia per indire un nuovo proclama (il proclama tuttavia di questo anno è assente) e le copie dell'elezione e dell'approvazione di Orlandi sono consultabili in: ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 10 giugno 1624, 20 agosto 1624, 30 agosto 1626. Copie del decreto del Senato per pubblicare il proclama, del proclama stesso, dell'elezione e dell'approvazione di Sarotti in: ibi, 29 agosto 1626, 31 agosto 1626, 15 settembre 1626, 29 settembre 1626. Copia della sua rinuncia all'incarico si trova invece in: ibi, 18 settembre 1629.

<sup>71</sup> Copia della candidatura di Lunardo Poncinelli in: ibi, 27 giugno 1616. Per le copie del proclama, dell'elezione e della conferma di Poncinelli si veda: ibi, 18 settembre 1629, 28 settembre 1629, 3 ottobre 1629. Copia dell'indagine avviata dal Senato circa l'indebitamento del console Poncinelli è consultabile in: ibi, 28 giugno 1634, 16 settembre, 27 ottobre 1634.

quali avevano inviato una loro supplica alle istituzioni centrali pur di far eleggere in qualità di rappresentante un uomo a loro gradito<sup>72</sup>. Tuttavia la cosa più interessante è che sin dagli anni Dieci del secolo Orlandi aveva risieduto a Smirne in qualità prima di mercante e dal 1614 di console olandese, il primo a rappresentare le Province Unite nello scalo anatolico. Fino al 1629 era quindi rimasto nella città portuale smirniota come rappresentante consolare olandese, anche se talvolta agendo sotto la protezione della Repubblica per meglio assicurare i propri beni, senza perciò potersi trasferire nell'isola dove aveva conseguito l'incarico dalla Serenissima. Sostituito nell'ufficio olandese dal fratello Giulio, Orlandi si trasferì a Cipro, presumibilmente per inserirsi anche in questo mercato. Eletto nel 1634, egli rimase infine in tale isola con il titolo consolare marciano fino alla sua morte, avvenuta nel 1638, in alcuni casi venendo criticato dal bailo a Costantinopoli Alvisè Contarini per servire nel contempo anche come console olandese e francese<sup>73</sup>.

Dal 1639 nelle liste dei candidati risultano nuovamente più concorrenti aspiranti all'ufficio. In quest'anno a presentarsi inizialmente furono in tre; tuttavia due nomi furono depennati prima dell'elezione in quanto non più intenzionati a concorrere. Essendo rimasto soltanto Antonio Morosini, figlio naturale di *ser* Marco, questi venne eletto come console, incarico che mantenne solo per due anni a causa della sua morte<sup>74</sup>. Nel successivo proclama del 1641 si annotarono due partecipanti e ad essere «ballottato» fu Zaccaria Foscolo, discendente illegittimo del patrizio Lunardo Foscolo<sup>75</sup>. Nel 1644,

---

<sup>72</sup> Nelle memorie mercantili dei Cinque savi alla mercanzia sono presenti le copie del proclama, della ballottazione di Orlandi, della supplica presentata dai mercanti attivi nella piazza di Cipro, della relativa risposta dei Savi alla mercanzia, e l'approvazione dell'elezione effettuata dal Senato (questa era avvenuta probabilmente per deliberare anche in materia di indebitamento consolare): ibi, 3 novembre 1634, 18 dicembre 1634, 10 gennaio 1634 m.v.; ibi, I s., reg. 150, cc. 34r-35r (5 gennaio 1634 m.v. e supplica allegata).

<sup>73</sup> Notizie su Nicolò Orlandi come mercante e console olandese a Smirne sono presenti in: Groot 1978, 216; Goffman 1990, 86, 95–97, 105–6; Id. 1999, 90–91, 93, 102, 122; Dursteler 2006, 140. Una lettera (probabilmente un *buyrultu* o *buyurdum kî*) scritta in ottomano dal «Capitano da Mar» (*kapudanpaşa* o *kapudan derya*) Receb *paşa* e ricevuta da un certo Mustafa *bey* del 1626 identifica Orlandi come mercante veneziano di Smirne: ASVe, BaC, b. 251, reg. 335, doc. 77 (con traduzione in italiano).

<sup>74</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 19 gennaio 1638 m.v., 14 febbraio 1638 m.v., 6 febbraio 1640 m.v.. Francesco Cerrioni si era ritirato dalla «ballottazione» perché aveva già ottenuto un altro incarico a Venezia.

<sup>75</sup> Tra la documentazione relativa al consolato compare anche la figura del padre di Zaccaria, il *nobil homo* Lunardo Foscolo, in qualità di suo procuratore e commesso a Venezia: ibi, 6 febbraio 1640 m.v., 21 febbraio 1640 m.v., 28 luglio 1644. Alcune lettere inviate al bailo

data di rinuncia al titolo da parte di Foscolo, si presentarono in qualità di aspiranti in tre. Uno di essi era Francesco Cavalli, precedentemente scontro del cottimo e cancelliere in Siria. È tuttavia significativo che a essere preferito fosse Marco Soderini, esponente dell'illustre famiglia latina di Cipro dei Soderini che da più generazioni trafficava sotto la protezione della Serenissima con i parenti stabilitisi a Venezia. Marco Soderini, inoltre, sarebbe rimasto successivamente nell'isola anche quando il consolato marciano venne chiuso a causa della guerra<sup>76</sup>.

Anche la scelta del candidato nella successiva elezione è interessante. Bortolo Malombra, precedentemente viceconsole in una località dell'Egitto, nel 1648 fu preferito ad Antonio Carinada, mercante residente in Siria<sup>77</sup>. Da qualche anno però era già scoppiato il conflitto tra Venezia e l'Impero ottomano per la contesa di Creta (1645-1669) e, anche se apparentemente le relazioni con Cipro non avevano ancora subito stravolgimenti, la maggior delicatezza e il maggior pericolo che ne derivava per la funzione consolare fecero probabilmente desistere Malombra che, dopo un anno, decise di rifiutare la carica. Il successivo eletto, unico ad essersi annotato come possibile concorrente, fu Marco Apogiaro, il quale però non fece in tempo ad esercitare la carica in quanto meno di un anno dopo iniziarono gli avvenimenti bellici che resero di fatto impossibile l'ulteriore gestione degli affari consolari<sup>78</sup>.

---

Alvise Contarini da Antonio Morosini e Marco Soderini (queste ultime furono scritte a Tripoli di Libia) sono conservate in: BNMV, It. VII, 1193 (8883).

<sup>76</sup> Copia del proclama di elezione, della ballottazione e della conferma di Soderini in: ASVe, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 7 agosto 1644, 22 settembre 1644, 13 dicembre 1644. Quello dello scontro era una categoria fra gli ufficiali incaricati di tenere i registri contabili della magistratura di riferimento, come ad esempio i quaderni mastri. I Soderini erano una famiglia illustre di origine fiorentina che nel 1465, per motivi politici, si era dovuta trasferire a Venezia. Il ramo della famiglia che rimase nella città lagunare nel 1521 riuscì a ottenere la cittadinanza veneziana, consolidando quindi le proprie fortune e i propri contatti con gli esponenti che si stabilirono a Cipro. È interessante aggiungere inoltre che nel 1656, anno in cui la Serenissima era impegnata nel conflitto con l'Impero ottomano per la contesa dell'isola di Candia, i Soderini di Venezia riuscirono ad acquistare l'ingresso al patriziato. Sulla famiglia Soderini si veda: V. Costantini 2009, 171–72; Pedrini 2011, 27–28. Sulla corrispondenza di Marco Soderini durante la guerra si veda: ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. n.n. (Nicosia 13 gennaio 1647 m.v., Nicosia 24 marzo 1648, Cipro 11 giugno 1648, Nicosia 14 maggio 1648).

<sup>77</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 13 agosto 1648, 12 settembre 1648, 23 settembre.

<sup>78</sup> Ibi, 17 maggio 1649, 2 giugno 1649, 6 aprile 1650; V. Costantini 2009, 174.

Ad ambire al consolato di Cipro furono quindi figure molto diverse, dai semplici sudditi veneti che precedentemente avevano svolto incarichi “burocratici” al servizio delle diverse magistrature lagunari ai negozianti alto-locali residenti in luogo ma comunque soggetti alla sovranità marciana. Sembra tuttavia plausibile ipotizzare che il valore della stanzialità locale, nonché della familiarità con gli usi e le consuetudini del posto, assumesse sempre maggior peso nel reclutamento di simili agenti. In ogni caso, carattere peculiare di questa carica era il suo continuo ricambio. Con ogni probabilità l’istituzione del proclama di elezione nel 1602 aveva permesso di allargare la partecipazione alla candidatura a una fascia più ampia di attori sociali, assicurando quindi così anche una maggior competizione nella scelta dei consoli. L’aumento o la diminuzione del numero di annotazioni di aspiranti consoli in questo periodo, unito al fatto che raramente un candidato si presentò ai successivi proclami per essere confermato o anche semplicemente per tentare nuovamente di ottenere l’ufficio, lascia supporre che il titolo consolare garantisse per la carriera di questi individui una possibilità variabile nel tempo di impiego pubblico nel tessuto amministrativo veneto. La ricorrente richiesta da parte dei designati di poter essere esonerati dall’obbligo di esercitare personalmente la carica a Cipro indica in particolare la volontà di questi attori di intendere il consolato come un attestato, o un riconoscimento, piuttosto che un ufficio vero e proprio. L’elezione consolare rappresentava quindi, almeno per larga parte di queste persone, una certificazione per poter poi cercare di accedere a incarichi più prestigiosi e remunerativi.

Il fatto che i *nobil homini* fossero esclusi da questo ufficio attesta non solo che una simile carica non fosse da considerarsi dignitosa per un membro del ceto dirigente, ma anche che la carriera a cui il titolo dava accesso era rivolta a gruppi sociali subalterni al gruppo patrizio. Con il decreto del 1586, infatti, il Senato aveva istituito un nuovo tipo di incarico consolare, che non aveva legami diretti con il *cursus honorum* degli esponenti del gruppo dirigente. I consoli non erano quindi più dei rappresentanti pubblici, ma dei «fattori», «agenti», o ancora «ministri», ovvero ufficiali alle dipendenze delle magistrature patrizie. Tuttavia ai loro figli naturali, generalmente privi di soggettività politica, era invece non solo concessa la possibilità di ricoprire questa funzione, ma erano regolarmente favoriti rispetto agli altri candidati.

Nonostante l’affermazione di Pietro Della Valle circa l’appartenenza al ceto cittadino dei rappresentanti di Cipro, la documentazione rimastaci relativa a questa istituzione testimonia che solo l’agente presente nell’isola

proprio durante il viaggio di Della Valle, Alessandro Goneme, e il probabile parente di quest'ultimo, Alvisè Goneme, avessero presentato le fedeli della propria cittadinanza<sup>79</sup>. Per quanto riguarda gli altri incaricati, compresi i discendenti illegittimi dei patrizi, le fonti relative alla candidatura non fanno alcun riferimento a queste prove di appartenenza al ceto civile<sup>80</sup>. Tuttavia il caso riguardante il già menzionato Marchiò Spinelli, figlio del cittadino e segretario del Senato Gasparo, rivela che l'appartenenza a una «benemerita famiglia» con una tradizione di servizio alla Repubblica e l'essere stato impiegato come interprete alle dipendenze del bailo fossero elementi che potevano comunque garantire una sorta di vantaggio nella scelta<sup>81</sup>. Similmente a quanto accadeva a chi si annotava come discendente di un nobiluomo, quindi, probabilmente i due Goneme avevano presentato questi attestati al fine di aver maggiori possibilità nell'elezione, e non perché questi certificati fossero necessari per accedere alla carica in questione. Ad ogni modo, anche se chi era stato promosso a questa dignità non poteva vantare uno status giuridico ufficialmente riconosciuto, la professione di console veneziano comportava probabilmente già di per sé una connotazione di onorevolezza all'interno del contesto sociale marciano<sup>82</sup>. È evidente come la questione dell'onorevolezza, inteso questo come carattere peculiare delle figure che ricoprono il *ministero* consolare, debba essere oggetto di un'analisi più approfondita, come di fatto sarà nei prossimi capitoli. Prima però conviene osservare un gruppo di individui che, coinvolgendo anche le loro famiglie, caratterizzò l'istituto consolare in maniera differente dal modello appena illustrato.

---

<sup>79</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 27 giugno 1616, 12 dicembre 1619.

<sup>80</sup> Lunardo Emo, ad esempio, cercherà di ottenere il riconoscimento ufficiale di cittadinanza solamente dopo esser stato eletto console a Cipro: Zannini 1993, 115–16. Circa la possibilità del mancato riconoscimento ufficiale del titolo di cittadino ai figli delle casate cittadine si veda: Id., 104-5.

<sup>81</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 7 settembre 1595.

<sup>82</sup> Come già affermato da Andrea Zannini, infatti, nei censimenti veneziani la categoria dei cittadini corrispondeva più a una categoria professionale, ovvero a coloro che non praticavano le arti meccaniche, piuttosto che a uno stato giuridico: Zannini 1993, 88–107.

### 3. *Dinastie consolari e la «fedeltà» come carattere distintivo dei consoli*

Una differente procedura per la designazione consolare era data dalla scelta dei rappresentanti pubblici della Serenissima residenti nel Mediterraneo orientale, la cui preferenza era generalmente confermata successivamente dal Senato. Se infatti nella maggior parte dei casi a usufruire del diritto di nomina era il bailo alla Porta, in alcuni casi anche i Provveditori generali dei domini marciari in Levante e gli stessi consoli di Alessandria avevano fatto uso di questa prerogativa<sup>83</sup>. Similmente a quanto dovevano fare i Magistrati della mercanzia, inoltre, anche il rappresentante diplomatico doveva esaminare attentamente tutte le informazioni relative ai candidati disponibili. In quest'ultimo caso tuttavia non era pubblicato alcun proclama e, quindi, nella maggior parte dei casi il posto consolare non era aperto a chiunque si candidasse, ma concesso direttamente. La durata dell'incarico degli agenti scelti con tale meccanismo poteva variare considerevolmente da una nomina all'altra.

Una panoramica in tal senso viene offerta dagli altri consolati. Anche un suddito originariamente non veneziano in questo caso poteva ricoprire l'incarico nell'Egeo orientale. Tra Smirne e Chios, ad esempio, la casata dei Giustiniani del ramo Fornetto aveva inizialmente occupato tutti gli uffici<sup>84</sup>. Nel

---

<sup>83</sup> Inizialmente il console di Rodi, ad esempio, era stato nominato da una deliberazione del Provveditore generale di Candia e, sempre da un Provveditor di quest'isola (Alvise Priuli, in carica dal 1601 al 1603), era stato successivamente deliberato che non si dovesse nominare uno nuovo. Dal 1607, tuttavia, dopo una supplica presentata dall'aspirante Manea Giriti, il consolato fu istituito nuovamente dai Cinque savi alla mercanzia, i quali avevano quindi anche provveduto all'elezione. Il nuovo agente avrebbe dovuto mantenere la carica per una durata di cinque anni, ma con la possibilità di essere confermato nell'incarico ancora una volta dal Provveditor generale di Candia, che tornava quindi ad avere autorità in materia: ASVe, CSM, I s., reg. 142, cc. 42r-v (26 dicembre 1607); ibi, reg. 3, c. 274 (19 gennaio 1607 m.v.); Maréchaux 2013, 150; Pedani 2007, 178. Nello stesso anno, inoltre, il rappresentante veneziano ad Alessandria aveva nominato Pietro Lazarelli come *ministro* a «Rossetto, et Bicchiri» (Rosetta e Abu Qir). Tuttavia questo incarico era conteso anche da un altro candidato, Jeronimo Granaruol, che era stato invece eletto dai Cinque savi alla mercanzia: ASVe, CSM, I s., reg. 142, cc. 24r-v (5 settembre 1607), 24v-25r (5 settembre 1607).

<sup>84</sup> Si può ipotizzare che il titolo di Chios rimase in mano agli esponenti della famiglia/Maona dei Giustiniani anche dopo che l'isola passò in mano ottomana, dato che nel 1610 a essere sostituito nell'ufficio fu proprio un Giustiniani di nome Domenico: ASVe, BaC, b. 277, reg. 396, cc. 87-88 (29 giugno 1611). Il console di Chios Giuseppe Giustiniani, così come i figli Cristiano e Brizio (Britio/Frabriccio), rispettivamente consoli veneziani nell'isola chiota e a Smirne, sembrerebbero essere stati esponenti del ramo dei Giustiniani-Fornetto: Hopf 1873, 503-504, tabella 4 e Id. 1888, 165; Argenti 1941, xlii-xliii, lxxix-lxxx.

caso smirniota, inoltre, alla richiesta supplicatoria di essere confermato a vita nella carica da parte di Britio Giustiniani i Cinque savi risposero esplicitamente che, vista l'assenza di cittadini o sudditi marciiani idonei e date le testimonianze delle buone qualità del soggetto, tale grazia poteva essere concessa<sup>85</sup>. Le fonti finora consultate purtroppo non attestano la professione dei membri della famiglia che erano stati nominati in tale ufficio. Sappiamo tuttavia che il loro lignaggio, originariamente genovese ma da generazioni stabilitasi a Chios, era di estrazione cetuale «riguardevole», ovvero nobile, in quanto appartenente alla Maona locale. I discendenti di questa casata erano perciò lontani dallo svolgere «arti meccaniche»<sup>86</sup>.

Alla morte di Britio Giustiniani, nel 1602, a Smirne subentrò poi Francesco Marini, suddito di Venezia. Questi aveva precedentemente svolto la professione di ragioniere alla corte del bailo e la sua conoscenza orale e scritta della lingua araba e turca-ottomana, nonché la sua familiarità nella

---

Da correggere è quindi la voce di Giuseppe Giustiniani del ramo de Nigro nel Dizionario biografico degli italiani, che confonde appunto questo illustre personaggio con quella del contemporaneo Giuseppe Giustiniani-Fornetto, attribuendo perciò erroneamente al Giustiniani del ramo de Nigro il titolo di console della Repubblica di Venezia nell'isola: Feci 2001. Per quanto riguarda lo scalo di Smirne, Daniel Goffman non attesta alcun consolato europeo prima del 1600, mentre Eric Dursteler cita una lettera dell'agente marciiano di nome Luca di Allegri datata 1587: Goffman 1990, 139–40; Dursteler 2001, 23–24. Nel 1588, inoltre, è attestata una deliberazione del Senato con esplicito riferimento all'incaricato di Smirne: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 30 gennaio 1587 m.v.. Una supplica formulata da mercanti veneti alla Serenissima Signoria documenta tuttavia che già prima del 1568 era presente il console Antonio d'Allegri, membro originario di Chios che era stato nominato per ricoprire tale incarico dal bailo a Costantinopoli: ASVe, SS, LS, Mar, f. 168, n.d. (la supplica, organizzata solitamente in questa filza secondo l'ordine cronologico, si trova tra altre due petizioni datate rispettivamente 11 e 18 settembre 1568). Nei protocolli del bailo a Costantinopoli, invece, la prima testimonianza di una nomina è del 1589 con la nomina di Britio/Fabriccio Giustiniani, fratello del rappresentante di Chios. Questo documento, assieme ad altri presenti nello stesso registro, conferma tuttavia l'esistenza di Luca di Allegri come precedente agente di quello scalo: Poumarède 2003, 1012; ASVe, BaC, b. 266, reg. 375, cc. 44v (1 giugno 1588), 50v-51r (2 aprile 1587), 114r-v (20 giugno 1589). In un'attestazione di fede a suo favore, infine, Fabriccio Giustinian nel 1601 (ultimo anno in cui risulta console veneziano di Smirne) viene anche indicato come viceconsole marciiano di Chios: ibi, b. 297, reg. 2, 6 febbraio 1601.

<sup>85</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 5 novembre 1594; ASVe, BaC, b. 269, reg. 382, cc. 2r-v (12 febbraio 1593). Sulla conferma a vita del titolo consolare a Britio si veda anche: ibi, b. 270, reg. 385, cc. 44v-45r (4 marzo 1599).

<sup>86</sup> Ibi, b. 267, reg. 377, cc. 23r-v (27 agosto 1590).



negoziiazione con gli ottomani, lo rendevano un candidato più che idoneo<sup>87</sup>. Gli successe dal 1617 fino al 1646 il fratello Angelo Marini che negli ultimi sei anni, ovvero durante i lunghi soggiorni in cui Francesco era stato costretto ad assentarsi da Smirne per problemi di salute, aveva ricoperto più volte il ruolo di suo sostituto<sup>88</sup>. Nonostante la guerra fosse iniziata fin dal 1645, con la conseguente fuga del cancelliere consolare Emanuele Negroponte e della maggior parte dei mercanti veneti, Angelo rimase a esercitare la sua funzione nello scalo smirniota fino alla propria morte per via di un debito che gli impediva di partire. Pochi giorni prima del suo decesso, avvenuto un anno dopo, il rappresentante riuscì a saldare il debito e a ottenere la possibilità di andarsene. Come sua ultima azione in qualità di agente incaricò il mercante residente Gio. Antonio de Zuanne di sostituirlo dopo che se ne fosse andato. Quest'ultimo, all'indomani della scomparsa di Angelo Marini, ottenne dal bailo Giovanni Soranzo la conferma di viceconsole e l'ordine di andarsene quanto prima da lì salvando «tutte le cose necessarie», comprendendo con tale espressione soprattutto la documentazione conservata nella cancelleria del consolato<sup>89</sup>. A Chios, invece, dopo i Giustiniani fu nominato console Mario Masini. L'ultimo esponente della Maona, Domenico Giustiniani, si era dimostrato inaffidabile nella gestione della carica, tanto che i suoi errori avevano portato a un non meglio specificato «pregiudizio pubblico» che lo fece deporre dal *ministero*. Per tale ragione nell'aprile 1610 venne sostituito da Masini, la cui condotta nell'incarico lasciò però ben presto scontento il bailo Simon Contarini, che appena un anno dopo la scelta di quest'ultimo decise di nominare nuovamente un altro rappresentante<sup>90</sup>.

Fin dal 1611, quindi, a ricoprire l'ufficio ci furono i membri della famiglia Balsarini. Questa casata, oltre a essere suddita della Repubblica veneziana, aveva anche legami coniugali con i Giustiniani locali, probabilmente proprio con il ramo dei Fornetto. Domenico Balsarini, infatti, si era apparentato

---

<sup>87</sup> Ibi, b. 272, reg. 388, cc. 14r-15r; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 18 luglio 1602; Poumarède 2003, 1010. Il ragionato era un contabile e faceva parte della "famiglia" del bailo a Costantinopoli: Dursteler 2006, 32.

<sup>88</sup> Ad attestare il ruolo avuto da Angelo Marini durante l'assenza del fratello console è Francesco stesso: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 23 giugno 1617; ASVe, BaC, b. 279, reg. 402, cc. 60r-61r, 61r-v (19 maggio 1617), 62r (20 maggio 1617); Poumarède 2003, 1010.

<sup>89</sup> ASVe, BaC, b. 288, reg. 418, cc. 211 r-v (9 settembre 1646); ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 12 febbraio 1681.

<sup>90</sup> La nomina consolare da parte del bailo di Masini è registrata in: ibi, b. 276, reg. 394, cc. 216v-217r (21 aprile 1610). La destituzione di quest'ultimo è invece attestata in: ASVe, SC, reg. 11, c. 79v (27 agosto 1611).

con una casata esponente di questa Maona e nel 1611, grazie anche alla sua riconosciuta familiarità con la lingua e i costumi delle terre ottomane, nonché ai suoi servigi per la Serenissima, fu promosso alla dignità consolare. Prima di insediarsi a Chios, Domenico aveva presumibilmente viaggiato per qualche anno in Levante. Originario di Venezia, nel 1585 era stato bandito dai territori della Serenissima perché colpevole di un tentato omicidio. Presente nei registri del bailo a Costantinopoli almeno sin dal 1588, Balsarini nel 1591 ottenne un salvacondotto di otto mesi dal rappresentante diplomatico stesso al fine di rifornire il mercato della Dominante di frumento<sup>91</sup>. Il bailo inviò quindi ai Capi del Consiglio di dieci una lettera in cui affermava che una simile «fedelissima operatione» al servizio della Repubblica avrebbe reso il bandito meritevole di essere graziato dal consiglio con un salvacondotto della durata di cinque anni<sup>92</sup>. Alla sua morte, nel 1627, gli

---

<sup>91</sup> Per quanto riguarda la figura di Domenico Balsarini (o Balsarino), Eric Dursteler lo identifica come un individuo bandito dai domini veneziani, mentre Benoît Maréchaux porta la testimonianza di un documento in cui Balsarini è menzionato come mercante di Chios: Dursteler 2006, 71–72; Maréchaux 2013, 149. Il processo istruito per omicidio dal tribunale dell'Avogaria di comun contro Domenico Balsarini, in cui quest'ultimo è identificato come veneziano e nipote del priore della chiesa della Madonna dell'Orto di Venezia don Lodovico Bertoloto, si trova in: ASVe, AC, b. 4271, fasc. 12. Nel 1588 Domenico compare nel registro della cancelleria del bailo come "fidefacente": ASVe, BaC, b. 266, reg. 375, cc. 73v-74v (30 agosto 1588). Nella descrizione dei suoi viaggi Giovanni Battista de Burgo presenta una lista delle antiche famiglie di origine genovese e di religione cattolica rimaste a Chios anche dopo la conquista ottomana. Tra le diverse casate nominate risulta esserci anche quella dei Balzarini: Burgo 1686, 326–27.

<sup>92</sup> La lettera inviata dal bailo ai Capi del Consiglio di dieci e il salvacondotto prodotto dallo stesso in favore di Domenico Balsarini si trovano rispettivamente in: ASVe, CCD, b. 6, cc. 115-116 (23 ottobre 1590); ASVe, BaC, b. 267, reg. 379, cc. 99v-100r (8 gennaio 1591). Il salvacondotto originale prodotto dal bailo e la deliberazione del Consiglio di dieci per l'emissione di un salvacondotto di sei mesi affinché Balsarini potesse «non ostante il suo bando andar, star, et tornar da per tutto, come poteva far prima, che fusse bandito» è consultabile in: ASVe, CD, Dc, f. 185, 15 marzo 1591; ibi, reg. 41, c. 141v. La nomina consolare è registrata in: ibi, b. 277, reg. 396, cc. 87-88 (29 giugno 1611), 88r-v (29 giugno 1611). In una supplica scritta nel 1670 Giacomo Balsarini, figlio del precedente console di Chios e console a sua volta, ricordava che il compianto Domenico, tra le azioni compiute prima di essere promosso alla dignità consolare, si era distinto per il suo ruolo nel rifornimento di frumento dei domini veneziani. Nella stessa petizione, inoltre, è scritto che Domenico aveva raggiunto il Levante solo nel 1593: ASVe, SdA, Cost., f. 154, supplica allegata al doc. 111, c. 447r. Dalla lettura di questa istanza, infine, veniamo a sapere che grazie alla moglie, una Giustiniani, Giacomo vantava una rendita nel banco di San Giorgio a Genova: ibi, c. 449v. In una sua lettera inviata al bailo Alvisè Contarini, il console Balsarini parla del cognato Raffaele Giustiniani: BNMV, It. VII, 1191 (8881), c. 125v, 19 marzo 1640; nella stessa busta,

successes nell'ufficio il figlio Giacomo, il quale mantenne tale ruolo almeno fino al 1641 e, probabilmente, fino all'inizio della già menzionata guerra per il possesso di Creta<sup>93</sup>.

Nelle isole di Naxos e Paros il primo console noto è Giacomo Sforza Castri, un membro della famiglia che in passato era stata al servizio del duca di Castro Orazio Farnese e che si era poi stabilita nell'isola dell'Arcipelago integrandosi con la nobiltà latina indigena<sup>94</sup>. Morto nel 1619 dopo oltre un decennio alle dipendenze della Repubblica, Sforza Castri venne sostituito nell'incarico da Crusino Sommaripa, figlio di Geronimo e membro della dinastia cattolica di feudatari di Andros e Paros<sup>95</sup>. Questi, rimasto a sua volta nella sua funzione fino alla propria morte, dal 1629 venne sostituito dal fratello Marco, il quale rimase in carica fino almeno agli anni Quaranta, perpetuando in tal modo, anche grazie all'aiuto del figlio, l'«ardentissima divotione» della sua casata verso la causa della Repubblica<sup>96</sup>. A Milos Giovanni (o Januli) Piperi, residente nell'isola e forse suddito veneto originario di Candia, figura fin dal 1602 come primo rappresentante, funzione che mantenne per oltre un ventennio. Sarebbe che la carica sia passata in seguito al discendente Nicolò, sul quale però al momento non si posseggono altre informazioni<sup>97</sup>.

---

inoltre, sono conservate anche diverse lettere inviate da Raffaele stesso, probabilmente come sostituto del cognato, al rappresentante diplomatico di Venezia.

<sup>93</sup> Maréchaux 2013, 149; Rothman 2006, 233. Attestazioni di merito di Giacomo Balsarini durante il suo consolato sono presenti anche in: ASVe, SM, reg. 89, cc. 211v–212v (4 dicembre 1631). Si sono conservate numerose lettere del console Giacomo Balsarini inviate al bailo Alvise Contarini in: BNMV, It. VII, 1191 (8881), 1208 (8853).

<sup>94</sup> Sulla famiglia Sforza Castri si veda: Slot 1982; Magni 1692, 114–15. Copia del comandamento sultaniale (*ferman*) utile al console Sforza Castri per svolgere le sue prerogative di console si trova in: ASVe, BaC, b. 250, reg. 331, cc. 76 (18 gennaio 1606 m.v.), 122.

<sup>95</sup> Alcune informazioni sulla famiglia Sommaripa si possono trovare in: Slot 1982, I:139, 141, 383; Poumarède 2003, 1012–13; Da Mosto 1940, II:21–22. La scelta di Crusino Sommaripa è registrata in: ASVe, BaC, b. 280, reg. 403, cc. 103r, 25 ottobre 1619. Per quanto riguarda un esempio di interazione di questo personaggio con la chiesa di Naxos si veda: ASPF, SORC, Arcipelago, vol. 2a, cc. 128r-v (Naxia 15 febbraio 1671).

<sup>96</sup> Maréchaux 2013, 150; Poumarède 2003, 1012–13. La supplica indirizzata al bailo di Marco Sommaripa per il consolato è presente in: BNMV, It. VII, 1191 (8881), cc. 235r-v, 20 marzo 1640. La nomina di Marco Sommaripa come console in sostituzione del fratello defunto è presente in: ASVe, BaC, b. 282, reg. 408, c. 143r (20 giugno 1629). L'aiuto all'impiego consolare fornito dal figlio del console Sommaripa è attestato in: ibi, b. 109, Pera 4 marzo 1630.

<sup>97</sup> Poumarède 2003, 1011–12; Maréchaux 2013, 150. La concessione del consolato a Piperi da parte del bailo è registrata in: ASVe, BaC, b. 272, reg. 387, c. 200r (21 gennaio 1601 m.v.). Ottenute le lettere patenti da parte delle magistrature veneziane, nel 1602 Piperi scrisse al

Non molto di più sappiamo degli altri agenti di quest'epoca. A Patrasso, in Morea, il primo ad essere stato eletto nel 1605 fu il «fidelissimo» Giandomenico Biffi, rampollo dell'importante negoziante, cittadino veneziano e «fidelissimo» Santo Biffi. Similmente al caso di Cipro, anche questo console inizialmente era ballottato dai Cinque savi alla mercanzia tra coloro che si annotavano a Venezia per l'elezione, ed era poi generalmente approvato del Collegio. In seguito alla supplica dei mercanti veneziani impegnati a espandere i propri traffici nella piazza moraita, tra cui sembrerebbe esserci stato anche il padre Santo, il Magistrato addetto alla mercanzia aveva accolto l'istanza di creare un nuovo «ministro publico» e indetto il proclama per la sua scelta. Unico a essersi presentato come aspirante, Giandomenico Biffi era stato anche il candidato proposto dai supplicanti per le sue qualità di «persona pratica, et intelligente delli negozi di quelle parti». In questo caso è inoltre interessante notare che il «fidelissimo» Giandomenico, nonostante fosse figlio di un riconosciuto cittadino originario, all'epoca non avesse ancora ricercato la sua legittima certificazione civile, la quale attestazione evidentemente non era sentita come necessaria per ottenere un simile incarico<sup>98</sup>.

---

bailo per ottenere la documentazione ottomana necessaria (*berat*) per svolgere l'attività consolare: ibi, b. 373-II, fasc. Milo, 14 agosto 1602. La risposta positiva da parte dei Cinque savi alla mercanzia all'istanza formulata da Piperi affinché fosse concessa la grazia dell'incarico consolare al figlio Nicolò è presente in: ASVe, CSM, I s., reg. 146, c. 163r-164r (17 marzo 1625). La supposizione che Januli Piperi fosse originario di Candia è data dal fatto che nei registri del bailo sono annotati diversi membri denominati Piperi che, banditi da Creta, supplicavano il residente alla Porta per la concessione di un salvacondotto: ASVe, BaC, bb. 266-267.

<sup>98</sup> Copia della risposta dei Cinque savi alla mercanzia alla supplica dei mercanti, della deliberazione del Senato per la scelta di un console nella piazza di Morea, del proclama e della elezione consolare, e dell'approvazione del Collegio si possono trovare in: ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 27 agosto 1605, 15 ottobre 1605, 10 novembre 1605, 17 novembre 1605. Nello stesso fondo è presente anche la lettera patente che certifica l'elezione di Biffi: ibi, 6 marzo 1606. Giandomenico Biffi e il padre Santo sono citati anche in: Marchaux 2013, 150; Tenenti 1959, 609. Giandomenico Biffi e i fratelli chiesero il riconoscimento come cittadini originari solamente nel 1616, mentre il padre Santo era stato riconosciuto come tale fin dal 1580: ASVe, AC, b. 375, fasc. Biffi. Come affermato da Andrea Zannini, frequentemente la maggior parte dei membri delle casate cittadine non si sottoponevano alla procedura di riconoscimento civile; nella vita sociale veneziana lo stato cittadino era infatti consuetudinariamente esteso a tutti i membri della famiglia e la sua certificazione serviva prevalentemente a quegli esponenti della casata destinati a una professione "civile": Zannini 1993, 104. Nell'archivio del Senato si può trovare qualche lettera di Gian Domenico Biffi scritte da Patrasso e Castel Tornese: ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. n.n. (30 ottobre 1606), 48-50 (8 settembre 1607).

Nel 1612, scaduto il termine previsto per la durata dell'incarico di 6 anni, i Cinque savi emanarono un nuovo proclama per la designazione del console. A ottenere la carica questa volta fu Zuane Molin, figlio naturale del patrizio Antonio, la cui candidatura era tenuta in buona considerazione anche dai principali negozianti marciiani frequentanti quel mercato. Tre anni dopo tuttavia, non essendosi quest'ultimo mai stabilito in Morea a svolgere la sua funzione, ma anzi continuando a risiedere a Tripoli di Siria per gestire i propri affari, la sua investitura fu annullata. Su sollecitazione di una petizione avanzata da Giandomenico Biffi, nel quale quest'ultimo cercava di ottenere la grazia per ricoprire nuovamente l'ufficio, e su ordine del Senato i Savi alla mercanzia pubblicarono un nuovo proclama di «ballottazione»<sup>99</sup>. La prerogativa di scelta del titolo consolare con sede a Patrasso passò poi al bailo a Costantinopoli e l'incarico fu successivamente ricoperto da Geronimo Olivieri, di cui si sa solo che era nativo di Venezia, che aveva ottenuto un salvacondotto dal residente alla Porta in quanto precedentemente bandito da Zante per un'accusa di contrabbando e che mantenne la funzione fin oltre l'agosto 1627<sup>100</sup>.

La prima questione che questa più variegata rete consolare pone è come queste famiglie, spesso di origine straniera o banditi dal Dominio, formarono delle dinastie di consoli. Non è un caso che con quest'ultima procedura la preferenza ricadesse spesso su esponenti che erano espressione del notabilato locale. Come dimostrato da Slot nei suoi studi, infatti, la scelta di un membro appartenente alle famiglie di spicco della società locale aveva un duplice motivo di interesse. In primo luogo tali figure erano disposte a sborsare somme ingenti pur di ottenere i privilegi riservati alla condizione consolare. In secondo luogo si instaurava in tal modo una relazione duratura di fiducia tra il patriziato marciiano e l'élite cristiana stabilitasi nel Levante ottomano. Nello svolgimento della loro funzione il bailo e i Provveditori, la

---

<sup>99</sup> Copia della pubblicazione del proclama di elezione, della ballottazione dei Savi alla mercanzia, dell'approvazione del Collegio e della lettera ducale patente a favore di Molin sono presenti in: ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 15 febbraio 1611 m.v., 20 febbraio 1611 m.v.. La supplica presentata da Giandomenico Biffi per ottenere nuovamente il consolato, nonché la copia della risposta dei Savi alla mercanzia attestante anche l'assenza di Molin e l'ordine del Senato a pubblicare un nuovo proclama si possono trovare in: ASVe, SM, f. 207, 10 settembre 1614, 25 settembre 1614, 24 luglio 1615.

<sup>100</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, copia della lettera ducale patente datata 13 agosto 1627 e allegata alla lettera del 4 ottobre 1672. La registrazione del salvacondotto concesso a Olivieri è presente in: ibi, b. 280, reg. 403, 9 ottobre 1619.

cui attività era caratterizzata da un sempre crescente bisogno di informazioni e di agenti sul posto, entravano infatti spesso in contatto, più o meno in modo diretto, con questi attori intermediari. Come si vedrà meglio successivamente, i rappresentanti pubblici della Repubblica quindi, al fine di garantirsi una clientela con una certa influenza locale e favorevole a servire gli interessi della Serenissima, non esitavano a ricompensarli con il titolo di console<sup>101</sup>.

Un simile rapporto fiduciario con le magistrature del patriziato veneziano garantiva a questi individui una maggiore tutela dei propri interessi privati di fronte alle autorità ottomane provinciali. Inoltre, nella pratica di funzionamento della carica questo tipo di rapporto consolidava delle concessioni (ottenute solitamente tramite supplica) che sollecitavano più o meno esplicitamente il formarsi di radicate dinastie al servizio degli interessi levantini di Venezia. La concessione di simili grazie era solitamente rivolta a casi come la rinuncia dell'incarico a favore di un terzo, l'ammissione a una sorta di tirocinio dell'aspirante al seguito del parente console stesso (solitamente il genitore), o ancora la possibilità di essere sostituiti temporaneamente nell'ufficio. Come enfatizzato nel 1625 dai Cinque savi alla mercanzia, infatti, le autorità lagunari spesso concedevano privilegi alle famiglie degli agenti supplicanti al fine di «inanimar gli altri nel bon servire all'eccellenze vostre per maggiormente meritare la publica protetione»<sup>102</sup>.

Bisogna sottolineare inoltre come con il rinnovarsi dell'istituto sembra delinarsi anche una nuova immagine del console di Venezia in territorio ottomano, ovvero di fedele servitore della Repubblica. Con riferimento ai requisiti di questi rappresentanti marciari, il decreto del 1586 prevedeva che a ricoprire tale incarico fossero persone «fedeli, et di honesta condizione»<sup>103</sup>. Nella sfera dei valori presupposta alle caratteristiche generali dei candidati, il termine più ricorrente per descrivere la figura ideale era infatti quello di fedeltà, a rimarcare come la dedizione fosse il requisito essenziale per il servizio in questa carica. Nel caso di Cipro, il primo attestato nell'elezione di questi nuovi consoli, il titolo di fedele appare nelle fonti prodotte dalle magistrature veneziane ogni volta che compare il nome del neoeletto<sup>104</sup>. Nella scelta del «fedel» Battista dalla Moneda ad agente di

---

<sup>101</sup> Slot 1982, I:124–26; Poumarède 2003, 1009–18.

<sup>102</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 146, c. 164r (17 marzo 1625).

<sup>103</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 7 marzo 1586.

<sup>104</sup> Ibi, b. 26, Cipro, fasc. 1, 8 agosto 1588, 22 e 31 agosto 1595, 22 marzo 1599, 12 ottobre 1602, 30 gennaio 1603 m.v., 8 agosto 1607, 16 marzo 1613, 27 giugno 1616, 12 dicembre 1619, 20 agosto 1624.

quest'isola, ad esempio, i Cinque savi alla mercanzia garantirono sul valore e sulla lealtà di questo personaggio, qualità giudicate indispensabili per un «legale et fedel ministro publico» come era il titolare della carica cipriota<sup>105</sup>. Allo stesso modo, anche agli altri *ministri* della Repubblica stabilitisi nel Mediterraneo orientale era generalmente attestata la qualità di devoti servitori da parte di magistrati veneziani<sup>106</sup>. Inoltre, similmente a quanto richiesto nel rapporto contrattuale tra soci d'affari, anche in questo caso la dedizione comprendeva una condotta di diligenza e di onestà nell'esercizio di una funzione che si supposeva delicata e complessa<sup>107</sup>. Ne risultava perciò tutta una serie di principi e obblighi più o meno espliciti ai quali tale lealtà si legava; si tornerà in seguito ad analizzare quali fossero questi vincoli.

Il titolo di fedeltà, tuttavia, sembrerebbe includere anche una sorta di certificato che Venezia intendeva attribuire a particolari soggetti considerati meritevoli ai propri occhi. In altre parole, la qualifica di devozione doveva essere provata di fronte alle istituzioni veneziane. A eccezione degli individui la cui condizione cittadina era già stata riconosciuta ed eventualmente dei loro famigliari che ricercavano tale status, fin dal Cinquecento l'appellativo di fedele veniva conferito a chi, dopo aver reso un servizio all'ente sovrano marciano, possedeva una testimonianza scritta o orale prodotta da una magistratura patrizia che attestasse appunto la sua fedeltà agli interessi di Venezia. In tal senso, e analogamente al titolo di «fedelissimo» utilizzato per designare i segretari e i notai ducali della Repubblica, tale termine metteva in evidenza le qualità e i *meriti* del candidato e della sua famiglia<sup>108</sup>. Tali caratteristiche determinavano l'idoneità di queste figure a servire ufficialmente gli interessi pubblici della Serenissima, indipendentemente dal fatto

---

<sup>105</sup> Ibi, 8 agosto 1588.

<sup>106</sup> Ibi, b. 33, Smirne, fasc. 1, 8 ottobre 1608, 23 giugno 1617; ibi, b. 31, Morea, fasc. 1, 27 agosto 1605, 17 novembre 1605; ASVe, BaC, b. 121, fasc. 6 Scio, copia della patente datata 7 febbraio 1656; ibi, b. 269, reg. 382, cc. 2r-v (12 febbraio 1593); ibi, b. 270, reg. 385, cc. 44v-45r (4 marzo 1599); ibi, b. 272, reg. 387, c. 200r (21 gennaio 1601 m.v.); ibi, reg. 388, cc. 14r-15r (18 luglio 1602); ASVe, CSM, I s., reg. 142, cc. 42r-v (26 dicembre 1607); ASVe, SM, reg. 89, cc. 211v-212v (4 dicembre 1631).

<sup>107</sup> Nel caso del console di Smirne Francesco Marini il bailo, oltre alla sua fedeltà alla causa marciana, attestata la sua zelante lealtà agli interessi fiscali e finanziari della Repubblica: ASVe, BaC, b. 272, reg. 387, cc. 14r-15r; e in ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 18 luglio 1602. Sul tema della fiducia nelle relazioni d'affari in epoca preindustriale si veda: Panciera 2000, 55-66. Per quanto riguarda invece il rapporto tra l'appartenenza a una sorta di cittadinanza e la fiducia in età moderna si rimanda a: Cerutti 2008.

<sup>108</sup> Il titolo di «fidelissimo» per i segretari e i notai ducali è attestato in: Zannini 1993, 16; Galtarossa 2009, 140-53, 209-10, 295; de Vivo 2015, 177-78.

che simili soggetti fossero nativi o anche solamente residenti nel Dominio veneziano.

Per quanto riguarda gli agenti consolari, come già accennato le prove richieste per documentare la loro fedeltà andarono a istituzionalizzarsi con il decreto senatorio del 1586 e assunsero inoltre con sempre maggior frequenza una forma scritta. Come si vedrà più nel dettaglio nei prossimi paragrafi, più che avere un riconoscimento giuridico, questo appellativo aveva un certo peso e un'efficacia retorica nell'eventuale formulazione di un'istanza e quindi nell'ottenimento di alcune risorse e benefici tipici della cittadinanza. In questo senso sembra vantaggioso soffermarsi sul concetto di fedeltà, il quale veniva ribadito nell'atto stesso della supplica dei consoli perché trasformava una qualsiasi petizione in un documento che riaffermava il rapporto di devozione tra le parti, comprendendo spesso in questa sorta di patto anche le generazioni successive.

Prendendo l'esempio del supplicante rappresentante di Smirne Francesco Marini, il riconoscimento del suo status di devozione gli aveva fatto prima ottenere diverse licenze per assentarsi dalla carica e poi la possibilità di essere sostituito nell'incarico dal fratello Angelo<sup>109</sup>. La stessa cosa accadeva al contemporaneo agente di Milo Giovanni Piperi al quale, dopo aver presentato la dovuta petizione, veniva concessa la grazia di poter continuare nell'incarico e, nel contempo, di istruire il figlio nelle pratiche consolari con la possibilità di quest'ultimo di ottenere l'incarico alla morte del padre<sup>110</sup>. Il «fedelissimo» Giacomo Balsarini, infine, grazie all'attestata «ereditaria divozione della sua casa», ottenne la concessione di una rendita a vita (non trasmissibile ereditariamente) e l'ammissione del figlio Carlo tra i giovani di lingua<sup>111</sup>.

\*\*\*\*\*

Dalla lettura della documentazione veneziana emerge chiaramente come, seppur il termine "console" tra Cinque e Seicento non indichi un'istituzione

---

<sup>109</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 8 ottobre 1608, 11 luglio 1612, 23 giugno 1617; ASVe, BaC, b. 279, reg. 402, cc. 60r-61r, 61r-v (19 maggio 1617), 62r (20 maggio 1617).

<sup>110</sup> Poumarède 2003, 1011–12. La risposta dei Savi alla mercanzia in cui si attestava la fedeltà di Piperi e si dava quindi un parere positivo in merito alla concessione della grazia è consultabile in: ASVe, CSM, I s., reg. 146, cc. 163r-164r (17 marzo 1625).

<sup>111</sup> La grazia concessa a Giacomo Balsarini è consultabile in: ASVe, SM, reg. 89, cc. 211v–212v (4 dicembre 1631). L'istanza di Balsarini per concedere il titolo di giovane di lingua al figlio è presente in: ibi, reg. 95, cc. 185r–v, (23 settembre 1637).



omogenea, l'espansione ottomana nel Mediterraneo orientale avesse in qualche maniera sollecitato la Repubblica di Venezia a eleggere nuovi agenti nelle principali località soggette all'influenza del sultano. Ufficialmente il motivo che portò la Serenissima a incaricare nuove figure fu la necessità di garantire un accesso privilegiato ai mercati ottomani e, per la stessa ragione, nelle principali piazze commerciali come Aleppo e Alessandria continuarono però a essere scelti dei rappresentanti appartenenti al ceto dirigente marciano. Questi ricoprivano quindi la dignità consolare per poco tempo e, utilizzando tale opportunità come mezzo di ascesa politica o per arricchire il patrimonio della propria casata, trovavano "onore" nel titolo in quanto esso era spendibile all'interno del quadro sociale e istituzionale veneziano.

La crescente minaccia ottomana ai danni dello Stato da Mar marciano originò tuttavia un dibattito in seno al Senato della Repubblica che, nel 1586, comportò l'istituzione di una nuova carica consolare. Tale riforma prevedeva procedure di elezione e nomina molto diverse da quelle previste per i consoli "nobili". La scelta di questo nuovo tipo di incaricati, effettuata principalmente dal bailo a Costantinopoli o dalla magistratura dei Cinque savi alla mercanzia, si doveva basare su un processo informativo nella quale i candidati dovevano dimostrare le attestazioni, perlopiù scritte, della propria fedeltà alla Serenissima. Ciò comportava che a essere eleggibili non fossero solo i "cittadini" e sudditi della Repubblica, ma ugualmente chi, originariamente soggetto a diverse autorità sovrane, avesse dimostrato con la propria "fedeltà" la volontà di conseguire una sorta di appartenenza veneziana. La nuova istituzione consolare determinò quindi l'emergere di un ceto che si può definire cittadino al servizio di Venezia. Tale attributo cittadino non deve essere qui inteso in relazione ad attori che trovavano il proprio primato sociale nella città lagunare, ma in rapporto a chi rivendicava dei privilegi di cittadinanza come riconoscimento della propria fedeltà all'autorità sovrana<sup>112</sup>. Ne conseguiva inoltre che l'espansione del numero di consolati fosse in realtà espressione di una politica di consolidamento delle relazioni sociali con quelle località che, ora soggette agli ottomani, erano state tradizionalmente legate alla Serenissima.

A queste considerazioni deve essere infine aggiunto che le caratteristiche di questa rinnovata carica di console variavano molto da luogo a luogo. Oltre alla durata variabile con cui era stato concesso l'incarico e alle molteplici logiche sottese dalle diverse magistrature di riferimento e determinanti la

---

<sup>112</sup> Sul tema relativo alle diverse forme di cittadinanza in epoca moderna si rimanda in particolare a: Herzog 2003.

scelta consolare, eterogenee erano altresì le appartenenze e le ambizioni sociali dei diversi attori eletti o nominati. Taluni, principalmente legati da relazioni parentali ai ceti privilegiati residenti a Venezia, miravano al conseguimento di attestati di fedeltà e onorevolezza e consideravano perciò il consolato come una fase di passaggio. Altri, prevalentemente esponenti del notabilato delle località soggette al dominio ottomano, perseguivano il titolo con la speranza di renderlo parte del patrimonio familiare.

## CAPITOLO 2

### Il consolato tra l'interesse personale e il fedele servizio

#### 1. *Il consolato veneziano tra guerra e pace*

È interessante notare che in alcune isole del Mediterraneo orientale durante la guerra di Candia ci furono diversi attori con l'appellativo di console veneziano<sup>1</sup>. Il conflitto non aveva annullato le relazioni tra le magistrature patrizie e quegli attori sociali che, residenti in una zona di frontiera in cui la sovranità era contesa, si prodigavano per servire gli interessi della Repubblica. Come interpretare però un ufficio istituito in un momento di conflittualità militare? La loro ufficializzazione come agenti marciali è da intendersi come parte del sistema consolare o come la risposta a una situazione di crisi bellica? Qual è il legame tra questi consoli e i rappresentanti consolari stabilitisi nell'Impero ottomano una volta giunta la pace?

Dal 1648, ad esempio, a Milos ci fu un agente marcialiano di nome Pietro Magnani (Manianis). Residente appunto in quest'isola ottomana, grazie anche all'apparentamento con Vasilis Logothetis Magnani era riuscito ad ottenere il titolo consolare<sup>2</sup>. Logothetis godeva infatti di un certo prestigio nelle relazioni con la Serenissima: detentore anche lui della medesima carica nell'Arcipelago (area soggetta interamente all'influenza del sultano, fatta eccezione per l'isola veneta di Tinos) al servizio della Francia, dell'Inghilterra e, soprattutto, di Venezia, questo eminente mercante greco (ma con strette e durature relazioni con gli ambienti cattolici) originario di Sifnos si distinse durante gli avvenimenti bellici grazie alla sua attività di confidente a favore della Repubblica. Il profilo di Logothetis appare ancor più interessante se si aggiunge il fatto che, sempre durante il conflitto per Creta, era coinvolto dal *kapudanpaşa*, il Grand'ammiraglio ottomano, nelle negoziazioni per riscattare i musulmani sudditi del sultano prigionieri dell'armata di San Marco<sup>3</sup>.

Legati alla sua figura e alla Serenissima erano anche due generi del ricco negoziante greco, i fratelli Pietro (il cui vezzeggiativo era Petraki) ed Enrico Rosa. Possidenti di spicco nella regione delle isole egee, erano anch'essi molto attivi nel traffico commerciale tra i domini veneti e quelli ottomani. I

---

<sup>1</sup> Si veda la fig. 3 in appendice.

<sup>2</sup> Slot 1982, I:189, 318, 406.

<sup>3</sup> Ibi, 153, 160-161, 164, 184, 189, 217, 318, 391, 401-402, 404-405.

due vantavano il titolo di ufficiali veneziani rispettivamente delle isole ottomane di Sifnos e di Kea. Similmente al suocero, inoltre, i fratelli Rosa erano coinvolti in attività a stretto contatto con le autorità del Gran Signore, in particolare come collettori di imposte<sup>4</sup>. Questi casi stanno a dimostrare come la Repubblica durante il conflitto cretese si servisse ufficialmente di individui e famiglie la cui appartenenza politica poteva essere molteplice, ma comunque ben inserita localmente, evidenziando in tal modo anche la permeabilità delle società nel Mediterraneo orientale della prima età moderna<sup>5</sup>.

Altri due individui che ottennero la dignità di console durante questo conflitto, ma apparentemente slegati da vincoli parentali con gli altri, erano Marcantonio Chinamo e Giacomo di Garzi, i quali erano entrambi originari di Creta, quindi sudditi veneziani. Discendente di un tal Giovanni, nativo della Canea e insignito nel 1655 della qualifica consolare di Milos dal Capitano generale da Mar Lorenzo Marcello (quando, a suo dire, la carica era vacante), Chinamo aveva ottenuto il titolo grazie alle sue azioni di devozione, «massime ne tempi correnti di guerra», verso il pubblico interesse marciano. Tre anni dopo, quando ancora imperversava il conflitto, Marcantonio supplicò la Signoria di Venezia di essere confermato nella stessa posizione<sup>6</sup>. Per quanto riguarda Giacomo di Garzi, invece, si sa che fosse figlio di un importante medico veneziano, il quale aveva esercitato la sua professione a Candia fino alla sua morte, avvenuta nel corso del primo attacco degli ottomani alla città. Definitosi nell'istanza vero «italiano», durante il conflitto Giacomo aveva servito i diversi capitani generali da Mar, tanto da «meritare» l'appellativo di console a Kea nel 1664<sup>7</sup>.

Come già annotato da Slot, essendo in tempo di guerra e perciò non potendo godere dei privilegi giurisdizionali che generalmente erano concessi ai consoli europei, e non potendo quindi neanche difendere i sudditi veneti presenti nelle terre del sultano, più che veri e propri consoli queste figure

---

<sup>4</sup> Ibi, 189, 318-319, 405-406. Il nome di Pietro Rosa «da Sifanto» compare nel 1670, anno in cui risulta già essere defunto, nella documentazione a Venezia dei Cinque savi alla mercanzia per la contesa di alcune somme di denaro tra i suoi eredi e l'esponente della famiglia Condostaulo residente nella capitale lagunare, Nicolò: ASVe, CSM, I s., reg. 247, cc. 92r-93r.

<sup>5</sup> Su questo tema si veda: Greene 2000, 194-205.

<sup>6</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Rodi, Saragosa, e Millo, 9 febbraio 1655, 16 gennaio 1658. Si veda anche: Poumarède 2003, 1017. ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 13 Milo, attestato di Andrea Correr del 11 maggio 1665, allegato alla lettera del 2 giugno 1673.

<sup>7</sup> Ibi, b. 114, fasc. 12 Zia, 20 febbraio 1671; ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 5 marzo 1674.

devono essere considerate come semplici agenti civili al servizio della Repubblica che collaboravano con i rappresentanti militari veneziani<sup>8</sup>. Il caso del futuro incaricato di Smirne Francesco Luppazzoli potrebbe inoltre rivelarsi utile a una migliore comprensione di questo punto. Quest'ultimo durante il periodo di ostilità tra le due potenze si era distinto per i suoi servizi agli occhi degli elementi più influenti della flotta veneziana e, forte di tale prestigio, nei primi anni Sessanta si appellò all'allora rappresentante marciano alla corte ottomana, il Cancellier grande Giovanni Battista Ballarino<sup>9</sup>, per ottenere la concessione di una grazia sotto forma di una somma di denaro o di una rendita. A «consolatione» della supplica di Luppazzoli il Senato diede quindi la facoltà al Cancellier grande di accordare un assegnamento al confidente benemerito e di poterlo premiare con una lettera patente «che in publico nome attesti lo stesso suo merito»<sup>10</sup>. Tale esempio potrebbe quindi suggerire che il consolato, negli anni caratterizzati dalle vicende belliche, fosse perlopiù definito da una lettera patente attestante il *merito* del suo portatore nei confronti della Serenissima e, nel caso di Luppazzoli e di Balsarini di cui si parlerà a breve, che certificasse il privilegio di questi a percepire una somma di denaro dalla Repubblica.

È tuttavia utile ribadire che l'assunzione del titolo durante un periodo simile non negava loro la possibilità di svolgere delle azioni in collaborazione o per conto delle autorità ottomane. Prima dello sconvolgimento guerresco diverse deliberazioni dei Cinque savi alla mercanzia avevano espressamente vietato agli agenti di ingerirsi nella gestione delle imposte ottomane<sup>11</sup>, mentre figure come Logothetis, Pietro Rosa e Crusino Coronello (altro esponente dell'élite latina dell'Arcipelago che verrà descritto successivamente) nonostante avessero ottenuto la carica marciana durante il conflitto erano attive nella fiscalità dell'Impero<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Slot 1982, I:191.

<sup>9</sup> Già designato come segretario del Consiglio di dieci, dalla fine degli anni Quaranta del Seicento Ballarino aveva accompagnato diverse ambascerie straordinarie per aiutare i rappresentanti patrizi nella delicata impresa diplomatica delle trattative di pace con la corte del sultano. Rimasto come unico responsabile dell'ambasciata, Ballarino nel 1660 fu premiato con la massima dignità per un cittadino originario, ovvero come Cancellier grande. È interessante inoltre notare che i *meriti* di Giovanni Battista nello stesso anno portarono all'elezione al cancellierato del figlio Domenico: Torcellan 1963; Zannini 1993, 152–53.

<sup>10</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 58, cc. 389r-v (6 aprile 1665, 6 giugno 1665), 391r (29 settembre 1665).

<sup>11</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 1, 12 luglio 1600, 24 settembre 1602.

<sup>12</sup> Slot 1982, I:161, 319. ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672.

Periodo di forte tensione fra Venezia e il Gran Signore, gli anni successivi alla guerra di Candia videro la Serenissima e i suoi principali rappresentanti militari e diplomatici affrontare con nuovi mezzi il secolare e ambizioso progetto politico di difesa della propria autorità in Levante<sup>13</sup>. A tal fine, la politica di impiegare persone di differenti gruppi sociali e occupazioni professionali come consoli della Repubblica continuò. Giacomo Balsarini, capo di una famiglia ormai radicata a Chios nonché già agente marciario nell'isola ottomana da prima dell'inizio del conflitto, aveva mantenuto il titolo anche durante la guerra, conseguendo perciò una patente certificante il suo *merito* e il suo privilegio a un assegnamento. All'indomani della pace egli inoltre scrisse al bailo una lettera supplicatoria in qualità di console<sup>14</sup>. Alla sua morte, avvenuta nel 1671, il figlio Michele Balsarini fu nominato a sua volta titolare di Chios. Prima di iniziare a esercitare quest'incarico quest'ultimo aveva ottenuto il titolo di dottore in medicina<sup>15</sup>. Al servizio di Venezia per di più c'erano stati altri esponenti della famiglia. Il fratello di Michele, Carlo Balsarini, era stato giovane di lingua dal 1637 al 1643 e, durante la guerra, aveva contribuito ad aiutare il padre nello svolgimento delle sue azioni a beneficio dell'interesse pubblico marciario<sup>16</sup>. Un altro fratello, Leonardo, nonostante avesse abbracciato la carriera religiosa fino a diventare vescovo continuò a mantenere relazioni con i rappresentanti veneziani, in particolare per quanto riguarda la questione del riscatto degli schiavi, conseguendo così a sua volta degli attestati di fede<sup>17</sup>. È interessante quindi

---

<sup>13</sup> Si veda la fig. 4 in appendice. Su questi temi si vedano i diversi contributi in: *Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670* 1986; Poumarède 2007, 613–26. Sulla difesa del Levante veneziano sotto il profilo marittimo cfr.: Candiani 2012.

<sup>14</sup> ASVe, CD, Ds, f. 44, 10 novembre 1650; ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669; ASVe, DC, docc. 1542-1543, datati 10 luglio 1670; ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 111, cc. 446r (10 luglio 1670), 447r-450v (n.d.). Sulla discendenza Balsarini si rimanda alla tabella 3 in appendice.

<sup>15</sup> ASVe, BaC, reg. 298, fasc. 19, Pera di Costantinopoli 10 aprile 1671; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio 15 luglio 1672. Dalla documentazione consultata è stato possibile dedurre la qualità del titolo di dottore vantata da Michele Balsarini, in quanto quest'ultimo in una lettera al bailo a Costantinopoli affermò che si era dovuto assentare dalla sua residenza consolare per prestare le sue cure al *kapudanpaşa*: ibi, b. 114, fasc. 4 Metelini (27 novembre 1672).

<sup>16</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 154, c. 448r (copia allegata al dispaccio dell'ambasciatore straordinario del 4 novembre 1670); ASV, BaC, b. 288, reg. 418, cc. 21 r-v (9 marzo 1643). Carlo Balsarini giovane di lingua è attestato anche in: Rothman 2006, 233.

<sup>17</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 30 settembre 1669; ibi, b. 121, fasc. 6 Scio, 11 maggio 1682, 7 agosto 1682, 2 luglio 1682. Durante gli anni Sessanta del Seicento Giacomo Balsarini, che aveva conservato il titolo di console veneziano a Chios, supplicò e ottenne dalle autorità marciarie una raccomandazione per il figlio Leonardo per ottenere il posto di vescovo

notare che, in una lista datata 1682-1683 relativa ai consoli della Repubblica presenti nel Levante mediterraneo, nello scalo di Chios assieme al nome del rappresentante reggente fosse annotata la presenza del vescovo, quasi fosse a sua volta un *ministro* della Repubblica<sup>18</sup>. Infine il figlio di Michele, Domenico, nello stesso anno in cui il padre fu scelto nella carica venne a sua volta nominato giovane di lingua. Alla morte di Michele, avvenuta nel 1677, Domenico stesso riuscì a ottenere la concessione dell'incarico<sup>19</sup>.

Gasparo Condostaulo invece, nominato inizialmente console per lo scalo di Atene, proveniva da una delle più grandi famiglie possidenti di Andros, dominio ottomano, i cui traffici interessavano tutto l'Arcipelago<sup>20</sup>. Il nonno materno, il già menzionato Vasili Logothetis, durante la guerra era stato riconosciuto come agente veneziano, così come anche lo zio Pietro Magnani. Anche gli altri due zii, i sopracitati Enrico e Pietro Rosa, durante il conflitto per Candia avevano a loro volta vantato il titolo consolare della Repubblica<sup>21</sup>. Il fratello Micheletto inoltre, morto prima della designazione di Gasparo, aveva ereditato il ruolo di influente negoziante a Sifnos dal nonno Logothetis e negli anni caratterizzati dagli avvenimenti bellici aveva probabilmente contribuito all'impegno dell'avo provvedendo l'armata veneziana di rifornimenti<sup>22</sup>. Un altro zio, a sua volta appartenente alla casata dei Rosa, Ignazio, era stato vescovo cattolico di Andros e anche lui aveva favorito gli interessi pubblici della Serenissima durante il conflitto<sup>23</sup>. La rete di contatti di Condostaulo, familiari e non, si estendeva oltre i limiti della piccola isola di Andros. Il fratello Nicolò, con cui Gasparo manteneva contatti anche di

---

dell'isola stessa: ASVe, SC, reg. 31, c. 123v (29 novembre 1664). Sulla carriera ecclesiastica di Leonardo Balsarini si veda: Ritzler e Sefrin 1952, 5:158 n. 2.

<sup>18</sup> ASVe, BaC, b. 121, fasc. 3 Cairo, Andro e Tripoli di Soria, lista dei consoli 1683-1683.

<sup>19</sup> Ibi, b. 298, fasc. 19, 10 aprile 1671, 31 dicembre 1677; ibi, b. 302, reg. 1674-1675, c. 7a (2 giugno 1672); ibi, b. 289, reg. 422, 25 febbraio 1673; ibi, b. 331-I, Processo n. 87. Dagli atti di cancelleria del bailo si è riusciti inoltre a scoprire che Madoni Guiduzzi era stata la moglie di Michele Balsarini, nonché la madre di Domenico: ibi, b. 290, reg. 423, c. 228 (25 marzo 1678).

<sup>20</sup> ASVe, BaC, reg. 298, fasc. 19, Candia 1 maggio 1670, Pera di Costantinopoli 20 dicembre 1670. Rimando alla tabella 4 in appendice. Per ulteriori notizie su Gasparo Condostaulo (o Condestaulo) cfr. soprattutto: Slot 1982; Muazzo 1969, 237-56.

<sup>21</sup> Poumarède 2003, 1014; Slot 1982, I:189, 318-19, 405-6.

<sup>22</sup> Ibi, 164, 190, 318. Micheletto Condostaulo, inoltre, nel 1666 aveva ottenuto dal Capitano generale da Mar Andrea Corner di essere esentato da ogni tassa e molestia nell'esercizio dei suoi affari mercantili: ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 4, Siffanto 19 gennaio 1666 m.v..

<sup>23</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Candia o sia della Canea, settembre 1683. Si veda anche: Poumarède 2003, 1014. Sulla figura di Ignazio Rosa si veda: Slot 1982.

tipo commerciale, svolgeva l'attività di negoziante e di rappresentante dei mercanti dell'Egeo a Venezia<sup>24</sup>. Vi era poi il genero, il suddito veneto originario dell'isola di Tinos Costantino Aliprandi, che, nonostante la pessima reputazione di cui godeva, aveva ottenuto alcuni incarichi nell'Impero ottomano e continuava a trafficare nell'Arcipelago mantenendo i contatti con il suocero<sup>25</sup>.

Un caso molto simile a quello di Condostaulo è dato dal cugino stesso di Gasparo, Filippo della Grammatica. Allo stesso tempo Filippo proveniva da una famiglia di ricchi feudatari con territori a Kytnos, Naxos, Sifnos e soprattutto a Andros (tutte isole soggette all'influenza del Gran Signore), e anche lui era impegnato nei traffici che collegavano i mercati delle diverse isole con i domini della Serenissima<sup>26</sup>. Tra gli esponenti della famiglia della Grammatica, quelli più vicini a Filippo e maggiormente degni di nota agli occhi della Repubblica erano stati il padre Antonio, il vescovo di Andros Domenico e il viceconsole francese Nicolò. Questi attori, oltre a essere personaggi di spicco nell'area dell'Arcipelago, erano anche ben conosciuti dai rappresentanti pubblici veneziani per il loro contributo durante la passata guerra<sup>27</sup>. Come si è accennato in precedenza, vi era poi il legame familiare con l'altra dinastia più ricca e influente dell'isola di Andros, i Condostaulo. Nonostante le due casate fossero rivali e, come afferma Slot, coinvolte in una «vendetta perpétuelle», era stata proprio la supplica del console Condostaulo per esercitare la sua funzione in un altro scalo dell'Egeo (il quale ottenne di conseguenza l'incarico nell'isola di Candia) a favorire il cugino alla nomina ad Atene e Negroponte<sup>28</sup>. Tuttavia le relazioni tra le due parti

---

<sup>24</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 6, Canea 14/24 ottobre 1672; ASVe, NA, b. 13578, c. 172r (1 settembre 1675), 200v (24 settembre 1675), 268v (7 gennaio 1675 m.v.). Nella stessa busta è presente anche un altro Nicolò Condostaulo, di «età minore» e figlio di Gasparo (non si sa se sia il Gasparo console), da non confondere con il Nicolò di cui si sta facendo riferimento, negoziante e figlio di Leonardo: ibi, cc. 129r-v (24 giugno 1675). Ibi, b. 13696, n.n., 30 settembre 1660, 2 marzo 1662; ibi, b. 13700, 18 gennaio 1674; ASVe, CSM, II s., b. 26, Candia o sia della Canea, 23 luglio 1675, settembre 1683, ibi, reg. 420, doc. 556 (19 dicembre 1669). Si veda anche: Poumarède 2003, 1014; Koutmanis 2013, 194, n. 85.

<sup>25</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 6, Tine 20 gennaio 1673 e allegato del 6 gennaio 1673, 5 aprile 1673, 14 gennaio 1675. Si faccia cfr. anche: Slot 1982, I:218; Poumarède 2003, 1014–15.

<sup>26</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 12 Zia, 17 ottobre 1672; ibi, b. 116-I, fasc. 5 Atene, Siffanto 20 maggio 1672; Slot 1982, I:209. Rimando nuovamente alla tabella 4 in appendice.

<sup>27</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Atene e Negroponte, 10 aprile 1671. Sulla famiglia della Grammatica si veda: Slot 1982.

<sup>28</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 6 Napoli di Romania, 26 maggio 1671; ibi, b. 298, reg. 19, Pera 10 aprile 1671.



non tardarono a peggiorare. Dalla corrispondenza inviata da entrambi gli agenti al bailo a Costantinopoli, infatti, si scorge ben presto come il rapporto tra i cugini si fosse incrinato per un credito vantato da Filippo della Grammatica nei confronti di Gasparo Condostaulo e come il console di Atene provasse con ogni mezzo a sua disposizione a ottenere dal cugino la somma sperata. Allo stato attuale della ricerca non è possibile sapere se questa contesa fosse legata in qualche modo alla faida che ad Andros aveva coinvolto da tempo i due gruppi familiari rivali, conflitto che in tal caso assumerebbe una connotazione più ampia, oppure se fosse semplicemente una controversia di carattere economico<sup>29</sup>.

L'analisi di queste reti di parentele aiuta quindi a comprendere quanto questi attori assieme alle loro famiglie, tra le più influenti nella regione dell'Arcipelago, fossero legate alla Serenissima sia dal punto di vista militare e sociale sia da quello mercantile. Dalla lettura della documentazione conservata presso l'Archivio di Propaganda Fide, inoltre, si scorge come queste figure fossero strettamente connesse anche al mondo cattolico di Roma. Entrambe le famiglie infatti, assieme alle altre casate eminenti delle isole Cicladi i cui antenati erano stati in qualche modo in relazione con Venezia, mantenevano una corrispondenza con la Congregazione al fine di gestire e difendere i benefici ecclesiastici latini del luogo di origine. Gasparo Condostaulo e Filippo della Grammatica, quindi, agirono spesso come intermediari tra le istanze locali e l'istituzione romana, presentandosi in qualità di consoli di Venezia, titolo che sembrerebbe perciò dare una maggiore autorevolezza a esponenti comunque appartenenti alla nobiltà delle isole egee<sup>30</sup>. Questa corrispondenza con il mondo romano evidenzia inoltre come, nonostante i due *ministri* della Repubblica dimorassero rispettivamente a Canea e ad Atene, essi mantenessero un forte legame con la loro comunità d'origine.

---

<sup>29</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 5 Atene, 22 maggio 1673; ibi, fasc. 6 Canea, 20 aprile 1675, 11 maggio 1675; ibi, b. 290, reg. 423, cc. 107 (20 giugno 1676), 268 (17 dicembre 1675). Per quanto riguarda la faida permanente tra le due famiglie più influenti di Andros, ovvero i Condostaulo e i della Grammatica, si veda: Slot 1982, I:154, 187–88, 224–25.

<sup>30</sup> Qualche esempio si trova in: ASPF, SORC, Arcipelago, vol. 2a, cc. 72r-v (Scio 8 novembre 1670), 332r (Atene 28 maggio 1672), 603r (Naxia 10 gennaio 1675). Si veda anche: Slot 1982, I:211, 215, 218. Nelle petizioni inviate alla Propaganda Fide, i nomi dei diversi esponenti delle famiglie Condostaulo e della Grammatica sono accompagnati da quelli di casate che in passato erano ben conosciute dai rappresentanti veneziani, come gli Sforza Castri, i Giustiniani, i Coronello e i Sommaripa.

Affine a questi esempi è anche il caso di Crusino Coronello (conosciuto anche con il vezzeggiativo di Crussachi). Nipote del console francese suo omonimo e di due agenti veneziani, i già citati Crusino e Marco Sommaripa, Crusino era il membro più eminente di una potente famiglia di proprietari terrieri di Naxos ed era imparentato con tre tra le più influenti casate latine dell'isola ottomana, i Sommaripa appunto, i Grimaldi e gli Sforza Castri. È interessante inoltre ricordare che queste dinastie da diverse generazioni si relazionavano con la Repubblica, rivolgendo quindi petizioni all'autorità sovrana della Serenissima, rappresentata ai loro occhi dal doge, definendole loro «prencipe naturale»<sup>31</sup>. Crusino era stato riconosciuto da diversi Capitani generali da Mar come «meritevole» del titolo di rappresentante veneziano di Naxos quando ancora la guerra con il sultano non era conclusa<sup>32</sup>, salvo poi, all'indomani del conflitto, essere premiato con la carica in Morea, ma mantenendo comunque una certa influenza sulla propria isola natia<sup>33</sup>. Similmente agli altri incaricati, durante gli eventi bellici anche Coronello aveva riscosso le imposte gravanti sulla comunità latina di Naxos per conto delle autorità ottomane<sup>34</sup>. Inoltre suo fratello Francesco, religioso che aveva studiato al Collegio romano, a causa della sua collaborazione con la Serenissima era stato costretto a fuggire dall'isola e a risiedere a Venezia, mantenendo però i contatti con il parente console e instaurando un rapporto

---

<sup>31</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 26 giugno 1672; ibi, b. 377, attestato di fede fatto dal Capitano generale Lazzaro Mocenigo a Livio Sommaripa, vicario generale e apostolico, datato 11 maggio 1657; ASPF, SORC, Arcipelago, vol. 2a, cc. 580r-v (Naxia 6 dicembre 1674), 603r (10 gennaio 1675). Sulla discendenza di Coronello si cfr.: Hopf 1873, 499; Slot 1982. Dalla lettura della corrispondenza di Coronello sembrerebbe che questo ramo degli Sforza Castri sia lo stesso di quello a cui apparteneva anche il primo console veneziano a Naxos, Giacomo Sforza Castri. In tal caso, quindi, Crusino Coronello sarebbe imparentato con ben tre diverse famiglie che avevano servito in qualità di agenti europei nell'Impero ottomano. Cfr.: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 20 gennaio 1672. Rimando alla tabella 5 in appendice.

<sup>32</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 12 luoghi diversi, attestazioni di merito da parte dei Capitani generali da Mar Andrea Corner (Parisi [Paros] 16 novembre 1666), Zorzi Morosini (Parisi 21 marzo 1664, 1 febbraio 1662) e Francesco Morosini (10 novembre 1658); ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, altra attestazione di Francesco Morosini (6 gennaio 1657) allegata alla lettera del 15 settembre 1672.

<sup>33</sup> Ibi, b. 298, fasc. 19, Candia 1 maggio 1670. Per quanto riguarda la figura di Crusino Coronello e della sua famiglia cfr. soprattutto: Hopf 1873, 499; Slot 1982, I:9 È inoltre interessante notare che nel periodo in cui Crusino Coronello era andato a Venezia, questi era stato sostituito temporaneamente nell'incarico dallo zio Zorzi Sommaripa. ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 12 luoghi diversi, attestazione di Zorzi Morosini (Pario 1 febbraio 1662).

<sup>34</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672.

di solidarietà con Nicolò Condostaulo, anche lui stabilitosi nella città lagunare<sup>35</sup>. Infine, nonostante fosse discendente di uno spagnolo di religione ebraica poi convertito<sup>36</sup>, Crusino assieme alla sua famiglia esercitava una notevole influenza sulla chiesa latina di Naxos<sup>37</sup>.

Anche il già citato Marcantonio Chinamo, impiegato nell'incarico di console veneziano durante il conflitto armato «con pontualità, e fede» e con particolare soddisfazione da parte delle autorità militari marciane, nel 1670 ottenne la conferma della sua nomina nell'isola di Milos e, l'anno dopo, aggiunse alla sua giurisdizione anche l'isola di Kimolos<sup>38</sup>.

Il console di Smirne, Francesco Luppazzoli, nominato all'età di 66 anni<sup>39</sup>, era nato a Casale Monferrato ed era figlio di Gio. Antonio Suardi (o Suarda)

---

<sup>35</sup> Ibi, 27 maggio 1672; ASPF, SORC, Arcipelago, vol. 2a, c. 180r (Venezia 30 maggio 1671).

<sup>36</sup> Francesco Coronello, originariamente di fede ebraica, negli anni Sessanta del Cinquecento si era trasferito nell'isola ed era diventato governatore del ducato dell'Arcipelago: Slot 1982, I:92.

<sup>37</sup> Alcuni esempi si trovano in: ASPF, SORC, Arcipelago, vol. 2a, cc. 128r-v (Naxia 15 febbraio 1671), 544r-v (Naxia 6 giugno 1675), 580r-v (Naxia 6 dicembre 1674), 603r (Naxia 10 gennaio 1675).

<sup>38</sup> L'isola di Kimolos era chiamata Argentiera dai veneziani. Ibi, b. 298, reg. 19, Candia 1 maggio 1670, Milo 17 ottobre 1671.

<sup>39</sup> Sulla figura di Francesco Luppazzoli cfr. in particolare: Torre 1898, 91; Poumarède 2007, 205–17; Heywood 2013. La sua età, nonché la sua data di nascita, sono tuttavia in discussione. Concordando con la relazione sulla vita del console (cfr. ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, Relatione della vita e morte di Francesco Luppazzoli Console Veneto nella Città di Smirne, allegata alla lettera del 31 maggio 1703) e con il racconto di un celebre viaggiatore dell'epoca (Tournefort 1717, 372), la storiografia ha spesso ritenuto che Luppazzoli fosse nato nel 1587, per poi morire nel gennaio del 1702: Hasluck 1911, 154; Anderson 1989, 50–52; Galland 2000, 271–72; Poumarède 2007. Sapendo che l'età avanzata era valutata come una qualità favorevole in termini di prestigio e autorevolezza (ASVe, CSM, II s., b. 33, fasc. 2, 16 settembre 1699), il console stesso al ritorno a Smirne dopo la guerra di Morea (1699) cercò probabilmente di riplasmare la propria identità affermando di avere superato i 110 anni d'età (cfr. ASVe, BaC, b. 125-II, 3 dicembre 1699, 9 aprile 1700). Dal 1646 Luppazzoli infatti non aveva più la fede di battesimo, bruciata assieme ad altri documenti sensibili dall'allora moglie per non far scoprire la sua appartenenza veneziana agli ufficiali ottomani. La sua età era perciò facilmente alterabile, specialmente dopo il ritorno a Smirne in seguito a una lunga assenza. Anche i suoi figli, giunta la morte del padre, continuarono questa strategia descrivendo il defunto come un uomo di 118 anni e dipingendo attorno alla sua figura una sorta di aura leggendaria: cfr. ibi, 29 gennaio 1702; ASVe, CSM, I s., b. 749, 10 febbraio 1702; ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, Relatione..., allegata alla lettera del 31 maggio 1703. Nonostante questo tentativo, dalla lettura della sua corrispondenza e dei documenti prodotti da personaggi a lui legati si può attestare che il console nacque nel 1604 o 1605, e che morì all'età di 97 o 98 anni. Alcuni esempi in: ASVe, CSM, I s., b. 749, Smirne 15 giugno 1681; ASVe, BaC, b. 117, 20 novembre 1671, 28 aprile 1672; ASVe, CSM, II s., b.

detto Louazzoli, podestà del vicino castello di Mischia in nome del duca di Mantova Ferdinando Gonzaga (al governo dal 1612 al 1626), e di Anna Maria, figlia del conte Giulio Cesare di Santa Maria. Stando a quanto descritto nella relazione della sua vita, fin da giovane aveva intrapreso la carriera clericale e, una volta raggiunta «l'età virile», era andato a Roma per perfezionare i suoi studi religiosi. Desideroso di viaggiare, Luppazzoli era entrato al servizio del nuovo vicario patriarcale di Costantinopoli, Livio Gigli (1623), intraprendendo quindi il viaggio verso il Levante ottomano<sup>40</sup>. Nella strada per la capitale ottomana Francesco si era fermato di passaggio a Chios dove, dopo esser stato vittima di un episodio d'intolleranza religiosa da parte degli ortodossi dell'isola, aveva deciso di lasciare la vita religiosa. Si era perciò stabilito nell'isola ottomana e dopo un paio d'anni aveva preso in matrimonio Angiola (1626), figlia di un nobile raguseo di nome Giovanni Granchiome, dalla quale ebbe otto figli. In seguito avrebbe avuto almeno altre quattro mogli e diverse relazioni extraconiugali dalle quali ebbe una numerosa prole<sup>41</sup>. Durante questi anni aveva viaggiato anche molto tra le diverse isole dell'arcipelago egeo, compilando quindi un celebre *Isolario* (1638) e, probabilmente, anche una relazione inviata alla Congregazione di Propaganda Fide relativa all'Arcipelago (1639)<sup>42</sup>. Degno di nota è ugualmente il fatto che Luppazzoli possedesse dei patrimoni immobiliari nella

---

33, Smirne, fasc. 2, 18 marzo 1699. Conferma di questo punto la si trova anche in: Magni 1692, 55; Chardin 1723, 1:16, e nella corrispondenza che Luppazzoli mantenne con la Congregazione di Propaganda Fide: ASPF, SORC, Smirne, vol. 1, c. 79r (2 luglio 1671). Una tesi simile è sostenuta anche in: Heywood 2013, 351–52.

<sup>40</sup> Su Livio Gigli si veda: Slot 1982, I:111; Gauchat 1935, 4:162 n. 1, 180. Per quanta riguarda la famiglia Suardi, legata ai duchi mantovani ed esponente di spicco della nobiltà casalese, si fa riferimento a: Raviola 2003, 27, 40.

<sup>41</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, Relatione..., allegata alla lettera del 31 maggio 1703. Si veda anche: Tournefort 1717, 372; Magni 1692, 55; Anderson 1989, 52; Heywood 2013, 350–51.

<sup>42</sup> Discussioni relative all'*Isolario dell'arcipelago et altri luoghi particolari* e alla *Relatione mandata alla Sacra Congregazione della Propaganda Fide nell'ano 1639 sopra la Visita dell'Arcipelago*, entrambe opere attribuite a Luppazzoli, sono presenti in: Giustiniani 1658, 4; Hasluck 1911; Hasluck 1906; Wilson 2013a; Wilson 2013b; Heywood 2013; Tolias 2007, 276–77. È interessante notare inoltre che l'*Isolario*, secondo alcuni degli autori appena citati, non era stato scritto per dare indicazioni pratiche di navigazione che sarebbero potute essere usufruibili da marinai. Quest'opera illustrata infatti si rifaceva probabilmente a un modello letterario di un secolo prima ed era rivolta principalmente ai lettori occidentali, viaggiatori e non: Tolias 2007, 276–77; Heywood 2013, 364–65.

località ottomana, segno questo di un certo livello di radicamento nel territorio<sup>43</sup>.

In una data indefinita, poi, egli si era trasferito a Smirne, porto che aveva frequentato fin dagli anni Trenta e dove dal 1645 aveva svolto la funzione di cancelliere presso il consolato veneziano di Smirne e, dopo lo scoppio della guerra di Candia, presso quello olandese<sup>44</sup>. Durante questo periodo la devozione di Luppazzoli verso la Serenissima non era mai venuta meno. Aveva infatti continuato a mantenere i contatti con i rappresentanti militari veneziani, tanto da essere considerato «meritevole» di un titolo che attestasse le sue benemerienze fin dagli ultimi anni del conflitto, per poi essere ufficialmente nominato nell'incarico consolare all'indomani della guerra<sup>45</sup>. Inoltre, similmente ai consoli sopramenzionati originari dell'Arcipelago, anche Luppazzoli durante il suo consolato mantenne una corrispondenza con la Congregazione di Propaganda Fide. A differenza dei colleghi, tuttavia, Francesco inviò lettere all'istituzione romana per motivi perlopiù legati allo *jus patronatus* veneziano della chiesa di Smirne, il quale era contesto

---

<sup>43</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 3, Scio 14 luglio 1674; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 18 marzo 1680; ibi, I s., b. 749, 15 giugno 1681.

<sup>44</sup> Nel 1670 Francesco Luppazzoli affermò che erano ormai 40 anni che frequentava la città portuale: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670, 13 ottobre 1670. Testimonianze che, alla vigilia dello scoppio della guerra di Candia, attestano il ruolo di Luppazzoli come cancelliere del console veneziano a Smirne Angelo Marini e del viceconsole Gio. Antonio de Zuanne si possono trovare in: ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 84 (Smirne 30 giugno 1663); ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 8, Smirne 12 febbraio 1681; ibi, b. 121, fasc. 7, Smirne 20 maggio 1682. Per quanto riguarda la propria attestazione nell'aver ricoperto l'incarico di cancelliere sotto la protezione del console olandese, si veda: ASVe, CSM, I s., b. 749, Smirne 16 dicembre 1680. Conferma di questo suo ruolo, assunto dal 1654 al 1669, la si può inoltre ritrovare negli inventari degli archivi relativi al commercio e alla navigazione olandese in Levante: Van der Burgh 1882, 38.

<sup>45</sup> Gli attestati di fede prodotti dai rappresentanti pubblici veneziani a favore di Gio. Antonio Luppazzoli, o un riferimento esplicito a questi documenti, si possono trovare in: ASVe, SC, reg. 31, cc. 137r-v (29 settembre 1665); ibi, reg. 32, c. 53r (18 dicembre 1669); ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 58, cc. 389r-393v (attestati del Cancellier grande Ballarino del 30 gennaio 1663 m.v., 29 novembre 1664, 6 aprile 1665, 29 settembre 1665, 20 marzo 1666). Per quanto riguarda le lettere patenti prodotte dall'ambasciatore straordinario Molin in favore di Luppazzoli, si veda: ASVe, BaC, b. 377, 25 febbraio 1669 m.v., 1 maggio 1670; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, Candia 1 maggio 1670; ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 70, c. 10r (5 marzo 1670).

anche dalla comunità locale francese e olandese, e per raccomandare l'impiego di uno dei propri figli, il religioso don Bartolomeo<sup>46</sup>.

## 2. *Un incarico meritevole*

Come si sarà già notato, nella documentazione relativa la scelta consolare ricorre spesso il termine di *merito*. Sorge quindi spontaneo chiedersi in cosa consistessero effettivamente tali «benemerienze» che, durante il processo informativo della valutazione del candidato, determinavano l'idoneità a servire ufficialmente la Repubblica all'estero. La procedura per la designazione dell'incaricato richiedeva infatti che, al momento della candidatura, l'aspirante presentasse delle prove che testimoniassero, appunto, i propri *meriti* nonché motivi di distinzione e la propria lealtà alla causa veneziana. Le autorità competenti, che potevano essere i Cinque savi alla mercanzia o i pubblici rappresentanti di Venezia in Levante, dopo aver accolto la domanda di designazione procedevano con l'esame delle attestazioni presentate dal pretendente console. Sin dalla deliberazione del Senato del 1586 si era stabilito che tali testimonianze fossero soggette al giuramento e alla sottoscrizione diretta dei «nostri rappresentanti, capi da Mar, secretari, residenti», se non anche dall'*ufficiam* addetto al commercio<sup>47</sup>. La documentazione presentata come certificazione da parte dei candidati era quindi prodotta dalle stesse magistrature che avrebbero determinato la scelta. Prove che comunque generalmente erano formulate come attestati di fede. Talvolta però anche le stesse lettere patenti conseguite, come le menzionate nomine consolari in periodo di guerra, potevano essere utilizzate come certificato in tal senso. Dalla lettura di tale documentazione emerge quindi che gli elementi utili a qualificare l'esaminando erano, in primo luogo, i *meriti* acquisiti dal candidato, o dalla sua casata, nel servizio dell'autorità sovrana.

Nel caso del già citato Piperi, le attestazioni «degne di fede» sul suo conto lo indicavano come «meritevole della gratia di sua serenità» per i vantaggi che i suoi interventi avevano fruttato ai vascelli veneziani nell'isola di Milo, e nello specifico per averli liberati dal pagamento di tasse arbitrarie, dal pericolo dei corsari e averli soccorsi con ogni altro aiuto necessario. Aveva

---

<sup>46</sup> Qualche esempio, databile sin dal 1670 fino alla vigilia della guerra di Morea (1684), si trova in: ASPF, SORC, Smirne, vol. 1, cc. 72r, 78r, 79r, 91r-v, 133r, 162r, 181r, 187r, 189r, 193r-v. Sulla discendenza Luppazzoli rimando alla tabella 2 in appendice.

<sup>47</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 7 marzo 1586.

inoltre più volte condotto grano, biscotto e altre provviste alle galee veneziane in difficoltà<sup>48</sup>. Il rifornimento alimentare della flotta marcia in particolare era valutato come un servizio di grande importanza per gli interessi pubblici. Il mercato del grano a livello locale era infatti controllato e regolamentato come nessun'altro, tanto che raramente veniva concesso l'acquisto all'ingrosso di un simile prodotto, concessione che sarebbe stata ancor più difficile da conseguire se a proporsi come acquirente fosse stato uno "straniero". Avere un personaggio che potesse interagire nel luogo come intermediario al fine di procurare i beni alimentari di prima necessità poteva perciò rivelarsi di vitale importanza per l'armata di San Marco<sup>49</sup>.

Diversamente, nel caso del contemporaneo Francesco Marini, le prove del suo essere *meritevole* erano testimoniate dal rappresentante diplomatico alla Porta stessa ed erano indicate dal «tanto publico beneficio» che la cassa bailaggia (ovvero la cassa erariale istituita per finanziare le spese del bailo a Costantinopoli) aveva tratto dalla sua leale attività di ragionato<sup>50</sup>. Il fratello Angelo, oltre alle benemerienze di Francesco, vantava la condizione di «fedele» guadagnata durante il suo servizio di sostituto console, e più precisamente liberando le navi veneziane e le loro mercanzie da diverse estorsioni, oltre ad aver riscattato molti schiavi<sup>51</sup>. A loro volta Domenico Balsarini e il figlio Giacomo detenevano delle attestazioni di fede prodotte dai vari baili sotto cui avevano servito e che certificava la loro idoneità a ricoprire il *ministero*. Tale documentazione testimoniava il loro impegno nella difesa dei sudditi veneti che erano stati di passaggio in quell'area e, più in particolare, il loro contributo a rifornire di frumento i domini della Repubblica in un periodo di carestia. Avevano poi aggiunto ai loro *meriti* l'aver partecipato al riscatto di diversi sudditi veneti resi schiavi dai corsari barbareschi<sup>52</sup>.

È infine interessante riportare qui anche il caso della designazione nel 1607 del console di Rosetta e Abu Qir. Questa scelta era stata oggetto di competizione tra il dignitario residente ad Alessandria, Antonio Donà, e il Magistrato della mercanzia. Il candidato scelto da Donà era un tal Pietro Lazarelli, nato a Venezia più o meno trent'anni prima e figlio di un sensale di nome Camillo. Lazarelli si distingueva per aver abitato e commerciato

---

<sup>48</sup> Ibi, I s., reg. 146, cc. 163r-164r (17 marzo 1625); ASVe, BaC, b. 272, reg. 387, c. 200 r (21 gennaio 1601 m.v.).

<sup>49</sup> Su questo tema si veda in particolare: Malcolm 2015, 44-48.

<sup>50</sup> ASVe, BaC, b. 272, reg. 388, cc. 14r-15r. (18 luglio 1602).

<sup>51</sup> Ibi, b. 279, reg. 402, cc. 60r-61r, cc. 61r-v.

<sup>52</sup> Ibi, b. 277, reg. 396, cc. 87r-v (29 giugno 1611), 88r-v (29 giugno 1611), 88v-90r (n.d. 1611); ibi, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669.

per lungo tempo ad Alessandria, per la sua familiarità con i costumi del posto e della lingua araba, e per godere di un consenso generale tra i mercanti che frequentavano quel mercato. I Cinque savi, invece, avevano eletto il «fedele» Jeronimo Granaruol, che aveva direttamente proposto la sua candidatura formulando una supplica. Anche lui era nato a Venezia, ma era di età intorno alla cinquantina. Frequentatore per lunghi anni della piazza alessandrina, sia per averci abitato sia per esserci approdato diverse volte con la nave, Granaruol era indicato come persona «attissima» a questo incarico per il prestigio che beneficiava tra i trafficanti e i parcenevoli<sup>53</sup>. I suoi servizi resi in passato in qualità di padrone di diverse navi e come viceconsole a Limassol, nell'isola di Cipro, erano valutati positivamente da questi attori commerciali. Ciò che avvantaggiava quest'ultimo agli occhi del Magistrato alla mercanzia nei confronti di Lazarelli, tuttavia, erano le riconosciute benemerenzze ottenute durante i lunghi anni di navigazione in Levante e, in particolare, per aver approvvigionato Zante negli anni Novanta del Cinquecento, periodo di grande penuria per l'isola<sup>54</sup>.

Del resto questi requisiti di *merito* non dovevano essere per forza collegati al comportamento effettivo o alle prestazioni del singolo candidato. Il peso delle caratteristiche distintive della famiglia erano infatti altrettanto importanti. Le benemerenzze acquistate dalle casate degli aspiranti consoli, così come dai loro antenati, durante il loro servizio in favore della causa veneziana erano considerate come punti di merito agli occhi delle magistrature marciiane. Nel caso della famiglia Marini, così come in quello dei Balsarini e dei Sommaripa, l'incarico veniva concesso ai parenti dell'ufficiale per premiare la fedeltà e la perizia che aveva appunto contraddistinto l'azione dell'agente consolare durante o prima la sua nomina. In un contesto in cui il patriziato veneziano legittimava la propria autorità attraverso la ricompensa di coloro che si erano distinti nel servizio degli interessi pubblici<sup>55</sup>, anche i diversi discendenti della famiglia cercavano quindi di ottenere la «gratia» sotto la forma di concessione di questa carica.

Sembrerebbe inoltre esserci stata una qualche sorta di differenziazione relativa alla concezione di una *meritocrazia* (o distinzione) familiare tra i

---

<sup>53</sup> Il parcenevole era il membro di una società di armatori, ma poteva anche essere il proprietario di un'imbarcazione mercantile o della merce imbarcata. Investendo il proprio capitale nei mercantili il parcenevole partecipava all'insieme di azioni necessarie per intraprendere una navigazione commerciale. Questo titolo tra XVII e XVIII secolo risulta presente sempre più spesso nei documenti veneziani, nella cui identità si personificava l'attività mercantile marittima. Cfr.: Hocquet 1991, 427–32; Noto 1994, 224–25, n. 6.

<sup>54</sup> ASVe, CSM, I s, reg. 142, cc. 24r-v (5 settembre 1607), 24v-25r (5 settembre 1607).

<sup>55</sup> Su questo tema si veda: Galtarossa 2009, 257.



candidati al titolo di Cipro e chi aspirava invece a ricoprire la carica in altre sedi. Da un lato, nei casi appena menzionati, le casate si curavano di descrivere i *meriti* dei propri antenati al fine di ottenere una sorta di eredità dell'incarico. Dall'altro il caso del consolato di Cipro dimostra che il carattere distintivo vantato dal concorrente, che come già accennato spesso era semplicemente essere figlio naturale di un patrizio o un membro di una dinastia di cittadini originari, serviva solitamente per ottenere provvisoriamente un titolo che poteva essere utile nell'ottica di una carriera nelle file della "burocrazia" di Venezia. In questo caso, quindi, l'idea che i membri di tali casate meritassero d'essere, in qualche forma, privilegiate nell'elezione, sembrerebbe essere stata piuttosto diffusa tra gli esponenti del ceto cittadino veneziano e tra le magistrature responsabili del controllo di questa carica<sup>56</sup>.

Durante e dopo il periodo della guerra di Candia tale sistema di riconoscimento dei *meriti* relativi agli aspiranti consoli andò non solo a consolidarsi, ma anche a specializzarsi in uno specifico settore. Durante il conflitto, ad esempio, Marcantonio Chinamo si era *meritato* il titolo consolare di Milos esponendosi ai «perigli più cimentosi» con il fine di fornire all'armata veneziana i «più fondati avisi» relativi ai nemici<sup>57</sup>. Anche l'incarico di Kea Giacomo di Garzi aveva ottenuto la concessione della carica durante la guerra grazie ai numerosi rischi corsi nell'eseguire la sua attività informativa sugli andamenti delle truppe ottomane. Ulteriori vanti di benemerenzze che Giacomo di Garzi poteva rivendicare erano la morte del padre, suddito veneziano defunto alla prima incursione ottomana mentre esercitava la sua professione di medico a Candia, e l'esser stato ferito quasi mortalmente a causa di una cannonata<sup>58</sup>. Il Senato sembrerebbe aver voluto premiare anche a Smirne con il prestigio del titolo un suddito originariamente francese, un tal Francesco Margherite (probabilmente François Marguerite), per l'assistenza che aveva fornito ai prigionieri di guerra di estrazione nobile<sup>59</sup>.

Inoltre il caso di Vasili Logothetis, ancora una volta attestato in conflitto in corso, permette di arricchire ulteriormente il quadro. Le benemerenzze rivendicate da quest'ultimo erano relative soprattutto alla sua attività di confidente a favore dei diversi capitani marciati. Tuttavia i punti di distinzione

---

<sup>56</sup> Un caso analogo è riscontrabile nel corpo dei funzionari di cancelleria: Zannini 1993, 177–78.

<sup>57</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Rodi, Saragosa, e Millo, 9 febbraio 1655, 16 gennaio 1658.

<sup>58</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 12 Zia, 20 febbraio 1671; ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 5 marzo 1674.

<sup>59</sup> ASVe, SC, reg. 31, c. 35r (7 gennaio 1657 m.v.).

di Logothetis si estendevano anche ai membri legati a lui da vincoli familiari, tanto da far ottenere la carica anche ai suoi generi Pietro Magnani, e Pietro e Enrico Rosa. Quello della nomina consolare in periodo di guerra, quindi, fu in sostanza un meccanismo di reclutamento basato su una concezione del *merito* che considerava qualificante anche la rete di conoscenze e protezioni di cui l'individuo disponeva.

All'indomani della guerra, nel febbraio del 1669, il Senato deliberò che la carica consolare nei territori soggetti al sultano sarebbe spettata in premio a soggetti benemeriti, ovvero a chi, durante il conflitto, si fosse impegnato con fervore e puntualità a vantaggio dell'armata veneziana<sup>60</sup>. L'impegno a cui l'istituzione faceva riferimento riguardava in particolar modo il

penetrar col mezo delle corrispondenze gl'arcani de nemici, trasmetter le lettere stesse che commandanti ottomani all'eccellentissimi generali per loro lume, ricuperar, e dar ricapito à publici importanti dispazzi<sup>61</sup>.

Tale direttiva fu diligentemente attuata dall'ambasciatore straordinario alla Porta dell'epoca, Alvise Molin, il quale si attivò per conferire le suddette nomine nelle isole e negli scali ottomani a coloro che avevano operato a favore degli interessi marciari nel passato conflitto, in particolare a quei «confidenti e benemeriti» che avevano espresso il desiderio di occupare tale titolo, al fine di «dar esempio a fedelmente servire in altri simili incontri»<sup>62</sup>. In una congiuntura in cui il ceto dirigente veneziano era intento a riportare velocemente alla normalità le relazioni diplomatiche e commerciali con l'Impero ottomano, il fattore decisivo per la nomina al consolato risultava, quindi, per forza di cose, l'aver svolto attività di confidente a favore della Serenissima durante la guerra di Candia e l'essersi prodigato fedelmente alla causa della Repubblica.

L'attività del confidente al servizio della Repubblica durante il Sei e Settecento è stata già oggetto dell'attenzione di diversi lavori e particolarmente studiati sono stati quegli agenti che avevano esercitato la loro attività mantenendo un legame con le magistrature del Consiglio di dieci o degli Inquisitori di Stato. Per quanto riguarda questa categoria, con confidente si voleva intendere in particolare l'informatore segreto che, soggetto a una condizione di marginalità (come carcerati o banditi) o appartenente ad un ceto

---

<sup>60</sup> Ibi, reg. 32, cc. 53r (18 dicembre 1669), 59r-v (15 febbraio 1669 m.v.), 81v (11 luglio 1670).

<sup>61</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Candia, 23 luglio 1675, febbraio 1683.

<sup>62</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 153, doc. 64, cc. 587r-v (Canea 20 gennaio 1669); ibi, f. 154, docc. 86 (Candia 19 maggio 1670), 111 (sopra Canal del Mar Negro 4 novembre 1670).

sociale medio-elevato di un paese straniero (come medici o religiosi, ma anche mercanti, diplomatici e letterati), spesso si offriva volontariamente agli organi di governo della Serenissima per raccogliere e vendere informazioni relative la sicurezza e l'ordine pubblico delle potenze rivali o dell'autorità marciana stessa. Nonostante la maggioranza di questi confidenti avesse servito per periodi molto limitati, essendo specializzati nel comunicare segreti politici e affari militari tali agenti possono essere anche definiti con il nome di spie. I confidenti del bailo a Costantinopoli, non ancora oggetto di uno studio sistematico, oltre a fornire al rappresentante diplomatico notizie di carattere politico, militare o amministrativo potevano essere reclutati per eliminare dei rinnegati originariamente provenienti dai domini di Venezia o comunque degli individui la cui attività si era rivelata una minaccia per gli interessi marcani. Anche in questo caso la professione esercitata dagli attori sociali coinvolti in un simile impiego variavano molto, dai medici dei primati locali agli interpreti ufficiali di corte, finanche ai religiosi cattolici e ai rinnegati residenti nell'Impero ottomano<sup>63</sup>.

Nel caso qui oggetto di analisi, i futuri consoli erano stati prevalentemente confidenti alle dipendenze delle massime autorità militari della flotta di San Marco. Durante il periodo belligerante, ad esempio, le attività di informatore di Francesco Luppazzoli a favore della Repubblica furono molteplici: raccolse una considerevole quantità di informazioni militari, che poi passò ai principali capi dell'armata della Serenissima, oltre che direttamente a Venezia<sup>64</sup>. I plausi di approvazione per quanto operato e le sollecitazioni a continuare questo servizio furono fatte pervenire dalla città lagunare a Luppazzoli, allora cancelliere del consolato olandese, mascherate da informazioni sanitarie, in modo tale da potersi giustificare nel caso di una possibile intercettazione da parte delle autorità ottomane<sup>65</sup>. Si può dedurre

---

<sup>63</sup> Per quanto riguarda queste tematiche si rimanda in particolare a: Preto 2010, 43-44; Luca 2003; Lonardi 2015, 292-320; Malcolm 2015, 223-43. Per una definizione di spia relativa al contesto della Repubblica e degli imperi mediterranei in epoca moderna, si vedano le osservazioni in: Walker, de Vivo, e Shaw 2006, 325; Malcolm 2015, 223. Si veda anche: Gürkan 2012, 97-186.

<sup>64</sup> La sua attività di spionaggio durante la guerra di Candia è attestata dall'allora Cancellier grande Ballarino: ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 8, 30 gennaio 1663 - 15 settembre 1666. Tale servizio è testimoniato anche dalle lettere, anche in cifra, che Luppazzoli mandava al Senato durante il conflitto: ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 75-86.

<sup>65</sup> Il Senato teneva corrispondenza con il confidente attraverso i Provveditori alla Sanità: i magistrati avevano ricevuto l'ordine di congratularsi con Luppazzoli per aver raccolto «notitie essenziali, da noi sommamente gradite» e lo esortavano a continuare in tal senso: ASVe, Provveditori e Soprapprovveditori alla sanità, Carteggio con i rappresentanti diplomatici e

quindi che alla sua nomina consolare, titolo concesso a vita, Francesco Luppazzoli padroneggiasse già bene i canali d'informazione, anche crittografata<sup>66</sup>, della rete consolare di Venezia in Levante. Tuttavia, come sottolinea Merlijn Olnon nella sua tesi, il contributo dato da Luppazzoli durante il conflitto aveva fatto guadagnare a quest'ultimo la duratura ostilità da parte della dinastia Köprülü, famiglia che all'epoca era ai vertici del governo ottomano, facendo perciò aumentare i suoi caratteri di devozione e distinzione agli occhi del ceto dirigente veneziano<sup>67</sup>.

Il caso appena menzionato risulta analogo a quello degli altri consolati marciari nel Mediterraneo orientale<sup>68</sup>. L'ambasciatore straordinario alla Porta, Alvise Molin, affermava di aver scelto Luppazzoli e gli altri *ministri* nelle isole e negli scali ottomani senza averli mai conosciuti. Aveva creduto «giusto» conferire loro la carica perché, secondo gli attestati prodotti dai capitani della flotta veneziana, essi avevano «fedelmente» servito gli interessi della Serenissima nei passati travagli bellici<sup>69</sup>. La famiglia Balsarini, già riconosciuta *meritevole* in passato, aveva dimostrato «l'eterna obbligazione di questa benemerita casa» a Venezia comunicando ai capitani dell'armata veneziana i distinti avvisi che riuscivano a ottenere per mezzo delle «amicities» che avevano conservato per mezzo di donativi. Giacomo inoltre fu ingaggiato anche per «far capitar gli avvisi di quella Porta al Senato». L'«hereditaria devotione» dimostrata dai diversi esponenti Balsarini, tipica dei «fedeli cittadini» della Serenissima, aveva portato Giacomo e il figlio Michele a rischiare numerose volte la prigione, la confisca dei beni e la loro stessa vita<sup>70</sup>.

---

consolari veneti all'estero e con uffici di sanità esteri corrispondenti, f. 218/11-s, cc. 86, 88-92. Nella corrispondenza che intratteneva con il Senato, Luppazzoli afferma chiaramente di indirizzare le sue lettere ai magistrati della Sanità, con l'intento che questi le trasmettessero a loro volta al Senato. ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 78 (Smirne 21 dicembre 1662), 79 (22 aprile 1663), 80 (19 maggio 1663).

<sup>66</sup> La familiarità da parte di Francesco Luppazzoli all'utilizzo della "ziffra" è testimoniata da lui stesso nei suoi dispacci inviati al Senato durante la guerra. Si veda in particolare: ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 78 (Smirne 21 dicembre 1662), 84 (Smirne 30 giugno 1663).

<sup>67</sup> Olnon 2014, 264.

<sup>68</sup> Si discostano da questo modello solo i consolati di Aleppo e Alessandria, il cui titolo è tradizionalmente in mano a patrizi veneziani, e quello di Durazzo. Per questi consolati si veda in particolare: Pedani 2006, 7-21; Luca 2011, 178-200.

<sup>69</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 111, c. 442r (4 novembre 1670).

<sup>70</sup> Ibi, allegato del doc. 111, c. 446r (10 luglio 1670); ibi, f. 156, doc. n.n., cc. 105r-v (n.d.), doc. 70, cc. 465r-v (29 novembre 1672); ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1699. Il reclutamento di Giacomo Balsarini al servizio degli Inquisitori di Stato è documentato in: ASVe,

Anche la nomina di Gasparo Condostaulo aveva seguito queste dinamiche. In una supplica Nicolò Condostaulo, fratello del console Gasparo, valorizzò i rapporti di confidenza tenuti dalla propria famiglia con i comandanti ottomani e con diversi corrispondenti residenti nei territori del sultano, e che tanti vantaggi avevano portato alla Serenissima durante il conflitto per la contesa di Candia. Lo stesso Gasparo in una sua lettera inviata al Senato affermava di non essersi risparmiato di fronte al pericolo della propria vita, così neppure aveva fatto il defunto fratello Micheletto. Pur di avanzare «in merito» agli occhi delle autorità veneziane egli si era impegnato con la massima diligenza nel rifornire la città assediata di Candia di vettovagliamento, nel comunicare ai Capitani generali veneziani gli «andamenti più arcani del nemico», e nel far recapitare in sicurezza a questi ultimi i «pubblici importantissimi dispazzi»<sup>71</sup>.

Prima della designazione di Condostaulo, però, nel Regno di Candia era stato nominato a vita nell'incarico consolare Michiel Scandalli, soggetto che, secondo l'ambasciatore Molin, possedeva «gradi di singolar merito». Nella passata guerra, infatti, aveva servito in qualità di confidente per la Serenissima. Vantava inoltre abilità e risorse giudicate importanti, come la cognizione delle lingue, l'esperienza negli affari e, soprattutto, l'«affetto» tra gli ottomani utile per instaurare con le nuove autorità locali un rapporto di collaborazione<sup>72</sup>.

Le benemerenze che avevano fatto guadagnare il titolo consolare a Filippo della Grammatica, invece, erano legate soprattutto alle attività dei famigliari che, negli anni dello scontro per il possesso dell'isola di Creta, si erano distinti nel servizio degli interessi pubblici della Serenissima<sup>73</sup>.

Vi era infine il caso di Giorgio Spirido (Yeoryios Spiridhos, spesso chiamato nelle fonti con l'ipocoristico di Giorgachi), soggetto giudicato *meritevole* del consolato di Paros e di cui si può supporre solo che, a detta di Slot,

---

CD, Ds, f. 44, 10 novembre 1650. Anche se datato erroneamente, l'ingaggio di Balsarini è citato anche in: Preto 2010, 253.

<sup>71</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Candia febbraio 1683; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 15 (Canea 20 giugno 1674); ASVe, BaC, b. 117, supplica non datata del Condostaulo allegata alla lettera di Smirne del 18 giugno 1674; ASVe, CS, Rd, f. 83, 12 giugno 1675. Le corrispondenze mantenute da Gasparo Condostaulo, sia durante la guerra che dopo, sono ritenute risorse importanti nel determinare la sua nomina a console: ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, 1 maggio 1670.

<sup>72</sup> Ibi, 20 maggio 1670; ibi, b. 121, fasc. 4 Canea, 12 gennaio 1681 m.v..

<sup>73</sup> Ibi, b. 298, reg. 19, 10 aprile 1671; ibi, b. 114, fasc. 6 Napoli di Romania, 26 maggio 1671; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. n.n. (Atene 15 novembre 1672).

fosse un ricco greco (probabilmente ortodosso) della medesima isola. Ancora una volta le sue riconosciute benemeritenze erano strettamente legate ai servizi da lui resi negli anni del conflitto, in particolare l'aver sostenuto la causa veneziana fin dall'inizio della guerra rifornendo il mercato cretese, ateniese, della flotta marciana e di Napoli di Romania dei viveri necessari, riscuotendo il «carazzo» dei diversi villaggi dell'Arcipelago per conto dei rappresentanti pubblici della Serenissima, contribuendo a regolare la materia sanitaria a beneficio degli abitanti di Paros e dell'armata, e, in conclusione, rivelando ai Capitani generali dell'armata marciana «l'operationsi, e l'intentioni dell'inimico»<sup>74</sup>.

Crusino Coronello e Marcantonio Chinamo, entrambi con il titolo di console veneziano fin dalla guerra, ottennero la concessione della conferma nell'incarico grazie ai loro *meriti* conseguiti durante il conflitto. Delle virtuose azioni di Chinamo si è già parlato in precedenza. Crusino Coronello, che come si ricorderà era discendente di diversi esponenti ritenuti benemeriti dalla Repubblica marciana, aveva guadagnato da svariati rappresentanti della flotta di San Marco degli attestati che testimoniavano non solo il suo ruolo nel rifornire l'armata dei viveri necessari, ma anche il suo servizio di comunicatore di avvisi relativi gli andamenti e i disegni delle autorità militari ottomane<sup>75</sup>.

Nei casi sopra menzionati il ventaglio di attività svolte da questi «confidenti» della Serenissima era ancora più ampio rispetto a quello degli agenti al servizio degli organi centrali di Venezia. I futuri consoli, o i loro famigliari,

---

<sup>74</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, 1 maggio 1670, 7 marzo 1672; ibi, b. 114, fasc. 1 Adrianopoli, 8 aprile 1672; ASVe, CS, Rd, f. 125, 27 agosto 1699; Slot 1982, I:206. Numerose attestazioni di fede e patenti concesse a Giorgio/Zorzi Spirido che ne dimostrano i *meriti* si possono consultare in: ASVe, BaC, b. 377, fasc. dedicato alla famiglia Spirido, 23 gennaio 1650, 4 novembre 1651, 27 dicembre 1664, 21 novembre 1665, 5 gennaio 1665 m.v., 28 marzo 1667, 8 maggio 1667, 13 aprile 1668, 14 aprile 1668, 24 aprile 1669, 6 maggio 1670. Durante il conflitto per la contesa dell'isola di Candia, e successivamente anche durante la guerra di Morea, la flotta veneziana impose un tributo chiamato «carazzo» alle varie isole dell'Arcipelago. Tale contributo, ereditato dalla tassazione ottomana, era richiesto per finanziare le operazioni dell'armata marciana nella difesa delle isole stesse dalla depredazione messa in atto dalla flotta ottomana e dai corsari barbareschi. Oltre al denaro, con tale imposizione l'armata veneziana poteva guadagnare dall'Arcipelago anche uomini da remo, marinai, e beni di prima necessità: Nani Mocenigo 2010, 54.

<sup>75</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 12 luoghi diversi, attestazioni di merito da parte dei Capitani generali da Mar Andrea Corner (Parisi [Paros] 16 novembre 1666), Zorzi Morosini (Parisi 21 marzo 1664, 1 febbraio 1662) e Francesco Morosini (10 novembre 1658); ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, altra attestazione di Francesco Morosini (6 gennaio 1657) allegata alla lettera del 15 settembre 1672.

oltre alla raccolta e la comunicazione di informazioni relative agli «arcani de nemici» e alla trasmissione della corrispondenza tra i diversi comandanti della flotta marcia, si impiegarono nel rifornire di beni alimentari i centri sotto l'influenza veneziana e l'armata di San Marco, e nella riscossione dei tributi dalle isole dell'Arcipelago per conto dei rappresentanti pubblici lagunari. Va inteso però che probabilmente gli agenti di cui si è proposto lo studio, di estrazione sociale prevalentemente elevata, inseriti socialmente ed economicamente nel contesto locale, che si erano offerti spontaneamente e avevano servito i vertici dell'armata per un periodo lungo se non per tutta la guerra, rappresentavano una ristrettissima minoranza nel panorama dei confidenti che si erano impiegati a favorire gli interessi veneziani durante il conflitto.

Queste nomine dimostrano inoltre come la Repubblica all'indomani della guerra di Candia selezionasse il personale consolare in Levante tenendo conto del servizio che i candidati, indipendentemente dal fatto di essere originariamente sudditi veneti, ottomani o di altri Stati, avevano reso in tempo di conflitto<sup>76</sup>. Francesco Luppazzoli, ad esempio, era nativo di Casale Monferrato, quindi inizialmente non suddito di Venezia<sup>77</sup>. Egli inoltre deteneva possedimenti e delle proprietà immobiliari nell'isola di Chios nei quali passava diverso tempo durante i mesi estivi o qualora a Smirne si fosse diffusa un'epidemia di peste<sup>78</sup>. Per tale motivo era riuscito anche a stringere relazioni personali e alleanze matrimoniali con la comunità locale<sup>79</sup>. Anche in diversi altri casi menzionati, ovvero in quello di Michele Balsarini, Gasparo Condostaulo, Filippo della Grammatica, Giorgio Spirido e Crusino Coro-

---

<sup>76</sup> Sul rapporto di fedeltà che gli individui avevano con l'autorità che servivano quale fattore decisivo per essere impiegato nella rete diplomatica, indipendentemente quindi dalla loro origine *nazionale*, si cfr. con: Isom-Verhaaren 2004, 133.

<sup>77</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 84 (Smirne 30 giugno 1663); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, Relatione..., allegata alla lettera del 31 maggio 1703.

<sup>78</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 3, Scio 14 luglio 1674.

<sup>79</sup> Un esempio è dato dal matrimonio tra la figlia del console e Theodoro Glavano, residente appunto a Chios, il quale poi ricevette anche il titolo di dragomanno d'onore del consolato veneziano di Smirne. Ibi, b. 119-II, fasc. 8, Smirne 17 novembre 1679, 3 dicembre 1679. In una lettera indirizzata al bailo, inoltre, Francesco Luppazzoli comunicava l'esigenza di un altro suo genero residente a Chios, chiamato Raffaele Giustiniani (probabilmente appartenente alla Maona dell'isola), di avere quanto prima dei documenti prodotti da alti esponenti della corte imperiale ottomana per una vertenza a livello locale: ibi, b. 117, 17 agosto 1674.

nello, gli incaricati non appartenevano alla comunità veneziana. Anzi, questi ultimi erano in origine sudditi ottomani e detenevano importanti possedimenti in un territorio sotto l'influenza dell'autorità del sultano<sup>80</sup>.

Sembra inoltre che la città di San Marco scommettesse che questi agenti potessero continuare a svolgere la loro attività informativa e di rifornimento anche nell'eventualità di un nuovo evento bellico. Paragonati ai candidati nati veneti, infatti, questi informatori locali erano meglio collocati per dissimulare i loro veri obiettivi e per approvvigionare la domanda di beni alimentari richiesta dalla flotta marcia. I casi di queste famiglie, spesso appartenenti alla più ricca nobiltà feudataria dell'Arcipelago e aventi a disposizione reti di relazione che si estendevano per una vasta area del Mediterraneo orientale, sembrano appunto essere esemplari in tal senso. Per tale ragione, i candidati di origine straniera erano non solo capaci di fingere di agire per conto di altri principi, ma potevano anche dare l'impressione di agire per sé stessi, al di là di ogni missione che gli sarebbe potuta essere affidata dalla Repubblica. Figure come Gasparo Condostaulo e Crusino Coronello, che oltre a servire la Serenissima come rappresentante in Canea erano incaricati di riscuotere il «carazzo»<sup>81</sup> nell'Arcipelago al soldo del Gran Signore, mostrano infatti come simili attori, che agivano come intermediari fra due mondi, all'indomani della pace fossero ancora considerati degli alleati utili da entrambe le parti<sup>82</sup>. Ne consegue perciò che la radicalità nell'area di influenza ottomana emergesse sempre più come un valore sociale positivo nel reclutamento di *ministri* consolari fedeli alla Repubblica.

Tuttavia è interessante sottolineare anche che questi due attori appena menzionati, a differenza di agenti come Luppazzoli, Balsarini, Chinamo e Spirido, non conseguirono l'ufficio consolare nel loro luogo di residenza. Al di là dell'importanza commerciale di uno scalo come parametro di riferimento per l'istituzione di un consolato, questione questa meritevole di ulteriori riflessioni, sembra plausibile ipotizzare che la motivazione per cui i due consoli furono destinati a luoghi distinti da quelli di abitazione fosse

---

<sup>80</sup> I Balsarini erano una famiglia di Chios; i Condostaulo erano originari di Andros, così come anche i della Grammatica; Giorgio Spirido sembrerebbe essere stato originariamente dell'isola di Paros; Crusino Coronello, infine, era nato a Naxos. Per questi riferimenti si veda quanto già scritto in precedenza, oltre che: Slot 1982.

<sup>81</sup> *Haraç*, ovvero l'imposta di capitazione che gravava sui sudditi ottomani non musulmani.

<sup>82</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 67 (allegato al dispaccio del 2 novembre 1672); ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672, 29 maggio 1675; ibi, b. 116-II, fasc. 4 Siffanto, 22 febbraio 1672 m.v., 23 marzo 1673.



legata proprio alla riscossione delle imposte per conto delle massime autorità ottomane. Come dimostra anche il caso successivo alla guerra di Morea di Antonio e Nicolò Spirido, esercitare il ruolo di collettore di imposte nell'Arcipelago portava diversi benefici, tra cui di non secondaria importanza erano quelli di natura economica. D'altro canto però l'impiego in un simile incarico spesso portava questi individui e le loro famiglie a una situazione di conflitto con alcune fazioni interne alle comunità locali, le quali si lamentavano dello squilibrio che una tale condizione privilegiata aveva portato nella gestione delle risorse economiche comunitarie<sup>83</sup>. Nel caso di Crusino Coronello ad esempio, già console marciano di Naxos durante la guerra di Candia, il forte attrito sociale creatosi nell'isola durante il conflitto armato e le numerose rivalità locali detenute da Crusino stesso probabilmente spinsero l'ambasciatore straordinario a concedergli l'incarico in un centro distante come Patrasso<sup>84</sup>. Per quanto riguarda Gasparo Condostauro, invece, bisogna ricordare che ad Andros il rapporto della sua famiglia con l'altra casata più autorevole dell'isola, ovvero con i della Grammatica, era ancora teso per la contesa del primato sociale del luogo. Con ogni probabilità quindi, al fine di non alimentare la tensione già esistente tra le due dinastie concedendo a uno dei loro esponenti un ulteriore privilegio come il *ministero* consolare di Andros, il diplomatico a Costantinopoli decise di gratificare Gasparo, il più rappresentativo membro dei Condostauro, con il consolato di Atene. Una volta che quest'ultimo supplicò e conseguì il posto a Candia, a essere graziato con l'incarico nel porto ateniese fu il cugino Filippo della Grammatica. Di fatto quindi queste famiglie furono sì premiate per i loro *meriti*, ma con la condizione di allontanare gli individui maggiormente avvantaggiati dal focolaio della discordia.

---

<sup>83</sup> Nell'archivio del Bailo a Costantinopoli è presente un certo numero di documentazione che attesta come, durante la guerra di Candia, Antonio e Nicolò Spirido conseguirono molteplici lettere patenti certificanti i diversi privilegi concessi loro dalla Repubblica, tra cui vi era anche il beneficio di riscuotere le imposte dalle popolazioni locali per conto dell'autorità veneziana. Come tale reiterato privilegio a favore di questa famiglia fosse invisibile ad alcune fazioni della comunità locale lo si può dedurre dalle suppliche che alcuni membri del luogo formularono verso il diplomatico marciano a Costantinopoli: ibi, b. 377, fasc. Spirido.

<sup>84</sup> Sulle rivalità locali di Coronello e sulla situazione di tensione sociale creatasi durante la guerra di Candia nell'isola di Naxos si veda: Slot 1982, I:190-91, 206.

### 3. *Gli obblighi di un console fedele*

Il titolo di console durante le vicende belliche era dunque percepito come un'onorificenza documentante la fedeltà del possessore alla causa veneziana. Ugualmente le ducali patenti ricevute in tempo di pace attestavano la devozione del titolare all'autorità sovrana, oltre naturalmente ai relativi nuovi privilegi di cui si parlerà successivamente. La condizione di «fedel» suddito goduta dai *ministri* consolari tuttavia non era necessariamente intesa dal ceto patrizio come uno stato permanente, ma piuttosto come una situazione che doveva essere testimoniata continuamente. La patente di console, seppur talvolta concessa a vita, da sola non bastava perciò per garantire al console il suo riconoscimento una volta per tutte. Al fine di poter godere della condizione di vantaggio fornita dalla carica consolare gli incaricati erano tenuti quindi a perpetrare i loro *meriti* agli occhi della Repubblica.

Come si sarà già probabilmente inteso, l'obiettivo del governo veneziano all'indomani dei conflitti seicenteschi consisteva infatti nel sostituire i confidenti retribuiti dalla Repubblica durante le guerre con il sultano, rifornitori di aiuti materiali e di informazioni reclutati dalle più alte autorità militari marciante nei diversi porti ottomani per specifiche missioni, con degli agenti ufficiali che operassero come corrispondenti al servizio della politica e del commercio della Serenissima anche in tempo di pace. Così il Senato veneziano nel 1670 deliberò che tali agenti consolari dovessero mantenere buona corrispondenza con i rappresentanti marcianti, sia diplomatici sia militari, e all'occorrenza anche con il magistrato dei Cinque savi alla mercanzia<sup>85</sup>. La corrispondenza consolare veniva in tal modo espressamente indicata come strumento di produzione della fiducia di tali incaricati verso l'autorità sovrana. Alla base di questa decisione politica sembrano esserci state anche considerazioni di natura economica. Durante la guerra di Candia, ad esempio, il Cancellier grande Giovanni Battista Ballarino, per ordine del Senato, aveva garantito a Francesco e Carlo Luppazzoli un assegnamento a vita di 100 reali e due vesti all'anno<sup>86</sup>. Una simile promessa era stata fatta anche a Giacomo Balsarini e al figlio Carlo dal bailo Giovanni Soranzo<sup>87</sup>. Il

---

<sup>85</sup> ASVe, SC, reg. 32, cc. 59r-v (15 febbraio 1669 more veneto), 73r (7 giugno 1670).

<sup>86</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne 18 ottobre 1669; ASVe, SdA, Cost., f. 156, cc. 393r-v (20 marzo 1666); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 28 maggio 1685.

<sup>87</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669; ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 111, cc. 446r (10 luglio 1670), 447r-450v (n.d.); ibi, f. 156, cc. 105r-v (n.d.); ASVe, CD, Ds, f. 44, 10 novembre 1650.

flusso di informazioni garantito da questi attori all'indomani della stipulazione dei trattati di pace non sarebbe stato più un gravoso onere per le finanze pubbliche, in quanto, così facendo, l'attività consolare sarebbe stata sostenuta finanziariamente dal traffico mercantile, al pari di altri consolati nel Mediterraneo di allora<sup>88</sup>.

Il caso di Crusino Coronello dimostra difatti che gli agenti consolari dovessero continuare a documentare la propria fedeltà al servizio della Serenissima anche una volta che, ritornata la pace, avessero già conseguito il titolo. Nel 1672 il bailo Giacomo Querini venne informato che i consoli di Canea Condostaulo e di Morea (con sede a Patrasso) Coronello non fossero nei posti previsti per la loro residenza, ma che stessero riscuotendo i tributi dovuti dagli abitanti delle isole dell'Arcipelago per conto del *kapudanpaşa*<sup>89</sup>. Ciò non poteva che essere percepito in modo negativo dal diplomatico alla Porta; essere impiegati al servizio del sultano e usufruire delle risorse delle comunità locali definiva nei fatti la loro continua appartenenza ottomana, incompatibile questa con i privilegi derivanti dalla condizione di fedele console della Repubblica. Essi inoltre non rispettavano neppure l'obbligo della stanzialità, onere questo che invece non rientrava tra le qualità di un confidente. Il nuovo rappresentante diplomatico decise perciò di proibire loro di continuare a esercitare tale impiego e gli comandò di riportarsi quanto prima a gestire personalmente le loro cariche, pena la rimozione dall'ufficio<sup>90</sup>. Crusino, nominato console in una sede distante dalla sua isola natia, era tornato a Naxos per motivi privati (verosimilmente legati alla rivalità che teneva con altri importanti gruppi del posto) e fino ad allora aveva trasmesso solo pochi avvisi al residente a Costantinopoli. Venuto a sapere dell'intimazione del bailo, sempre dall'isola naxiota rispose quindi cercando di negare le accuse che gli erano state mosse in merito all'impiego come esattore ottomano. Egli cercò poi di legittimare la propria assenza affermando che neanche Condostaulo, vero collettore di imposte per conto del Gran ammiraglio ottomano, e Filippo della Grammatica (che avrebbe

---

<sup>88</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, fasc. 1, Smirne, 10 marzo 1669. L'unica fonte di remunerazione del console olandese a Smirne, similmente a quello marciano, era costituita dai diritti consolari. Cfr.: Allain, 2015, p. 84.

<sup>89</sup> Un esempio a tal riguardo è consultabile in: ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 5 Suda, 1 maggio 1672.

<sup>90</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 37, cc. 252r-v (26 maggio 1672).

dovuto dimorare ad Atene) avessero risieduto nella località del loro consolato<sup>91</sup>. Il mancato rispetto dell'ordine del bailo a tornare nello scalo peloponnesiaco e l'assenza di ulteriori *meriti* che potessero attestare la sua continua devozione, minacciata anzi questa dal suo essere impiegato come esattore ottomano, portarono inevitabilmente Coronello a rendersi «inhabile ad esercitar la carica» agli occhi di Querini e quindi a essere sostituito<sup>92</sup>.

Il console di Atene, invece, sembra essere stato più presente nella sua residenza consolare, ma anche lui fu redarguito dal rappresentante alla Porta per la sua mancanza nel comunicare le informazioni degne di nota. Della Grammatica si difese affermando di non aver mancato ai suoi «doveri» e che le novità di cui era entrato a conoscenza le aveva trasmesse al suo superiore, ma che molto probabilmente le sue lettere erano andate smarrite. Da quel momento cercò quindi di rimediare informando piuttosto frequentemente il bailo sulle «voci» che circolavano nella regione, ma soffermandosi perlopiù a lamentarsi delle frodi che a suo dire i mercanti commettevano a sue spese<sup>93</sup>. Tuttavia anche questo *ministro*, come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, dopo alcuni anni fu sostituito da un rivale nell'incarico.

Maggiore interesse desta però la vicenda di Condostauro, che al contrario di Coronello obbedì all'ordine del diplomatico e si trasferì immediatamente a Canea. La sua posizione era tuttavia ancora a rischio per la sua condizione di collettore delle comunità ottomane e, per non perdere la grazia, si prodigò nel dimostrare la sua fedeltà alla Repubblica avvisando i diversi rappresentanti pubblici veneziani sui movimenti dei corsari e delle flotte armate nell'Egeo, e spendendo ingenti somme anticipate di tasca propria per difendere dalle molestie i sudditi veneti nonché per liberare dalla condizione di cattività alcuni importanti personaggi al servizio di Venezia. La sua strategia fu inoltre quella di supplicare spesso i diversi magistrati per richiedere un risarcimento degli importanti costi impiegati nell'esercizio della carica, riuscendo così in realtà a conseguire una forma di riconoscimento più o meno formale da parte dei magistrati pubblici delle proprie benemerienze. Un anno dopo infatti il Provveditor straordinario della Suda

---

<sup>91</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672. I pochi esempi di avvisi che Coronello diede sono conservati in: ibi, b. 113-I, fasc. 6 Patrasso, 4 giugno 1671, 22 giugno 1671; ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 13 maggio 1672, 14 maggio 1672.

<sup>92</sup> Ibi, 24 giugno 1672, 4 settembre 1672; ASVe, SdA, Cost., f. 156, docc. 63, cc. 417r-v (4 ottobre 1672), 67, cc. 444r-445r (2 novembre 1672).

<sup>93</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 20 maggio 1672. Altri esempi in: ibi, 21 novembre 1672, 14 dicembre 1672, 18 marzo 1673, 29 marzo 1673, 11 luglio 1674, 2 agosto 1674; ibi, fasc. 4 Andro, 27 gennaio 1675; ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 2 gennaio 1675.

scrisse al bailo che, nonostante avesse inizialmente dubitato su di Condostaulo in quanto originariamente suddito ottomano, l'impiego zelante del console della Canea si era dimostrato soddisfacente e fruttifero<sup>94</sup>. Inoltre Gasparo e il fratello Nicolò, quest'ultimo residente a Venezia, erano rimasti gli unici a rifornire la città lagunare dell'olio e di altre mercanzie provenienti dal Mediterraneo orientale, altro servizio ritenuto devoto agli interessi pubblici marciari<sup>95</sup>. L'accumulo di diversi *meriti* nonché la continua formulazione di istanze per un sostegno economico, mezzo in realtà questo per continuare a promuovere la propria immagine agli occhi dei rappresentanti pubblici, permisero perciò verosimilmente a Condostaulo, unico fra i tre accusati, di rimanere console della Repubblica fino alla successiva guerra.

Ugualmente Francesco Luppazzoli, oggetto di accuse da parte dei rivali contendenti la carica e di perplessità dei magistrati patrizi a causa del suo possesso di beni immobiliari nell'isola ottomana di Chios<sup>96</sup>, riuscì a mantenere il privilegio fino alla morte grazie a una dimostrazione pressoché inesauribile della propria devozione. Dispaccio dopo dispaccio, come era tipico dei consoli dell'epoca, l'incaricato di Smirne ricorse alle logiche retoriche tipiche della supplica e continuò ad attestare i suoi servigi di informatore, cercando di dimostrare la sua utilità di fronte alle diverse autorità del patriziato marciario. Le sue lettere permettevano infatti di illustrare la sua capacità di procurarsi delle informazioni prioritarie e, pertanto, di sottolineare il suo zelo di fronte alle autorità veneziane. Per un caso importante come la sorveglianza dei traffici delle specie monetarie, ad esempio, il console di Smirne non esitò a comunicare a più riprese al rappresentante diplomatico marciario alla Porta le notizie relative alla circolazione nello scalo ottomano di esemplari di monete veneziane (in particolare di zecchini) giudicate sospette. Inoltre, la conoscenza del console dei movimenti di navi e flotte barbaresche, ottenuta questa grazie alle rivelazioni di un suo personale confidente (uno schiavo che risiedeva a Tunisi) e dei diversi uomini di mare che costantemente approdavano nel porto turco, rappresentava un'ul-

---

<sup>94</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 67, cc. 444r-445r (2 novembre 1672); ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 6 Canea, 18/28 agosto 1672 e allegati, 15/25 settembre 1672, 5/15 ottobre 1672, 6/16 giugno 1673; ibi, b. 116-II, fasc. 5 Suda, 4 ottobre 1673, 24 luglio 1673; ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 14 (23 dicembre 1672), 15 (20 giugno 1674).

<sup>95</sup> ASVe, BaC, fasc. 6 Tine, 16 ottobre 1673; ASVe, CS, Rd, f. 84, 12 giugno 1675.

<sup>96</sup> Alcuni esempi in: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 15 luglio 1675, 18 marzo 1680.

teriore conferma della possibilità informativa offerta dal suo fedele servizio<sup>97</sup>. In linea con quanto osservato in altri studi relativi agli agenti consolari nel Mediterraneo, questo processo di comunicazione e di valorizzazione della propria attività informativa rientrava quindi in una più ampia strategia di ascesa sociale individuale e, all'occorrenza, familiare<sup>98</sup>.

Non va infine dimenticata l'azione di Luppazzoli dedita alla difesa dei privilegi della *nazione* a livello locale, anche questa ripetutamente rivendicata dal console stesso nelle sue istanze presentate ai diversi baili. Degne di considerazione per la frequenza e la durata (ovvero per tutto il periodo in cui ad avere l'incarico furono i Luppazzoli) con cui sono documentate nei dispacci consolari sono soprattutto le questioni relative alla protezione dei sudditi greci della Serenissima, nonché all'impegno per conseguire un "rimpatrio" di questi ultimi, e all'affermazione dello giuspatronato veneziano sulla chiesa francescana Santa Maria di Smirne. La problematica vicenda del ritorno dei sudditi dello Stato da Mar veneziano, oggetto di un'analisi più approfondita nell'ultimo capitolo, comportò infatti delle «marche onorevoli di benemerenzia» anche per un altro fedele ufficiale marciano, Anastasio Magnanini (su di lui si ritornerà nel prossimo capitolo), giunto di passaggio nel porto anatolico e impegnatosi a sua volta nel "rimpatrio" degli esuli<sup>99</sup>. Lo giuspatronato ecclesiastico assunse inoltre particolare importanza sotto l'aspetto diplomatico, specialmente all'indomani di una lunga guerra come quella di Candia. Le chiese e le missioni latine nell'Impero del sultano non avevano difatti mai goduto di una posizione solida. Il sostegno alla missione dei frati osservanti di Smirne avrebbe concesso vantaggi e prestigio alla *nazione* protettrice, che avrebbe potuto esercitare quindi la propria influenza sulle altre comunità cattoliche lì presenti, indifferentemente dal fatto che queste fossero suddite dei sovrani europei o del Gran Signore. Sono evidenti perciò le ragioni che portarono a una costante competizione tra i rappresentanti consolari di Venezia, Province Unite e Francia per l'ottenimento del diritto di patronato sulla missione

---

<sup>97</sup> Si possono trovare alcuni casi esemplari in: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 agosto 1670, 13 ottobre 1670; ASVe, SdA, Cost., f. 154, docc. 105 (Adrianopoli, 8 settembre 1670), 111 (Canal del Mar Negro, 4 Novembre 1670); ASVe, BaC, b. 117, 1 aprile 1675; ibi, b. 119-II, fasc. 8, Smirne 25 ottobre 1680.

<sup>98</sup> Sul tema dell'informazione consolare, intesa come strumento dei consoli stessi per promuovere gli interessi propri e dei propri famigliari, si faccia riferimento al volume collettaneo curato da Silvia Marzagalli: Marzagalli 2015.

<sup>99</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 28 aprile 1675; ASVe, BaC, b. 117, 28 febbraio 1673, 10 aprile 1673.

francescana. Il continuo appello al bailo alla Porta per un sostegno diplomatico alla contesa documenta bene quindi il tentativo di Luppazzoli non solo di avere accesso alla gestione delle risorse della chiesa locale, ma anche di conseguire una duratura certificazione del suo impegno a favore della politica della Repubblica nel Mediterraneo orientale<sup>100</sup>.

Allo scoppio del nuovo conflitto per il possesso del Peloponneso (1684-1699) coloro che avevano goduto della dignità consolare generalmente si impegnarono a continuare a servire la Repubblica in qualità di confidenti. Il loro impegno e la loro fedeltà tornarono perciò a essere meno vincolati a un territorio e a un costante obbligo di corrispondenza. È interessante recuperare ancora una volta il più volte citato caso di Francesco Luppazzoli, a cui fin dall'inizio dell'evento bellico il Capitano generale da Mar Morosini richiese di riprendere il suo antico ruolo di corrispondente. Partito dal porto smirniota dopo esser stato minacciato dalle autorità locali, Luppazzoli riuscì a mettersi in salvo presso l'avamposto veneziano di Tinos. Nel 1686 in una lettera che sarebbe stata poi letta dagli Inquisitori di Stato il vecchio console affermò di sentire come suo obbligo, in quanto «servo, e ministro di vostra serenità», il doversi adoperare con tutta la sua «diligenza, et affetto» al servizio di Venezia. Questo senso del dovere si sarebbe in particolare concretizzato attraverso una sua meticolosa e minuta opera di informazione a beneficio del Capitano general da Mar e degli altri rappresentanti pubblici marciari a seconda dei bisogni che emergevano nella contemporanea campagna militare contro il Gran Signore, arrivando a tal scopo anche a ipotizzare un proprio rischioso ritorno a Smirne sotto la protezione francese<sup>101</sup>. Tale devozione fu quindi poi sistematicamente oggetto di certificazione da parte dei magistrati patrizi di Venezia, cosa che lo avvantaggiò nella successiva candidatura consolare<sup>102</sup>.

---

<sup>100</sup> La documentazione relativa alla contesa della chiesa francescana Santa Maria di Smirne è molto numerosa e sparsa in diverse unità archivistiche, in particolare nelle lettere consolari. Si rimanda qui sinteticamente a: *ibi*, b. 369, in cui sono presenti cinque fascicoli dedicati al caso in questione. Si veda poi anche: Slot 1982, I:108–13, 131–33; Droffelaar 1994.

<sup>101</sup> ASVe, CS, Rd, f. 98, 15 maggio 1685; ASVe, IS, b. 517, Tine, 8 marzo 1686, 25 marzo 1686, 5 giugno 1686, 24 luglio 1686; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 93 (16 novembre 1686).

<sup>102</sup> *Ibi*, allegato del doc. 98 (8 aprile 1684); ASVe, CS, Rd, f. 98, attestazione di fede del Capitano generale da Mar Francesco Morosini datata 11 aprile 1685 allegata alla supplica del 15 maggio 1685. Sono poi presenti molteplici riferimenti a queste attestazioni nelle suppli- che presentate dal figlio Gio. Antonio Luppazzoli a Venezia e dalle risposte dei Cinque savi alla mercanzia menzionate nel capitolo "La via supplicatoria per il consolato".

Anche la famiglia Balsarini durante il conflitto di Morea si prodigò in favore della causa della Serenissima. Domenico, ultimo agente consolare veneziano di questa casata nonché precedentemente giovane di lingua al servizio del bailo, fu subito impiegato in Dalmazia come interprete alle dipendenze del Provveditor general delle armi in Dalmazia Pietro Valier, che servì fino alla propria morte avvenuta nel 1689<sup>103</sup>. Particolarmente attivo in tal proposito fu anche monsignor Leonardo Balsarini, vescovo di Chios nonché parente stretto di Domenico, che con l'occupazione veneziana dell'isola nel 1695 ottenne come premio le migliori proprietà del luogo, precedentemente appartenute ad un importante dignitario ottomano. Dovendo poi andarsene da Chios con il ritorno delle truppe del sultano per le sue implicazioni con Venezia, Leonardo fu comunque la prima persona a cui vennero garantite delle terre nel nuovo regno marciano, la Morea<sup>104</sup>.

Una vicenda simile accadde probabilmente anche alla famiglia Condostaulo. Pur sapendo dell'alleanza anti ottomana stretta dalla Repubblica con l'Imperatore asburgico, nel giugno del 1684 il console Gasparo Condostaulo non mancò di adempiere agli obblighi che incombevano al suo *ministero* e, con rischio della propria vita, rimase nel Regno di Candia per avvertire gli organi centrali della Serenissima circa la reazione delle autorità locali in seguito alla diffusione della notizia della partecipazione veneziana alla nuova Lega Santa e circa i movimenti delle navi barbaresche nell'Arcipelago<sup>105</sup>. Michiel Condostaulo, probabile parente stretto dell'ormai defunto Gasparo, all'occupazione marciiana di Chios conseguì difatti alcuni possedimenti nella medesima isola in qualità di fedele suddito. All'arrivo a Chios della flotta del *kapudanpaşa* nel 1695 egli fu però costretto a fuggire per il timore che l'accusa di complicità con i veneziani avrebbe potuto comportare. Ottenne tuttavia come beneficio per i *meriti* familiari sempre dimostrati dei terreni a Patrasso e nel sud del Peloponneso<sup>106</sup>.

Antonio Spirido, nominato console di Paros nel 1680, all'inizio delle ostilità tra la Porta e la Serenissima continuò a rifornire dell'aiuto necessario la flotta di San Marco impegnata a interrompere l'approvvigionamento degli

---

<sup>103</sup> ASVe, CSM, II s., b. 61, Dragomanni, fasc. 1, 23 luglio 1685, 16 luglio 1689; ibi, I s., reg. 162, c. 169 (3 luglio 1685).

<sup>104</sup> Argenti 1935, lxxxviii-lxxxix n. 1, 49, 119, 169.

<sup>105</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 18 (2 giugno 1684).

<sup>106</sup> Argenti 1955, 1:71-72; BMC, Archivio Morosini-Grimani, b. 486, fasc. XV, Primo libro delle terminazioni di Agostino Sagredo. Questo documento è edito in: Argenti 1935, 169-87.



avversari. Egli agì inoltre come intermediario nella riscossione delle imposte, chiamate «carazzi» o «caraggi», per conto delle autorità dell'armata veneziana, le quali avevano deciso di non stabilirsi territorialmente nelle isole dell'Arcipelago ormai sotto la loro influenza, ma semplicemente di percepire dalle popolazioni lì residenti il tributo che solitamente veniva versato ai collettori al servizio del sultano<sup>107</sup>. In seguito alla rimozione dei consolati dell'Arcipelago voluta dal Capitano generale da Mar Francesco Morosini nel 1688, Antonio fu «deputato» per l'esecuzione dei comandi delle istituzioni centrali e di quelli dei pubblici rappresentanti. Più nello specifico fu chiamato a riferire con prontezza tutte quelle «notitie di rimarco» che pervenissero nell'isola e che fossero relative alle mosse del *kapudanpaşa*, della flotta barbaresca e dell'armata di soldati, così come ogni altro avviso che si riferisse alla corrente guerra o che fosse utile al pubblico servizio<sup>108</sup>. Dunque, «senza risparmio de sudori, e di fatiche» il deputato trascurò i continui pericoli della propria vita e fino agli ultimi periodi della medesima persistette nelle opere di «fedel suddito», conseguendo perciò molteplici attestazioni dai diversi Capitani generali. Nel 1698, a conflitto ormai quasi concluso, Nicolò Spirido sostituì il defunto fratello in qualità di deputato della Repubblica, dando di conseguenza prova della radicata devozione della sua persona e della sua famiglia alla causa marciana e ottenendo a sua volta dei certificati di fede<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Paresi e Nio, 22 dicembre 1686, 4 marzo 1687, 12 maggio 1688. Circa la riscossione di tributi dalle popolazioni dell'Arcipelago da parte della flotta veneziana, cfr.: Locatelli, Locatelli, e Coronelli 1691, 20, 28, 151, 294–95, 304; Slot 1982, I:232; Nani Mocenigo 2010, 54. Il tema del «carazzo», o *haraç*, verrà ripreso in un capitolo successivo.

<sup>108</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Paresi e Nio, 6 dicembre 1688. Una coppia di avvisi scritti dal deputato pubblico della Repubblica di Venezia a Paros Antonio Spirito nel 1694 sono conservati in: ASVe, Sptm, b. 773, avvisi allegati al dispaccio n. 5 e datati 28 marzo 1694. In tali comunicazioni egli informava il Capitano generale da Mar Antonio Zeno e gli altri comandanti dell'armata marciana della promulgazione di un comandamento imperiale emanato contro i bastimenti con le insegne di San Marco e i mercanti veneti che ancora frequentavano gli scali ottomani sotto la protezione di altre potenze europee. Erronea infine è l'indicazione che Argenti fornisce circa Antonio Spirido, attribuendo a quest'ultimo l'incarico di console francese a Paros: Argenti 1935, 14. Il malinteso è molto probabilmente derivato dal titolo stesso con cui ci si riferiva a questo soggetto, ovvero «deputato publico di Parisi»; Parisi, che negli avvisi cui si sta facendo riferimento è a sua volta facilmente confondibile con Parigi, era il nome con cui i veneziani chiamavano l'isola di Paros.

<sup>109</sup> ASVe, CS, Rd, f. 125, 27 agosto 1699. Questi certificati dei membri della famiglia Spirido, generalmente formulati come lettere patenti, sono conservati in copia in: ASVe, BaC, b. 377, raccolte nel libello n. 10 intitolato con il nome della famiglia Spirido.

Degno di nota è il fatto che anche la famiglia Coronello di Naxos, nonostante non fosse più detentrica del consolato marciano ormai dal 1673, fin dal 1680 cercò di ingraziarsi nuovamente il favore dei bails a Costantinopoli. Crussino in particolare, sebbene detenesse il titolo consolare francese, tentò di dimostrare la propria zelante fedeltà prestando ancora una volta le proprie risorse materiali e personali al servizio della causa veneziana. In una sua lettera in cui supplicava nuovamente la patente consolare Coronello non mancò di compiere quanto da lui stesso definito «debito» attraverso la comunicazione delle novità che circolavano in luogo. All'inizio delle ostilità tra le due potenze egli inoltre operò come collettore d'imposte nella propria isola in favore dei rappresentanti pubblici di Venezia e, molto probabilmente, anche come loro informatore. Una volta defunto, nel 1688, fu sostituito dal figlio Germano, cui fu riconosciuto il titolo di deputato veneziano<sup>110</sup>.

Il caso del console di Patrasso Lauro Querini (si tornerà nel prossimo capitolo su questa figura), il quale non risulta essere stato direttamente impegnato nel promuovere gli interessi veneziani durante il conflitto, fu quindi un'eccezione. Arrestato nella propria casa per ordine del luogotenente ottomano della città di Patrasso e ottenuta la libertà grazie all'intervento del console inglese del luogo, Lauro fuggì per salvare la propria vita, perdendo tuttavia così ogni suo bene e, probabilmente, ogni possibilità di svolgere un'utile attività di confidente<sup>111</sup>. Gli altri esponenti consolari, invece, pur essendo ogni loro tentativo e intervento a favore della Serenissima rischioso e difficoltoso, continuarono a sfruttare le proprie risorse relazionali pur di rifornire di ogni aiuto necessario la flotta marciana.

La fama di informatore di Francesco Luppazzoli, ad esempio, negli anni Settanta del secolo era tale che persino un viaggiatore europeo di passaggio a Smirne, seppur acuto osservatore com'era Cornelio Magni, ne veniva a conoscenza. Magni, infatti, nella sua descrizione del rappresentante veneziano affermava che Luppazzoli fosse «assai benemerito della Serenissima Republica Veneta, avendo, durando le guerre, servito a Capitani generali, e

---

<sup>110</sup> ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 13 luoghi diversi, 4 novembre 1680; ibi, b. 118, fasc. 28, 26 gennaio 1680 m.v.; ibi, b. 121, fasc. 2 Cipro, 5 novembre 1682, 6 novembre 1682, 8 novembre 1682, 21 novembre 1682; Constantinidis 1951, n. doc. 826 (4 novembre 1699); Slot 1982, I:232. Risulta abbastanza prevedibile che Coronello negasse l'accusa mossagli dal *kapudanpaşa* di essere una spia dei veneziani pur di aver salva la vita. Cfr.: ibi, 238-239.

<sup>111</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 21 marzo 1703.

al Senato medesimo d'importanti notizie»<sup>112</sup>. Non c'è perciò da meravigliarsi se anche gli ufficiali ottomani fossero ben consapevoli del ruolo da lui esercitato durante il precedente conflitto, tanto che le relazioni del console con le autorità del luogo erano state perlopiù caratterizzate da ostilità<sup>113</sup>. Nonostante le notevoli condizioni avverse, Luppazzoli nel periodo di guerra riuscì però a svolgere il suo dovere di fedele servitore di Venezia aggiornando i rappresentanti pubblici circa le novità che i suoi corrispondenti rimasti nel territorio ottomano gli comunicavano. Lo stesso fecero anche gli altri agenti consolari, anche se nel loro caso è ipotizzabile una situazione meno rischiosa, ma comunque difficile, data la crescente influenza che l'armata marcia stava imponendo nelle isole Cicladi<sup>114</sup>.

Conclusa la guerra, nel 1701 il Senato raccomandò all'ambasciatore straordinario alla Porta di conferire l'incarico al console Luppazzoli e a esortare quest'ultimo di porre particolare attenzione a «ogni passo de Turchi» e di comunicare le «più accertate notitie» a tal riguardo al Provveditore generale da Mar<sup>115</sup>. Pochi mesi prima il deputato pubblico Nicolò Spirido «in adempimento dell'obbligo che mi corre» aveva inviato al diplomatico veneziano e alla massima carica marittima della Serenissima degli avvisi relativi la fuga di alcuni marinai dall'armata e sui movimenti nella zona di alcuni bastimenti corsari. Il Provveditore generale da Mar Daniel Dolfin IV aveva difatti direttamente raccomandato al deputato di inviargli quegli avvisi con la distinzione e la diligenza che il caso meritasse, in modo tale da accrescere sempre più il suo *merito* nel servizio pubblico<sup>116</sup>. Infine, divenuto console dell'Arcipelago dopo aver supplicato il titolo ed essere stato riconosciuto come devoto e *meritevole* suddito, nel 1701 il conte Zuanne Bozzis<sup>117</sup> ottenne delle istruzioni da parte dei Savi alla Mercanzia che ne regolamentavano l'incarico. Tra le varie indicazioni vi era anche il dovere di «frequentemente partecipare al magistrato nostro le notitie, che fosse credute necessarie, et nell'occasioni partecipare gl'eccellentissimi Proveditori generali»<sup>118</sup>. La corrispondenza consolare veniva perciò ribadita come il principale obbligo dei fedeli *ministri* della Repubblica. Che si fosse in tempo di guerra o di pace,

---

<sup>112</sup> Magni 1692, 55.

<sup>113</sup> Olnon 2014, 264.

<sup>114</sup> Slot 1982, I:232–33.

<sup>115</sup> ASVe, SC., reg. 36, cc. 5v-11r (7 maggio 1701); allegato dispaccio del 2 maggio 1701 e datato 23 febbraio 1700 m.v..

<sup>116</sup> ASVe, BaC, b. 122-I, fasc. 23 luoghi diversi, 4 gennaio 1700 m.v..

<sup>117</sup> Su questa figura si tornerà nel prossimo capitolo.

<sup>118</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 1 marzo 1701.

quindi, ciò cui era chiamato a fare un console per dimostrare la sua devozione alla Repubblica, e mantenere così il proprio rango consolare, era fornire ai rappresentanti pubblici di Venezia in Levante le informazioni di cui avevano bisogno.

Allo scoppio della seconda guerra di Morea (1714-1718) il neo designato console di Smirne Minelli, nonostante fosse stato precedentemente alieno dall'attività di informatore, ne fu suo malgrado coinvolto. Avvisato appena in tempo da persone confidenti di Costantinopoli del proclama imperiale con cui si dichiarava aperto il conflitto con la Serenissima, il console si precipitò a salvare i capitali pubblici, i registri e i libri della cancelleria consolare e le insegne di San Marco e ad avvisare i mercanti veneti presenti nello scalo. Noleggiò quindi una nave francese e fuggì verso Napoli di Romania. Fu tuttavia costretto dal Capitano generale da Mar Daniel Dolfin IV (lo stesso Dolfin già Provveditore generale da Mar) a tornare a Smirne camuffato da marinaio per svolgere una rischiosa e strategica missione segreta, ovvero trasmettere alcuni importanti dispacci pubblici al bailo e raccogliere alcune essenziali informazioni circolanti nel territorio del sultano e relative alla nuova situazione di belligeranza<sup>119</sup>. Questo caso sembra quindi dimostrare come ormai i consoli veneziani nel Levante ottomano avessero, volenti o nolenti, l'obbligo istituzionale di supportare gli interessi strategici e militari della Serenissima anche in periodi di belligeranza. Durante il suo ritorno nel porto anatolico, inoltre, Minelli incaricò anche un corrispondente che si impiegò nel comunicare gli avvisi relativi alle più distinte notizie che circolavano nel luogo<sup>120</sup>. Molto probabilmente questo corrispondente fu Simon Arivaben che, pratico nell'attività di informatore effettuata durante il precedente conflitto, ancora una volta prestò la sua persona al servizio della Repubblica, ottenendo quindi alla fine di questa contesa il già una volta richiesto impiego di cancelliere consolare veneziano<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Ibi., b. 33, Smirne, fasc. 4, 17 agosto 1715; ibi, I s., b. 429, doc. 174 (9 giugno 1716, 4 settembre 1714, 25 marzo 1715) con allegati le attestazioni di fede dei consoli di Francia, delle Province Unite e del Capitano generale da Mar Daniel Dolfin IV.

<sup>120</sup> Ibidem, attestazione di Daniel Dolfin del 5 marzo 1715; ASVe, IS, b. 516, Smirne 7 dicembre 1715.

<sup>121</sup> Preto 2010, 256; ASVe, BaC, b. 375, n.n. e n.d., ma risulta cancelliere di Francesco Cortazzi, console veneziano a Smirne dal 1719: Manousakas 1956, 270; ibi 1963, 47. Si ipotizza che la lettera del 7 dicembre 1715 con una sottoscrizione non identificabile e indirizzata a Bonaventura Minelli, la quale presenta diverse somiglianze sia a livello formale sia a livello grafico con la corrispondenza di Simon Arivaben negli anni 1695-1697, sia scritta proprio da quest'ultimo.

Un ultimo caso che testimonia ancora una volta ciò che veniva considerato, tanto dall'élite patrizia quanto da coloro che desideravano ottenere o confermare una condizione di privilegio al servizio di Venezia, come un obbligo dovuto al fine di dimostrare la propria fedeltà è fornito, ancora una volta, dalla famiglia Luppazzoli. In questo caso, però, a distinguersi per i propri *meriti* fu Bartolomeo, religioso con il titolo di abate che, proprio grazie all'abito sacerdotale, fin dall'inizio delle ostilità di questo nuovo evento bellico ricoprì il ruolo di confidente che lui stesso aveva pronosticato cinque anni prima senza destare sospetti. Come era successo al padre e ai due fratelli nelle guerre passate, infatti, egli riuscì a rimanere a Smirne, a raccogliere informazioni relative ai preparativi e ai progetti dell'armata ottomana e a comunicarli al Capitano generale da Mar e agli altri esponenti di spicco della flotta marcia. L'abate stesso in una supplica al serenissimo Principe affermò che tale suo impegno per la causa della Serenissima era stato un atto «debito», in quanto dovere di suddito della Repubblica<sup>122</sup>. Questo senso del dovere, spesso enfatizzato dagli stessi autori delle lettere, deve comunque essere inteso all'interno di una logica dell'onore che, come si vedrà in un capitolo successivo, costituiva uno dei principali incentivi del reclutamento dei consoli nel Mediterraneo orientale. A ogni modo le benemerenze di questo membro della famiglia Luppazzoli non si esaurivano qui. Egli si distinse infatti anche per aver riscattato a proprie spese il patrizio e capitano veneziano Giovan Battista Zen, il quale era stato reso cattivo dagli ottomani, e per aver aiutato quest'ultimo a rimpatriare<sup>123</sup>.

Anche se non tutti coloro a cui era stata riconosciuta la dignità di fedele attraverso l'attestazione delle proprie benemerenze erano riusciti a conseguire il titolo consolare, chi aveva ottenuto l'impiego in questo incarico doveva però continuare a dimostrare la propria devozione alla Repubblica e ottenere perciò ulteriori certificati di *merito* a proprio favore, sia pure in forma orale purché forniti dalle magistrature patrizie veneziane. Ciò che nel formulario di diverse lettere patenti di nomina consolare il bailo a Costantinopoli esprimeva come speranza, ovvero che si concedesse il consolato con annessi privilegi ma anche obblighi, in particolare questi ultimi «ad oggetto di rendersi sempre più meritevole degli'effetti della gratia publica»<sup>124</sup>,

---

<sup>122</sup> ASVe, SR, Sc, b. 753, fasc. 10, n.n., n.d.. A testimonianza dei *meriti* di Bartolomeo Luppazzoli ci sono anche diverse deliberazioni di concessioni attribuite al religioso stesso e alla sua famiglia in seguito alle sue suppliche: Viola 1786, 5.1:73–76, 102.

<sup>123</sup> ASVe, SR, Sc, b. 753, fasc. 10.

<sup>124</sup> Per qualche esempio si veda: ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, patente di Giorgachi Spirido del 1 maggio 1670, di Michele Balsarini del 10 aprile 1671, di Domenico Balsarini del 31 dicembre 1677.

rendeva esplicito il fatto che la condizione di fedele, e quindi di console in questo caso, non fosse un attributo di base garantito una volta per tutte. Tale status doveva essere un riconoscimento mantenuto innanzitutto attraverso un'azione del console che mirasse a continuare a rinnovare e approvare il rapporto di fedeltà e servizio con le autorità di tutela. Ciò era tanto più vero nel caso di quei consoli che avevano ottenuto l'ufficio per grazia, la cui concessione appunto non era garantita in quanto conseguita attraverso un sistema che, a livello teorico, non era previsto nella normale procedura di elezione. La legittimazione dello status di devoto graziato non poteva avvenire che da parte dell'autorità sovrana e, in caso di fallimento del riconoscimento di tale fedeltà, la grazia era da considerarsi automaticamente persa.

\*\*\*\*\*

Quanto analizzato in questo capitolo ha documentato l'impatto che un fenomeno importante come la guerra ebbe nell'istituzione consolare. Durante la guerra di Candia a ricoprire il titolo di "console" furono quelle figure che, impiegate in qualità di confidenti dai massimi rappresentanti militari e diplomatici della Serenissima in Levante, servivano spesso contemporaneamente influenti personaggi di spicco del contesto ottomano o esercitavano la carica consolare per altre potenze. Attribuito a esponenti di spicco di importanti famiglie radicate localmente soprattutto nell'Arcipelago, la patente di console generalmente certificava la devozione con cui il possessore del titolo aveva servito la causa marcia. Un simile attestato, il cui valore si estendeva generalmente anche ai famigliari del titolare, di fatto era il requisito necessario per il riconoscimento di una condizione di fedele suddito, ma non costituiva ancora una prova di appartenenza politica.

Le vicende belliche ebbero un rilevante effetto anche sulle qualità distintive che i consoli in tempo di pace vantavano come loro requisito. Se prima della contesa dell'isola di Creta le benemerienze possedute dai *ministri* della Repubblica potevano variare dal servizio amministrativo al rifornimento alimentare dei centri veneti, fino ad arrivare alla semplice discendenza di membri appartenenti ai ceti dirigenti, i caratteri distintivi dei consoli scelti nel dopoguerra erano prevalentemente legati alle opportunità di servizio verso la Serenissima che gli stessi eventi bellici avevano concesso loro.

È degno di considerazione perciò il fatto che, all'indomani della stipulazione del trattato di pace con il sultano, tornassero a essere istituiti dei consoli definiti soprattutto per il conseguimento di un privilegio e che una

simile concessione fosse esito delle attestazioni di fede precedentemente ottenute. A ottenere l'incarico furono perciò quelle figure che si erano dimostrate *meritevoli* agli occhi dei rappresentanti pubblici veneziani, ovvero personaggi che come già detto erano perlopiù legati da possedimenti e relazioni parentali in territorio ottomano, seppur in alcuni casi i nominati furono promossi in località diverse da quelle di residenza. Ciò non poteva che creare una certa tensione, visto che il titolo consolare denotava anche un'appartenenza inevitabilmente legata a Venezia. È ipotizzabile tuttavia anche il fatto che la Repubblica, il cui Dominio era stato ulteriormente limitato dalla perdita di Candia, cercasse di mantenere delle consolidate alleanze con i notabili cristiani del Mediterraneo orientale attraverso la promozione consolare. È infatti un dato innegabile che, all'indomani della successiva guerra che portò la Morea sotto l'influenza marciana, il numero di consoli scelti per rappresentare la Serenissima fosse stato ridotto notevolmente.

L'esame degli obblighi consolari ha fatto poi emergere la fragilità della condizione di fedele *ministro*. A differenza dello stato di suddito locale, infatti, lo status di fedeltà poteva essere perso. Così, qualora l'incaricato non rispettasse i suoi obblighi, rappresentati questi prevalentemente dalla circolazione di informazioni a beneficio dei rappresentanti pubblici marciani e dalla stanzialità nella sede di residenza, il titolare del consolato non avrebbe dimostrato la sua duratura devozione all'autorità sovrana, che poteva perciò legittimamente sostituirlo. Differentemente dal confidente/console del periodo bellico il *ministro* della Repubblica si doveva perciò distinguere per la volontarietà con cui costantemente serviva il serenissimo Principe. L'impiego al servizio delle autorità ottomane non era più quindi concepibile, così come il radicamento locale del console perse la sua connotazione di elemento essenziale, al contrario della stanzialità.

L'obbligo relativo alla costante volontarietà di attestazione della propria fede verso l'interesse pubblico veneziano non minò tuttavia la logica del reclutamento consolare né rese la condizione di *ministro* marciano meno desiderabile. Le famiglie aspiranti al riconoscimento della propria fedeltà, infatti, all'inizio dei successivi conflitti per il possesso del Peloponneso rinnovarono immediatamente il loro impiego di confidenti. Durante la prima guerra di Morea, però, l'appellativo di "console", inteso questo come semplice attestato di *merito*, venne progressivamente abbandonato. Oltre ad assumere anche alcuni privilegi relativi all'esazione fiscale nelle nuove regioni soggette all'influenza marciana, il titolo fu presto sostituito da quello di deputato.

La corrispondenza consolare, infine, appare sì come un obbligo essenziale dei *ministri* impegnati nel veicolare le informazioni sensibili per il ceto patrizio. Essa tuttavia fu soprattutto impiegata come mezzo dai consoli per ricordare assiduamente i propri *meriti*, promuovendo in tal modo la propria immagine di fedele servitore e assicurarsi perciò la continuità del privilegio.



## CAPITOLO 3

### La via supplicatoria per il consolato

#### 1. *Supplicare per il consolato*

Sofferarsi ancora una volta sulla questione della fedeltà consente di riflettere sul fatto che classificazioni come «console veneziano» o «ministro pubblico» sono problematiche e non permettono di rappresentare in modo intellegibile un modello valido per comprendere l'istituzione consolare. L'analisi delle benemerienze vantate dagli incaricati ci permette di dedurre che l'ammissione di questi servitori degli interessi pubblici marziani allo status di «fedeli» della Serenissima, condizione di devozione ma anche di protezione da parte della Repubblica, si manifestasse più concretamente con l'assegnazione di un incarico, a volte concesso a vita, che avesse anche la possibilità di produrre una rendita. Come già accennato prima, l'appellativo di fedele trovava quindi una certa efficacia soprattutto nella retorica utilizzata durante la formulazione di una supplica.

La scelta dei consoli, così come il modo in cui venivano remunerati, era spesso determinata dalla presentazione da parte degli aspiranti all'incarico, o di qualcun altro a nome loro, di un'istanza in cui erano riportate le testimonianze della fedeltà propria e dei propri antenati. Il contenuto delle suppliche era prevalentemente rivolto ad assicurare l'impiego o comunque un introito regolare per sé, o per qualche familiare, attraverso il servizio pubblico. La nomina di Francesco Luppazzoli, avvenuta dopo che quest'ultimo aveva indirizzato all'allora Capitano generale da Mar una petizione e nonostante il confidente monferrino avesse già ottenuto un qualche tipo di riconoscimento durante gli ultimi anni del conflitto, dimostra come all'indomani della pace la nomina potesse avvenire proprio in seguito all'istanza presentata dall'aspirante stesso agli esponenti di più alto rango del patriato veneziano presenti in Levante<sup>1</sup>. Anche l'ambasciatore straordinario Molin, in partenza dalla Canea, era propenso a premiare con il consolato del luogo il confidente benemerito che aveva espressamente manifestato il proprio desiderio a ricoprire tale ruolo<sup>2</sup>. Un altro esempio è dato inoltre da Giorgio Spirido che, durante la reggenza del residente ordinario a Costan-

---

<sup>1</sup> ASVe, SC, reg. 32, c. 53r (18 dicembre 1669).

<sup>2</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 153, doc. 64, cc. 587r-v (20 gennaio 1669).

tinopoli, il bailo Giacomo Querini, aveva ottenuto la conferma al titolo grazie alla formulazione di una supplica<sup>3</sup>. Essendo state sollecitate mediante la presentazione di petizioni, tali nomine, solitamente effettuate dai rappresentanti pubblici in Levante, erano di fatto concesse agli appellanti come grazie.

Questi uomini, che avevano dimostrato la loro lealtà agli interessi pubblici durante il conflitto, nell'appellarsi alle autorità marciane si inserivano in una consolidata tradizione di suppliche, ricompense e onori garantiti dall'ente sovrano<sup>4</sup>. Casi simili si possono infatti riscontrare anche per il conseguimento di altri uffici al servizio delle magistrature veneziane. A metà Cinquecento, ad esempio, il Rettore della Canea elesse in incarichi alle proprie dipendenze due individui, entrambi discendenti naturali di patrizi, che avevano formulato una supplica per ottenere la carica di quaderniere della Camera fiscale locale. Essi riuscirono quindi a ottenere la lettera patente di nomina, la quale era stata emessa dalla Serenissima Signoria solamente dopo che ebbero presentato le testimonianze dei propri *meriti* e della propria fedeltà<sup>5</sup>. Anche un *ministero* rispettato come quello di ammiraglio del porto di Argostoli, supplicato dal cittadino Andrea Rizardopulo nel 1568, fu concesso dal Provveditore di Cefalonia dopo che quest'ultimo ebbe ricevuto «ottima informazione, della fedeltà, bontà, et sufficientia» del richiedente<sup>6</sup>. Un ulteriore esempio a tal riguardo, e ancor più simile al caso dei consoli qui oggetto di analisi, è possibile ritrovarlo anche per periodi successivi. Nel 1699 il colonello Mattio Gardellini, nativo di Candia, aveva presentato istanza alla Signoria per conseguire l'ufficio di soprintendente di tutte le ordinanze del regno di Morea, esibendo i molteplici attestati di fede ottenuti come prova dei suoi devoti servigi militari alla Repubblica prestati durante le passate guerre<sup>7</sup>.

Tutte le petizioni relative al consolato richiedevano grossomodo la stessa cosa: la possibilità di conseguire dei proventi dalla carica, e la concessione di una sorta di ereditarietà nell'incarico e dei relativi benefici che erano stati

---

<sup>3</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 1 Adrianopoli, 8 aprile 1672.

<sup>4</sup> Sul tema della supplica la storiografia è oramai sterminata. Per quanto riguarda il caso dei sudditi veneziani, e in particolare sui «sudditi fedeli» dei domini marittimi e su coloro che volevano essere protetti dall'influenza della Serenissima, si veda in particolare: Davis 1991, 183–97; Karapidakis 1992; Burke 2013.

<sup>5</sup> ASVe, SS, Ls, Mar, f. 167, 11 dicembre 1551, 31 agosto 1552. Il quaderniere era il contabile che registrava nei libri mastri la contabilità della cassa erariale.

<sup>6</sup> Ibi, f. 168, 15 aprile 1568.

<sup>7</sup> ASVe, CS, Rd, f. 125, 7 luglio 1699.

del genitore o di altri famigliari. Il caso di Francesco Luppazzoli è, ancora una volta, esemplare. Il rappresentante di Smirne formulò diverse istanze rivolte al bailo, ai Savi alla mercanzia e al Senato affinché le magistrature veneziane gli concedessero una somma di denaro, o un regolare assegnamento annuo, necessario per far fronte alla sua condizione di «strettissima necessità»<sup>8</sup>. Il tema della miseria materiale e della povertà era già da tempo diffusa nella produzione delle petizioni<sup>9</sup> e l'avvento della guerra non aveva fatto altro che rendere questo fenomeno sempre più ricorrente.

Quasi tutti i supplicanti legati al consolato si lamentavano della perdita delle proprie proprietà e delle proprie rendite, enfatizzando la fragilità della loro situazione finanziaria. Gasparo Condostaulo nella sua richiesta ricordò «l'eccidio della mia casa per li servitj prestati» all'allora Capitano generale Andrea Corner, oltre che le «prestanze di dinaro» occorse nelle pubbliche occorrenze<sup>10</sup>. A causa della fuga dalla propria residenza, infatti, chi produceva la petizione per ottenere una rendita consolare aveva spesso perso ogni diritto sulle proprie proprietà, causando così alla famiglia un disastro finanziario. Mantenere la carica nelle terre del sultano, inoltre, era particolarmente dispendioso per queste casate, che dovevano far fronte ai continui donativi richiesti dalle autorità ottomane di passaggio, come il *kapudanpaşa*, o da quelle locali, in particolare dai *paşa* o dai giudici residenti (*kadi*). Perciò oltre all'incarico, essi richiedevano regolarmente compensazione per le spese e le perdite sostenute nel servizio degli interessi pubblici marciari.

Come sopra accennato, una sorta di compensazione era inoltre spesso invocata da alcuni agenti consolari per mezzo di una supplica allo scopo di far "ereditare" il titolo ai figli. Francesco Luppazzoli mandò diverse richieste con la speranza che la «continuatione del consolato medesimo» avvenisse nella propria casata, in particolare attraverso la nomina nella carica del suo primogenito Carlo<sup>11</sup>. Il decesso prematuro di quest'ultimo non frenò comunque un altro dei figli del console, Gio. Antonio, dal supplicare le autorità marciarie per garantirgli la successione al titolo<sup>12</sup>. Similmente a Gio. Antonio, anche Antonio Spirido, figlio dell'incaricato di Paros, si appellò al bailo a Costantinopoli per ottenere l'ufficio come riconoscimenti dei *meriti*

---

<sup>8</sup> Qualche esempio in: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 10 giugno 1682, 12 giugno 1682; ibi, I s., b. 749, 24 gennaio 1681, 15 giugno 1681.

<sup>9</sup> Karapidakis 1992, 66; Burke 2013, 129–30.

<sup>10</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 17 (Canea 6 ottobre 1682).

<sup>11</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 12 giugno 1682; ibi, I s., b. 749, 15 giugno 1681, 25 giugno 1681, 24 giugno 1682.

<sup>12</sup> Ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 18 marzo 1699. Rimando inoltre alla tabella 2 in appendice.

di guerra e del servizio reso dal defunto padre<sup>13</sup>. La medesima richiesta fu inoltre formulata all'indomani della guerra di Morea (1684-1699) da un altro figlio di Giorgio, Nicolò Spirido (Nikolaos Spiridhos)<sup>14</sup>. Con lo stesso meccanismo, infine, anche Domenico Balsarini formulò l'istanza e ottenne il consolato di Chios, titolo che era già stato del fratello, del padre e di diversi suoi antenati<sup>15</sup>. Le dinamiche relative alla concessione delle grazie sembrano quindi aver favorito ancora una volta la formazione di dinastie consolari, anche se, come si vedrà in seguito, un diverso utilizzo delle petizioni e l'inserimento di altri personaggi non garantiva sempre l'esito desiderato. A questo punto sorge spontaneo un interrogativo relativo alle motivazioni che potevano spingere questi attori sociali a supplicare per ottenere un incarico apparentemente oneroso per il suo detentore. Come il *ministero* di console potesse essere desiderabile per diverse fasce sociali per i benefici che la carica poteva garantire sarà però oggetto di studio nei capitoli a seguire. Per il momento interessa qui considerare come l'elemento supplicatorio abbia potuto definire l'istituto consolare.

Molti candidati e consoli supplicanti introducevano le loro richieste al bailo o ad altri rappresentanti pubblici veneziani con una descrizione della lunga storia di impiego della propria famiglia al servizio dell'autorità, anche se spesso il resoconto dei legami tra di loro e la Serenissima era piuttosto adornato. Questi uomini esponevano così nel dettaglio il legame loro e dei loro antenati al Principe marciano. Essi infatti presentavano la storia della propria dinastia mettendo in particolare in luce i molti anni, o le diverse generazioni, di servizio a Venezia, indifferentemente da quanto distante nel passato questi potessero essere stati. Nell'agosto 1669, ad esempio, in una supplica Giacomo Balsarini rivendicava le virtù della sua famiglia che con il padre Domenico, rappresentante veneziano a sua volta, aveva servito per oltre settant'anni gli interessi pubblici «senza verun emolumento, né assignation nessuna». Ricordava poi nello specifico tutte le azioni degne di nota compiute dal genitore e da lui stesso nonostante le «mortificationi, rischi, dispendi, e dissagi» subiti. Chiedeva quindi che il suo titolo fosse accompagnato da una rendita o quanto meno da una somma che potesse aiutarlo a

---

<sup>13</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 1 Adrianopoli, 30 maggio 1675; ibi, b. 119-II, fasc. 6 Paros, 7 gennaio 1679.

<sup>14</sup> ASVe, CS, Rd, f. 125, 27 agosto 1699; ASVe, BaC, b. 122-I, fasc. 23 Luoghi diversi, 4 gennaio 1700, 4 febbraio 1700, 2 maggio 1701.

<sup>15</sup> Ibi, b. 298, reg. 19, 31 dicembre 1677.

far fronte ai debiti accumulati durante il suo fedele servizio alla causa veneziana<sup>16</sup>. Similmente nel biennio 1671-1672 Filippo della Grammatica, dopo aver esposto le benemerienze della sua casata per «meriti, et servitù prestati al publico in tempo della guera decorssa», si appellò al bailo e al Senato per conseguire la patente consolare e per ottenere il comandamento dal governo ottomano necessario per riscuotere le imposte che avrebbero costituito i suoi emolumenti, in modo tale da poter così «viver col decorro spetante» ad un *ministro* pubblico<sup>17</sup>.

La storia della fedeltà della propria casata garantiva inoltre alla Repubblica di San Marco che anche i loro discendenti, solitamente aspiranti ad incarichi consolari, si sarebbero offerti senza esitare in favore degli interessi della Serenissima. Dalla lettura di queste petizioni e dagli attestati che sistematicamente le accompagnavano si comprende come la lealtà, al pari dei *meriti*, era intesa come una qualità che passava di generazione in generazione. Il dottor Michele Balsarini, divenuto responsabile della famiglia dopo la morte del padre Giacomo, si appellò alle magistrature veneziane affinché l'ereditaria devozione, che «con inalterabile costanza, ha da secoli conservato verso il publico nome», gli valesse la conferma dell'assegnamento concessa al padre<sup>18</sup>. Nonostante il dottore non si fosse ancora distinto agli occhi della Serenissima, la fede incontaminata espressa dal padre bastò per fargli valere la nomina alla carica con l'espressa speranza da parte del bailo che il suo servizio potesse apportare «nuovi gradi di merito alla propria casa»<sup>19</sup>. La fedeltà appariva così un'educazione trasmessa ereditariamente e inculcata ai loro discendenti. Le generazioni passate fungevano da esempio senza perciò far cessare il tentativo delle generazioni successive di dare prova del loro sacrificio e rinnovare così i *meriti* della dinastia.

Nelle loro petizioni i consoli e gli aspiranti tali affermavano quindi spesso di possedere una fede che rimaneva immacolata, la quale si accompagnava a uno spirito generale di servizio per la gloria e il beneficio della Serenissima Repubblica. L'espressione massima della loro lealtà si riconosceva in particolare dai pericoli corsi e dal sangue che loro e la loro famiglia avevano versato durante la guerra. Quasi tutti quelli che furono poi incaricati, da

---

<sup>16</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669, settembre 1669, 3 febbraio 1669 m.v..

<sup>17</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 15 novembre 1671; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 1 (Atene 15 novembre 1672).

<sup>18</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, cc. 105r-v (n.d.).

<sup>19</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, 10 aprile 1671.

Francesco Luppazzoli ai diversi membri della famiglia Balsarini, e da Crusino Coronello fino a Gasparo Condostaulo, cercarono di esaltare i *meriti* che testimoniavano la loro «più sviscerata devotione» esprimendo la fatica, i pericoli della propria vita e di quella della propria famiglia. In molti casi riportarono perfino di aver dovuto sopportare la perdita di tutti i loro beni, nonché la libertà propria o dei famigliari<sup>20</sup>.

La nozione di fedeltà e di devozione espressa dai *meritevoli* consoli sono, come già detto, da tempo presenti nella mentalità degli attori che perseguivano la funzione di *ministro* pubblico. Comportamenti, vocabolario e argomentazioni erano profondamente impregnati dalla retorica di tale visione. In una petizione datata 1593 e presentata da Britio Giustiniani l'allora rappresentante di Smirne produsse come testimonianza le attestazioni del passato Provveditore generale di Candia, dei mercanti e di altri illustri personaggi relative alle «utili, et fedeli operationi» da lui compiute nello svolgimento della sua funzione<sup>21</sup>. Tale richiesta, fatta al fine di ottenere la carica a vita, dimostra come fin dall'istituzione di questi consolati si fosse già affermata una retorica *meritocratica* che rendesse tali agenti «degni» di questa e di maggiori «gratie». Una nota d'interesse su questo punto risulta essere una sorta di supplica fatta dal padre e dal fratello di Britio quasi trent'anni prima. Giuseppe Giustiniani, console di Chios, e il figlio Cristiano nel 1565 inviarono entrambi una lettera al Senato chiedendo di concedere l'ereditarietà dell'incarico a quest'ultimo. Nella richiesta spedita era utilizzata la ricorrente formula inerente la devozione e la dedizione a vita verso la causa della Repubblica, ma mancava ogni riferimento a quelle specifiche benemerienze proprie e della casata che invece avrebbero caratterizzato le istanze consolari della generazione successiva<sup>22</sup>.

Il linguaggio delle petizioni, in particolare all'indomani della guerra, veniva inoltre regolarmente inframmezzato con termini come devozione, sacrificio, servizio e giustizia, come se in qualche maniera fosse necessario ricordare continuamente al destinatario dell'appello, prevalentemente l'agente diplomatico alla Porta, lo storico legame tra il supplicante e i rappresentanti dell'autorità sovrana. Il linguaggio elogiativo era inoltre certa-

---

<sup>20</sup> Per alcuni esempi si veda: ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 17 (Canea 6 ottobre 1682); ASVe, SdA, Cost., f. 154, supplica allegata al doc. 111, cc. 447r.-450v; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 18 marzo 1699; ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 16 novembre 1669; ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672; ASVe, CS, Rd, f. 84, 12 giugno 1675.

<sup>21</sup> ASVe, BaC, b. 269, reg. 382, cc. 2r-v (12 febbraio 1593).

<sup>22</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 69-70 (Scio 25 settembre 1565), 71 (Scio 12 novembre 1565).

mente parte del processo e la sua interpretazione era continuamente presente nel loro rapporto con il bailo e con le autorità centrali di Venezia. Nel 1682, ad esempio, Luppazzoli introdusse la sua istanza ricordando ancora una volta che le prove della sua «fedelissima, et divota servitù per lo spatio continuato di cinquanta, e più anni» rese durante il pubblico riverito servizio lo rendevano degno a ottenere uno di quegli «atti della munificenza» che la «bontà, clemenza e pietà» del bailo era solita praticare. Concluse poi la sua lettera supplicatoria ripetendo che lui e la sua famiglia erano sempre stati «prontissimi all'impiego delle sostanze, et al spargimento del sangue» per dimostrare «l'osequio che con ogni religiosità, et osservanza abbiamo sempre portato all'adorato seggio di sua serenità, et al nome delle Republica Serenissima»<sup>23</sup>. Ricordare i lunghi anni di servizio era, ancora una volta, essenziale perché permetteva al console appellante di valorizzare le proprie credenziali e di fornire la giustificazione per la richiesta.

I termini stessi di «giusto» e «fedeltà» sono ripresi nella formulazione delle suppliche verso le diverse magistrature che avevano competenza sui consolati. Filippo della Grammatica, venuto a sapere indirettamente che la continuazione nel suo incarico era a rischio, fece appello alla «buona giustizia» del bailo affinché non venisse privato di quella carica conferitagli «per ricompensa delle benemerienze»<sup>24</sup>. Come già accennato sopra con il caso di Luppazzoli, il *ministro* pubblico o l'aspirante tale finiva quasi regolarmente la propria petizione reiterando la propria volontà a continuare a servire la Repubblica fedelmente e con devozione con la speranza che il senso di equità e giustizia espresso dai rappresentanti pubblici veneziani si manifestasse nella loro gratitudine per i sacrifici patiti da loro e dalle loro famiglie.

Al «tribunal della giustizia» del bailo si richiamò anche Antonio Spirido, figlio dell'agente Giorgachi, affinché, dato il suo «osequio appresso la Serenissima Republica» e i *meriti* del genitore, gli fosse concesso l'ufficio di Paros e Myconos che era stato del padre<sup>25</sup>. Era ritenuto «giusto» e di suo pieno diritto, infatti, che la posizione dovesse essere sua piuttosto che aperta ad una competizione con altri concorrenti. È interessante notare inoltre che tale visione del titolo era condivisa anche dai più alti esponenti del patriziato veneziano. Parlando della nomina di Luppazzoli, infatti, l'ambasciatore straordinario Molin affermò di aver creduto «giusto il conferirli la carica», così come la conferma della grazia concessa al console Michele Balsarini era

---

<sup>23</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 10 giugno 1682, 12 giugno 1682.

<sup>24</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 14 giugno 1674.

<sup>25</sup> Ibi, 114, fasc. 1 Adrianopoli, 30 maggio 1675.

da lui ritenuta come un atto di «giusta convenienza»<sup>26</sup>. Ancora una volta in un contesto etico-politico nel quale l'autorità sovrana era chiamata ad agire secondo giustizia e a ricompensare quanti si fossero distinti nel corso di una lunga tradizione di servizio, ottenere concessioni di «gratie» come il titolo consolare era ritenuto giusto e *meritato*.

Interessante a tal riguardo è anche la posizione di precedenza pretesa dal console Luppazzoli che, contendendo con il colonnello Stati Romano un possedimento nell'isola di Tinos, affermò che i beni feudali del dominio veneziano dovessero essere concessi «secondo le leggi, et giustittia, a chi è più meritevole della munificenza, e gratia publica sopra tale consideratione»<sup>27</sup>. La supplica prodotta dai fedeli e benemeriti agenti consolari, o dai loro familiari, poteva quindi essere utilizzata anche per ottenere benefici qualora questi fossero contesi da altri. Innanzitutto, affermavano sistematicamente questi attori, la loro connessione a Venezia spesso era più duratura di quella degli altri concorrenti. Essi asserivano poi che il loro servizio aveva comportato maggiori rischi e, per tale ragione, dovevano essere considerati più degni degli altri a conseguire la grazia del «serenissimo prencipe».

Quando era possibile gli incaricati supplicanti valorizzavano le proprie relazioni personali a uomini influenti che, se necessario, potevano provvederli di protezione e supporto. Il caso appena accennato del feudo conteso è interessante inoltre perché permette di scorgere meglio la relazione tra i titolari di un consolato e i membri di più alto prestigio del patriziato marciano. Le istanze consolari riflettevano infatti il loro particolare rapporto con l'autorità sovrana, ovvero la visione che avevano di esso. I magistrati e i rappresentanti veneziani erano intesi in tal senso come autorità a cui rivolgersi per ottenere un impiego e sollievo in tempo di difficoltà. Durante la sopraccennata contesa, avvenuta negli anni Novanta del Seicento, il confidente Luppazzoli supplicò il Senato di poter ottenere questo possedimento in quanto gli era stato promesso già da un decennio dall'ormai defunto Capitano generale da Mar Francesco Morosini. Nella rivendicazione di tali istanze, il monferrino apportò a suo supporto la protezione del compianto Morosini e, soprattutto, del luogotenente di quest'ultimo, nonché nuovo Capitano generale, Francesco Mocenigo<sup>28</sup>. Il fatto che Luppazzoli, così come

---

<sup>26</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 111, cc. 442r, 448v (4 novembre 1670).

<sup>27</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 98 (Tine 10 febbraio 1694) e gli allegati: copia di lettere di Francesco Morosini a Luppazzoli (Venezia 8 aprile 1684); copia di lettera di Francesco Mocenigo a Luppazzoli (n.d.).

<sup>28</sup> Ibi.



anche tutti gli altri *ministri* sopraccennati, fosse entrato in contatto abbastanza regolarmente con i più alti esponenti militari della flotta marciata, ma allo stesso tempo avesse avuto incarichi di responsabilità, lo caratterizzava come un esponente di spicco nel panorama dei sudditi veneti. Servo fedele e *meritevole* della Serenissima, il titolare del consolato smirniota poteva rivendicare non solo un feudo, ma anche una condizione sociale più elevata rispetto al colonnello Stati Romano, detto Manetta, esponente militare comunque di rilievo all'interno di un ceto non nobiliare.

Questa procedura di petizione era perciò a disposizione di ogn'uno che vantasse dei *meriti* o dei caratteri distintivi, fosse esso originariamente suddito veneziano o straniero. Nonostante il sistema di supplica per ottenere un incarico generalmente non fosse quindi basato sul ceto (perciò era aperto sia ai cittadini sia ai popolani, così come lo era sia ai ricchi sia ai poveri)<sup>29</sup>, sembrerebbe che a supplicare il consolato fossero comunque personaggi appartenenti a una categoria sociale di rilievo. Un esempio a tal proposito è fornito dal «fedel» Anastasio Magnanini, nativo di Cefalonia (quindi suddito veneto) e aggregatosi alla nobiltà cretese<sup>30</sup>. La famiglia Magnanini, originaria del Granducato di Toscana, era considerata benemerita per l'impegno che a più riprese aveva impiegato al servizio della Serenissima in periodo di guerra, ottenendo in cambio diverse cariche istituzionali, in particolare relative alla cancelleria, e per la stessa ammissione alla nobiltà di Creta. Agli attestati di fede di diversi rappresentanti pubblici veneziani di Terra e da Mar, testimonianti i servigi di Anastasio come cancelliere e vice-segretario, si aggiungevano i *meriti* che quest'ultimo aveva ottenuto durante il suo recente soggiorno a Smirne. Nello scalo smirniota Magnanini aveva

---

<sup>29</sup> Burke 2013.

<sup>30</sup> Magnanini nel 1658 aveva supplicato e poi ottenuto la concessione della nobiltà al fine di poter ricoprire le mansioni di cancelleria, le quali solitamente erano riservate ai cittadini originari veneziani. Il processo di prova alla nobiltà di Anastasio Magnanini si trova in: ASVe, AC, b. 326, fasc. Magnanini. La nobiltà cretese (o «cretense» nelle fonti veneziane) aveva acquistato una forma istituzionale nel 1463 e, all'interno della società marciata, era gerarchicamente inferiore solo al patriziato veneziano. Oltre a possedere i requisiti di buona reputazione, nascita legittima e il non esercizio delle attività manuali, gli uomini che volevano essere riconosciuti come membri della nobiltà di Creta dovevano affrontare un processo relativo alla prova di nobiltà che, similmente a quanto avvenuto nella Dominante per il patriziato e la cittadinanza, dalla seconda metà del Cinquecento era diventato molto più rigoroso ed esigente. Con il passare del tempo, comunque, la nobiltà venne spesso concessa come premio per rilevanti servizi resi a Venezia. Questo ceto era composto prevalentemente da veneziani e occidentali in generale, ma anche da greci (soprattutto latini). Sulla nobiltà cretese si veda: Greene 2000, 108; Papadia-Lala 2014; Lambrinos 2014, 57–58, 61.

infatti dato prova del suo «carattere inalterabile di divotione» consegnando i pubblici dispacci al rappresentante di Chios e, soprattutto, affiancando l'incaricato Luppazzoli nella sua azione di rimpatrio dei sudditi veneziani di Tinos, ottenendo così anche il riconoscimento da parte del bailo Querini. Egli si appellò quindi alle autorità centrali di Venezia affinché gli fosse concessa la grazia di succedere a Francesco Luppazzoli nella carica di Smirne<sup>31</sup>.

Un ulteriore caso è dato da Costantino Aliprandi mercante originario di Tinos, e quindi suddito veneto. Residente perlopiù ad Andros, dove aveva stretto un'alleanza matrimoniale con il nobile Gaspare Condostaulo sposandone la figlia, Aliprandi aveva assunto incarichi di prestigio nell'area egea. Durante la guerra per la contesa di Creta egli aveva infatti svolto la funzione di collettore d'imposte sia per il Capitano generale da Mar Morosini, sia per il *kapudanpaşa* ottomano a Sifnos, fino ad arrogarsi anche il titolo di «procuratore» del Consiglio della comunità di Tinos, vale a dire uno dei principali rappresentanti dell'istituto comunale a cui era affidata l'amministrazione. In altre parole, a livello locale Aliprandi aveva ricoperto un ruolo importante all'interno della dinamica di funzionamento della macchina sovrana. Nel 1671 Costantino fece istanza al bailo Querini per la concessione di un consolato che avesse giurisdizione sulle isole di Andros, Myconos, Siros, Sifnos, Kea e Kythnos<sup>32</sup>. Gli attestati da lui presentati che testimoniavano le sue benemeritenze erano, ancora una volta, relativi agli anni del conflitto di Candia. Due rettori di Tinos, entrambi con il titolo di Procuratore, il Provveditore generale in Candia Geronimo Battaglia, e il Capitano generale da Mar Francesco Morosini avevano riconosciuto le sue fedelissime azioni di spionaggio e di approvvigionamento in difesa della sua isola nativa<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> ASVe, CS, Rd, f. 84, 29 marzo 1675; ASVe, BaC, b. 117, Smirne 5 febbraio 1673, 28 febbraio 1673; ASVe, CSM, l s., reg. 158, cc. 9v-10r (28 aprile 1675). Alcune testimonianze di Anastasio Magnanini come cancelliere in periodo di guerra del Capitano delle navi Luca Francesco Barbaro e del Capitano generale da Mar Lorenzo Marcello sono in: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, attestati di merito di don Antonio Veggia (27 gennaio 1653, 8 aprile 1656) allegati alla sua lettera del 1 settembre 1672. Come cancelliere del Rettore di Tinos, Domenico Diedo, dopo la guerra si veda.: ibi, fasc. 6 Tine, 16 novembre 1671, 30 novembre 1671.

<sup>32</sup> Nella supplica queste isole dell'Arcipelago vengono chiamate con il nome veneziano, ovvero «Andro, Micone, Sirà, Sifanto, Zia, Termia».

<sup>33</sup> Ibi, 30 novembre 1671, con allegati gli attestati dei rettori di Tinos, il procuratore Domenico Diedo (20 ottobre 1660) e il procuratore Giulio Querini (11 ottobre 1668), del Provveditor generale in Candia Geronimo Battaglia (28 luglio 1669) e del Capitano generale da Mar Francesco Morosini (31 luglio 1669). Per le altre notizie relative a Costantino Aliprandi si veda: ibi, 14 gennaio 1675; ibi, fasc. 3 Scio, 26 gennaio 1673, 1 marzo 1675 e suo allegato

Negli stessi anni di Magnanini un altro personaggio presentò istanza per ottenere l'ufficio smirniota, ma il suo caso sembra eccezionalmente diverso dagli altri. Nella supplica del 1675 presentata al Collegio veneziano da Pietro Pizzamano, del ramo della famiglia che proveniva dal ducato estense di Modena, il supplicante per il consolato non vantava infatti alcuna discendenza di prestigio o di *merito*. I suoi vantati caratteri di distinzione, privi di una qualsiasi attestazione di fede, si potevano ancora una volta far risalire al periodo bellico quando, trovandosi a Candia, fu reso schiavo dall'armata ottomana e privato della libertà per quindici anni. Con la sua petizione reclamò comunque di essere il candidato più idoneo a sostituire l'attuale incaricato. Le ragioni che invocò furono l'aver praticato un po' di negozio nello scalo turco, l'aver pertanto esperienza e conoscenza dei costumi ottomani e, a suo dire, essere «acclamato da tutti li mercanti, e capitani de vasselli veneti in quel paese per loro console»<sup>34</sup>.

Tuttavia la concessione della grazia dell'incarico consolare non era garantita a tutti coloro che, già esponenti di spicco tra il ceto non patrizio, affermavano di avere attestati fedeli e *meritevoli*. I casi appena presentati, infatti, non ebbero l'effetto sperato dai supplicanti. Magnanini, che ricordiamo essere stato appartenente al ceto nobiliare cretese<sup>35</sup>, ricercava una carica che era già stata data in concessione vitalizia a Luppazzoli e, nonostante il dubbio da parte del bailo e dei Cinque savi se rimpiazzare quest'ultimo per la

---

del 24 dicembre 1674. Si veda inoltre: Slot 1982, I:105, 217–18, 318; Poumarède 2003, 1014–15. Benemerienze della famiglia Aliprandi che furono ricordate anche in una supplica successiva dai figli dell'ormai defunto Costantino, nella quale si intende inoltre che una casa di proprietà della dinastia era stata e continuava ad essere utilizzata come residenza del Rettore marciano: ASVe, CS, Rd, f. 98, 16 ottobre 1685. Per quanto riguarda invece i membri che costituivano il gruppo dominante dell'isola di Tinos, con relativi impieghi e ambizioni sociali, si veda il caso analizzato in: Lambrinos 2016.

<sup>34</sup> ASVe, CS, Rd, f. 84, 22 giugno 1675.

<sup>35</sup> Ricordare in questo punto l'appartenenza di Magnanini alla nobiltà cretese, che aveva precedentemente ricercato per riuscire a ottenere degli incarichi di cancelleria, è importante in quanto per volere della deliberazione del Capitano generale da Mar Francesco Morosini (settembre 1669), confermata successivamente dal Senato (31 ottobre 1669), all'indomani della guerra di Candia gli esponenti delle famiglie nobili cretesi potessero conseguire a tutte le cariche nei domini marittimi marciani solitamente riservate ai cittadini originari e alla nobiltà veneta, ad eccezione di quelle magistrature che spettavano di diritto ai membri di spicco del patriziato: ASVe, AC, b. 326, f. Magnanini; Cicogna 1827, II:392–93. Anastasio Magnanini godeva perciò di una sorta di privilegio che lo avrebbe dovuto favorire nella sua candidatura alle varie cariche concesse da Venezia.

sua età avanzata e per il suo comportamento<sup>36</sup>, il richiedente non vantava alcun legame locale che potesse dar maggior forza al suo appello. Aliprandi, invece, non godeva di una buona fama. Accusato di gestire in maniera immorale il rifornimento di grano del mercato tiniota, di condurre degli affari illeciti con i corsari barbareschi e di riscuotere le imposte per conto delle autorità ottomane, Costantino non riuscì a ottenere l'incarico neppure con il supporto di un'istanza prodotta dal console e genero Condostaulo<sup>37</sup>. Infine l'appello di Pizzamano detto Modena, rimesso alla riflessione del Magistrato alla mercanzia, non ricevette nemmeno risposta. Personaggio senza alcun *merito* particolare, né familiare né personale, Pizzamano non godeva nemmeno di buona reputazione. Nelle loro lettere, infatti, sia il rappresentante di Smirne sia Magnanini avevano attestato che Modena, oltre a praticare furti e frodi ai danni della comunità veneta, si era indebitato per gestire una taverna e continuava a professare come scrivano per una galera ottomana<sup>38</sup>.

Inoltre, la fine stessa del conflitto non significava in alcun caso che i sudditi devoti, onorati con la carica, cessassero di dare prova della loro lealtà. «In continuatione della mia divotione, e fedel servitù» scriveva Condostaulo, «abbrazzai la carica del consolato del Regno» commessogli dall'ambasciatore Molin, senza tuttavia ricever in cambio alcun utile. Anzi, nel tenere buona corrispondenza con la «barbara gente», affermava l'incaricato, ci aveva rimesso di tasca propria<sup>39</sup>. Ne risulta quindi una serie di principi secondo i quali la fedeltà di tali soggetti era legata da un'obbligazione esplicita. I rappresentanti consolari, nell'esercizio della loro carica e al servizio dell'interesse pubblico, non avevano la possibilità di risparmiare la propria vita, le loro risorse materiali o i propri famigliari. In una sua supplica al bailo alla Porta l'agente Luppazzoli scrisse di essersi indebitato personal-

---

<sup>36</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 15 luglio 1675, 18 marzo 1680. Una certa insofferenza da parte del bailo Giacomo Querini circa l'operato di Luppazzoli la si può trovare nella corrispondenza inviata dal residente di Costantinopoli al Senato: ASVe, SdA, Cost., f. 156, docc. 28, cc. 187r-188v (2 marzo 1672), n. 51, cc.336v-337r (16 luglio 1672), n. 58, cc. 386v-387r (25 agosto 1672).

<sup>37</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 4 Siffanto, 22 febbraio 1672 m.v.; ibi, fasc. 3 Scio, 26 gennaio 1673.

<sup>38</sup> Ibi, b. 117, Smirne, 30 maggio 1672, 31 marzo 1673, 10 aprile 1673, 24 aprile 1673, 4 maggio 1673, 15 luglio 1673, 7 dicembre 1674, 17 marzo 1675, 18 marzo 1675, 24 marzo 1675, 26 marzo 1675, 20 luglio 1675.

<sup>39</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 15 (Canea 20 giugno 1674).

mente «per supplire alle indispensabili esigenze di questo consolato». Assicurò poi che, una volta ottenuto l'aiuto finanziario richiesto, lui e i suoi figli avrebbero continuato a «spendere tutti le sostanze, la vita, et il sangue medesimo, come l'habbiamo sempre fatto nel publico adorato servizio»<sup>40</sup>.

Rimane tuttavia il quesito se i rappresentanti del ceto dirigente non fossero troppo generosi verso questi supplicanti e, in tal caso, per quale motivo. Le diverse grazie consolatorie concesse dalla Serenissima erano, oltre che una ricompensa per le perdite personali, un riconoscimento del fedele servizio reso. Fino a quando le richieste erano considerate ragionevoli, i consoli appellanti avevano buone possibilità di ottenere quanto volevano. In ogni caso, sarebbe stato piuttosto difficile da parte del ceto dirigente respingere le richieste di famiglie che avevano rischiato la loro vita in sua difesa e che, nell'eventualità di un nuovo conflitto, avrebbero potuto essere di nuovo utili alla causa. Similmente ai casi proposti da Monique O'Connell per il tardo medioevo<sup>41</sup>, l'analisi delle concessioni consolari conferma quindi quanto i rappresentanti pubblici veneziani in Levante dipendessero dalle relazioni personali locali intrattenute da questi personaggi e dalle loro famiglie. La cooperazione di intermediari del luogo era infatti considerata di rilevante importanza nella difesa e nella promozione degli interessi del governo centrale, specialmente all'indomani della fine di conflitti armati come quello della contesa di Candia. La maggior parte dei rappresentanti pubblici di Venezia in Levante, come il bailo e i vari Provveditori generali, avevano un incarico di durata di due o tre anni. Questi uomini invece conoscevano da molti anni, se non da molte generazioni, il contesto in cui avrebbero esercitato la loro funzione. Il ritorno ufficiale della comunità marciana nelle terre del sultano richiedeva inoltre che ci fossero figure in grado di mantenere buone relazioni sia con le autorità ottomane sia con la gente del luogo.

Quanto sopra analizzato permette inoltre di riflettere sulla volontà degli elementi di più alto prestigio dell'aristocrazia marciana di utilizzare con consapevolezza il meccanismo dei conferimenti delle grazie di titoli onorifici, e di mantenere questo sistema efficace. I patrizi veneziani, chiamati quindi di frequente in causa per determinare chi dovesse ricoprire l'ufficio, generalmente sostenevano quel candidato che, per motivi d'interesse legati alla propria carriera politica, potesse risultare più utile. Per i rappresentanti pubblici marciari in Levante ricevere adeguate confidenze relative alle notizie che circolavano nel Mediterraneo orientale era un aspetto determinante per eseguire con efficacia il proprio incarico. Il fallimento di molti

---

<sup>40</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 10 giugno 1682.

<sup>41</sup> O'Connell 2009.

nell'ottenere l'ambito incarico per la mancanza di appoggi influenti o per aver semplicemente rispettato la procedura ordinaria, così come la candidatura talvolta di una sola persona e la concessione del consolato per grazia tuttavia non contraddicono il fatto che il reclutamento dei consoli e la promozione alla dignità consolare fosse una pratica fortemente selettiva, che poneva le sue basi su un'idea della *meritocrazia* intesa anche in relazione alle protezioni e ai favoritismi da parte di personaggi influenti che l'aspirante console disponeva.

Queste suppliche consolari mostrano quindi quanto Venezia fosse dipendente verso questi attori al fine di difendere i propri interessi economici e sociali dalla minaccia ottomana, e preservare la propria influenza nel Mediterraneo orientale. Allo stesso tempo, esse erano la prova che spesso, anche dopo più generazioni, attori originariamente stranieri riconosciuti come fedeli, e quindi sostanzialmente sudditi, continuavano a fare affidamento su posizioni di pubblico servizio, in particolare ricercando incarichi prestigiosi come il consolato, riflettendo così modelli di relazione con l'ente sovrano marciano che erano stati stabiliti molto tempo prima dai loro antenati.

## 2. *Il consolato contesto*

Come probabilmente si ricorderà dal precedente paragrafo, i due contendenti supplicanti il consolato di Smirne, Anastasio Magnanini e Pietro Pizamano, avevano entrambi presentato le loro istanze direttamente a Venezia. La Serenissima Signoria quindi, organo centrale veneziano preposto alla concessione delle grazie nonché alla ricezione delle petizioni, generalmente rimetteva la questione al Collegio o al Senato (istituzioni preposte anche alla conferma della carica consolare), che a loro volta solitamente richiedevano ad altre magistrature di fornire una risposta<sup>42</sup>. Nello specifico,

---

<sup>42</sup> Alla Signoria erano per l'appunto solitamente sottoposte le suppliche e a essa spettava la prerogativa di concedere o meno la grazia. Sembrerebbe tuttavia che per il periodo tra Sei e Settecento le istanze presentate, dopo essere state oggetto di votazione da parte dei consiglieri ducali, fossero per la maggior parte rimesse al Collegio o al Senato. Per il funzionamento della supplica a Venezia si rimanda a: Davis 1991, 183–97; Biasiolo, De Luca, e Popolo 2015, 13–14, 23–38. La risposta, solitamente sollecitata da una supplica presentata alla Signoria, altro non era che un processo verbale redatto dalla magistratura cui la Signoria, il Collegio o il Senato si erano rivolti e in cui erano comunicate le informazioni richieste sulla base di testimonianze orali o scritte (prove talvolta presentate dai supplicanti stessi): *ibidem*.

il merito di simili suppliche era comunemente rimesso al Collegio e ai Cinque savi alla mercanzia; era quindi da tale Consiglio chiesta una risposta sul contenuto dell'istanza.

Fermo restando la prerogativa dei consigli marciani di confermare la scelta, la designazione del titolare residente nel porto anatolico, così come molti altri consoli, era tuttavia stata tradizionalmente sempre affidata al bailo a Costantinopoli o, eventualmente, all'ambasciatore straordinario. Sembrerebbe inoltre che proprio dagli anni Ottanta del secolo la Magistratura mercantile iniziasse a elaborare delle riflessioni inerenti alla scelta consolare e agli anni di durata di tale incarico. Tali considerazioni sfociarono difatti nel decreto del Senato del dicembre 1699, che limitò in generale il periodo di reggenza della carica a soli cinque anni<sup>43</sup>, periodo comunque molto lungo se confrontato con gli altri uffici del panorama istituzionale veneziano<sup>44</sup>. L'influenza del Magistrato addetto al commercio sulla designazione di questi *ministri*, solitamente gestita dai residenti della capitale ottomana, era quindi principalmente dovuta alla sollecitazione che questi attori per mezzo di un appello, probabilmente consapevoli della crescente autorevolezza dei Cinque savi nel quadro amministrativo marciano, effettuavano verso gli organi centrali con la speranza di avere maggiori possibilità di certificare il proprio beneficio. Questo punto trova ulteriore riscontro nel fatto che anche la famiglia Condostaulo, già graziata dal rappresentante pubblico veneziano a Costantinopoli con la concessione a vita dell'incarico, facesse riferimento alla Magistratura mercantile per vedere riconosciuto il proprio privilegio. Nel 1675 difatti Nicolò Condostaulo, residente a Venezia e fratello del console presso Canea, fece ricorso alla tradizionale retorica *meritocratica* appellandosi ai Savi affinché il consolato dello scalo cretese, recentemente conteso da un uomo originario della Puglia che aveva ottenuto

---

<sup>43</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 158, cc. 32r-33r (15 luglio 1675), 38r-39r (23 luglio 1675); ibi, reg. 166, cc. 74-75 (21 marzo 1699), 278-279 (27 novembre 1699) e da 120 in poi (28 aprile 1699); ibi, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 7 novembre 1673; ibi, b. 33, Smirne, fasc. 2, 10 dicembre 1699. Si veda anche: Trampus 1994.

<sup>44</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 25, Vigne di Pera di Costantinopoli 15 novembre 1703. Le patenti rilasciate ai consoli veneziani residenti negli scali del Mediterraneo occidentale, infatti, avevano una validità triennale. Dalla metà del Cinquecento, inoltre, il governo marciano aveva stabilito che anche l'incarico dei consoli d'Egitto e Siria fosse di tre anni: Pedani 2007, 179. Nelle località più importanti del Levante veneto, invece, i rappresentanti della Serenissima occupavano il magistero per soli due anni: Viggiano, 1998, p. 10.

la patente di nomina dal nuovo bailo Giovanni Morosini, fosse confermato al fratello Gasparo<sup>45</sup>.

A tal riguardo, il caso dei *ministri* scelti per risiedere nella Morea risulta ancor più interessante. Fin dal 1619 la prerogativa della scelta preliminare consolare nell'area peloponnesiaca era stata trasferita dal magistrato dei Savi al bailo. A determinare chi fosse il primo agente dopo le vicende belliche, Crusino Coronello, fu l'ambasciatore straordinario Molin che decise di «gratiare» con tale concessione il naxiota per le sue benemerienze. A contendere il titolo a Coronello fin dal principio del 1672 fu Domenico Andrea Franceschi che, presentando alcune raccomandazioni in supporto della sua candidatura, supplicò insistentemente il bailo Querini per ottenere la desiderata carica in Morea con giurisdizione sui centri di Patrasso e Atene. Sostenuto da Paulo Vedoà, console francese nella capitale lagunare, e Gio. Batta Giermani di Venezia<sup>46</sup>, Franceschi era un suddito «vassalo» della Repubblica che gestiva un traffico commerciale assieme ad alcuni uomini di Zante e che esercitava l'incarico consolare genovese a Patrasso. «Spogliato di meritti», il richiedente reclamava però di aver ricevuto la grazia dell'ufficio dal Capitano generale da Mar Morosini all'indomani della stipula della pace e di non aver ottenuto la nomina ufficiale dall'ambasciatore Molin solo perché, impegnato nella gestione dei propri affari, era stato preceduto dal detto Coronello (con cui, tra l'altro, non aveva avuto buoni rapporti) nel formulare l'istanza al rappresentante diplomatico. Il supplicante affermava quindi di essere un candidato migliore del naxiota perché, oltre a essere un «fedel sudito e vassalo» della Serenissima e non un *reaya*<sup>47</sup>, durante i lunghi anni di residenza nel luogo aveva perfezionato la pratica del consolato e aveva appreso le lingue turca-ottomana, greca, morescha, araba e francese. Coronello, a suo dire, era invece poco considerato dalle autorità ottomane proprio perché non era identificato come «vero franco»<sup>48</sup>. L'appello al residente a Costantinopoli non ebbe l'effetto sperato, probabilmente anche a

---

<sup>45</sup> ASVe, CS, Rd, f. 84, 12 giugno 1675; ASVe, CSM, II s., b. 26, Candia o sia della Canea, 23 luglio 1675.

<sup>46</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 11 Venezia, 26 gennaio 1671 m.v., 28 febbraio 1672 m.v., 23 gennaio 1671 m.v.. Su Paulo Vedoà console francese a Venezia cfr. Cicogna 1824, I:337.

<sup>47</sup> *Reaya* è uno dei titoli con cui si identificavano i sudditi ottomani soggetti al pagamento delle tasse, denotando perciò coloro che non fossero appartenenti al gruppo del ceto militare (*askeri*) o a quello degli "stranieri privilegiati" (*müstemin*): Faroqhi 1995.

<sup>48</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, 13 maggio 1672 (ci sono tre lettere n.n. scritte in questo stesso giorno da Domenico Andrea Franceschi e indirizzate al bailo a Costantinopoli), 4 ottobre 1672, 6 luglio 1674.



causa della petizione a sua volta presentata al patrizio veneziano da Coronello<sup>49</sup>. Ciò nonostante Franceschi, non demordendo dal suo obiettivo, aspettò l'opportunità a lui più favorevole. Approfittando del fatto che nel 1673 i Cinque savi alla mercanzia avessero pubblicato il consueto proclama per l'elezione del *ministro* in Morea, Domenico Andrea, unico candidato annotatosi, riuscì ad ottenere la carica per la durata di sei anni. Egli andò così a sostituire nell'ufficio il «gratiato» Coronello. Dalla lettura della terminazione del Magistrato mercantile emergerebbe il fatto che a determinare la scelta di Franceschi al titolo conteso fosse stato proprio il requisito di quest'ultimo, giudicato necessario, della «nascita»<sup>50</sup>. Degno di nota in tal caso è il fatto che proprio lo stesso Domenico Andrea in una sua lettera si fosse autodefinito un suddito vassallo della Serenissima, quindi non un nativo dei Domini veneziani, ma divenuto un «fedel» servitore della Repubblica dopo aver espresso la sua volontarietà ed essere stato riconosciuto tale dall'autorità sovrana<sup>51</sup>. Ciò che rendeva realmente opinabile la condizione di Coronello, anch'esso divenuto suddito veneto volontariamente e riconosciuto come tale dalle patenti di fede prodotte da esponenti patrizi, era il suo essere anche un oriundo dell'Impero ottomano, nonché il suo possesso di proprietà immobiliari nelle regioni soggette al sultano. Questi elementi minavano quindi la posizione del greco, in quanto detentore di diritti e privilegi relativi all'appartenenza sia ottomana che veneziana. Da non sottovalutare tuttavia è anche il fatto che Franceschi avesse legami solidi sia con la piazza reatina sia con la località di residenza, elementi di cui Coronello era invece carente.

Sembrerebbe che a Crusino Coronello, spogliato della dignità consolare marciara, non fosse stata confermata la grazia anche perché, assentatosi per diverso tempo dalla residenza di Patrasso, era stato accusato di essersi ingerito negli affari ottomani fungendo da collettore delle imposte gravanti sulle comunità non islamiche soggette all'influenza del sultano, ulteriore segno questo della sua appartenenza ottomana. A suo carico era inoltre attestata la contemporanea gestione del consolato per conto della comunità francese a Naxos, incarico che continuò a mantenere al servizio del Re cri-

---

<sup>49</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 15 settembre 1672.

<sup>50</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 7 novembre 1673, 12 aprile 1674.

<sup>51</sup> Sul tema del vassallaggio, inteso come risultato di una sorta di "naturalizzazione" concessa dall'autorità sovrana, e il suo problematico rapporto con altre forme di cittadinanza in età moderna si rimanda in particolare a: Herzog 2003.

stianissimo anche in seguito. Per tale ragione, perciò, durante la sua reggenza al *ministero* non aveva svolto alcun servizio *meritevole* di nota per la Repubblica<sup>52</sup>.

Durante la reggenza di Giacomo Querini nella casa bailaggia sembrerebbe comunque che il meccanismo supplicatorio relativo al riconoscimento del titolo di fedeltà e quindi alla concessione di questo ufficio non fosse stato efficace nemmeno per altri aspiranti. Il caso di Giacomo Sforza Castri, anche lui esponente della nobiltà di Naxos, ne costituisce un altro esempio. Vedendo nella destituzione di Coronello un'opportunità per ottenere il titolo veneziano, dal 1673 questo nuovo candidato si appellò al residente della Serenissima a Costantinopoli con la speranza di conseguire la carica con giurisdizione nell'isola naxiota. Sostenuto nelle sue istanze dall'arcivescovo di Naxos e Paros, Bartolomeo Polla, che formulò per lui diverse petizioni al rappresentante di Venezia, ma privo di attestati di fede prodotti da rappresentanti pubblici marciari, Sforza Castri si presentava come discendente dell'omonimo antenato già console veneziano per un periodo di tredici anni nel primo Seicento. Inoltre anche il padre di Giacomo si era precedentemente prodigato per la Repubblica, in particolare servendo diversi Capitani generali e altri rappresentanti pubblici durante la guerra di Candia. Con il desiderio di «dimostrare l'antica devotione, asperità della sua casa verso il servizio pubblico» attraverso l'impiego consolare, Giacomo cercò di mettersi in luce agli occhi del bailo prima inviandogli delle monete antiche (il cui collezionismo all'epoca sembra essere stato piuttosto diffuso tra le élite europee) e poi prestando aiuto ai sudditi veneti di passaggio nell'isola. Nei suoi appelli l'arcivescovo Polla insisteva infine affermando che, a differenza di Crusino Sommaripa, altro aspirante a quel titolo nonché genero di Coronello e a sua volta discendente di un altro agente veneziano, il suo protetto non avesse alcun interesse in quegli affari ottomani (come ad esempio la

---

<sup>52</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 20 gennaio 1672, 24 giugno 1672; ibi, fasc. 13 Milo, attestato di Andrea Correr del 19 marzo 1665, allegato alla lettera del 2 giugno 1673; ASVe, SC, reg. 32, cc. 243r-244r (27 luglio 1672), 268v (9 dicembre 1672); ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 37, cc. 252r-v (26 maggio 1672). Sulla figura di Crusino Coronello, definito come un «très honnête gentilhomme» e come console «fidèle à la religion et à Votre Majesté» di Francia nell'isola di Naxos, sostituito poi nell'incarico dal figlio Germano, si veda: Guilleragues 1976, vol. 1, docc. 70, 74, 79, 143; ibi, vol. 2, 244, 303a n. 2, p. 983; Constantinidis 1951; Zaimova e Henrat 1999; Croix 1684, 19.

riscossione delle imposte) che tante tensioni sociali stavano creando all'interno dell'isola<sup>53</sup>. Tuttavia, come già anticipato, le richieste inviate al bailo Querini non fruttarono la sperata grazia, né quindi il riconoscimento di devoto e *meritevole* servitore della Repubblica, tanto che nell'isola non ci fu alcun console veneziano per ancora diversi anni.

Come espresso da Domenico Andrea Franceschi stesso nelle sue petizioni al bailo, le ambizioni di quest'ultimo non si fermarono solo a Patrasso e ben presto il nuovo incaricato cercò di espandere la propria giurisdizione anche sullo scalo di Atene<sup>54</sup>. Come forse si ricorderà, anche questo consolato era stato determinato dalla scelta dell'ambasciatore Molin come riconoscimento a un notevole dell'Arcipelago, ovvero a Filippo della Grammatica. Una volta visto minacciare il proprio privilegio, l'agente ateniese reagì esattamente allo stesso modo di Coronello, vale a dire richiedendo al bailo che gli venisse garantito quanto gli spettava per «giusta ragione». La pretesa del collega residente a Patrasso, a suo dire, era «immeritevole» perché, essendo Franceschi stato designato successivamente, non era fondata né sull'anzianità né sulle benemeritenze e perché il suddito veneto continuava a mantenere la carica anche per conto di Genova. Della Grammatica affermava inoltre che le ducali del governo veneziano ottenute dall'avversario non facesero alcun riferimento a un'eventuale giurisdizione su Atene<sup>55</sup>. Evidentemente però una semplice lettera scritta dal Magistrato alla mercanzia in favore di Domenico Andrea bastò a quest'ultimo per riuscire a scalzare il rivale dal suo ufficio<sup>56</sup>.

Compiuti i sei anni di servizio, nel 1680 i Savi indissero nuovamente il proclama per l'elezione consolare. Questa volta però Franceschi non fu l'unico a presentare la propria candidatura di fronte al Magistrato. Il concorrente annotatosi fu un certo Geronimo Fantoni, figlio del mercante di lana di Venezia Antonio e con legami matrimoniali a Patrasso. L'agente

---

<sup>53</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 8 giugno 1673, 2 gennaio 1674, 25 gennaio 1674, 28 gennaio 1674, 16 febbraio 1674, 10 maggio 1674, 18 dicembre 1674. L'arcivescovo Polla era già conosciuto dalle autorità veneziane fin dagli anni Sessanta e in particolare proprio dal bailo Querini, il quale quando era stato ambasciatore a Roma aveva fornito al prelado un'attestazione di fede in cui testimoniava i suoi zelanti *meriti* nel servire la Serenissima: ibi, b. 119-II, fasc. 5 Naxia, 20 ottobre 1667. Su Bartolomeo Polla si faccia riferimento a: Slot 1982, I:184–85, 217; Baán 2012.

<sup>54</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 8 giugno 1674, 14 giugno 1674, 11 luglio 1674.

<sup>55</sup> Ibi, 11 luglio 1674 e ducale allegata a questa lettera; ASVe, CSM, II s., b. 31, Atene e Negroponte, 2 giugno 1676.

<sup>56</sup> Ibidem.

uscente venne comunque confermato nella carica, che mantenne fino al 1683, data della sua morte<sup>57</sup>. A prendere l'iniziativa questa volta fu il Provveditor generale da Mar, il Cavalier Gerolamo Corner<sup>58</sup>, che nominò «per modum provisionis» Lauro Zorzi Querini. Quest'ultimo era definito dal rappresentante pubblico come «soggetto di riguardevoli condizioni», in quanto era figlio naturale dell'ormai defunto «nobil homo» Nicolò<sup>59</sup> ed era già stato riconosciuto come nobile cretese. Corner attestava inoltre la sua «sperimentata fede», derivante dai *meriti* paterni (Nicolò Querini era morto mentre esercitava la sua funzione di Capitano grande nella fortezza nuova di Corfù) e individuali, caratterizzati questi ultimi in particolare da impieghi militari (nel 1668 aveva servito come «nobile cittadino» sopra la galeazza del patrizio Antonio Pasqualigo, Governatore di galeazza). Prima della morte di Franceschi, inoltre, aveva professato come viceconsole alle dipendenze proprio di quest'ultimo.

Publicati i debiti proclami, i Cinque savi confermarono la scelta (poi a sua volta istituzionalizzata dalla Signoria) del «fedel» Lauro Querini nel titolo di console marciano di Morea, Rumelia, Atene e Negroponte per la durata di sei anni<sup>60</sup>. Tuttavia egli poté beneficiare dell'ufficio solo per pochi mesi e, all'inizio del nuovo conflitto tra la Serenissima e l'Impero del sultano per la contesa della Morea, dovette fuggire dalle «barbarie de nemici» che

---

<sup>57</sup> Ibi, Morea, fasc. 1, 11 marzo 1680, 18 marzo 1680.

<sup>58</sup> Il titolo di Cavaliere, detto della «Stola d'Oro», era solitamente confermato dal Senato ai patrizi che avevano ricevuto tale conferimento comitale dal principe presso il quale avevano svolto un'ambasceria per conto della Repubblica. Questo titolo aveva un valore perlopiù onorifico, in un contesto in cui la dimensione dell'"onore" era intesa come carattere distintivo e di precedenza sociale: Casini 1998, 188–92.

<sup>59</sup> Nella documentazione relativa all'elezione di Lauro Querini il defunto padre Nicolò viene menzionato con il titolo sia di «nobil homo» sia di «ser», tipici appellativi attribuiti ai patrizi veneziani (ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 23 agosto 1683, 20 gennaio 1683 m.v.). Si è tuttavia trovata una supplica datata 1620 prodotta dai «figlioli legittimi, et naturali del quondam magnifico signor Michiel cittadino originario», tra cui vi è presente anche un Nicolò Querini. Al momento attuale della ricerca, però, non è possibile identificare se quest'ultimo fosse lo stesso Nicolò Querini padre di Lauro. Non è però neppure da escludere a prescindere questa eventualità, dato che con questa istanza tal Nicolò e i suoi fratelli ricercarono, e ottennero, il riconoscimento alla nobiltà cretese. Il fatto che quest'ultimo fosse riuscito a ottenere uno status nobiliare del Dominio non implica necessariamente che successivamente non sia stato in grado di conseguire anche la dignità patrizia, tantoché nella già citata petizione il nonno di Nicolò risultava essere il «clarissimo» Giacomo Querini, quindi un titolato nobiliare veneziano: ASVe, CS, Rf, f. 373, 12 maggio 1620.

<sup>60</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 23 agosto 1683, 20 gennaio 1683 m.v., 21 marzo 1703; ibi, I s., reg. 3, c. 174 (2 ottobre 1683, 10 gennaio 1683 m.v.).

lo avevano imprigionato, abbandonando così ogni suo bene materiale. Due sono quindi i punti di interesse di questo caso; il primo è che, nonostante i Savi alla mercanzia avessero ormai ottenuto piena autorevolezza nella scelta del console di quest'area, ritornava ancora una volta a ricoprire l'incarico un esponente che si era precedentemente distinto durante gli avvenimenti della guerra di Candia. Ancor più interessante risulta però il fatto che, allo scoppio di questo nuovo evento bellico, Querini cercasse immediatamente di accreditarsi un maggior numero di *meriti* ponendosi subito al servizio dell'armata veneziana e comunicando al Provveditor di Zante Francesco Sagredo rilevanti notizie relative agli «affari, e andamenti del Turco»<sup>61</sup>.

Anche la carica di Milos fu oggetto di contesa. Affidato sin dagli eventi bellici legati all'isola cretese a Marc'Antonio Chinamo, quest'ultimo era stato confermato a tale dignità dall'ambasciatore Molin. Chinamo si trovò però ben presto a doversi confrontare con Mattio Modinò (Mathaios Modhinos), esponente della nobiltà greca locale che affermava di aver ottenuto nel 1669 una patente del consolato di Argintiera (l'attuale Kimolos) da parte del Capitano Francesco Morosini<sup>62</sup>. Quest'area era tuttavia sempre stata sotto la giurisdizione degli agenti di Milos e perciò Marc'Antonio, nel tentativo di far valere il suo «giusto» diritto, inviò una supplica al bailo Querini allegando una serie di attestazioni sottoscritte dai diversi consoli europei dell'isola, dal vescovo del luogo, Giovanni Antonio de Camillis, e dal missionario apostolico e cappuccino Domenico Dambiano a sostegno della propria posizione. Nelle loro certificazioni il vescovo e il padre cappuccino, coinvolti per la loro inimicizia verso gli esponenti di spicco della comunità ortodossa, dichiaravano inoltre che Modinò fosse incapace di scrivere in lingua italiana, intendendo quindi che non fosse idoneo a mantenere una corrispondenza con le istituzioni veneziane<sup>63</sup>. Il residente alla Porta decise

---

<sup>61</sup> Ibi reg. 162, c. 69, 12 dicembre 1684, ibi, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 28 agosto 1684; ASVe, CS, Rf, f. 97, 5 dicembre 1684.

<sup>62</sup> ASVe, BaC, b. 373-II, 28 marzo 1680.

<sup>63</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 13 Milo, 15 ottobre 1671 e allegati datati 26 e 27 luglio 1671, e 6 agosto 1671. Nello stesso fascicolo è presente poi un altro appello del vescovo contro Modinò, definito «nemicissimo» del rito cattolico, che però non è datato. Lo stesso bailo Querini inoltre nel medesimo periodo aveva prodotto un attestato di fede a beneficio del vescovo de Camillis, certificando così anche l'impegno di quest'ultimo nella continua conflittualità contro gli «scismatici» locali: ibi, b. 298, reg. 19, 16 ottobre 1671. Sulla famiglia Modinò, una delle casate notabili più antiche dell'isola di Milos e con importanti esponenti tra il clero ortodosso locale, si veda: Slot 1982; Lentakis 1983.

quindi di confermare Chinamo, ritenuto più *meritevole* per l'antico possesso delle patenti dei diversi rappresentanti pubblici nonché per il sostegno dei cattolici locali, e di destituire il concorrente. Tale decisione fu in seguito convalidata dal Senato<sup>64</sup>. Modinò successivamente riuscì tuttavia a essere confermato nella dignità di console veneziano ad Argentiera dal bailo Giovanni Morosini (1680) e la sua presenza come agente consolare viene documentata anche nel 1700, ovvero all'indomani della fine della guerra di Morea (1699)<sup>65</sup>.

Ben presto Chinamo dovette far fronte a un altro rivale, Manoli Armeni (o Manolachi Armenis). In una lettera del 1671 inviata al bailo il console veneziano denunciò il fatto che un convoglio di navi comandato dal Capitano delle navi e dall'Almirante, capi dell'Armata grossa della Serenissima a sostegno dei mercantili, avesse fatto riferimento ad Armenis invece che a lui per rifornirsi del necessario biscotto<sup>66</sup>. Altro membro di una famiglia greca (ortodossa) notevole di Milos, probabile discendente di un console francese, nonché attore attivo in qualità di procuratore nella piazza locale, Armeni cercò l'appoggio di diversi capitani e agenti dei mercantili con lo stendardo di San Marco che aveva precedentemente aiutato con rifornimenti e presentò una petizione al bailo per la concessione del consolato<sup>67</sup>. Ancora una volta Chinamo si appellò al rappresentante diplomatico marciano pregandolo di poter mantenere l'incarico come riconoscimento dei suoi *meriti* di guerra, facendo in tal modo naufragare le istanze del concorrente<sup>68</sup>. Manoli non dovette tuttavia aspettare molto prima di ottenere il desiderato titolo. Alla morte di Marc'Antonio, avvenuta nella prima metà del 1674, il bailo decise di nominare il greco come agente *ad interim* e, una volta

---

<sup>64</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 6, allegato B (15 ottobre 1671); ASVe, SC, reg. 32, cc. 207r-v (11 gennaio 1671 m.v.).

<sup>65</sup> ASVe, BaC, b. 373-II, patente consolare del 28 marzo 1680; ibi, b. 121-I, fasc. 23 Luoghi diversi, 20 febbraio 1700.

<sup>66</sup> Ibi, b. 117, 12 agosto 1671. Per quanto riguarda l'Armata grossa della Repubblica e i capi istituiti per comandarla si rimanda a: Candiani 2012.

<sup>67</sup> Ancora una volta si fa riferimento a Lentakis 1983 per la famiglia Armeni, alta casata di spicco tra i notabili greci ortodossi dell'isola. Tra i sostenitori di Manoli Armeni compare più volte un certo Antonio Uberti, agente capitato nel posto un paio di anni prima e cugino di primo grado del negoziante attivo a Venezia Michel Recane: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 13 Milo, 30 novembre 1671 con allegata un'altra lettera della stessa data con la richiesta indirizzata da Armeni a un capitano al fine di essere da lui sostenuto nella sua istanza: cfr. 11 agosto 1672 (copia allegata alla lettera del 2 giugno 1673).

<sup>68</sup> Ibi, 2 giugno 1673, 18 luglio 1673, 14 novembre 1674.

ottenuto il parere favorevole dei Cinque savi alla mercanzia e le testimonianze della sua devozione, nel luglio dello stesso anno Armeni fu nominato ufficialmente nuovo console di Milos e Argentiera<sup>69</sup>.

Anche il nobile greco rimase in carica fino alla propria dipartita, ovvero fino al 1681. Conclusosi da tempo il bailaggio di Giacomo Querini, che come già accennato non era stato particolarmente indulgente nell'elargire le concessioni consolari e di fedeltà, l'incarico fu supplicato al residente alla Porta e ottenuto da Stefano Armacola (o Stefanachi Armacolo). Quest'ultimo, originario dell'isola cicladica di Termia (oggi Kythnos) e ammogliato a Milos, era supportato nella sua istanza dal sopra citato vescovo Giovanni Antonio de Camillis e da tutta una serie di sudditi della Serenissima, sia ecclesiastici sia secolari, che risiedevano nell'isola. Il prelado promuoveva il suo protetto asserendo che, oltre ad essere nato da «honesti e conspiciui parenti» fosse accasato nel luogo con «honoratissima famiglia», tra le principali del paese, e che, a differenza del defunto console, fosse fedele al rito cattolico romano, condizione giudicata da lui come necessaria<sup>70</sup>.

Dalla lettura della corrispondenza dell'isola risulta tuttavia che anche questa volta l'incarico fosse stato oggetto di competizione. Fin da pochi giorni dopo la scomparsa dell'agente precedente a candidarsi per tale posto fu il nipote di quest'ultimo, Giacomo Armeni. Sostenuto dai padri cappuccini del luogo e, sembrerebbe, dall'influente famiglia Zucco, il greco era tuttavia accusato dal vescovo di non avere l'età necessaria per ricoprire l'ufficio (secondo il prelado egli avrebbe avuto nove o dieci anni) e di essere una minaccia per la chiesa cattolica del luogo<sup>71</sup>. Risulta tuttavia interessante notare che nell'archivio del bailo è presente un documento sottoscritto dal religioso stesso e da tutti gli esponenti di spicco della società locale, tra cui anche i membri della famiglia Zucco e delle casate ortodosse Armeni e Modinò (Modhinos), in cui si attestava come Armacola fosse un «fidel et leal

---

<sup>69</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Rodi, Saragosa, e Millo, 19 aprile 1674; ASVe, SC, reg. 33, c. 41v (29 aprile 1674); ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, 26 luglio 1674.

<sup>70</sup> Ibi, 20 settembre 1682; ibi, b. 121, fasc. 5 Milo, 3 agosto 1681, 1 giugno 1683; ibi, b. 372-II, doc. 9 (20 novembre 1681).

<sup>71</sup> Alcuni membri della famiglia Zucco, casata inserita socialmente nell'isola e di cui un loro esponente, Nicolò, era stato console francese di Milos, avevano infatti presentato l'istanza di Armeni direttamente a Costantinopoli dal bailo: ibi, b. 121, fasc. 5 Milo, allegato del 15 ottobre 1671 datato 27 luglio 1671; allegati delle lettere del vescovo de Camillis del 3 e 18 agosto 1681; Arvieux 1735, 1:321–22; Croix 1684, 14. La famiglia Zucco, inoltre, potrebbe essere originaria di Candia, quando questa era veneziana. Cfr.: Greene 2000, 146–47; Lambrinos 2015.

sudito del potentissimo Imperator ottomano». In questa testimonianza, inoltre, si ricordavano sì le buone qualità personali del pretendente al titolo, ma mancava ogni riferimento alla sua condizione sociale<sup>72</sup>. Le ripetute istanze di de Camillis, nelle quali si ricordavano i diversi servigi resi recentemente dal suo prediletto a favore degli interessi dei sudditi veneti, sembrerebbero infine aver avuto la meglio e nel settembre 1682 Armacola fu finalmente promosso alla dignità consolare<sup>73</sup>.

Ultimo caso degno di nota dell'epoca è quello relativo al consolato di Paros che, già chiuso nel 1672 durante la reggenza di Giorgio Spirido perché ritenuto superfluo rispetto ad altri centri più trafficati come Myconos, fu nuovamente istituito qualche anno dopo<sup>74</sup>. A ottenere la concessione vitalizia dell'incarico fu, come già accennato, Antonio Spirido, figlio del precedente agente e frequentatore per sette anni degli *Studi* di Padova con il solo scopo di ottenere così i mezzi più efficaci e «il modo più facile nel servir la Serenissima Republica di Venetia». Al fine di conseguire la desiderata carica, con la richiesta di avere giurisdizione anche sull'isola di Myconos, Antonio aveva già precedentemente presentato istanza al bailo nel 1675, prima in modo diretto e poi per mezzo del Rettore di Tinos Gio. Andrea Trevisan. Quest'ultimo aveva difatti mandato una lettera al residente a Costantinopoli presentando il supplicante come soggetto protetto e raccomandato da diversi Senatori veneziani<sup>75</sup>. Tuttavia egli fu designato console solamente nel 1680, in seguito a ulteriori istanze supportate anche dall'appoggio del Provveditore generale da Mar Andrea Corner, e con autorità nella sola Paros<sup>76</sup>. Come si vedrà meglio a breve, anche questo consolato non fu esente da rivalità all'interno della comunità isolana stessa, che anzi si manifestò con maggiore evidenza alla fine della guerra di Morea.

---

<sup>72</sup> ASVe, BaC, b. 372-II, 15 dicembre 1681 (doc. in greco e sua traduzione). Una parte del documento recita che l'attestazione debba aver valore in «qual si sia, sublime et eccelsa Porta, et tribunal»; ciò potrebbe essere un indizio che questo documento fosse stato prodotto per aver un'efficacia legale all'interno del sistema giuridico ottomano e non per essere visto dal bailo veneziano.

<sup>73</sup> Ibi, b. 121, fasc. 5 Milo, 12 gennaio 1682, 20 febbraio 1682, 23 aprile 1682, 26 luglio 1682; ibi, b. 298, reg. 19, 20 settembre 1682. Il *berat* imperiale concesso ad Armacola è conservato in: ibi, b. 373-II, gli ultimi della luna di *ramazan* dell'anno 1093 [gli ultimi di settembre 1682].

<sup>74</sup> ASVe, CSM, II s., b. 32, Sagiada o sia Bastia, 2 novembre 1672; ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 67, cc. 444-445 (2 novembre 1672).

<sup>75</sup> ASVe, BaC, b. 114, fasc. 1 Adrianopoli, 30 maggio 1675; ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 8 maggio 1675.

<sup>76</sup> Ibi, b. 119-II, fasc. 2 Cefalonia, 14 agosto 1679; ibi, fasc. 6 Paros, 7 gennaio 1679 m.v.; ASVe, CSM, II s., 32, Paresi e Nio, 24 marzo 1680.



### 3. *La fine della via "graziosa"*

Gli avvenimenti bellici per la contesa del Peloponneso (1684-1699) documentano ancora una volta la produzione da parte delle più alte cariche militari veneziane di certificati "consolari", ovvero di attestati di fede a favore di quegli attori sociali che dimostrarono il loro *merito* durante il conflitto. Il caso relativo all'isola di Termia (Kythnos) che tra il 1686 e il 1687 (quindi a guerra già iniziata) vide riconosciuto come «console» Battista Armacola, probabile parente del precedente rappresentante di Milos, testimonia il fatto che anche durante questo conflitto il titolo di console potesse fornire anche dei privilegi di esazione<sup>77</sup>. Nel 1686 anche Antonio Spirido riuscì difatti a ottenere in concessione da parte del Capitano generale Morosini la patente consolare, con beneficio di riscossione delle imposte per conto della Serenissima sulle comunità delle isole di Paros e Ios. All'aprirsi di una nuova campagna militare con gli ottomani, nel 1688 il neo eletto doge Francesco Morosini, il quale manteneva tuttavia anche la carica di Capitano generale da Mar<sup>78</sup>, deliberò poi la rimozione dei consolati delle isole nell'Arcipelago. Spirido, come già ricordato precedentemente, fu quindi nominato «deputato» all'esecuzione dei comandamenti pubblici, mantenendo tuttavia gli stessi benefici attestati da nuove lettere patenti. Egli ottenne inoltre la grazia che gli garantiva la gestione del *ministero* di Paros e Ios qualora, in tempo di pace o di belligeranza, fossero istituiti nuovamente questi consolati<sup>79</sup>. Similmente anche un altro «deputato over console veneto», molto probabilmente il già citato Battista Armacola, continuò a servire gli interessi veneziani nell'isola di Milos con la speranza di mantenere il proprio statuto di fedele suddito della Repubblica anche per il periodo successivo alle vicende belliche<sup>80</sup>.

Una volta conclusa la guerra di Morea e siglata la pace con l'Imperatore ottomano (1699), i cui trattati riconoscevano l'autorità della Repubblica sull'area contesa, furono istituiti nuovamente i consolati in Levante<sup>81</sup>. Nel

---

<sup>77</sup> ASVe, BaC, b. 377, patente consolare prodotta dal Capitano generale da Mar Francesco Morosini il 10 dicembre 1687. In un atto di cancelleria dell'anno precedente, tuttavia, Battista Armacola compare già come console veneziano di quest'isola: ibi, 9 aprile 1686.

<sup>78</sup> Sulla celebre figura di Francesco Morosini si veda: Gullino 2012.

<sup>79</sup> ASVe, CSM, II s., 32, Paresi e Nio, 22 dicembre 1686, 6 dicembre 1688. Le varie patenti di nomina formulate dai vari magistrati e ufficiali veneziani in favore dei fratelli Spirito sono raccolte nel libello n. 10 intitolato con il nome della famiglia Spirido: ASVe, BaC, b. 377.

<sup>80</sup> ASVe, Sptm, b. 773, allegati del dispaccio n. 10, doc. n.d., 14 dicembre 1693.

<sup>81</sup> Si veda la fig. 5 in appendice.

1703 Lauro Querini approfittò della ripresa del commercio degli scali del Mar Egeo per supplicare agli organi centrali della Serenissima la concessione della grazia consolare. Nella petizione l'appellante chiedeva che, viste le sue benemerienze, la sua esperienza e la sua conoscenza delle lingue, la sua persona potesse essere consacrata nell'incarico a Lepanto con giurisdizione in Rumelia, Atene e Negroponte (la Morea e lo scalo di Patrasso naturalmente non erano più compresi in quanto ora dominio veneziano). I Savi alla mercanzia, che solitamente non concedevano una risposta positiva per chi ricercava l'ufficio per mezzo della «gratia» ma eleggevano preliminarmente il console con la procedura del proclama e della «ballottatione», ritennero comunque che l'aspirante fosse un soggetto con tutti i requisiti di *merito*<sup>82</sup> nel giugno 1703 decisero di dare il loro parere positivo per l'attribuzione della carica con la formula «per modum provisionis». Tale formula, già utilizzata precedentemente con lo stesso Querini, era stata utilizzata perché l'elezione vera e propria doveva comunque seguire il tradizionale iter procedurale<sup>82</sup>. Tali precauzioni, infatti, furono ritenute ormai essenziali dai Magistrati alla mercanzia per garantire che il reclutamento consolare non avvenisse solo per la concessione della grazia, ma che seguisse anche la pratica del concorso<sup>83</sup>.

Tuttavia sin dal 22 luglio 1702 il Senato, su sollecitazione del Provveditor generale da Mar, aveva deliberato che l'ambasciatore straordinario alla Porta Lorenzo Soranzo dovesse nominare un suddito della Serenissima in qualità di console in Rumelia<sup>84</sup>. Il Provveditore stesso, Daniel Dolfin IV, aveva inoltre suggerito al rappresentante diplomatico di nominare Bernardo Macula (o Macolas). Quest'ultimo, esponente di una prestigiosa famiglia originaria di Atene e residente a Patrasso, all'inizio degli anni caratterizzati dagli eventi bellici per il possesso del Peloponneso si era reso «volontario, e fedelissimo suddito» della Serenissima e, a causa dei servigi da

---

<sup>82</sup> La supplica originale di Querini, la risposta dei Savi alla mercanzia e la votazione del Senato sono conservate unite in: ASVe, SM, f. 771, 9 giugno 1703, 2 giugno 1703, 21 marzo 1703. Copia di questa documentazione è possibile consultarla in: ASVe, CSM, I s., reg. 168, cc. 140-141 (2 giugno 1703) e allegata scrittura dei Capi di piazza; ibi, II s., b. 31, Morea, fasc. 1. Che questa carica fosse data solo provvisoriamente è attestato anche in: ibi, 4 settembre 1703.

<sup>83</sup> Come forse si ricorderà infatti, il console veneziano di Rodi, Manea Giriti, nel 1607 fu graziato nell'incarico grazie alla concessione del parere positivo dei Cinque savi alla mercanzia. Questo però risulta essere un caso raro, se non unico, nel panorama della procedura di designazione consolare in cui vi prendeva parte anche la magistratura mercantile. ASVe, CSM, I s., reg. 142, cc. 42r-v (26 dicembre 1607).

<sup>84</sup> ASVe, SC, reg. 36, cc. 38v (22 luglio 1702), 40r (16 novembre 1702).

lui prestati in favore della Repubblica, era stato costretto a lasciare la sua «patria»<sup>85</sup> e il suo patrimonio. Le sue benemerienze, legate a quelle dei fratelli, erano prevalentemente inerenti al rifornimento alimentare dell'armata marcia e all'ormai consueta opera di raccolta di informazioni sensibili. Con la sua azione di proselitismo, inoltre, aveva coinvolto anche diversi altri locali ad agire come «confidenti» in favore di Venezia. La famiglia Macula era stata quindi premiata con il titolo di conte e Bernardo in particolare era stato investito cavaliere di San Marco<sup>86</sup>. Bernardo stesso si era poi distinto anche nei primissimi tempi della recente pace permettendo a Daniel Dolfin di entrare in «confidenza» con gli ufficiali e comandanti ottomani.

Dati gli attestati di fede e la risoluta raccomandazione da parte del Rappresentante marittimo veneziano, nell'ottobre 1703 l'ambasciatore Soranzo non esitò a promuovere Bernardo Macula alla dignità consolare. L'agente diplomatico sentenziò infine che sarebbe spettato al Provveditor generale da Mar definire gli obblighi e gli emolumenti di questo *ministro*, fermo restando che ormai la durata di tutti gli incarichi dei consoli fossero stabiliti per decreto del Senato a cinque anni. Nel circoscrivere i vincoli del nuovo incaricato, il Provveditor Dolfin decretò che questi avesse giurisdizione su tutte le rive della Rumelia, ovvero il golfo di Lepanto e di Arta, e dalle rive di Livadostrata sino a quelle di Parga<sup>87</sup>. Da tenere in considerazione c'è infine anche un'altra nomina effettuata dall'ambasciatore Soranzo. Pensando probabilmente che Macula avrebbe occupato una giurisdizione limitata alla

---

<sup>85</sup> Il termine «patria» documentato spesso nelle fonti veneziane deve essere inteso secondo le logiche di appartenenza e inclusione a una comunità politica locale e non a una cittadinanza statale tipica degli Stati territoriali: cfr. Costa 1999, 1:20–29.

<sup>86</sup> Circa i «meriti» di guerra della famiglia Macula e il loro riconoscimento del titolo di contea, con relativo feudo trasmissibile ereditariamente al confine tra la villa di Gomostò e Mertesa (nel territorio di Patrasso, regione di Acaia), si veda: ASVe, PsF, b. 1049, doc. 3 e i relativi allegati (18 maggio 1701, 24 settembre 1701, 20 agosto 1705, 25 agosto 1705). Sui territori ottenuti e gestiti dai Macula si faccia riferimento anche a: Michailaris 2009. Infine sui diversi esponenti della casata greca a Venezia: Koutmanis 2013, 196, n. 110–112. Il conferimento del cavalierato marciano era inteso come una sorta di onorificenza e di riconoscimento sociale e politico per quegli attori sociali che, esclusi dalle categorie cetuali del patriziato o della cittadinanza veneziana, si erano dimostrati particolarmente meritevoli e fedeli agli occhi della Repubblica. A differenza dei titoli nobiliari e cittadini però questa onorificenza era di carattere personale, ovvero non trasmessa ad altri famigliari. Cfr.: Casini 1998, 182–88.

<sup>87</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 25, 12 ottobre 1703; ASVe, CSM, II s., b. 31, Lepanto, 22 novembre 1703, 22 dicembre 1703. Alla luce di questa documentazione e di quella che verrà segnalata nelle prossime note è quindi da correggere la versione relativa alla nomina di Bernardo Macula data da Vetsion. Cfr.: Vetsios 2004.

Rumelia, nel novembre dello stesso anno il residente straordinario nominò il «cavalier» marciano Nicolò Malacassa come *ministro* di Atene. Si hanno poche informazioni su quest'ultimo personaggio, se non che avesse diversi attestati e lettere prodotte dai pubblici rappresentanti della Serenissima testimoniando i servizi da lui prestati in molte occasioni della guerra passata. Il cavalierato verosimilmente era un riconoscimento per le sue benemeritenze<sup>88</sup>.

A contendersi la regione egea di influenza ottomana c'erano quindi tre figure pienamente riconosciute *meritevoli*. Di Malacassa tuttavia nelle fonti non c'è più traccia, quindi la competizione fu presto limitata solo agli altri due rivali. Da una parte c'era il candidato graziato provvisoriamente dalla scelta dei Savi alla mercanzia, dall'altra invece l'uomo nominato dall'ambasciatore straordinario e sostenuto dalla massima carica marittima di Venezia. Una volta stabilito che in quell'area non ci potessero essere due agenti con la stessa funzione, la Magistratura mercantile decise di istituire il proclama per la scelta definitiva, in modo tale da raccogliere ulteriori informazioni e tempo utile per prendere una decisione. Ancora una volta Dolfin intervenne in favore del suo protetto, affermando che già nei pochi mesi di servizio Macula aveva eccellentemente servito i pubblici interessi comunicando le «più pronte, et opportune notizie» relative le autorità ottomane. Il suo favorito godeva inoltre di una buona reputazione nell'ambiente mercantile del Regno di Morea. L'appoggio e gli attestati di fede dell'influente patrizio, nonché il fatto che fosse un esponente di una famiglia con diffusi interessi e solidarietà locali, devono essere stati aspetti determinanti nella decisione finale, al punto che il «conte kavalier» Bernardo Macula riuscì a ottenere l'ufficio e Lauro Querini, non ancora partito per Lepanto, dovette rinunciare all'ambita carica<sup>89</sup>.

Un ulteriore caso è dato dai consolati dell'Arcipelago all'indomani della guerra del Peloponneso. Come probabilmente si ricorderà, giunta la pace a supplicare questo incarico fu Nicolò Spirido, fratello di Antonio nonché suo sostituto al titolo di «deputato publico», che presentò la petizione prima alla Signoria a Venezia e poi scrivendo diverse lettere all'ambasciatore straordinario. Con questa corrispondenza Nicolò si appellò al rappresentante diplomatico per conseguire la «meritata giustitia» attraverso la conferma

---

<sup>88</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 25, 1 novembre 1703.

<sup>89</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Lepanto, 30 dicembre 1703, 14 gennaio 1703 m.v., 10 maggio 1704, 2 settembre 1704, 27 marzo 1705; ibi, Morea, fasc. 1, 26 aprile 1704. Il *berat* consolare si trova in ibi, I s., b. 348, doc. 6 (primi di ottobre 1704).

della grazia consolare con giurisdizione su Paros e los che era stata promessa al fratello defunto. Nicolò Spirido, così come fece nello stesso periodo Gio. Antonio Luppazzoli, richiese quindi che gli fosse concessa l'estensione dei privilegi garantiti ad Antonio e, per dimostrare di essere pienamente *meritevole* alla carica e alla grazia così come lo erano stati prima di lui i suoi antenati, presentò gli attestati di fede delle benemerienze famigliari e proprie<sup>90</sup>.

Nonostante la richiesta del supplicante fosse stata comunicata agli organi centrali della Repubblica e fosse stata ritenuta legittima dai Cinque savi alla mercanzia, Nicolò non riuscì a ottenere il bramato ufficio<sup>91</sup>. Al momento attuale della ricerca i motivi che portarono al fallimento di tale istanza possono essere solo ipotizzabili. Le numerose lettere patenti di nomina e i diversi benefici locali che i fratelli Spirido conseguirono per mezzo dei magistrati militari marciari e dei loro ufficiali con ogni probabilità fecero crescere l'avversione e la rivalità di alcuni primati dell'isola nei confronti di questa famiglia. Nel marzo e nell'agosto del 1700, infatti, furono spedite due lettere all'ambasciatore straordinario alla Porta sottoscritte dalla «comunità dell'isola di Paresi», in cui si denunciava il comportamento di Nicolò Spirido il cui fine sarebbe stato, stando alle parole degli autori, «con sue diaboliche machinationi di tener soggiocato questo paese». I rappresentanti della «comunità» supplicavano quindi il diplomatico affinché non conferisse tale carica a una simile persona, in modo tale da «recidere li modi con li qualli cerca aprir adito per rovinarci»<sup>92</sup>. Tenendo conto di un contrasto tale si può supporre che l'ambasciatore Molin volesse evitare un acuirsi dell'attrito tra fazioni locali continuando a promuovere la famiglia Spirido.

A desiderare l'ufficio veneziano delle isole di Paros e Naxos fu anche Giorgio Condili (o Kondylis). Membro della più ricca e influente famiglia greca (ortodossa) di Paros, nella sua istanza presentata all'ambasciatore Soranzo Giorgio affermava di aver servito per sei anni i Capitani generali da Mar durante la guerra, diventando così un suddito volontario della Repubblica, fino a cadere in schiavitù. Dichiarava che proprio a causa di tale infelice esperienza aveva perso tutti gli attestati e le lettere di fede prodotte dai pubblici rappresentanti che rendevano qualificante il suo impegno e quello

---

<sup>90</sup> ASVe, CS, Rd, f. 125, 27 agosto 1699; ASVe, BaC, b. 122-I, fasc. 23 Luoghi diversi, 4 gennaio 1700, 4 febbraio 1700, 2 maggio 1701.

<sup>91</sup> ASVe, CSM, II s., 32, Paresi e Nio, 3 settembre 1699, e altra supplica n.d..

<sup>92</sup> Le varie patenti di nomina formulate dai vari magistrati e ufficiali veneziani in favore dei fratelli Spirito sono raccolte nel libello n. 10 intitolato con il nome della famiglia Spirido: ASVe, BaC, b. 377. Le due lettere, raccolte anch'esse nello stesso libello, sono datate 10 marzo 1700, 16 maggio 1700.

dei fratelli, che, a suo dire, avrebbero unitamente contribuito alla causa della Repubblica approvvigionando l'armata con beni materiali e con avvisi importanti. Per sopperire alla mancanza di prove scritte che potessero avvalorare i suoi *meriti*, Condili provò quindi ad appellarsi alla testimonianza della «viva voce» di diversi personaggi conosciuti dal patrizio veneziano, tra cui il vecchio Luppazzoli<sup>93</sup>. Questa strategia tuttavia non funzionò. I motivi che fecero fallire le istanze del greco potrebbero essere molteplici. In primo luogo appunto la mancanza di una documentazione scritta che facesse fede delle benemeritenze del candidato. Come si ricorderà, infatti, nella procedura che determinava l'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico le informazioni scritte prodotte dai magistrati pubblici erano ritenute elementi molto importanti, talvolta addirittura essenziali. Il profilo familiare di Giorgio non sembrava poi quella più adatta a ricoprire il ruolo di agente marciano. I suoi parenti più stretti infatti erano Constantino, *voyvoda* (agente fiscale ottomano) e console di Paros e Naxos per l'Inghilterra e l'Olanda, nonché Michele, viceconsole francese nella loro isola natia<sup>94</sup>. Inoltre all'ambasciatore straordinario erano pervenute delle importanti accuse contro tale famiglia, tra cui era menzionato anche Giorgio stesso. Presentati da dei locali, questi appelli di giustizia erano rivelatori dell'efferato comportamento tenuto dai Condili durante gli anni bellici, tra cui vi era anche elencata l'assistenza ai corsari. Le accuse erano inoltre accompagnate da proclami prodotti dalle istituzioni del luogo proprio a danno dei membri di questa casata<sup>95</sup>. L'imputazione di aver collaborato con i corsari era particolarmente dannosa per la sua candidatura, in quanto era consuetudine dei rappresentanti pubblici marciiani di conferire l'incarico a «persone che non tengono niuno commercio con corsari cristiani»<sup>96</sup>. In tal senso, quindi, la proposta di Nicolò Spirido era più autorevole sotto molteplici punti di vista.

A far naufragare la candidatura di Spirido probabilmente contribuì anche l'appello presentato nel gennaio 1701 alla Signoria di Venezia da Zuanne Bozzis (o Giovanni Bocis/Botzis) con lo scopo di ottenere un titolo consolare che avesse giurisdizione su tutto l'Arcipelago. Zuanne Bozzis era nativo di Napoli di Romania (l'odierna Nauplia), città che dopo gli ultimi trattati di pace era diventata veneziana. Al momento della supplica perciò Bozzis era

---

<sup>93</sup> ASVe, BaC, b. 377, doc. indicata n. 12, n.d..

<sup>94</sup> Tournefort 1717, 243; Constantinidis 1951, n. 828, 841; Slot 1982, I:255-57, 431-32; Wilson 2011, 31.

<sup>95</sup> ASVe, BaC, b. 377, n.n., n.d..

<sup>96</sup> Ibi, n.n., n.d.. Per quanto riguarda la problematica relazione tra consoli dell'Arcipelago e corsari si rimanda al capitolo "Tra identificazione e protezione".

di diritto un suddito veneto. Dagli attestati raccolti su di lui si evince anche la sua condizione di rilievo, in quanto ascritto alla nobiltà della sua città natale, oltre che a quella di Mistrà e Corinto<sup>97</sup>. Inoltre già dal giugno 1700 il supplicante aveva presentato istanza all'organo collegiale marciano con la speranza di diventare il rappresentante consolare, definito anche «custode», dei mercanti greci sudditi della Porta che arrivavano in Romania. Fin da questa candidatura Bozzis aveva vantato la perfetta conoscenza del posto, delle diverse lingue (principalmente quella greca e quella turca-ottomana) e delle diverse pratiche di negozio impiegate nel mercato locale, oltre che la testimonianza dei rappresentanti pubblici del buon servizio da lui reso alla Repubblica e in particolare alle casse del dazio in Laconia. La sua fedeltà, dimostrata con coraggio attraverso il suo personale impegno durante i conflitti dell'armata veneziana contro i nemici sia in Morea sia a Chios, era infine stata attestata da differenti alte cariche pubbliche del patriziato. Tale richiesta gli era stata tuttavia negata per la presenza di già due consoli nella città di Napoli, uno inglese e uno genovese, impegnati a gestire la comunità di greci soggetti all'influenza del sultano<sup>98</sup>.

La sua supplica per il consolato delle Cicladi ebbe tuttavia maggior fortuna; forte del suo statuto di suddito, nonché della sua elevata condizione sociale, la candidatura di Zuanne fu giudicata favorevolmente dai Savi alla mercanzia e ne conseguì perciò l'istituzione da parte del Senato del consolato dell'Arcipelago con Bozzis suo titolare<sup>99</sup>. Il Magistrato della mercanzia inviò quindi al Provveditore generale da Mar e all'ambasciatore straordinario a Costantinopoli l'informazione dell'avvenuta designazione del «fedel» Zuanne Bozzis, a cui ora si aggiungeva il titolo di «conte», e una ducale patente affinché i patrizi gli fornissero la documentazione e le istruzioni necessarie ad esercitare l'incarico<sup>100</sup>. Tale concessione escludeva di conseguenza la possibilità a Nicolò Spirido di poter ottenere la dignità consolare per l'isola di Paros. Pochi mesi dopo la sua elezione e poco prima che ottenesse le certificazioni necessarie per svolgere il suo incarico, però, Bozzis produsse a sua volta delle patenti a favore di soggetti da lui stesso definiti «di fede» in modo tale che questi attori potessero svolgere in sua vece l'impiego consolare veneziano nelle diverse isole in cui lui non poteva essere

---

<sup>97</sup> ASVe, CSM, I s., b. 420, doc. 579 (14 gennaio 1700 m.v.).

<sup>98</sup> Ibi, doc. 573 (19 giugno 1700); ibi, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 25 agosto 1700; Oikonomou 1991.

<sup>99</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 29 gennaio 1700 m.v., 24 febbraio 1700 m.v., 1 marzo 1701.

<sup>100</sup> Ibi, 3 marzo 1701, 9 luglio 1701 e allegata patente consolare.

presente. Molto probabilmente il fine del conte era costruire o comunque consolidare una propria rete clientelare. Dato però il crescente tentativo delle autorità centrali di Venezia di controllare le designazioni consolari nonché la recente risoluzione dell'amministrazione ottomana nel limitare l'accesso di propri sudditi alla condizione privilegiata di console, tale azione di Bozzis fu valutata con ogni probabilità dai Magistrati veneziani tutt'altro che fedele agli interessi pubblici, tanto che il nobile napoletano fu destituito dall'ufficio, perdendo perciò anche il privilegio concesso<sup>101</sup>.

I casi presentati stanno a dimostrare che con il passare del XVII secolo e con l'inizio del XVIII rimanesse viva la tensione nel determinare chi *meritasse* maggiormente la carica tra chi aveva precedentemente ottenuto la grazia e i rivali che invece vantavano il privilegio di priorità in quanto cittadini o sudditi, o ancora tra chi aveva conseguito la grazia da autorità diverse e talvolta anche in tempi diversi. Sembra quindi abbastanza evidente che, dopo l'iniziale continuità del dopoguerra di Candia nell'elargire il consolato a chi lo supplicava, la volontà da parte dei magistrati patrizi fosse di limitare la concessione di questo titolo, attribuendo invece maggior peso a un tipo di designazione che prevedesse una procedura caratterizzata da maggiore "burocrazia" e dalla partecipazione di più concorrenti<sup>102</sup>. Domenico Andrea Franceschi, precedentemente graziato dal Capitano generale da Mar, dopo aver ricercato la dignità consolare per mezzo della supplica riuscì a ottenere il desiderato incarico per mezzo dell'elezione per ballottazione dei Savi alla mercanzia e quindi a vincere la concorrenza prima di Coronello e poi di della Grammatica, entrambi «gratiati» con il titolo. Il suo successore, Lauro Querini, cercò a sua volta di conseguire il consolato attraverso la grazia, ma fu poi di fatto eletto per mezzo della ballottazione della Magistratura mercantile. La contesa tra quest'ultimo e Bernardo Macula all'indomani della guerra di Morea, entrambi graziati con l'incarico nella

---

<sup>101</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 166, cc. 430r-432r (18 aprile 1702); ASVe, SC., reg. 36, cc. 59v (16 novembre 1702), 70v (3 marzo 1703), 89v-90r (25 agosto 1703); ASVe, CSM, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 8 luglio 1701; ibi, I s., reg. 173, cc. 470-479 (23 febbraio 1718 m.v.). Un esempio di patente prodotta da Bozzis in favore di Ghicofridi è presente in: ibi, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 26 giugno 1701.

<sup>102</sup> Si è utilizzata l'espressione di "burocrazia" per indicare appunto una procedura che si emancipa dalla concessione della grazia da parte del potere sovrano e che si adattava più al canale ufficiale di distribuzione delle cariche, quello delle elezioni. Come si vuole qui dimostrare però, con tale procedura non si escludeva l'utilizzo della supplica, che anzi fu ancora impiegata dai candidati consoli rendendo perciò più evidenti anche gli altri usi che un simile strumento poteva avere. Per la preferenza della via "graziosa" da parte del ceto civile nel conseguimento di una carica a Venezia tra il Cinque e il Seicento si veda: Zannini 1993, 207-8, 210-17, 234-35, 239-40.



stessa località, fu anche in questo caso risolta da una votazione dei Cinque Savi. Anche alla più volte graziata famiglia Spirido, prima con due esponenti consoli e poi con due membri deputati della Repubblica durante il conflitto per il Peloponneso, all'inizio del XVIII secolo non fu più attribuita una simile concessione.

#### 4. *Il caso del consolato di Smirne*

Il consolato di Smirne si distingueva, tra quelli analizzati, per la sua durata vita istituzionale. L'incarico consolare turco è infatti l'unico la cui presenza è documentata ininterrottamente dal 1669 fino al 1714, fatta eccezione per il periodo del conflitto per il Peloponneso (1684-1699). Come certamente si ricorderà, nonostante la concorrenza l'ufficio di Smirne era rimasto fino allo scoppio della guerra di Morea in possesso a Francesco Luppazzoli. Anche durante questo contesto bellico Francesco, fuggito nell'isola di Tinos, aveva rinnovato il suo ruolo di confidente, informando ancora una volta i capitani della flotta marciata circa i movimenti degli ottomani<sup>103</sup>. Dopo il conflitto la re-istituzione del consolato anatolico fu oggetto di un complesso dibattito. Nel marzo 1699 Gio. Antonio Luppazzoli, figlio di Francesco, approfittò della pace siglata con il sultano per andare a Venezia a supplicare alla Serenissima Signoria non tanto per la conferma del padre all'incarico, che essendo stato concesso a vita e già convalidato negli anni Settanta del Seicento era dalla sua famiglia ormai considerato un privilegio scontato e consolidato, ma per ottenere l'estensione degli effetti della grazia a proprio favore. Sperava in tal modo di poter sostituire il vecchio genitore una volta giunta la sua morte e di godere del titolo vita natural durante<sup>104</sup>. Le sue istanze erano supportate dalle molteplici benemeritenze sia del padre che proprie. Anche lui, infatti, precedentemente aveva svolto diversi incarichi per il consolato, tra cui quello di corriere postale, interprete e di viceconsole, e durante lo scontro con gli ottomani aveva servito come drago-

---

<sup>103</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 92-93, 95-98, e altre non num. Allegati a questi dispacci si possono trovare anche attestazioni da parte di Francesco Morosini, l'allora Capitano Generale da Mar, e del luogotenente Francesco Mocenigo, che testimoniano l'operato di Luppazzoli. Sono inoltre presenti alcune lettere inviate dal console agli Inquisitori di Stato: ASVe, IS, b. 517, Tine 1686-1687.

<sup>104</sup> Diverse copie della supplica, datata 18 marzo, si possono trovare in: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2; ibi, I s., b. 419, doc. 519; ASVe, CS, Rd, b. 125.

manno per la flotta marcia, contribuendo con la sua attività di informatore a diversi successi militari. Come di consueto, a suffragare tali *meriti* c'erano le attestazioni dei diversi capitani dell'armata che si erano succeduti nel corso degli anni di belligeranza<sup>105</sup>. Come da normale procedura la petizione fu demandata dalla Signoria ai Savi alla mercanzia che, aliena ancora una volta dal concedere simili grazie, preferì raccogliere maggiori informazioni circa le passate elezioni e gli anni di durata della carica.

In una successiva risposta la Magistratura mercantile ribadì che la nomina era stata tradizionalmente appannaggio del bailo a Costantinopoli e che solitamente la durata dell'ufficio di Smirne era stata più lunga rispetto a quella degli altri consolati, se non addirittura vitalizia, e per tale ragione i membri della famiglia Luppazzoli ambivano a ottenere la gestione dell'ufficio a vita<sup>106</sup>. Nella loro scrittura i Savi riportarono inoltre la relazione non favorevole dei Capi di piazza di turno nei confronti dell'ormai ultranovantenne Francesco<sup>107</sup>. Data l'incertezza del Magistrato nel determinare la questione, a prendere una decisione furono i savi del Senato che nell'agosto del 1699 ordinarono ai Cinque savi di pubblicare un proclama e proseguire

---

<sup>105</sup> Ad esempio: ASVe, IS, b. 517, Tine 12 maggio 1686; ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 8, Smirne 24 dicembre 1680; per la sua esperienza come sostituto console: ASVe, Bac, b. 119-II, fasc. 8, Scio 15 ottobre 1679; per il suo ruolo come viceconsole: ASVe, CSM, I s., b. 749, Smirne 10 febbraio 1702; per l'incarico di dragomanno: ASVe, SdC, Sd, f. 1, docc. 97 (Tine 25 novembre 1691), 98 (10 febbraio 1694); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 18 marzo 1699, 21 marzo 1699.

<sup>106</sup> A differenza di quanto riportato dai Savi alla mercanzia nella risposta del novembre del 1699 (ibi, 27 novembre 1699), e come già accennato in precedenza, il primo console di cui si dispone la nomina, Britio Giustiniani, fu designato dal bailo di Costantinopoli senza alcun riferimento alla durata dell'incarico. La deliberazione del residente veneziano stesso del 1594, inoltre, testimonia che il membro della casata Giustiniani avesse richiesto e ottenuto l'incarico a vita: ibi, fasc. 1, 5 novembre 1594. Successivamente, nel 1602, Francesco Marini fu nominato sì nella carica per una durata di dieci anni, come attestato dai Magistrati della mercanzia, ma nel momento della sua conferma, nel 1611, ottenne a sua volta l'estensione dell'incarico a vita: ibi, 18 luglio 1602; ASVe, BaC, b. 279, reg. 402, cc. 60r-61v (19 maggio 1617). Il console successivo, il fratello Angelo Marini, fu invece direttamente promosso sua vita natural durante; egli rimase infatti in carica dal 1617 fino alla sua morte, avvenuta nel 1646: ibidem; ibi, c. 62r (20 maggio 1617); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 20 giugno 1617, 3 maggio 1651; ASVe, BaC, b. 288, reg. 418, 211r-v. In una risposta dei Cinque savi del 1675, infine, i Magistrati avevano dichiarato che il titolo consolare era stato concesso con carattere vitalizio a Francesco Luppazzoli non tanto come segno distintivo dei suoi «meriti», ma perché tale concessione era stata goduta dal suo predecessore: ASVe, CSM, II s., b. 33 Smirne, fasc. 1, 15 luglio 1675.

<sup>107</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, f. 2, 21 marzo 1699, 4 aprile 1699, 28 aprile 1699, 13 luglio 1699.

quindi all'elezione del *ministro*. Visto l'annuncio, Gio. Antonio si precipitò a fare un nuovo appello alla Magistratura commerciale e, ripetendo nuovamente i *meriti* distintivi della propria casata, implorò questi ultimi di concedere il loro benessere e permettere così la continuazione del godimento della pubblica grazia al padre e alla famiglia<sup>108</sup>.

A complicare la situazione fu la supplica al consolato formulata da un altro personaggio, Sigismondo Papali. Oltre ad annotarsi nel proclama, quest'ultimo presentò istanza alle istituzioni marciane con la speranza che la sua candidatura fosse in tal modo favorita. Leggendo la petizione, si apprende che Papali era non solo suddito della Serenissima, ma anche esponente della nobiltà di Spalato, nonché cittadino veneziano. Per tale ragione egli vantava una sorta di preferenza nella nomina, che gli era garantita dalla già menzionata legge del marzo 1586. Sigismondo continuava inoltre la sua richiesta aggiungendo che i lunghi anni di residenza a Smirne, porto in cui aveva praticato negozio, lo avevano reso pratico dei costumi locali e avevano favorito la sua cognizione in varie lingue, tra cui soprattutto quella greca e turca-ottomana<sup>109</sup>. Già nel 1682 Papali si era inoltre annotato come candidato nel proclama per l'elezione consolare alla sede di Durazzo, non trovando però il successo sperato<sup>110</sup>. Dall'analisi della documentazione precedente la guerra di Morea si comprende però che il nobile spalatino non solo non avesse avuto buoni rapporti con il console Luppazzoli, ma non aveva neanche goduto di buona fama nell'ambiente smirniota. Agente dei mercanti dei Roversi di Venezia, si era distinto perlopiù per il suo stile di vita dissoluto, per le sue frodi e per esser fuggito dallo scalo senza aver saldato parte dei suoi debiti, diventando infine sopraccarico in una nave battente bandiera di San Marco<sup>111</sup>. L'unico ad aver seguito il normale iter procedurale della candidatura richiesta dal proclama fu Giovanni Radi, figlio

---

<sup>108</sup> Ibi, 7 agosto; ibi, fasc. 3, 14 agosto 1699.

<sup>109</sup> È possibile trovare la supplica, datata 17 agosto 1699, in diverse copie in: ibidem, e ibi, I s., b. 420, doc. 538. La risposta dei Cinque savi alla mercanzia si trova invece in: ibi, reg. 166, cc. 248-249 (26 agosto 1699). Al momento attuale della ricerca non è stato possibile accertarsi se Papali vantasse una «cittadinanza originaria» oppure se fosse cittadino per privilegio *de intus et extra*. Per una distinzione tra i due tipi di cittadinanza si veda in particolare: Casini 1992, 134–35; Mueller 2010, 19–20.

<sup>110</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Durazzo, fasc. 1, 28 settembre 1682.

<sup>111</sup> ASVe, BaC, b. 117, 8 aprile 1673, 13 marzo 1674, 4 maggio 1673, 17 marzo 1675; ASVe, CSM, I s., b. 749, 10 agosto 1680, 16 settembre 1683. Il sopraccarico era quell'agente che, viaggiando in una nave mercantile, era solitamente incaricato dai proprietari delle merci di custodirle in viaggio, consegnarle e venderle. Tale figura poteva pure essere addetta alla riscossione dei noli per conto degli armatori del mercantile su cui era a bordo. Il Consolato

del fu Raffael e mercante attivo nella piazza di Rialto. Tuttavia, e probabilmente proprio per questa sua scelta di seguire la normale procedura, della candidatura di Radi non rimane altra traccia<sup>112</sup>.

Vista l'insistenza della famiglia Luppazzoli, i cui *meriti* al servizio della Repubblica non potevano essere ignorati, il Senato richiese ai Savi alla mercanzia un'ulteriore indagine circa l'opinione che detenevano i diversi attori della piazza marciana sul conto del vecchio *ministro*. Questa volta l'ambiente mercantile, presieduto dal Capo di piazza nonché precedente console di Cipro Marco Ghirardi, diede una buona opinione di Francesco Luppazzoli, indicando anzi l'età avanzata di questi come una qualità che garantiva sia la sua attitudine come agente consolare sia il «venerabile» prestigio che avrebbe goduto presso le autorità ottomane locali. Ghirardi concluse la sua relazione commentando positivamente anche le potenzialità che altri membri della famiglia, e in particolare Gio. Antonio, potevano avere se confermati al servizio degli interessi pubblici della Repubblica<sup>113</sup>. Influenzata da questo resoconto, la risposta del Magistrato mercantile all'istanza del Senato propose perciò un giudizio favorevole sulla persona di Francesco Luppazzoli. Tuttavia, nonostante un'ulteriore richiesta dei Pregadi di raccogliere ulteriori informazioni e il relativo responso dei Cinque savi, quest'ultima Magistratura non arrivò a deliberare la ballottazione, soprassedendo di fatto la spinosa decisione tra il supplicante candidato cittadino e il «gratiato» vecchio rappresentante<sup>114</sup>.

A contribuire allo sblocco di questa situazione fu probabilmente un'altra petizione proveniente da una terza persona, il suddito veneto e originario di Venezia Simon Arivaben (o Arrivaben). Anche tale istanza manifestava il desiderio del supplicante di ottenere la carica ma questa supplica, scritta il 13 novembre e perciò fuori tempo massimo se si considera il proclama, era stata indirizzata all'ambasciatore straordinario Soranzo. Con il suo appello Arivaben inoltre implorò che, qualora l'onore consolare non fosse stato accessibile, gli fosse concesso almeno l'ufficio di cancelleria del consolato stesso e un salario analogo a quello dei colleghi europei. Riferendo i servizi prestati in passato a favore del pubblico interesse marciano, Arivaben affermò di aver esercitato in qualità di ragioniere alla corte del bailo Querini, ruolo onorevole che gli aveva successivamente fruttato per molti

---

del mare lo riconosceva come mercante. Sulla figura del sopracarico in epoca moderna si veda: Targa 1750, 96–97.

<sup>112</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 19 agosto 1699.

<sup>113</sup> Ibi, 27 agosto 1699, 16 e 17 settembre 1699.

<sup>114</sup> Ibi, 26 settembre 1699, 25 novembre 1699, 27 novembre 1699.

anni l'incarico di cancelliere presso il console raguseo di Smirne, ufficio questo che esercitò anche durante le vicende belliche per il possesso del Peloponneso. Riportò infine di aver avuto un'importante parte nel favorire azioni informative durante l'ultima guerra, ruolo che gli era attestato in particolare dalla testimonianza del dragomanno-segretario Antonio Paulucci (o Paolucci)<sup>115</sup>. Pochi giorni dopo arrivò in città Luppazzoli e, convinto di godere ancora del privilegio del suo ufficio e diffondendo lui stesso questa voce, a inizio dicembre del 1699 si apprestò a inviare una lettera all'ambasciatore nella quale gli richiedeva le patenti necessarie a svolgere la sua funzione. Vedendo che al vecchio *ministro* mancava ancora la documentazione essenziale per esercitare la sua autorità, nello stesso giorno Arivaben scrisse una lettera a Soranzo nella quale, oltre a replicare la supplica, cercava di sminuire la figura di Luppazzoli e i *meriti* da quest'ultimo vantati<sup>116</sup>.

Intanto a Venezia il Senato, oltre ad aver terminato la già ricordata limitazione temporale dell'ufficio consolare, inviò all'ambasciatore Soranzo le ducali che determinavano le sue prerogative, tra cui vi era appunto la designazione dei consoli<sup>117</sup>. Non avendo ottenuto alcuna notizia dai Savi alla mercanzia circa la nomina e dovendo comunque decidere se concedere la grazia al supplicante Arivaben o permettere alla famiglia Luppazzoli di continuare a godere della grazia già concessa, il rappresentante diplomatico optò per quest'ultima scelta. Francesco fu infine ufficialmente confermato nella carica dal Senato, il quale, attraverso l'ordine inviato all'ambasciatore Soranzo di fornire al console la patente e il *berat* necessari per espletare le sue funzioni, permise di fatto che il vecchio *ministro* si arrogasse il titolo<sup>118</sup>.

Alla base di questa scelta tra due candidati ancora una volta entrambi certificati *meritevoli* potrebbe esserci il fatto che la reputazione di Simon Arivaben non fosse del tutto immacolata. Fin dal periodo in cui aveva esercitato come ragioniere, ufficio che comunque denotava l'appartenenza a un

---

<sup>115</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 13 novembre 1699. Sul ruolo di Simon Arivaben e Paolucci durante la guerra di si veda: Preto 2010, 255 e ASVe, IS, b. 516, Smirne, 18 ottobre 1695, 20 ottobre 1695, 20 marzo 1697, 26 marzo 1697.

<sup>116</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, due lettere datate 3 dicembre 1699 (una di Simon Arivaben e l'altra di Francesco Luppazzoli), e una lettera del 15 dicembre 1699.

<sup>117</sup> Queste ducali dell'ambasciatore straordinario, datate 12 dicembre 1699, vengono menzionate in: ASVe, SC, reg. 36, 22 luglio 1702 e ASVe, SdA, Cost., b. 166, cc. 433v-435r (18 aprile 1702). Parte di queste ducali è trascritta in copia in un doc. n.n. e con annotazioni di materie e datazioni diverse: ASVe, BaC, b. 377, 12 dicembre 1699.

<sup>118</sup> Ibi, 6 gennaio 1700 (m.v.?).

certo ceto, il veneziano aveva iniziato a essere attivo nel commercio di vetrerie come procuratore a Costantinopoli di Giovanni Michieli di Venezia, Francesco Bernardo e Vettor Contarini<sup>119</sup>. Come dimostrato dagli atti del bailo Giovanni Morosini, nella seconda metà degli anni Settanta il futuro aspirante console si era poi trasferito nella città portuale smirniota per diventare negoziante a tempo pieno<sup>120</sup>. Durante gli ultimi anni della guerra, però, era stata proprio la sua attività mercantile che lo aveva messo in competizione con un commerciante francese e che gli aveva fruttato tutta una serie di spese e di persecuzioni da parte dell'agente del Re cristianissimo e delle autorità locali. Agli occhi dell'ambasciatore Soranzo, avvertito a tal proposito anche da un commento certamente non amichevole di Luppazzoli, la ricerca da parte di Arivaben del titolo poteva sembrare un'istanza che perseguiva il puro interesse personale, volta soprattutto a fuggire dalla sua responsabilità di debitore, e che quindi poco si adattava al profilo di un *ministro* pubblico della Repubblica<sup>121</sup>. Al supplicante veneziano, infatti, non solo non fu concessa la dignità consolare, ma neppure l'incarico di cancelliere. Rimase tuttavia a Smirne per esercitare come «bottegaro di vetri» nella famosa «contrada dei franchi»<sup>122</sup>.

La supplica di Gio. Antonio Luppazzoli, in cui questi richiedeva direttamente alle magistrature centrali di Venezia di poter subentrare nell'incarico alla morte del padre, ebbe quindi momentaneamente esito negativo. Fu perciò Francesco a inviare una lettera al Senato in cui supplicava di concedere

---

<sup>119</sup> Ibi, b. 289, reg. 422 (LIV), c. 25r (17 giugno 1672), 24 luglio 1673, 23 febbraio 1674, 24 febbraio 1674.

<sup>120</sup> Ibi, b. 298, reg. 21, 18 gennaio 1678. Durante i lunghi anni di residenza a Smirne, nonostante si fosse già sposato a Venezia e che da questa unione fossero nati diversi figli, Arivaben aveva contratto un matrimonio con una suddita veneta di Tinos celebrando il legame con il rito greco. Cfr.: ibi, b. 125-II, nota dei sudditi della Serenissima allegata alla lettera del 29 ottobre 1701.

<sup>121</sup> La lettera da parte di Luppazzoli in cui il console avvisa di questa vicenda si trova in: ibi, 10 gennaio 1700. Le lettere di appello di Arivaben, così come anche altra documentazione relativa a questo caso, sono piuttosto numerose e sparse in diverse serie. Qui mi limito a citarne solo alcune: ibi, 21 agosto 1700; ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, cc. 1r-2r (22 dicembre 1699), 3r-v (30 dicembre 1699) e seguenti; ibi, b. 331-II, 16 settembre 1669 e seguenti.

<sup>122</sup> Ibi, b. 125-II, nota dei sudditi della Serenissima allegata alla lettera del 29 ottobre 1701. Sulla «contrada dei franchi» si fa riferimento in particolare a: Goffman 1990, 135-37; Smyrnelis 2005, 250, 269. Non è ben chiaro che cosa si volesse intendere in questa nota con il termine «bottegaro», ma è improbabile che nella sua condizione Arivaben gestisse anche la fase produttiva. Si potrebbe pertanto ipotizzare che fosse utilizzato come termine generico per designare una modesta attività di esposizione e vendita di merci di vetro.

il titolo consolare al figlio, senza tuttavia a sua volta ricevere alcuna risposta<sup>123</sup>. Il problema dell'estensione della concessione della grazia si ripropose quindi in seguito alla morte del vecchio *ministro*, avvenuta il 27 gennaio 1702. Ricevuta pochi giorni prima dal padre la patente di viceconsole, Gio. Antonio tra fine gennaio e inizio febbraio dello stesso anno scrisse nuovamente sia all'ambasciatore straordinario a Costantinopoli sia ai Cinque savi alla mercanzia per informarli del decesso del genitore e per richiedere l'intervento della «giustitia», mediante la concessione della carica, per la lunga e «fedelissima» servitù prestata dalla sua famiglia fin dall'inizio della guerra di Candia. Con questa istanza, infatti, Gio. Antonio non si presentava come unico supplicante, ma come rappresentante dell'intera famiglia Luppazzoli, la quale era ormai «povera e miserabile», oppressa dalla «barbaria ottomana», ma ricca di onore e benemerenzze. Seguendo il consolidato schema retorico della supplica, l'aspirante console reiterava poi la promessa di servire fedelmente la Repubblica, non mancando di impegnarsi a sacrificare tutto sé stesso come aveva già fatto il padre prima di lui<sup>124</sup>. L'ambasciatore Soranzo decise allora di riconoscere «per modum provisionis» il titolo al supplicante, ma in una lettera inviata al Senato espresse qualche dubbio sulla procedura da attuare per confermare la grazia al rampollo della casata Luppazzoli dato il contrasto tra la concessione vitalizia del defunto Francesco e la già menzionata deliberazione del 1699 che limitava la durata dell'incarico dei consoli veneziani nel Mediterraneo a un lustro<sup>125</sup>. Giudicato fin dal 1681 idoneo dal Capitano delle navi Polo Michiel a ricoprire la dignità consolare per la sua cognizione e il suo talento nella gestione del *ministero*, nonché per i *meriti* del genitore, il «fedel» Gio. Antonio era ora considerato ancor più degno agli occhi degli esponenti del patriziato veneziano per le già menzionate benemerenzze che personalmente si era guadagnato servendo in qualità di dragomanno in Levante e in Dalmazia<sup>126</sup>. Per tali ragioni quindi il Senato diede conferma al rappresentante straordinario alla Porta di eleggerlo nella carica estendendo così la «publica beneficenza» su di lui, ma per la durata di soli cinque anni<sup>127</sup>.

Nel 1710 Gio. Antonio Luppazzoli perse il titolo consolare. La questione del rinnovamento o meno della carica di Smirne a Gio. Antonio era già stata

---

<sup>123</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 91 (8 agosto 1700).

<sup>124</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 29 gennaio 1702; ASVe, CSM, I s., b. 749, 10 febbraio 1702.

<sup>125</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 1 marzo 1702; ASVe, SdA, Cost., f. 166, cc. 433v-435r (18 aprile 1702).

<sup>126</sup> Ibidem; ASVe, CSM, I s., b. 749, 1 marzo 1681.

<sup>127</sup> ASVe, SC, reg. 36, c. 31r (22 luglio 1702).

posta nel 1708 proprio da quest'ultimo per mezzo di una supplica indirizzata a Venezia in suo favore dal Provveditor general da Mar dell'epoca, il patrizio Gio. Francesco Grimani, il quale aveva presentato un giudizio positivo a una sua proroga nel *ministero* per un altro quinquennio data la sua capacità di intendere e riferire non solo i fatti, ma anche le intenzioni del rivale ottomano. I Cinque savi avevano quindi chiesto una relazione sulla persona di Luppazzoli ai Capi di piazza che, esprimendo il parere dei capitani mercantili e di altre persone che trafficavano in quello scalo, presentarono una relazione favorevole alla rinomina di Gio. Antonio<sup>128</sup>.

Un anno dopo, visto che non si era ancora proceduto alla conferma del console o alla designazione di uno nuovo, il Senato interrogò nuovamente i Cinque Savi e poi diede l'ordine al bailo Ascanio Giustinian di comprovare l'incarico al console qualora lo ritenesse adatto a continuare l'ufficio<sup>129</sup>. Il residente a Costantinopoli non prese subito una decisione, probabilmente perché, essendo alla fine della sua missione, preferì prima condividere con il neo eletto bailo Alvise Mocenigo alcune sue perplessità circa il candidato alla rinomina. E infatti nel marzo del 1710 i due rappresentanti diplomatici, agendo nell'interesse pubblico, unitamente preferirono sostituire Luppazzoli nell'impiego con un'altra persona, Giacomo Pilarinò (o Jacopo Pylarino), soggetto ritenuto idoneo secondo i requisiti previsti dalla legge e perciò convalidato anche dal Senato<sup>130</sup>. Scioccato dalla comparsa di questo nuovo designato dotato della patente consolare che, senza alcun avviso, lo rimpiazzava, Gio. Antonio scrisse una lettera ai Cinque savi in cui, amareggiato, rivendicava le benemerienze della sua famiglia e, in particolare, l'intesa che aveva coltivato con personaggi autorevoli del mondo ottomano al fine di ricavare le più attendibili notizie e quindi poterle comunicare ai pubblici rappresentanti. A suo parere, quindi, aveva rispettato i suoi doveri e per tale motivo aveva sperato nella concessione della grazia di altri cinque anni<sup>131</sup>. È interessante inoltre notare che in una lettera inviata pochi mesi dopo alla Magistratura mercantile da don Bartolomeo Luppazzoli, quest'ultimo supplicasse la beneficenza della carica per il fratello argomentando che, data l'aggressiva politica espansionistica promossa dal presente Gran

---

<sup>128</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, 18 marzo 1708, 15 maggio 1708, 1 giugno 1708.

<sup>129</sup> Ibi, 22 aprile 1709, 6 luglio 1709.

<sup>130</sup> Ibi, 15 marzo 1710, 17 maggio 1710.

<sup>131</sup> Ibi, I s., b. 749, 16 marzo 1710 (sic., ma nel dispaccio stesso sono presentati fatti che avvennero in una data seguente, quindi più probabilmente questa lettera fu inviata successivamente).



visir, non sarebbe passato troppo tempo prima che la «confidenza» della loro famiglia fosse nuovamente desiderata dalla Serenissima<sup>132</sup>.

Diversamente da tutte le altre figure che avevano ricoperto l'ufficio di console, Pilarinò si distinse per lo scarso interesse che egli sempre dimostrò per la dignità che la carica consolare comportava. Da console egli arrivò infatti anche a suggerire la riduzione del proprio stesso titolo, istituendo al posto del *ministero* pubblico un viceconsolato che avesse necessità finanziarie molto più ridotte<sup>133</sup>. Giacomo era nato da una famiglia nobile dell'isola di Cefalonia, all'epoca Dominio veneziano, si era laureato a Padova in medicina ed era diventato piuttosto famoso per le sue doti di medico, tanto da aver servito come protomedico in diverse importanti corti, tra cui quella di Pietro I il Grande, quella del principe di Valacchia e nella flotta marciana alle dipendenze di Francesco Morosini. Esercitando la professione di dottore egli aveva ottenuto fama, onore e ricchezza. Per tali motivi Pilarinò era ben lontano dal desiderare la concessione di un incarico come quello di console e quindi anche dal presentare un'istanza per esso<sup>134</sup>. È significativo che nella protesta inviata da Gio. Antonio e Bartolomeo Luppazzoli ai Savi alla mercanzia per quella che a loro sembrava essere una privazione immotivata della grazia, essi descrissero il cefaleno come figura assolutamente inadeguata a ricoprire l'incarico. A loro dire, infatti, Pilarinò era un «greco»<sup>135</sup> esperto sì in medicina e nella gestione della bottega da speziale, ma non della pratica consolare. Nello spazio di quarant'anni in cui aveva vissuto nelle terre del sultano, continuavano poi i fratelli Luppazzoli, egli non si era distinto per nessun «merito»<sup>136</sup>. Come poteva quindi un personaggio simile esser capace di servire adeguatamente gli interessi pubblici e privati della Serenissima, in particolare qualora un simile impiego contemplasse anche la difesa dello *jus patronatus* della chiesa cattolica locale?

In verità, nonostante i membri della famiglia Luppazzoli si fossero sempre distinti per la loro notevole capacità di raccogliere dettagliate e veridiche informazioni, essi non erano riusciti a sapere nulla circa le benemerenzze di questo greco nei confronti della Repubblica. I suoi *meriti*, infatti, erano

---

<sup>132</sup> Ibi, 8 agosto 1710.

<sup>133</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 13 (25 giugno 1710), 32 (15 febbraio 1712).

<sup>134</sup> Per la figura di Giacomo Pilarinò si veda in particolare: Zeno 1719, 31:332–36; Papadopoli 1726, II:323; Morelli 1820, II:75–78; Mazarakēs 1843, 93–109; Alivisatos 1934; Tucci 2007; Luca 2008a.

<sup>135</sup> Con questo termine essi facevano probabilmente riferimento alla fede greca del rivale.

<sup>136</sup> ASVe, CSM, I s., b. 749, 16 marzo 1710, 8 agosto 1710.

derivanti dall'aver servito come confidente del bailo durante un suo soggiorno a Costantinopoli in cui aveva rivestito la dignità di agente diplomatico per conto del principe valacco<sup>137</sup>. Riconoscimenti, questi, che a differenza di quelli della famiglia Luppazzoli non solo non erano avvalorati da una testimonianza scritta, ma di cui non si aveva alcuna conoscenza al di fuori della stretta cerchia del bailo e dei suoi segretari. Diversamente dalla solita procedura, quindi, il processo informativo svolto dai residenti alla Porta che aveva determinato la nomina consolare non era in tal caso stato supportato da attestazioni di fede. Gli furono tuttavia riconosciute quelle caratteristiche, come la fede e le conoscenze linguistiche, che si richiedevano per ricoprire tale carica<sup>138</sup>. Come dimostra una deliberazione del bailo Alvisi Mocenigo nel 1710, ancora una volta i criteri di puntualità e soprattutto di fedeltà del candidato agli interessi della Serenissima si dimostrarono caratteristiche indispensabili per poter ottenere l'incarico consolare<sup>139</sup>. Inoltre, com'era previsto dalla deliberazione del Senato del dicembre 1699, anche in questo caso la validità della carica ebbe un limite di tempo di cinque anni.

Tuttavia è utile soffermarsi a riflettere sui motivi che spinsero un onorevole e celebre dottore la cui personalità, come scrisse Mazarakēs, era caratterizzata dalla «non curanza degli onori e del lucro» a intraprendere un impiego come quello consolare<sup>140</sup>. Si può ipotizzare che, anche in questo caso, il senso del dovere di suddito fedele abbia spinto Pilarinò ad accettare il *ministero*. Le diverse istanze prodotte dal medico durante il suo incarico al fine di ottenere la grazia non per la concessione, ma per la rinuncia alla carica sono un ulteriore indizio. In una supplica in particolare presentata nell'ottobre del 1712 al bailo Mocenigo, il greco affermò che gli attacchi ricevuti dai rivali, tra cui vi erano anche i fratelli Luppazzoli, minassero ingiustamente la sua dignità. L'unico motivo che lo tratteneva nella carica, continuò poi, era il «riguardo» verso il residente diplomatico stesso<sup>141</sup>. Data la sua poca propensione a legarsi a patroni influenti, e al fatto che in ogni caso egli fosse maggiormente collegato da vincoli di fiducia con il bailo precedente e con il segretario di quest'ultimo, sembra plausibile supporre che

---

<sup>137</sup> Luca 2008a, 637–39; ASVe, BaC, b. 128-II, 20 settembre 1703.

<sup>138</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 29, cc. 3r-4r (Vigne di Pera di Costantinopoli 15 marzo 1710).

<sup>139</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, Pera di Costantinopoli 7 agosto 1710.

<sup>140</sup> Mazarakēs 1843, 96.

<sup>141</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 60 (29 ottobre 1712). Altre suppliche presentate da Pilarinò per la rinuncia o la sospensione dell'incarico in: ibi: docc. 32 (15 febbraio 1712), 79 (3 ottobre 1713), 90 (21 gennaio 1714).

tale dichiarato riguardo altro non fosse che timore riverenziale verso una richiesta avanzata da uno dei massimi rappresentanti pubblici di Venezia.

Nel 1714, poco prima della scadenza del suo incarico e dell'inizio di una nuova guerra, Pilarinò riuscì finalmente a ottenere la sperata grazia della licenza per partire da Smirne e a poco servirono questa volta le lettere e la stessa comunicazione a «viva voce» del nuovo bailo Andrea Memmo per convincerlo a rimanere<sup>142</sup>. A sostituirlo e ad essere promosso provvisoriamente alla dignità consolare fu Bonaventura Minelli, suddito veneto di «digne conditioni» che per oltre vent'anni aveva svolto la sua attività mercantile nello scalo di Smirne<sup>143</sup>. A offrirsi al residente a Costantinopoli per ricoprire la carica, però, vi furono anche altri due candidati, ricreando così un clima di concorrenza più simile alle elezioni solitamente effettuate dai Savi alla mercanzia piuttosto che dai rappresentanti pubblici.

Il primo, Manoli Castriso (o Emanuele Costrisio), era la prima scelta del bailo, da quest'ultimo ritenuto in possesso di tutte le qualità e abilità necessarie a rivestire l'incarico. Castriso, nativo di Salonicco, aveva servito come gentiluomo di corte nella casa bailaggia, diventando così un suddito volontario della Repubblica. Essendo nato in una città ottomana tuttavia le sue origini lo legavano inevitabilmente all'influenza del sultano. Ciò di fatto lo escludeva da una sua eventuale nomina, data l'autorevole riaffermazione del divieto del governo ottomano alle «nazioni franche» di affidare a figure direttamente soggette alla legge ottomana la carica di console<sup>144</sup>. Questa misura teoricamente era già in vigore da tempo, ma ciononostante, come sopra analizzato, la maggior parte degli agenti che aveva ottenuto l'ufficio nell'Arcipelago durante il Seicento era stata originariamente del luogo<sup>145</sup>. La risoluta riaffermazione di tale divieto in questo periodo sia a livello formale (per mezzo della Capitolazione del 1701) sia a livello di pratica giudiziaria (con le conseguenti punizioni inflitte a chi non lo rispettava) era probabilmente rivolta a limitare lo strategico ruolo di informatori che i precedenti consoli, nonché confidenti della Repubblica, avevano svolto. A tal riguardo

---

<sup>142</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, copia di contenuto in lettere del bailo alla Porta Memo allegato al documento datato 23 agosto 1714.

<sup>143</sup> Ibidem; ASVe, BaC, b. 133, 12 luglio 1714. Stando ad una supplica dei fratelli Minelli, il futuro console gestiva affari commerciali tra Venezia e Smirne sin dal 1689, periodo in cui la Repubblica e l'Impero ottomano erano in guerra per la contesa della Morea: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 20 novembre 1693.

<sup>144</sup> Ibi, fasc. 4, 23 agosto 1714. Cfr. anche una lettera di raccomandazione effettuata dal bailo in favore di Castrisio: ibi, b. 298, reg. 33, 4 agosto 1714.

<sup>145</sup> Slot 1982, I:125, 238.

è plausibile ipotizzare anche che la corte del Gran Signore, nel proporre nuovamente una simile proibizione, avesse tenuto in considerazione le già più volte accennate tensioni sociali che un privilegio, come quello concesso da un *berat* imperiale di nomina consolare, potesse alimentare all'interno di contesti caratterizzati da conflitti tra fazioni rivali locali per la gestione delle risorse del posto<sup>146</sup>.

Il secondo candidato era Gio. Antonio Luppazzoli. L'ex console era nativo di Chios, isola che, tranne per un breve periodo durante la guerra di Morea, sottostava al dominio ottomano. Come certamente si ricorderà, la famiglia Luppazzoli era tuttavia originaria del Monferrato, quindi la sua eventuale esclusione per i motivi sopraccennati poteva essere messa in discussione. Tutte le benemeritenze sopra menzionate a suo favore non furono sufficienti a garantire il successo di questa candidatura. Nei cinque anni in cui Gio. Antonio e la sua famiglia furono sostituiti negli incarichi consolari, nonostante godessero ancora il favore di alcuni patrizi di primo rango questi difatti ostacolarono più volte la gestione degli affari consolari di Pilarinò, andando quindi contro gli interessi della Repubblica, fino a comportare anche un danno alla cassa del cottimo<sup>147</sup>.

Minelli, invece, era considerato positivamente, con le qualità, la fedeltà e l'esperienza necessarie per svolgere tale funzione. Egli, infatti, si era sempre dimostrato devoto alla causa della Serenissima, soprattutto qualora questa convergesse con i propri interessi mercantili, apportando in particolare un certo vantaggio ai proventi pubblici per mezzo della sua attività di negoziante. Egli, secondo la testimonianza del rappresentante diplomatico alla

---

<sup>146</sup> Ibi, 256. Slot afferma più volte che tale divieto fosse già previsto da tempo, ma a supporto di questo suo punto non porta mai alcuna documentazione. Solamente nella Capitolazione del 1701 stipulata tra la Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano e conservata nel fondo archivistico *Commemoriali* (ASVe, *Commemoriali*, reg. 30, cc. 233r-240r) il capitolo XXX afferma che i consoli veneziani, istituiti per supportare gli affari dei mercanti veneti, possano risiedere negli scali ottomani in cui già in passato avevano avuto residenza i loro predecessori. Questi consoli, continuava poi l'articolo della Capitolazione, dovevano essere della stessa «nazione» dei mercanti, ovvero veneti. Tale questione, enfatizzata soprattutto in questo capitolo del trattato tradotto dal lavoro congiunto di ben cinque dragomanni (il dragomanno grande Tommaso Tarsia, il dragomanno di strada Giacomo Tarsia, e i dragomanni pubblici Alberto Fortis, Isach Ralli e Giovanni Battista Navon), risulta invece più sfumata nel medesimo trattato tradotto da un solo dragomanno, Giacomo Fortis (ASVe, DC, b. 15, doc. 1612).

<sup>147</sup> Un esempio è dato dall'alleanza tra la famiglia Luppazzoli con il console genovese Lanfranco Giovi per sabotare gli interessi veneziani sulla chiesa di Smirne: ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 32 (15 febbraio 1712), 65 (9 aprile 1713).

Porta, aveva inoltre servito per un breve periodo come viceconsole di Smirne<sup>148</sup>.

Momentaneamente nominato viceconsole di Smirne in attesa di essere poi confermato in qualità di console dal Senato, nella sua candidatura Minelli non sembra però aver presentato alcuna attestazione di fede. Per tale ragione i Pregadi richiesero ai Savi alla mercanzia di istituire un processo informativo relativo alla pratica elettiva attuata in passato, alla persona scelta dal bailo per questa carica e a tutto ciò che potesse essere ritenuto importante in materia. I Magistrati, consultati anche i Capi di piazza, riportarono che il candidato veneziano potesse essere giudicato «benemerito» per la sua esperienza da viceconsole e, soprattutto, per il contributo fornito alle casse statali veneziane con la sua attività commerciale durante gli anni della guerra di Morea. Ciò portò i Savi a produrre quei certificati necessari a legittimare in questo modo la sua designazione. Inoltre, come era già avvenuto per Domenico Franceschi negli anni settanta del Seicento, lo status di suddito veneto da lui vantato fu definito nuovamente dai rappresentanti della mercanzia come «necessario» per l'impiego consolare<sup>149</sup>. Per tali ragioni, quindi, al viceconsole nel settembre del 1714 il Senato riconobbe la dignità consolare<sup>150</sup>.

Riassumendo, nonostante il «gratiato a vita» Francesco Luppazzoli fosse stato in grado di mantenere la propria condizione consolare anche di fronte alle rivalità dei veneti Sigismondo Papali e Anastasio Magnanini, tra fine Seicento e inizio Settecento tale concessione fu discussa, e anche contestata in un certo senso, dai diversi organi della Repubblica e soggetta comunque a precisi limiti di tempo e a procedure che seguivano i principi distributivi di designazione. Il figlio Gio. Antonio fu infine sostituito da Pilarinò, suddito veneto che come detto era ben distante dal richiedere in concessione una simile carica. L'ultimo console di Smirne poi, Bonaventura Minelli, non

---

<sup>148</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 20 novembre 1693, 15 novembre 1693; ibi, fasc. 4, 12 luglio 1714, 23 agosto 1714. Nonostante l'informazione fornita dal bailo circa l'attività viceconsolare svolta da Minelli fosse attestata anche dai Capi di piazza, nel materiale consultato non è stato possibile trovare alcuna documentazione che concretamente provi questo impiego. A ricoprire un simile ruolo durante il consolato di Pilarinò, quest'ultimo assentatosi per un periodo tra il 1712 e il 1713 per andare a Costantinopoli, fu anzi il socio in affari di Bonaventura stesso, Gasparo Pedrali. Alcuni esempi in: ASVe, BaC, b. 131-II, cc. 168v-170r (10 settembre 1712), 173v (31 ottobre 1712), 175r (14 novembre 1712); ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, 7 dicembre 1712, 9 gennaio 1712 m.v., 15 febbraio 1712 m.v..

<sup>149</sup> ASVe, VSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, 23 agosto 1714, 1 settembre 1714, 4 settembre 1714; ibi, I s., b. 429, doc. 174 (4 settembre 1714).

<sup>150</sup> Ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, 9 dicembre 1715.

era stato graziato nell'incarico, ma era stato scelto dal bailo dopo un'attenta analisi dei diversi candidati che si erano offerti per il posto e dopo aver chiesto conferma al Senato.

\*\*\*\*\*

Fin dai primi anni dalla promulgazione della citata riforma consolare del 1586 uno dei modi frequentemente utilizzati dagli aspiranti incaricati per proporre la propria candidatura fu la supplica. Diverse figure dotate di importanti risorse nelle località ottomane presentarono difatti le loro umili preghiere al serenissimo Principe con il fine di conseguire la concessione "graziosa" del titolo di console o il passaggio ereditario dello stesso. La richiesta della grazia, nonostante teoricamente questa fosse soggetta al principio di "gratuità", veniva avvalorata dai *meriti* che i candidati e le loro famiglie avevano nei confronti della Repubblica<sup>151</sup>. La supplica all'autorità sovrana era perciò la forma scelta dai "sudditi fedeli" di Venezia per richiedere la certificazione dei privilegi riconosciuti ai membri di tale categoria sociale. Al pari delle petizioni presentate dai sudditi veneti per il riconoscimento di una rendita o di un beneficio, queste istanze erano infatti formulate secondo termini quali «fedeltà» e «giustitia» tipici della retorica dell'appartenenza cittadina d'età moderna<sup>152</sup>. Il ceto dirigente veneziano d'altra parte premiava questo sistema in quanto garante della consolidata alleanza di queste famiglie al servizio degli interessi marciiani. È tuttavia importante ricordare che non tutte le istanze presentate per conseguire la grazia consolare ebbero successo, segno questo di un controllo istituzionale della certificazione di simili condizione privilegiate.

L'utilizzo della supplica da parte di questi attori per ottenere il consolato ci immerge perciò in un contesto che pone il problema della rivalità tra i diversi contendenti di una simile condizione privilegiata. Una certa tensione si venne difatti a creare all'indomani del conflitto per l'isola di Creta tra chi rivendicava la precedenza al titolo in quanto originario suddito veneto e chi invece esprimeva la propria legittimità alla pretesa per la fedeltà dimostrata, così come evidente era la rivalità tra coloro che avevano conseguito la carica per via "graziosa" e quelli che erano stati piuttosto scelti per

---

<sup>151</sup> Per il tema sulla "gratuità" della grazia, concessa perciò questa indifferentemente da eventuali qualità sociali o di distinzione del richiedente, si fa riferimento a: Peristiany e Pitt-Rivers 1992; Pitt-Rivers 1992.

<sup>152</sup> Cerutti e Vallerani 2015.

elezione. È inoltre constatabile che gli aspiranti all'istituto consolare divennero più abili nello sfruttare i meccanismi della supplica, indirizzando le richieste non più soltanto al residente di Costantinopoli, bensì anche a tutte quelle istituzioni veneziane, centrali e non, che potevano avere voce in materia. A disposizione di molti personaggi legati agli interessi pubblici veneziani in Levante, la procedura della supplica divenne quindi non solo una via "graziosa" per conseguire il titolo ma soprattutto un mezzo di autopromozione per i candidati alla carica che mettevano così in risalto i propri caratteri distintivi rispetto agli altri contendenti, nonché un metodo affinché potessero essere tramandati i privilegi anche ai propri discendenti. Divenuto infatti un ufficio sempre più ambito e conteso dal termine della guerra di Candia, al fine di battere la concorrenza in un contesto maggiormente "burocratizzato" i candidati utilizzarono perciò in modo creativo le possibilità offerte dalla procedura petizionaria, mettendo talvolta anche le magistrature marciiane in competizione tra loro. I motivi che resero tale carica così desiderata in questo periodo storico saranno tuttavia analizzati nei capitoli a seguire.

Al processo di limitazione della durata di questi uffici così come ai tentativi delle istituzioni centrali di non concedere una forma di ereditarietà nella successione dell'incarico consolare a dinastie di famiglie cercarono di opporsi i consoli stessi e le loro casate, anche se non in modo sistematico, ma con isolate strategie personali o familiari che furono tuttavia perseguite comunemente dai diversi incaricati. Come sopra analizzato essi fecero abbondante ricorso allo strumento della supplica al fine non solo di espandere la validità delle grazie precedentemente conseguite, ma anche per pubblicizzare i propri *meriti* utilizzando l'influente appoggio di magistrati patrizi loro protettori, cercando perciò di contrastare la realizzazione delle riforme che miravano a regolamentare la durata delle cariche associata alla selettività della designazione.

Il desiderio di candidati venuti da orizzonti sociali molto differenti di ottenere la condizione consolare attribuita dalla Repubblica era infine espresso nelle suppliche da molteplici principi di legittimità in concorrenza tra di loro e perciò da più definizioni di *merito* del titolo. Come si è visto, per gli autori che avevano formulato l'istanza la loro fedeltà era una qualità che determinava sia la loro pretesa sia l'invalidità della richiesta di altri pretendenti. Uno dei caratteri distintivi che in particolare in questo periodo sembrava emergere con nuova importanza è relativo all'appartenenza degli aspiranti consoli, specialmente qualora riguardasse figure che, nonostante

la loro fedeltà, continuavano a possedere beni immobiliari nel dominio ottomano o relazioni d'impiego e di tipo familiare con i sudditi privilegiati del sultano. Allo stesso tempo inoltre fu messo in discussione il criterio del radicamento locale del candidato consolare, inteso questo come valore positivo se non addirittura basilare nel caso in cui quest'ultimo avesse accesso alle risorse sociali del luogo, ma come elemento sfavorevole nei contesti di crescente conflittualità tra fazioni rivali all'interno delle comunità cristiane autoctone. In uno scenario in cui da un lato il governo veneziano cercava di ridurre la tensione tra i candidati consolari che la concessione di simili grazie aveva prodotto, e dall'altro l'amministrazione ottomana contrastava con maggior risoluzione l'attribuzione di patenti sultanali che avrebbero legittimato il servizio prestato dai propri sudditi in favore di altri Principi, l'impiego di soggetti non implicati stabilmente con il tessuto sociale ottomano sembrava sempre più un vantaggio. Anche questo punto sarà tuttavia ripreso in seguito.



## CAPITOLO 4

### Il consolato veneziano fra «honore» e «miseria»: le ragioni di una carriera

#### 1. *La condizione cittadina e onorevole dei consoli veneziani*

Con le Capitolazioni (*ahdname*) e l'assegnamento del *berat*, ovvero la patente imperiale concessa individualmente agli agenti consolari, i consoli godevano di estesi privilegi. Essi erano generalmente esenti o comunque favoriti nel pagamento di tutta una serie di imposte, come ad esempio la tassa di transito, quella relativa all'esportazione di beni e, soprattutto, il tributo gravante sui non musulmani soggetti alla protezione del sultano (*haraç*)<sup>1</sup>. I personaggi che ambivano alla dignità consolare ricercavano solo un semplice privilegio fiscale dunque? Quali motivi potevano altrimenti spingere famiglie e individui di diversa estrazione sociale alla richiesta del titolo?

Innanzitutto è utile ricordare che nella maggior parte dei casi esaminati i consoli ottennero l'incarico dietro concessione di una grazia come riconoscimento per la propria fedeltà e perciò, similmente a chi conseguiva la cittadinanza veneziana «per privilegio» o «per gratia», raggiunsero uno stato giuridico particolare. Inoltre, sempre analogamente a questa categoria di cittadini, anche la procedura per la concessione della grazia era sottoposta alla testimonianza delle prove, che fossero scritte oppure orali, in cui la presenza dei patrizi marciani era quasi costante<sup>2</sup>. Come forse si ricorderà, con il decreto del 1586 si era poi stabilito che a ricoprire il ruolo consolare dovessero essere persone «fedeli, e di honesta condicione». Questa definizione era, ancora una volta, molto vicina ai requisiti previsti per ottenere la cittadinanza, materia che proprio tra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento stava trovando una regolamentazione. Nella procedura di elezione di Alvise Goneme prima e poi di Alessandro Goneme alla dignità di console di Cipro tra 1616 e 1619 i Savi alla Mercanzia si erano accertati che questi personaggi non fossero iscritti come debitori e non fossero registrati in «raspa», entrambe condizioni ritenute disonorevoli<sup>3</sup>. I citati casi di Domenico

---

<sup>1</sup> Boogert 2005, 32–33.

<sup>2</sup> Zannini 1993, 61–68; Casini 1991, 201; Mueller 2010, 19–20.

<sup>3</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 2, 27 giugno 1616, 23 dicembre 1619. «Raspe» o «libri di raspa» erano i registri utilizzati a Venezia per annotare coloro che subivano un processo penale.

Balsarini e di Geronimo Olivieri, entrambi nomiati consoli nonostante fossero stati soggetti alla pena del bando, non contraddicono tale qualità che generalmente i candidati dovevano possedere. Oltre all'eccezionalità di questi casi rispetto a tutte le altre nomine consolari, bisogna infatti considerare che nella prassi comune conseguire un libero salvacondotto per svolgere una «fedelissima» operazione che avrebbe poi riconosciuto il soggetto come *meritevole*, come avvenuto a Balsarini, anche se non era da considerarsi propriamente come una grazia poteva tuttavia attestare una sorta di liberazione dalla disonorevole colpa.

Così come si è già analizzato in precedenza, il consolato era prevalentemente accordato a chi si era distinto sia per meriti civili sia per benemerenzze legate ai periodi di guerra, criterio questo che veniva tenuto in considerazione anche nel processo di cittadinanza veneziana<sup>4</sup>. Tuttavia, analogamente al titolo cittadino e a quello del cavalierato di San Marco, anche se ottenuta grazie ad attestati di fede che testimoniavano il supporto fornito alla Serenissima durante un periodo di belligeranza la dignità consolare non aveva una connotazione dall'aspetto militare. Degno di nota inoltre è il fatto che all'indomani del primo conflitto per la contesa della Morea due personaggi già insigniti dell'onore di cavaliere marciano, o comunque in attesa di ricevere tale decoro, riuscirono a conseguire anche il *ministero* del consolato. Titolo solitamente concesso dalla Serenissima ai «forestieri» o, più correttamente, a chi non fosse detentore di una forma di cittadinanza privilegiata inclusiva nel tessuto istituzionale della Dominante, il cavalierato era sì una forma di riconoscimento sociale e politico per chi si era *meritatamente* distinto, ma non aveva una sua spendibilità in termini di impiego pubblico o di carriera politica ed era generalmente una concessione personale<sup>5</sup>. I cavalieri Bernardo Macula e Nicolò Malacassa vollero perciò con ogni probabilità conseguire anche un titolo che, in caso di necessità, potesse aprire loro l'accesso ad alcuni incarichi nel servizio pubblico e la possibilità di estendere i privilegi anche ai propri discendenti. La stessa tendenza tipica dei cittadini di monopolizzare gli uffici e considerarli come patrimoni personali era infatti, come si ricorderà, molto presente anche tra chi aveva ottenuto la grazia della carica di console<sup>6</sup>.

Altro criterio che accumulava il ceto civile veneziano ai consoli era la loro generale estraneità alle attività manuali. Sebbene la deliberazione del 1586

---

<sup>4</sup> Zannini 1993, 79; Zug Tucci 1997, 281; Knapton 1997, 512.

<sup>5</sup> Sull'ordine dei cavalieri di San Marco si veda in particolare: Casini 1998, 179–88.

<sup>6</sup> Mousnier 1952.

non prevedesse esplicitamente la loro astensione da lavori manuali, probabilmente la già menzionata formula «*honestia conditione*» comprendeva questo tipo di comportamento. Essi dovevano esprimere il proprio carattere di «onorevolezza» che, come avveniva per la maggior parte delle società europee dell'epoca, legittimava la loro posizione sociale<sup>7</sup>. Accanto all'onorevolezza definita dai *meriti* attestanti la loro fedeltà alla Serenissima, il loro modello di comportamento richiedeva che avessero delle conoscenze tecniche come il saper scrivere e contare, oppure che vivessero della rendita derivante dai loro possedimenti, o ancora che l'attività mercantile da loro svolta coinvolgesse diverse piazze mercantili e importanti capacità finanziarie. La gestione da «bottegaro di vetri» di Simon Arivaben era stata uno dei probabili motivi per cui quest'ultimo non riuscì a ottenere l'ufficio consolare. Alcuni mandarono inoltre i figli a studiare all'università, cosa che all'epoca era piuttosto consuetudinaria per i discendenti naturali dei patrizi. Michele Balsarini, figlio del console Giacomo, aveva ad esempio ottenuto il titolo di dottore in medicina, così come Antonio Spirido aveva investito sette anni all'università patavina. Bartolomeo Luppazzoli, infine, era addirittura andato a Roma per perfezionare i suoi studi religiosi. I casi precedentemente analizzati confermano, se ancora ve ne fosse bisogno, che si trattava di soggetti che avevano già esercitato attività o servizi onorevoli, o che erano in possesso di una cultura adeguata a dedicarsi ad incarichi comunque considerati tali, compatibilmente quindi con quanto avveniva per la dignità di cittadino veneziano.

Un ulteriore esempio di accostamento alla condizione cittadina ottenuta per privilegio è dato dalla supplica presentata da Nicolò Condostaulo nella quale il fratello del console di Candia si augurava che, essendo lui residente da 25 anni a Venezia e avendo in tutto questo arco di tempo continuato il negozio, gli organi centrali della Serenissima potessero concedere la grazia alla famiglia con la conferma della carica consolare<sup>8</sup>. La procedura per attribuire la cittadinanza *de intus et extra*, anch'essa solitamente attribuita sotto forma di un riconoscimento effettuato dall'autorità sovrana a beneficio di un supplicante, prevedeva infatti la residenza di 25 anni a Venezia. In

---

<sup>7</sup> Su questi temi si faccia riferimento a: Casini 1991, 202–4, 1992, 146–47; Zannini 1993, 68–83; Bellavitis 2004. Per quanto riguarda la mutevole relazione tra mondo civile e mestieri meccanici come mezzo di interpretazione delle trasformazioni sociali nella società veneziana d'epoca moderna si veda: Zannini 2000.

<sup>8</sup> ASVe, CS, Rd, f. 84, 12 giugno 1675.

tal modo, quindi, l'esponente della casata Condostauro paragonava implicitamente la loro condizione a quella di cittadini veneziani e, per questa ragione, *meritevoli* della dignità consolare. Anche in altri casi di suppliche effettuate da consoli si possono attestare degli impliciti riferimenti allo status cittadino, specialmente quando essi facevano riferimento alla propria fedeltà e al proprio zelo di «cittadini» nel servire la Serenissima<sup>9</sup>. Dimostravano così ancora una volta di identificare sempre più il proprio stato con il servizio all'ente sovrano, esattamente come accadeva per il ceto "burocratico" di Venezia<sup>10</sup>.

L'attrazione che l'incarico di console veneziano esercitava sui rappresentanti di famiglie notabili della società marciata e ottomana, nonostante le prerogative giurisdizionali delimitate di cui gli agenti consolari godevano, possono in parte essere perciò spiegate anche attraverso l'ideologia dell'onore. Dall'esame delle diverse lettere consolari e delle suppliche presentate ai magistrati patrizi emergono infatti costantemente gli elementi utili per qualificare la casata, che si sentiva nobilitata dalla fedeltà e dai *meriti* acquisiti nel servire l'autorità sovrana. In questo senso sono già stati più volte menzionati i casi dei Luppazzoli, Balsarini, Condostauro, della Grammatica, Querini, Spirido e Coronello che, nella formulazione delle loro petizioni, descrivevano con cura gli incarichi pubblici svolti da loro stessi e dai loro famigliari incuranti del pericolo della loro vita, promettendo ancora una volta di continuare a rendersi *meritevoli* nel servire fedelmente la Repubblica. L'accesso a un servizio pubblico di questo tipo maturava profondamente la loro coscienza di gruppo sociale onorato, e la perdita della carica poteva avere significative ripercussioni sull'onore della famiglia. Si potrebbe perciò affermare che l'attribuzione della dignità consolare fosse di per sé una sorta di riconoscimento di uno status meritevole dell'onorevolezza civile veneziana per il servizio reso al serenissimo Principe e quindi un fattore di rilevante prestigio sociale. Tale forma di status privilegiato poteva inoltre essere frequentemente esteso anche ad altri esponenti della casata, anche se rimaneva comunque vincolato a una ripetuta dimostrazione di fedeltà.

Inteso come status e precedenza sociale, in cui si rispecchiava perciò la gerarchia sociale, l'onore dei consoli veneziani nell'Impero ottomano era manifestabile anche nelle dispute sulla precedenza accordata durante i ce-

---

<sup>9</sup> Alcuni esempi in: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669; ASVe, CSM, I s., reg. 169, c. 69 (12 dicembre 1684).

<sup>10</sup> Casini 1991, 198-99; Zannini 1993, 79, 160; Galtarossa 2009, 146-47.

rimoniali delle corti locali. Abbastanza scalpore fece infatti il console Francesco Luppazzoli quando, appena designato console, nel 1670 pretese di avere la precedenza sui rappresentanti consolari delle altre comunità europee lì presenti nel rendere omaggio agli amministratori ottomani di Smirne pur sapendo che gli altri consoli "franchi" si sarebbero fermamente opposti a tale eventualità<sup>11</sup>. Similmente a quanto accadeva per i diplomatici europei, alla precisa collocazione di un personaggio nel fare visita alle autorità del luogo corrispondeva infatti un significativo rilievo nella gerarchia sociale<sup>12</sup>. Luppazzoli cercò perciò con insistenza di ottenere il riconoscimento dell'onore che spettava, secondo le sue parole, alla sua dignità di console veneziano per «potere mantenere il decoro della Serenissima Republica». Egli rivendicava infatti la priorità in quanto rappresentante del consolato più antico, sottolineando che Venezia era stata la prima potenza a intrattenere relazioni diplomatiche con la Porta<sup>13</sup>. Sempre al fine di «honorare la Serenissima Republica et per non essere inferiore alli altri consoli», inoltre, Luppazzoli fece visita non solo agli ufficiali ottomani locali, ma anche agli altri colleghi residenti a Smirne, spendendo ingenti somme e preoccupandosi sempre di trattarli «con molto honore et loro sodifacione, e meraviglia»<sup>14</sup>. Tale senso dell'onore da parte del console veneziano è attestato anche dal viaggiatore italiano Cornelio Magni, il quale sottolineò che, nonostante gli scarsi introiti della carica, Luppazzoli cercasse di «trattarsi con splendore, e decoro proporzionato al di lui grado»<sup>15</sup>. Un caso simile è riscontrabile anche nel 1674 per l'isola di Cipro, in cui il console veneziano Santonini e quello francese fecero addirittura ricorso alle autorità centrali di Costantinopoli pur di ottenere il diritto di precedenza sulla chiesa di Santa Maria a Larnaca<sup>16</sup>. Questi attori dunque, seppur vivessero in aree soggette al Gran Signore, non sfuggivano alle dinamiche che accomunavano le diverse società di antico regime, dove l'agone per il possesso del rango, degli onori e dei privilegi costituiva una componente di base nelle relazioni sociali.

---

<sup>11</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 2 ottobre 1670; tale caso è riportato anche in: Anderson 1989, 50.

<sup>12</sup> Tallon 2013, 165–73.

<sup>13</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 2 ottobre 1670. Secondo l'usanza istituitasi negli ultimi anni, il primo a far visita al governatore e giudice di Smirne doveva essere il console francese, seguito da quello inglese e poi da quello veneziano; l'onore spettava infine ai rappresentanti delle Province Unite e della Repubblica di Genova.

<sup>14</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 87 (12 giugno 1670).

<sup>15</sup> Magni 1692, 55.

<sup>16</sup> ASVe, BaC, b. 377, doc. turchi 2, 3, 4, doc. 24.

Questo senso dell'onore poteva tuttavia assumere diverse sfumature tra le figure che avevano ottenuto la dignità consolare, specie tra quei nobili "feudatari" che per mezzo del consolato conseguivano anche una forma di aristocratizzazione di carattere urbano. Per questi notabili servire fedelmente e contemporaneamente diverse entità sovrane, ovvero ottenere da loro attestazioni di *merito* come riconoscimento della loro devozione, non era in contraddizione con la loro coscienza di ceti onorati. Dalla nota redatta dal bailo Giacomo Querini nel novembre del 1672 si può infatti chiaramente vedere come ci fossero diversi consoli «servitori della Republica» impegnati a servire contemporaneamente anche «altri prencipi». È il caso di Coronello, console anche per conto del sovrano francese, di Condostaulo, riscuotitore delle imposte nell'Arcipelago per conto del Gran ammiraglio ottomano, di Franceschi, console anche per la repubblica di Genova, e di altri agenti ancora<sup>17</sup>. Si ricorderà probabilmente poi che durante il conflitto per l'isola di Candia c'erano stati altri attori simili che servivano contemporaneamente sia la Serenissima che il Gran Signore, come Vasilis Logothetis e i fratelli Pietro ed Enrico Rosa. Simili figure, che agivano sia a livello locale che internazionale e che Natalie Rothman ha definito *trans-imperial subjects*, erano per l'appunto caratterizzate da legami sociali che attraversavano le diverse frontiere religiose, politiche e linguistiche riuscendo perciò a "rompere" tali confini, ma allo stesso tempo anche a ridefinirli<sup>18</sup>. Essere impiegati al contempo per diverse entità sovrane rappresentava per loro dimostrare una sorta di autonomia della loro condizione sociale raggiunta dall'autorità del sovrano stesso, nonché un certo livello di indipendenza dal suo giudizio. Il loro senso dell'onore, in altre parole, non era strettamente legato ad uno specifico sovrano né al nostro concetto moderno di fedeltà a uno Stato. Tale autonomia tuttavia non indicava un'indifferenza all'esistenza delle autorità sovrane cui facevano riferimento, dalle quali i titoli e le condizioni privilegiate di questi attori sociali dipendevano<sup>19</sup>. Il loro legame a differenti entità sovrane inoltre non faceva che manifestare le molteplici solidarietà che questi attori intrattenevano nei diversi momenti della loro vita sociale.

D'altro canto è evidente la crescente contrarietà da parte del patriziato veneziano a questa forma di servizio presso una pluralità di sovrani. Il ca-

---

<sup>17</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 67, cc. 444r-446r (2 novembre 1672).

<sup>18</sup> Rothman 2011. Un confronto con gli attori oggetto dello studio di Rothman, in particolare con gli ottomani, sarà ripreso nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

<sup>19</sup> Su questo tema si veda: Mozzarelli 1980.

rattere devozionale che dovevano dimostrare ripetutamente i *ministri* consolari all'indomani della guerra di Candia diventava sempre più legata agli interessi esclusivi del «Serenissimo Principe», tanto che il bailo Querini nel 1672 condannò le azioni dei consoli Coronello e Condostaulo affermando categoricamente che «non si può a due Signori servire»<sup>20</sup>. Venezia poneva così un limite alla pratica di affidare la dignità consolare a soggetti la cui appartenenza politica fosse molteplice e che, come nel caso di Crusino Coronello e di Gasparo Condostaulo, concentravano le proprie attenzioni sui propri interessi personali, prevalentemente locali o comunque non primariamente connessi a quelli marciiani. In altre parole, per godere della condizione di fedele console questi attori non potevano fruire anche di quei privilegi che avrebbero determinato la loro appartenenza politica ad altri sovrani.

A tale questione relativa la fedeltà si accompagnò perciò una serie di tensioni che sfociarono in una riflessione relativa all'appartenenza *nazionale* di coloro che avrebbero dovuto servire come console. Come già dimostrato nei primi capitoli, per ambire al titolo consolare non era necessariamente richiesta l'attestazione né della sudditanza veneta né di una condizione civile veneziana, anche se la legge marciiana in materia teoricamente forniva il privilegio di precedenza nell'elezione a chi deteneva tali certificati. Per quanto riguarda la condizione suddita o cittadina, ancora nel 1670 in una loro risposta i Savi alla mercanzia affermarono che la designazione dei consoli di Cipro e Smirne dovesse avvenire previa la pubblicazione del proclama da parte della stessa Magistratura mercantile, la quale avrebbe dovuto istruire un processo informativo e stabilire se i candidati avessero i requisiti necessari, ovvero se fossero «sudditi veneti, e cittadini di riguardevole conditione, e fede». Nella medesima scrittura i Savi ripeterono ancora una volta che tali *ministri* dovessero essere «veneti, e cittadini». Gli stessi requisiti erano quindi richiesti anche per gli agenti che sarebbero dovuti risiedere in Candia e Atene<sup>21</sup>.

Un documento databile agli anni Ottanta del Seicento fornisce in materia maggiori informazioni. Secondo questo resoconto i consoli destinati agli scali di Cipro e Smirne avevano la qualità di cittadino veneziano; ad Atene e a Sagiada invece, così come nei centri albanesi di Durazzo e Elbasan, la dignità consolare era conferita a «persona d'ogni natione»; nell'Arcipelago,

---

<sup>20</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 156, doc. 37, cc. 252r-v (26 maggio 1672).

<sup>21</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 156, cc. 31v-32v (22 luglio 1670).

infine, la grazia della carica era concessa a figure indigene, purché non fossero coinvolti in affari con i corsari cristiani<sup>22</sup>. Per quanto riguarda Smirne e Cipro, come già visto e come si vedrà nel prossimo paragrafo, a risiedere con l'incarico marciano tra il 1670 e il 1715 in questi centri invece non furono esponenti che avevano ottenuto formalmente il riconoscimento cittadino. Nel medesimo periodo analizzato, inoltre, la designazione del rappresentante consolare nel porto anatolico a opera dei Cinque savi non avvenne mai, anche se una procedura di designazione che seguiva i più ufficiali canali di distribuzione riuscì lentamente ma progressivamente ad affermarsi.

A Durazzo, invece, il titolo fu conteso da diversi cittadini attestati, sia originari sia per privilegio. I capitani dei bastimenti di Perasto, località montenegrina soggetta al Dominio della Repubblica, nel 1682 formularono infatti una supplica alla Signoria per impedire che i membri della famiglia Cottoni continuassero a gestire la carica nel porto albanese. Nella loro istanza i capitani affermarono che per legge solo i sudditi veneti potevano concorrere a ottenere tale consolato, mentre i Cottoni erano originariamente sudditi del Gran Signore<sup>23</sup>. A questa accusa gli esponenti di questa casata presentarono al Magistrato della mercanzia incaricato del processo istruttorio diversa documentazione, fra cui gli attestati del contemporaneo Capitano veneziano che governava Perasto, di alcuni capi delle imbarcazioni perastine e venete, dei Capi dei parcenevoli, e di molti mercanti di piazza che negoziavano nello scalo di Durazzo che testimoniavano l'integrità con cui il defunto Pietro Cottoni, fratello degli accusati, si esercitò nell'impiego del consolato. Tra le altre carte presentate, inoltre, c'erano anche i certificati che provavano non solo la nascita di Pietro a Perasto e dei fratelli a Venezia, ma soprattutto la concessione della cittadinanza ottenuta dal magistrato dei Provveditori de comun 24 anni prima<sup>24</sup>.

A contendere l'incarico a Tommaso Cottoni ci fu però Pietro Alvise Barbaro, figlio naturale del patrizio Zaccaria Barbaro, il quale aveva presentato la supplica alla Signoria per ottenere tale grazia portando gli attestati di fedeltà prodotti dal bailo Querini e dal Rettore nonché Provveditore di Cattaro Lunardo Venier e relativi al suo impiego come viceconsole nello scalo albanese stesso, e soprattutto la fede di cittadinanza originaria emessa

---

<sup>22</sup> ASVe, BaC, b. 377, n.d. n.n..

<sup>23</sup> ASVe, CSM, II s., 27-bis, Durazzo, fasc. 1, 14 luglio 1682.

<sup>24</sup> Ibi, luglio 1682. Tra gli incarichi dei Provveditori di comun vi era infatti anche quello di concedere la cittadinanza per privilegio agli «stranieri»: Mueller 2010, 19-20.



dall'Avogaria di comun<sup>25</sup>. Data la situazione di stallo creata dalle diverse richieste del consolato per via "graziosa", nel settembre 1682 il Senato terminò che i Cinque savi provvedessero a pubblicare il proclama per l'elezione consolare. Ad annotarsi come candidati ci furono però anche altre figure che vantavano le attestazioni di cittadinanza, sia originaria sia per privilegio, tra cui il già menzionato Sigismondo Papali<sup>26</sup>. Per ottenere maggiori possibilità di riuscita gli aspiranti consoli che detenevano il titolo originario presentarono istanza al Consiglio marciano, rivendicando in essa il privilegio di essere i soli alla concorrenza<sup>27</sup>. Similmente a quanto avveniva con le magistrature dell'Avogaria di comun e dei Provveditori di comun per la prova di cittadinanza, nel gennaio 1683 i Cinque savi alla mercanzia con supervisione del Collegio fecero la «prova di console» per inquisire sui requisiti esposti dagli interessati e scelsero infine per «ballottazione» Tommaso Cottoni, preferendo perciò un cittadino non originario nell'incarico<sup>28</sup>.

Anche all'indomani della guerra di Morea il Senato deliberò alla Magistratura mercantile di procedere con l'elezione del console a Durazzo tenendo in particolare considerazione la candidatura di cittadini originari. Dopo aver emesso il proclama per la candidatura, e in seguito all'annotazione di diversi mercanti, ancora una volta il Pien Collegio fece la «prova di console» e, dato il giuramento di uno degli Avogadori di comun, con l'intervento e ballottazione dei Savi alla mercanzia si scelse la persona di Zorzi Cumano (o Giorgio)<sup>29</sup>. Cumano era sicuramente risultato l'aspirante più convincente per una molteplicità di fattori: grazie alla formulazione di una supplica egli presentò anche le attestazioni delle proprie benemerienze ottenute durante il suo impiego come scrivano e dragomanno del console veneziano a Durazzo negli anni Settanta del Seicento, nonché per essersi esercitato come viceconsole durante gli anni prima dello scoppio della guerra per il possesso del Peloponneso facendo le veci di ben tre consoli marciاني e per aver fatto recapitare i pubblici dispacci al dragomanno-segretario Paulucci durante gli eventi bellici. Aveva presentato poi anche le raccomandazioni sottoscritte e giurate di diversi mercanti di quella piazza, tra cui vi era

---

<sup>25</sup> Ibi, 3 agosto 1682. L'Avogaria di comun era un'antica magistratura veneziana che, tra le varie prerogative a sua disposizione, aveva anche la facoltà di riconoscere lo status di cittadino originario: Zannini 1993, 14, 44-45, 61-63, 200.

<sup>26</sup> ASVe, CSM, II s., 27-bis, Durazzo, fasc. 1, 19 settembre 1682.

<sup>27</sup> Ibi, I s., reg. 161, cc. 155-156, 14 dicembre 1682.

<sup>28</sup> Ibi, II s., b. 27-bis, Durazzo, fasc. 1, 22 gennaio 1682 m.v.. La stessa «prova di console» denotava solitamente la procedura dell'elezione dei consoli di Cipro: cfr. ibi, b. 26, Cipro.

<sup>29</sup> Ibi, b. 28, Durazzo, fasc. 2, 2 maggio 1699, 30 giugno 1699.

anche un esponente della famiglia Cottoni, che sostenevano la candidatura di Cumano per l'esperienza che aveva del luogo e delle sue consuetudini in quanto agente viceconsolare e negoziante, oltre che per la conoscenza delle lingue «greca, schiava, turchesca, et albanese». Al fine di legittimare la propria designazione Zorzi aveva infine prodotto come prova la sua cittadinanza<sup>30</sup>. Nonostante non sia specificato il titolo con cui Cumano deteneva lo statuto civile, quasi certamente non era qualificato come originario. Sembrerebbe tuttavia essere stato anche l'unico tra i diversi aspiranti annotatisi al proclama a essere in possesso della condizione cittadina.

Molte caratteristiche accomunavano perciò le onorevoli condizioni di cittadino veneziano e di fedele cittadino della Repubblica. Tuttavia, come dimostrato da Andrea Zannini, la cittadinanza veneziana, più o meno riconosciuta dall'autorità sovrana, era una categoria soprattutto professionale. Non tutti quelli che potevano aspirare alla documentazione sovrana del privilegio richiesero infatti il riconoscimento<sup>31</sup>. L'attestazione da parte delle magistrature patrizie servivano solo al fine di rendere effettive le condizioni di privilegio nel contesto lagunare. Oltre a ciò, il riconoscimento da parte della Serenissima di un simile status era basato principalmente sul radicamento locale dei richiedenti. In altre parole, l'appartenenza comunitaria era la principale testimonianza della fedeltà del richiedente. La condizione di devoto cittadino, ovvero di fedele console nel caso analizzato, era invece una categoria perlopiù giuridica, punto questo che si cercherà di dimostrare durante il presente capitolo. Il riconoscimento del loro beneficio da parte del serenissimo Principe era dovuto non tanto dalla loro appartenenza comunitaria, quanto dalla loro volontarietà di servire fedelmente la Repubblica. La fedeltà in tal caso non era esito del radicamento locale, ma era il requisito per conseguire una forma di cittadinanza che solo l'autorità sovrana poteva riconoscere<sup>32</sup>.

Come già sopra menzionato, la progressiva affermazione "burocratica" della designazione consolare aveva portato a una maggiore concorrenza tra candidati benemeriti che, accompagnata dalla crescente opposizione delle autorità ottomane alla concessione di patenti sultaniali ai propri sudditi, aveva a sua volta definito anche la semplice appartenenza comunitaria

---

<sup>30</sup> Ibi, 2 aprile 1699, 28 aprile 1699, 4 maggio 1699, 15 maggio 1699, 19 maggio 1699, 30 giugno 1699. Sull'elezione di Zorzi Cumano e sull'edizione dei documenti appena citati si faccia riferimento a: Luca 2011.

<sup>31</sup> Zannini 1993, 91-105.

<sup>32</sup> Per questi temi si rimanda a: Herzog 2003; Cerutti 2008; Ead. 2012.

come un *merito* sempre più importante, se non necessario, tra i diversi requisiti che i candidati consolari potevano possedere. Non è infatti un caso che a inizio Settecento la maggior parte degli attori scelti come consoli marciari fossero originari del Dominio della Repubblica, comprendendo in tal senso anche i nuovi possedimenti peloponnesiaci. Da Pilarinò a Minelli a Smirne, per continuare poi con Bernardo Macula a Lepanto e Zuanne Bozzis nell'Arcipelago, e infine con Paulo Scrivanich a Cipro, ridotto era ormai il numero degli agenti consolari attivi nell'Impero ottomano a causa di tale presupposto. Premiare con il consolato attori che, dimostratisi fedeli alla Serenissima ma radicati in una posizione di privilegio nel territorio, era diventato sempre più problematico. In una patente consolare emessa dal bailo a Costantinopoli nel 1710 infatti il diplomatico espresse la difficoltà di trovare una persona suddita e con i requisiti di fede e zelo sopra indicati che potesse ricoprire l'ufficio<sup>33</sup>.

La questione relativa alla presunta sudditanza o cittadinanza della figura che avrebbe dovuto reggere il consolato marciario ebbe comunque una risonanza che non si limitò solo agli agenti presenti negli scali del sultano, ma che produsse un dibattito all'interno delle magistrature lagunari relativo ai consoli veneziani all'estero in generale. Anche alla ripresa delle normali condizioni diplomatiche e commerciali tra Serenissima e Impero ottomano dopo la seconda guerra di Morea (1714-1718) i Savi alla mercanzia furono infatti sollecitati a dare una risposta circa la questione della cittadinanza e alla "nazionalità" dei consoli. Nella loro relazione essi lamentarono che la già più volte citata deliberazione del Senato del 1586 aveva previsto di dare la precedenza per la designazione nell'ufficio ai cittadini, ma non era stata specificata la qualità di tale condizione cittadina. Affermarono quindi che senza una più dettagliata dichiarazione avrebbero potuto concorrere «per consoli con manto de cittadini persone estere, e pocho favorevoli alla natione»<sup>34</sup>. La volatilità e l'imprecisione con cui erano state definite alcune categorie sociali come «cittadino» e «veneto» o «venetiano» era perciò oggetto di rimostranza da parte della Magistratura stessa che su tale questione era sollecitata a fare chiarezza. Per quanto riguarda i consoli veneziani residenti nelle terre del Gran Signore, quindi, il Senato terminò che ad avere il privilegio di essere ammessi al concorso dei consolati fossero i «cittadini originarij della Dominante» e altri sudditi «d'onesta condizione», escludendo però da tale privilegio le persone «forestiere» e chi per ragione «d'incolato,

---

<sup>33</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 29, cc. 54r-v (5 maggio 1714).

<sup>34</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 173, cc. 470-479 (23 febbraio 1718 m.v.).

e di una abitazione fossero state dichiarate per cittadini, e per sudditi»<sup>35</sup>. Sembra quindi che nel Settecento i patrizi veneziani addetti alla scelta consolare fossero maggiormente attenti ai requisiti di appartenenza comunitaria dei candidati, anche se continuarono a non mancare le tensioni con gli amministratori ottomani causate dalla difficoltà nel definire in modo inequivocabile i termini legali dell'appartenenza politica degli attori che furono incaricati consoli<sup>36</sup>.

In un suo studio Marcella Aglietti dimostra inoltre che nel Settecento anche diverse altre potenze europee interdissero più o meno formalmente ai propri sudditi di fungere da rappresentanti consolari per una diversa autorità sovrana, in quanto la figura del console in Europa non rispondeva ormai più alle semplici necessità di una comunità mercantile integrata localmente, ma piuttosto agli interessi economici e strategici dei sovrani. L'autrice attesta infine che, dati i nuovi parametri di reclutamento, anche in questi casi si manifestarono molteplici lamentele per l'impossibilità delle diverse autorità europee nel trovare candidati adatti a svolgere i doveri consolari<sup>37</sup>. Sembra plausibile quindi ipotizzare che a partire dalla fine del Seicento e più risolutamente nel Settecento ci fosse un tentativo da parte delle entità sovrane europee non solo di limitare il servizio di determinati gruppi sociali alla fedeltà di un unico principe, ma anche di vincolare sempre di più questo rapporto di devozione e servizio alla sfera di una sola appartenenza comunitaria e politica. Tentativo che però non ebbe un sistematico successo se non nell'Ottocento<sup>38</sup>.

Similmente a quanto attuato da altri governi europei, anche nel caso della Serenissima si cercò di sopperire alla necessità di supporto che i padroni e capitani dei bastimenti marciari in transito nei diversi scali ottomani avevano dimostrato concedendo a notabili che servivano gli interessi di un altro sovrano, prevalentemente quello francese, la patente viceconsole. In tal modo alcuni consoli francesi, talvolta anche chi originariamente era stato suddito della Repubblica come lo zantioto Stellio Raffaelli residente a Chios,

---

<sup>35</sup> Ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, 2 marzo 1719.

<sup>36</sup> Qualche esempio è confrontabile nei dispacci del bailo Francesco Foscari, questi ultimi editi in: Foscari 2007, 220–21, 224–25, 245–46, 259–61, 490.

<sup>37</sup> Circa il dibattito sulla "nazionalità" del console nell'Europa del Settecento e il legame tra l'esercizio di un ufficio e la sovranità statale che il console era chiamato a rappresentare, si cfr. con: Aglietti 2011, 41–54. Sulla reale corrispondenza tra l'appartenenza politica dei consoli e le comunità rappresentate si parlerà nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

<sup>38</sup> Ibidem; Zaugg 2011, 215–16.

oltre a godere già del prestigio e dei vantaggi concessi agli agenti della *nazione* del Re cristianissimo ottennero anche il privilegio di riscuotere i diritti consolari dalle imbarcazioni con la bandiera di San Marco<sup>39</sup>. Problematico tuttavia si dimostrò presto questo rapporto di collaborazione, in quanto, come il caso di Raffaelli stesso documentò, il viceconsole poteva gestire il proprio beneficio anche a vantaggio della parte rivale<sup>40</sup>. Il medesimo problema è riscontrabile anche nel periodo successivo al secondo conflitto per l'area peloponnesiaca, quando nel 1722 il bailo Giovanni Emo espresse che per il profitto del commercio di bandiera e per l'«onor publico» sarebbe stato preferibile avere dei consolati «nazionali», ma che non avendone la possibilità per la mancanza di soggetti idonei da porsi in ogni scalo si preferiva concedere i privilegi viceconsolari ai «consoli stranieri», esattamente come accadeva anche per altre comunità «franche» residenti nel territorio del sultano<sup>41</sup>. Emergeva perciò in modo evidente la tensione originata dalla complessa questione dell'appartenenza politica e comunitaria nel definire l'istituzione consolare fin dall'inizio del XVIII secolo.

## 2. *Consoli veneziani e altri ministri della Repubblica a confronto*

Al fine di comprendere i motivi che potevano spingere individui e famiglie a ricercare l'ufficio consolare sorge tuttavia un'ulteriore questione importante, ovvero se la categoria di console veneziano fosse di carattere essenzialmente professionale. Per indagare questo punto, è utile quindi soffermarsi anche sui consolati istituiti nel Mediterraneo orientale che, per le loro peculiarità, non sono ancora stati trattati. Facendo riferimento a un documento purtroppo non datato, ma comunque riconducibile al periodo 1680-1685, si constata che i due consolati più prestigiosi e di più antica istituzione, ovvero i dignitari di Aleppo e Alessandria, fossero stati rimossi,

---

<sup>39</sup> Stellio Raffaelli, «cittadino zantioto», godeva dell'appoggio di molti attori veneti attivi nel commercio tra Smirne e Chios, i quali ne accertavano la fede: ASVe, BaC, b. 126-I, Smirne n.d.. La sua patente di viceconsole, gerarchicamente subordinato al console di Smirne Pillarinò, è conservata in: ibi, b. 298, reg. 29, cc. 19r-v (25 luglio 1711). Vi sono poi due patenti viceconsolari per lo scalo di Kavala fornite ai due consoli francesi Gio. (o Jean) Bruni e Pietro Granier: ibi, cc. 10v (9 gennaio 1710 m.v.), 38r (29 novembre 1711).

<sup>40</sup> Si veda l'esempio documentato in: ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 65 (9 aprile 1713); ibi, 131-II, cc. 186v-188r (19 febbraio 1712 m.v.), doc. 68, 195v-196v (6 maggio 1713).

<sup>41</sup> Copia del dispaccio del bailo Emo è consultabile in: ASVe, CSM, II s., b. 32, Salonichio, cc. 25r-26v (24 marzo 1722).

rispettivamente nel 1676 e nel 1677 e con loro anche tutti i viceconsoli sottoposti alla loro giurisdizione. Tuttavia una rappresentanza veneta non era completamente assente, tantoché i «gentil'huomini» veneziani furono rimpiazzati da dei semplici mercanti, destinati nelle sedi egiziana e siriana con carattere prima di viceconsoli e poi di «agente»<sup>42</sup>.

Nella lettura delle risposte dei Cinque savi alla mercanzia si scorge che la causa principale della sospensione della rappresentanza consolare ad Aleppo fosse l'avversione dei mercanti che trafficavano da e per Venezia. Secondo il parere espresso da questi ultimi mediante una supplica, il mantenimento di un console patrizio risultava troppo gravoso per il commercio, specialmente in un contesto di crescente indebitamento della cassa consolare che rendeva inoltre indecorosa la continuazione dell'incarico<sup>43</sup>. Proprio la necessità di estinguere interamente questo debito portò al proseguimento dell'esazione dei prelievi sulle merci per mezzo di un nuovo incaricato che non avesse gli stessi oneri di rappresentanza del console patrizio. Tale misura si concretizzò quindi con la scelta di un viceconsole, il quale dovette essere designato dal console prima del suo ritorno a Venezia e selezionato tra i pochi mercanti rimasti. Non era la prima volta che veniva designata una figura simile e per analoghi motivi, tantoché prima della guerra di Candia a sostituire con tale incarico il console patrizio Francesco Erizzo fu Alvisè Tartarello<sup>44</sup>. L'esigenza di istituire questo viceconsole era dovuta soprattutto al fatto che il rappresentante veneziano fosse ritenuto direttamente responsabile di tale debito e, senza una figura che ne facesse le veci, al patrizio sarebbe stata perciò negata la licenza ottomana di partire. Oltre alle motivazioni legate ai costi, l'istituzione preposta a sostituire il console non poteva avere la stessa nomenclatura per due ragioni. La prima è che la sede aleppina fosse tradizionalmente caratterizzata dalla presenza di un patrizio veneziano e una simile onorificenza poteva perciò essere riconosciuta solo ai membri del ceto dirigente. La seconda ragione era legata alla necessità di trovare una figura che si sostenesse finanziariamente in modo autonomo, ovvero attraverso quella pratica della mercatura che, per i divieti

---

<sup>42</sup> ASVe, BaC, b. 377, n.d. n.n.. La sospensione ufficiale di questi due consolati è attestata anche in: Berchet 1866, 19–20; Costantini 2001, 143; Pedani 2007, 185–86.

<sup>43</sup> ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 478r-479r (22 febbraio 1675 m.v.); ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 2, 22 gennaio 1675 m.v..

<sup>44</sup> Ibi, fasc. 3, 26 maggio 1689; Berchet 1865, 85–86; Borgherini Scarabellin 1925, 87; Costantini 2001, 143.

delle «antiche leggi», era stata dichiarata incompatibile con la dignità del console “nobile”<sup>45</sup>.

Scelto per ricoprire la carica ad Aleppo fu allora Andrea Benedetti, il quale in precedenza era già stato viceconsole per la Repubblica di Venezia nella Tripoli siriana e aveva svolto, così come continuerà a fare, tale incarico in modo «honorevole» e con decoro della Serenissima, prestando anche supporto ai veneti di passaggio<sup>46</sup>. Sembrerebbe quindi che, nonostante la nomenclatura, questo rappresentante svolgesse il ruolo tipico dei consoli sopra descritti, in una sede però in cui il prestigioso titolo era solitamente attribuito a un membro del patriziato. Ancora una volta tuttavia il debito crebbe sempre più e, al fine di contrastare questo fenomeno, nel giugno 1678 il Senato decise di rimuovere anche questi viceconsolati, cosa che riuscì solo alcuni anni più tardi per l’opposizione degli ufficiali e dignitari ottomani locali. Rimangono tuttavia ancora poco chiari i vantaggi che un simile incarico poteva concedere al titolare dell’ufficio. Nella documentazione analizzata non sembrerebbe che il viceconsole fosse in possesso del *berat* imperiale necessario per avere una qualche forma di autorevolezza e di effettiva protezione nei confronti degli ufficiali ottomani locali. La ducale patente concessagli dagli organi centrali della Serenissima gli conferiva sì la possibilità di riscuotere le imposte previste sulle merci in transito da e per Venezia, ma tale esazione era di diritto spettante per la maggior parte al risanamento del debito consolare (fatto salvo il rimborso delle spese che inevitabilmente l’incarico prevedeva). Benedetti era difatti ritenuto dalle autorità di Aleppo il responsabile di questo debito. L’unico effettivo beneficio riscontrabile al momento sembrerebbe perciò essere stata l’esenzione al pagamento dei diritti consolari previsti sul traffico commerciale di cui lui stesso era responsabile.

A sostituire Benedetti nel 1681 fu allora Gio. Andrea Negri che, in qualità di «agente de’ mercanti veneti», avrebbe dovuto risiedere ad Aleppo per riscuotere la tassa consolare senza però vantare alcun carattere pubblico di fronte alle autorità locali per mezzo di un *berat* del sultano. Questo rimpiazzo arrivò comunque in seguito alla proposta presentata da Negri stesso alla Magistratura mercantile di Venezia, in cui il mercante aveva esposto il

---

<sup>45</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 18 marzo 1677, 23 marzo 1677; ibi, I s., reg. 158, cc. 131r-134r (16 marzo 1677).

<sup>46</sup> Stando al racconto del medico Angelo Legrenzi, quando quest’ultimo arrivò a Tripoli nel 1671 trovò già Benedetti a ricoprire questa carica. Legrenzi 1705, I:4, 53, 236; Carli 1687, 204-5; Berchet 1865, 86, 261; Borgherini Scarabellin 1925, 93; Costantini 2001, 145.

suo piano per risanare il debito del consolato<sup>47</sup>. A differenza della tradizionale supplica però, tale proposta mancava della consueta retorica che caratterizzava l'istanza e, in particolare, dell'aspetto *meritocratico* precedentemente analizzato. Si potrebbe quindi ipotizzare che l'istituzione di questo agente rispecchiasse una convergenza di interessi tra un mercante senza benemeritenze alla ricerca di un ufficio che potesse garantirgli l'esenzione delle crescenti contribuzioni veneziane e la Serenissima, la quale vedeva favorevolmente l'impiego di un soggetto privo del carattere della rappresentanza consolare addetto alla riscossione dell'apposita imposta. Analoga misura sembrerebbe essere stata presa anche per lo scalo egiziano, anche se purtroppo al momento attuale della ricerca non si hanno ulteriori informazioni a riguardo di Giovanni Battista Torelli, il mercante che fu impiegato con il titolo di agente<sup>48</sup>.

Per quanto riguarda Negri, suddito veneto probabilmente nato a Venezia, egli era un influente mercante che aveva esercitato la sua attività soprattutto tra i due più importanti scali della Siria, Tripoli e Aleppo. Notevole risulta la descrizione che ne fece il missionario cappuccino Dionigi Carli, il quale lo descrisse come figura totalmente integrata alla società locale, sia dal punto di vista linguistico che da quello dei costumi, tanto da essere considerato e trattato dai locali stessi come un notevole «turco». Ciononostante egli dichiarò al missionario di essere cattolico<sup>49</sup>. La labilità del confine culturale e religioso testimoniata da questo caso era, come evidente, dovuto alla necessità di conformarsi con il contesto sociale. L'attraversamento della "frontiera religiosa", fenomeno questo inteso come una sorta di "passaporto" per vivere in un territorio caratterizzato dalla divisione tra cristiani e musulmani, era un evento piuttosto diffuso nel Mediterraneo dell'epoca, ed è documentato spesso nelle fonti occidentali<sup>50</sup>. La conoscenza della realtà del

---

<sup>47</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 16 giugno 1678, 4 aprile 1680, 3 gennaio 1680 m.v. (la data della proposta di Negri è però del 16 dicembre 1680), 27 gennaio 1680 m.v.; ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 484r-485r (6 maggio 1679); Berchet 1865, 86; ASVe, BaC, b. 121, fasc. 1 Aleppo, 31 gennaio 1680 m.v..

<sup>48</sup> Dalla documentazione veneziana emerge infatti che oltre alla riscossione del *cottimo* e *consolato* l'agente incaricato dovesse esigere anche un'ulteriore imposta, prevista questa per l'estinzione del debito: ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 23 marzo 1677, 10 ottobre 1682; ibi, I s., reg. 166, 28 aprile 1699; ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 498r-499r (26 febbraio 1681 m.v.).

<sup>49</sup> In tal caso con «turco» si intende un musulmano ottomano. Per la sorpresa descrizione che Dionigi Carli fece di Gio. Andrea Negri, cfr.: Carli 1687, 184-85, 204-5, 207-8.

<sup>50</sup> Sul tema si veda: Pedani 2002, 91-92; Fiume 2009, XI-XII; Minchella 2014, 82-89.



luogo di Gio. Andrea Negri e le nuove disposizioni escogitate al fine di risolvere l'indebitamento consolare tuttavia non lo salvarono dall'arresto richiesto dai creditori ottomani allo scoppio della guerra di Morea nel 1684. Egli riuscì a fuggire in modo piuttosto avventuroso solo grazie all'aiuto del medico veneto Angelo Legrenzi, legato all'agente da vincoli di "amicizia" e di associazione per affari svolti assieme<sup>51</sup>.

Come era accaduto per il viceconsole Benedetti, nonostante il mercante fosse stato designato senza «alcuna qualità pubblica» nei confronti dei dignitari ottomani del luogo, e quindi senza il carattere di rappresentanza consolare, l'agente dei mercanti veneti fu comunque considerato un «publico ministro» per il suo ruolo nella riscossione dei diritti del console. Lo stesso Legrenzi infatti fece riferimento a lui chiamandolo svariate volte con il titolo di viceconsole e, alla supplica presentata dal medico alla Signoria, anche i Savi alla mercanzia riconobbero nella loro sollecitata risposta il «fedel» Gio. Andrea Negri come una figura pubblica<sup>52</sup>. È utile ricordare poi che chi ricopriva un tipo di incarico simile, funzionale a ripianare i debiti della cassa del cottimo e quindi relativa all'autorità sovrana, veniva giudicato come devoto agli occhi della Serenissima. Inoltre, nonostante non sembra documentata alcuna presenza di un *berat* in suo possesso, durante il suo impiego come agente egli si adoperò anche come intermediario per ottenere un compromesso con le autorità locali del porto di Alessandretta in difesa di alcuni veneti lì arrestati con l'accusa di trattenere degli «schiavi turchi». Allo stesso tempo, grazie alla mediazione del bailo a Costantinopoli riuscì a conseguire dei comandamenti imperiali (*fermans*) necessari per proteggere a livello locale i privilegi della *nazione* veneta. Con tali operazioni Negri entrò perciò in possesso di un attestato di fede, tanto da essere in seguito riconosciuto

---

<sup>51</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 20 giugno 1682; ibi, I s., reg. 166, 28 aprile 1699; ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 502r-503r (29 luglio 1682); Berchet 1865, 86-87; Legrenzi 1705b, II:381-85; Lucchetta 1984, 240; Costantini 2001, 145-46; Mandelli 2005. Nel suo racconto, datato intorno al 1684, il dottor Legrenzi riferì che «s'attendeva di breve di Venetia il nuovo V. Console di mia Nazione il Signor Gio. Andrea Negri» (Legrenzi 1705b, II:379-80). Sembrerebbe infatti che inizialmente Negri fosse stato «agente» ad Aleppo per un periodo limitato, tantoché i Cinque savi alla mercanzia nel settembre del 1683 espressero il loro parere favorevole nel «rimettere la figura d'agente de mercanti»: ASVe, CSM, I s., reg. 161, cc. 273-274 (9 settembre 1683).

<sup>52</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 25 gennaio 1685 m.v., 1 marzo 1687; ibi, fasc. 4, 29 dicembre 1694. Cfr.: Legrenzi 1705b, II:379-80, 382-83.

con il titolo di «fedele»<sup>53</sup>. Questo caso conferma ancora una volta che il conseguimento di un simile titolo, inteso questo come attestato di fede, potesse essere successivamente spendibile nel momento della formulazione di una supplica. All'indomani del suo ritorno a Venezia, infatti, Negri supplicò e ottenne una somma di denaro per i servizi prestati alla Repubblica in qualità di agente<sup>54</sup>.

Infine, all'indomani della guerra di Morea, Andrea Benedetti presentò un'istanza a Venezia in cui, dopo aver ricordato il suo impegno al servizio della Repubblica, propose un nuovo piano per risollevare le sorti del commercio ed estinguere il debito consolare e supplicò che gli venisse concessa la grazia di una carica a Tripoli di Siria in luogo di Aleppo. «Con quel titolo che parerà alle Eccellenze Vostre», aveva richiesto Benedetti stesso facendo riferimento al desiderato incarico, il quale sarebbe stato caratterizzato da un sicuro assegnamento per poter far fronte a tutte quelle spese di rappresentanza che solitamente connotavano un consolato<sup>55</sup>. Ciò per cui egli stava supplicando era difatti un ufficio consolare che, non essendo più gestito da un patrizio veneziano e cambiando quindi anche la procedura che ne determinava l'assegnazione, avrebbe perciò perso la sua connotazione di rappresentanza pubblica, diventando così un *ministro* pubblico come quelli finora analizzati. L'appello di Benedetti non raggiunse l'effetto sperato, tantoché nel 1709 i Cinque savi alla mercanzia non attestavano alcun viceconsole nel luogo e classificavano la sede consolare ancora come potenzialmente identificativa dei pubblici rappresentanti<sup>56</sup>. Tuttavia da circa metà del Settecento è possibile riscontrare la presenza di un viceconsole in Siria, il quale era dipendente dal console di Cipro Girolamo Brigadi<sup>57</sup>. La sede aleppina riacquistò quindi il prestigio di consolato nel 1753 con Brigadi stesso in qualità di console e, al pari degli altri *ministri* della Repubblica nel Mediterraneo

---

<sup>53</sup> ASVe, BaC, b. 118, fasc. 28, allegato n.d. della lettera indirizzata a Negri del bailo e datata 10 luglio 1681; ASVe, CSM, I s., reg. 161, cc. 89-92 (16 giugno 1682).

<sup>54</sup> Ibi, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 27 novembre 1686.

<sup>55</sup> Ibi, fasc. 4, 28 aprile 1699; Berchet 1865, 88, 261-64.

<sup>56</sup> ASVe, CSM, II s., b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 4, 22 aprile 1709.

<sup>57</sup> La ducale patente di console di Cipro con giurisdizione sui porti siriani intitolata a Girolamo Brigadi del 1747 è conservata in: BMC, Manoscritti Provenienze diverse, c. 758, doc. 10 (6 giugno 1747). Il suo incarico tuttavia era iniziato già dal 1 gennaio 1745.

orientale, l'ufficio venne da quel momento gestito da un console non patri-zio<sup>58</sup>. Stessa sorte toccò anche alla sede al Cairo, istituita nel 1745, che fu retta da un rappresentante consolare veneziano non nobile, un tal Giovanni Ferro, e con giurisdizione sul viceconsolato di Alessandria, ricoperto da Giacomo Caprara<sup>59</sup>.

Vi era poi il consolato di Gallipoli (Gelibolu in turco) che, secondo il documento non datato sopra menzionato, era sempre concesso a vita e, negli ultimi anni, la carica era appartenuta ai dragomanni veneziani al servizio del bailo<sup>60</sup>. Definito consolato «d'honorevolezza, ma di poco lucro», quella di Gallipoli era una carica che, attribuita dal bailo a Costantinopoli, richiedeva il supporto di un viceconsole che assistesse alla spedizione delle navi, in particolare quando queste dovevano passare le fortezze di Kilidbahr e Seddbahr nei Dardanelli<sup>61</sup>. Il primo console di cui sappiamo qualcosa è un tal Manoli Troiano, cui fu concessa la grazia del titolo nel 1584 (prima cioè della riforma della procedura di scelta del marzo 1586) e a cui fu rimossa due anni dopo su istanza dei mercanti veneti che lì trafficavano per via della «età sua puerile», ovvero di esperienza, causa di eccessive spese. Interessante risulta essere una sua attestazione di fede in cui, oltre all'appellativo di console di Venezia, Troiano aveva anche il titolo di procuratore della chiesa dei "franchi" a Gallipoli<sup>62</sup>. Essendoci infatti una chiesa chiamata Santa Maria e dedicata ai sudditi cattolici dei sovrani europei a Gallipoli, tradizionalmente di *jus patronatus* veneziano, il criterio religioso sembra essere stato influente nel determinare gli agenti consolari di questa sede. A

---

<sup>58</sup> ASVe, CL, I s., b. 150, cc. 526r-v (31 marzo 1573), 528r (9 giugno 1753), 620r-623v (11 aprile 1753), 628r-629r (20 marzo 1753), 843r-v (7 giugno 1753); Costantini 2001, 148; Pedani 2007, 186; Ianiro 2014, 214.

<sup>59</sup> Borgherini Scarabellin 1925, 87-88; Migliardi O'Riordan 1993, 22-24; Pedani 2007, 185. Alcune lettere di Giovanni Ferro inviate al bailo Francesco Venier nel 1748 sono presenti in: ASVe, BaC, b. 377, 3 giugno 1748, 21 giugno 1748.

<sup>60</sup> Data la sua natura strettamente commerciale, relativa al supporto per il passaggio delle merci e specialmente di cereali, questo agente parrebbe aver svolto di fatto funzioni di semplice viceconsole. Tuttavia il rappresentante di Gallipoli aveva autorità di amministrare «ragione, et giustitia» a ogni suddito veneto che capitasse in questo scalo, con la possibilità inoltre di produrre documentazione legale che potesse essere legittimamente usata come attestazione di fronte al bailo: ASVe, BaC, b. 377, doc. in ottomano n. 16, mentre nella numerazione originale è il n. 2; ibi, b. 266, reg. 375, cc. 126r-127r (26 agosto 1689), 184r-185r (26 giugno 1590).

<sup>61</sup> Ibi, n.d. n.n.; Faroqhi 1986, 369-70.

<sup>62</sup> ASVe, BaC, b. 265, reg. 374, c. 125r (16 agosto 1586); ibi, b. 369, fasc. Gallipoli (1585-1586), 16 aprile 1586.

essere nominato al suo posto nell'agosto 1586 tuttavia fu un'altra figura probabilmente molto discussa dalla comunità veneta mercantile, ovvero il *rabbi* Abram Saragosi, ebreo sefardita residente nello scalo stesso sulle cui buone qualità il rappresentante diplomatico veneziano aveva raccolto informazioni da persone degne di fede<sup>63</sup>. Nel 1589 quest'ultimo fu a sua volta sostituito a causa proprio della sua fede ebraica. Il bailo infatti, rifacendosi a una non ben precisata deliberazione del Senato la quale avrebbe previsto che l'esercizio dell'ufficio dovesse spettare a una «persona christiana, et suddita di sua serenità», decise di nominare «messer» Paulo Garzoni previa la verifica delle testimonianze sulla fedeltà e diligenza di quest'ultimo<sup>64</sup>.

Dal 1590 ricorrente fu la nomina a console, titolo sostituito ben presto con quello di viceconsole, dei cappellani della chiesa in supplenza del vero titolare del consolato<sup>65</sup>. Ciò che risulta ancor più interessante è che dagli anni Venti del Seicento questo consolato finì sotto la gestione, più o meno diretta, delle famiglie di dragomanni che servivano il rappresentante diplomatico nella capitale ottomana. Il primo a essere nominato fu Bernardo Borisi, precedentemente dignitario in Moldavia e comandante dell'armata di questo principato nonché fratello del gran dragomanno Marc'Antonio, che gestì la carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1625<sup>66</sup>. A supplire l'ufficio fu allora Giovanni Antonio Grillo, dragomanno del bailo che era entrato nell'*entourage* del residente a Costantinopoli come giovane di lingua proprio grazie a un'istanza formulata dal padre, l'influente dragomanno veneziano Ambrosio Grillo. Nella sua richiesta, in cui illustrò i suoi *meriti* personali e

---

<sup>63</sup> *Rabbi* è un titolo onorifico attribuito ai dottori ebrei. Ibi, cc. 125v-126r (16 agosto 1586).

<sup>64</sup> Ibi, b. 266, reg. 375, cc. 126r-127r (26 agosto 1589).

<sup>65</sup> Nel 1590 fu nominato alla dignità consolare il reverendo Giovanni Blecovich da Spalato, dell'ordine di San Francesco dei conventuali e cappellano della chiesa di San Marco a Gallipoli e rimase in carica fino al 1613: ibi, cc. 184r-185r (25 giugno 1590); ASVe, SM, f. 150, 26 giugno 1601; Maréchaux 2013, n. 17. Nel 1626 si trova in qualità di viceconsole padre Antonio da Pera: ASVe, BaC, b. 281, reg. 406, cc. 163v-164v (4 ottobre 1626). Nel 1636 il padre e cappellano di Gallipoli Giovanni Battista fu nominato viceconsole veneziano e mantenne tale incarico fino alla propria morte, avvenuta nel 1661: ibi, b. 345-I, Gallipoli n. 6, 1 maggio 1661, 4 maggio 1661; ibi, b. 301, reg. 458, c. 39d (1655). Dal 1670 al 1674 fu scelto come viceconsole il cappellano don Vincenzo d'Andria: ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 8 maggio 1671; ibi, b. 302, reg. 459, c. 68d; ibi, b. 298, reg. 21, 20 agosto 1670. Nel 1674 il reverendo e cappellano di Gallipoli Dimitri Cucciucchi (o Cuzzucchi) fu nominato viceconsole dello scalo: ibi, cc. 24d, 66d, 68d; ibi, b. 377, n.d. n.n.; ibi, b. 298, reg. 19, 7 aprile 1674; ibi, b. 121, fasc. 3 Cairo, Andro e Tripoli di Soria, lista dei consoli 1683-1683. Su questo punto si veda anche: Poumarède 2003, 1009–10; Maréchaux 2013, 150, n. 17.

<sup>66</sup> ASVe, BaC, b. 281, reg. 406, cc. 131r-v (20 aprile 1626); Pippidi 2006, 66–67; Luca 2008b, 117; Malcolm 2015, 376.

famigliari, Giovanni Antonio non richiese il titolo per sé, ma per il figlio Ambrosio (o, per distinguerlo dall'avo, chiamato anche Ambrogio). Il rappresentante diplomatico della Repubblica concesse quindi la grazia, anche se nel suo atto egli prevede la temporanea sostituzione nell'incarico con un viceconsole per via dell'età non ancora «sufficiente» di Ambrosio<sup>67</sup>. Quest'ultimo prima di intraprendere direttamente l'impiego consolare, se mai effettivamente lo fece, cercò di accumulare benemerienze individuali servendo come interprete per i diversi rappresentanti diplomatici veneziani, sia ordinari che straordinari, e, nonostante si fosse riappropriato della rendita derivante dal consolato fin dal 1661 (che, ricordiamo, era ancora periodo di guerra per la contesa dell'isola di Creta), egli non si stabilì a Gallipoli che pochi anni prima della sua dipartita, avvenuta nel 1679<sup>68</sup>. Come già sopra accennato, a svolgere la funzione in sua vece furono i diversi cappellani della chiesa cattolica locale. Questo fatto è probabilmente esplicabile grazie anche a quanto espresso nel documento citato, ovvero che il titolo consolare di Gallipoli forniva soprattutto un grado onorifico con un adeguato stipendio annuale, ma non garantiva un introito legato al traffico commerciale altrettanto importante<sup>69</sup>. È tuttavia verosimile ritenere anche che il legame tra le famiglie dragomannali e il consolato della località turca fosse dovuto al fatto che i dragomanni del bailo a Costantinopoli fossero in possesso di un *berat* sultaniale. Nella documentazione finora esaminata, difatti, non emerge che gli agenti incaricati a Gallipoli detenessero una patente imperiale, elemento indispensabile invece per rendere effettivi i privilegi di una comunità che sotto la propria protezione aveva anche il giuspatronato di una chiesa. Gli interpreti e i loro famigliari al servizio del diplomatico veneziano con il loro *berat* potevano perciò conseguire la titolarità dell'incarico, facendosi di fatto sostituire nell'effettiva gestione della carica,

---

<sup>67</sup> ASVe, BaC, b. 281, reg. 406, cc. 131r-v (20 aprile 1626); Luca 2008b, 120.

<sup>68</sup> ASVe, BaC, b. 345-I, Gallipoli n. 6, 1 maggio 1661, 4 maggio 1661; Luca 2008b, 126–27. A differenza di quanto indicato da Cristian Luca, ovvero che Grillo si insediò a Gallipoli nel 1674 per gestire direttamente gli affari consolari, altra documentazione consultata indica che il titolare stesso dell'ufficio in quell'anno avesse nominato come suo sostituto il cappellano Cucciucchi: ASVe, BaC, b. 298, reg. 19, 7 aprile 1674; ibi, b. 121, fasc. 3 Cairo, Andro e Tripoli di Soria, lista dei consoli 1683-1683.

<sup>69</sup> Basti pensare che dal 1661 fino a oltre il 1672 la somma che riceveva Ambrosio Grillo come provvisione annuale del consolato era di 25 zecchini: ASVe, BaC, b. 345-I, 4 maggio 1661; ibi, b. 302, reg. 459, c. 24d.

e nel contempo consolidare i propri interessi patrimoniali sui beni e spazi religiosi cattolici<sup>70</sup>.

Ulteriore nota di interesse è come il Senato, con una sua deliberazione del 1670, definisse in qualche modo un legame tra la figura del *protogero* (il dragomanno preposto solitamente alla protezione delle navi e dei marinai a bordo) e quella del console di Gallipoli<sup>71</sup>. Già nel 1678, ovvero un anno prima della morte di Grillo, si discuteva infatti sulla possibilità di concedere a Giacomo Tarsia (con ogni probabilità su istanza presentata dallo stesso Giacomo o comunque da altre persone a lui legate), figlio del gran dragomanno veneziano Cristoforo<sup>72</sup>. Come già sopraccennato, il documento non datato conferma tale dato, descrivendo questo ufficio come «appartenente» al dragomanno veneziano, aggiungendo tuttavia poi che solitamente a essere «destinato console» fosse il figlio o il nipote<sup>73</sup>.

All'indomani della guerra di Morea sembrerebbe tuttavia che questo legame tra i dragomanni al servizio del bailo in Costantinopoli e il consolato di Gallipoli fosse ormai perso e, anzi, che la sede non avesse neanche più il prestigio consolare. Nel 1700 Jean-Baptiste Imbault supplicò l'ambasciatore straordinario marciando di «onorarlo» del titolo di viceconsole. Imbault, precedentemente segretario di cancelleria del consolato francese ad Aleppo, vantava ora la dignità di console del Re cristianissimo<sup>74</sup>. Non sappiamo quale esito ebbe l'istanza, tuttavia nel 1710 Antonio Bianchi da Venezia, quindi suddito della Serenissima, grazie alle sue attestazioni di abilità e fede fu riconosciuto come «agente» con autorità sull'area dei Dardanelli, ovvero da Gallipoli a Tenedo. La puntualità e devozione con cui gestì tale impiego gli valsero poi nel 1714 la conferma della concessione. È infine interessante notare in questo caso che il titolo di «agente» fosse comunque valutato come *ministro* della Repubblica, quindi allo stesso livello degli altri rappresentanti consolari<sup>75</sup>.

Anche le due cariche destinate nel Mar di Marmara, ovvero la sede di Silivri e di Bandırma, erano solitamente conferite dal bailo (inizialmente la

---

<sup>70</sup> L'interesse dei dragomanni al servizio del bailo veneziano sulle chiese cattoliche è attestato anche in: Luca 2008.

<sup>71</sup> ASVe, SC, reg. 32, c. 94r (17 settembre 1670). Sul titolo di *protogero* si veda: Alèri 1839, vol. 2, serie 3, pag. 413; Rothman 2006, 258–59.

<sup>72</sup> ASVe, SC, reg. 34, c. 107v (15 ottobre 1678).

<sup>73</sup> ASVe, BaC, b. 377, n.d. n.n..

<sup>74</sup> ASVe, BaC, b. 377, doc. indicata n. 11, 28 aprile 1700; Arvieux 1735, 6:573–74.

<sup>75</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 29, cc. 8v (7 novembre 1710), 54r-v (5 maggio 1714); ASVe, CSM, II s., b. 32, Salonico, c. 25v (24 marzo 1722).

nomina era effettuata dal residente a Costantinopoli congiuntamente al Consiglio dei XII), probabilmente a vita, a una persona benemerita, generalmente originaria del luogo, che deteneva il titolo consolare per «honorevolezza»<sup>76</sup>. Al di là dei nominativi, poche altre informazioni si hanno sulle figure che furono designate a ricoprire questi incarichi, anche se in più di un caso è esplicitato nelle fonti stesse il fatto che il titolo fosse stato concesso in seguito all'istanza formulata dai futuri consoli. Alla morte di Andrea Rolla, ad esempio, a proporsi nel 1620 per la dignità consolare a Silivri fu un tal Giacomo Triesti da Venezia. Seguita la dipartita di quest'ultimo cinque anni dopo, anche il successore, Francesco Spiera, ottenne l'ufficio mediante una supplica presentata al bailo<sup>77</sup>. Ottenute le attestazioni che testimoniavano la «divotione» verso la Serenissima del religioso Lorenzo Cazzuola, suddito veneto originario di Vicenza e cappellano di Bandırma, a quest'ultimo fu concessa dal contemporaneo agente diplomatico marciano la rappresentanza di tale sede. In seguito al decesso del religioso, a presentare istanza con le debite prove di devozione e quindi ad ottenere il *ministero* fu Troian Cornetti<sup>78</sup>.

Ulteriore prova che anche questo ufficio fosse determinato dalle logiche relative ai meccanismi della supplica è dato anche dal fatto che Cornetti stesso fosse riuscito a ottenere per mezzo di una petizione non solo la propria sostituzione nell'incarico per una momentanea sua indisposizione, ma riuscì anche a determinare la persona che ne avrebbe fatto in seguito le veci<sup>79</sup>. Nota di interesse su questi consoli risulta essere il fatto che i contemporanei *ministri* di Silivri e Bandırma, ovvero Francesco Spiera e Troian Cornetti, risultavano entrambi membri attivi del Consiglio dei XII di Costantinopoli, consiglio che, ricordiamo, era formato dagli esponenti più importanti della comunità veneta lì residente e che contribuiva alla formulazione delle deliberazioni del bailo in materia commerciale<sup>80</sup>. Delle figure che furono scelte in queste sedi all'indomani del conflitto di Creta, i cui consolati furono nuovamente istituiti per l'importanza che la chiesa locale e il traffico di cuori e

---

<sup>76</sup> Sembrerebbe che, esattamente come Gallipoli, gli agenti residenti nelle altre due scale di Silivri e Palermo (l'attuale Bandırma) fossero più una sorta di viceconsolati del bailo a Costantinopoli piuttosto che dei *ministri* indipendenti. ASVe, BaC, b. 377, n.d. n.n.; Pedani 2007, n. 10.

<sup>77</sup> ASVe, BaC, b. 280, reg. 403, c. 218r (19 ottobre 1620); ibi, b. 281, reg. 406, c. 108r (22 dicembre 1625).

<sup>78</sup> Ibi, cc. 14r (28 giugno 1624), 172r (16 dicembre 1625), 194r-v (16 dicembre 1625).

<sup>79</sup> Ibi, c. 193v (7 aprile 1627).

<sup>80</sup> Ibi, c. 179r (15 dicembre 1626); ibi, b. 277, reg. 397, c. 2r (27 marzo 1612).

lane avevano per gli interessi della Serenissima, purtroppo si fanno solo i nomi<sup>81</sup>. Per quanto riguarda invece la loro estrazione sociale, le loro motivazioni e i meccanismi che ne determinavano la designazione, al momento attuale della ricerca si può solo ipotizzare che la situazione fosse analoga al periodo precedente, così come lo era per gli altri consolati marciati nel Mediterraneo orientale.

Risulta infine evidente che simili attori fossero dotati di una lettera patente emessa dalle autorità sovrane della Repubblica per ricoprire incarichi di *ministero* con il titolo di consoli, viceconsoli e agenti dei mercanti. Tali figure però si distinguevano necessariamente da istituzioni consolari come quelle patrizie di Aleppo e Alessandria, e come quelle di Smirne, Patrasso, Atene e delle isole nell'Egeo, per la mancanza di un *berat* che, come si vedrà a breve, costituiva un ambito premio per molte delle famiglie che supplicavano il consolato. Simili *ministeri* concedevano sì dei benefici, come ad esempio il privilegio a riscuotere delle imposte, ma esattamente come i consoli/deputati in tempo di guerra trovavano perlopiù un'efficacia nell'attestare i *meriti* e la fede del titolare della patente. Certificati che, come già dimostrato, avevano un certo peso nelle suppliche richiedenti il riconoscimento di una posizione di privilegio.

### 3. *Il caso del consolato veneziano di Cipro*

Ad arricchire il panorama per la sua diversità c'era, ancora una volta, il consolato dell'isola di Cipro. L'elezione, sempre gestita dai Cinque savi alla mercanzia e preceduta dalla pubblicazione del relativo proclama, fu ottenuta nel settembre 1670 dal «fedel» Gio. Antionio Santonini. Quest'ultimo era un mercante imparentato con la famiglia Soderini, influente casata la-

---

<sup>81</sup> Copia della patente consolare per la sede di Silivri di Alessandro Cuzi (il cui vezzeggiativo era Assanachi) è conservata in: ibi, b. 298, reg. 19, 21 febbraio 1673 m.v.; fu poi rimosso nell'incarico e sostituito da Zorzi d'Angelin (o Angelis): ibi, 29 marzo 1675. Si cfr. anche: ibi, b. 302, reg. 461, c. 47a (23 maggio 1675). In questi documenti si fa esplicito riferimento alla prassi attuata nel periodo precedente la guerra, indice della probabile continuità nella procedura della scelta consolare anche in questo periodo. Per l'importanza che avevano questi scali negli interessi di Venezia si veda: ASVe, CSM, II s., b. 32, Sagiada o sia Bastia, copia del dispaccio n. 62 del bailo Giacomo Querini datata 2 novembre 1672 e ricevuta a Venezia il 30 dicembre 1672; l'originale si trova in ASVe, SdA, Cost., f. 156, cc. 444-445; ASVe, CSM, I s., b. 3, 4 marzo 1673; Faroqhi 1986, 370.



tina di Cipro che aveva già visto riconoscere a un proprio esponente il consolato marciano dell'isola e i cui membri residenti a Venezia avevano conseguito il patriziato<sup>82</sup>. Il nuovo console continuò a esercitare la mercatura durante il suo incarico e commerciò ugualmente dopo, forte anche dei terreni legati alla produzione serica locale che, grazie al possesso del *berat* consolare, egli possedeva nell'isola<sup>83</sup>. Soggetto ritenuto degno di fede dai Savi, Santonini era stato eletto per la sua integrità e per la sua esperienza nel luogo<sup>84</sup>. Il suo titolo di «fedele», solitamente riconosciuto a chi ricopriva il consolato cipriota dai Cinque savi alla mercanzia anche se non necessariamente legato alle dinamiche supplicatorie, era quindi svincolato dalle benemeritenze di guerra. È infatti interessante notare che, nelle sue lettere e richieste inviate al bailo a Costantinopoli, Gio. Antonio non fece mai riferimento alla consueta retorica *meritocratica* che avrebbe dovuto caratterizzare la sua devozione<sup>85</sup>. Non era un caso, infatti, che questo consolato venisse percepito come differente dagli altri. «Consolato intitolato mare», come cita l'attestazione del registro relativo a Cipro, questo consolato manteneva un Colleggetto dei dodici che, similmente al Consiglio dei XII del bailo e dei consolati nobili, dava ai mercanti residenti la possibilità di vincolare l'attività consolare<sup>86</sup>.

Alla scadenza del suo mandato, nel 1674, seguì la ballottazione di Marco Ghirardi (o Girardi). Anche quest'ultimo era un mercante e anche lui come il predecessore non vantava benemeritenze legate al periodo bellico. Egli tuttavia apparteneva a una famiglia che tradizionalmente gestiva il traffico con il Levante da Venezia. Già riconosciuto come cittadino veneziano, il «fedel» Marco aveva iniziato fin da giovane l'attività mercantile a Cipro in qualità

---

<sup>82</sup> È attestato infatti che Gio. Antonio Santonini fosse parente del nobile Giannantonio Soderini, famoso numismatico e viaggiatore dell'epoca: Morelli et al. 1803, 81; Pedrini 2011, 26–27. Poco prima di essere eletto console di Cipro Santonini risulta anche coinvolto in un traffico di pellami (chiamati «cuori» nelle fonti) provenienti dal Levante ottomano con la ditta familiare gestita dai Jesurun, sudditi ebrei di Venezia impegnati nel commercio con gli scali del Mediterraneo orientale: ASVe, CSM, I s., reg. 247, cc. 39v-40r (12 settembre 1669).

<sup>83</sup> Alcuni esempi in: ASVe, CSM, I s., reg. 248, cc. 30r (25 luglio 1671), 30v (25 luglio 1671), 135v-136r (29 luglio 1672); ibi, reg. 164, cc. 406-407 (6 marzo 1694); ASVe, MG, b. 12 quater, Lettere commerciali, 22 dicembre 1671. Il possesso di terreni nell'isola di Cipro è attestato in: Hadjianastasis 2009, 70–71.

<sup>84</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 13 settembre 1670, 17 settembre 1670.

<sup>85</sup> Cfr.: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 9 Cipro, 30 settembre 1671; ibi, fasc. 15 Nicosia, 21 ottobre 1674.

<sup>86</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 13 aprile 1680.

di agente della casa di commercio Pezzoli e Ghirardi. Il suo «ottimo talento» negli affari, unito alla sua residenza nell'isola da diversi anni e alla sua integrità, lo rendevano un candidato di «tutta attitudine» per la direzione della carica cipriota agli occhi della Magistratura mercantile<sup>87</sup>. Finito il suo incarico Ghirardi tornò poi a Venezia, dove continuerà a trafficare con il Mediterraneo orientale anche in qualità di parcenevole, fino al 1687 quando diventerà uno dei Capi di piazza<sup>88</sup>.

Conclusi gli anni di servizio consolare, tuttavia, a Marco Ghirardi non fu immediatamente concessa la libertà di partire da parte delle autorità ottomane. Dato il crescente debito che il consolato stava accumulando e il debole flusso commerciale, insufficiente per far fronte alla somma dovuta in tempi ragionevoli, i Savi alla mercanzia avevano deciso di non eleggere il successivo console e, analogamente a quanto era stato deciso nello stesso periodo dal Senato per quanto riguarda i consoli al Cairo e ad Aleppo, di chiudere temporaneamente l'istituzione<sup>89</sup>. Gli ufficiali ottomani locali, preoccupati per la possibilità che questo debito non venisse saldato, non permisero perciò a Ghirardi di partire se prima non avesse istituito una persona come rappresentante della Serenissima. Il console decise allora con il consenso del Colleggetto de dodici di lasciare a Gio. Antonio Santonini, suo predecessore e ancora residente nel luogo, la responsabilità di rappresentare il consolato. Ottenuto il parere favorevole dei Capi di piazza, nel 1680 il Magistrato della mercanzia confermò quindi Santonini con il titolo di «agente della nation veneta», ovvero con l'obbligo da «buon suddito» di

---

<sup>87</sup> Ibi, 9 maggio 1674; ibi, I s., reg. 249, cc. 20r (18 giugno 1675), 187r-v (27 marzo 1677); ibi, reg. 159, cc.10r-11v (6 ottobre 1677) ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 5 Suda, n.d. (lettera di Gio. Antonio Santonini, forse del 1674); ibi, b. 290, reg. 423, cc. 167-168 (18 agosto 1676). La discendenza "grega" di Ghirardi è attestata in: Koutmanis 2013, 189, n. 24. Tuttavia Benjamin Arbel documenta la presenza di un Antonio Girardi (o Ghirardi) che, in qualità di cittadino originario di Venezia e parcenevole di un bastimento, negli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento gestiva un traffico d'affari con il Levante ottomano: Arbel 2008, 392, n. 2.

<sup>88</sup> I Capi di piazza erano i rappresentanti del ceto mercantile attivo nell'emporio marciano. Nata come figura esclusivamente rappresentativa, questa istituzione nel XVIII secolo assunse un rilevante ruolo consultivo, tanto da essere interpellata dai Cinque savi ogni volta fosse necessario raccogliere informazioni di natura mercantile. I Capi di piazza sono stati inoltre descritti dalla storiografia come «una sorta di camera di commercio prima del tempo». Noto 1994, 224-25, n. 6; Grenet 2015, n. 57-60; Koutmanis 2013, 189, 24; ASVe, CSM, I s., reg. 165, cc. 193-194 (30 giugno 1696); ibi, reg. 163, cc. 290-293 (21 novembre 1690), ibi, reg. 171, c. 311; ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 16 settembre 1669, 17 settembre 1699; ibi, b. 27, Cipro, fasc. 4, 4 novembre 1700, 31 agosto 1701, 7 giugno 1702.

<sup>89</sup> ASVe, CL, I s., b 150, cc. 482r-483r (19 marzo 1678), 484r-485r (6 maggio 1679).

custodire la documentazione pubblica e conservare i privilegi della comunità veneta nell'isola. Dopo tre anni l'agente, ormai considerato a tutti gli effetti come console tanto da essere chiamato anche con tale titolo, fece istanza per poter essere sostituito nell'incarico e tornare a Venezia ma, nonostante avesse ottenuto tale concessione, la rappresentanza marciana non fu trasmessa a nessuno a causa dello scoppio della guerra di Morea<sup>90</sup>. Risulta quindi interessante annotare il fatto che, appena conseguita la licenza veneziana per ripartire verso Venezia e pochi mesi prima dell'ufficiale entrata in guerra della Serenissima contro il Gran Signore, Santonini si impegnò a monetizzare i privilegi di proprietà che la sua condizione di console gli aveva fruttato. Tra il gennaio e febbraio del 1684 egli vendette perciò i terreni posseduti prima che la minaccia della guerra lo privasse di ogni possibilità<sup>91</sup>.

In seguito a questo conflitto, più precisamente tra il 1704 e il 1708, i mercanti veneti attivi sugli scali di Cipro e i Capi di piazza formularono più istanze con la speranza che fosse istituito nuovamente il consolato nell'isola<sup>92</sup>. Il proclama di elezione fu infine pubblicato nel 1710 e l'unico ad annotarsi fu Paulo Scrivanich, figlio del defunto Andrea e nativo di Venezia. Nella raccolta delle informazioni a suo carico a documentare la sua adeguatezza furono i Capi di piazza, che attestarono l'impiego di Scrivanich nel trasferirsi più volte a Cipro per la gestione di capitali di negozio<sup>93</sup>. Sarebbe tuttavia che il suo esercizio nella carica fu molto limitata nel tempo, tanto che dopo poco più di un anno i negozianti del mercato rialtino interessati in questo traffico presentarono una supplica per ottenere la nuova sospensione del consolato<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> Ibi, cc. 490r-491v (1 febbraio 1680 m.v.); ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 3, 13 aprile 1680, 15 aprile 1680, documento dei Capi di piazza n.d. allegato al 6 maggio 1680, 4 febbraio 1680 m.v., 5 febbraio 1680 m.v., 2 settembre 1683; ibi, b. 27, Cipro, fasc. 4, 1 marzo 1678, 27 gennaio 1704 m.v..

<sup>91</sup> Cfr. Hadjianastasis 2009, 70–71. L'autore riporta la data ottomana di uno dei documenti attestanti il negozio di vendita dei terreni al mese lunare di *safer* dell'anno 1095. Egli converte però la data erroneamente al mese di giugno 1684, ovvero a conflitto già iniziato, quando invece il mese di *safer* di quell'anno corrisponde a gennaio-febbraio, prima quindi dell'inizio della guerra.

<sup>92</sup> ASVe, CSM, II s., b. 26, Cipro, fasc. 4, 22 dicembre 1704 e allegato del 18 dicembre 1704, 12 settembre 1708, 22 aprile 1709.

<sup>93</sup> Ibi, 6 luglio 1709, 11 marzo 1710, 18 marzo 1710, 22 marzo 1710, 24 marzo 1710.

<sup>94</sup> Ibi, 11 settembre 1711.

#### 4. *Il consolato tra condizione giuridica e professione: alcune considerazioni*

Il riconoscimento della dignità consolare rappresentava quindi, almeno per questa fascia di persone, un attestato per poter aver poi accesso a uffici più prestigiosi e remunerativi, o comunque a posizioni di vantaggio nel contesto veneziano. Analogamente a quanto accadde più o meno negli stessi anni a Venezia con l'aumento delle domande di riconoscimento di cittadinanza veneziana<sup>95</sup>, la minore o maggiore presenza di candidati in questo periodo che si annotavano in seguito alla pubblicazione del proclama era probabilmente dovuta alla possibilità d'impiego pubblico che il titolo consolare garantiva. Per quelle casate "straniere" al servizio della Repubblica che tramite lo strumento della grazia e della supplica cercarono di far tramandare ereditariamente l'ufficio, invece, il titolo di console rappresentava una certificazione di uno status sociale di onorevolezza. In questo caso la maggiore competizione per accaparrarsi la carica all'indomani della guerra di Candia è derivata con ogni probabilità dal maggior interesse verso il riconoscimento di uno status sociale privilegiato all'interno dell'Impero ottomano.

Si può osservare come tra il 1670 e il 1715 il numero di candidati che considerarono il titolo consolare al fine di conseguire un attestato del loro servizio alla Repubblica per poi tornare a Venezia a perseguire altri incarichi diminuì, molto probabilmente perché la sua certificazione non aveva più la spendibilità per l'accesso all'impiego pubblico che in passato invece aveva garantito. Aumentò invece il totale di coloro che ricercavano la designazione con l'intenzione di continuare a risiedere in luogo, sintomo di un maggior interesse di questi personaggi verso il riconoscimento di uno status sociale privilegiato nell'Impero ottomano.

La questione dei privilegi materiali che la condizione di console comportava, tanto da porre tale condizione come uno status giuridico ricercato, è argomento complesso. È infatti di difficile valutazione definire come tutta una serie di agevolazioni e di privilegi che la posizione di console comportava potesse concretizzarsi come vantaggio economico. Se da una parte erano esonerati dal pagamento della tassazione locale, esattamente come i sudditi veneti di passaggio, dall'altra essi generalmente avevano anche la possibilità di riscuotere i diritti consolari, ovvero una tassa regolamentata da un apposito tariffario, gravante sui mercanti e sulle navi che trafficavano da e per Venezia e calcolata sul valore delle merci imbarcate. Talvolta avevano anche facoltà di percepire dei diritti da ogni nave di passaggio per

---

<sup>95</sup> In particolare per gli anni 1610-19 e 1630-31; cfr.: Zannini 1993, 106.

finanziare la gestione della chiesa locale, qualora questa fosse sotto il patronato marciano. Tuttavia alcuni agenti consolari, come ad esempio quello di Gallipoli, non avevano l'autorità per riscuotere queste imposizioni, ma ricevevano solitamente un salario dal bailo e potevano percepire dei proventi dall'ancoraggio, ovvero dal tributo fisso dovuto alle autorità portuali che gravava su ogni bastimento veneto di passaggio<sup>96</sup>. Passavano poi spesso inosservati per la mancata loro indicazione nei conti consolari e per la loro incertezza tutti quegli introiti che la registrazione di atti pubblici nella cancelleria del consolato implicavano. Questi utili erano solitamente distribuiti fra i consoli e i loro cancellieri ed erano gestiti direttamente da questi ultimi senza alcun controllo da parte delle magistrature patrizie. Per tale ragione in mancanza dei registri di cancelleria consolare stessi è pressoché impossibile quantificare l'ammontare di questi proventi. Basti pensare che il console Luppazzoli di Smirne fu accusato dal clero cattolico del luogo di trarre indebiti vantaggi dalla riscossione di una tassa di registrazione dai singoli sudditi veneti provenienti da Tinos che, per stessa ammissione del *ministro* veneziano, superavano il centinaio. Come si vedrà meglio nell'ultimo capitolo, il beneficio degli agenti marciari tra Sei e Settecento poteva infatti crescere in maniera proporzionale all'incremento delle operazioni soggette alla loro certificazione. Il caso di Santonini a Cipro dimostra tuttavia che, grazie all'accesso alle risorse che un simile incarico poteva avere nel contesto locale, seppur gestita temporaneamente la carica poteva comunque fornire opportunità di arricchimento. La possibilità di detenere proprietà immobiliari, diritto altrimenti concesso ai soli "locali", forniva difatti delle garanzie economiche rilevanti in un contesto di incertezza<sup>97</sup>.

Si deve inoltre tener conto che il loro ruolo di *ministri* pubblici gli consentiva delle innegabili facilitazioni nel relazionarsi con l'amministrazione del luogo, oltre che con i rappresentati pubblici marciari in Levante, e quindi una maggiore possibilità che una propria richiesta potesse essere accolta. Nel caso in cui uno dei consoli avesse ottenuto dagli organi governativi di Venezia una qualche rendita, questa era pur sempre stata concessa per grazia alla singola persona e, in alcuni casi, anche agli esponenti della sua famiglia. Come dimostrano i già citati casi di Luppazzoli e Balsarini, questi assegnamenti furono generalmente dispesati per aiutare tali casate in un momento di difficoltà economica e mai furono associati alla carica. Se da un

---

<sup>96</sup> Qualche esempio in: ASVe, BaC, b. 265, reg. 374, cc. 125v-126r (16 agosto 1586); ibi, b. 301, reg. 458; ibi, b. 302, reg. 459-462.

<sup>97</sup> Sul tema dell'incertezza del titolo di proprietà nelle società di antico regime si veda in particolare: Grenier 1990.

lato ciò era dovuto alla necessità della Repubblica di non incrementare in modo incontrollato le proprie spese, dall'altro questo sistema rappresenta la conferma del rapporto di protezione basato sulla supplica che il ceto dirigente lagunare voleva mantenere con tali soggetti. Il beneficio che i consoli ottenevano dalla loro condizione può essere quindi maggiormente inteso tenendo in considerazione la loro posizione nella società veneziana.

Notevole influenza nei motivi che spingevano questi attori sociali a ricercare una simile condizione deve aver avuto anche la posizione che essi detenevano all'interno di una società differente, quale era quella ottomana. Come probabilmente ci si ricorderà, nella retorica utilizzata nelle petizioni e nelle lettere con cui si presentava istanza inviate a Venezia o ai rappresentanti pubblici si faceva spesso ricorso al tema della miseria materiale. Spesso però, la «miseria» o lo «stato lacrimevole» cui gli attori consolari o i loro famigliari facevano riferimento non indicava tanto la loro condizione economica, o non solo, ma la loro situazione di precarietà e vulnerabilità nel tessuto sociale locale dominata da governatori del sultano<sup>98</sup>. Nonostante fossero dei notabili del luogo o comunque avessero a disposizione delle risorse sociali non comuni, a causa della complicità che avevano avuto con esponenti di spicco del patriziato veneziano o di scontri con altre figure influenti per il controllo della vita di una comunità distante dal centro del potere ottomano i candidati consoli lamentavano una condizione di debolezza che ne minava la dignità. In alcune sue lettere inviate al Senato o al bailo a Costantinopoli il console nella Canea Gasparo Condostaulo nel presentare una sua istanza ricordava le proprie benemerienze durante la guerra di Candia e menzionava anche di essere stato vittima di «persecuzioni turchesche» che avevano portato all'«eccidio della mia casa». Per ottenere la propria libertà dalla condizione di captivo in cui era caduto aveva inoltre dovuto spendere ingenti somme. Per sua stessa ammissione quindi Condostaulo aveva ricercato il titolo consolare per assicurarsi di aver salva la vita, sperando inoltre di ottenere dalla decorosa carica «honor, et frutto»<sup>99</sup>. È utile poi ricordare qui che il console in Canea era uno dei più ricchi possidenti non solo di Andors, ma dell'intero Arcipelago e che proprio in questa zona continuò a gestire i propri traffici. La sua condizione di fragilità perciò non era strettamente legata all'insufficienza di risorse materiali, anche se

---

<sup>98</sup> Sulla fragilità sociale di alcune categorie definite “miserabili”, tra cui vi rientrano anche gli stranieri, e sulla costruzione sociale dell'appartenenza per conseguire alle risorse sociali e istituzionali locali si veda in particolare: Cerutti 2007; ibi 2012, 231–90.

<sup>99</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 4 Andro, 22 febbraio 1672 m.v.; ibi, fasc. 6 Canea, 6 giugno 1673; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 17 (6 ottobre 1682).

numerose sono le lettere in cui si doleva dei dispendi che la carica comportava. Rimostranza, questa, che comunque accumulava una buona parte delle corrispondenze consolari marciane. Dopo il 1700 l'influente presenza della famiglia Condostaulo, che durante la guerra di Morea aveva perso il vantaggio della condizione consolare veneziana, scomparve infatti dalle isole<sup>100</sup>. In un'altra supplica lo stesso Condostaulo supplicò di concedere al genero Costantino Aliprandi la dignità di console di Andros e Myconos, legittimando tale richiesta non per motivi utilitaristici, «ma per honor, e per preservatione di sé stesso per cause occulte, ch'in virtù come console, e col barrato viverà conservato d'ogni mal incontro»<sup>101</sup>. Risulta perciò evidente come la condizione di "miseria" dichiarata fosse relativa alla minaccia ai diritti fondamentali, come la proprietà e la sicurezza stessa della propria vita, cui i supplicanti dovevano far fronte per non essere sradicati dal territorio. La protezione di simili diritti, secondo queste retoriche richieste, poteva essere concretamente riconosciuta per mezzo del conseguimento di un *berat*, patente sultanale concessa solamente su istanza al rappresentante diplomatico veneziano alla Porta.

Altri casi testimoniano questo punto. Francesco Luppazzoli, ad esempio, all'indomani del conflitto bellico per l'isola di Creta inviò una lettera all'ambasciatore straordinario in cui di fatto formulava una petizione per essere «ricompensato» con la carica consolare. Il motivo per cui la desiderava, affermava quindi, era per conseguire il «ristoro di casa mia et mio honore», colpito quest'ultimo dalle persecuzioni dei suoi nemici che lo portarono più volte di fronte al giudice ottomano locale, oltre che da coloro che lo accusavano di spionaggio in favore della Repubblica<sup>102</sup>. Analoga è la lettera che Giacomo Balsarini, già console di Chios ma privo di *berat*, pochi mesi prima aveva inviato all'agente diplomatico per essere «sollevato» dalle tante «mortificationi, rischi, dispendi, e dissagi» che continuava a subire dall'inizio della guerra e per conseguire qualche adeguato «honore, et premij»<sup>103</sup>. Lo stesso Gio. Antonio Luppazzoli nel supplicare il *ministero* in seguito alla morte del padre richiedeva la concessione di tale grazia proprio per sollevare la sua famiglia dalla condizione di «miseria» che la fedeltà propria e

---

<sup>100</sup> Slot 1982, I:267–68, 294–295.

<sup>101</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 4 Siffanto, 22 febbraio 1672 m.v..

<sup>102</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 16 novembre 1669.

<sup>103</sup> Ibi, fasc. 7 Scio, 20 agosto 1669; si veda anche: ibi, 3 febbraio 1669; ASVe, SdA, Cost., b. 154, allegato al doc. 111, c. 446r (10 luglio 1670).

del genitore alla causa veneziana aveva comportato nel contesto ottomano<sup>104</sup>. Le importanti spese che aveva dovuto sostenere il capo della famiglia nel gestire l'impiego non erano quindi necessariamente un motivo per far desistere un individuo autodefinitosi «miserabile» dal richiedere la dignità consolare. Francesco Luppazzoli stesso, le cui lamentele per i dispendi che aveva dovuto fare sono ricorrenti in buona parte delle lettere da lui inviate, durante i suoi lunghi anni di servizio non aveva mai formulato un'istanza per chiedere di essere esonerato dal ruolo di *ministro* pubblico, cosa che, come già visto, era invece accaduta con altri consoli. È importante inoltre ricordare che queste famiglie possedevano dei beni stabili nelle località soggette al sultano, altro diritto locale cui solo la protezione diplomatica della Repubblica concretizzata nella patente imperiale poteva garantire dai rischi delle rivalità sociali nel territorio.

Un'ulteriore conferma è data ancora una volta dal documento presumibilmente databile tra il 1680 e il 1685 nel quale è riportato che l'incarico consolare nell'Arcipelago fosse solitamente concesso a figure che desideravano l'ufficio «per esser con quel carattere protetti»<sup>105</sup>. È perciò doveroso precisare cosa si intenda con tale termine di protezione. La condizione di «impotenza» di cui artificiosamente si rammaricavano i supplicanti per il consolato e che la maggior parte dei candidati consoli condivideva era strettamente associata all'esclusione da un riconoscimento della loro condizione sociale e perciò l'assenza di risorse legali e relazionali che potessero sostenerli di fronte alla minaccia di privazione del loro primato. Le guerre tra Venezia e l'Impero ottomano avevano infatti portato a un aumento della tensione sociale anche tra le famiglie aristocratiche nei territori di frontiera quali erano le isole Cicladi e gli scali mediterranei dell'Impero ottomano. Le loro rappresentazioni dimostrano quindi la loro difficoltà a inserirsi in maniera stabile nella società ottomana e per tale ragione, come dei comuni «stranieri», queste figure esprimevano il proprio disagio di fronte a una realtà che poteva estraniarli e porli in una condizione di sradicamento locale e di desocializzazione (rendendoli perciò di fatto degli «stranieri assoluti»). La condizione di debolezza che condividevano i diversi attori protagonisti della petizione per il consolato può quindi spiegare la presenza nel gruppo dei «forestieri» di personaggi che detenevano nel luogo e nella regione non solo legami relazionali, ma anche le più importanti ricchezze. Le suppliche indirizzate ai rappresentanti del ceto sovrano per conseguire la protezione

---

<sup>104</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 29 gennaio 1702.

<sup>105</sup> Ibi, b. 377, n.d. n.n..



attraverso il riconoscimento della condizione consolare non rientrano perciò in una categoria di clientelismo vincolante i supplicanti ai personaggi più influenti di Venezia. Un simile supporto era rivendicato per garantire l'esistenza dei loro diritti locali, come la proprietà e la loro stessa sussistenza. La protezione demandata ai magistrati patrizi della Repubblica costituiva difatti la loro possibilità di rendere effettivamente riconosciuti questi diritti.

Attenzione particolare bisogna però prestare nel caso dell'analisi del contenuto di simili suppliche, frutto perlopiù queste di un *tópos* retorico tipico delle forme comunicative tra sudditi e autorità sovrana d'antico regime. Diversi casi relativi al contesto dell'Arcipelago mostrano difatti che il consolato potesse essere desiderato anche da chi, nonostante l'invocazione artificiosa della propria marginalità, in realtà cercava di accumulare più privilegi possibili in modo tale da garantire il primato della propria famiglia a livello locale. Le continue istanze formulate da Nicolò Spirido per ottenere il consolato a Paros a inizio Settecento, infatti, manifestavano il suo bisogno di consolidare la propria posizione sociale, la quale, stando alla narrazione presentata nelle sue suppliche, era minacciata dall'opposizione di una parte della comunità locale. Rusetta, vedova del precedente console della Repubblica Antonio Spirido, con una petizione al diplomatico marciano testimoniò inoltre l'astio e gli attacchi dei componenti della casata Condili, la dinastia greca più influente di Paros, verso gli Spirido, causa della «misera» condizione cui quest'ultima casa era discesa. È interessante qui ricordare che nello stesso periodo uno dei membri dei Condili supplicò l'ambasciatore di Venezia al fine di conseguire il medesimo consolato dell'isola per cui aveva presentato istanza il rivale. La parte della comunità avversa alla famiglia Spirido saputo della richiesta di Nicolò si affrettò a scrivere a sua volta una lettera all'ambasciatore straordinario veneziano pregandolo di non concedere l'incarico consolare a un soggetto che avrebbe utilizzato una simile posizione per avvantaggiarsi su di loro, causando in tal modo la rovina della «zellosa» e devota comunità stessa. Stando alle parole espresse dagli autori della supplica, infatti, «con sue diaboliche machinationi» Nicolò Spirido cercava di «tener soggiocato questo paese». Questi supplicanti, autodefinitisi rappresentanti della comunità di Paros, pregarono quindi il diplomatico affinché non conferisse la carica consolare a una simile persona, sperando in tal modo di «recidere li modi con li qualli cerca aprir adito per rovinarci». Con ogni probabilità, questo caso mette in luce la crescente avversione e contrasto che alcuni primati dell'isola covavano nei confronti di questa famiglia. I fratelli Spirido, che durante la guerra avevano conseguito nume-

rose patenti di nomina e diversi benefici locali per mezzo dei magistrati militari marciari, si erano attirati l'avversione di alcuni gruppi sociali della comunità, che con i loro appelli cercarono di impedire l'ulteriore squilibrio nella gestione delle risorse dell'isola che il privilegio consolare avrebbe comportato. Allo stesso modo anche i componenti della famiglia Condili e i loro tentativi di ottenere la protezione consolare della Serenissima furono oggetto di accusa da parte di un'altra vedova che, allo scopo di denunciare i Condilli per averle ucciso il marito e averle indebitamente sottratto le proprietà, inviò una lettera al rappresentante marciario a Costantinopoli nella quale attestava le numerose sentenze banditorie pendenti su di loro. Questi esempi sono presumibilmente sintomo di una certa tensione conflittuale da parte di alcuni notabili di Paros verso quelle casate che all'indomani della guerra di Morea cercarono di accaparrarsi i migliori benefici locali per mezzo del conseguimento di un *berat*<sup>106</sup>.

Una condizione di privilegio era quindi ciò che ricercavano gli aspiranti consoli, ritenuta «giusta» per i servizi resi alla Serenissima, tantoché lo stesso Gasparo Condostaulo definì l'obbligo imposto a lui e alla sua casata dalle autorità di Andros di pagare l'*haraç* come un «danno di poco momento, ma di molto smacco per la carica che sostengo». Era il mancato riconoscimento della propria condizione sociale di console ciò che doveva meritare l'attenzione del rappresentante pubblico<sup>107</sup>. Anche nel caso del console in Morea Crusino Coronello tale rivendicazione è ben presente nella sua corrispondenza. Appena ebbe notizia della sua probabile sostituzione nella carica, Coronello, che come gli altri incaricati aveva precedentemente comunicato al residente alla Porta la situazione di indebitamento in cui la gestione consolare lo aveva posto, si appellò con un dispaccio al bailo affinché non fosse privato della concessione del titolo *ministeriale*. In questa lettera egli si scusava inoltre di non aver potuto presentare la sua istanza oralmente al rappresentante diplomatico, in quanto al momento una sua eventuale partenza da Naxos era impedita dalle minacce che il *kapudanpaşa* e la comunità greca dell'isola esibivano nel depredare il suo patrimonio. Sembra infatti probabile che Coronello cercasse la conferma del titolo consolare soprattutto per conseguire maggior autorevolezza nel conflitto creatosi in

---

<sup>106</sup> Ibi, libello n. 10, 25 febbraio 1700 con relativi attestati di fede in allegato, 10 marzo 1700, 16 maggio 1700. Sui Condili (o Kondyli), una delle famiglie greche più influenti della comunità di Paros, si veda anche: ibi, libello n. 12 sui Condilli; ibi, plico ricevuto il 7 luglio 1700 e allegati. Si faccia inoltre riferimento a: Slot 1982.

<sup>107</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 6 Canea, 6 giugno 1673.

seno alla sua località d'origine tra la sua famiglia e gli esponenti di spicco della comunità ortodossa, tra cui spiccava la rivalità con lo «scismatico» Costantino Cocco<sup>108</sup>. Tale protezione speciale e privilegiata, quindi, per le famiglie che ne usufruivano non doveva essere una situazione congiunturale, ma era percepita, o quantomeno fortemente desiderata, come uno stato permanente. Una delle richieste più documentate dalle diverse lettere supplicatorie è infatti relativa all'eredità dell'accesso privilegiato alle risorse della comunità locale che la trasmissione della condizione consolare all'interno della stessa famiglia concedeva, concezione patrimoniale della carica che nel contesto ottomano non poteva che essere percepita a tutti gli effetti come una situazione di vantaggio.

A differenza delle persone appartenenti agli strati più poveri della società, che spesso pur di sottrarsi alla tassazione o per liberarsi dei maltrattamenti cui erano di frequente soggetti o ancora con la speranza di una vita più agiata rinnegavano la fede<sup>109</sup>, per superare tale situazione di «misera» gli agenti oggetto di questo studio non puntarono a ottenere una sorta di piena «cittadinanza», cosa che avrebbe probabilmente richiesto la conversione alla confessione islamica. Essi cercavano di conseguire uno status di *beratlı*, ovvero di privilegio e protezione<sup>110</sup>, che permettesse loro comunque di godere di una personalità giuridica completa senza dover abbandonare la propria appartenenza cristiana e il proprio senso dell'onore, attorno a cui si legavano delle pratiche sociali individuali e familiari altrimenti non favorite dal contesto ottomano<sup>111</sup>. Al contrario, la classe cittadina e patrizia ve-

---

<sup>108</sup> Ibi, fasc. 14 Nixia, 20 gennaio 1672, 24 giugno 1672, 1 settembre 1672, traduzione di un comandamento imperiale datato ai primi di settembre 1670 e allegato alla lettera del 15 settembre 1672. Su Costantino Cocco (o Konstandinos Kokkos) e la sua rivalità con Crusino Coronello si veda anche: Slot 1982, I:216–17, 233, 239–40; Zaimova e Henrat 1999, fgl. 150, pag. 209.

<sup>109</sup> Minchella 2014, 61–64, 77–79, 159–69. Si deve tuttavia tenere in considerazione anche del particolare contesto storico e sociale. Con il suo lavoro Molly Greene dimostra infatti che a Creta, passata ormai sotto il dominio del sultano, i lunghi anni di guerra favorirono la conversione non solo dei ceti popolari ma anche dei membri appartenenti ai più alti livelli della società: Greene 2000, 201–5.

<sup>110</sup> Il *beratlı* era chi deteneva un *berat*, detto anche «baratto» nelle fonti veneziane, ovvero la patente sultanale che certificava i privilegi individuali del possessore. Per una definizione si veda: Lewis 1986; Boogert 2016a.

<sup>111</sup> Per un esempio di come le pratiche religiose e più generalmente sociali fossero in stretta relazione con il proprio sentimento dell'onore e che per tale ragione si preferisse un'appar-

neziana giudicava favorevolmente e condivideva gli stessi principi e obiettivi patrimoniali che ricercavano questi notabili cristiani sudditi del sultano<sup>112</sup>. Ben consapevoli delle differenze reciproche di status e di religione all'interno dell'Impero ottomano, questi individui e le loro famiglie rivendicavano e negoziavano uno status privilegiato e onorevole che poteva essere da loro conseguito solamente attraverso la costruzione di un vincolo di appartenenza e di fedeltà con delle potenze europee e, nel caso specifico qui analizzato, con la Repubblica di Venezia<sup>113</sup>.

Con questo non si vuole asserire che non ci fossero possibilità di arricchimento e di carriera per i non musulmani nelle terre soggette al sultano. Anzi, come dimostrato da Molly Greene anche notabili locali legati in qualche modo a Venezia riuscirono a conseguire ricchezza e incarichi dell'amministrazione ottomana con importanti rendite. Come l'autrice stessa evidenzia tuttavia la morte violenta di questi personaggi non era inusuale e talvolta, pur di sfuggire alle persecuzioni e all'esecuzione capitale, essi preferirono convertirsi<sup>114</sup>. Come suggerito inoltre sempre da Greene, mantenere un'appartenenza cristiana era comunque sempre più vantaggioso, se non altro perché in Europa rimaneva più semplice escludere e marginalizzare dei musulmani ottomani piuttosto che cristiani soggetti all'autorità del sultano<sup>115</sup>. Ultimo aspetto rilevante in tal caso è, riprendendo quanto indicato da Slot, il fatto che, una volta divenuti consoli, questi personaggi potessero mobilitare risorse diplomatiche per far fronte a dei conflitti locali che la propria casata aveva con dei gruppi rivali per il primato sociale ed economico

---

tenenza statale piuttosto che un'altra, si cfr.: Benzoni 1999, 60–79. Il tema della conversione alla confessione islamica con le relative profonde implicazioni sociali e comportamentali nella vita esteriore dei convertiti è ben argomentato in: Baer 2008, 13–18. Sulla conversione all'islam come strumento dei notabili locali in territorio musulmano per mantenere la loro appartenenza all'élite, e quindi una conversione in virtù del tentativo di preservare il proprio status sociale, si veda: Minkov 2004, 98–101.

<sup>112</sup> Rothman 2009, 775.

<sup>113</sup> Su questi temi si veda in particolare: Smyrnelis 2005, 98–113; Falcetta 2016, 229–37. Il tema dell'"identità", intesa questa come processo continuo di negoziazione e quasi sempre contingente e relazionale, è stato oggetto diversi lavori. Si fa qui riferimento soprattutto a: Dursteler 2006, 18; Rothman 2011, 24–25; Buono 2014, 116–17. Sulla consapevolezza degli individui e delle comunità delle differenze esistenti tra islamici e non musulmani residenti nei territori del sultani relative alle pratiche sociali in generale si cfr.: Quataert 2005, 177–78. Per quanto riguarda il rapporto tra fedeltà e appartenenza statale si veda: Isom-Verhaaren 2004.

<sup>114</sup> Greene 2000, 194–97.

<sup>115</sup> Ead. 2002, 174.

del luogo, conflitti che, come nel caso degli Spirido, dei Condostaulo e dei Coronello, talvolta sfociarono in *vendette* per riscattare un torto che una delle parti riteneva di aver subito. Con il conseguimento del titolo consolare e della relativa patente sultanale questo fenomeno locale passò infatti ad avere implicazioni internazionali<sup>116</sup>.

Il fatto che ci fosse una distinzione così marcata tra le diverse tipologie di consoli analizzate, così come i *meriti* che li caratterizzavano, nonostante fossero tutti esponenti di una condizione onorevole e avessero tutti ricoperto incarichi rispettabili, fa sì che l'essenza della condizione di console non fosse di carattere professionale, ma bensì di uno stato giuridico che riconoscesse ufficialmente e concretamente dei diritti nonché dei privilegi a livello locale. Le figure che ambivano alla carica avevano quindi ben inteso sia la valenza legale che l'ufficio aveva all'interno dei territori del sultano sia il vantaggio che esso portava nella compagine marciana. A tal riguardo è esemplificativo il caso di Bonaventura Minelli. Propostosi come candidato console a Smirne dopo due decenni passati in qualità di «mercante riguardevole», una volta ottenuta la dignità di *ministro* fu costretto a fuggire dallo scalo a causa della guerra. Ritornato a Venezia, egli presentò istanza presso la Signoria per ottenere un impiego nel servizio pubblico che potesse risolvere la condizione sfavorevole in cui si trovava a causa della perdita delle proprie fortune in Levante. Riportando quindi le sue benemerienze, tra i cui attestati vi erano soprattutto i servizi resi nei pochi mesi in cui era stato console prima e dopo lo scoppio del conflitto, egli supplicò in particolare la concessione dell'incarico di governato della dogana marittima veneziana, ottenendo infine il richiesto parere positivo dei Cinque savi alla mercanzia<sup>117</sup>.

\*\*\*\*\*

La condizione consolare marciana condivideva con la cittadinanza veneziana diverse caratteristiche basilari, tra cui soprattutto le connotazioni di onorevolezza e di precedenza che costituivano il fondamento delle relazioni sociali nel mondo mediterraneo d'età moderna. Chi si appellava all'autorità sovrana per il riconoscimento di una o dell'altra condizione, inoltre, lo faceva al fine di conseguire un'attestazione che rendesse realizzabili gli effetti

---

<sup>116</sup> Slot 1982, I:125–26, 154, 187–89, 233, 240, 243.

<sup>117</sup> ASVe, CSM, I s., f. 429, doc. 174 (9 giugno 1716, 12 giugno 1716); ibi, reg. 173, cc. 192-193 (8 agosto 1716).

dei diritti e dei privilegi che la loro appartenenza prevedeva. Lo status di fedele console della Repubblica però si discostava da quello di cittadino di Venezia nel fatto che mentre il primo documentava un'appartenenza di tipo politico, il secondo attestava un'affiliazione di carattere comunitario. La condizione consolare perciò si caratterizzava per la sua fedeltà all'autorità sovrana, requisito essenziale per il riconoscimento del privilegio. Lo stato cittadino invece si fondava sul radicamento locale del richiedente, qualità questa che definiva la devozione del suddito.

Inevitabilmente la non coincidenza tra le due forme di appartenenza, entrambe determinate da aspetti volontaristi e contrattuali, portarono tensione nei rapporti sia tra i fedeli consoli e le autorità sovrane di riferimento, sia tra i richiedenti stessi del privilegio, nonché ugualmente fra questi attori e le comunità locali. Tale frattura portò quindi alla progressiva promozione nell'incarico consolare di quelle figure la cui affiliazione comunitaria non fosse in contrasto con quella politica. Ciò originò tuttavia un'evidente difficoltà nel reclutamento delle figure consolari, che furono perciò sostituite temporaneamente dall'istituzione di viceconsolati i cui incaricati servivano già contemporaneamente altri sovrani.

L'esame degli altri *ministeri* della Repubblica che progressivamente vennero a essere chiamati come consoli, viceconsoli e agenti ha documentato come simili incaricati fossero dotati sì di una ducale patente veneziana, ma anche che essi fossero privi della lettera imperiale (*berat*) fungente da *exequatur* dell'autorità sovrana ospitante. Similmente ai "consoli" nei periodi di guerra quindi una simile patente aveva la principale funzione di attestare la fede nonché i *meriti* dei possessori del titolo, riconoscendo tutt'al più il loro privilegio a delle riscossioni contributive. Tale incarico non riconosceva invece al suo titolare alcuna appartenenza o condizione giuridica particolare.

Il caso del consolato di Cipro aiuta infine a comprendere come, seppur in possesso di una patente del sultano, l'incaricato potesse avere diverse motivazioni per ricoprire la carica, talvolta anche simili agli altri *ministri* appena accennati. I titolari di questa sede solitamente gestivano l'incarico solo temporaneamente e auspicavano di conseguire un attestato di *merito* che potesse avere valore nel mercato delle cariche e dei riconoscimenti della Repubblica. La condizione consolare vantata però forniva loro anche dei vantaggi notevoli nella località di residenza durante l'incarico, motivo per cui potevano conseguire anche dei profitti economici. Tuttavia i consoli risiedenti negli altri scali generalmente ricercavano la protezione della Serenissima proprio per il vantaggio che a livello locale la loro condizione giuridica forniva. Grazie al *berat* infatti essi potevano garantirsi sia i diritti tipici dei

“locali”, come la proprietà di beni immobili e la sicurezza della loro vita, sia i privilegi degli “stranieri” protetti (*müstemin*), come l’esonazione fiscale e una sorta di emancipazione dalla giustizia del territorio (seppur non alla giurisdizione dell’autorità sovrana del sultano). Inoltre, altro importante diritto che auspicavano di conseguire questi attori e che di fatto nell’Impero ottomano veniva considerato un beneficio vantaggioso era l’ereditarietà del consolato, ovvero della condizione giuridica.

È doveroso però anche considerare che, nel caso un evento bellico tra la Repubblica e l’Impero non garantisse più simili vantaggi, tali figure potevano sempre avvalersi della loro patente consolare come testimonianza delle loro devote benemerenzze per conseguire dei privilegi nei domini di Venezia. La famiglia Balsarini, che da fine Cinquecento fino al termine del Seicento aveva risieduto a Chios servendo onorevolmente la Serenissima con incarichi consolari e di interpreti, dal 1695 fu costretta alla fuga proprio a causa della guerra tra le due potenze. La fedeltà della casata fu tuttavia riconosciuta dal serenissimo Principe con l’assegnamento prima di alcuni territori del nuovo Regno di Morea e poi, quando sul Peloponneso tornò il dominio ottomano, con il titolo di conti nella località di Parenzo in Istria<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> ASVe, PsF, b. 1037, doc. 8, n. 489 (7 maggio 1734). Cfr.: Argenti 1935, lxxxviii-lxxxix n. 1, 49, 119, 169.





## CAPITOLO 5

### L'affermazione di una condizione giuridica: modelli a confronto

#### 1. *I consoli europei nel Mediterraneo d'epoca moderna*

Per comprendere al meglio il carattere del consolato marciانو, inteso questo come status giuridico ambito e socialmente rispettato già prima che la funzione esercitata dai consoli veneziani divenisse una professione istituzionalizzata, occorre dedicare spazio anche ad altri consoli degli stranieri e ad altre figure intermediatrici che durante l'antico regime e nella prima età contemporanea vivevano costantemente interagendo tra le diverse frontiere sociali e identitarie degli Imperi mediterranei.

Incaricati principalmente di mediare e avvantaggiare in una regione estera gli interessi dei cittadini più privilegiati della propria comunità d'appartenenza, i consoli nominati dalle diverse potenze europee avevano caratteristiche che li assimilavano tra loro, ma erano anche definiti da alcuni elementi di marcata distinzione. È utile inoltre ricordare che, similmente al caso veneziano, gli elementi che potevano determinare la scelta nell'investitura consolare potevano variare in modo anche importante in base alla specificità del centro di destinazione dell'incaricato. I requisiti di civiltà e di onorevolezza, così come quelli della loro certificazione, erano aspetti che accumulavano i diversi consoli europei, ma che assumevano differente importanza in relazione allo Stato di provenienza. Gli agenti francesi<sup>1</sup> e spagnoli, ad esempio, dovevano essere soggetti di provata rispettabilità, non aver esercitato attività vili e meccaniche, e in pubblico erano tenuti a mantenere relazioni sociali prevalentemente con i notabili locali. Inoltre, dalla fine del XVII secolo chi veniva nominato come console francese per risiedere in uno degli scali del Levante e di Barberia era in genere suddito originario del Re cristianissimo, seppur tale qualità non fosse espressamente richiesta. Più labile era difatti la questione dell'appartenenza comunitaria nel caso il posto di destinazione fosse in un paese cristiano<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda il rappresentante consolare del Granducato di Toscana, già nel periodo mediceo i candidati erano valutati e selezionati in

---

<sup>1</sup> Si fa qui riferimento ai consoli francesi dopo che l'istituzione fu oggetto di riforma da parte di Colbert. Per quanto riguarda il periodo precedente, in cui l'incarico era oggetto di appalto, si veda: Steensgaard 1967, 26–31; Poumarède 2001.

<sup>2</sup> Pradells Nadal 1995, 170–73; Mézin 1997, 14–15.

base alle loro attività e alle loro esperienze, sia professionali che sociali. Aver svolto attività all'estero, anche qualora queste fossero mercantili purché prevedessero la gestione di grandi quantità di merci o di prodotti di lusso, poteva consolidare non solo la propria posizione di cittadino fiorentino, ma poteva fruttare anche un riconoscimento nobiliare<sup>3</sup>. Durante il periodo asburgico e della Restaurazione inoltre gli aspiranti al consolato toscano furono sottoposti a più efficienti e istituzionalizzate misure informative svolte dal governatore di Livorno e volte ad attestare la loro condotta morale, la loro rispettabilità, nonché la loro posizione sociale e l'attitudine a esercitare l'impiego<sup>4</sup>. La prova della cittadinanza, così come i certificati che testimoniavano l'essere sudditi originari del granduca, non sembrano infine essere stati dei requisiti essenziali alla candidatura dell'ufficio toscano<sup>5</sup>.

Sui consoli delle Province Unite d'Olanda si sa che le informazioni raccolte dalle autorità che ne dovevano determinare la scelta erano relative alla «fedeltà, pratica abilità e diligenza» del candidato<sup>6</sup>. La Giunta di Marina genovese era invece l'organo del governo della Repubblica di Genova addetto a formulare il processo istruttorio sulle qualità degli aspiranti consoli. La Giunta prestava perciò particolare attenzione agli attestati di buona reputazione, della discendenza e dell'esperienza professionale dei candidati disponibili. Nel caso degli agenti della Superba, inoltre, importante requisito per ottenere la carica sembra essere stato anche quello del dimostrare il proprio statuto di suddito genovese<sup>7</sup>. Un certo interesse nell'impiego di un proprio suddito nell'incarico lo attribuiva anche la corona svedese. I caratteri essenziali per ottenere questo titolo risultavano tuttavia essere la perizia posseduta nel campo della mercatura e le proprie possibilità economiche, nonché l'appoggio e la raccomandazione dei membri dell'associazione mercantile di Stoccolma (*Grosshandelssocieteten*)<sup>8</sup>. Meno interessato al requisito di sudditanza sembra invece essere stato il governo prussiano, il quale tuttavia incaricava i suoi diplomatici e la casa manifatturiera di Berlino Splitgerber & Daum di formare un'inchiesta che attestasse la rispettabilità e la solvibilità del candidato console<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup> Aglietti 2012, 266.

<sup>4</sup> Ibi, 269.

<sup>5</sup> Ibi, 270-272.

<sup>6</sup> Ibi, 274.

<sup>7</sup> Bitossi 2009; Aglietti 2012, 274-78; Alessandrini 2013, 205.

<sup>8</sup> Müller 2004, 79-82; Zaugg 2011, 219-20.

<sup>9</sup> Ulbert 2006.

I requisiti di onorevolezza dei rappresentanti inglesi, nonostante talvolta questi consoli dovessero anche svolgere incarichi diplomatici, non sembrano essere stati particolarmente enfatizzati dalle diverse autorità che ne determinavano l'elezione. Dalla guerra civile di metà Seicento al contrario la loro appartenenza fu solitamente inglese in quanto legata maggiormente a considerazioni più strettamente "politiche"<sup>10</sup>. Gli Stati Uniti d'America, infine, in deroga alla relativa norma puntarono a promuovere nell'incarico consolare nei paesi europei figure dall'origine, dalla cittadinanza e dall'identità sociale varia, purché fossero inseriti localmente, con buona fama e con l'appoggio di personalità di potere espresso mediante lettere di raccomandazione attestanti le qualità di «ability, industry & integrity» dei candidati<sup>11</sup>.

È utile tuttavia considerare che, esattamente come aveva fatto la Serenissima, fino alla fine del Seicento anche la Francia si appoggiò spesso ai greci latini sudditi del Gran Signore per la nomina consolare in Levante, usufruendo in particolare dei membri derivanti dalle casate Coronello e della Grammatica, così come sulle famiglie dell'Arcipelago fecero affidamento anche le Province Unite<sup>12</sup>. Ciò sta a dimostrare come, nella scelta delle figure che avrebbero dovuto ricoprire la carica consolare per tre tra le maggiori potenze che agivano nel Mediterraneo orientale dell'epoca, determinante fosse anche l'alleanza con agenti la cui molteplice appartenenza politica permetteva di interagire con società caratterizzate da frontiere permeabili. Dalla fine del XVII secolo però i dispacci consolari francesi, ora prevalentemente attenti alle dinamiche commerciali, presentarono una società molto più anonima e caratterizzata da una divisione ben definita tra i diversi gruppi religiosi e politici. Tale fenomeno fu espressione di una rinnovata politica francese nel reclutamento di agenti consolari non più strettamente legati alla società locale<sup>13</sup>.

I titoli di *merito* che venivano presi in considerazione nella scelta dei concorrenti consoli erano perlopiù legati al mondo commerciale o a quello del servizio reso alla propria autorità sovrana. Per il caso della Repubblica delle Sette Province Unite olandesi, ad esempio, esser stato impiegato nel mondo del commercio era una qualità che generalmente caratterizzava i candidati,

---

<sup>10</sup> Anderson 1989, 92–96; Fusaro 2015, 159–73.

<sup>11</sup> Marzagalli 2006, 2017.

<sup>12</sup> Slot 1982, I:238–39; Kadi 2012, 146; Allain 2015, 82.

<sup>13</sup> Greene 2000, 205.

anche se ciò non era comunque ritenuto un requisito necessario<sup>14</sup>. Aver professato la mercatura come negoziante era un carattere distintivo e decisivo ai fini della scelta consolare anche per le autorità svedesi, prussiane e austriache<sup>15</sup>. Un caso piuttosto diverso è dato dai consoli statunitensi, la cui nomina, più che dai *meriti* e dalle qualità personali talvolta documentati da negozianti e autorità locali, era determinata prevalentemente dalle relazioni d'affari con uomini influenti nel governo degli Stati Uniti<sup>16</sup>.

A Genova la Giunta riteneva *meritevoli* della carica consolare quei soggetti che avevano una provata esperienza «nelle cose di mare», come l'aver esercitato in qualità di negoziante, essere stato impiegato in qualche incarico pubblico o aver ricoperto la carica di viceconsole. Essere riconosciuto come benemerito agli occhi della Magistratura marittima risultava particolarmente semplice per i discendenti dei consoli, i quali puntavano a ottenere quella sorta di trasmissione ereditaria dell'ufficio che aveva definito anche il *ministero* veneziano<sup>17</sup>. Anche l'incaricato del granduca di Toscana in epoca asburgica poteva solitamente vantare nel suo *curriculum vitae* sia un'attività commerciale sia un impiego al servizio dei pubblici interessi. Nota di *merito* per il candidato all'ufficio toscano poteva anche essere l'appartenenza cittadina di Firenze, così come anche la sudditanza granducale era una qualità degna di riguardo. Talvolta però agli aspiranti consoli sudditi del Granduca, qualora questi non avessero avuto particolare esperienza nel mondo degli affari, furono preferiti i «forestieri», che si distinguevano perché, grazie alla loro attività di negozianti, godevano del prestigio del luogo di destinazione<sup>18</sup>.

Gli *officiers* francesi designati si distinguevano invece per aver precedentemente già servito il Re cristianissimo con altri incarichi, i quali potevano

---

<sup>14</sup> Groot 1978, 216–17; Israel 1986, 93–94, 105–106; Zaugg 2011, 217. Come affermato da Thierry Allain, il fatto che generalmente i consoli delle Province Unite fossero legati al mondo del commercio non implicava necessariamente che fossero necessariamente dei negozianti. In alcuni casi, infatti, potevano anche essere scelte anche figure più vicine agli armatori di navi o ad altri impieghi, come nel caso del console a Smirne Jacob van Dam che aveva avuto una formazione di giurista e aveva servito come segretario della Direzione del commercio levantino: Allain 2015, 82, 2017.

<sup>15</sup> Müller 2004, 80–81; Agstner 2006; Ulbert 2006.

<sup>16</sup> Marzagalli 2006.

<sup>17</sup> Bitossi 2009; Zamora Rodríguez 2011, 605–15; Aglietti 2012, 274–78. Nunziatella Alessandrini presenta il caso insolito di un agente genovese a Lisbona, tal Carlo Antonio Paggi, che si distingueva per non essere un mercante, ma un letterato e giurista: Alessandrini 2013, 206–9.

<sup>18</sup> Ibi, 265–66, 270–71.

essere legati alla Segreteria di Stato della Marina, all'esercito, o all'istituto consolare stesso. A questi agenti era poi formalmente vietata la partecipazione diretta o indiretta al commercio, carattere che sulla carta generalmente li distingueva socialmente dal gruppo dei negozianti<sup>19</sup>. L'esempio dei rappresentanti consolari spagnoli permette di arricchire questo panorama: motivo di *merito* per entrare in possesso del consolato, così come per accedere alle cariche amministrative spagnole di livello medio e alto, poteva essere l'appartenenza a un determinato lignaggio (*nobleza de sangre*) o il servizio prestato per la corona dalla famiglia (*nobleza de servicio*). Anche l'appoggio di persone influenti o il possesso di qualità individuali non necessariamente legate alla sfera commerciale o diplomatica erano elementi rilevanti nella scelta dell'incaricato. Inoltre, pur non avendo un sistema chiaramente normalizzato ma regolato per lo più da dinamiche di potere e di solidarietà interna, il reclutamento prevedeva comunque alcune forme di certificazione della propria condizione<sup>20</sup>.

Nella nomina dei consoli inglesi non era invece prevista una rigida procedura che conducesse alla presentazione di una prova scritta o di una testimonianza orale attestante i caratteri distintivi dei candidati. Con ogni probabilità, però, grande importanza era attribuita alla loro esperienza sul campo, tantoché nella scelta degli agenti consolari venivano generalmente premiati i mercanti attivi in quelle stesse piazze dove poi avrebbero esercitato anche l'incarico. Nel caso del Mediterraneo centro-orientale (nella cui area gli inglesi includevano anche Venezia) punto di *merito* per l'elezione all'ufficio era inoltre considerato l'essere membro della *Levant Company*<sup>21</sup>. Ciò non esclude tuttavia che gli impieghi al servizio delle magistrature dirigenti potessero essere considerati come caratteri distintivi, così come elemento a favore dell'accesso all'incarico consolare poteva costituire il possesso di autorevoli raccomandazioni. Un utile esempio a tal riguardo è dato

---

<sup>19</sup> Mézin 1997, 24–28, ad nomen.

<sup>20</sup> Pradells Nadal 1992, 92–95, 1995, 173–82.

<sup>21</sup> Anderson 1989, 75–76; Zaugg 2011, 215–16; Fusaro 2015, 159–73. Maria Fusaro presenta anche il caso del console inglese a Venezia Gualtier Woolf, scelto per ricoprire la carica nel 1652 dal precedente console e approvato dall'agente residente. Woolf era attivo nella piazza marciana fin dal 1640 e aveva principalmente stretto affari con i capitani dei bastimenti inglesi, talvolta anche fungendo da loro interprete o dando loro alloggio. La sua professione lo distingueva quindi socialmente dai negozianti inglesi lì presenti, tanto che la nomina di Woolf non fu accettata da questi ultimi: Fusaro 2015, 169. Sembrerebbe inoltre che la *Levant Company* mantenne ancora un'influenza determinante nella nomina dei consoli nelle isole Ionie: ibi, 173.

dal console di Smirne Paul Rycout (1667-1678), il quale, nonostante fosse figlio di un ricco mercante immigrato in Inghilterra, non aveva mai esercitato la mercatura. Portato per la letteratura, egli preferì invece seguire la carriera diplomatica e, grazie ad alcune raccomandazioni di influenti familiari e a un po' di fortuna, riuscì a ottenere l'incarico sia di segretario privato dell'ambasciatore inglese alla Porta, sia di segretario della *Levant Company* a Costantinopoli. Durante l'impiego in tale ruolo e grazie anche ai suoi viaggi, Rycout riuscì a collezionare numerose testimonianze da molti personaggi influenti a suo favore, tra cui quelle dell'ambasciatore alla corte del sultano e dei dirigenti della Compagnia del Levante, che gli garantirono fra l'altro anche la nomina consolare nell'emergente scalo anatolico nel 1667<sup>22</sup>.

Le dinamiche supplicatorie che spesso definivano il reclutamento degli agenti consolari veneziani sembrano essere state condivise anche per altri numerosi consolati europei. Nella presentazione delle petizioni formulate al fine di conseguire il desiderato titolo gli aspiranti al consolato genovese di Livorno fecero frequentemente ricorso a *tópoi* relativi ai lunghi anni di fedele servizio alla Repubblica, alle benemerienze proprie e dei propri familiari e talvolta anche alla loro miseria materiale. Frequente era anche l'utilizzo di questo strumento con il fine di tramandare l'incarico genovese ai figli o ad altri membri della casata. Sembrerebbe inoltre che tali candidati accompagnassero l'istanza alla promessa di pagamento di una somma di denaro e, di tanto in tanto, si impegnarono a fornire alla Superba anche un certo numero di schiavi<sup>23</sup>.

Un simile approccio sembra esser stato impiegato anche dai candidati consoli del Granducato di Toscana e della corona Spagnola<sup>24</sup>. Il caso più interessante è tuttavia dato dall'istituzione consolare prussiana. L'istituzione stessa di tali consolati nel Settecento non seguì tanto l'interesse pubblico che l'autorità sovrana poteva avere nel luogo di residenza, ma fu determinata principalmente proprio dall'iniziativa privata degli aspiranti consoli attraverso la formulazione di un'istanza al monarca di Prussia. Inoltre, nonostante fosse loro interdetto tramandare la carica ai propri familiari, i consoli prussiani supplicarono e riuscirono a garantirsi una successione dinastica della dignità consolare<sup>25</sup>.

Degno di nota sembrerebbe quindi anche il caso dei consoli inglesi a Venezia durante la guerra civile iniziata nel 1642, i quali molto probabilmente

---

<sup>22</sup> Anderson 1989, 19–40, 92–96; Darling 1994, 72–73.

<sup>23</sup> Aglietti 2012, 277–78; Bitossi 2013, n. 14, 19–21.

<sup>24</sup> Pradells Nadal 1995, 173; Aglietti 2012, 105, 177, 197.

<sup>25</sup> Ulbert 2006.

sfruttarono la confusione istituzionale e la concorrenza tra le diverse magistrature della madrepatria sulla giurisdizione degli agenti all'estero al fine di promuovere al meglio i propri interessi. Ci furono infatti aspiranti consoli che per riuscire a vincere la competizione per l'incarico non solo richiesero e ottennero la nomina da parte di influenti autorità inglesi, ma presentarono anche suppliche alla Signoria veneziana. Con tali istanze, a cui erano solitamente allegati delle attestazioni prodotte in proprio favore da capitani e mercanti inglesi, gli aspiranti al titolo cercavano quindi di ottenere un'ulteriore riconoscimento da parte degli organi governativi marciiani che potesse avallare la loro candidatura<sup>26</sup>.

Il governo del sultano non si dotò di rappresentanze diplomatiche e consolari residenti in territorio cristiano prima del 1802. Ciononostante non mancarono delle figure che, agendo non solo con il titolo di «consoli» ma anche di «custodi» o «avvocati», rappresentavano gli interessi dei soggetti provenienti dai territori ottomani. Per ottenere l'incarico, però, i candidati non dovettero né supplicare le istituzioni ottomane né ottenere da loro una patente, quanto piuttosto formulare un'istanza all'autorità sovrana estera di residenza al fine di conseguire appunto una ducale che riconoscesse il loro ruolo nonché i loro privilegi, tra cui vi era anche la riscossione dei diritti consolari. Tale meccanismo rendeva perciò questa "rete" consolare poco istituzionalizzata, in quanto il controllo che la Porta poteva esercitare su questi consoli sembrerebbe essere stato debole, se non nullo. Anche in questo caso, inoltre, spesso l'appartenenza del "console ottomano" non coincideva con quella della comunità rappresentata<sup>27</sup>.

L'istituzione di agenti preposti alla difesa della «nazione turca» è documentata nei territori della Repubblica marciiana fin dalla prima metà del Seicento, addirittura dalla metà del Cinquecento se si considerano autonomamente le comunità di Mitilene (o Metelino) e di Atene<sup>28</sup>. Nel 1675, ad

---

<sup>26</sup> Fusaro 2015, 159–73.

<sup>27</sup> Grenet 2010, 392–97; Id. 2013, 331–36, Id. 2016a; Zaugg 2011, 229–33; Falcetta 2014, 102–4; Boogert 2016b. Per un'interessante analisi dell'istituto consolare al servizio del nuovo Stato greco nell'Ottocento, in cui la nomina consolare era ancora una volta determinata dal meccanismo supplicatorio, si fa riferimento a: Grenet 2017.

<sup>28</sup> Pagratis 2000; Papacosta 2002; Pedani 2005; Grenet 2014. Nel suo contributo relativo ai consoli residenti nelle isole ionie e rappresentanti dei mercanti greci non veneti Papacosta chiama questi agenti con il nome di «consoli dei mercanti», ma non sono da confondere con i consoli dei mercanti alle dipendenze delle autorità centrali veneziane e da queste eletti. Per il "console" della comunità ateniese a Venezia si cfr.: ASVe, CSM, II s., b. 31, Atene e Negroponte, 26 marzo 1556.

esempio, Gregorio Damalà, suddito del Gran Signore appartenente alla nobiltà di Chios, presentò una supplica alla Signoria di Venezia affinché gli fosse concessa la carica di console a Venezia per difendere tutti quei bastimenti che, giunti nella capitale lagunare, trasportassero i beni materiali dei «sudditi del Turco». Nel formulare la petizione Damalà si presentò come un «humilissimo servo» della Repubblica che durante la guerra di Candia per 16 anni aveva permesso la strategica circolazione di numerosi avvisi tra il residente a Costantinopoli Ballarino e i capitani dell'armata di San Marco. Egli inoltre si era prodigato nel fornire direttamente ai rappresentanti pubblici marciari delle informazioni relative ai piani dell'esercito nemico. A causa del suo ruolo durante questo evento bellico aveva dovuto poi abbandonare Chios, i propri beni materiali e la propria famiglia e rifugiarsi a Venezia pur di aver salva la vita. La sua supplica, accompagnata dalle attestazioni delle proprie benemeritenze a loro volta autenticate dai Capitani e dai Provveditori generali dell'epoca, era quindi del tutto simile alla candidatura per la nomina a *ministro* consolare veneziano che è già stata precedentemente oggetto di analisi. Egli difatti riuscì a conseguire dai Savi alla mercanzia la concessione del titolo di assistente/soprintendente nonché "console" delle imbarcazioni con a bordo merci dei greci sudditi del Gran Signore<sup>29</sup>. Tali agenti inoltre non dovevano necessariamente essere dei sudditi ottomani, ma potevano ugualmente appartenere al notabilato dei Domini della Serenissima<sup>30</sup>. Come probabilmente si ricorderà, infatti, nel 1700 anche Zuanne Bozzis, appartenente alla nobiltà di Napoli di Romania, Mistrà e Corinto (città passate sotto il controllo della Repubblica solo con la pace di Carlowitz del 1699), aveva presentato istanza corredata dalle consuete certificazioni di fede alla Serenissima Signoria per poter conseguire il titolo di «custode» (chiamato dai Cinque savi alla mercanzia nella loro risposta con il titolo di «consolato») nello scalo di Napoli di Romania degli interessi dei mercanti greci sudditi della Porta ottomana. Bozzis supplicò e ottenne poi il consolato marciario dell'Arcipelago<sup>31</sup>. Un ultimo interessante esempio a tal proposito è dato anche da Dionisio Pilarinò che, proveniente dalla stessa nobile famiglia cefalena del console veneziano di Smirne Giacomo, dagli

---

<sup>29</sup> ASVe, CS, Rd, f. 83, 26 gennaio 1674 m.v.; ASVe, CSM, I s., reg. 158, cc. 1r-v (22 marzo 1675), 7v (22 aprile 1675), 16v-14r (6 maggio 1675), 14v-15r (15 maggio 1675), 26r-v (28 maggio 1675). Sulla famiglia Damalà, appartenente alla nobiltà di Chios, si veda la voce in: Argenti 1955, 1:75-76; e Koutmanis 2013, 189.

<sup>30</sup> Grenet 2014.

<sup>31</sup> ASVe, CSM, I s., b. 420, docc. 573 (19 giugno 1700), 579 (14 gennaio 1700 m.v.); ibi, reg. 167, cc. 65-67 (25 agosto 1700).



anni Cinquanta del Settecento e per oltre un trentennio fu riconosciuto dalle magistrature di Venezia come legittimo "console" dei mercanti greci nella sua isola natia<sup>32</sup>.

Complessivamente, più che di una categoria professionale, come fu invece dall'Ottocento in poi, sembrerebbe più opportuno parlare del console d'età moderna come figura che, nonostante le specificità a livello locale, condividesse sul piano internazionale l'ambizione del riconoscimento pubblico di una condizione sociale e giuridica privilegiata, percepita questa non solamente in termini economici. Nonostante fossero soggetti spesso di diversa estrazione sia sociale che professionale, questi attori rispondevano generalmente alle dinamiche tipiche del sistema di onori, precedenze e titoli su cui si basavano la maggior parte delle relazioni sociali di antico regime. Pur di ottenere il consolato e quanto a esso associato, personaggi onorevoli e di spicco provenienti sia dall'Europa continentale sia dall'area mediterranea si ponevano al servizio dei diversi Stati europei, talvolta anche contemporaneamente, ricorrendo spesso anche a forme supplicatorie come strategia comune. L'abitudine dei sovrani dell'Europa dell'epoca era infatti quella di graziare o comunque ricompensare con privilegi nobilitanti chi aveva dimostrato loro devozione mediante la presentazione di un'autorevole documentazione delle benemerienze vantate. Inoltre, di fronte alla comune presenza di molteplici dinastie nell'incarico consolare, fenomeno quello dinastico che tuttavia non si riduceva solamente a questa istituzione e che neppure la struttura ideata in Francia da Colbert riuscì a impedire, le diverse autorità sovrane legittimarono di frequente una simile logica di autoriproduzione delle ambizioni e degli interessi famigliari<sup>33</sup>.

Fenomeni condivisi nel Mediterraneo erano ugualmente l'assenteismo nella gestione della carica e l'impiego consolare presso più autorità sovrane. Per quanto riguarda il primo punto è verosimile pensare che la mancata presenza del titolare nella sede consolare fosse derivata dalla concezione utilitarista o di carriera che gli incaricati avevano del consolato. Così come accadeva per diversi *ministri* marciati incaricati presso gli scali di Cipro, anche per vari attori che conseguivano il titolo a livello europeo il consolato probabilmente costituiva perlopiù una certificazione utile a essere reimpiegata nel mercato delle carriere della madrepatria o una semplice fonte di

---

<sup>32</sup> Grenet 2014.

<sup>33</sup> Pradells Nadal 1992; Mézin 1997; Marzagalli 2016.

guadagno<sup>34</sup>. La seconda questione, già indicata dalla storiografia<sup>35</sup>, è sicuramente meritevole di ulteriori ricerche specifiche. Attraverso l'analisi sistematica dei differenti archivi di riferimento si dovrebbero difatti approfondire quelle figure che servivano nel contempo di più potenze, in modo tale da osservare sia il comportamento di questi qualora esercitassero contemporaneamente la stessa funzione per diversi sovrani, sia i contatti che si venivano a creare tra le diverse istituzioni consolari. Degno di considerazione sarebbe infatti l'analisi relativa a come le conoscenze conseguite da Francesco Luppazzoli al servizio della cancelleria consolare olandese avessero contribuito a definire la gestione della carica veneziana, così come l'esperienza accumulata da Domenico Andrea Franceschi in qualità di console di Genova a Patrasso avesse poi avuto conseguenze nella sua funzione di *ministro* di Venezia. Altrettanto interessanti risulterebbero ulteriori approfondimenti sulla gestione contemporanea dell'incarico per varie comunità "franche" da parte di attori come Crusino Coronello, discendente inoltre quest'ultimo di agenti consolari impiegati da diverse autorità sovrane nell'Arcipelago, e Stellio Raffaelli. A prima vista si potrebbe quindi ipotizzare che dal Seicento la circolazione degli stessi uomini e delle medesime famiglie nei consolati delle diverse comunità europee favorisse una sorta di convergenza nelle pratiche consolari situate nel Mediterraneo orientale.

Lo status nobilitante raggiunto, riconosciuto con il conseguimento del consolato o ottenuto anche per mezzo dell'impiego consolare, esprimeva infine un senso di meritocrazia civica indipendentemente dall'attività svolta per ottenere tali privilegi, fosse essa legata al commercio o al benessere della propria comunità all'estero. Dati i vari elementi in comune con questi agenti, quindi, la figura del console veneziano nell'Impero ottomano si inserisce adeguatamente all'interno di una riflessione più ampia sulla costituzione di un Mediterraneo a livello locale, permettendo inoltre di valorizzare le specificità che le interazioni sociali di simili attori potevano avere in un contesto interculturale come di fatto erano i domini del sultano.

È tuttavia utile sottolineare ancora una volta la distinzione nonché la precocità dell'esperienza veneziana. Il caso della rete consolare è difatti strettamente legato alle vicissitudini politiche dello Stato da Mar della Repubblica, le quali erano caratterizzate da una costante condizione di tensione provocata dalla minaccia ottomana. La politica espansionistica dell'Impero ottomano perseguita nel Mediterraneo orientale sin dalla prima metà del Cinquecento aveva sollecitato il ceto dirigente veneziano a promuovere con il

---

<sup>34</sup> Cfr. Brillì 2013.

<sup>35</sup> Si veda in particolare: Aglietti 2011; Ead. 2012, 227–334.

titolo consolare alcune famiglie che, inserite localmente, si erano dimostrate devote alla causa veneziana. Un decennio dopo la perdita di Cipro il governo marciano arrivò quindi all'istituzione di una rinnovata carica consolare (1586). In altre parole, a determinare la crescita della presenza di consoli della Repubblica nell'Impero ottomano furono logiche perlopiù politiche, da cui derivava la necessità stringente di Venezia di mantenere delle solide relazioni sociali con le famiglie notabili del bacino orientale del Mediterraneo. Le altre potenze "franche" presenti nella regione decisero invece di dotarsi di uno strumento consolare che fosse emancipato dalla comunità mercantile locale solamente dall'inizio del Seicento, ovvero quando maggiormente si fece sentire l'esigenza di un'istituzione che, forte dell'appoggio diplomatico, garantisse un accesso privilegiato nei mercati ottomani.

Esempio infine evidente della diversa urgenza con cui la Serenissima promosse diversi consolati nell'Impero è data dalla diversità di istituzioni tutelari con cui i *ministri* dovettero mantenere corrispondenza. Sin dalla fine del XVI secolo i consoli marciati furono difatti tenuti a relazionarsi non solo con i Cinque savi alla mercanzia, ma anche con il rappresentante diplomatico alla Porta e con il Senato. Durante il Seicento la crescente conflittualità determinata dalla politica promossa dal Gran Signore definì poi una maggiore richiesta informativa degli agenti veneziani, sollecitati ora questi a mantenere una più fitta corrispondenza anche con i capi militari, i governatori dei domini dello Stato da Mar e con gli Inquisitori di Stato<sup>36</sup>. Una simile evoluzione sembra invece aver caratterizzato a livello sistematico le altre reti consolari europee solamente a partire del XVIII secolo<sup>37</sup>.

## 2. *L'influenza del dibattito europeo sul ministero consolare veneziano*

Restando sul tema dell'onorevolezza del titolo consolare vale la pena sottolineare il fatto che le patenti consolari della Repubblica generalmente riconoscevano ai consoli la qualità di «publico ministro». Nella terminologia politica della Serenissima questo termine stava a indicare gli «uffici di ministero», ovvero quegli impieghi al servizio delle magistrature patrizie affidati a soggetti non nobili. La procedura che definiva poi la designazione

---

<sup>36</sup> Si rimanda qui al secondo capitolo, "Il consolato tra l'interesse personale e il fedele servizio". Si cfr. inoltre: Poumarède 2003, 1040–48; Maréchaux 2013.

<sup>37</sup> Ulbert 2015; Bartolomei e Faraut 2017. Si veda anche più in generale: Marzagalli 2015.

dell'incaricato a Venezia prevedeva solitamente che a ricoprire questi *ministeri* fossero esponenti della cittadinanza originaria, in particolare per quanto riguarda gli uffici più prestigiosi come quello di Cancellier grande, della cittadinanza di *intus et extra* e di altre categorie di persone privilegiate per le diverse cariche dell'amministrazione<sup>38</sup>. Il ruolo di questi ufficiali aveva spesso un'importanza centrale nel mettere in relazione la società civile e l'amministrazione pubblica, tra governati e governanti. Come si vedrà più nel dettaglio nell'ultimo capitolo, analogamente a questi impiegati nel Dominio della Repubblica i consoli fungevano da intermediari tra i sudditi veneti e i rappresentanti della sovranità marciata raccogliendo e comunicando le diverse istanze dei sudditi emigrati o di passaggio alle magistrature di riferimento, e in particolar modo al bailo a Costantinopoli. Per mezzo degli agenti consolari poi si concretizzavano i provvedimenti emessi dalle autorità veneziane miranti a controllare e a identificare il movimento di singoli o di gruppi, così come di merci e navi.

La qualità di *ministro* che poteva vantare il console fu tuttavia oggetto di riflessione non solo a Venezia, ma anzi il dibattito che si creò a livello internazionale influì infine sulla condizione giuridica dell'istituzione marciata. Già tra il 1699 e il primo decennio del XVIII secolo i Cinque savi alla mercanzia risposero in alcune loro relazioni che i consoli in Levante «intitolati minori», ovvero quelli che non erano patrizi, erano da considerarsi come «fattori» o, in altre parole, «agenti della nazione». Questa precisazione nella definizione del carattere pubblico del consolato mirava a delimitare il margine d'azione dei *ministri* stessi, escludendo in particolar modo la possibilità di questi a istituire nuovi viceconsolati<sup>39</sup>.

Fin da inizio Cinquecento all'interno dei Domini della Repubblica si era riscontrato con una certa frequenza il fenomeno delle sostituzioni in quegli uffici che venivano assegnati per grazia<sup>40</sup>. Similmente a quanto era avvenuto per gli altri *ministeri*, anche nelle designazioni riscontrate tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo la legislazione marciata aveva cercato di combattere questa pratica sostitutiva obbligando il nuovo titolare del consolato a esercitare la carica in prima persona attraverso la contribuzione di una idonea «piezaria», ovvero il pagamento di una cauzione, e la costituzione

---

<sup>38</sup> Su questi temi si cfr.: Zordan 1980, 130–35; Mousnier 1952; Zannini 1993, 15; Id., 1996, 416, 449–55.

<sup>39</sup> ASVe, CSM, II s., b. 28, Durazzo, fasc. 2, 25 maggio 1699; ibi, I s., reg. 170, c. 148 (22 aprile 1709).

<sup>40</sup> Zannini 1996, 453.

di un «piezo», cioè di un mallevadore in suo favore<sup>41</sup>. In caso di necessità ad assentarsi dalla carica, la prassi prevedeva che il titolare supplicasse il permesso alla magistratura che ne aveva determinato la designazione, la quale avrebbe dovuto approvare la «sufficienza» dell'eventuale sostituto. Tali disposizioni mettono in luce l'atteggiamento che le autorità centrali di Venezia assunsero riguardo al problema dell'iniziativa concessa a dei pubblici *ministri* come i consoli. Il ceto dirigente veneziano cercò infatti di riportare il fenomeno delle sostituzioni nell'ufficio consolare e dell'impiego di agenti sottoposti a essere soggetto ai meccanismi e alle logiche della supplica. Si riaffermava in tal modo quella relazione tra le magistrature patrizie e i consoli a loro subordinati definita dall'elargizione *ad personam* di grazie e privilegi che tradizionalmente caratterizzava i *ministri* della Repubblica. Tuttavia all'indomani della guerra di Candia l'agente della Canea Gasparo Condostaulo aveva lasciato dei sostituti nei diversi centri dell'isola di Creta che, senza l'autorizzazione dei rappresentanti pubblici, ne rappresentavano le veci mentre lui era distante dal suo consolato<sup>42</sup>. Anche Crusino Coronello, console in Morea, aveva di sua iniziativa temporaneamente posto dei viceconsoli che lo sostituirono durante la sua assenza dalla residenza. Il suo successore, Domenico Andrea Franceschi, inviò inoltre delle lettere a un tal Filippo Emamantua e all'ormai ex console marciano Filippo della Grammatica promettendo che, dietro il versamento di una somma di denaro, avrebbe mandato loro le patenti necessarie per esercitare il titolo di viceconsole nelle scale rispettivamente di Atene e Negroponte<sup>43</sup>.

La limitazione imposta tra fine Seicento e inizio Settecento era però principalmente dovuta all'esperienza avuta durante il consolato dell'Arcipelago del conte Zuanne Bozzis. Come già accennato, quest'ultimo durante i primi mesi della sua reggenza aveva infatti prodotto delle patenti per diverse persone in modo tale che potessero agire da viceconsoli a lui dipendenti. Il mancato rispetto della procedura informativa e riconoscitiva funzionale

---

<sup>41</sup> Questa pratica è attestata fin dalle prime elezioni dopo la riforma del 1586: ASVe, BaC, b. 265, reg. 374, cc. 125v-126r (16 agosto 1586); ibi, b. 266, reg. 375, cc. 114r-v (20 giugno 1589 e 22 giugno 1589), 126r-127r (26 agosto 1589), 127r-v (26 agosto 1589), 184r-185r (25 giugno 1590).

<sup>42</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 6 Canea, 18/28 agosto 1672 e relativi allegati; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 2 gennaio 1672, 1 novembre 1672.

<sup>43</sup> L'esempio di Crusino Coronello è presente in: ibi, b. 116-I, fasc. 14 Nixia, 24 giugno 1672. Il caso di Domenico Andrea Franceschi è conservato invece in: ibi, fasc. 5 Athene, lettere allegata al dispaccio del 14 giugno 1674 ed entrambe datate 8 giugno 1674.

all'attestazione della fede dei soggetti che avrebbero conseguito tale privilegio, di fatto una prerogativa tradizionalmente in possesso all'élite del patriziato veneziano, nonché l'assegnamento di simili patenti senza averne la legittima autorità portò alla rimozione dall'incarico di Bozzis<sup>44</sup>. È utile inoltre ricordare che i consigli e le magistrature veneziane all'epoca stessero cercando di limitare il meccanismo di attribuzione del titolo consolare caratterizzato da dinamiche di clientela o di familiarità, e che il governo ottomano stesse sempre più ostacolando la pratica di designare consoli tra i sudditi del sultano. Tutte queste considerazioni portarono quindi all'estromissione dei *ministri* dal poter emettere un simile documento e dal poter applicare una simile procedura.

Sull'eco del dibattito avvenuto nelle Province Unite, in Francia e in altri stati dell'Europa settentrionale circa la presunta qualità ministeriale dei consoli e similmente a quanto avvenne nel Regno di Napoli (specialmente una volta che questo passò sotto la dominazione borbonica), anche a Venezia si finì per estromettere gli agenti consolari dalla categoria dei ministri<sup>45</sup>. In una nota informativa redatta dal Cancellier grande Giovanni Maria Vincenti datata 1727 i consoli furono presentati come figure escluse dalle immunità solitamente accordate dal «diritto delle genti» agli ambasciatori, i quali a livello internazionale detenevano il titolo di «ministri pubblici». Con la chiara distinzione tra le funzioni diplomatiche e quelle consolari, in quanto rappresentante degli interessi di solo una parte della comunità all'estero alla figura del console non furono perciò riconosciuti i privilegi che fino ad allora aveva più o meno ufficialmente goduto negli stati ospitanti<sup>46</sup>.

Il privilegio giurisdizionale di cui avevano usufruito gli incaricati consoli in Europa non fu tuttavia annullato, ma solo disgiunto dall'istituzione consolare. Gli agenti poterono difatti continuare a esercitare e godere di una giurisdizione privilegiata in base alla concessione del principe del luogo e senza il pregio dell'extraterritorialità. La classificazione consolare finì così per rientrare nella sola sfera mercantile e il caso veneziano, molto variegato

---

<sup>44</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 166, cc. 430r-432r (18 aprile 1702); ASVe, SC, reg. 36, cc. 59v (16 novembre 1702), 70v (3 marzo 1703), 89v-90r (25 agosto 1703); ASVe, CSM, II s., b. 26, Isole dell'Arcipelago, 8 luglio 1701; ibi, I s., reg. 173, cc. 470-479 (23 febbraio 1718 m.v.).

<sup>45</sup> Cavallar 2002, cap. 4; Trampus 2010; Zaugg 2011, 41-57; Poumarède 2015; Fusaro 2015, 159-60. Per un'efficace riassunto di questo tema nei periodi successivi a quello qui analizzato si veda: Ulbert 2006, 15-16; Aglietti 2012, 15-22; Volpini 2013.

<sup>46</sup> Marciani 1967, 626-27; Infelise 1988, 774-775; Trampus 1994, 288. Una copia della nota informativa è presente anche in ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 5.

e non limitato solamente al mondo commerciale, si omologò perciò alle categorie concettuali elaborate nel panorama diplomatico europeo.

### 3. *Al servizio della Repubblica. Consoli e dragomanni a confronto*

Del tutto simili ai consoli veneziani per ambizioni sociali, così come per gli strumenti utilizzati al fine di ottenere un incarico al servizio della Serenissima, sembrano essere stati i dragomanni e i giovani di lingua impiegati presso la casa bailaggia a Costantinopoli<sup>47</sup>. Esattamente come gli agenti consolari infatti la base sociale di reclutamento dei dragomanni della Repubblica poteva essere tra il ceto dei cittadini (in questo caso però dovevano essere della categoria di originari anche se talvolta fu lasciato spazio anche a chi aveva ottenuto la condizione civile per grazia), i nobili provenienti dal Dominio della Repubblica, e le famiglie notabili provenienti dai centri dell'Impero ottomano, in particolare quelle appartenenti alla comunità latina di Pera<sup>48</sup>.

La posizione di giovane di lingua e di dragomanno (titolo con cui si designava l'interprete ufficiale) a cui si sta facendo riferimento è relativa a quelle figure che ricoprirono appunto il ruolo di mediatore linguistico al servizio delle magistrature patrizie di Venezia e, al pari dei consoli marciari, erano considerati dagli organi governativi come «ministri pubblici»<sup>49</sup>. Si intende parlare qui perciò, oltre dei membri del giovanato, di: dragomanni «semplici», impiegati prevalentemente nel supporto dei mercanti veneti di fronte ai giudici locali, o *protogeri* qualora fossero incaricati nel supportare le imbarcazioni e i marinai veneti; di dragomanni di strada, addetti ad accompagnare il bailo nelle sue missioni; del dragomanno grande, carica di maggior prestigio affidata all'interprete più influente, *meritevole* e capace

---

<sup>47</sup> I dragomanni (o turcimanni) erano *ministri* impiegati fin dal XII e XIII secolo come interpreti tra i parlanti lingue «franche» e i loro vicini principalmente arabofoni. I giovani di lingua, invece, erano gli aspiranti interpreti, stipendiati e istruiti, almeno in un primo tempo, presso la casa bailaggia. Per una più dettagliata descrizione sia delle loro principali caratteristiche, sia del loro ruolo nel Mediterraneo di epoca moderna si faccia riferimento a: F. Lucchetta 1989; Hitzel 1995; Grenet 2016b.

<sup>48</sup> Rothman 2009, 776–82; Luca 2012.

<sup>49</sup> Nelle fonti veneziane, infatti, si fa spesso riferimento ai dragomanni definendoli «ministri»; cfr.: Paladino 1917, 194, 199–200; F. Lucchetta 1989, 30–31, 33, 1993, 216–17; Luca 2008b, 124, 133, 141, 143, 151.

per via del suo importante ruolo di negoziazione con la corte imperiale ottomana e talvolta impiegato anche nel riscatto degli schiavi<sup>50</sup>. Oltre ai dragomanni legati alla casa bailaggia a Costantinopoli, *ministro* era anche chi serviva come interprete della cancelleria nello Stato da Mar della Repubblica, in particolar modo il dragomanno del Provveditor generale in Dalmazia, e il dragomanno pubblico alle dipendenze dei Cinque savi alla mercanzia nella Dominante<sup>51</sup>. Con tale categoria, quindi, non si fa qui riferimento ai dragomanni dei consolati, il cui incarico dipendeva perlopiù proprio dagli agenti consolari e dalle relazioni intraprese con questi ultimi, ma la cui figura e i cui privilegi non sono ancora stati oggetto di uno studio sistematico<sup>52</sup>. Ci si limita perciò in questo luogo a due significativi esempi, entrambi tratti dal consolato di Smirne. Il primo è dato da Abram Gabbai, ebreo nativo di Venezia e cresciuto a Roma. Per gli «urgenti servitij prestati in tempo di guerra» egli era stato dotato di una lettera di raccomandazione da parte del Cancellier grande Ballarino, necessaria questa per garantirgli la protezione dei *ministri* veneziani. Luppazzoli, trovandolo molto competente specialmente nella lingua italiana, oltre al supporto concessogli nei primi anni del suo consolato decise di ingaggiarlo come dragomanno. Il secondo esempio vide come protagonista il cancelliere del consolato marciano stesso, il chioti (e perciò originariamente suddito ottomano) Giuseppe Galliano. Nel 1675 Galliano aveva infatti ottenuto dal rappresentante consolare la patente per la condizione dragomannale, documento che assommandosi alla carica di cancelliere riconosceva il privilegio del suo titolare a un salario e a una percentuale dei diritti consolari<sup>53</sup>. Tali casi documentano perciò come simili figure fossero socialmente legate alla volontà del console di riferimento nel godimento dei loro benefici, certificati questi ultimi dalla sola lettera patente emessa a loro favore dagli stessi agenti consolari.

---

<sup>50</sup> Paladino 1917, n. 2, p. 188; Luca 2008b, 105–6; Malcolm 2015, 367–68.

<sup>51</sup> Per una breve discussione sui doveri di interpretazione e di negoziazione del dragomanno al servizio della Repubblica in Dalmazia si fa riferimento a: Pederin 1990, 324. Sulla figura del dragomanno pubblico a Venezia invece si veda in particolare: Rothman 2011, 165–86.

<sup>52</sup> Per una breve riflessione sui dragomanni al servizio dei consolati si veda: Gautier 2006; Grenet 2016, 386. Come giustamente sottolineato inoltre da van den Boogert, non tutti i dragomanni dei consolati nel Settecento effettivamente possedevano le patenti sultaniali che ne garantivano il godimento dei privilegi; tale considerazione è tanto più vera nel contesto seicentesco: Boogert 2016a.

<sup>53</sup> ASVe, BaC, b. 117, 6 febbraio 1672; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 21 giugno 1677, 25 giugno 1677, 22 luglio 1677 (con allegata la rappresentazione della patente datata 6 giugno 1675), 10 gennaio 1681 (con documenti allegati).



Fin dalla metà del Cinquecento fu istituita una scuola per formare degli interpreti nelle lingue orientali e a essere destinatari di tale istruzione inizialmente furono principalmente i rampolli dei cittadini veneziani<sup>54</sup>. La deliberazione del Senato del febbraio 1551 prevede infatti che fossero scelte delle «persone che siano non meno sufficienti, che fedeli». Nel chiarire questa formula, il consiglio marciano definì che a essere scelti fossero due notai della cancellaria ducale e, nella probabile mancanza di candidati di questo tipo, si diede tale possibilità anche a due giovani «cittadini nostri»<sup>55</sup>. Un esempio interessante è dato in tal caso da Marchiò Spinelli, «fidelissimo cittadino» veneziano e figlio del segretario a Cipro Gasparo Spinelli, che morì durante la conquista ottomana dell'isola (1571) mentre serviva con il titolo di Cancellier grande<sup>56</sup>. Marchiò fu reclutato come apprendista interprete nel 1568 per poi riuscire a raggiungere il titolo di dragomanno del bailo nel 1578<sup>57</sup>. Come forse si ricorderà, Spinelli nel 1595 si annotò al proclama di elezione del console di Cipro, isola in cui era cresciuto, riuscendo quindi a mantenere il titolo consolare per un paio di anni.

Nel 1623 il Senato definì quindi che a eleggere i giovani di lingua al servizio del prossimo bailo a Costantinopoli fosse il Pien Collegio e che i candidati a ricoprire tale ruolo fossero in possesso della prova di cittadinanza<sup>58</sup>. Anche in questo caso, perciò, la loro fedeltà doveva essere attestata da un documento scritto prodotto dalle magistrature veneziane. Nel maggio del 1670 i Pregadi commissionarono poi ai Savi alla mercanzia di provvedere alla designazione di un dragomanno che servisse in Dalmazia<sup>59</sup>. Un ulteriore passo nella procedura venne compiuto tra il settembre il novembre dello stesso anno, quando si decise di eleggere quei nuovi giovani di lingua che avrebbero dovuto accompagnare l'ambasciatore straordinario alla Porta. La terminazione comandò che i Cinque savi pubblicassero un proclama nel quale si sarebbe potuto annotare solo chi fosse in grado di presentare i certificati di prova della propria condizione di cittadino originario. I Magistrati alla mercanzia avrebbero dovuto collaborare con l'Avogaria di Comun per accertare queste prove di cittadinanza e permettere quindi al Collegio di divenire alla conferma dell'elezione. Procedura, questa, che fu

---

<sup>54</sup> Lucchetta 1989.

<sup>55</sup> ASVe, SM, f. 37, 21 febbraio 1550 m.v.; Rothman 2006, 225–26.

<sup>56</sup> Rothman 2006, 233–34; Luca 2003, n. 3.

<sup>57</sup> ASVe, SM, reg. 44, cc. 21r-v (19 giugno 1578).

<sup>58</sup> ASVe, SM, f. 238, 21 febbraio 1622 m.v.; una copia edita di questo documento è possibile trovarla anche in: Lucchetta 1989, 38–39.

<sup>59</sup> ASVe, CSM, II s., b. 61, Dragomanni, fasc. 1, 21 maggio 1670.

ripetuta anche nel 1699 per la scelta dei nuovi interpreti destinati alla corte ottomana<sup>60</sup>. Tale prassi a ogni modo non escludeva a priori ai membri della categoria civile per privilegio di candidarsi di propria iniziativa al giovanato, soprattutto qualora vi fosse carenza di esponenti fedeli nell'incarico. Ciò è dimostrato dal caso di due cittadini, Antonio Benetti e Francesco Franzini, che negli anni Ottanta del Seicento presentarono al bailo una propria istanza con la speranza di conseguire questa grazia, ottenendo quindi la desiderata concessione. Ancora una volta, quindi, il requisito di devozione a cui i magistrati facevano riferimento era valutato sulla base della nascita e dell'influenza della parentela<sup>61</sup>.

Il requisito di fedeltà richiesto per diventare dragomanni, così come per ottenere la dignità consolare, era anche in questo caso raggiungibile anche da chi non possedeva la condizione cittadina, tanto più che già dalla fine del Cinquecento la presenza di giovani cittadini veneziani che perseguivano questa via era numericamente molto scarsa. Un esempio è dato da Giacomo de Nores, discendente di due tra le più distinte famiglie della Cipro veneziana. Nel 1594 rimase vacante il posto di dragomanno pubblico a Venezia, incarico questo che solitamente veniva svolto nella capitale lagunare alle dipendenze dei Cinque savi alla mercanzia. Per tale ragione la gestione dell'elezione spettava generalmente alla stessa Magistratura mercantile, la quale avrebbe dovuto procedere alla scelta del candidato tenendo conto delle testimonianze di cittadinanza prodotte a suo favore. Nores presentò perciò una supplica alla Signoria per ottenere come grazia tale incarico. Nell'istanza formulata egli ricordava tutte le benemeritenze della sua casata: appartenente alla nobiltà feudataria cipriota, il nonno paterno, Conte di Tripoli, era morto servendo la Serenissima durante l'assedio dell'isola da parte degli ottomani. Giacomo stesso aveva passato la sua giovinezza come cattivo e, una volta ottenuta la redenzione, aveva servito per diversi anni i magistrati dei Savi alla mercanzia in qualità di interprete. Il suo status di suddito e nobile veneto, considerato già di per sé come condizione di *merito*, unito ai servizi prestati alla Repubblica permisero a Nores di conseguire la carica vincendo la concorrenza di un altro devoto interprete servitore dei Savi alla mercanzia, Andrea Negroni. Anche quest'ultimo aveva presentato una petizione, ma a differenza di Nores Negroni non poteva vantare il *merito* di discendere da una nobile famiglia del Dominio<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Ibi, 17 settembre 1670, 24 novembre 1670, 27 giugno 1699, 4 luglio 1699.

<sup>61</sup> Lucchetta 1987, 481–83.

<sup>62</sup> Rothman 2011, 173–78. La trascrizione delle due suppliche si può trovare in: Ead. 2006, 474–78.

Similmente nel 1601 anche un altro suddito della Serenissima chiamato Giulio Austonio (o Eustonio), figlio del defunto console veneziano a Gallipoli Gio. Antonio e già pratico delle lingue «greca e turca», formulò un'istanza alla Signoria e, anche grazie al parere positivo del bailo uscente che lo riconosceva «degno della gratia ch'egli dimanda», riuscì a conseguire l'elezione dal Senato di giovane di lingua a Costantinopoli<sup>63</sup>.

Anche altre famiglie notabili e suddite di Venezia si distinsero al servizio della Serenissima sia in tempo di pace che di guerra e crearono delle vere e proprie dinastie dragomannali. Gli esempi più celebri sono appunto quelli delle casate dei Bruti e dei Borisi, tutte e due immigrate dalle zone della frontiera balcanica a Capodistria, dove si erano inseriti nella nobiltà locale anche grazie all'influenza esercitata dalla Dominante. A queste famiglie bisogna poi aggiungere altre due, quella dei Tarsia e dei Carli che, sempre provenienti dalla nobiltà di Capodistria, riuscirono a impiegare diversi propri esponenti nella carica di interprete della Repubblica. Sembrerebbe infatti che anche per accedere all'incarico di dragomanno, carica che si inseriva in una struttura diplomatica definita gerarchicamente, si dovesse quantomeno avere una condizione onorevole, ovvero aristocratica. La storia di queste casate durante il loro servizio come dragomanni è ben nota<sup>64</sup>. Tuttavia le benemerenzze che garantivano loro degli attestati di fede e che quindi permisero a tali casate di conseguire uno status dragomannale erano state conseguite in un periodo precedente.

Un utile caso di riferimento è quello della famiglia Bruti. In una supplica presentata nel 1560 da Antonio Bruti quest'ultimo indicava i vari e devoti servigi da lui prestati in favore della Serenissima. Tra i suoi *meriti* spiccavano quindi per importanza l'attività informativa svolta per i magistrati veneziani e relativa ai movimenti delle forze ottomane, così come il rifornimento di grano nel momento del bisogno della città marciara di Cattaro. Altro fedele servizio reso alla Repubblica fu inoltre l'organizzare la trasmissione regolare di lettere tra Venezia e Corfù. La sua figura quindi rispecchia perfettamente lo schema delle famiglie che tra Cinque e Seicento riuscirono a ottenere l'incarico consolare. Egli agì infine anche come intermediario nelle missioni diplomatiche locali, forte anche delle sue influenti relazioni e contatti nel luogo. Queste azioni gli avevano fatto guadagnare nel 1559 il titolo di cavaliere di San Marco<sup>65</sup>. Il figlio Bartolomeo nel 1573 formulò quindi un'istanza alla Signoria in cui, riprendendo i *meriti* famigliari, chiese

---

<sup>63</sup> ASVe, SM, f. 150, 26 giugno 1601, 4 luglio 1601, 13 luglio 1601.

<sup>64</sup> Paladino 1917; Pippidi 2006; Luca 2008; Id. 2013; Rothman 2009; Malcolm 2015, 362–378.

<sup>65</sup> Ibi, 35–55.

la concessione di poter andare a Costantinopoli come apprendista dragomanno. Il Consiglio marciano, ritenendo Bartolomeo Bruti una «persona tanto benemerita del Stato nostro» decise di concedergli la grazia che determinò l'ascesa di questa casata al servizio del bailo nella capitale ottomana<sup>66</sup>.

Un altro esempio utile è dato dalla descrizione del dragomanno Marc'Antonio Borisi che il residente a Costantinopoli formulò in un suo dispaccio. In tale lettera il diplomatico affermò di aver avuto informazioni «per via molto sicura, intieramente certificati della fede, sufficientia et ottime condizioni» sul detto Borisi. Ciò sta a dimostrare che anche la designazione di queste figure fosse subordinata a un processo informativo del candidato<sup>67</sup>. Lo stesso meccanismo della supplica, poi, permise a queste famiglie, imparentate tra loro, di esercitare il loro impiego per diverse generazioni, fino a conseguire anche il più prestigioso titolo di gran dragomanno<sup>68</sup>. Il discendente omonimo di Bartolomeo Bruti a inizio Seicento conseguì infatti la grazia dell'accesso al giovanato grazie alla petizione formulata dal padre, il «fedelissimo» Giacomo Bruti. Lo stesso accadde quando nel 1659 l'istanza presentata da Cristoforo III Bruti per essere promosso da giovane di lingua a dragomanno ebbe buon esito, ciò grazie anche all'appoggio del segretario Ballarino che ne attestava la fedeltà durante gli anni di guerra per la contesa di Candia<sup>69</sup>.

Dal 1625 l'insufficiente numero nonché l'esodo di giovani di lingua e di interpreti al servizio del bailo, indice questo della scarsa attrazione che questa condizione aveva all'epoca per i rampolli del ceto cittadino originario, il Senato deliberò che al bailo fosse concessa la prerogativa di nominare nuovi interpreti, purché questi fossero «soggetti di gran fede et attitudine»<sup>70</sup>. Con questa sentenza si articolava perciò la procedura per selezionare chi poteva accedere alla condizione di interprete ufficiale della Repubblica, ammettendo quindi anche di diritto (di fatto questa pratica non aveva mai cessato di essere attuata) il reclutamento di sudditi ottomani al «fedele» servizio della Serenissima in un altro incarico che non fosse quello consolare<sup>71</sup>. Il

---

<sup>66</sup> Ibi, 206.

<sup>67</sup> Luca 2008, 133.

<sup>68</sup> Lucchetta 1993, 215–17. Per quanto riguarda un'interessante analisi relativa all'utilizzo del sistema supplicatorio per assicurare alla propria famiglia il titolo dragomannale si veda: Rothman 2006, 285–97; Ead. 2011, 178–84.

<sup>69</sup> Luca 2008, 114, 134.

<sup>70</sup> Lucchetta 1989, 28.

<sup>71</sup> Luca 2012; Rothman 2009, 776–82.

caso già menzionato dei Balsarini ne è un utile esempio. Nel 1637 le benemeritenze del fedel console a Chios Giacomo Balsarini, infatti, valsero al figlio Carlo la nomina a giovane di lingua, nonostante quest'ultimo non avesse particolare talento nell'apprendere la lingua «turca» e fosse di fatto originariamente un suddito del sultano<sup>72</sup>.

Inoltre, anche in un decreto del dicembre 1670 il Senato, in seguito all'insufficiente numero di candidature da parte di cittadini originari, prevede che i neo eletti giovani di lingua accompagnanti il rappresentante diplomatico alla Porta sarebbero dovuti essere solo in parte di condizione civile, mentre la maggioranza poteva essere scelta tra i famigliari dei dragomanni locali, purché, ancora una volta, si avesse particolare riguardo della loro tradizionale condizione di fedeltà<sup>73</sup>. Le patenti per i giovani interpreti prodotte nell'aprile del 1671 dal rappresentante pubblico a Costantinopoli forniscono quindi delle informazioni interessanti in tal materia. Il «fedel» Rinaldo Carli, suddito originario di Capodistria, era nipote del benemerito dragomanno Cristoforo Tarsia. Il «fedel» Antonio Guliano era nipote del benemerito dragomanno Ambrosio Grillo, suddito ottomano. Antonio Corressi era nipote del defunto dragomanno Giovanni Battista Salvago, a sua volta appartenente alla comunità latina di Pera. C'era infine il già menzionato «fedel» Domenico Balsarini, unico giovane a non essere parente di un dragomanno, ma nipote del sopradetto Carlo Balsarini, discendente di consoli veneziani nonché a sua volta futuro console<sup>74</sup>.

Come probabilmente si ricorderà, allo scoppio della guerra di Morea il console Domenico Balsarini continuò poi a servire la Serenissima in qualità di dragomanno del Provveditore generale in Dalmazia fino alla sua dipartita, avvenuta nel 1689<sup>75</sup>. Altro personaggio precedentemente incontrato che servì la Repubblica come interprete durante il conflitto fu Gio. Antonio Lupazzoli, originario dell'isola ottomana di Chios e figlio del console di Smirne, che fu impiegato prima come dragomanno del Capitano generale da Mar e poi del Provveditore in Dalmazia<sup>76</sup>. Incarichi questi che gli valsero punti di *merito* e che, accompagnati dalle attestazioni delle benemeritenze paterne, gli fecero conseguire la concessione del titolo consolare nel porto smirniota.

---

<sup>72</sup> Rothman 2006, 233; Luca 2008b, 156–57.

<sup>73</sup> Lucchetta 1989, 35.

<sup>74</sup> ASVe, BaC, b 298, reg. 19, 10 aprile 1671. Per le altre figure menzionate che furono designate giovani di lingua e per le loro famiglie si veda: Rothman 2006; Luca 2012.

<sup>75</sup> ASVe, CSM, II s., b. 61, Dragomanni, fasc. 1, 23 giugno 1685, 16 luglio 1689.

<sup>76</sup> Ibi, b. 26, Dragomanni, fasc. 2, 19 aprile 1700; ibi, b. 33, Smirne, fasc. 2, 18 marzo 1699.

Molti tratti quindi accomunavano questi interpreti ai consoli marciari, dalla base sociale, ai requisiti di devozione, ai caratteri di distinzione, fino anche al fatto di appartenere talvolta alle stesse famiglie. Come probabilmente si sarà inteso, anche le conoscenze linguistiche sembrano associare in parte le due cariche, tanto più che non solo nelle loro suppliche i candidati consoli vantavano di poter interagire in diverse lingue con i locali, ma in alcuni casi ricordavano anche di aver servito in qualità di dragomanni. Era questo il caso di Zorzi Cumano, poi console di Durazzo, e di Gio. Antonio Luppazzoli, poi console a Smirne. Come già visto, inoltre, anche altri che avevano esercitato come interpreti ottennero in seguito il titolo consolare della Repubblica. Come già sottolineato da Eric Dursteler, uno dei caratteri che distingueva il Mediterraneo dell'epoca era appunto il fatto che molti contemporanei fossero poliglotti. Ciò era tanto più vero per delle figure che si proponevano come intermediatrici in società caratterizzate dall'interazione regolare e casuale di diverse e multilingui comunità<sup>77</sup>. È pertanto utile notare che nella documentazione consultata relativa ai diversi consolati dell'Arcipelago la presenza di dragomanni è attestata raramente. Oltre alle sedi dei consoli patrizi, infatti, è documentata la presenza regolare di interpreti solo nel consolato di Smirne e solamente durante la reggenza di Francesco Luppazzoli e di Giacomo Pilarinò. È verosimile difatti pensare che, insieme ai centri urbani dove l'interazione con gli influenti dignitari locali fosse maggiore (come ad esempio ad Atene, Patrasso, Candia e Nicosia), nello scalo smirniota la presenza di un dragomanno al servizio del console che sapesse maneggiare la documentazione legale ottomana fosse più frequente rispetto all'impiego che poteva esserci nei *ministeri* dell'Arcipelago<sup>78</sup>.

È tuttavia interessante rilevare che l'agente ad Aleppo Gio. Andrea Negri, che si era distinto agli occhi del missionario cappuccino Dionigi Carli per la sua conoscenza della lingua e dei costumi del luogo tanto da poter passare come un primate locale, richiedesse al bailo di essere provvisto di una patente imperiale (*berat*) e di una ducale veneziana per il suo nuovo dragomanno cristiano. Secondo quanto affermato da Negri nelle sue lettere con-

---

<sup>77</sup> Dursteler 2012.

<sup>78</sup> I consoli di Canea (Creta) e Larnaca (Cipro) erano chiamati a interagire piuttosto di frequente con le autorità ottomane dei centri urbani maggiori, come appunto Candia e Nicosia. Per tale motivo essi potevano incaricare il loro dragomanno di presenziare al loro posto presso la corte del dignitario ottomano locale per le questioni di carattere più pratico: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 9 Cipro, 30 settembre 1671, 20 ottobre 1673, 18 novembre 1673 e allegato n.d.; ibi, fasc. 5 Atene, 15 aprile 1673, 12 ottobre 1673; ibi, fasc. 6 Canea, 25 ottobre 1674; ibi, b. 119-II, fasc. 1 Canea, 29 aprile 1680.

tinuare ad avere al proprio servizio l'interprete ebreo già impiegato precedentemente dal viceconsole avrebbe compromesso la gestione degli affari consolari. La vicenda è ancor più degna di nota se si considera che lo stesso agente dei mercanti non sembrerebbe aver detenuto alcun *berat*. Dalla documentazione analizzata emerge inoltre che vi fosse una duratura relazione sociale, verosimilmente definita da comuni interessi economici, tra l'aspirante dragomanno, chiamato Bartolomeo Testa figlio di Gasparo, l'agente Negri e il «compagno» di quest'ultimo, il mercante veneto Felice Slatarich. È doveroso infine considerare che i diversi membri della famiglia Testa, casata originariamente di origine genovese, fossero impiegati in qualità di interpreti al servizio di varie comunità "franche", tantoché un altro loro esponente, Giacomo Testa, nel 1683 conseguì la ducale patente veneziana di dragomanno del console di Cipro. Il residente a Costantinopoli accontentò quindi la richiesta di Negri e Slatarich incaricando Bartolomeo Testa di esercitare il dragomannato ad Aleppo per conto della comunità veneta lì presente e dotando l'interprete del desiderato *berat*<sup>79</sup>.

Rimane perciò il problema del livello di padronanza della lingua da parte di questi personaggi; si può ipotizzare comunque che generalmente ci fosse una distinzione di competenza linguistica tra consoli e dragomanni, ovvero che i rappresentanti consolari sapessero far fronte a delle immediate esigenze comunicative, avendo perciò familiarità prevalentemente con il linguaggio orale e informale, mentre gli interpreti avrebbero dovuto avere maggiore padronanza delle diverse lingue a livello sia orale sia scritto, in

---

<sup>79</sup> Ibi, b. 121, fasc. 1 Aleppo, 24 febbraio 1681, 28 febbraio 1682 m.v., 28 marzo 1683; ibi, b. 118, fasc. 28, lettera del bailo a Negri del 10 luglio 1681 e allegati, 1 agosto 1681, 1 agosto 1682; ibi, b. 298, reg. 19, luglio 1681, 1 maggio 1683; ibi, b. 373-I, fasc. costituiti, terminazioni, suppliche (1680-1682), 12 luglio 1681. Negli archivi del bailo è presente anche il *berat* del sultano con cui si ordina che il precedente dragomanno ebreo venga sostituito con Bartolomeo di Gasparo Testa: ibi, 24 luglio 1681 ibi, b. 252, reg. 342, doc. 2, *receb* 1092 (24 luglio 1681). Infine, sono registrati diversi *berat* per i consoli patrizi ad Aleppo precedenti a Benedetto e Negri, ma non quelli dei due agenti: ibi, reg. 340, docc. 65-66, 98. Sulla famiglia Testa si fa riferimento a: Testa e Gautier 2003, 71:129-47, 187-90. Anche l'agente veneziano al Cairo, Giovanni Battista Torelli, ebbe un dragomanno al suo servizio, Isach Ralli, già interprete con il console patrizio Orazio Bembo e dragomanno alle dipendenze del Provveditor generale in Dalmazia negli anni Novanta del Seicento: ibi, fasc. 3 Cairo, Andro e Tripoli di Soria, 23 maggio 1682; ibi, b. 116-I, fasc. 3 Alessandria, 28 gennaio 1675; ASVe, CSM, II s., b. 61, Dragomanni, fasc. 1, 6 giugno 1693, 20 settembre 1695.

quanto da questa loro conoscenza dipendeva l'esito della negoziazione (anche legale) con le autorità ottomane del luogo<sup>80</sup>. Per incentivare poi il reclutamento nella scuola per allievi dragomanni di interpreti fedeli provenienti dalle casate che da generazioni monopolizzavano la gestione della carica consolare marciata, nel 1768 il governo veneziano regolò l'accesso alla carica di console limitandolo solo a chi avesse prima frequentato tale scuola<sup>81</sup>.

Altra considerazione da tenere a mente è relativa ai motivi che spingevano queste casate a ricercare la carica dragomannale. Gli Spinelli ad esempio, appartenenti al ceto della cancelleria ducale, grazie al loro impiego tra fine Cinquecento e inizio Seicento al servizio dei patrizi veneziani in Levante, esercitando tra Cipro e Costantinopoli i diversi incarichi di segretario, interprete e console, riuscirono a ottenere dal governo centrale altri incarichi prestigiosi, come quello di residente della Repubblica nel Regno di Napoli<sup>82</sup>. Fino all'inizio del XVII secolo anche per gli altri membri cittadini che si erano esercitati come interpreti tale incarico era ritenuto solo una tappa della propria carriera di segretari ducali<sup>83</sup>. In un periodo successivo invece, quando sembrerebbe che la designazione dragomannale non fosse più ambita dal ceto civile veneziano per la sua scarsa spendibilità nel contesto "burocratico" marciato, il caso del dragomanno Pietro Fortis, nato nel quartiere di Pera a Costantinopoli ma discendente da cittadini originari, dimostra come servire come interprete nella casa bailaggia nella seconda metà del Seicento potesse portare non solo al riconoscimento della condizione cittadina, ma anche all'impiego a Venezia nel prestigioso e remunerativo incarico di dragomanno pubblico<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Gautier 2006. Per un'analisi relativa all'interazione sociale tra attori con conoscenze linguistiche diverse che, durante l'epoca moderna, preferirono utilizzare dei canali comunicativi più autonomi e informali rispetto agli interpreti ufficiali per il diffuso sospetto verso tali intermediari si veda: Grenet 2011. Circa la problematica conoscenza delle lingue da parte degli interpreti veneziani alla corte del bailo a Costantinopoli si veda quanto annotato anche in: F. Lucchetta 1989, 21; Malcolm 2015, 375.

<sup>81</sup> Pedani 2017, 56.

<sup>82</sup> Oltre ai già citati Gasparo Spinelli e il figlio Marchiò, il discendente di quest'ultimo, chiamato a sua volta Gasparo (o Gaspares), fu impiegato inizialmente come segretario del bailo per poi essere eletto dal 1614 fino al 1621 residente nel Regno napoletano: Preto 2010, 209, 272-73; Luca 2003, n. 3. Incaricati a risiedere come rappresentanti della Repubblica presso il viceré di Napoli erano quei membri appartenenti al ceto cittadino originario che avevano conseguito il titolo di segretario. A tal riguardo si fa riferimento in particolare a: Barzani 1991, 8.

<sup>83</sup> Rothman 2006, 226-27.

<sup>84</sup> Ead. 2011, 179-183.



Per quanto riguarda le famiglie nobiliari suddite di Venezia, come i Bruti, i Borisi, i Tarsia e i Carli, nonostante originariamente detenessero prestigio e influenza all'interno della compagine sociale di Capodistria essi non erano in possesso di grandi ricchezze, dipendendo le loro rendite dagli scarsi proventi che i loro possedimenti agricoli istriani potevano conseguire. Entrare al servizio dei rappresentati pubblici di Venezia, dove vi erano buone possibilità di relazionarsi con autorevoli personaggi del mondo sia politico sia commerciale del Mediterraneo orientale, poteva portare grandi benefici economici alle loro casate. Per tale ragione infatti queste famiglie non solo si imparentarono tra loro, ma strinsero alleanze matrimoniali anche con le dinastie latine locali<sup>85</sup>. Connessioni per mezzo di matrimoni che, con ogni probabilità, rientravano anche nella logica di ascesa sociale nonché di mantenimento del prestigio e della condizione "aristocratica" raggiunta<sup>86</sup>. Sembra infatti che, una volta conseguito questo status e fino alla seconda guerra di Morea, essi avessero deciso di non investire più particolari interessi e risorse nei propri privilegi nobiliari della regione capodistriana se non in modo episodico e perlopiù indiretto mantenendo dei famigliari in luogo, dando invece maggior risalto alle opportunità che la località di Pera poteva offrire<sup>87</sup>.

Nonostante questo loro radicamento nella comunità perota, però, esattamente come i consoli talvolta anche queste casate ebbero occasione di supplicare le magistrature patrizie della Repubblica di essere graziati e quindi di concedere ai loro famigliari la continuazione nel «solito carattere di dragomanno» per poter superare quella condizione «miserabile» che altrimenti affliggeva le loro case. È assodato infatti che i dragomanni fossero quasi

---

<sup>85</sup> Pippidi 2006; Luca 2012; Id. 2013; Malcolm 2015, 376–78

<sup>86</sup> Su questo tema si veda anche: Missir de Lusignan 1992, 1997; Lucchetta 1993, 217; Testa e Gautier 2003, 71:91–96; Rothman 2009, 781.

<sup>87</sup> La seconda guerra di Morea (1714-1718) sembrerebbe infatti aver costretto diverse famiglie a lasciare la loro posizione sociale raggiunta all'interno della comunità di Costantinopoli per tornare quindi a reclamare il proprio primato a Capodistria. Cfr.: Pippidi 2006, 68–72; Luca 2008b, 135–38; Id. 2012, 214; Id. 2013, 40–41; Malcolm 2015, 377–78. Questo fenomeno rientra inoltre all'interno del progressivo declino che nel Settecento la «Magnifica Comunità» latina di Pera visse e che è stata analizzata in: Seni 1997. Si distinse però dalle altre la famiglia Borisi che, dopo aver supplicato nel 1617 il titolo nobiliare di Capodistria, ottenne anche il titolo comitale di Fontane nel 1648: Pippidi 2006, 65–67. In una supplica del 1675 infatti i discendenti del dragomanno grande Marc'Antonio Borisi affermarono che, dopo essersi trasferiti dal territorio ottomano al loro feudo di Fontane, avevano continuato a servire devotamente la Repubblica rifornendola di approvvigionamento con grano e biscotto: ASVe, CS, Rf, f. 428, 18 marzo 1675.

esclusivamente dei non musulmani. Cristoforo III Bruti, ad esempio, alla morte del padre richiese tale grazia per far fronte ai «pericoli mortali sotto li quali giornalmente siamo sottoposti»<sup>88</sup>. Anche in questo caso la condizione di dragomanno era identificabile con quella di *beratlı*, ovvero prometteva una certa emancipazione dalle strutture politico-giudiziarie del territorio. Ai dragomanni al servizio dei pubblici rappresentanti “franchi” erano affidati dei *berat* (anche questi solitamente emessi in seguito al memoriale formulato dall’agente diplomatico a Costantinopoli e presentato alla corte imperiale) che, esattamente come le patenti sultaniali per gli agenti consolari, certificavano dei diritti locali (come la proprietà immobiliare e la garanzia contro la schiavitù) e dei privilegi personali. Questi benefici difatti, seppur estendibili ai membri della “famiglia” del «barattato», teoricamente non potevano essere trasmessi ereditariamente. L’unico carattere attestabile che distinguesse la patente consolare da quella degli interpreti ufficiali era difatti una nota aggiunta a margine con un inchiostro rosso<sup>89</sup>.

Raro e per lo più condannato era quindi il caso in cui un interprete ufficiale della Serenissima fosse soggetto all’arresto o ad altre molestie da parte delle autorità ottomane. Il dragomanno veneziano Cristoforo Bruti, ad esempio, fu incarcerato perché ritenuto responsabile di alcuni debiti. Il suo imprigionamento però dipese principalmente dal fatto che l’interprete fosse stato considerato come un mero agente commerciale e non come un *ministro* del bailo, tanto che alla lamentela mandata dal governo della Repubblica alla corte imperiale non solo Cristoforo Bruti fu liberato, ma la corte del sultano inviò anche ufficialmente le scuse per l’accaduto<sup>90</sup>. Drammatico risultava inoltre il rischio che correavano questi servitori di Venezia nei periodi di conflitto aperto tra le potenze fra le quali essi esercitavano. Nel 1649 il gran dragomanno Giovanni Antonio Grillo finì strangolato dopo aver avuto un diverbio con il Gran visir<sup>91</sup>. La perdita di protezione da parte dell’autorevole Grillo, defunto pochi mesi prima, nonché dello status di *beratlı* durante la guerra di Candia aveva inoltre portato un altro interprete della Serenissima di condizione cittadina e imparentato con le potenti famiglie latine del luogo, Paolo Vecchia, a supplicare la Signoria per ottenere un qual-

---

<sup>88</sup> La supplica è edita in: Luca 2008b, 152.

<sup>89</sup> Sui privilegi goduti dai dragomanni nell’Impero ottomano e garantiti dalle Capitolazioni e sulle procedure “burocratiche” da espletare per ottenere i *berat* si veda: Boogert 2005, 64–67, 93–97.

<sup>90</sup> Malcolm 2015, 369–70.

<sup>91</sup> Lucchetta 1989, 34; Luca 2008, 123

che supporto che potesse sollevare il «deplorabile stato» in cui la sua condizione di fragilità in quanto suddito e servitore della Repubblica lo aveva ridotto<sup>92</sup>.

Esattamente come i consoli però, nel caso in cui non potessero più continuare a godere dei loro principali diritti e privilegi nel dominio ottomano a causa della guerra, gli interpreti della Repubblica potevano spesso supplicare e quindi ottenere dal governo della Serenissima delle ricompense usufruibili nel contesto del dominio marciano. In una sua petizione del 1716 Bonaventura Minelli, ultimo console di Smirne prima dell'inizio del secondo conflitto per la Morea, richiese infatti di essere «graziato» esattamente come era accaduto con i «dragomani Carli, e Bruti, e delli sei giovani di lingua». Stando all'istanza formulata dal fedele *ministro* questi erano stati «tutti con generose dimostrazioni beneficati con aggravio del reggio erario, et alcuni altri con titoli»<sup>93</sup>. I Bruti e i Carli avevano infatti conseguito il titolo comitale e videro ancora una volta riconosciuta la propria preminenza nella società capodistriana<sup>94</sup>.

La vulnerabilità sociale nonostante il loro radicamento locale era però maggiormente evidente in quegli interpreti di Venezia che originariamente erano sudditi del sultano. Allo stesso modo dei consoli arruolati tra gli ottomani, la critica che veniva mossa sul loro conto da parte dei concorrenti all'incarico di essere sensibili alle pressioni ottomane, e quindi incapaci di servire al meglio e con sufficiente vigore gli interessi marciani in quanto originariamente soggetti alla legge del Gran Signore<sup>95</sup>, rispecchiava in realtà proprio la vera motivazione per cui queste famiglie cercavano la condizione di *beratlı*. Non è un caso infatti che, come più volte menzionato, tali casate cercassero di avere almeno uno dei loro membri come dragomanno o come console al servizio delle diverse potenze "franche"<sup>96</sup>. In tal modo esse potevano godere non solo di diversi titoli da cui potevano conseguire rendite e prestigio, ma garantendosi anche più privilegi attestati (con la conseguente maggiore possibilità di ottenere una forma di ereditarietà di questa condizione) e influenti legami internazionali queste famiglie avrebbero consolidato il loro statuto di *beratlı*. Ciò le avrebbe per l'appunto rese meno influenti alle pressioni che minacciavano la loro stabilità sociale nel luogo.

---

<sup>92</sup> ASVe, CS, Rd, f. 40, 18 giugno 1649. Sulla figura di Paolo Vecchia si veda anche: Rothman 2006, 237–39, 270–71, 288–99; Ead. 2009, 779–80.

<sup>93</sup> ASVe, CSM, I s., b. 429, 12 giugno 1716.

<sup>94</sup> Paladino 1917, 199–200; Pippidi 2006, 62.

<sup>95</sup> Malcolm 2015, 364.

<sup>96</sup> Per quanto riguarda il servizio reso allo stesso tempo dai diversi membri delle famiglie dragomannali a una pluralità di Stati si veda: Rothman 2013, 780–782.

Con ogni probabilità inoltre i casi in cui la presenza di interpreti di lingua non sembra essere stata necessaria per la scarsa presenza di attori sociali di madrelingua turca, araba o persiana, come ad esempio nelle isole dell'Arcipelago (se non che per le interazioni diplomatiche tra alti esponenti veneziani e ottomani), potrebbero costituire una chiave di lettura delle motivazioni che spinsero molte delle famiglie notabili locali a contendersi i posti di consoli "franchi" e meno frequentemente invece gli incarichi dragomannali.

Con questo punto non si vuole però certo intendere che i consoli e i dragomanni godessero di una extraterritorialità o comunque di un'immunità verso le istituzioni ottomane<sup>97</sup>. I frequenti esempi in cui sia gli agenti consolari sia gli interpreti "franchi" dovettero difendersi dalle accuse di fronte ai giudici ottomani lo testimoniano. In taluni casi alcuni dragomanni furono perfino arrestati e giustiziati dagli ufficiali del sultano, come successe ad esempio nel 1620 a Marc'Antonio Borisi, che dopo 40 anni di «fedele» servizio alla Serenissima finì per essere vittima di impalamento<sup>98</sup>. L'«estranità», come già precedentemente menzionato, negli scali dell'Impero ottomano non era necessariamente determinata dalla provenienza politico-geografica degli attori sociali ed era ricercata nelle sue forme privilegiate da chi deteneva a livello locale importanti risorse economiche e sociali e che tuttavia aveva bisogno anche di supporti istituzionali e diplomatici affinché fosse garantito il loro primato sociale dalle minacce del luogo.

Nell'esempio sopracitato dell'imprigionamento per debiti del dragomanno Cristoforo Bruti, grazie all'intervento diplomatico della Repubblica quest'ultimo ottenne un decreto sultanale che prevede il suo scarceramento e la sua sicurezza contro future molestie<sup>99</sup>. In seguito all'assalto subito alla propria casa dal console veneziano di Chios a inizio Seicento, il comandamento del Gran Signore condannò all'impiccagione il governatore dell'isola (*sancakbeyi*) e il giudice ottomano di Naxos (*kadı*) ritenuti responsabili dell'accaduto<sup>100</sup>. Un ulteriore esempio è dato dall'appello di giustizia alla corte imperiale supplicato e in seguito ottenuto dal console di Smirne Pilarinò, il quale tra il 1712 e il 1713 lamentò non solo le molestie da parte delle

---

<sup>97</sup> Sull'extraterritorialità goduta da parte degli europei e dalle altre comunità di "stranieri protetti" nell'Impero ottomano grazie alle concessioni date dalle Capitolazioni si cfr.: Slot 1982, I:125; Inalcık 1986, 1180, 1188; Boogert 2005, 9–11; Eldem 2006, 295–97; Goffman 2007, 65–66, 72–73.

<sup>98</sup> Pippidi 2006, 66; Malcolm 2015, 375–76.

<sup>99</sup> Malcolm 2015, 369–70.

<sup>100</sup> ASVe, BaC, b. 250, reg. 331, c. 122.

autorità smirniote contrarie ai privilegi «barattari» di esenzione dalle tasse dei propri dragomanni, ma anche il mancato rispetto da parte di questi stessi ufficiali ottomani del luogo della propria giurisdizione sulle liti tra i membri della comunità veneta che il *berat* invece gli concedeva<sup>101</sup>. Queste famiglie inoltre non erano minacciate solo da pericoli locali. Il *ministro* di Canea Gasparo Condostaulo alla fine del 1672 inviò una lettera al Senato affermando che i suoi possedimenti ad Andros fossero stati depredati da corsari cristiani, i cui attacchi erano particolarmente temuti dai sudditi e mercanti ottomani dell'Arcipelago indipendentemente dalla religione da loro confessata<sup>102</sup>. Condostaulo si appellò perciò ai Pregadi facendo leva sulla propria fedeltà nel gestire il *ministero* e richiedendo quindi che fossero «rispettati li consoli di vostra serenità dalli corsari del Gran Maestro di Malta, e del serenissimo Duca di Fiorenza»<sup>103</sup>.

Il titolo di fedele interprete, perciò, deve essere inteso al pari della dignità consolare come una risorsa diplomatica che potesse dare accesso a una forma di giustizia sovralocale, ma non per questo extraterritoriale. Come dimostrato da van den Boogert, i privilegi che reclamavano questi notabili in base alle Capitolazioni (*ahdname*) erano infatti concepiti dal sistema giuridico ottomano ed erano perciò inclusi nelle procedure legali del luogo<sup>104</sup>. Non si vuole neppure negare che questi attori conservassero dei legami con quei parenti che invece avevano preferito convertirsi e diventare musulmani. Relazioni sociali e famigliari tra membri appartenenti a fedi religiose diverse permasero infatti a livello sia popolare sia di notabilato soprattutto in quei luoghi di frontiera dove ci fu una “conversione di massa”, come ad esempio nell'Albania ottomana e a Creta. La marginalità sociale vissuta dalle casate di spicco della società locale, come affermato da Molly Greene, parrebbe infatti aver influito nelle diverse scelte che i membri di queste famiglie attuarono, i quali decisero perciò di mantenere fluida la propria appartenenza religiosa al fine di aumentare le proprie opportunità in termini di stabilità<sup>105</sup>. È inoltre importante ricordare che, come già visto per le famiglie consolari dei Logothetis, dei Condostaulo e dei Coronello, anche le casate dei parenti dei dragomanni se non gli interpreti stessi (come nel caso

---

<sup>101</sup> ASVe, BaC, b. 253, reg. 17, due comandamenti del Gran Signore (*ferman*) diretti al giudice ottomano di Smirne (*kadi*) datati 5 febbraio 1712 m.v. e lettera scritta dal «carazzaro» di Costantinopoli al «carazzaro» di Smirne (*haraçci*) datato 28 *safer* 1125 (26 marzo 1713).

<sup>102</sup> Su queste tematiche si veda: Greene 2010, 1–12.

<sup>103</sup> ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 14 (23 dicembre 1672).

<sup>104</sup> Boogert 2005, 19–61.

<sup>105</sup> Greene 2000, 201–5; Pippidi 2006, 63, 65; Malcolm 2015, 14.

dei Bruti) colsero l'occasione offerta loro dalle autorità ottomane per arricchirsi prestando a questi ultimi il proprio servizio<sup>106</sup>.

#### 4. *Consoli e dragomanni veneziani: alcune considerazioni sulla condizione di beratli*

Se si dovesse fare riferimento alla sola legislazione che regolamentava l'istituto consolare, il meccanismo suggerirebbe che i patrizi delegati a determinare la designazione dei consoli avessero potuto controllare le carriere dei candidati e quindi favorire i più capaci e chi era disposto ai maggiori sacrifici in nome dell'interesse pubblico. Come sopra analizzato, tuttavia, la necessità di contatti locali influenti portò perlopiù al riconoscimento di figure onorevoli, e a essere promossi alla dignità consolare non furono per forza i soggetti più adeguati. La decisione di reclutare questi individui sembra quindi aver privilegiato considerazioni di tipo sociale e politico. L'alleanza con quelle famiglie che agli occhi della Serenissima meglio potevano garantire una difesa dei propri interessi economici, sociali e locali andava a scapito di una forse migliore efficienza del sistema della rete consolare.

Nel periodo preso in considerazione i notabili cristiani residenti nel Levante ottomano, connessi al mondo veneto da legami di fedele servizio e dal rifornimento alimentare e militare del Dominio di Venezia fornito sia in tempo di guerra che di pace, seppero sfruttare la necessità di un governo che cercava di difendere la propria posizione nel Mediterraneo orientale mediante la promozione di simili istanze. Riuscirono quindi spesso a ottenere i desiderati privilegi e, assieme all'impiego in altre istituzioni come quella dei dragomanni, cercarono di ricreare una categoria sociale di fedeli *ministri* tipica delle realtà occidentali all'interno del contesto ottomano. Attori che si dichiaravano molto devoti agli interessi pubblici della Serenissima, detentori di attestati che provassero la loro fede, tali figure andavano lì dove le occasioni di dimostrazione li chiamavano. Furono quindi la guerra e il periodo subito successivo alla fine del conflitto, più di ogni altro fattore, i fenomeni che spiegano la maggiore attrattività tra Sei e Settecento per il consolato veneziano da parte di quei primati cristiani residenti localmente

---

<sup>106</sup> Greene 2000, 191–205; Malcolm 2015, 373.

che soffrivano della tensione sociale creatasi nel Mediterraneo orientale durante gli avvenimenti bellici stessi<sup>107</sup>.

Questi notabili, integrati di fatto nella comunità di residenza dall'insieme di relazioni di solidarietà che intrattenevano con i membri del luogo, vantavano inoltre la possibilità di scegliere la propria appartenenza politica. All'interno della società ottomana essi sarebbero stati riconosciuti come dei semplici negozianti cristiani o comunque come dei comuni *reyayas* (sudditi non privilegiati del sultano), mentre in qualità di consoli della Repubblica essi avrebbero goduto del prestigio, dei privilegi nonché dei diritti sia in quanto *ministri* della comunità veneta che in quanto *beratlı*. Fare parte di una *nazione* "franca" ed esserne elemento di spicco offriva loro una protezione sia per la propria persona che per la propria casata. Essi riuscirono perciò ad avere un incontestabile vantaggio nei confronti degli altri attori sociali o politici a loro rivali. La costruzione sociale della loro appartenenza dentro lo spazio comunitario marciano all'estero o comunque "franco" appariva prima di tutto come una questione di protezione. Per questi individui la scelta di essere riconosciuti come "stranieri patentati"<sup>108</sup> rispondeva al loro desiderio di difendere al meglio gli interessi patrimoniali propri e della loro famiglia. In definitiva, sebbene chi divenne console godette di uno status giuridico nuovo e dovette rispondere a nuovi obblighi, le sue pratiche sociali individuali e familiari nonché i suoi legami di solidarietà con la comunità locale non subirono un drastico cambiamento. Tale cambiamento sarebbe invece accaduto se questi attori, accomunati dal fine di consolidare la propria posizione all'interno della società locale, si fossero convertiti alla confessione musulmana in segno di lealtà alla dinastia imperiale.

È doveroso qui accennare infine anche a un'altra categoria, ovvero quella dei vescovi cattolici residenti nelle diverse isole dell'Arcipelago. Interpretando piuttosto arbitrariamente gli articoli delle Capitolazioni (*ahdname*), i diplomatici stabilitisi nella corte imperiale (in particolare il bailo di Venezia e l'ambasciatore di Francia per la prima metà del Seicento) si impegnarono

---

<sup>107</sup> Altri attori d'altro canto, anche loro in qualche modo legati alle vicende militari delle guerre, sfruttarono le condizioni favorevoli che l'alleanza all'Impero ottomano concesse loro (anche per mezzo della conversione alla fede islamica) per emergere come ceti locali: Greene 2000, 39–44.

<sup>108</sup> Ho utilizzato questa espressione per indicare quelle figure che, come i consoli della Repubblica, conseguivano il riconoscimento di straniero e il *berat* imperiale. Con ciò essi di fatto ottenevano la condizione di *beratlı*, status questo solitamente riconosciuto alle categorie privilegiate ottomane. Ho tuttavia impiegato il termine di "stranieri/forestieri patentati" per indicare che, a differenza dei normali *beratlı* sudditi del sultano, i titolari di questo *berat* erano definiti da un'appartenenza politica "franca".

di frequente per conseguire dal governo ottomano delle patenti *berat* in favore di questi religiosi. La Serenissima, che fin da inizio Seicento si adoperò per estendere il proprio patronato sulle chiese latine del Mediterraneo orientale, legò la concessione di simili privilegi al fedele servizio delle più importanti famiglie latine locali, i cui membri spesso divennero appunto vescovi del luogo. Similmente ai consoli, infatti, anche questi attori per ottenere dal governo di Costantinopoli il desiderato *berat* dovettero formulare una supplica al bailo marciano in cui presentavano come prova della loro devozione alla Repubblica gli attestati di *merito* prodotti dagli stessi magistrati patrizi di Venezia. All'indomani delle guerre che videro coinvolte la Serenissima e l'Impero del sultano, inoltre, risulta che alcuni vescovi latini di queste isole, come i già citati Bartolomeo Polla e Leonardo Balsarini, fossero spesso in possesso di documentazione testimoniante il loro ruolo in qualità di confidenti svolto durante i conflitti in favore della causa marciana<sup>109</sup>. Non c'è quindi da meravigliarsi del fatto che, in una lista datata 1682-1683 in cui erano annotati i consoli veneziani residenti nei centri ottomani, per gli scali di Milos, Chios e Santorini fosse annotata la presenza di vescovi che andavano ad affiancare, se non addirittura a sostituire, i *ministri* consolari della Repubblica<sup>110</sup>. Con ogni probabilità essi avevano ottenuto la patente imperiale grazie alla mediazione del bailo e, per tale motivo, erano considerati dei protetti nonché allo stesso tempo dei difensori dello giuspatronato veneziano sulle chiese locali. Con tale privilegio essi beneficiarono quindi di una concreta possibilità d'agire nei luoghi di propria residenza sia

---

<sup>109</sup> L'arcivescovo di Naxos Bartolomeo Polla, ad esempio, era conosciuto dalle autorità veneziane fin dagli anni Sessanta del Seicento e in particolare dal bailo Querini, il quale quando era stato ambasciatore a Roma aveva fornito al prelado un'attestazione di fede in cui testimoniava i suoi zelanti *meriti* nel servire la Serenissima: ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 5 Naxia, 20 ottobre 1667. Come già notato, inoltre, il vescovo di Chios Leonardo Balsarini, membro della famiglia che ricoprì l'incarico consolare nella stessa isola per la Repubblica, all'indomani della guerra di Candia partecipò all'attività di redenzione dei captivi della Serenissima e durante il conflitto per la contesa della Morea fu particolarmente attivo nel promuovere la conquista veneziana di Chios: ibi, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 30 settembre 1669; ibi, b. 121, fasc. 6 Scio, 11 maggio 1682, 7 agosto 1682, 2 luglio 1682. Si veda anche: Argenti 1935, lxxxviii-lxxxix n. 1, 49, 119, 169. Il vescovo di Milos, Giovanni Antonio de Camillis, era legato da vincoli di "amicizia" con il bailo Querini, il quale lo rifornì di un attestato di fede: ibi, b. 298, reg. 19, 16 ottobre 1671. De Camillis nello stesso periodo formulò inoltre al diplomatico l'istanza con la speranza di conseguire il desiderato *berat*: ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 13 Milos, doc. n.d. allegato alla lettera del 15 ottobre 1671. Analogamente un *berat* fu ottenuto dal bailo veneziano e concesso al vescovo di Andros Ignazio Rosa: ibi, b. 252, reg. 342, doc. 21, 24 della luna di *ramazan* dell'anno 1093 (i primi di ottobre 1683).

<sup>110</sup> Ibi, b. 121, fasc. 3 Cairo, Andro e Tripoli di Soria, lista dei consoli 1683-1683.



per quanto riguarda l'ambito ecclesiastico, sia per quello secolare. In taluni casi, come avvenne per la chiesa di Naxos, il capo della chiesa cattolica locale riuscì addirittura a ottenere la patente imperiale senza l'intervento del diplomatico europeo, assumendo perciò sia di diritto che di fatto il primato autonomo della comunità latina del luogo. Resta però evidente che per mantenere una certa stabilità e sicurezza dai rischi che minacciavano i beni religiosi e l'esistenza delle comunità cattoliche del Mediterraneo orientale la maggior parte di questi attori ecclesiastici dell'Arcipelago si affidò alla protezione dei rappresentanti delle potenze cattoliche europee<sup>111</sup>.

L'accesso a risorse diplomatiche e istituzionali come il *ferman* (comandamento imperiale) o il *berat* per la protezione della propria posizione sociale rende quindi i consoli e i dragomanni veneziani, nonché in parte anche i vescovi appena accennati, per certi versi molto simili ai *protégés*, ovvero a tutti quegli attori sociali ottomani non musulmani (principalmente negozianti, ma talvolta anche artigiani) che tra Sette e Ottocento godettero della patente sultanale e dei suoi conseguenti vantaggi in quanto identificati come "stranieri" sotto la protezione speciale degli Stati europei. Questi *protégés* però, a differenza dei consoli, non avevano mai prestato alcun servizio e non avevano avuto alcuna testimonianza in merito alla fedeltà che li potesse legare a vincoli di appartenenza con il sovrano che di fatto gli garantiva tale posizione di protezione. Essi infatti conseguirono questi privilegi in cambio di un lauto pagamento<sup>112</sup>. Si potrebbe quindi ipotizzare che, dato il già citato progressivo irrigidirsi delle pratiche di reclutamento consolare durante il XVIII secolo (in particolare per quanto riguarda Venezia e la Francia nei domini del Gran Signore) in cui i sudditi ottomani furono sempre più sfavoriti nella candidatura, le famiglie notabili non musulmane residenti nell'Impero riuscissero a perorare le proprie azioni di consolidamento della loro posizione sociale attraverso l'acquisto di privilegi che li riconoscessero come "forestieri patentati".

\*\*\*\*\*

La comparazione della figura consolare veneziana con altri modelli come i consoli europei nel Mediterraneo, gli ufficiali *ministeriali* della Repubblica

---

<sup>111</sup> Slot 1982, I:108–13, 131–33.

<sup>112</sup> Sui *protégés* e sul sistema di protezione messo in atto dagli anni Trenta del Settecento dagli ambasciatori europei si veda in particolare: Boogert 2005, 63–115; Smyrnelis 2005, 98–113.

e gli interpreti al servizio dei pubblici rappresentanti marciari ha fatto emergere alcuni punti accomunanti e perciò caratterizzanti le istituzioni europee e mediterranee d'età moderna. Seguendo la logica dell'onore, intesa questa nella dimensione di precedenza sociale che era alla base dei codici di comportamento di molte società d'antico regime, diversi attori ricercavano il consolato al fine di promuovere i propri interessi familiari e patrimoniali. Alcuni potevano intraprendere l'incarico con la sola intenzione di fare carriera, altri invece ricercavano il titolo in quanto espressione di una condizione giuridica da tramandare poi agli eredi della casata. Le autorità sovrane in genere assecondavano le ambizioni sociali di queste figure certificando i loro diritti e i loro privilegi per mezzo di documenti legali patenti. Una simile concessione doveva però rispettare il meccanismo della dimostrazione di quelle qualità distintive che, attestate da un processo informativo istruito dalle stesse istituzioni dirigenti, rendevano meritevole del consolato il candidato. L'aspirante console, inoltre, poteva proporre la propria candidatura direttamente agli organi di governo utilizzando lo strumento della supplica, denotando in tal modo la diffusione di modelli retorici relativi alla fedeltà all'autorità sovrana in tutto il bacino mediterraneo d'età moderna. D'altra parte i ceti dirigenti cercarono di imporre un limite alla certificazione di tali condizioni privilegiate intervenendo anche a livello normativo circa le possibilità concesse a questi rappresentanti di poter riconoscere ed elargire a loro volta dei benefici e di agire sul piano diplomatico.

Ugualmente l'incarico di dragomanno al servizio dell'élite patrizia della Repubblica denotava una condizione giuridica e sociale di spicco. Spesso il ceto e il contesto sociale di provenienza erano simili a quelli dei rappresentanti consolari. Utilizzando le stesse strategie retoriche e di relazione sociale utilizzate dai consoli marciari, inoltre, anch'essi ricercavano la patente d'interprete per raggiungere una posizione di vantaggio, fosse questa nel contesto ottomano o in quello veneziano. Questo fenomeno pone interessanti spunti di riflessione circa la condizione di *beratlı* e sul tipo di appartenenza conseguita. Lo status di fedele interprete, così come quella di devoto console, denotava infatti un'appartenenza di tipo politico che per tutta l'epoca moderna continuerà a entrare in conflitto con un'affiliazione di natura comunitaria. Tale tensione minacciava perciò la duratura stabilità sociale tanto ricercata da queste famiglie. Conseguire un *berat* imperiale era comunque la migliore garanzia, seppur temporanea, di difendere i propri diritti nella località e promuovere la propria condizione di vantaggio senza dover cambiare la natura delle pratiche sociali caratterizzanti il loro status. Oltre a ciò, la speranza di questi attori sociali era di riuscire a garantire una sorta

di eredità di tale condizione privilegiata attraverso l'impiego di diversi membri famigliari in quegli incarichi consolari e dragomannanli della Repubblica che presupponevano una patente del sultano. Ciò che effettivamente sembra distinguere la categoria consolare da quella dragomannale è lo spazio sociale di interazione. Mentre gli interpreti esercitavano la loro posizione presso le corti di influenti membri del ceto patrizio veneziano, i consoli trovavano il proprio primato sociale nei centri emergenti delle province ottomane.

Il fattore che caratterizzò maggiormente il consolato veneziano durante l'epoca moderna fu il contesto di forte tensione sociale e bellica che per tutto il periodo studiato definì i rapporti tra l'Impero ottomano e la Repubblica. La precocità con cui questo rinnovato sistema consolare si istituzionalizzò è frutto della necessità politica veneziana di mantenere solide basi sociali nelle località di frontiera dove, ancor prima che gli interessi commerciali, le parti coinvolte si giocavano la propria sovranità. Durante il Settecento e fino alla caduta della Serenissima sembrerebbe infine che, nonostante la limitazione nel concedere l'incarico consolare come grazia e la sempre maggiore propensione nello scegliere sudditi la cui appartenenza comunitaria era legata alla Repubblica, il sistema *meritocratico* di reclutamento rimase sostanzialmente intatto. Infatti con il ricorso dello strumento supplicatorio diverse famiglie riuscirono a perpetrare il loro lungo e fedele servizio nei confronti della Repubblica per più generazioni. Anche se non ancora oggetto di uno studio sistematico, gli esempi che potrebbero avvalorare queste ipotesi sono dati dai membri della famiglia Cortazzi, casata nobile proveniente dall'*enclave* veneziana di Candia e che dopo aver subito la prigionia durante la seconda guerra di Morea quasi monopolizzò la carica a Smirne per il resto del secolo. È doveroso poi ricordare la casa dei Caprara, che gestì per lunghi anni il consolato a Larnaca e ad Aleppo, e delle famiglie dei dottori Pietro Choch e Demetrio Coidan, rispettivamente appartenenti al ceto dei cittadini veneziani e della nobiltà cefalena, che si alternarono per buona parte del Settecento nel neo-istituito ufficio consolare di Salonicco<sup>113</sup>.

---

<sup>113</sup> Informazioni sparse e non analizzate in maniera sistematica relative a queste famiglie che gestirono l'incarico consolare veneziano negli scali ottomani sono consultabili in: Manousakas 1956; Id.1963; Costantini 2001; Vetsios 2004a; Id. 2010; Id. 2011; Foscari 2007; Ianni 2014.



## CAPITOLO 6

### Tra identificazione e protezione.

### Un laboratorio consolare del controllo sociale

#### 1. *Individuare e classificare in porto*

Durante l'epoca moderna gli strumenti per identificare gli individui e gli oggetti circolanti su lunghe distanze erano pensati ed espressi secondo dinamiche aderenti in buona parte al sistema delle interazioni sociali tipiche del mondo dello scambio. Le identità delle merci e degli attori sociali che con esse si muovevano nei porti del Mediterraneo erano frutto di un processo costruito e ben distante dai meccanismi territoriali dei successivi Stati nazionali. Tranne per alcuni casi d'eccezione (come ad esempio per i banditi o per i servi la cui continua permanenza in una zona era dovuta ai vincoli feudatari)<sup>1</sup> per le persone provenienti da un altro luogo non esisteva alcun impedimento all'accesso a un dato territorio. Non vi era quindi la logica di negare a un individuo l'ingresso o il semplice passaggio in un luogo. In continuità con il periodo medievale, infatti, le procedure messe in atto per controllare la mobilità delle persone e delle merci che portava con sé generalmente non prevedevano descrizioni fisiche che permettessero di riconoscere un individuo e distinguerlo da un altro. Esse miravano piuttosto a garantire una certa sicurezza contro l'alto rischio di sequestro e di rappresaglia cui i beni e la persona del viaggiatore erano soggetti<sup>2</sup>. A ogni modo è utile qui aggiungere che la protezione di cui beneficiavano solitamente alcune tipologie di stranieri, come i pellegrini o i rappresentanti diplomatici, fosse una consuetudine condivisa in tutto il Mediterraneo fin dall'Antichità. Tale pratica, però, raramente fu codificata in regole scritte<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> I servi in genere erano tenuti a risiedere in un dato luogo, mentre i banditi erano esclusi dall'accesso a una determinata località.

<sup>2</sup> Nordmann 1987, 145–46; Moatti 2003, 115–21; Judde de Larivière 2007; Mueller 2007; Moatti e Kaiser 2009. I casi delle prammatiche del 1680 e soprattutto del 1708 emesse nel Regno di Napoli sembrerebbero però dimostrare che fin dalla fine del Seicento ci fossero dei tentativi di delimitare l'accesso di individui a un dato territorio e a vincolare tale ingresso al possesso di documentazione: cfr. Avallone 2006, 173. Solo ulteriori studi potranno tuttavia rispondere all'interrogativo se queste misure fossero specchio di una territorializzazione del Regno oppure una risposta a una crisi, determinando con ciò se si trattasse di controllo degli individui e dei gruppi di persone o di difesa delle frontiere.

<sup>3</sup> Moatti 2003, 124.

L'identificazione delle persone in arrivo, ossia il processo di attribuzione di un individuo a un particolare gruppo, era da intendersi perlopiù come una procedura che permetteva di classificare socialmente gli individui. Con essa si determinava perciò la loro sicurezza e il loro accesso, più o meno privilegiato, alle risorse del luogo<sup>4</sup>. In altre parole, ad avere un ruolo centrale nel stabilire i vincoli di appartenenza sociale (e i privilegi che a essa si connettevano) di beni e uomini che circolavano nello spazio mediterraneo erano quegli attori locali che agivano per regolamentare l'accesso alle risorse sociali e del mercato della comunità. L'intervento degli attori locali era quindi indirizzato a ridurre i rischi che potessero minacciare il loro patrimonio (relazionale e materiale) e a consolidare le loro opportunità d'investimento. L'autorità sovrana in genere non esercitava direttamente la propria influenza in materia. Per tale motivo essere riconosciuti come appartenenti ad alcuni corpi sociali piuttosto che ad altri era principalmente oggetto di negoziazione da parte dei rappresentanti della stessa comunità del territorio<sup>5</sup>. È tuttavia utile qui precisare che nelle società di antico regime l'identificazione era una pratica sociale che gli stessi individui ricercavano. I viaggiatori intendevano infatti per primi essere riconosciuti come legittimi membri di un gruppo sociale. Solo allora avveniva una verifica da parte degli attori locali, i quali desideravano perciò classificare i nuovi arrivati e attribuire o meno il loro accesso a un dato corpo sociale. Così intesa, l'appartenenza diveniva il risultato di una negoziazione che comprendeva anche l'identificato, il quale quindi non era solo oggetto del processo identificativo ma ugualmente soggetto attivo<sup>6</sup>.

Data la sopra accennata scarsa consistenza di misure di disciplinamento relative all'ingresso di individui in un dato territorio, interessante risulta a questo punto capire quale fosse il legame tra la sorveglianza sulle merci e il controllo sugli uomini. Giunti in un porto o in uno scalo mediterraneo, solitamente attrezzato con una dogana che simboleggiava l'attraversamento di una frontiera politica, mercanti e marinai avrebbero dovuto inizialmente rispettare un certo numero di pratiche richieste dalle istituzioni locali. Simili procedure erano volte a controllare la gente di passaggio e, appunto, i loro

---

<sup>4</sup> Cfr. soprattutto : Groebner 2007, 25–27; Antonielli 2014, 6–7; Buono 2014, 116–17.

<sup>5</sup> Sulla natura essenzialmente sociale e processuale delle diverse condizioni privilegiate, come quella di cittadinanza, e delle procedure di riconoscimento che nel corso dell'età moderna permettevano agli individui l'accesso alle risorse locali, si veda in particolare: Herzog 2003. La mancanza di un sistematico controllo delle persone di passaggio da parte delle autorità sovrane è attestata anche in età moderna nell'Impero ottomano: cfr. Hanna 2007, 121–22.

<sup>6</sup> Cfr.: Fraenkel 2007.

beni. Al fine di avere un accesso sicuro e vantaggioso al mercato del luogo, le navi mercantili non locali dovevano espletare tutta una serie di controlli e di obblighi relativi al pagamento di diverse imposte e regalie. Simili contributi, principalmente gravanti sui beni commerciali, potevano variare dagli oneri tributari da versare alle autorità di quelle terre alle spese per i servizi (come ad esempio l'ancoraggio) e per i donativi dovuti agli ufficiali delle città portuali. La loro sicurezza era perciò di fatto garantita in cambio dell'assunzione di responsabilità nel pagare le tasse previste. Oltre a tali obblighi per la gente di passaggio si aggiungeva poi quello della visita al console della comunità<sup>7</sup>.

Simili imposizioni portuali erano nate principalmente per finanziare l'organizzazione delle attività dello scalo stesso e quindi di fatto considerate come risorse della comunità. Esse erano regolarmente dovute fin dal tardo Medioevo da quegli attori commerciali "stranieri" che trafficavano nel Mediterraneo<sup>8</sup>. Esse, inoltre, non avevano implicazioni solamente per le comunità locali. Durante il XIII e il XV secolo, infatti, la presenza di negoziati diplomatici tra i diversi sovrani (sia cristiani che islamici) finalizzati ad agevolare la libertà di circolazione e di scambio degli operatori mercantili ebbe un impatto significativo sulla mobilità degli uomini e sul loro controllo. Tali negoziati, regolanti appunto questioni che coinvolgevano perlopiù attori attivi nel settore mercantile e marittimo, avevano principalmente lo scopo di favorire la sicurezza degli scambi. Tuttavia ciò determinava anche una maggiore sorveglianza sull'attività di compravendita delle merci. Era perciò un simile controllo sulle transazioni di beni che implicava una superiore vigilanza sugli agenti che accompagnavano e disponevano di queste proprietà<sup>9</sup>. Incominciava quindi a farsi strada la percezione che la definizione dello status di forestiero potesse essere determinata da una dimensione non solo socialmente locale, ma anche sovralocale e interstatale.

In epoca moderna le Capitolazioni delle potenze europee (*ahdname*) con il sultano ottomano (*ahdname*) ereditarono questo aspetto di tutela e agevolazione della circolazione degli attori marittimi e mercantili e dei loro beni. La negoziazione di simili trattati era stata sollecitata dai frequenti contatti

---

<sup>7</sup> Per un esempio delle procedure portuali che una nave cristiana doveva generalmente eseguire fin dal tardo Medioevo in un porto del Mediterraneo orientale, si veda: Sopracasa 2013, 261–368.

<sup>8</sup> Con attori commerciali "stranieri" in questo caso si sta facendo riferimento a quegli operatori dediti all'attività dello scambio non appartenenti alla comunità (o alla corporazione) mercantile locale.

<sup>9</sup> Moatti e Kaiser 2009, 18–19. Per il caso veneziano si veda in particolare: Theunissen 1998, 11–103; Pedani 1996, 21–26; Christ 2012, 49–54; Orlando 2016.

economici e in particolar modo dal crescente coinvolgimento di interessi commerciali. I sovrani cristiani cercarono infatti di negoziare con il Gran Signore delle condizioni privilegiate in favore dei propri protetti, conquistando benefici che avrebbero dovuto avere valore giuridico all'interno dell'intera area d'influenza ottomana. Questi tentativi diplomatici avevano il fine di garantire uno spazio pubblico di sicurezza e di maggiore libertà di fronte ai rischi che gli agenti commerciali e le loro merci vivevano in un contesto estraneo, e talvolta anche avverso. Lo statuto legale dei "franchi" nell'Impero ottomano era infatti regolato dall'applicazione specifica di simili accordi tra l'Imperatore e le diverse potenze cristiane. Prendendo spunto dal principio islamico dell'*aman* (salvacondotto) con le Capitolazioni era concesso ai membri delle comunità europee il riconoscimento temporaneo della condizione di *müstemin*, ovvero di forestiero privilegiato. Tale status, destinato secondo gli accordi stessi a essere limitato nel tempo, garantiva ai beneficiari l'esenzione dagli obblighi spettanti ai *reaya* (sudditi ottomani contribuenti) e una forma di sicurezza rispetto alle rivalse delle autorità locali ottomane. *In primis* tra queste ritorsioni era intesa proprio l'erronea verifica identificativa che poteva essere effettuata dai notabili del posto<sup>10</sup>. Così come avveniva sia in Occidente che in Levante nel tardo Medioevo, la limitazione temporale della condizione di straniero privilegiato era prevista anche al fine di tutelare i diritti dei mercanti e degli artigiani ottomani a godere delle risorse del mercato locale. Si lasciava invece campo libero agli altri operatori commerciali forestieri di agire su uno spazio che mettesse in relazione mercati e mezzi distanti<sup>11</sup>.

Degno di nota è anche il fatto che, dal punto di vista delle autorità ottomane, tutti i *müstemin* fossero riconosciuti come appartenenti a un'unica grande comunità, quella per l'appunto dei "franchi". La *nazione* "franca" era intesa dalle autorità della Porta come un corpo sociale caratterizzato da una professione o, più generalmente, dall'attività commerciale. Comunità che quindi era classificata indipendentemente dall'appartenenza politica – fosse essa veneziana, francese o di altre potenze europee – dei diversi attori sociali che richiedevano il riconoscimento di straniero privilegiato. Di fondamentale importanza naturalmente era l'affiliazione confessionale: un

---

<sup>10</sup> Theunissen 1998, 104–84; Pedani 1996, 26–33, 2002, 20–22; Boogert 2005, 30–34; Khalilieh 2016. Come precedentemente accennato, è utile qui ricordare che i benefici goduti per mezzo degli *ahdname* dai *müstemin* non erano una forma di esclusione di questi ultimi dalla legge ottomana, ma devono essere anzi intesi come tentativo di inquadrarli all'interno di una struttura legale: Eldem 2006, 292–97.

<sup>11</sup> Tucci 1993a, 10; Hanna 2007, 125–30. Su questi temi si veda anche: Cerutti 2007; Ead. 2010.



“franco” poteva essere cristiano o ebreo, ma certamente non musulmano. Per gli ufficiali ottomani era perciò l’identificazione di *müstemin* era di natura giuridica e comunitaria e non implicava perciò alcuna appartenenza di tipo politico. In tal senso la comunità veneziana era riconosciuta come una sottocategoria della *nazione* dei “franchi”<sup>12</sup>.

Anche in questo caso la libertà e la tranquillità dell’attività di scambio di beni concesse con questi trattati produceva maggiori controlli sulle merci, determinando perciò altresì superiori vincoli alla mobilità degli uomini. È interessante inoltre osservare che, laddove le Capitolazioni garantivano la loro sicurezza e quella delle loro merci, gli attori mercantili stranieri nelle aree soggette all’Impero non necessitavano di salvacondotti o di lasciapassare individuali destinati agli ufficiali ottomani. Il salvacondotto (*aman*) concesso a un individuo straniero e al suo seguito era stato da tempo sostituito dagli accordi tra stati. L’*aman* veniva perciò concretamente dispensato sotto forma di editto solamente al console, in quanto rappresentante di uno dei gruppi componenti la comunità “franca”. Il contenuto di un simile decreto, che poteva essere espresso in un testo di qualità differenti (come il *ferman* o il *berat*, quest’ultimo detto anche *nişan*) e andava a integrare le Capitolazioni, era generalmente indirizzato alle autorità locali. Esso aveva appunto lo scopo di garantire la sicurezza dei *müstemin* e per tale fine veniva impiegato dagli ufficiali consolari europei in caso di necessità<sup>13</sup>. L’unico documento d’interesse per i gabellieri locali erano le polizze di carico recanti i nomi dei proprietari delle merci. Così come accadeva nel tardo Medioevo, gli attori mercantili erano infatti tenuti a sbarcare la loro merce in un porto attrezzato di una dogana che potesse accoglierli, ispezionare il carico e, dietro pagamento delle imposte previste, emettere una ricevuta (*tezker*e). Era

---

<sup>12</sup> Knost 2007, 243–46; Frantz-Murphy 2010, 254–59; Mallett 2013. Un esempio concreto a tal riguardo è dato anche dal bailo a Costantinopoli Almorò Nani, il quale in un suo dispaccio del 1616 riferì come le autorità centrali ottomane utilizzassero il generico nome di “franchi” per comprendere indistintamente le comunità di francesi, inglesi, fiamminghi e veneziani: Hinds 1908, n. 422. Altra conferma relativa alla non distinzione tra le diverse comunità europee è data anche dal fatto che fin dal primo conseguimento di una Capitolazione con il sovrano ottomano da parte del Re cristianissimo i mercanti stranieri e di passaggio non appartenenti alla comunità veneziana o francese sarebbero stati riconosciuti come appartenenti alla *nazione* francese e, per tale ragione, soggetti anche all’autorità del suo console e del suo ambasciatore. Al rinnovo dell’*ahdname* nel 1604 poi la comunità francese conseguì il vantaggio di poter far rientrare sotto la propria protezione capitolare tutte le *nazioni* forestiere che non avessero un rappresentante diplomatico alla Porta. Cfr. :Groot 2003, 596–99; Boogert 2005, 36–37.

<sup>13</sup> Pedani 1996, 13–14, 27–28; Ead. 2002, 102–3; Frantz-Murphy 2010, 254–55, 264.

perciò grazie a questo bollettino, fungente in questi casi da permesso lascia-passare, che gli agenti mercantili potevano viaggiare in sicurezza e godere dei privilegi previsti nei centri urbani soggetti all'autorità del sultano. A tal proposito risulta quindi difficile distinguere un simile documento tra un permesso di circolazione concesso a un gruppo di individui e una licenza per le merci trasportate<sup>14</sup>. Bisogna tuttavia tener conto che le condizioni di vantaggio oggetto della trattativa diplomatica cadevano non tanto sui beni, la cui garanzia era appunto perlopiù legata all'espletamento delle imposizioni daziarie, quanto piuttosto sugli uomini. Pattiziamente riconosciuti, i privilegi goduti da tali individui e i relativi oneri erano inoltre intesi secondo la tradizionale logica identitaria. Logica che era strettamente legata al corpo sociale di appartenenza: la sicurezza e i benefici di una comunità di stranieri costituivano infatti la sicurezza e i privilegi di ciascun membro<sup>15</sup>.

Come risulta evidente dalla lettura della documentazione, però, gli *ahdname* non prevedevano alcuna prassi nell'identificazione delle persone in arrivo e dei loro beni non commerciali. La questione era tradizionalmente sottoposta alle quotidiane decisioni delle comunità locali. Non essendo generalmente interdetto ad alcuno l'ingresso al territorio ottomano (spazio soggetto alla legge islamica che rientrava nel *dar al-islam*, ossia nella «casa dell'islam» o della pace), per avere un accesso sicuro e privilegiato nei centri urbani e nel mercato levantino i membri dei gruppi protetti dai sovrani europei cercavano perciò di farsi riconoscere secondo una procedura che avesse valore soprattutto per le autorità consolari del luogo<sup>16</sup>. L'appartenenza comunitaria degli attori mercantili, marittimi e di passaggio era

---

<sup>14</sup> Valérian 2004, 687–88; Boogert 2005, 46. Per un esempio relativo alla necessità di un *tezkere* come licenza per garantire alle imbarcazioni veneziane approdate a Smirne la propria incolumità, cfr.: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 2 agosto 1670, 5 agosto 1670; ibi, b. 117, scrittura del cancelliere Galliano e allegata alla lettera consolare del 24 marzo 1675. Le Capitolazioni concedevano privilegi e garantivano incolumità ai sudditi europei su tutta l'area di influenza del Gran Signore, ma solamente negli scali mediterranei e nei centri urbani maggiori dell'entroterra una simile sicurezza poteva essere assicurata dalla superiore presenza di ufficiali la cui autorità dipendeva dalle istituzioni centrali. Nelle estese aree rurali interne dell'Impero i *müstemin* avrebbero invece dovuto far fronte alla più pressante minaccia sociale che solo il radicamento nel contesto locale avrebbe potuto contrastare: cfr.: Frangakis-Syrett 1992, 32, 104, 1999, 13–14; Faroqhi 2017, 147–49.

<sup>15</sup> Sul legame tra individui e comunità di appartenenza nel tardo Medioevo, si cfr. soprattutto: Costa 1999, 1:28–36.

<sup>16</sup> Hanna 2007, 123–24.

quindi maggiormente legata all'opera di rappresentanti stabiliti nel territorio della comunità ospitante e al servizio non più solo di gruppi forestieri, ma anche di sovrani stranieri.

Un contesto simile poneva inevitabilmente l'accento sulla questione dell'accertamento consolare: spettava infatti ai *ministri* veneziani definire l'appartenenza o meno alla comunità "franca" marciana degli individui o gruppi di persone appena giunti. Durante il tardo Medioevo, ad esempio, il riconoscimento da parte dei consoli/*visdomini*/baili patrizi dell'appartenenza alla *nazione* di attori mercantili e altri viaggiatori veneti all'arrivo in un porto del Mediterraneo orientale poteva avvenire per mezzo di diverse pratiche. L'identificazione poteva infatti avvenire con un'inchiesta da parte del rappresentante marciano del luogo dei documenti di cui l'ultimo arrivato era titolare. Altre procedure d'accertamento potevano essere anche la dichiarazione giurata dell'interessato o l'attestazione di fede fornita da due testimoni<sup>17</sup>.

## 2. Documenti di viaggio e documenti di residenza

Risulta a questo punto importante sottolineare che il commercio di lunga distanza, e in particolare quello relativo al Levante ottomano, fin dal 1305 a Venezia era riservato a categorie sociali privilegiate, come il patriziato, i cittadini originari e i membri che conseguivano la piena condizione civile (*de intus et de extra*). Ciò non implicava necessariamente che i mercanti marciiani protetti all'estero fossero membri di questi ceti. Il riconoscimento come esponente della comunità lagunare era piuttosto indice di legami detenuti da tali attori con i corpi sociali più avvantaggiati. Riprendendo uno studio di Ugo Tucci sul corpo dei mercanti della Serenissima, in un suo importante libro Eric Dursteler ha studiato la *nazione* veneziana a Costantinopoli tra fine Cinquecento e inizio Seicento. Con il suo elaborato questo autore ha insistito con forza sulla composizione eterogenea di tale comunità, ponendosi in antitesi rispetto alla passata interpretazione storiografica che faceva corrispondere la *nazione* all'estero con un gruppo chiuso e omogeneo dal punto di vista sociale ed etnico. Egli si è inoltre opposto alla lettura secondo cui i membri di una simile comunità fossero caratterizzati da una medesima provenienza geografica e da una cultura e una lingua condivisa. Dursteler

---

<sup>17</sup> Orlando 2016, 28. Secondo quanto indicato da Mueller, l'attestazione giurata dell'interessato di fronte a due testimoni era però concessa solamente a chi avesse avuto almeno la cittadinanza *de extra*: Mueller 2010, 49–55.

ha quindi proposto il caso di studio di una comunità composta non solo dai diversi ceti della Repubblica (ovvero patrizi, cittadini e popolani), ma anche sudditi di altri sovrani. Tra questi risaltava in particolare la presenza di soggetti ottomani. Anche se precedentemente il Consiglio dei XII affiancante il bailo o i consoli nobili nelle decisioni finanziarie era stato composto perlopiù da mercanti patrizi o da negozianti marciari di alto prestigio sociale, nel Cinquecento sempre più spesso a formare la *nazione* veneziana erano stati infatti agenti o fattori mercantili raccomandati dai commercianti aristocratici o cittadini. Questi ultimi potevano inoltre aver agito meramente da prestanome o da intermediari, permettendo così l'identificazione marciana a chi altrimenti non avrebbe avuto i requisiti<sup>18</sup>. Condividendo questa critica, la mia ricerca si scosta però dall'analisi di Dursteler su un punto importante. Non aderendo alla sua interpretazione secondo cui le qualità richieste per appartenere alla «nazione ufficiale» di Venezia dipendessero dalle condizioni legali garantite dalle autorità centrali, propongo qui una lettura in cui i legami sociali (sia locali che sovralocali) e la partecipazione costante delle istituzioni (non necessariamente centrali, ma anche periferiche) giocassero un ruolo fondamentale nella definizione del vincolo che costituiva la comunità marciana nell'Impero ottomano. Invece di insistere sulle definizioni normative dell'appartenenza, quindi, ritengo più opportuno fare qui maggiore riferimento alle concrete pratiche di riconoscimento seguite nelle comunità all'estero<sup>19</sup>. L'opposizione proposta da Dursteler tra «nazione ufficiale» e «nazione non ufficiale» pone infatti il problema di come identificare colui che, nonostante richiedesse di essere riconosciuto in questo gruppo di *müstemin*, non apparteneva alle categorie civili e privilegiate sopra menzionate. L'autore ha definito allora i semplici sudditi marciari e i regnicoli di altri sovrani presenti nella capitale ottomana e riconosciuti tra i veneziani come membri marginali della *nazione*. Tale opposizione occulterebbe però tutta una serie di legami interpersonali e istituzionali che

---

<sup>18</sup> Tucci 1973, 348–49, 359–64, 367–68; Dursteler 2006, 41–102. Altri lavori relativi ai mercanti a Venezia e al loro rapporto con le istituzioni nella prima età moderna postulano invece l'assenza di un sistematico controllo corporativo per quanto riguarda l'accesso e la registrazione ad alcune categorie di mercanti: cfr. Cecchini e Pezzolo 2012, 100–101. Bersaglio storiografico cui il citato libro di Dursteler si contrappone sono i saggi di Steensgaard 1967; Bratchel 1980; Mauro 1999.

<sup>19</sup> Su questi temi si rimanda sinteticamente ai lavori di Herzog 2003; Cerutti 2012. Per un'analisi sulla composizione eterogenea della comunità veneziana nel Mediterraneo orientale del tardo Medioevo e sulla natura fondamentalmente negoziata dello status di membro della *nazione* si veda: Apellániz 2013.

erano alla base dell'affiliazione comunitaria e che, di fatto, si iscrivevano dentro una concezione contrattuale e volontarista dell'appartenenza<sup>20</sup>.

D'altro canto sembrerebbe inverosimile presumere che un patrizio o chi detenesse una cittadinanza piena dopo un lungo e rischioso viaggio (in cui gli interessati potevano essere vittime di naufragio o ancora oggetto di attacco da parte della rinnovata attività corsara e piratesca nel Mediterraneo), si presentasse di fronte ai rappresentanti marciati nel Levante ottomano con un attestato che certificasse direttamente la loro appartenenza a uno di questi corpi privilegiati. La copia originale e bollata della patente di cittadinanza, ad esempio, aveva verosimilmente un importante valore non tanto nel senso materiale del termine quanto per il privilegio che riconosceva nel preciso contesto della capitale lagunare. Essa inoltre attestava il rigido processo d'identificazione che il titolare aveva dovuto sostenere per ottenerlo<sup>21</sup>. È più probabile che, qualora il richiedente l'ammissione alla *nazione* veneziana avesse anche goduto di un riconosciuto status civile, egli avesse potuto usufruire di un'altra prova testimoniante la sua legittima istanza d'identificazione. Quali potevano essere dunque queste prove? Tali testimonianze, inoltre, erano veramente riservate solamente agli esponenti di una simile categoria sociale?

In epoca moderna al fine di usufruire dei privilegi doganali e/o della protezione della Repubblica nei territori levantini, gli attori marittimi e mercantili di passaggio solitamente richiedevano alle autorità patrizie di Venezia un documento di viaggio. Tale documento avrebbe dovuto quindi attestare il diritto del portatore ad avvalersi di tali condizioni favorevoli o più semplicemente di sicurezza. Un simile attestato era comunemente denominato "patente" per la sua forma documentaria (in contrapposizione alle let-

---

<sup>20</sup> Su questo punto si fa riferimento nuovamente a: Cerutti 2012.

<sup>21</sup> Sulle procedure di riconoscimento alle varie forme di cittadinanza veneziana si rimanda ancora una volta a: Zannini 1993; Mueller 2010. Riprendendo un lavoro proposto da Trevor Dean, Mueller in particolare ha analizzato come avvenisse il riconoscimento di status cittadino al di fuori dei domini marciati tra Tre e Quattrocento, portando in particolare la testimonianza del caso ferrarese studiato da Dean stesso; questo caso di studio era caratterizzato dal fatto che l'autorità locale (il marchese di Ferrara) di volta in volta contestò l'identificazione veneziana a soggetti non originari di Venezia. Nel caso proposto dall'autore, inoltre, sembra evidente lo sforzo del governo marciato del tardo Medioevo di ottenere un riconoscimento all'estero delle lettere patenti (purtroppo non esplicitamente definite nella loro qualità) prodotte dallo stesso gruppo dirigente e dichiaranti lo status dei portatori di tali documenti. Cfr. ibi, 49-55; Id. 2007, 331; Dean 1986.

tere *clausae*, il cui contenuto doveva essere segreto e la cui lettura era riservata all'unico destinatario al quale tali documenti erano spediti)<sup>22</sup>, ma di fatto poteva assumere la forma e la funzione di un lasciapassare oppure di una licenza di navigazione. È utile perciò precisare, se ancora ve ne fosse bisogno, che a differenza di una patente di cittadinanza, fruibile con maggiore efficacia nel contesto veneziano di residenza, queste lettere sono più proficuamente da intendersi come dei documenti di mobilità<sup>23</sup>.

La *lettera lasciapassare* ad esempio, inizialmente denominata salvacondotto e poi sempre più spesso chiamata nei libri di cancelleria con il nome di passaporto (denotando presumibilmente in tal modo una trasformazione non solo materiale dell'attestato, ma anche un cambiamento delle sue funzioni), poteva essere concessa sia ai capitani dei vascelli sia ai singoli individui in partenza per un viaggio. Tale documento, che di fatto altro non era se non una raccomandazione del suo portatore, poteva garantire una certa sicurezza al suo intestatario e al suo eventuale seguito. Emesso da ufficiali amministrativi marciati in favore sia dei propri sudditi sia di quelli stranieri, nel Seicento raramente il lasciapassare (così come anche per gli altri documenti registrati nella cancelleria consolare e del bailo a Costantinopoli) esprimeva un'appartenenza *nazionale* dei regnicoli di altre autorità sovrane che conseguivano tale titolo. Un esempio a tal proposito è fornito dalle due lettere lasciapassare con cui, tra il mese di dicembre del 1703 e il febbraio 1704, il bailo raccomandava Mehmed figlio di Ralil di Costantinopoli, Mustafa *hoca* con Mahmud Menexeli, e Süleyman da Chios a ogni pubblico rappresentante della Repubblica e dei «prencipi amici». Il documento prevedeva che durante il viaggio ai titolari non fosse inflitta alcuna molestia, anzi che fosse prestata loro ogni possibile assistenza<sup>24</sup>. Secondo una logica analoga sembrerebbero aver agito anche i rappresentanti del Re cristianissimo;

---

<sup>22</sup> Di origine medievale, le lettere patenti erano quei diplomi emessi dall'autorità sovrana con cui venivano riconosciuti dei privilegi di varia natura. Tali lettere si distinguevano da quelle *clausae* per il modo con cui erano chiuse. Per garantire la segretezza del contenuto delle lettere *clausae* l'apertura di queste era sigillata; per tale ragione la funzione principale di questi documenti era di carattere informativo. Nelle lettere *patentes* invece il sigillo sovrano non ne ostacolava l'apertura e la loro chiusura serviva semplicemente per rendere più comoda la spedizione dei documenti; il valore di tale diploma era perciò di natura deliberativa. Cfr. Lazzarini 2009, 118–19. Sulla lettera chiusa nella prassi della cancelleria veneziana medievale, si veda: Pozza 1995, 355, 358.

<sup>23</sup> Per una distinzione tra documenti di mobilità e documenti di residenza in un periodo, quale era l'Ottocento, in cui un simile riconoscimento era maggiormente percepibile, si veda: Hanley 2016.

<sup>24</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 25, 21 dicembre 1703, 2 febbraio 1704.

tra le lettere preservate nell'archivio del bailo, infatti, è conservata una copia di «patente» passaporto concessa tra il 1672 e il 1673 dall'ambasciatore francese alla Porta in favore di alcuni mercanti originari di Chios. Con simili patenti si affermava perciò il diritto di questi commercianti chioti, in viaggio verso l'Egitto per motivi di negozio, ad essere protetti contro possibili depredazioni da parte di corsari cristiani<sup>25</sup>. Indicante generalmente l'appartenenza a una comunità cittadina o a una località, perciò, tale documento non doveva essere necessariamente inteso come un attestato d'identificazione dal quale potevano dipendere poi delle condizioni privilegiate. Il passaporto era dunque solamente una lettera che assicurava l'incolumità del titolare e del suo seguito dal «non incontrare nel viaggio alcuna molestia». Questa patente permetteva così di attribuire al suo titolare un'identità legale che gli garantisse la sicurezza necessaria, mentre non gli accordava alcun riconoscimento *nazionale*. Tuttavia, quando a possedere il passaporto era un suddito della Repubblica, l'appartenenza marciaiana si aggiungeva molto di frequente all'indicazione della «patria» di provenienza. Come si vedrà meglio nell'ultimo capitolo, per i semplici sudditi veneti questo documento poteva quindi portare al riconoscimento *nazionale* e di conseguenza ai relativi benefici<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, doc. n.d., Copia della patente dell'eccellentissimo signor ambasciatore francese ha dato alli signori Sciotti che negotiano in Egitto per non essere molestati da corsari christiani.

<sup>26</sup> Il salvacondotto, inteso come lasciapassare prodotto fin dall'Alto Medioevo nell'Europa occidentale dalle autorità sovrane cristiane, era finalizzato a permettere ai viaggiatori in suo possesso il passaggio incolume delle diverse frontiere politiche. L'aspetto più importante del salvacondotto è che il nome iscritto nel documento non permetteva di distinguere l'individuo portatore. L'identità di quest'ultimo era meno importante della raccomandazione che lo proteggeva e dell'identità del protettore stesso. Emesso soprattutto in un contesto di guerra, di ostilità o comunque di tensione, la sua funzione principale era infatti semplicemente garantire la persona contro i rischi di rivalsa che potevano pendere sulla sua vita e sui suoi beni. Concepito in questa forma, il salvacondotto era un documento che, di fatto, garantiva un beneficio di sicurezza e immunità al suo portatore. Tale attestato venne progressivamente a essere chiamato nei registri di cancelleria con il nome di passaporto, a essere emesso prevalentemente dalle istituzioni sovrane e diffuso a uno spettro sempre più ampio di diversi attori sociali, fino a diventare infine un documento obbligatorio per chi volesse muoversi dalla propria località. Cfr.: Targa 1750, 212–15; Nordmann 1987; Avallone 2006; Judde de Larivière 2007, 76; Groebner 2007, 159–64; Meriggi 2007. In un suo lavoro Molly Greene individua due tipi di passaporto, differenti anche dal punto di vista materiale, uno che certificava la *nazionalità* della nave e dell'equipaggio, e uno che aveva lo specifico scopo di scoraggiare eventuali attacchi o sequestri ai danni del portatore del titolo: Greene 2010, 151. Nella sua analisi sui «Mediterranean passes» prodotti dalla

A ogni modo, nonostante accanto ai registri del rappresentante marciano residente a Costantinopoli in cui venivano annotati questi passaporti non si sia conservata documentazione di supporto, è verosimile pensare che tali titoli fossero concessi solamente dopo aver constatato l'identità del richiedente. A tal riguardo la fonte oggetto di analisi raramente ne fa esplicitamente menzione. Dalla lettura degli atti emessi nella cancelleria del bailo, tra cui sono presenti appunto anche numerosi lasciapassare, il cancelliere (analogamente a quanto faceva un comune notaio veneziano) talvolta dichiarava espressamente di conoscere personalmente chi aveva formulato l'istanza. Incideva poi in modo significativo anche la fama del richiedente, la cui reputazione poteva perciò rendere superflui ulteriori segni identificativi nella registrazione oltre alle generalità del supplicante. L'unico caso in cui il documento dimostrava che dietro alla concessione di passaporti o di altri attestati ci potesse essere una procedura identificativa più sofisticata era dato dalla presenza di *fedi*. Grazie a simili prove, che potevano essere fornite per iscritto o anche solo verbalmente da "fidefacenti", l'ufficiale

---

Gran Bretagna, invece, Tristan Stein enfatizza che nel XVII secolo questa documentazione era rivolta principalmente all'identificazione dei vascelli britannici. Stein argomenta poi che tali attestati, legati sempre più ai contenziosi e ai trattati stipulati con le potenze barbaresche, senza mai abbandonare del tutto la sfera identificativa diventarono progressivamente documenti di protezione contro il tradizionale diritto di visita e di sequestro sulle navi straniere. Divennero in tal modo anche oggetto di commercio in favore di attori e vascelli non britannici: cfr. Stein 2015. Anche in altri mari, come il Mar Rosso e l'Oceano Indiano durante l'evo medio si diffusero documenti cartacei (come il *cartaz*, il *dastak*, o ancora i giapponesi *shuinjō*) che avevano il principale scopo di controllare e limitare l'accesso al commercio estero attraverso l'identificazione, ma che in epoca moderna adottarono sempre più la connotazione di lasciapassare di protezione: cfr. Thomaz 2001; Prange 2011, 1276; Elliott 2013, 193; Stein 2015, 624; Benton e Clulow 2017, 50–58. Dall'osservazione della documentazione veneziana sembrerebbe però più adatto distinguere tra passaporti, sia individuali che relativi a imbarcazioni, e patenti di navigazione (che saranno analizzate successivamente nel testo). Ad ogni modo ai fini di questo lavoro ritengo sia più utile la differenza esistente nella documentazione marciana tra passaporti concessi a sudditi veneti e quelli elargiti a stranieri. Degna di ulteriori riflessioni sarebbe a tal proposito quest'ultima variante, la quale non necessariamente attestava un'appartenenza a una comunità privilegiata, ma piuttosto un diritto alla sicurezza che proprio da una simile logica comunitaria era dissociato. Infine, il termine «patria» utilizzato nelle fonti deve essere ricondotto all'immagine medievale di cittadinanza, ovvero al rapporto di appartenenza e inclusione di un individuo a una comunità politica locale e non a una cittadinanza statale tipica degli Stati territoriali: cfr. Costa 1999, 1:20–29.



della Serenissima poteva perciò dispensare i titoli di circolazione a loro richiesti<sup>27</sup>. Fin dall'inizio del Seicento, ad esempio, nella cancelleria del bailo alla Porta furono registrate in maniera ricorrente delle fedì precedentemente prodotte dal patriarca ortodosso di Costantinopoli e la cui validità fu attestata dai dragomanni al servizio del diplomatico. Dalla convalida di questi documenti dipendeva poi l'emissione dei lasciapassare a favore di quei cristiani di rito greco che, con l'ufficiale pretesto di chiedere elemosina, speravano di andare «in christianità» (ovvero nell'Occidente europeo). Talvolta simili fedì per andare in christianità furono inoltre direttamente emesse dagli interpreti stessi. Un altro caso interessante è datato 1703 ed è abbastanza rappresentativo dei numerosi lasciapassare di inizio Settecento conservati nella cancelleria del bailo. In esso si dimostra come un padrone "greco" (*karabokyres* o «caravochiri» nelle fonti veneziane), originario dell'isola di Egina (dominio veneziano dal 1699 fino alla ripresa ottomana del 1715), riuscisse a conseguire un passaporto dal residente marciano semplicemente esibendo una «patente» precedentemente prodotta in suo favore dal Provveditore generale da Mar della Repubblica<sup>28</sup>. I consoli della Repubblica presenti nell'Impero ottomano potevano quindi fornire del supporto necessario a quanti detenevano tale documentazione.

Interessante a tal proposito risulta essere anche il caso britannico. Nel corso della prima metà del Settecento il contesto britannico attestava un

---

<sup>27</sup> Per una procedura identificativa simile messa in atto dai notai veneziani sin dal Cinquecento, si veda: Piasentini 2014. Analogo sembra inoltre il caso napoletano per l'emissione dei passaporti: Avallone 2006, 172; Meriggi 2007, 172. Un affine sistema di garanzia e raccomandazione sembrerebbe essere stato alla base anche della concessione di documenti per esercitare l'attività corsara siciliana: Bonaffini 2002.

<sup>28</sup> Per alcuni casi di lasciapassare concessi dopo la registrazione in cancelleria del patriarca ortodosso di Costantinopoli si veda: ASVe, BaC, b. 297, reg. 3, 13 agosto 1603, 29 settembre 1603. Gli altri casi di passaporti menzionati sono conservati in: ibi, reg. 4, 6 luglio 1604; ibi, b. 298, reg. 27, 28 marzo 1703. Un esempio di «patente» emessa dal Provveditore generale da Mar veneziano, che poi sarebbe stata esibita al bailo o al console per ottenere un passaporto, si può trovare in: ibi, reg. 28, 11 dicembre 1711. Altri esempi di lasciapassare registrati si possono consultare in: ibi, b. 289, regg. 421-422; ibi, b. 297, regg. 2-6; ibi, b. 298, regg. 24-29; ibi, b. 373-I, Constituti terminazioni, suppliche, segreti bailo Donado 1681. Interessante risulta infine l'annotazione all'inizio del registro degli atti e sentenze del bailo Giovanni Morosini (1675-1680) in cui sono indicate le tariffe richieste dalla cancelleria baillaggia per l'emissione di documenti: 7 reali e mezzo per concessione di un passaporto relativo al vascello, e 2 reali e mezzo per il passaporto «de particolari» (ibi, b. 290, reg. 423). La pratica di esibire, certificare e supplicare i rappresentanti marciiani delle "patenti" per andare in christianità a chiedere elemosine è attestata anche in: Minchella 2014, 71.

picco di concessioni di passaporti nel Mediterraneo ai soggetti abitanti a Gibilterra (recente possedimento della Gran Bretagna) definiti di «bona fide». Le diverse lamentele dei consoli della *nazione* stessa documentano che con questo termine non ci si limitasse ai soli attori aventi il diritto, ovvero sudditi britannici detentori di particolari requisiti, ma che di fatto l'assegnazione del titolo di viaggio fosse attribuito anche ai soggetti stranieri<sup>29</sup>.

Tuttavia, ancora nel Seicento, i mercanti e i singoli viaggiatori appena giunti, sia che avessero deciso di ripartire nel giro di breve tempo sia che avessero voluto risiedere nel posto, erano solitamente forniti di una *lettera di raccomandazione* (o di presentazione) individuale. Essa attestava la fede del titolare e, rilasciata da un personaggio influente di Venezia (detentore di una carica istituzionale o comunque di pubblica fama in quanto appartenente al patriziato, all'alto clero o al gruppo dei negozianti "cittadini"), generalmente forniva al console veneziano del porto la prova del diritto del portatore a ottenere il supporto necessario. Questa lettera, emessa dal protettore al protetto al di fuori delle normali procedure istituzionali, deve perciò essere classificata come una tradizionale raccomandazione privata. Alcuni esempi datati 1673 mettono in evidenza come la consueta pratica di raccomandazione per l'inclusione tra i membri della comunità lagunare all'estero fosse quindi ancora considerata la normale procedura. Un primo caso è dato da Frederik van den Heuvel (Fedrico Vandevel nelle fonti veneziane), fattore del mercante e cittadino *de intus et de extra* di Venezia Jan van Aalst, raccomandato al console marciano a Smirne Luppazzoli dal cardinale veneziano Pietro Basadonna, dal bailo e dai Savi alla mercanzia. Un altro esempio fu quello di Giuseppe Carara che, presentatosi nel porto smirniota al console con procura di alcuni patrizi e in qualità di agente raccomandato dal negoziante veneziano Filippo Roversi, formulò la sua istanza al bailo a Costantinopoli per conseguire la raccomandazione anche di quest'ultimo<sup>30</sup>. Nello stesso anno si presentò nello scalo anatolico di fronte al rappresentante consolare anche il precedentemente citato Anastasio Magnanini, già

---

<sup>29</sup> Stein 2015, 621–22.

<sup>30</sup> Per quanto riguarda il caso di Giuseppe Carara: ASVe, BaC, b. 117, lettera di raccomandazione di Filippo Roversi datata 14 giugno 1673 e registrata nella cancelleria consolare di Smirne il 14 settembre 1673; le due istanze presentate da Carara al bailo sono invece datate 19 e 29 settembre 1673. Sulla raccomandazione del mercante Frederik van den Heuvel, «figliolastro» del negoziante e cittadino *de intus et de extra* Jan van Aals, si veda invece: ibi, 4 novembre 1673, 29 novembre 1673, 17 agosto 1675.

nobile cretese e cancelliere del Rettore di Tinos. Come probabilmente si ricorderà<sup>31</sup>, egli era lontano dall'esercitare la professione di mercante, ma manteneva comunque la fiducia di ottenere la protezione della Repubblica mentre risiedeva nella città portuale ottomana. A tal fine Magnanini esibì quindi al *ministro* veneziano di Smirne le lettere credenziali in suo possesso che erano state prodotte dallo stesso Rettore di Tinos e dal console marciano di Chios Balsarini<sup>32</sup>. Un esempio utile per comprendere quanto questa logica fosse diffusa anche al di là della stessa comunità veneta è possibile ritrovarlo negli anni della guerra di Morea (1684-1699). Fin dal 1689, infatti, i negozianti sudditi della Serenissima e residenti nel porto smirniota Bonaventura Minelli e Francesco Tarabin avevano goduto dei «privileggi, ed vantaggi» della *nazione* francese grazie al riconoscimento che una «lettera di favore» indirizzata all'agente consolare di Francia gli aveva garantito<sup>33</sup>. Esattamente come per il lasciapassare, nella lettera di raccomandazione agli occhi dell'ufficiale veneziano l'identità del portatore aveva un'importanza inferiore se paragonata a quella del raccomandante stesso. Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, il fatto che un simile documento potesse determinare anche l'appartenenza alla comunità lagunare del suo portatore era messo in dubbio dal titolare stesso della raccomandazione<sup>34</sup>.

Oltre a ciò, proprio il caso degli incaricati consolari marciani evidenzia come particolari prove di fede, sia scritte che orali, fossero in possesso non solo di comuni sudditi della Serenissima ma anche di regnicoli di altri sovrani (in particolare del sultano). La scelta stessa dei consoli veneziani documenta come tali fedesussistenti potessero garantire la concessione di lettere patenti

---

<sup>31</sup> Si rimanda qui al primo paragrafo del capitolo 3.

<sup>32</sup> Ibi, 31 gennaio 1673; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, due lettere datate 26 gennaio 1673 (una sottoscritta dal console Michele Balsarini e l'altra da Anastasio Magnanini).

<sup>33</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 20 novembre 1693.

<sup>34</sup> Cfr. anche con altri esempi con riferimenti più o meno diretti alle lettere di raccomandazione in: ASVe, BaC, b. 117, 12 agosto 1671 (lettera scritta dal console di Milo anche se in questa busta è perlopiù conservata documentazione proveniente da Smirne), 6 febbraio 1672, 22 maggio 1672, 10 dicembre 1672, n.d. (31 gennaio 1673?), 22 giugno 1673, 29 ottobre 1674, 5 febbraio 1675, 10 luglio 1675. Qualche informazione sulla lettera di raccomandazione, intesa come attestato privato simile ai primi salvacondotti, è presente in: Nordmann 1987, 146–47, 153; Groebner 2007, 159–64. Anche se non ancora oggetto di studio per quanto riguarda il Seicento, la figura del negoziante onorato a Venezia nel periodo analizzato era presumibilmente quella di un attore sociale che godeva del privilegio di cittadinanza *de intus et extra*, o che comunque aveva accesso alle risorse a questa condizione legate in quanto ritenuto appartenente a questa condizione civile. Per quanto riguarda questa tematica nel Cinquecento veneziano si veda: Bellavitis 1995, 360–67.

ben più ricercate dei passaporti. L'esempio già indagato della nomina di Giacomo Pilarinò al *ministero* di Smirne prova che un semplice suddito veneto al servizio di altre autorità sovrane poteva ricevere riconoscimenti di fede direttamente dal bailo stesso o dai suoi segretari. Sembra perciò plausibile ipotizzare che anche qualsiasi soggetto (suddito o non) legato in qualche modo a tali ufficiali potesse conseguire una simile testimonianza senza dover necessariamente vantare requisiti di condizione privilegiata. A ulteriore dimostrazione di ciò vi è anche il precedentemente menzionato caso di Domenico Balsarini. Quest'ultimo, non solo non cittadino privilegiato ma altresì bandito dai domini della Repubblica, nel 1588 (prima quindi di ottenere qualsiasi incarico dalla Serenissima) comparve come "fidefacente" di una donna di Chioggia nella cancelleria bailaggia. Egli era perciò già stato reputato come persona nota e fidata dai *ministri* veneziani. Un paio d'anni dopo Balsarini riuscì poi a conseguire una fede da parte del bailo stesso che gli avrebbe garantito un salvacondotto per tornare a Venezia<sup>35</sup>. In un simile contesto, il ricorso alle istituzioni consolari o del bailo produceva quindi quei diritti d'inclusione che teoricamente solo l'appartenenza ai corpi sociali più privilegiati avrebbe potuto assicurare.

Date le considerazioni sopra descritte, si può credibilmente affermare che a essere riconosciuti come soggetti legittimamente inclusi nella *nazione* e perciò beneficianti dei relativi vantaggi fossero quegli individui o gruppi di sudditi "fedeli" della Repubblica (ovvero, come già analizzato nei capitoli precedenti, da persone la cui devozione alla Serenissima era stata provata), o la cui fede era stata accertata da notabili veneziani. In altre parole, simili benefici erano generalmente usufruibili anche da chi avesse mantenuto un qualche tipo di rapporto economico o sociale duraturo con categorie sociali a cui erano già stati riconosciuti dei privilegi di piena cittadinanza. Inoltre, tenuto conto della debita distinzione vista sopra tra i lasciapassare conseguiti da sudditi di Venezia e quelli ottenuti da altri attori, tra le diverse lettere consolari consultate non sono stati riscontrati casi in cui i consoli veneziani in Levante avessero rifiutato il loro supporto o il riconoscimento *nazionale* ai soggetti in possesso di passaporto o di raccomandazione. La protezione della Serenissima era perciò concessa indipendentemente dalla condizione sociale o dal fatto che i richiedenti fossero sudditi originari o meno.

---

<sup>35</sup> La fede attestata da Balsarini è conservata in: ibi, b. 266, reg. 375, cc. 73v-74v (30 agosto 1588). La testimonianza indiretta della fede concessa dal bailo al futuro console di Chios è invece consultabile in: ibi, ASVe, CCD, b. 6, cc. 115-116 (23 ottobre 1590); ASVe, CD, Dc, f. 185, 23 ottobre 1590 (salvacondotto allegato alla deliberazione del 15 marzo 1591).

Anzi, anche se non riaffermata sistematicamente, la volontà dei rappresentanti della Serenissima di riconoscere ugualmente come legittimi membri della comunità marciana all'estero chi non avesse i requisiti civili più influenti, inglobando talvolta allo stesso modo ebrei e greci sudditi di altri sovrani, è attestata fin dalla metà del XIV secolo<sup>36</sup>. Non legata alla sola nascita in un luogo o al solo conseguimento della condizione privilegiata, l'inclusione di soggetti che componevano la *nazione* veneziana era dettata insomma da criteri contrattuali e volontaristi di appartenenza, in cui legami istituzionali e interpersonali si assommavano e combinavano. Il capitale relazionale di tali attori produceva perciò quella «fiducia» e quel radicamento necessari per essere stabilmente iscritti nella comunità *nazionale*. Non c'è quindi da stupirsi se le frontiere tra i membri della comunità straniera privilegiata e coloro che ne erano esclusi fossero relativamente permeabili e, esattamente come avveniva per i legami sociali, soggette ai cambiamenti congiunturali<sup>37</sup>.

Similmente al lasciapassare sopra accennato e all'*aman* (salvacondotto) in area ottomana, per motivi pratici anche la *patente di navigazione* (*licentia navigandi*) non era concessa dalle autorità sovrane individualmente a ciascun membro dell'equipaggio del bastimento, ma solamente al padrone/capitano o all'armatore che ne aveva fatto istanza. Come si vedrà meglio nel capitolo successivo, anche se la concessione di questa licenza era vincolata da requisiti di cittadinanza, a conti fatti la patente emessa dai diversi enti sovrani italiani in età moderna era spesso elargita secondo criteri che favorivano reti clientelari locali<sup>38</sup>. Inoltre, al contrario del lasciapassare che aveva la principale funzione di proteggere, tale lettera certificava una sorta di "cittadinanza" del naviglio. L'appartenenza del natante inoltre non era intesa tanto a essere riconosciuta da un altro governo "amico". Essa doveva essere invece letta e interpretata principalmente dai «rappresentanti e sudditi» della Serenissima all'estero, quindi prevalentemente dai consoli e dai pubblici incaricati della Repubblica. Questa patente aveva infatti carattere di permesso di commercio concesso da un'autorità sovrana. Per tale ragione quest'ultima vantava su di essa un diritto di tassazione<sup>39</sup>. Differentemente dai *Me-*

---

<sup>36</sup> Jacoby 1979a; Id. 1979b, 79–80; Ashtor 1975, 153–56; Jacoby 1987, 34–36; Dean 1986, 89–93; Mueller 2010, 53–54; Apellániz 2013.

<sup>37</sup> Su questi temi si veda in particolare: Cerutti 2008.

<sup>38</sup> Lo Basso 2016, 37–63.

<sup>39</sup> Targa 1750, 151–53.

*diterranean passes* britannici, che secondo un recente studio avrebbero originariamente avuto sì il compito di identificare il vascello ma allo scopo principale di garantire la navigazione dagli attacchi corsari<sup>40</sup>, tali attestati veneziani non si confusero mai con i passaporti. Il loro primario obiettivo era invece legato alla logica dell'inclusione privilegiata in un territorio interno o estero. Essi potevano inoltre denotare un trattamento di riguardo e assicurare l'immunità del loro possessore solamente nel caso in cui tra la Serenissima e il sovrano ospitante fosse già stato stipulato un trattato che prevedeva simili benefici. A ogni modo la patente di navigazione, documento che nacque durante l'alto Medioevo (fine del VI secolo), ma il cui uso si diffuse maggiormente in un periodo successivo andando ad accompagnarsi all'utilizzo della più simbolica bandiera<sup>41</sup>, nella prima età moderna continuava a servire per autenticare l'appartenenza *nazionale* e lo status dei capitani delle navi, dei bastimenti stessi e di conseguenza di un intero gruppo di viaggiatori. Essa non aveva la funzione di identificare in modo proprio e distinto i singoli individui.

Quest'ultima classificazione identificativa era maggiormente ricercata da un altro tipo di *salvacondotto*, quello concesso individualmente a chi fosse stato escluso dalla comunità locale o sovrana (come i banditi o i disertori). Per garantire l'immunità dell'emarginato il possessore del titolo era perciò spesso descritto attraverso le sue caratteristiche fisiche. In tal caso, quindi, anche se un simile riconoscimento era mirato a garantire sicurezza al titolare piuttosto che ad assicurare un trattamento privilegiato, esso doveva comunque essere messo in relazione al sistema di inclusione/esclusione all'accesso delle risorse locali che stava generalmente alla base dei processi di identificazione. Tuttavia anche in quest'ultimo contesto, così come dimostrato per il riscatto dei captivi nell'area del Mediterraneo meridionale, una simile procedura identificativa degli individui per mezzo della loro descrizione fisica, lontana dall'essere codificata a livello amministrativo e dall'essere una pratica unicamente subita, era poco efficace e facilmente soggetta a truffe<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Per quanto riguarda i *Mediterranean passes* britannici, si veda in particolare: Stein 2015. Molto simili anche se istituiti in un momento successivo sono gli *Algerian passports* svedesi: Müller 2004, 144–54.

<sup>41</sup> Thomaz 2001, 71, 75.

<sup>42</sup> Questo tipo di *salvacondotto*, a sua volta classificabile come *lasciapassare*, era un documento che permetteva alle persone bandite (per crimini o per indebitamento) da una località o da tutto il territorio di un sovrano di tornare temporaneamente in un'area ben specificata di quel dominio senza subire alcun danno e alcuna azione di rivalsa alla sua persona

Grazie a una rete di consoli disseminati nel territorio, la garanzia della sicurezza dei sudditi “fedeli” in arrivo negli scali ottomani contro le minacce di sequestro e il riconoscimento all’interno di un gruppo sociale protetto continuavano sì a essere determinati a livello locale, ma erano soggetti anche a implicazioni che locali non erano. Certificanti di fatto il diritto all’incolumità personale e dei propri beni da un lato, e il godimento di un trattamento privilegiato dall’altro, in epoca moderna i documenti associati alla mobilità come il passaporto, la patente di navigazione e la lettera di raccomandazione permettevano perciò agli agenti consolari marciati all’estero di riconoscere quali bastimenti e quali individui o gruppi di persone fossero meritevoli del loro supporto. Pertanto, anche se il possesso di simili attestati certificanti il diritto dei membri della comunità a usufruire dei benefici definiti dalle Capitolazioni generalmente non era richiesto dai rappresentanti delle comunità ottomane, il ruolo dei consoli nel riconoscere i membri della propria *nazione* o comunque gli individui “meritevoli” della loro tutela implicava che la mobilità degli operatori marittimi e mercantili “franchi” nel Mediterraneo orientale fosse sempre più spesso accompagnata da prove scritte. A sua volta il console aveva la potestà di emettere delle licenze di partenza che, attestanti l’espletamento delle procedure consolari tra cui il pagamento del *cottimo* e *consolato*, assicuravano ai viaggiatori in uscita il

---

o ai propri beni. Proprio per garantire la sicurezza del bandito, la cui condizione di incertezza all’interno di quel territorio era particolarmente accentuata, in epoca moderna questo documento doveva riportare maggiori informazioni rispetto al più generico lasciapassare in modo tale che fosse possibile distinguere quanto più possibile il portatore del salvacondotto. Si veda a tal riguardo: Targa 1750, 212–15; Judde de Larivière 2007; About e Denis 2010a, 32–55. Nella Repubblica di Venezia l’emissione di un simile lasciapassare era limitata a poche magistrature patrizie e la sua emanazione dipendeva dal rito con cui era stata emessa la sentenza banditoria. A tal riguardo si veda: Molmenti 1898, 87; Vanzan Marchini 2003, IV (P-Z):92; Povolo 2007, n. 31. Il bailo a Costantinopoli, ad esempio, ebbe autorità di emettere salvacondotti ai banditi e agli indebitati originari dello Stato da Mar solamente dagli anni Ottanta del Cinquecento: ASVe, BaC, b. 369, Alcune ducali ed altri documenti relativi alla facoltà delli eccellentissimi baili di rilasciar salvi condotti 1590-1591 (la prima concessione di tale autorità da parte del Consiglio di dieci è databile intorno al 1581, mentre la prima ducale emessa dal Senato, complice probabilmente anche la “correzione” del Consiglio di dieci, è del gennaio 1583). Alcune deliberazioni relative ai salvacondotti a Venezia sono raccolte nelle memorie mercantili dei Cinque savi alla mercanzia: ASVe, CSM, II s., b. 129, Passaporti o Salvacondotti, fasc. 1. La relazione tra la necessità sociale di identificare uno specifico individuo e il meccanismo dell’inclusione/esclusione è stata messa in luce anche da Antonielli 2014, 7. Per quanto riguarda il riscatto dei captivi e la scarsa efficacia della sola descrizione fisica nei documenti per poter identificare gli individui, si rimanda in particolare a: Kaiser 2007.

supporto necessario per quando sarebbero giunti nel centro o nel porto cui erano diretti. L'ufficiale poteva inoltre produrre dei bollettini che, sottoscritti e appunto bollati anche dall'autorità locale, avrebbero garantito i benefici e le immunità previste a chi decideva di risiedere sotto la protezione consolare<sup>43</sup>. Questa responsabilità consolare di assicurare l'incolumità dei membri della comunità *nazionale* e dei loro beni una volta giunti nei centri ottomani non facilitava unicamente le attività economiche e finanziarie di questi ultimi. Grazie alla mediazione dei consoli gli individui di passaggio, così come chi decideva di risiedere nel centro stesso per un periodo più lungo, poteva godere di alcuni privilegi e di un supporto per affrontare le incertezze che altrimenti solamente il radicamento all'interno del contesto locale avrebbe potuto garantire. Come si vedrà meglio nell'ultimo capitolo, però, il riconoscimento degli stranieri privilegiati da parte di simili *ministri* non era sempre accettato passivamente dalle autorità e dalle comunità locali. Queste, anzi, potevano intervenire in questo processo identificativo anche in modo violento, soprattutto se la contesa condizione di *müstemin* riguardava degli autoctoni o dei residenti di lunga data<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Le licenze (o patenti) di partenza di cui si sta facendo riferimento vennero a essere definite a livello sistematico nella cancelleria consolare dai passaporti solamente nel XVIII secolo. Nella documentazione consolare consultata questi documenti, emessi sia a uso di un'imbarcazione e del suo equipaggio sia a beneficio di singoli viaggiatori con il loro seguito, potevano essere denominati appunto come licenze, bollette oppure anche più genericamente come patenti. Cfr. ad esempio: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 6 Patrasso, 4 giugno 1671, 22 giugno 1671; ibi, b. 117, 3 ottobre 1672, scrittura del cancelliere Galliano e allegata alla lettera consolare del 24 marzo 1675; ibi, b. 121, fasc. 7 Smirne, 14 luglio 1681; ibi, b. 125-II, 2 gennaio 1700, 18 luglio 1700, 8 luglio 1701; ASVe, SC, Ds, reg. 32, cc. 223r-v (9 aprile 1672). Si veda anche: Besta 1912, I:CIII; Borgherini Scarabellin 1925, 43. Il bollettino, chiamato nelle fonti anche "bollettino del carazzo", era quel documento emesso dal rappresentante veneziano residente nell'Impero ottomano che testimoniava la sudditanza marciiana del residente portatore. Questo certificato, teoricamente rinnovato ogni anno, attestava quindi il diritto del suddito in possesso del bollettino a godere di tutti i privilegi e le immunità previste per la comunità lagunare all'interno delle terre soggette all'influenza del sultano. Cfr. a tal proposito: ASVe, BaC, b. 373-I, 25 ottobre 1680; ASVe, SdA, Cost., f. 156, cc. 336v-337r (16 luglio 1671 [sic.], dovrebbe però essere datato 1672); ASVe, CSM, I s., b. 749, 20 febbraio 1684. Diverse annotazioni sono presenti in: ASVe, BaC, b. 297, regg. 2-5. Si veda inoltre: Bon 1996, 523. Nella documentazione relativa al caso quattrocentesco della comunità marciiana nei territori soggetti all'influenza del marchese di Ferrara, simili attestati, emessi anche in questo caso dal *visdomino* veneziano locale, erano invece chiamati *litere de civilitate* o «cartoline»: Mueller 2010, 53-54.

<sup>44</sup> Alcune contese tra i rappresentanti marciiani e le autorità locali per definire chi potesse essere legittimamente riconosciuto come membro della comunità lagunare sono presenti



### 3. Oltre il porto. Sicurezza e appartenenza in mare

Da un lato quindi grazie alle misure di riconoscimento citate nel paragrafo precedente il console poteva esercitare la sua tradizionale funzione di protezione della comunità presso gli scali e le città ottomane. Dall'altro lato, invece, più complessa si rivelava l'azione di tutela dei vascelli, nonché delle persone e delle merci che vi erano imbarcate, dagli attacchi che potevano avvenire durante il viaggio. Ricorrenti sono infatti, fin dalla fine del Cinquecento, le testimonianze che attestano gli incontri in mare delle imbarcazioni europee con corsari cristiani o musulmani che agivano incuranti dei vessilli issati o delle patenti di navigazione possedute. Essi, infatti, ispezionavano ricorrentemente il carico del bastimento e, indipendentemente dai colori sotto cui il natante navigava, confiscavano le merci di proprietà dei loro "nemici" o sequestravano le persone riconosciute come avversari. È utile qui annotare che nella definizione del "nemico" da parte dei predatori il termine di riferimento non aveva carattere solamente religioso, ma era relativo anche all'appartenenza *nazionale* di chi era soggetto alla depredazione<sup>45</sup>. Fin dall'inizio del Seicento, però, i trattati stipulati tra le diverse potenze europee, l'Impero ottomano e le autorità barbaresche teorizzarono una prassi molto simile al concetto moderno di "nave libera, bene libero". In contrapposizione con le norme del medievale Consolato del Mare, ora si presupponeva che lo standard dei sovrani che avevano precedentemente siglato gli accordi proteggesse anche i beni imbarcati nel bastimento. Questi accordi non miravano a garantire la protezione delle merci conservate nei magazzini portuali o degli empori commerciali, come garantito. Dai trattati diplomatici fin dal tardo Medioevo. Essa mirava piuttosto a fornire sicurezza relativamente a quei beni che erano caricati su navi in viaggio per mare. Le bandiere e le licenze di navigazione concesse da un'autorità sovrana avrebbero quindi dovuto proteggere tutti i passeggeri e tutte le merci a bordo, poco importava la loro provenienza e lo statuto delle persone che beneficiavano o amministravano simili beni<sup>46</sup>.

---

anche nel tardo Medioevo e in diversi contesti territoriali: Jacoby 1979; Dean 1986, 89–93; Mueller 2010, 49–51.

<sup>45</sup> Greene 2002, 58; Ead. 2010, 60, 155–91.

<sup>46</sup> Il Consolato del Mare è il nome con cui si definisce la collezione di consuetudini marittime che tra XII e XIII secolo fu formalizzata in area catalana e il cui valore giuridico ebbe

È utile inoltre sottolineare che la Serenissima cercò di far emergere questo principio fin dalla fine del Cinquecento. Nel contesto particolare dei frequenti attacchi con cui le imbarcazioni con il vessillo marciano venivano perquisite dai corsari maltesi e di Livorno, infatti, le merci caricate da attori ottomani di fede musulmana o ebrea erano frequentemente oggetto di sequestro. Sotto questo aspetto, quindi, ciò a cui i trattati della prima metà del XVII secolo miravano era che la bandiera *nazionale* e la patente di navigazione dovessero proiettare una "sovranità" sull'imbarcazione e sugli individui che con essa si muovevano. L'insegna sbandierata sul bastimento avrebbe perciò di fatto rappresentato un'estensione in mare della giurisdizione esercitata da un sovrano. Stando a queste considerazioni, l'appartenenza *nazionale* di un bastimento e la sicurezza di uomini e merci a bordo vessillo issato e dal semplice controllo della documentazione scritta detenuta dagli ufficiali della nave. Si sarebbero in tal modo esonerati la nave e i prodotti caricati dalla «cerca» (diritto di visita sul natante) in mare e dalle molestie che questa avrebbe molto spesso procurato. Dal XVII secolo il problema del controllo e della garanzia dei beni e delle persone in viaggio in mare sembrerebbe perciò essersi sempre più spostato dal livello della comunità locale a quello delle istituzioni sovrane, sia centrali che periferiche, ossia agli stessi attori da cui dipendeva la produzione e la diffusione di una simile documentazione. Tuttavia l'interpretazione di tale principio, lontano dall'essere codificato e accettato da tutti gli attori che navigavano nel Mediterraneo, fu sempre oggetto di disputa e di contesa durante l'epoca moderna, specialmente dalle stesse potenze cristiane. Esso si impose a livello internazionale solamente con la Dichiarazione di Parigi del 1856 quando, seppur il diritto di visita ufficialmente non fu abrogato, si determinò la fine della legittimità della guerra di corsa. Il continuo sforzo diplomatico messo in atto da alcune autorità sovrane come la Repubblica di Venezia e quella delle Province Unite, quindi, restò in gran parte incompiuto. Durante il XVII e il XVIII secolo il diritto di visita fu frequentemente e liberamente esercitato da tutte le marine delle potenze tra loro rivali e il rischio di confisca delle

---

una grande diffusione nel bacino mediterraneo. In tal materia, il Consolato del Mare prevedeva appunto che i beni di proprietà nemica caricati sopra bastimenti neutrali fossero sequestrabili, mentre i beni di proprietà neutrale imbarcati su navi nemiche non lo fossero. Secondo questa istituzione quindi la giurisdizione di un sovrano non si estendeva alla nave e, una volta in mare, il bastimento era passibile di arresto e ispezione. Per una sintesi efficace su questo argomento e sulla teorizzazione del principio "nave libera, bene libero" nel Mediterraneo di età moderna, con l'acquisto di sempre maggiore importanza della documentazione per garantire un maggior riparo contro i rischi dell'incertezza, si veda: Kulsrud 1936, 107–55; Van Krieken 2002, 11–46; Kaiser 2004, 512–13; Benton 2005, 703.

merci "nemiche" rimase sempre alto, tanto più che nella seconda metà del Settecento si riaffermò con risolutezza la legittimità della preda nemica a bordo di imbarcazioni neutrali. A ogni modo, se da un lato l'emergere del concetto di sovranità su un bastimento stentava ad affermarsi, dall'altro la costante negoziazione intrapresa dai diversi rappresentanti europei agenti nel bacino mediterraneo mirava a ottenere un risarcimento per quello che ai loro occhi era considerata una preda illegittima. Venne perciò in questo modo confermata la vitale importanza dei certificati volti a identificare o comunque a garantire l'incolumità dei vascelli, degli uomini e delle mercanzie. Come dimostrato dai lavori di Molly Greene e di Andrea Addobbati gli operatori commerciali e marittimi che nel Sei e Settecento non si trovarono in possesso di simili attestati furono più vulnerabili ai sequestri e alle rappresaglie da parte di corsari. In assenza di documentazione probatoria a disposizione dei natanti i predatori avrebbero perciò avuto maggior possibilità di legittimare la loro attività<sup>47</sup>.

Anche durante la seconda metà del Seicento e a inizio Settecento Venezia e i suoi rappresentanti furono tra i maggiori sostenitori di questa pratica di riconoscimento della sovranità sull'intero carico della nave. Esprimendo la propria neutralità la Serenissima sperava di guadagnare quote di mercato nel Levante ottomano che negli anni di guerra aveva inevitabilmente perso. Nel 1672, ad esempio, la tensione creata dalla terza guerra anglo-olandese aveva alimentato le rivalità e la conflittualità tra le flotte mercantili di diverse potenze europee nel Mediterraneo, favorendo solo inizialmente la navigazione della neutrale bandiera marcia. Nel novembre di quell'anno il console di Smirne informò infatti dei danni arrecati dalla guerra di corsa ai mercantili. Oltre alla presa da parte dei vascelli algerini di una nave inglese e una francese e all'attacco corsaro di navigli olandesi contro numerosi bastimenti inglesi, il *ministro* avvisò che recentemente anche tre natanti veneti erano stati preda di corsari sia cristiani che "barbareschi"<sup>48</sup>. Il gettito delle entrate consolari di questi anni, approssimativamente legato al flusso delle navi con bandiera di San Marco in arrivo e in partenza dallo scalo anatolico, era positivo proprio perché a bordo dei vascelli con l'insegna veneziana, tra

---

<sup>47</sup> Kulsrud 1936, 191–93, 317; Tenenti 1961, 69–77; Bonaffini 2002; Greene 2002, 2010, 57–58, 60–62, 148–55, 176–78, 181–94; Calafat 2013, 319–33; Addobbati 2015, 55–59.

<sup>48</sup> ASVe, BaC, b. 117, 23 novembre 1672. Nella sua lettera il console Luppazzoli afferma di non sapere se le navi barbaresche fossero di Algeri o di Tripoli.

i più sicuri in quella congiuntura temporale, venivano caricate merci di proprietà fiamminga, ebrea e armena<sup>49</sup>.

Proprio il carico di beni appartenenti ai membri di queste comunità provocò però ben presto un maggiore pericolo per i mercantili della Repubblica. Ad esempio, nel viaggio da Venezia a Smirne intrapreso quello stesso anno, la nave veneziana chiamata *San Martino* fu arrestata il 4 novembre 1672 dal capitano corsaro Gio. Batta Matti (probabilmente Jean-Baptiste Mathieu). Quest'ultimo, dopo aver esaminato i libri di carico e non aver trovato alcuna mercanzia che non fosse a nome di mercanti veneti o di armeni residenti a Venezia, sequestrò comunque il bastimento e lo portò nelle acque della vicina isola cicladica di Siros (prossima a Tinos). Qui arrivò anche un altro vascello corsaro che, come quello precedentemente accennato, batteva apparentemente bandiera spagnola. Il comandante di quest'ultimo, nominato Vgon Crivillié, non si limitò a controllare la polizza di carico del natante marciano. Egli infatti interrogò il capitano veneto riguardo il porto di partenza e perquisì di conseguenza la nave; anche questa visita non trovò però alcun legittimo bottino. Una simile pratica di interrogazione era in voga presso i corsari cattolici fin da almeno inizio secolo e prevedeva spesso l'utilizzo di strumenti come la tortura. La sua diffusione era dovuta al fatto che nei documenti di carico venivano frequentemente inseriti dei nominativi falsi in modo tale da proteggere un'eventuale confisca di quei beni appartenenti a musulmani o ebrei<sup>50</sup>. L'imbarcazione con bandiera di San Marco fu tenuta ancora requisita fino al 6 novembre mattina quando, a causa di un

---

<sup>49</sup> Nel biennio 1671-1672 il console Luppazzoli riscosse i diritti consolari da 23 navi battenti bandiera di San Marco, mentre nel biennio successivo solamente da 11, con un picco negativo nell'anno 1673 con soli 4 natanti con insegna marciana. Colpisce ancora di più il dato se si confronta il caso di 27 imbarcazioni con vessillo veneziano approdate nello scalo smirniota dal 1670 al 1672 con i 29 bastimenti giunti con la medesima bandiera negli otto anni successivi. Cfr.: ASVe, CSM, I s., b. 749, 4 settembre 1680, 10 agosto 1680; ASVe, BaC, b. 125-II, conti consolari relativi alle riscossioni degli anni 1670-1682. Con il termine «fiammingo» che tanto spesso si trova nella documentazione veneziana generalmente si intendevano attori sociali provenienti soprattutto dai Paesi Bassi che potevano essere di confessione cattolica, luterana o anche calvinista. Così come accadeva normalmente all'epoca, nelle lettere consolari e nei manifesti di carico a esse legati raramente si possono cogliere poi le identità celate dagli appellativi di «ebreo» o «armeno»; quasi mai è infatti possibile distinguere tra ebrei sefarditi (quelle famiglie che, prevalentemente di origine iberica, dovettero fuggire dall'area spagnola nel 1492), ebrei ponentini (chi trovò rifugio in Portogallo o negli Stati italiani) ed ebrei levantini (perlopiù sudditi del sultano ottomano), così come risulta difficile riconoscere gli armeni giulfini (provenienti da Nuova Giulfa e soggetti all'influenza dello Shah di Persia) dagli armeni sudditi del Gran Signore o di sovrani cattolici.

<sup>50</sup> Cfr.: Tenenti 1961, 68.

brutto fortunale abbattutosi sui tre bastimenti, la nave veneta fu gravemente danneggiata dalla maldestra manovra del natante capitanato da Matti. La naufragata *San Martino* fu allora depredata di tutto dall'equipaggio del capitano Crivillie e alla gente di bordo fu negato alcun aiuto dagli abitanti dell'isola proprio a causa delle minacce del corsaro. In tale disavventura morirono annegate anche cinque persone, tra cui un mercante armeno e tre religiosi. Nella sua lettera inviata al *ministro* veneziano a Smirne per testimoniare l'accaduto il capitano del bastimento marciano, Francesco de Lucca, affermò amareggiato come la bandiera di San Marco non avesse più alcun valore; lui e il suo equipaggio si trovavano infatti in un contesto in cui anche i mercanti e i marinai protetti dalla Repubblica potevano essere vittima di attacchi cristiani. Anche nelle attestazioni riportate dalla ciurma veneta e dagli agenti commerciali imbarcati nella *San Martino* si condannavano fermamente le pratiche di attaccare e saccheggiare i natanti veneziani con il pretesto di sequestrare beni appartenenti a ebrei e musulmani. Stando alla loro testimonianza la flotta della Serenissima non aveva la sfrontatezza di riconoscere «turchi» (sia persone che merci) a bordo di imbarcazioni battenti bandiere cristiane<sup>51</sup>.

Come si accennava precedentemente, ad arricchire il quadro dello stesso periodo delle vittime di attacchi corsari ci fu l'imbarcazione marciana *Grande Alessandro*. Stando ancora una volta a quanto comunicato dal console veneziano di Smirne, nel suo viaggio dal porto anatolico in direzione di Venezia questa nave fu infatti presa di mira dal corsaro chiamato «Marchese di Flori». Costui, dopo aver avvicinato il proprio natante con la bandiera francese issata, appena ebbe attraccato e fu salito sul bastimento veneto fece spiegare sulla propria imbarcazione il vessillo di Villafranca<sup>52</sup>. Il capitano corsaro espresse quindi immediatamente la sua risolutezza nel pretendere tutte le «robbe de armeni, ebrei et turchi» a bordo della nave oggetto di attacco. Senza opporre troppa resistenza, il comandante di quest'ultima lasciò che il Marchese di Flori depredasse il suo carico di merci di proprietà non cattolica, che in tal caso era prevalentemente appartenente ad armeni. È ipotizzabile che la reazione del capitano veneto fosse dovuta al fatto che gli fosse stato comunque promesso il risarcimento del nolo mancato e un trattamento equo, senza molestie, come era consuetudinariamente

---

<sup>51</sup> ASVe, BaC, b. 117, 23 novembre 1672 e i diversi allegati datati 15 e 16 novembre 1672.

<sup>52</sup> Possedimento sabauda, fin dal 1612 Villafranca fu dichiarata portofranco, evento che legò la vita di questa città portuale al fenomeno della corsa: Lo Basso 2002, 31–36.

previsto in simili occasioni<sup>53</sup>. Degno di nota a tal riguardo è quanto successivamente comunicato dalla comunità armena di Smirne al *ministro* marciano residente nel medesimo scalo. In seguito alla presentazione di diverse rimostranze al console per il comportamento arrendevole del capitano della *Grande Alessandro* i mercanti armeni avvertirono infatti Luppazzoli di saper per certo dell'esistenza di legami parentali tra il cancelliere del consolato francese e i summenzionati corsari. Questi negozianti arrivarono quindi a esplicitare in privato al console marciano un'ulteriore accusa; essi attestarono che il cancelliere rifornisse frequentemente i predatori connazionali delle informazioni necessarie per attaccare le imbarcazioni veneziane partite recentemente dalla città portuale in direzione della capitale lagunare<sup>54</sup>.

I contatti di Luppazzoli nella comunità fiamminga di Smirne permisero poi al *ministro* di venire a sapere in confidenza che i corsari come il Marchese di Flori, Matti e Crivillié avevano l'autorizzazione dell'autorità sovrana di Francia. Questo benessere della corte francese, verosimilmente attestato da una lettera di marca, permetteva loro di fare la visita sui natanti marciati con innalzata «ogni sorte di bandiera» (come quella di Spagna solitamente utilizzata dai corsari maiorchini o quella di Villafranca) al fine di non essere riconosciuti. Oltre a ciò, un confidente del console veneziano confermò la funzione informativa del cancelliere francese a beneficio dei predatori nell'Arcipelago. Costui aggiunse pure che i mercanti della medesima *nazione* residenti nello scalo ottomano compravano le mercanzie depredate dai connazionali per rimetterle poi in circolazione. Tale confidente di Luppazzoli, un mercante fiammingo, lo era venuto a sapere direttamente da un negoziante francese, il quale gli raccomandava di non imbarcare merci sopra i bastimenti battenti bandiera di San Marco. I membri della comunità soggetta alla protezione del Re cristianissimo stavano infatti spargendo questa voce tra i commercianti fiamminghi e armeni in modo tale da danneggiare la flotta mercantile veneta. Queste vicende infatti non fecero altro che scoraggiare tali mercanti dal caricare le loro merci sulle imbarcazioni marciane. Una simile situazione conseguentemente non poté che conseguentemente acuire la tensione tra gli equipaggi veneti e i negozianti francesi, il che portò all'inevitabile scoppio di episodi violenti<sup>55</sup>.

Le numerose rimostranze dei *ministri* della Repubblica attestano come i bastimenti francesi in questo periodo perquisissero ormai sistematicamente

---

<sup>53</sup> Sul tema si rimanda ai contributi di: Kulsrud 1936, 108–13; Van Krieken 2002, 11–46; Greene 2010, 57–58.

<sup>54</sup> ASVe, BaC, b. 117, 23 novembre 1672, 28 novembre 1672.

<sup>55</sup> Ibi, 2 dicembre 1672, 7 dicembre 1672.

le imbarcazioni battenti l'insegna di San Marco con la complicità del loro rappresentante consolare e con il fine di requisire le mercanzie di proprietà dei mercanti rivali. Veniva perciò ancora una volta documentato come il principio "nave libera, bene libero" fosse tutt'altro che affermato anche tra gli stessi Stati europei<sup>56</sup>. Come già dimostrato in altri studi, questi casi confermano che il fenomeno degli attacchi corsari nel Seicento non è riconducibile a dinamiche di tipo prevalentemente religioso o nazionale<sup>57</sup>. Lontana da una logica tipica delle guerre di religione, la modalità con cui erano effettuate le catture rappresenta soprattutto il segno distintivo di un antagonismo mercantile. Gli attacchi predatori uniti alla circolazione di notizie a essi relativi funzionavano perciò come un'efficace arma commerciale da utilizzare contro attori rivali. Il «correre» di una tale «voce» tra i mercanti di una piazza poteva in effetti danneggiare in modo considerevole gli interessi dei mercantili antagonisti. Questi rimanevano così pressoché vuoti, mentre gli operatori commerciali iniziarono inevitabilmente a volgere altrove una parte dei loro traffici<sup>58</sup>.

La vicenda avviata con l'attacco del Marchese di Flori continuò poi a Venezia. Nella metropoli adriatica si tenne infatti il contenzioso tra gli armeni presenti nella città marciana nonché corrispondenti dei mercanti di Smirne e i parcenevoli (caratisti o investitori del bastimento) della *Grande Alessandro* per il risarcimento della confisca effettuata sui prodotti. Interessante risulta essere la divergente strategia intrapresa dal rappresentante degli armatori, Marco Cagiani, e quella avviata dal governo veneziano per recuperare la mercanzia depredata; mentre Cagiani aveva nominato un procuratore affinché riscuotesse le merci, il Senato aveva incaricato il Provveditore di Zante di arrestare il corsaro e cercare di riottenere i beni sequestrati. I Pregadi avevano quindi preso la decisione di non rivolgersi ai rappresentanti del Re cristianissimo e di agire direttamente contro i corsari. La vertenza si risolse con l'effettivo incarceramento del Marchese di Flori, con la ripresa della merce e con una sentenza prodotta dalla Quarantia civil nova e dai Cinque savi alla mercanzia. Il verdetto prevede inoltre un risarcimento da

---

<sup>56</sup> ASVe, BaC, b. 117, 14 febbraio 1672, 9 marzo 1672, 19 aprile 1672, 28 aprile 1672, 22 maggio 1672, 25 maggio 1672, 28 maggio 1672, 4 giugno 1672, 10 giugno 1672, 18 giugno 1672, 24 giugno 1672, 29 luglio 1672, 16 settembre 1672.

<sup>57</sup> Tenenti 1961, 19–20, 55–56; Heyberger 1999, 152–53; Greene 2002, 58,; Ead. 2010, 160–61, 197–98.

<sup>58</sup> Una riflessione interessante sulla diffusione di «voci» nei mercati di epoca preindustriale come strumento di concorrenza mercantile e il coinvolgimento in simili operazioni dei consoli è presente in: Calafat 2015.

parte dei caratisti/parcenevoli a beneficio dei mercanti armeni, che ottennero quindi quanto richiesto nella loro istanza<sup>59</sup>.

Ciò che sembra maggiormente degno di nota in questo *corpus* documentario (dalle lettere consolari a quelle dei capitani, e dalle suppliche presentate alla Serenissima Signoria fino alle sentenze dei Savi) è che nessuno fece mai riferimento a dei certificati scritti prodotti dalle istituzioni. Né il capitano e i marinai della *San Martino* e della *Grande Alessandro*, né i mercanti depredati e i corsari, e neppure il console veneziano o i Cinque savi menzionarono le lettere patenti che avrebbero potuto legittimare e rafforzare la loro pretesa. Le uniche argomentazioni utilizzate dagli agenti mercantili e marittimi in proprio favore furono relative alla bandiera issata dai rispettivi bastimenti, di San Marco e quindi neutrale, e alle polizze di carico. Furono invece completamente assenti i riferimenti ai passaporti o alle licenze di navigazione che avrebbero potuto essere usate come testimonianza scritta di fronte a un tribunale per il risarcimento dei danni subiti. Essi posero quindi insistentemente l'enfasi sul fatto che il capitale investito sui prodotti e sulle navi fosse di proprietà di cristiani. Le fonti da loro prodotte rimangono invece in silenzio su eventuali attestati scritti ottenuti per garantire maggiore sicurezza contro il rischio di sequestro. Si potrebbe quasi ipotizzare che, una volta fermati dalle imbarcazioni dedite alla guerra di corsa, essi non abbiano neanche provato ad usufruire delle prove documentarie prodotte dalle istituzioni per dimostrare il loro diritto di immunità<sup>60</sup>.

D'altro canto sembrerebbe che neanche i presunti corsari giustificarono le proprie pretese con delle lettere di marca. Il Marchese fu arrestato non tanto per l'accusa di corsa, pratica ammessa nel Mediterraneo dell'epoca, quanto per vero e proprio atto di pirateria. Nell'istanza formulata a nome di quest'ultimo per scarcerarlo non comparve mai alcuna allusione a una licenza concessa dagli ufficiali o dalla corte di Francia. È tuttavia evidente

---

<sup>59</sup> Una copia dell'istanza presentata dai mercanti armeni alla Serenissima Signoria e relativa al recupero della mercanzia depredata dal Marchese di Flori è presente in: ASVe, CS, Rd, f. 79, 27 gennaio 1672 m.v.. La supplica formulata invece per la liberazione del detto corsaro è conservata in: ibi, f. 83, 3 settembre 1674. Le risposte registrate dai Cinque savi alla Mercanzia sono consultabili in: ASVe, CSM, I s., reg. 157, 121v-122r (26 agosto 1673), 176v-177r (22 dicembre 1674).

<sup>60</sup> Il tema relativo al fatto che, prima della nascita dello stato civile degli individui del XIX secolo, la verifica dei documenti d'identificazione avesse il ruolo chiave nella classificazione delle persone e che generalmente durante l'età moderna l'appartenenza e il diritto alla sicurezza della gente in viaggio dovessero essere invece dimostrati *in primis* dagli attori sociali che avevano interesse a essere inclusi o a godere dell'immunità, è oggetto di riflessione in: Fraenkel 2007, 282–83.



che sia la gente e i mercanti di bordo, sia il console riconoscessero in questi attori dei corsari. D'altro canto dopo avere raziato la nave naufragata *San Martino*, il capitano Vgon Crivillié portò al convento dei cappuccini dell'isola di Siros alcuni sventurati mercanti che erano stati a bordo del bastimento marciano al fine di estorcere loro una testimonianza. Lo scopo di Crivillié, come rivelato dagli agenti mercantili stessi, fu quindi quello di conseguire un attestato di fede che lo avrebbe esonerato da ogni colpa relativa alla rottura del vascello e alla conseguente perdita dei beni imbarcati. Era perciò evidente il tentativo del capitano corsaro di tenere occulta la propria responsabilità nell'opera depredatoria<sup>61</sup>.

Questi episodi potrebbero forse mettere in evidenza che gli attori coinvolti non avessero alcuna adeguata patente a disposizione? In un suo lavoro Molly Greene ipotizza che per gli attori locali attivi nel Mediterraneo orientale durante il Seicento il possesso di passaporti fosse un'eccezione piuttosto che la regola<sup>62</sup>. Tuttavia nei registri conservatisi della cancelleria del bailo a Costantinopoli tali certificati, insieme alle fedi e alle patenti di sanità, furono registrati abbastanza frequentemente fin da inizio Seicento. Il loro utilizzo, come precedentemente accennato, sembra inoltre essere stato piuttosto familiare ai cristiani ortodossi che dal Levante volevano trasferirsi «in christianità»<sup>63</sup>. Probabilmente nei casi qui presentati il mancato accenno a questi documenti è dovuto perlopiù al frequente abuso da parte dei capitani dei bastimenti (mercantili e non) dei diversi strumenti d'identificazione, come la bandiera e le patenti, piuttosto che all'effettiva mancanza di simili certificati. Anche se la gestione di simile documentazione contro i rischi di vulnerabilità nel XVII secolo è ancora poco conosciuta, l'aspetto del crescente utilizzo nel mondo mediterraneo di certificati falsi, di bandiere mascherate e di possesso di diversi passaporti sembrerebbe altamente rilevante e tale da indurre a non fare riferimento alcuno a tali prove. È inoltre utile qui aggiungere che il conseguente sospetto da parte dei corsari e delle diverse istituzioni sulla validità e sulla veridicità di queste lettere era molto diffuso nel Mediterraneo dell'epoca. In tal caso il possesso di differenti lettere patenti o vessilli poteva sì rendere più semplice il viaggio, ma poteva altresì complicare le cose<sup>64</sup>. Emerge quindi che se da un lato nei diversi porti

---

<sup>61</sup> ASVe, BaC, b. 117, testimonianza allegata alla lettera del 23 novembre 1672 e datata 15 novembre 1672.

<sup>62</sup> Greene 2010, 151–52, 182, 185.

<sup>63</sup> Si vedano i registri conservati in ASVe, BaC, bb. 297-298.

<sup>64</sup> Earle 1970, 147; Van Krieken 2002, 11–78; Carrino 2011, 101–2; Lo Basso 2011, 66–72; Id. 2016, 140–45; Vanneste 2015, 138–40.

del Mediterraneo orientale si erano diffuse sempre più delle pratiche identificatrici legate alle informazioni scritte per fornire sicurezza e un accesso più o meno privilegiato tra le comunità locali, dall'altro in uno spazio marittimo in cui non era previsto alcun trattamento di favore la semplice verifica documentaria non era ancora una pratica sociale che potesse garantire l'immunità della gente di passaggio.

Tali episodi, che parrebbero essere originati perlopiù da mere contrapposizioni mercantili, documentano perciò bene le conflittualità economiche che potevano sorgere in mare e i tentativi di risolverle. Per far fronte in qualche modo ai rischi e alle perdite che una spedizione commerciale poteva comportare i consoli marciati mobilitavano come di consuetudine le loro risorse relazionali e diplomatiche con lo scopo di porre rimedio agli attacchi già avvenuti. Inoltre, attraverso la loro funzione informativa che li legava agli altri rappresentanti marittimi della Serenissima, essi continuarono a cercare in modo tradizionale di prevenire ulteriori saccheggi<sup>65</sup>. Tuttavia è significativo che, a eccezione delle questioni coinvolgenti le autorità locali ottomane, quasi mai i padroni/capitani o gli armatori fecero ricorso agli agenti consolari per conseguire il risarcimento dei danni percepiti o la restituzione dei beni confiscati. La gente di mare e gli interessati al carico, quindi, raramente si affidarono ai consolati della Repubblica per rimediare a uno stato di debolezza causato da un antagonismo commerciale, preferendo probabilmente canali diversi per rimediare al torto subito.

Una situazione diversa sembra essere rispecchiata da alcune vicende avvenute all'inizio del Settecento che coinvolsero imbarcazioni con l'insegna di San Marco. Lo scenario mediterraneo era ancora una volta caratterizzato dal conflitto tra le diverse potenze impegnate nella guerra di successione spagnola (1701-1715), un contesto in cui il fenomeno della corsa e del saccheggio delle flotte rivali veniva favorito. Anche durante questo evento bellico la marina mercantile della Repubblica aveva beneficiato della sua neutralità per accaparrarsi quote di mercato nelle committenze del traffico tra il Levante ottomano e Livorno. In questi anni, infatti, gli introiti del consolato smirniota derivanti dall'incrementato flusso di navi erano sempre stati positivi, in particolare nel periodo dal 1710 al 1713<sup>66</sup>. A controbilanciare i

---

<sup>65</sup> Su questa tematica si veda anche: Müller 2004; Petitjean 2012, 229; Id. 2015, 77; Pialoux 2015, 164, 167, 169; Beaurepaire e Marzagalli 2015, 219–20, 223, 228, 230–33.

<sup>66</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, Copia del Ristretto di quanto si è potuto rilevare dalli due libri presentati da domino Gio. Antonio Luppazzoli fu console in Smirne; ibi, fasc. 4, Registro della rendita del consolato di Smirne nel tempo che fu amministrata la carica dal

temporanei successi della marina marciana ci furono però le ripetute azioni di blocco e sequestro messe in atto soprattutto dalla flotta francese. Questa, spesso sostenuta dalla corte del Re cristianissimo, sfruttò il diritto di visita sui navigli di San Marco per requisire sistematicamente le merci imbarcate di proprietà inglese e olandese. Essendo in guerra con queste potenze, infatti, la corona di Francia aveva dichiarato che la confisca di simili beni fosse valutata come preda legittima. Tuttavia la risolutezza con cui i bastimenti francesi si accanivano per inseguire e riconoscere i natanti veneti e i beni caricati evidenziava come, ancora una volta, a predominare tali pratiche fosse la logica della rivalità commerciale. In tali operazioni, difatti, molte navi marciane restarono vittima di simili violenze, che sfociarono frequentemente in aggressioni e omicidi poi genericamente annotati come colposi, tantoché gli stessi rappresentanti della Serenissima denunciarono che si stesse cercando «con infinita sottigliezza [di] laqueare e distruggere» il traffico della bandiera di San Marco<sup>67</sup>.

Nel febbraio del 1713 il viceconsole veneziano di Smirne Gasparo Pedrali scrisse un dispaccio al bailo a Costantinopoli in carica per informarlo circa un episodio di sequestro avvenuto ai danni di una tartana con bandiera marciana. La confisca era stata effettuata dalla nave *Perfetto*, la quale era capitanata dal comandante dell'armata del Re cristianissimo Duchena (probabilmente Duquesne). Domenico Cavallira, abitante da diversi anni nel porto smirniota con vari impieghi nonché agente mercantile della casa di negozio gestita da Gasparo Pedrali stesso, si era precedentemente munito di una ducale prodotta dal Senato veneziano. Questa era stata conseguita dal padre del viceconsole, residente a Venezia, affinché la stessa «l'avalorasse alle qualità di sudito in tutti l'accidenti del viaggio». Data la descrizione fornita dal viceconsole del documento e considerati alcuni elementi della ducale cui si farà riferimento nel prossimo capitolo, verosimilmente tale patente è identificabile con la licenza di navigazione. Cavallira si era quindi recato a Livorno per conto della casa commerciale Pedrali provvisto di passaporto fornitogli dal console Giacomo Pilarinò e di un carico di grano, che sarebbe probabilmente poi dovuto essere venduto sul mercato realtino. Per ragioni di opportunità legate prevalentemente alla rivalità francese,

---

signor Pilarinò. Alcune testimonianze del favore che godeva la bandiera di San Marco durante questa congiuntura bellica è attestato anche in: ASVe, BaC, b. 126-I, 9 settembre 1704, 12 maggio 1705, 25 giugno 1705, 13 agosto 1705.

<sup>67</sup> Le notizie relative agli attacchi contro le imbarcazioni venete sono numerose e diffuse nel tempo. Si rimanda qui a pochi significativi casi: ibi, 10 marzo 1705, 5 aprile 1705; ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, 17 aprile 1710, 20 settembre 1710, 27 luglio 1711 e allegato datato 19 giugno 1711. Si veda inoltre: Tucci 1960, 163.

però, l'agente aveva deciso di vendere questo carico direttamente nello scalo labronico e di ripartire alla volta di Smirne. Il mercante aveva inoltre la consapevolezza che, durante l'approdo previsto dal suo itinerario nell'isola di Tinos, avrebbe incontrato un comandante corsaro inglese nominato Riziero con nuovi passaporti a lui destinati. Tale Riziero, che capitaneva diversi navigli armati dalla *nazione* inglese del porto anatolico, durante il viaggio nell'Arcipelago aveva però sequestrato tre bastimenti (verosimilmente francesi) che aveva poi portato nelle acque di Tinos per depredarli dei beni imbarcati. Da quest'isola il capitano corsaro con il suo convoglio era quindi partito nuovamente alla volta della città smirniota con a bordo Cavallira, ma sprovvisto dei previsti passaporti e dotato della semplice bandiera d'Inghilterra<sup>68</sup>. Durante il viaggio un fortunale si era abbattuto sul convoglio, che dovette perciò disgregarsi. La tartana con cui navigava l'agente mercantile aveva quindi approdata solitaria nel porto di Naxos e, avendo temuto molestie da parte della flotta del sultano, aveva issato il vessillo marciano. La scelta era stata presa perché, esponendo l'insegna di San Marco in un'area soggetta all'influenza del Gran Signore, verso il bastimento vi sarebbe stato «riguardo della sua libertà, nel confronto della bandiera che esponeva, alla ducale che teneva». A prendere tuttavia la decisione e a dissuadere l'equipaggio a effettuare una simile operazione al fine di «scansar maggiori disastri» era stato proprio Cavallira, detentore della summenzionata ducale veneziana e grazie a essa già riconosciuto come «veneto» a Tinos. Durante il viaggio tra le acque delle isole cicladiche la tartana incontrò infine il convoglio comandato da Duchena, che richiese di conseguenza i documenti d'identificazione detenuti dalla nave con il vessillo della Serenissima. Gli fu consegnato quindi il passaporto preaccennato ed emesso dal *ministro* Pilarinò, il cui valore annuale era però cessato da due mesi. Questo attestato faceva inoltre riferimento a un carico di grano, mentre il natante non solo non aveva grano (e le relative polizze di carico, richieste dal comandante francese, non facevano riferimento a una simile merce), ma a bordo aveva parte dei beni che il corsaro inglese aveva in precedenza razzato. Anche la ducale del Senato, probabilmente il documento la cui validità era più difficile da verificare, era stata emessa per un bastimento diverso. All'azione di vendita del grano da parte del proprio agente nella piazza livornese, infatti, il viceconsole Pedrali aveva commentato che così facendo la licenza conseguita nella capitale lagunare dal padre restava

---

<sup>68</sup> Nel documento cui si sta facendo riferimento, il corsaro e la relativa bandiera vengono sempre identificati come inglesi; tuttavia fin dal 1707 si era costituita la Gran Bretagna e, perciò, il capitano poteva benissimo essersi avvalso anche del riconoscimento britannico.

vana. Per tale ragione, quindi, Duchena decise di sequestrare la tartana e requisire tutte le relative «patenti, carte, scritture, e lettere», radunandole in un plico che, sigillato, fu inviato al console francese affinché venisse giudicato<sup>69</sup>.

Il caso appena illustrato, così come i numerosi dispacci consolari formulati dal 1700 in poi, documenta che nell'avvalersi del diritto di visita i capitani (corsari o dell'armata) non facevano più riferimento alle sole polizze di carico o all'interrogatorio per stabilire la legittimità della preda. In questo contesto veniva anzi manifestata la diffusa presenza dei certificati istituzionali come strumento di prova durante gli incontri in mare aperto. La ricorrenza con cui ora le diverse lettere patenti sono menzionate nella corrispondenza rispecchia la nuova attenzione che dovettero prestare i consoli a simili strumenti identificativi per assicurare una più efficiente protezione dei navigli con vessillo marciano. Molta più cautela dovettero quindi utilizzare i *ministri* prima di concedere passaporti ai capitani, informandosi non solo sull'identità dei richiedenti il lasciapassare ma anche sul contratto di noleggio per i beni e i passeggeri imbarcati. Alla presa di un petacchio diretto verso Canea e munito di «patenti» concesse dall'ambasciatore straordinario della Repubblica alla Porta Soranzo, avvenuta nel febbraio 1700 a opera di corsari maltesi, il console veneziano di Argenteria Mattio Modinò si mobilitò subito per informare il diplomatico a Costantinopoli. Nelle sue lettere Modinò comunicò quindi notizie riguardanti la proprietà dell'imbarcazione (era stata recentemente acquisita da un «turco»), e l'identità dei passeggeri (36 «turchi») e delle mercanzie (di diverso possesso), nonché informazioni sulla validità del lasciapassare posseduto<sup>70</sup>.

Il pericolo di arresto che, nonostante la detenzione di passaporti veneziani e francesi, comportava il carico di merci e viaggiatori musulmani era ancora ben presente per i navigli cristiani che viaggiavano nel Mediterraneo orientale. Al fine di non abusare più dello strumento delle lettere patenti e anzi intendendo consolidare la loro validità, i consoli della Serenissima cercarono quindi di evitare, quando rischioso, di concedere tali licenze. Nel giugno 1704, ad esempio, arrivò a Smirne la tartana *San Iseppo* e *Sant'Antonio* con bandiera di San Marco. Comandata dal padrone Antonio Albini da

---

<sup>69</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. n.n. (15 febbraio 1713). Per quanto riguarda un'analisi sul crescente numero di contratti di nolo effettuati tra mercanti musulmani e capitani cristiani, e in particolare francesi, tra la fine del XVII secolo e lungo il corso del XVIII secolo si veda soprattutto: Panzac 1982; Id. 1985; Id. 2002.

<sup>70</sup> ASVe, BaC, b. 122-I, fasc. 23 Luoghi diversi, 20 febbraio 1700.

Venezia essa era dotata di una «patente» rilasciata «per modum provisionis» dal Provveditore veneziano di Zante, isola dove risiedevano i parcenevoli dell'imbarcazione. La tartana era stata noleggiata a Canea da mercanti «turchi» per il viaggio di Smirne e Alessandria e, una volta arrivata nello scalo anatolico, i noleggiatori avevano presentato istanza al console marciano affinché gli rifornisse di «pieggiaria», ovvero di un altro passaporto. Il *ministro* Gio. Antonio Luppazzoli si oppose però fermamente alla concessione di una simile licenza e, anzi, cercò di annullare il contratto di nolo. Stando alle dichiarazioni di quest'ultimo, infatti, le patenti possedute ed emesse dal Provveditore di Zante non permettevano al natante di navigare in quello spazio marittimo, ovvero tra scali ottomani, con il vessillo marciano. Per garantirsi una simile licenza i comproprietari della *San Iseppo* e *Sant'Antonio* avrebbero infatti dovuto procurarsi le dovute «ducali» direttamente a Venezia<sup>71</sup>. Ancora nel 1711, anno in cui particolarmente attivi sembrano essere stati i «caravochiri» (o *karavokyration* o padroni greci) con patenti veneziane nell'offrire contratti di nolo a una clientela musulmana, è presente un caso simile. Nel mese di luglio arrivò nel centro smirniota da Tripoli di Barberia (nell'attuale Libia) una tartana nominata *Santa Caterina* fornita di bandiera marciana e passaporto francese. Alla richiesta del suo capitano relativa alla concessione di un lasciapassare per tornare nel porto barbaresco con merci per conto di mercanti tripolini «turchi» il console Giacomo Pilarinò oppose un netto rifiuto. La protezione francese per mezzo del passaporto era stata verosimilmente conseguita dal naviglio veneto perché all'epoca nello scalo libico non era presente alcun agente della Repubblica. Proprio questa imbarcazione però aveva portato con sé l'avviso di cattura di un'altra tartana veneta da parte di corsari maiorchini, sospetta quest'ultima di trasportare mercanzia «turchesca». Per tale ragione la risoluzione a non dispensare passaporti per traffici tra porti ottomani che, come questo, potevano svalutare i certificati marciاني fu confermata più volte anche dal bailo alla Porta<sup>72</sup>. Non a caso fu proprio il residente della Serenissima nel

---

<sup>71</sup> Ibi, b. 126-I, 15 giugno 1704 e le allegate «provisionali patenti» datata 4 gennaio 1704.

<sup>72</sup> Il rifiuto di Pilarinò e il lasciapassare francese sono consultabili in: ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 10 (2 luglio 1711), con allegata il passaporto concesso dal console francese di Tripoli di Barberia, datata 1 giugno 1711. I continui richiami ai consoli e viceconsoli marciاني affinché non elargissero lettere patenti ai «caravochiri» sono invece consultabili in: ibi, b. 131-II, cc. 125v (1 dicembre 1711), 181r-v (30 dicembre 1712), 186v-188r (19 febbraio 1712 m.v.), 193r-v (19 aprile 1713). La volontà dei rappresentanti pubblici marciاني di impedire la concessione di patenti a bastimenti intenzionati a ottenere committenze per traffici tra

1713 a evidenziare che le sempre più pressanti pratiche messe in atto dai corsari di Malta dovevano determinare una più accurata politica nell'emissione di tali patenti. Riprendendo le parole usate dal patrizio veneziano, in un simile contesto elargire passaporti per favorire le committenze musulmane avrebbe portato dei grandi «sconcerti» e «inconvenienti» alla navigazione marciata. Il bailo stesso, inoltre, aveva più volte negato ai comandanti supplicanti «alcuna patente libera di navigazione» e aveva concesso a questi ultimi solamente il passaporto per tornare nell'originario porto veneto<sup>73</sup>.

Degno di nota risulta infine essere un caso avvenuto alla fine del 1711 al capitano Fiamengotto, suddito veneto originario di Tinos. L'imbarcazione padroneggiata da quest'ultimo era stata visitata nel porto di Siros da corsari la cui appartenenza (maltese o livornese) non era ben chiara. Il comandante veneto, depredato da questi ultimi solamente del piombo che aveva imbarcato, si era appellato al viceconsole veneziano di Chios, Raffaelli. Al fine di ottenere una restituzione o quantomeno un risarcimento della merce, il padrone aveva prodotto anche un'attestazione scritta avvalorata da testimoni. Tra le prove presentate dal capitano per ottenere l'indennizzo, Fiamengotto aveva però insistito soprattutto sulla patente di navigazione. Il viceconsole decise quindi di rimandare la questione al bailo a Costantinopoli Alvisi Mocenigo. Il bailo rispose che, ancorché il commercio di piombo nei porti ottomani fosse proibito e perciò classificabile come contrabbando, il sequestro a opera dei corsari non fosse da considerarsi legittimo. Secondo il diplomatico il comandante avrebbe comunque dovuto far ricorso al Provveditore generale da Mar, in quanto quest'ultimo deteneva un'influenza maggiore rispetto a lui presso le autorità di Malta. La cosa che suscita maggior interesse tuttavia è l'affermazione del residente secondo cui, per ottenere un giudizio positivo circa il risarcimento del piombo depredato, la licenza di navigazione non era lo strumento probatorio più adeguato. Mocenigo sosteneva infatti che «la patente non fa pieggiaria, ma è solo un indizio della qualità del bastimento»<sup>74</sup>. Il diplomatico della Serenissima confermava perciò che un simile certificato non garantisse la sicurezza dei navigli, nonché dei beni e delle persone imbarcate. La protezione contro tali molestie, ovvero lo status di neutralità del vascello e del suo carico, l'avrebbe potuta fornire solamente il passaporto.

---

scali ottomani è attestata anche in: ASVe, CSM, II s., b. 104, Patenti, fasc. 2, lettera del bailo datata 8 luglio 1711 allegata alla deliberazione del Senato del 29 agosto 1711.

<sup>73</sup> ASVe, BaC, b. 131-II, cc. 195v-196v, doc 68 (6 maggio 1713).

<sup>74</sup> Ibi, 136v-137r (10 febbraio 1711 m.v.).

\*\*\*\*\*

Le vicende sopra riportate manifestano perciò come le parti sociali coinvolte nel traffico marittimo marciano sin dall'inizio del Settecento facessero maggiormente ricorso ai consoli veneziani per consolidare la propria riconoscibilità d'appartenenza e per avere documenti comprovanti il loro diritto all'immunità di fronte a determinate condizioni di avversità che il viaggio poteva presentare. Un simile sistema cercava inoltre di minare la fiducia verso i capitani privi di una certificazione d'identificazione o di sicurezza. Nei piani delle istituzioni della Serenissima ciò doveva comportare la progressiva perdita di fiducia degli investitori, i quali avrebbero dovuto perciò preferire finanziare comandanti e navi munite di patenti e passaporti. Naturalmente, come è facile intuire e come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, molti padroni/capitani greci cercarono di superare questa loro carenza attraverso la falsificazione di documenti. La documentazione di un elevato numero di istanze presentate ai consoli e da questi rappresentanti stessi formulate per quanto riguarda le diverse lettere patenti dimostra tuttavia come dall'inizio del XVIII secolo la presenza degli agenti consolari e degli attestati istituzionali fosse ormai nella quotidianità delle pratiche identificative mercantili e marittime dell'epoca<sup>75</sup>.

A cosa era dovuta però questa rinnovata considerazione verso gli attestati prodotti dalle diverse istituzioni nella prassi marittima e consolare? Per comprendere una simile evoluzione sarà utile partire da un'analisi più approfondita dei documenti amministrativi che, sempre più spesso, accompagnavano la circolazione per mare dei navigli veneziani.

---

<sup>75</sup> A tal riguardo si veda anche: Müller 2004, 88.



## CAPITOLO 7

### Documenti di bordo.

#### Prove e difficoltà dell'identificazione consolare

##### 1. *Contribuzione, appartenenza e limiti di giurisdizione*

Per completare la ricostruzione storica dei processi di identificazione dei bastimenti e delle merci che, tra Sei e Settecento, circolavano sotto la protezione della Repubblica è utile soffermare l'attenzione sugli obblighi e i privilegi consolari relativi alla mobilità dei mercantili. I consoli della Serenissima, principalmente quelli installati nei porti, avevano il dovere di assistere e assicurare i benefici dei bastimenti battenti la bandiera di loro competenza e degli attori che erano sottoposti alla loro giurisdizione. Tale status poteva essere attestato dal possesso di documentazione che poteva variare in base alla sua funzione e al suo portatore (come le preaccennate patenti di navigazione o di sanità, passaporti e lettere di raccomandazione). Le commissioni prodotte dai magistrati veneziani in materia consolare (solitamente quindi formulate dal bailo, dal Provveditore generale da Mar o dai Cinque savi alla mercanzia) definivano gli accennati doveri del console, la lettera ducale patente di nomina concedeva invece a simili agenti il privilegio di esigere il pagamento di determinati oneri chiamati «dritti consolari». Per poter godere dei benefici riservati ai membri della comunità lagunare era infatti requisito necessario il pagamento di alcuni carichi fiscali che, assieme alla prova della propria appartenenza, indicava la partecipazione alla *nazione*. Proprio questo legame fiscale permetteva di definire l'affiliazione alla comunità e quindi il diritto a usufruire di una sorta di cittadinanza all'estero<sup>1</sup>. In altre parole, l'assunzione della responsabilità del pagamento dei dritti era la contropartita per usufruire della protezione e dei privilegi dell'inclusione. Si può quindi affermare che l'appartenenza comunitaria coincidesse di fatto con l'iscrizione al libro bollato consolare? Allo stato attuale della ricerca non si è purtroppo in grado di dare una risposta a tale questione, né la storiografia relativa alla *nazione* veneziana dei secoli dell'evo medio e della prima età moderna sembra essersi interrogata a

---

<sup>1</sup> Sulla relazione tra il contributo fiscale e il riconoscimento all'appartenenza comunitaria si fa riferimento soprattutto a: Cerutti, Descimon, e Prak 1995, 282–83; Vallerani 2014, e in particolare al fascicolo di *Quaderni storici* curato da quest'ultimo dedicato al tema "Fiscalità e cittadinanza".

fondo sul punto. Tuttavia, alcuni elementi che si analizzeranno a breve sembrano fornire l'impressione che durante il Seicento la funzione dell'imposta diretta riscossa dai consoli come segno giuridico di appartenenza *nazionale*, se mai esistita o comunque presupposta, attraversasse una profonda crisi. Come già precedentemente esaminato, inoltre, dall'adempimento dei propri obblighi nonché dalla ricorrente attestazione di devozione dipendeva la continuità della "carriera" del *ministro* al servizio della Repubblica. Dal godimento del proprio privilegio di riscossione dipendevano invece i suoi emolumenti. A livello teorico, quindi, l'accrescimento del reddito dei consoli era legato alla difesa e all'ampliamento delle prerogative della loro carica, nonché all'estensione del numero di soggetti riconosciuti come membri della comunità.

Proprio il godimento della riscossione delle imposte consolari spinse i consoli veneziani in Levante ad elaborare e realizzare nuove tecniche d'identificazione relative ai bastimenti, agli uomini e alle merci. I mercanti e le navi che trafficavano da e per Venezia, infatti, oltre ai dazi doganali erano tenuti a pagare dei tributi, in particolare quelli chiamati *cottimo e consolato*, sul valore dei beni mercantili imbarcati e provenienti da Venezia o a questa diretti. È qui opportuno notare che tali contributi fossero previsti nelle ducali di nomina consolare fin dalla fine del XVI secolo. Sia che questi beni fossero condotti per via di mare che per via di terra, il criterio di riferimento per determinare la responsabilità contributiva era che tali merci fossero provenienti dai domini della Repubblica o che fossero lì destinati. Ancora nel 1617 il bailo sentenziò che «qual si voglia vassello per Venetia» che avesse caricato merce nei porti anatolici dovesse pagare il relativo *cottimo* al *ministro* marciano lì insediato. Ciò che sorprende della documentazione relativa alla riscossione delle imposte consolari, se confrontata con quella cronologicamente datata a dopo la guerra di Candia (1645-1669), è la completa assenza di riferimenti alla bandiera e, ancora una volta, di certificati istituzionali come indicatori di responsabilità fiscale dell'imbarcazione. Nella prassi tributaria dell'epoca questa affiliazione sembrerebbe perciò essere stata perlopiù legata ai contratti di noleggio<sup>2</sup>. I benefici dei rappresentanti marciano inoltre, in quanto relazionati alla gestione delle risorse della

---

<sup>2</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 18 luglio 1602, registrata negli atti del bailo in: ASVe, BaC, b. 272, reg. 388, cc. 14r-15r; ibi, b. 279, reg. 402, cc. 66r-v (23 maggio 1617). Il principio di far pagare ogni vascello proveniente da Venezia o a questa città diretto, indipendentemente che questo fosse "veneziano" o "forestiero", fu utilizzato a Smirne dal console Marini nel settembre 1643 anche per istituire la varea, ovvero per predisporre la condivisione fra tutti i capitani dei bastimenti di un danno subito da un'imbarcazione in mare e dal suo carico: ibi, 288, reg. 418, cc. 110r-111v (23 settembre 1643).

comunità veneta all'estero, non erano legati solamente alla condizione privilegiata dei consoli o dei diplomatici. Essi dovevano essere concepiti soprattutto in considerazione delle «pubbliche ragioni» sottintese al ruolo che questi *ministri* esercitavano come servitori della sovranità marciana. Disattendere simili «dritti», come non pagare «li datij di sua serenità» costituenti la «cassa publica», costituiva sempre più una trasgressione alle prerogative sovrane e, in particolar modo, quelle norme definite dall'autorità pubblica concernenti il mondo del commercio. Per tale motivo queste pratiche mercantili, che trasgredivano i privilegi nonché gli interessi personali degli attori al servizio della Serenissima, agli occhi degli agenti consolari erano quindi giudicate illecite e denunciate come frodi e contrabbandi<sup>3</sup>.

Ricorrente era tuttavia la lamentela da parte dei consoli marciiani (così come quella degli incaricati consolari di altri sovrani italiani ed europei) di non riuscire a riscuotere i diritti a loro spettanti da quegli attori che viaggiavano da e per la città lagunare con lo scopo di commerciare. Nelle loro lettere in particolare essi denunciavano sì la concorrenza dei rivali europei, i quali spesso si arrogavano delle loro presunte riscossioni consolari, ma a esse si accompagnavano generalmente le accuse rivolte ai negozianti. Nel periodo tra il luglio e l'agosto del 1670, ad esempio, il console di Smirne Luppazzoli scrisse all'ambasciatore straordinario alla Porta Alvisè Molin affermando che la nave *Santissima Concezione, Santi Fabiano e Bastiano* capitanata da Simone Barozzi avesse precedentemente stipato merce in vari scali della penisola anatolica sotto la protezione della bandiera inglese. Detto natante aveva poi caricato a Smirne altra mercanzia destinata a Venezia, eseguendo questa volta l'operazione in parte con l'insegna di San Marco. Il console veneziano reclamava allora che, essendo quei prodotti destinati al mercato realtino, l'intero bastimento sarebbe dovuto sottostare alla sua giurisdizione. Luppazzoli giustificava quindi la sua pretesa affermando che, nonostante l'imbarcazione capitanata da Barozzi avesse issato la bandiera marciana solamente dopo aver ormeggiato e aver già effettuato alcune operazioni di carico, la protezione della nave, della sua ciurma e della merce stivata nonché l'accesso privilegiato al porto lagunare dipendevano ora dal suo sostegno. Per tale ragione, continuava quindi, a lui sarebbe dovuto spettare anche il relativo beneficio della riscossione di tutti i diritti consolari.

---

<sup>3</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 11 settembre 1670. Per una definizione di frode del Settecento si veda in particolare: Salvemini e Zaugg 2013, 311–14. Che nella Repubblica di Venezia, così come per quella di Genova, simili pratiche fossero intese come violazione delle leggi doganali e sovrane prima che in altri Stati è documentato anche in: Molmenti 1917, 992–96; Judde de Larivière 2008, 211–16; Calcagno 2010, 487–88.

Allo stesso tempo, però, il console inglese residente nel medesimo scalo, Paul Rycout, pretendeva di incassare le imposte spettanti per lo stivamento delle merci quando il bastimento era sotto la sua protezione. Risulta interessante notare che pochi mesi prima l'ambasciatore straordinario veneziano aveva intimato a Barozzi di issare il vessillo marciano, formalizzando in tal modo l'obbligo della bandiera per i comandanti di quei bastimenti con parcenevoli sudditi della Repubblica<sup>4</sup>. Questo caso mette bene in luce la tensione esistente in età moderna nel processo di classificazione di appartenenza *nazionale* delle navi e del conseguente equipaggio. Per i rappresentanti marciاني l'affiliazione comunitaria doveva essere legata in qualche modo al territorio di provenienza e di destinazione del bastimento nonché all'afferenza dei caratisti e dei committenti. L'esempio rispecchia tuttavia anche come tale appartenenza fosse contesa tra una molteplicità di ufficiali al servizio di una pluralità di sovrani che attribuivano un tipo di identificazione *nazionale*<sup>5</sup>. Inoltre, già in precedenza Luppazzoli aveva denunciato al rappresentante diplomatico Molin alcuni tentativi del console francese a Smirne e del suo ambasciatore di imporre ai bastimenti battenti insegna di San Marco e San Biagio (ovvero di Ragusa, l'attuale Dubrovnik) di alzare il vessillo del Re cristianissimo, pena l'impiccagione<sup>6</sup>. In linea con quanto osservato, era quindi presente una molteplicità di enti sovrani che si contendeva tali privilegi. Questo antagonismo si manifestava però in un contesto dominato da una rivalità di concetti d'appartenenza e in cui nessuno voleva rinunciare alla propria prerogativa di stabilire le appartenenze della gente di mare e di passaggio.

Il principio della provenienza locale dell'imbarcazione e dell'affiliazione comunitaria degli armatori e noleggiatori era però tutt'altro che affermato nella seconda metà del Seicento e ciò veniva attestato anche dall'esito del processo tenutosi nella stessa Venezia nel 1670. Si fa qui riferimento al caso summenzionato del pagamento dei diritti consolari rivendicati sia da Luppazzoli che da Paul Rycout sulle merci imbarcate sotto bandiera inglese nel porto smirniota. La sentenza del processo, deliberata dai Cinque savi alla mercanzia, riconobbe il privilegio preteso sul bastimento *Santissima Concezione* dal console dell'Inghilterra a Smirne, rappresentato presso il tribunale

---

<sup>4</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 6 luglio 1670, 1 agosto 1670, 14 agosto 1670. L'intimazione del bailo è annotata nei registri del bailo: ibi, b. 298, reg. 21, 29 marzo 1670.

<sup>5</sup> Il problema di classificazione dell'appartenenza dei navigli è affrontato anche in: Carrino 2011, 101–2; Denis-Delacour 2013. La molteplicità di attori che in antico regime erano interessati ad avere un ruolo attivo nel processo di identificazione delle persone è stato evidenziato in: Antonielli 2014, 6–7.

<sup>6</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 gennaio 1670.

mercantile marciano da Gio. Batta Negri, nonostante questa imbarcazione fosse stata armata da sudditi della Repubblica. Il giudizio dei Savi condannò invece al pagamento il mercante armeno presente nella città lagunare. Quest'ultimo si era precedentemente rifiutato di liquidare l'«ingiustissima» pretesa di Rycaut nonostante avesse avuto delle merci caricate sulla detta nave quando la *Santissima Concezione* era stata nello scalo ottomano con vessillo inglese. È ipotizzabile che l'opposizione del mercante fosse dovuta anche al fatto di aver già sostenuto i costi derivanti dalle spese dei diritti consolari veneziani<sup>7</sup>. A ogni modo, l'elemento chiave per stabilire l'appartenenza delle navi e per definire a chi spettassero gli importi imposti sui beni a bordo risultava perciò generalmente essere la bandiera issata dal natante. Fino a quando questi bastimenti viaggiavano con l'insegna di una diversa autorità sovrana, quindi, non vi era possibilità per i *ministri* marciano di contestare il privilegio degli ufficiali stranieri.

A tal proposito, degni di nota risultano essere anche altri casi descritti dal medesimo Luppazzoli nelle sue lettere indirizzate al diplomatico veneziano a Costantinopoli. Nel luglio del 1670, ad esempio, il console fu informato che presto sarebbe arrivata una nave denominata *San Francesco di Paola* e che questa, nonostante gli armatori e i mercanti interessati al suo carico fossero sudditi della Repubblica di Venezia, avrebbe però issato l'insegna di Ragusa. Secondo i confidenti del rappresentante marciano inoltre essa era attesa fuori dalla dogana da un agente mercantile francese per essere rifornita della bandiera del Re cristianissimo. In primo luogo interessante risulta il fatto che Luppazzoli, *ministro* per la Serenissima da pochi mesi ma residente nel porto da molti anni, sapesse già (per motivi che possiamo solo supporre) quale fosse l'appartenenza dei caratisti e dei committenti noleggiatori dell'imbarcazione ancora prima di aver avuto la possibilità di visionare alcuna documentazione, come ad esempio manifesti o polizze d'imbarco. In una lettera del mese di agosto il console continuò la sua accusa verso il capitano del bastimento, un suddito francese di nome François Sicard (o Francesco Sicares), comunicando inoltre di aver intimato contro di lui un protesto ufficiale presso il giudice e il doganiere ottomani del luogo per l'utilizzo indebito delle insegne del Re cristianissimo. Stando alle informazioni fornite dalla testimonianza di uno dei passeggeri della nave inter-

---

<sup>7</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 247, cc. 162v (3 dicembre 1670), 167r-v (16 dicembre 1670); copia della terminazione è presente anche in: ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 16 dicembre 1670. È interessante inoltre notare che Gio. Batta Negri era il padre del futuro agente marciano ad Aleppo Gio. Andrea Negri: ibi, I s., reg. 161, cc. 123-124 (24 luglio 1682).

rogato di fronte al *kadı* smirniota, nonché da altre prove, veniva infatti certificato che i parcenevoli della *San Francesco di Paola* fossero tre sudditi e «cittadini» della Repubblica residenti a Venezia e che proprio dalla città lagunare questa imbarcazione fosse partita. Così facendo Luppazzoli ricevette però a sua volta un protesto da parte del console francese a Smirne, Antoine Fouquier. Con tale strumento Fouquier attestava non solo l'appartenenza *nazionale* di Sicard, prova rafforzata dalla testimonianza orale di altri tre individui della *nazione* del re di Francia, ma anche che la proprietà del vascello fosse interamente attribuibile al detto capitano<sup>8</sup>. È importante qui considerare che quasi sempre i capitani possedevano quote di proprietà dei bastimenti che comandavano. Tuttavia sia il protesto consolare francese che le lettere del *ministro* veneziano facevano riferimento all'imbarcazione *San Francesco di Paola* definendola un vascello, quindi una nave di dimensioni piuttosto grandi, mentre indicavano Sicard sempre con l'appellativo di capitano, mai di padrone (titolo solitamente attribuito ai comandanti dei piccoli navigli). Difficile risulta perciò credere all'ipotesi che il comandante fosse l'unico proprietario del natante<sup>9</sup>.

Quanto appena descritto conferma come nell'area mediterranea della seconda metà del Seicento il capitano di una nave detenesse ancora un arbitrario margine nella scelta delle patenti da usare e sulla bandiera da issare. In questo modo si manifestava infatti la partecipazione attiva di tale categoria sociale a un simile processo di riconoscimento. Il comandante/padrone era quindi ritenuto il maggiore responsabile della classificazione d'appartenenza del naviglio pilotato, purché egli avesse precedentemente richiesto e ottenuto (e di conseguenza anche pagato) dall'autorità sovrana prescelta la concessione dei necessari mezzi d'identificazione. È infatti riscontrato che fin dal Cinquecento i capitani delle imbarcazioni circolanti nel Mediterraneo possedessero più licenze di navigazione e lettere lasciapassare, sia false sia effettive, concesse loro da diversi enti sovrani. Allo stesso modo è ampiamente documentato come essi utilizzassero la bandiera che,

---

<sup>8</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 24 luglio 1670, 18 agosto 1670 (con allegati l'intimazione di Luppazzoli, il protesto del console francese e la risposta del capitano Sicard del 18 agosto 1670), 30 agosto 1670.

<sup>9</sup> Per quanto riguarda queste tematiche, cfr.: Lo Basso 2016, 37–40. Pochi anni dopo, precisamente nel 1675, è presente anche un altro bastimento chiamato *San Francesco di Paola* su cui, una volta pronto per la partenza verso Alessandria d'Egitto, era stata richiesta la licenza che documentasse il privilegio veneziano. Tuttavia questa imbarcazione, a differenza della nave condotta da Sicard, risulta essere un petacchio, quindi un mercantile di dimensioni più ridotte rispetto a un vascello: ASVe, CSM, I s., reg. 249, cc. 60r-v (5 dicembre 1675).

a seconda della circostanza, più gli tornasse comoda<sup>10</sup>. Tuttavia, ciò andava a contrastare il privilegio del console marciano consistente nel poter riscuotere le già accennate imposte sulle merci che viaggiavano da e per Venezia. Negli anni Settanta del Seicento risulta infatti evidente che queste imposizioni fiscali, a livello veneziano così come europeo, fossero strettamente legate al vessillo esposto dalla nave. A dispetto di quanto avveniva contemporaneamente per la sicurezza delle imbarcazioni nelle acque del bacino mediterraneo, nei porti levantini (ma probabilmente anche negli altri scali di questo Mare) veniva perciò a essere progressivamente riconosciuto un principio simile al “nave libera, bene libero”, ovvero che l’insegna del natante assumesse un ruolo centrale (seppur non esclusivo) nel determinare l’appartenenza dei beni caricati e quindi la responsabilità del bastimento alla contribuzione fiscale dovuta per il traffico mercantile. Questo punto fu reso ancor più esplicito con la Capitolazione concessa nel 1680 alla comunità olandese, con la quale il sultano accordava ai consoli europei residenti nel suo impero di riscuotere i diritti consolari su tutti i beni commerciali importati ed esportati, purché fossero imbarcati in navi battenti la loro bandiera<sup>11</sup>.

Ritornando alla contesa tra il console veneziano e quello francese, a difesa delle sue prerogative l’ufficiale della Repubblica a Smirne legittimò la sua posizione sostenendo attraverso il suo dragomanno che l’appartenenza del capitano fosse indifferente. Secondo Luppazzoli la nave doveva essere riconosciuta come «cosa nostra», in quanto era partita dal porto realtino con l’insegna marciana. Perciò, concludeva il *ministro*, l’imbarcazione avrebbe dovuto tenere esposto il vessillo di San Marco anche all’entrata nello scalo levantino e «rendere obediienza» al serenissimo Doge e alla sua autorità. L’enfasi era perciò posta in maniera completamente differente rispetto alla testimonianza proposta dal console del Re cristianissimo che, nell’affermare quale fosse a suo giudizio l’insegna più appropriata per il vascello conteso, sosteneva che essendo il capitano un suddito francese anche la nave dovesse essere considerata tale. Il console veneziano difese la propria posizione insistendo sulla provenienza territoriale dell’imbarcazione, così come sulla sua successiva destinazione, come criterio più adeguato per definire l’appartenenza di questa nave. L’asserzione del console veneziano che «es-

---

<sup>10</sup> Sull’utilizzo non regolato di patenti di navigazione, lasciapassare e bandiere da parte dei capitani che circolavano nel Mediterraneo tra il Cinque e il Seicento si veda: Earle 1970, 147; Van Krieken 2002, 11–78; Carrino 2011, 101–2; Lo Basso 2011, 66–72; Id. 2016, 140–45; Vanneste 2015, 138–40.

<sup>11</sup> Kadi 2012, 149.

sendo la sudetta nave uscita da Venetia con bandiera di San Marco, e navigato col'istessa tutto il viaggio» il bastimento «habbi da rendere obediencia al nostro Prencipe, et a me» era ricorrente nelle sue lettere. Pochi giorni dopo Luppazzoli informò inoltre che la *San Francesco di Paola* aveva portato a Smirne altresì diversi barili di chiodi, «che è cosa proibita et contra la bolla pontifficia», attestando quindi oltre alla frode dei diritti consolari anche il contrabbando messo in opera dal capitano della nave<sup>12</sup>.

Poco tempo prima, precisamente nel mese di maggio, il console marciano aveva denunciato un cambio di vessillo da parte del capitano della nave veneta *San Giuseppe e San Giovanni Battista*. Quest'ultimo, chiamato Marco di Luca, era entrato in porto con una non meglio specificata «bandiera aliena». A di Luca fu intimato un mandato da parte di Luppazzoli in cui l'ufficiale della Repubblica lo esortava a issare quanto prima l'insegna della Serenissima. Il console affermava infatti che il capitano stesso fosse domiciliato a Venezia e che proprio da questa città fosse partito con la nave carica di «mercantie venetiane» e con issato il vessillo di San Marco. All'intimazione Marco di Luca rispose che non solo non aveva mai avuto l'insegna della Repubblica, ma anche che a bordo del bastimento fossero imbarcate merci di mercanti armeni e fiamminghi, lasciando intendere quindi che queste non potessero essere definite veneziane (o venete) in quanto gli stessi noleggiatori non lo erano. È interessante a questo punto osservare che entrambe le parti facessero risaltare nella loro argomentazione l'importanza delle merci, il cui statuto dipendeva a sua volta dalle persone che tali beni amministravano o di cui beneficiavano.

In presenza di diversi documenti identificativi del bastimento (più o meno veritieri) e di numerose bandiere possedute dal capitano di un naviglio, come poteva infatti il console marciano dimostrare la provenienza e la destinazione di tale imbarcazione? Un simile problema tuttavia era riscontrabile anche nel definire l'appartenenza del mercante/proprietario di tali beni e la stessa classificazione delle merci poteva perciò essere problematica<sup>13</sup>. Luppazzoli riuscì infine a smentire le dichiarazioni del capitano e quindi a identificare come soggetta alla sovranità marciana l'imbarcazione e ciò che vi era a bordo. Il console aveva infatti fatto ricorso alla testimo-

---

<sup>12</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 24 luglio 1670, 18 agosto 1670 (con allegato l'intimazione di Luppazzoli, il protesto del console francese e la risposta del capitano Sicard del 18 agosto 1670), 30 agosto 1670.

<sup>13</sup> Questo problema di classificazione è emerso anche in: Carrino 2011, 102–4.



nianza di fede del capitano di un altro naviglio veneto e dello scrivano imbarcato nello stesso, i quali avevano attestato che la nave *San Giuseppe e San Giovanni Battista* fosse passata per Zante con issata la bandiera della Sere-  
nissima<sup>14</sup>. Nonostante in questo caso l'incaricato consolare fosse riuscito a definire l'appartenenza del bastimento e degli individui e beni che con esso viaggiavano, era evidente che il controllo del console e il godimento del suo privilegio nonché delle prerogative sovrane non potessero dipendere esclusivamente dalla dichiarazione di fede fornita da altra gente di passaggio. Appare inoltre chiaro che se il legame tra imposizione fiscale e appartenenza *nazionale* manifestava la sua profonda crisi, per poter usufruire dei suoi benefici il console doveva ricorrere a forme diverse di identificazione.

Nel Cinquecento sembrerebbe essere stato scontato che i sudditi della Repubblica utilizzassero le navi veneziane. Non c'era stato bisogno di imporglielo, perché la protezione diplomatica e i servizi resi dalla flotta mercantile nel Mediterraneo orientale erano ancora competitivi. In seguito a Lepanto (1571-1573) il governo veneziano aveva deciso di concedere l'utilizzo della bandiera straniera e l'acquisto di bastimenti esteri al fine di naturalizzarli. Questa autorizzazione era basata sul fatto che la concorrenza dei mercantili non lagunari fosse valutata dalle autorità marciiane non pericolosa e marginale. Tuttavia il rischio di essere scalzati nei traffici e nei trasporti mediterranei dai "forestieri" a inizio Seicento fu sentito nel contesto mercantile realtino a tal punto da indurre il Senato a legiferare in materia. Nel 1602 i Pregadi deliberarono perciò che il commercio tra la metropoli adriatica e gli scali levantini fosse riconosciuto come un privilegio esclusivo dei sudditi e delle imbarcazioni battenti la bandiera di San Marco, tanto da garantire a queste ultime anche la precedenza nel carico<sup>15</sup>. A ogni modo, come si è sopra accennato ciò non impediva ai comandanti dei vascelli di issare un vessillo diverso una volta usciti dalla zona di influenza veneziana (il cosiddetto "Golfo"), così come non proibiva il possesso di altra documentazione oltre alle lettere patenti emesse dagli organi centrali lagunari o dai loro rappresentanti all'estero. L'inserimento, talvolta altresì violento, della competizione "nordica" nel Mediterraneo, caratterizzata questa dall'afflusso non solo di nuovi beni ma anche di nuovi documenti e bandiere, aveva perciò

---

<sup>14</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 6 maggio 1670, con allegato il libretto/manifesto di carico.

<sup>15</sup> Sul tema della navigazione mercantile relativa al traffico tra Venezia e gli scali del Levante fra Cinque e Seicento si fa riferimento in particolare a: Sella 1961, 35–36, 40–41; Tenenti 1997, 535–36. Come la struttura dei traffici nel Mediterraneo a fine Cinquecento e inizio Seicento non fosse sostanzialmente cambiata, ma fosse mutata l'appartenenza *nazionale* dei navigli è ben evidenziato in: Slot 1982, I:124–25; Tucci 1993, 66–67.

fortemente scosso il modello di riferimento con cui solitamente si identificavano i bastimenti circolanti.

Come precedentemente accennato, tuttavia, la lamentela degli agenti consolari e dei residenti alla Porta documenta che accanto alla rivalità dei servitori degli altri sovrani europei a complicare il loro tentativo d'identificazione ci fossero diversi attori sociali coinvolti in quello che era considerato un uso non corretto delle bandiere *nazionali*. Come probabilmente si ricorderà, nel già menzionato caso della nave *Francesco di Paola* oltre al capitano a essere coinvolto nel cambiamento del vessillo fu anche un mercante francese. Quest'ultimo, presumibilmente residente a Smirne, era anche verosimilmente impegnato nel traffico in qualità di noleggiatore o di armatore. Nel tentativo di legittimare un simile comportamento il console del Re cristianissimo collaborò col padrone del natante per dimostrare la piena proprietà di quest'ultimo sul naviglio. Ancor più notevole risulta essere la responsabilità dei parcenevoli di Venezia, ovvero di quello stesso ceto armatoriale che la Repubblica cercava di favorire mantenendo una politica discriminatoria nei confronti del naviglio straniero e su cui i rappresentanti marciati cercavano di definire l'affiliazione del natante. A tal proposito, oltre alla connivenza dei tre sudditi veneti (Michele Giustiniani, Michele Recane e Abram Ermans) stanziati nell'emporio realtino e caratisti di maggioranza dell'imbarcazione appena menzionata, risulta interessante il caso che coinvolse la casa mercantile dei van Aalst. Jan van Aalst (o Gio. Vanalst nelle lettere consolari, oppure anche Van Aelst in altri documenti veneziani) era un mercante di origine olandese stabilitosi a Venezia fin dal 1643 e che intratteneva un regolare traffico con i suoi soci e fattori in Levante, specialmente a Smirne con il collega Hubert Sneeuwaert (Uberto Snevert) e con il suo nipote e agente Hendrik Mesteecker (Mestecher). Il fiammingo era attivo in questo traffico non solo in qualità di mercante noleggiatore, ma anche come parcenevole delle navi «aliene» *Europa* e *Rosa Mociniga* (ovvero non naturalizzate). Nell'estate del 1671, inoltre, van Aalst supplicò i Provveditori di comun per ottenere il pieno status civile veneziano e, su parere positivo dei Savi alla mercanzia, raggiunse la cittadinanza *de intus et extra* per essersi dimostrato *meritevole* e fedele alla Serenissima per oltre venticinque anni. Fin dal 1670 il console Luppazzoli e il bailo protestarono affinché il bastimento *Europa*, proveniente da Venezia e il cui «direttore» era appunto in questa città stabilito e inserito da tempo, e le altre navi veneziane in cui Jan van Aalst era coinvolto come mercante o armatore issassero bandiera di San Marco. Tali rivendicazioni evidenziano perciò ancora una volta che a essere complici nel denunciato uso dell'insegna "mascherata" da parte

dei comandanti fossero sia i mercanti e fattori domiciliati nello scalo smirniota (in questo caso prevalentemente sotto la protezione del console olandese) sia i negozianti e parcenevoli residenti nella capitale lagunare<sup>16</sup>.

Simili condotte messe in atto da attori marittimi e mercantili non erano marginali o comunque limitate a cogliere le opportunità concesse loro dall'impossibilità degli ufficiali pubblici nel fronteggiare una simile frenetica attività. Tali dinamiche di costruzione e rimodellamento delle appartenenze erano infatti strutturali nelle pratiche di mobilità nel contesto mediterraneo tra Sei e Settecento. In quei centri dove era maggiore l'afflusso di merci, e di uomini che le accompagnavano, essere sudditi di un determinato sovrano piuttosto che di un altro era, qualora ci fosse bisogno di ricordarlo, un dato quasi volontario. Evidenti risultano infatti le divergenze tra le azioni messe in atto dai consoli al servizio di Venezia e le pratiche dei protagonisti mercantili, impegnati questi principalmente nel traffico di merci pesanti e non di lusso. L'estrema mobilità di sopracarichi, marinai e padroni di imbarcazioni che accompagnavano le merci favorendone la circolazione era determinata dalle opportunità che, di volta in volta, la località scelta offriva loro. Centri come Smirne e Atene, ma anche più piccoli come gli scali nelle isole dell'Arcipelago, offrivano loro non solo possibilità di impiego, ma ugualmente il godimento di una condizione privilegiata, seppur temporanea. Gente di passaggio, questi individui sceglievano quindi l'appartenenza che più li avvantaggiava, determinando così anche uno sviluppo di quelle stesse *nazioni* all'interno di una data località. Come si vedrà meglio successivamente un simile sistema aveva permesso il consolidarsi della fiducia da parte degli investitori e degli armatori nei confronti di quei padroni e capitani che, grazie alla loro capacità di agire tra le diverse affilia-

---

<sup>16</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 28 giugno 1670, doc. n.d., 25 novembre 1670; ibi, b. 117, Smirne, 30 agosto 1672; ibi, b. 298, reg. 21, 13 luglio 1670. Copia della risposta dei Cinque savi alla mercanzia alla supplica di Jan van Aalst e il decreto del Senato con cui quest'ultimo fu creato cittadino è presente in: ASVe, CSM, II s., b. 19, Cittadinanze, fasc. 3, 16 giugno 1671, 8 luglio 1671. Nei registri dei Cinque savi alla mercanzia è comunque presente anche una risposta positiva da parte dei magistrati stessi a un'istanza formulata da van Aalst relativa alla concessione del governo marciano di un passaporto che certificasse il cambio di capitano nella nave *Europa*, la quale viaggiava soprattutto tra Venezia e Smirne: ibi, reg. 157, c. 93r (6 marzo 1673). Questo documento tuttavia non attesta necessariamente l'utilizzo della bandiera di San Marco al di fuori della giurisdizione veneziana, né il possesso di una patente di navigazione veneziana da parte dei padroni o di van Aalst stesso. Nella stessa registrazione, infine, è documentato che van Aalst fosse parcenevole delle navi *Europa* e *Rosa Mociniga*: ibidem. Sui mercanti che facevano parte della *nazione* olandese a Smirne negli anni Settanta del Seicento si veda: Olton 2014, 339–40.

zioni, erano in grado di ottenere maggiori committenze. La connivenza conseguita tra i ceti armatoriali e mercantili e tali individui contrastava con i tentativi istituzionali di definire i confini e le regole d'accesso alle risorse della comunità da parte dei consoli.

Dalla lettura dei dispacci di diversi consoli veneziani in Levante e soprattutto di quelli del rappresentante diplomatico a Costantinopoli si comprende che la questione della bandiera "mascherata" negli anni Settanta del XVII secolo fosse diffusa e ben presente anche per gli agenti residenti nell'Impero degli altri sovrani "franchi". In diverse sue lettere l'ambasciatore straordinario Alvise Molin informò il Senato che navi «venetiane», in quanto costruite negli squeri del Dominio o comunque «naturalizzate» e su cui erano investiti capitali di sudditi della Repubblica, fossero costrette dai rappresentanti sia diplomatici sia consolari delle potenze cristiane, e in particolare modo dai francesi, a issare la bandiera della loro autorità sovrana. Era perciò evidente il tentativo delle diverse figure istituzionali europee (come i consoli o gli ambasciatori francesi) di imporre una categorizzazione *nazionale* alle imbarcazioni, operazione questa comunque spesso agevolata e sostenuta dagli stessi attori marittimi e mercantili. Con tale aggressivo processo identificativo si privavano però i consoli e i residenti veneziani dei loro diritti e di alcune loro prerogative. Per quanto riguarda i vascelli della Serenissima, comunicava quindi l'ambasciatore marciano che, fin dalla recente contesa con il sultano per l'isola di Candia i capitani dei bastimenti, al fine di continuare a trafficare nonostante il conflitto, avevano fatto comunemente ricorso alle insegne e alla protezione delle altre potenze europee, il tutto con l'autorizzazione del governo lagunare. Ora che le vicende belliche erano finite, esortava quindi Molin, il Senato avrebbe dovuto legiferare in modo tale da rendere obbligatorio per queste imbarcazioni l'utilizzo del solo vessillo di San Marco. Secondo il diplomatico veneziano era perciò il caso che anche la Repubblica cercasse di imporre degli strumenti identificativi più efficaci a questi attori. Esattamente come aveva fatto Luppazzoli, l'ambasciatore veneziano in una contesa simile legittimò inoltre il suo vantaggio sulla pretesa del rivale residente francese affermando che il capitano Martinengo, originario della Francia, «con vintiotto anni di domicilio con moglie, e figliuoli in Venetia, poteva con ragione dirsi più venetiano, che francese»<sup>17</sup>. Secondo Molin il padrone aveva per di più il dovere di inalberare lo stendardo marciano in quanto comandante «di nave venetiana con

---

<sup>17</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 70, cc. 10v-11r (5 marzo 1670), doc. 74, cc. 50r-v (22 marzo 1670), doc. 86, cc. 157v-158r (19 maggio 1670), doc. 92, cc. 210r-221r, 222r-225v (10 luglio

mercantia della stessa città»<sup>18</sup>. A seguire l'ambasciatore straordinario alla Porta inviò anche diversi altri mandati ai capitani (spesso riconosciuti da lui stesso come veneti) alla guida di quei bastimenti i cui parcenevoli erano stati classificati come «sudditi di Sua Serenità» affinché inalberassero l'insegna marciana<sup>19</sup>. In un contesto in cui, come già più volte indicato, la sudditanza a un sovrano appariva quasi come una scelta libera, risulta evidente che i rappresentanti della Repubblica volessero legare il riconoscimento *nazionale* della gente e dei beni che viaggiavano a bordo dei natanti al valore sociale della stanzialità dei soggetti che perlopiù avevano investito il capitale sui bastimenti oggetto della contesa. In altre parole gli agenti diplomatici e consolari della Serenissima proponevano di associare la bandiera esposta dal vascello alla località in cui questi attori risiedevano, prendendo come punto di riferimento soprattutto l'abitazione degli armatori. La classificazione comunitaria e l'obbligazione da loro proposta per superare il problema fiscale della protezione di soggetti non integrati localmente si scontrava perciò con quella più consueta basata sul luogo di nascita, definizione d'appartenenza quest'ultima che gli attori sociali marittimi e i rappresentanti europei rivali rivendicavano artificiosamente pur di godere di maggiori benefici<sup>20</sup>.

È importante poi sottolineare che individui residenti come van Aalst in particolare giocavano sul loro presunto status di stranieri, nonostante fossero stanziati e integrati nell'emporio reatino da diversi anni, pur di approfittare delle opportunità che la loro fluida appartenenza poteva concedere. Inoltre, al fine di assicurare il noleggio delle proprie imbarcazioni, i capitani

---

1670), doc. 110, cc. 430v-441r (1 novembre 1670). Alcuni esempi di attestazioni a tal riguardo formulate da altri consoli veneziani sono consultabili in: ASVe, SdC, Sd, f.1, Atene, doc. 1 (15 novembre 1672); ASVe, CSM, I s., 103r-v, 2 maggio 1673; ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 21 novembre 1672, 14 dicembre 1672, 15 settembre 1674. Che durante tutta la durata delle ostilità contro gli ottomani, e precisamente fin dal 1646, fosse stato concesso dal Senato veneziano ai diversi operatori mercantili impiegati nel traffico tra Venezia e il Levante ottomano di caricare merci nei bastimenti con vessillo straniero è attestato anche in: Tucci 1960, 155; Tenenti 1997, 539.

<sup>18</sup> ASVe, BaC, b. 298, reg. 21, 29 marzo 1670.

<sup>19</sup> Ibi, 29 marzo 1670, 8 maggio 1670, 13 luglio 1670, 12 novembre 1672.

<sup>20</sup> Una prima emancipazione della condizione di sudditanza/cittadinanza di un individuo e della sua famiglia dal suo legame con la nascita in un luogo era già stata teorizzata fin dal tardo Medioevo da Bartolo da Sassoferrato: Quagliani 1991, 161, 165-66. Per un esempio settecentesco in cui viene illustrato lo scontro tra incaricati consolari per legittimare diversi concetti di determinazione dell'appartenenza, tra cui quello della nascita e quello della residenza, si fa veda: Andreozzi 2006.

dei bastimenti con il favore dei loro armatori promettevano ai mercanti di altra *nazionalità* locali (in particolare armeni ed ebrei) il carico delle loro merci senza il pagamento del relativo *cottimo*<sup>21</sup>. Ancora una volta, quindi, il valore della stanzialità associato alla contribuzione diretta e rivendicato dai rappresentanti veneziani per identificare i natanti che viaggiavano tra la Repubblica e gli scali ottomani era disatteso non tanto dalla mobilità degli stessi, ma dalla mancanza di una procedura identificativa che fosse efficace nel contrastare un fenomeno che coinvolgeva diversi gruppi sociali e diverse località<sup>22</sup>. Erano quindi tali attori sociali implicati in simili traffici a minacciare dal “basso” il controllo voluto dalle autorità sovrane veneziane? Prima di rispondere a questo interrogativo è necessario però prendere in considerazione altri punti, in particolare per quanto riguarda le riforme attuate dalle istituzioni della Serenissima per classificare l'appartenenza delle navi e delle merci.

## 2. *Classificazione delle navi: la patente di navigazione*

Per superare simili difficoltà da parte dei rappresentanti veneziani all'estero da un lato si cercò di ottenere un funzionale supporto delle autorità locali. Gli ufficiali ottomani del posto però, nonostante fossero sollecitati a «far giustizia» dagli incaricati consolari stessi, preferirono non entrare nel merito del conteso privilegio tra i diversi consoli europei favorendo perciò tale pratica. Secondo i resoconti di Francesco Luppazzoli, il *kadı* e il *voyvoda* (rispettivamente il giudice ottomano e il responsabile delle esazioni delle imposte) di Smirne si limitavano a raccogliere le istanze del console e, dietro pagamento di una considerevole somma, a fornire un documento in lingua turco-ottomana che desse autorità al *ministro* di esercitare la sua volontà sul singolo bastimento e il suo equipaggio. Oltre all'oneroso dispendio che si sarebbe dovuto effettuare ogni volta che si fosse ripresentato un caso simile, a rendere controproducente l'appello agli ufficiali locali era il fatto che neanche con l'ottenimento di un comandamento dalla corte centrale il rappresentante consolare sarebbe riuscito a definire in maniera decisiva i

---

<sup>21</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 14 agosto 1670; ibi, b. 117, Smirne, 6 dicembre 1671, 24 luglio 1672, 13 agosto 1672.

<sup>22</sup> Il coinvolgimento di padroni, capitani, consoli, autorità locali, e altri attori sociali nell'utilizzo fraudolento delle bandiere e nelle più generiche operazioni di frode e contrabbando nel Mediterraneo del Sei e Settecento, tanto da non permettere un'identificazione definita dei frodatori, è attestato anche in: Calcagno 2015; Lo Basso 2016, 140–45.

criteri di appartenenza *nazionale* dei beni e dei soggetti che viaggiavano da e per Venezia<sup>23</sup>. Anche il console di Atene Filippo della Grammatica, conscio del problema di imporre il vessillo marciano ai bastimenti provenienti dalla metropoli lagunare, affermò che «con la giustizia non posso far alcuna cosa non avendo niuna chiarezza nelle Capitulationi ne manco nel barato che contengono solo della nostra bandiera»<sup>24</sup>. Né il ricorso alle istituzioni locali né la mediazione diplomatica sembravano quindi essere sufficienti a garantire i benefici consolari, le prerogative sovrane o l'imposizione del vessillo.

Gli appelli formulati alle magistrature della Dominante dai rappresentanti consolari, e in particolare da Luppazzoli, uniti a quelli dell'ambasciatore straordinario espressero in modo risoluto il loro punto di vista circa la difficoltà di riconoscere la sovranità marciana sui navigli provenienti da Venezia. Stando alle loro dichiarazioni, per garantire l'utilizzo della sola bandiera di San Marco da parte dei vascelli che trafficavano tra gli scali veneti e quelli ottomani serviva l'imposizione di capitani sudditi della Repubblica. Il giudizio da loro fornito era che, data l'importanza riconosciuta dei padroni/comandanti nel processo d'identificazione, la condizione straniera e privilegiata di questi ultimi favoriva comportamenti opportunisti e illeciti<sup>25</sup>. A tal riguardo si generò quindi una riflessione in seno al ceto patrizio che durò più di un decennio<sup>26</sup>. Già alla fine del 1670 i Cinque savi alla mercanzia, interrogati su tal materia dal Senato, informarono che, tra i capitani francesi che conducevano vascelli veneziani, molti avevano stabilito da diversi anni la loro abitazione nella metropoli lagunare. Inoltre, aggiungevano poi i Savi, molti erano in possesso di quote di proprietà del natante comandato e detenevano interessi su parte del carico imbarcato nella loro stessa nave. Si era dunque creata una certa fiducia tra il ceto armatoriale di Venezia e i padroni/comandanti originariamente regnicoli del Sovrano cristianissimo, questi ultimi progressivamente favoriti nell'accaparrarsi committenze. Dato il problema già sovraesposto della difficoltà di affermare in un contesto estero il principio della stabilità di simili attori come criterio di appartenenza, nonché della loro responsabilità fiscale, i magistrati alla mercanzia

---

<sup>23</sup> Ibi, 18 agosto 1670, 30 gennaio 1670, 11 settembre 1670, 16 dicembre 1670,

<sup>24</sup> Ibi, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 21 novembre 1672.

<sup>25</sup> L'avversione nei confronti degli stranieri che usufruivano dei privilegi della bandiera marciana era condivisa da una larga rappresentanza dei circoli mercantili veneziani e da parte di esponenti politici della Dominante: cfr. Perini 2004, 121–22.

<sup>26</sup> Qualche esempio in materia si trova in: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 18 agosto 1670, 16 dicembre 1670; ASVe, SdA, Cost, f. 154, doc. 74, cc. 50r-v (22 marzo 1670).

fornirono i Pregadi di una nuova risposta. Essa prevedeva l'obbligo di questi capitani di nominare un altro soggetto, questa volta però suddito della Serenissima, sotto il cui nome avrebbe dovuto navigare il bastimento. Oltre a ciò, i capitani avrebbero dovuto lasciare agli ufficiali deputati dai Savi alla mercanzia una «pieggiaria», ovvero una cauzione che garantisse la loro partenza dal porto marciano con la bandiera di San Marco e il pagamento del *cottimo* e *consolato* ai *ministri* della Repubblica all'estero<sup>27</sup>.

L'intervento normativo tanto richiesto tuttavia per il momento non ci fu, probabilmente anche per il fatto che dal 1672 le accuse dei rappresentanti consolari e diplomatici veneziani in Levante andarono scemando. Ciò non deve essere interpretato come maggior rispetto verso le prerogative dei consoli marciali, ma contestualizzato secondo il già accennato aumento temporaneo dell'attrattività del vessillo lagunare. Questa attrazione era in particolare dovuta alla protezione che una potenza neutrale com'era la Serenissima poteva garantire in un momento di grande tensione bellica tra Inghilterra, Olanda e Francia (terza guerra anglo-olandese tra il 1672 e il 1674). Si deve inoltre tenere in considerazione che fin dal 1662 la politica doganale veneziana era in una fase dedita alla sperimentazione di una parziale franchigia portuale (perseguita fino al febbraio del 1684) al fine di alimentare il flusso di imbarcazioni e di merci nell'emporio realtino; franchigia che avrebbe quindi dovuto favorire anche la confluenza di mercanti e natanti stranieri. Una misura risoluta a imporre la navigazione di bandiera avrebbe perciò annullato i vantaggi apportati dalle riforme daziarie<sup>28</sup>.

Ancora nel 1676 il Senato sollecitò i Cinque savi a proporre delle misure che, vista l'impraticabilità di imporre ai vascelli partiti da Venezia di avere issata l'insegna marciala una volta giunti negli scali del Levante ottomano, potessero porre fine alle frodi del *cottimo* e *consolato*. A livello normativo si stabilì che i capitani per poter godere dei privilegi garantiti dalla Repubblica dovessero supplicare la concessione della lettera patente di navigazione veneziana in nome di un suddito veneto. Dalla documentazione dell'epoca risulta infatti evidente che fino al 1676 per poter conseguire una licenza di navigazione emessa dagli organi centrali di Venezia il supplicante dovesse semplicemente aver precedentemente ottenuto un'attestazione relativa al pagamento delle varie spese di armamento della nave da parte degli uffi-

---

<sup>27</sup> ASVe, CSM, II s. b. 33, Smirne fasc. 1, 30 ottobre 1670; ibi, I s., reg. 156, cc. 52v-53r (2 dicembre 1670).

<sup>28</sup> Sulla regolazione dei dazi marittimi e sull'esperienza di semifranchigia portuale veneziana tra il 1662 e il 1684 si veda: Costantini 2005, 79-87; Perini 2004, 136-39.



ciali della Camera dell'armamento e che l'imbarcazione fosse stata registrata fra i «legni veneti» presso l'ufficio dei Cinque savi alla mercanzia. L'appartenenza marciaiana del proprietario della nave risultava una qualità significativa (ma non ancora oggetto di un processo informativo) solamente nel caso in cui il bastimento fosse stato costruito al di fuori dei domini veneziani. Un esempio a tal riguardo è ben rappresentato dalla risposta dei Magistrati alla mercanzia del maggio 1675 alla supplica del parcenevole del petacchio (piccola imbarcazione mercantile dal pescaggio basso) *Madonna del Rosario e Sant'Iseppo* per l'ottenimento del riconoscimento veneto. I Savi, una volta accertata la fabbricazione nei Domini veneziani del natante e la sua registrazione a opera degli ufficiali della Camera dell'armamento, senza neppure indicare il nome o la condizione sociale dell'armatore (o degli eventuali comproprietari) concessero a quest'ultimo la patente per «conseguir gli effetti gratiosi della pubblica assistenza»<sup>29</sup>.

Sulla sollecitazione di numerose istanze presentate dal bailo a Costantinopoli e dai consoli in Levante, quindi, con la riforma del 1676 maggiore importanza fu riservata all'individuazione del capitano sotto il cui nome avrebbe navigato l'imbarcazione. Veniva perciò sancita l'importanza dell'appartenenza dei capitani e padroni sotto il di cui nominativo viaggiava il natante. Diversi casi attestano infatti che per beneficiare dei vantaggi concessi dalla Repubblica da questa data i numerosi padroni non sudditi dovettero formulare la petizione ai consigli lagunari per conto e in ragione di soggetti della Serenissima. Inoltre, nel caso in cui vi fosse stata la necessità di cambiare il capitano sotto la cui guida viaggiava il bastimento, per continuare a usufruire di simili privilegi gli armatori del medesimo mercantile erano tenuti a supplicare nuovamente una patente di navigazione emessa con il nome del neo padrone. Ciò era dovuto pure al fatto che, essendo frequentemente anche caratista dell'imbarcazione, il nuovo comandante subentrava quindi ugualmente come possessore di una quota di proprietà della nave<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 158, c. 28r (30 maggio 1675).

<sup>30</sup> Ibi, II s., b. 104, Patenti, fasc. 1, 15 gennaio 1675 m.v., 20 febbraio 1675 m.v.. Per qualche esempio che riveli come questa deliberazione cambiò la procedura di concessione delle lettere patenti relative al viaggio dei bastimenti mercantili, si veda: ibi, I s., reg. 158, cc. 28r (30 maggio 1675), 28r-v (30 maggio 1675), 85r-v (14 marzo 1676), 165r (7 maggio 1677), 190v-191r (27 luglio 1677), 191r-v (27 luglio 1677), 191v (27 luglio 1677). Sulla scelta del padrone/capitano dei bastimenti nelle principali città portuali italiane, si fa riferimento a: Lo Basso 2016, 40–43.

Questo requisito di appartenenza *nazionale*, a ogni modo, non parrebbe essere stato insormontabile per quegli attori stranieri che desiderassero conseguire il privilegio. Dato che solitamente il comandante era designato direttamente dai parcenevoli, questi, generalmente sudditi e "cittadini" di Venezia, avrebbero potuto facilmente agire da prestanome o comunque provvedere a un nominativo dotato delle qualità necessarie. In sostanza, per ottenere la licenza di navigazione era sufficiente avere contatti con gli armatori locali interessati a stringere relazioni d'affari con comandanti forestieri. Proprio all'inizio degli anni Settanta del secolo si era inoltre manifestata anche tra gli ambienti politici veneziani una certa preoccupazione per la mancanza di comandanti e di marinai sudditi della Serenissima, il che non poteva che favorire reti clientelari di quegli attori non veneti alla ricerca di utili committenze<sup>31</sup>. Si sperava quindi con questa misura di rimediare ai problemi di contesa identificazione dei bastimenti all'estero che tanta tensione creavano nella prassi quotidiana dei consoli marciari. Tuttavia ancora una volta il requisito dell'appartenenza *nazionale* degli individui sotto il cui nome transitava il vascello non sembra essere stato oggetto di una verifica sistematica.

Solamente nel 1681, dopo che ancora una volta era stato denunciato il coinvolgimento dei parcenevoli delle navi veneziane (ovvero che godevano del privilegio concesso dalle autorità lagunari) nella continuata pratica di non utilizzare il vessillo della Serenissima negli scali esteri, il Consiglio dei Pregadi deliberò in materia chiamando finalmente in causa il ceto armatoriale. Con tale terminazione il Senato sentenziò che gli armatori sudditi del serenissimo Principe fossero obbligati a far riconoscere i bastimenti in cui investivano il loro capitale esclusivamente come veneziani e ad avere issata la bandiera di San Marco. Con questa misura il Senato sanciva di conseguenza la responsabilità dei conducenti dei natanti che trafficavano tra i domini veneti e il Levante ottomano e dei loro comproprietari nel pagare i diritti dovuti ai consoli della Repubblica. Per chi non avesse rispettato tale obbligo era prevista la pena pecuniaria di 500 ducati «ed altre corporali ad arbitrio». La speranza del ceto dirigente marciario era di minare la stretta collaborazione tra gli investitori veneziani e il gruppo di padroni e capitani non strettamente legato alla realtà cittadina di Venezia. Sembrerebbe che la fonte d'ispirazione di questa deliberazione fosse stata la legislazione marittima francese (in particolare l'*Ordonnance de la Marine* del 1681). Sempre traendo spunto da quest'ultima, inoltre, due anni più tardi i Cinque savi

---

<sup>31</sup> Su questo tema si rimanda a: Lo Basso 2016, 60–61.

alla mercanzia stabilirono dei nuovi Capitolari per la regolazione della navigazione mercantile con cui furono messe a punto nuove procedure d'identificazione. In essi era previsto che il capitano del naviglio e il suo scrivano dovessero essere sudditi veneti, oppure che fossero domiciliati da almeno dieci anni nel Dominio di Venezia. Oltre a ciò i capitani avrebbero dovuto essere membri della corporazione della Scuola di San Nicolò de' Marinieri, chiara testimonianza questa del radicamento alla comunità locale che avrebbe dovuto caratterizzare da ora in poi il gruppo dei piloti marittimi. Questi ufficiali di bordo dovevano quindi detenere una patente di navigazione che, una volta accertati i requisiti appena accennati di *nazionalità* dalla magistratura mercantile, era concessa loro dal Senato (e solamente da esso) e in cui vi era annotato il nome del capitano e la sua sudditanza. Essa infine certificava che l'equipaggio del bastimento fosse composto per due terzi da sudditi della Serenissima, mentre tra il restante terzo della ciurma che poteva essere composta di stranieri vi erano esplicitamente compresi anche i «greci sudditi dell'ottomano»; quest'ultima indicazione era un chiaro segno della volontà istituzionale di progressiva definizione dell'appartenenza di simili attori sociali. I Capitolari riprendevano poi il punto della deliberazione del Senato datata 1681; veniva perciò severamente proibito alle navi veneziane di inalberare lo stendardo di altri sovrani, così come ai bastimenti stranieri era negata la possibilità di mettere la bandiera di San Marco. Tale sistema tendeva perciò a legare indissolubilmente l'uso del vessillo della Serenissima all'ottenimento della patente di navigazione, la quale diventava per l'appunto una licenza di bandiera. Sarebbe quindi stata incombenza dei consoli marciari vigilare nelle località estere affinché non fosse praticato nessun abuso contrario a questa normativa<sup>32</sup>. Agli ufficiali consolari era perciò attribuita l'autorità di monitorare e verificare la validità degli strumenti d'identificazione dei bastimenti veneziani come le patenti

---

<sup>32</sup> ASVe, CSM, II s., b. 104, Patenti, fasc. 1, 15 gennaio 1675 m.v., 12 febbraio 1680 m.v., 20 febbraio 1675 m.v., 27 febbraio 1675 m.v., 6 febbraio 1682 m.v.. Copia del Capitolare del 6 febbraio 1682 m.v. è presente anche in: *ibi*, I s., reg. 161. Sulla regolamentazione delle bandiere e delle patenti dei navigli mercantili da parte di Venezia, nonché l'adeguamento da parte della Serenissima a misure già previste nella legislazione marittima francese, fa riferimento anche: Tucci 1960, 163–64. Tucci tuttavia non indica il Capitolare dei Cinque savi alla mercanzia come momento importante di vincolo tra la bandiera di San Marco e la patente concessa dal Senato, ritardando questo legame alla riforma del 1689. Circa le obbligazioni imposte ai capitani e ai padroni dei bastimenti francesi, nonché il controllo che su di essi ebbero i consoli a partire dall'*Ordonnance de la Marine* del 1681 si veda: Calafat 2013, 692. Per quanto riguarda il conseguimento della patente di capitano a Venezia da parte degli aspiranti comandanti, si veda: Lo Basso 2016, 49–51.

nautiche e gli standardi. Differentemente dai consoli europei rivali, però, a questi *ministri* della Serenissima non era riconosciuta la prerogativa di concedere ai natanti supplicanti il privilegio di issare la bandiera di San Marco<sup>33</sup>.

Come menzionato sopra, prima di questa riforma i padroni/capitani e i parcenevoli dimoranti nel Dominio della Repubblica ricercavano di conseguire una lettera patente attestante il beneficio della nave per mezzo di una supplica formulata alle diverse magistrature marciiane. Dal 1683, invece, per poter navigare essi erano tenuti a detenere una licenza certificante l'avvenuta procedura identificativa e di verifica del capitano e della ciurma a bordo. Si è già fatto accenno alla tradizionale politica marciiana di circoscrivere il traffico tra il mercato realtino e gli scali del Gran Signore ai soli sudditi veneti, o a chi risiedesse nella città lagunare da un periodo sufficiente da poter richiedere il privilegio di una forma di cittadinanza veneziana. Ogni spostamento dei vascelli mercantili che commerciasse dai territori della Serenissima con il Levante ottomano era perciò ora subordinato al possesso di una siffatta lettera, segno della sudditanza alla Repubblica. È utile però ribadire ancora una volta che questa documentazione non permetteva di distinguere un individuo da un altro, ma garantiva semplicemente che il suo portatore avesse espletato tutte le obbligazioni tali da poter godere del beneficio richiesto. Documento di mobilità, questa patente certificava la residenza (e quindi l'appartenenza) del capitano titolare del privilegio e del suo equipaggio a un contesto locale ben preciso, in modo tale da legare ancora una volta il meccanismo di inclusione comunitaria alla responsabilità contributiva dei membri che ne volevano fare parte. A ogni modo, il requisito della stanzialità, che come già notato era della durata di almeno una decina di anni, non era necessariamente oggetto di un'inchiesta da parte di una commissione preposta. A Venezia, come anche a Livorno e altrove, gli aspiranti comandanti potevano ancora una volta avvalersi della complicità dei parcenevoli locali o dei locandieri al fine di fissare un domicilio fittizio o di ricorrere a un prestanome<sup>34</sup>. Più che la vera e propria fissa

---

<sup>33</sup> Un esempio che conferma questo punto è consultabile in: ASVe, CSM, II s., b. 104, Patenti, fasc. 1, 4 maggio 1699 (presente anche nel registro dei Savi: ibi, I s., reg. 166, cc. 154-159). Come giustamente affermato da Luca Lo Basso, infatti, la diffusione dell'uso fraudolento di patenti e bandiere nei navigli che circolavano nel Mediterraneo tra Sei e Settecento era possibile anche grazie alla complicità dei consoli e dei viceconsoli, i quali generalmente avevano la possibilità di rilasciare patenti ai capitani dei bastimenti: Lo Basso 2016, 139-40, 145.

<sup>34</sup> Si veda a tal proposito: Ibidem, 53-54.

residenza in un luogo, quindi, la licenza attestava la presenza di legami relazionali con il tessuto sociale locale, il che a ogni modo ne avrebbe vincolato la definizione a un'appartenenza *nazionale*.

Si comprende perciò come la patente di navigazione (o di bandiera) che accompagnava le imbarcazioni da privilegio documentato, ricercato e mobile si configurasse sempre più come un documento amministrativo obbligatorio per passare le frontiere politiche. Con un successivo decreto del Senato datato 1689, inoltre, si ampliò la procedura d'identificazione anche all'imbarcazione stessa e ai suoi parcenevoli, la cui "venezianità" era quindi confermata con la concessione della licenza. Si limitò infine l'obbligo dei marinai sudditi a bordo alla sola metà dell'intera ciurma<sup>35</sup>. Tale scelta di includere anche gli armatori caratisti nella pratica identificativa era probabilmente dovuta al fatto che, nonostante il tentativo dell'ente sovrano di regolamentare l'accesso alle licenze ai soli sudditi marciari, ad avere l'effettivo controllo sulla designazione dei capitani continuava a essere il gruppo corporativo dei parcenevoli<sup>36</sup>. L'elemento formale certificato in maniera visibile dalla lettera patente nautica si veniva a fondare perciò sempre più su dati registrati in altra documentazione prodotta da diverse magistrature marciarie. Attraverso il processo informativo incluso nella rinnovata procedura di concessione di simili documenti, i Cinque savi alla mercanzia (*ufficium* preposto a quest'incarico) raccoglievano le dichiarazioni scritte e le testimonianze comprovanti la motivazione legittima, lo status e la virtù della gente di mare. La patente di navigazione, che sempre più divenne un documento necessario per gli uomini di bordo che si muovevano nel Mediterraneo, era di fatto uno strumento con il quale gli ufficiali amministrativi non

---

<sup>35</sup> ASVe, CSM, II s., b. 104, Patenti, fasc. 1, 12 luglio 1689, 23 luglio 1689. Alcuni esemplari in copia delle patenti prodotte dal Senato si possono trovare nello stesso fascicolo appena citato. Per osservare invece come il processo di emissione di questa documentazione si fosse accentrato nelle mani del Consiglio dei Pregadi, il quale generalmente rimetteva poi la procedura informativa ai Savi alla mercanzia, si vedano le raccolte di suppliche presenti nella prima serie del fondo dei Cinque savi, che partono proprio dalla busta 418 datata 1690-1695. Nella stessa serie di questa magistratura, ma nei registri delle risposte relativi ai medesimi anni, si possono intravedere le nuove procedure identificative attuate dai Savi alla mercanzia per valutare se i supplicanti la patente avessero o meno tutti i requisiti necessari, come la fede di battesimo o di cittadinanza del padrone/capitano e dell'armatore. Alcuni esempi eloquenti sono in: ibi, I s., reg. 170, cc. 11 (6 giugno 1708), 12 (14 giugno 1708), 21 (10 luglio 1708), 231-233 (28 settembre 1709). Anche questo decreto è menzionato in: Tucci 1960, 163-64. Tali misure furono successivamente riprese anche nel Codice per la veneta mercantile marina: Borgherini Scarabellin 1925, 105-6.

<sup>36</sup> Cfr.: Lo Basso 2016, 59-60.

solo accertavano la consistenza numerica della gente di mare che circolava, ma identificava anche l'appartenenza *nazionale* dell'intero equipaggio e, fattore di grande importanza giuridica, dell'armatore del bastimento. In tal modo, perciò, la gente di passaggio era riconosciuta secondo criteri legati alla stabilità e residenza di chi investiva più o meno direttamente il proprio capitale sulla circolazione delle navi. Allo stesso tempo dalla concessione della licenza e della relativa bandiera si costituì la condizione giuridica su cui si veniva successivamente a definire il principio di nazionalità dei mercantili che viaggiavano sotto la potestà di un'autorità sovrana<sup>37</sup>.

È interessante infine notare che, come precedentemente segnalato, queste misure di riconoscimento erano in linea con quanto già previsto dal caso francese e da quello inglese. Sulla stessa falsariga, simili provvedimenti furono successivamente ripresi anche da altre realtà italiane con importanti interessi marittimi, come la Repubblica di Genova e il Granducato di Toscana. Con l'*Ordonnance de la Marine* del 1681 si erano infatti regolamentate le procedure per la concessione della patente di navigazione. Il richiedente avrebbe dovuto formulare l'istanza all'istituto di riferimento, il *Lieutenant général de l'Amirauté*, corredando alla supplica tutta una serie di documenti (come la fede di battesimo, la lettera di raccomandazione, il contratto di matrimonio o altri certificati parrocchiali) attestanti la *nazionalità* del capitano. Tali certificati testimoniavano inoltre la sua residenza, il suo radicamento a una località soggetta alla sovranità del Re cristianissimo e il suo stato di servizio<sup>38</sup>. Le pratiche messe in atto dai comandanti francesi nell'esercizio del diritto di visita, inoltre, portarono dei cambiamenti importanti anche nella prassi della concessione di simili licenze a Venezia. Come si è già accennato, durante i frequenti arresti effettuati ai danni delle imbarcazioni marciante negli anni della guerra di successione spagnola (1701-1714) i comandanti con patente della corona di Francia utilizzarono come pretesto il fatto che le lettere emesse dal Senato veneziano in favore di questi bastimenti avessero ecceduto il termine prescritto di un anno per confiscare i navigli e le mercanzie a bordo. Secondo quanto stabilito nell'*Ordonnance* le patenti avrebbero infatti dovuto conseguire il rinnovo annualmente. La procedura prevista dalla Serenissima per accordare la ducale di navigazione, in contrasto con la pratica francese, prevedeva invece il rinnovo della licenza solo nel caso in cui uno dei requisiti richiesti per la concessione avesse subito una modifica. Viste però le crescenti istanze dei piloti e armatori sudditi della

---

<sup>37</sup> Si veda a tal proposito: Alibrandi 2014, 95–100.

<sup>38</sup> Lo Basso 2016, 55–56, 60.

Repubblica per ottenere protezione contro gli arresti francesi, anche la licenza della bandiera marcia fin dal primo quinquennio del Settecento iniziò ad avere un valore limitato nel tempo e a essere reiterata ogni anno<sup>39</sup>.

Fin dal 1676, inoltre, la corte d'Inghilterra aveva stabilito che il documento comprovante l'identità inglese del vascello (certificato che, in questo caso, assommava le caratteristiche della licenza di navigazione a quelle del passaporto) fosse legittimamente elargito dall'*Admiralty Office* di Londra solamente alle imbarcazioni costruite all'interno dei domini della corona (o comunque naturalizzate). Oltre a ciò, i caratisti delle imbarcazioni avrebbero dovuto essere sudditi inglesi e i bastimenti avrebbero dovuto avere equipaggi costituiti per i due terzi da regnicoli del sovrano. Come dimostrato da alcuni casi di inizio Settecento anche in questo contesto la residenza all'interno dei domini inglesi del capitano era considerata come un fattore determinante nel conseguimento del titolo. Tuttavia, ancora una volta, tale requisito di stanzialità poté facilmente essere soddisfatto grazie a legami relazionali detenuti dagli aspiranti comandanti con armatori o comunque individui inseriti nel tessuto sociale locale<sup>40</sup>. Una simile convergenza di riforme tra i paesi che trafficavano nel Mediterraneo apportò perciò una nuova considerazione ai certificati istituzionali. Tali documenti furono infatti sempre più tenuti in considerazione in qualità di prova legale, nei differenti scali, dai consoli ivi residenti, i quali erano chiamati a controllare la validità di simili attestati da cui sarebbe anche dipesa parte dei loro emolumenti.

Il problema dell'imposizione della bandiera non fu tuttavia risolto una volta per tutte con la crescente istituzionalizzazione della patente di navigazione. Anzi fin da inizio Settecento, ovvero sin dal ritorno ufficiale della comunità veneziana nell'Impero all'indomani della guerra di Morea, i consoli marcia e in particolare il *ministro* di Smirne comunicarono come il rinnovato utilizzo di bandiere estere da parte di navi venete si inserisse in un clima di crescente tensione tra i diversi capitani e persino tra gli equipaggi a bordo dei mercantili che viaggiavano tra gli scali ottomani e l'emporio realtino<sup>41</sup>. Il caso più significativo a riguardo fu relativo alla nave *Santa Te-*

---

<sup>39</sup> ASVe, CSM, I s., reg. 170, cc. 231-233 (28 settembre 1709); ibi, II s., b. 104, Patenti, fasc. 2, 20 marzo 1706. L'istituzione posta a controllare la procedura di rinnovo nel caso di modifiche avvenute nel tempo era la magistratura dei Cinque savi alla mercanzia.

<sup>40</sup> Stein 2015, 608 n. 23, 618, 620-622.

<sup>41</sup> La continuità dell'uso fraudolento di bandiere "mascherate" anche durante il Settecento, così come la crescente tensione sociale tra la gente di bordo è attestata anche per altre realtà mediterranee: Lo Basso 2011, 66-72; Denis-Delacour 2013; Lo Basso 2016, 139-78.

*resa*, arrivata nel porto smirniota da Venezia nell'autunno del 1700 con issato il bianco vessillo del Re cristianissimo. Il console incaricato, il vecchio Luppazzoli, lamentava ancora una volta il fatto che questa imbarcazione, fabbricata nei domini della Serenissima, con parcenevoli sudditi della Repubblica, con carico di merci di ragione principalmente di veneti e comunque estratte dalla città marciana, dovesse pagare il *cottimo* e *consolato* al rappresentante consolare veneziano. Nelle sue lettere indirizzate al bailo a Costantinopoli e ai Cinque savi alla mercanzia comunicò quindi che nella nave si stava caricando merce perlopiù per conto dei mercanti veneti Domenico Torre e Antonio Borgetti (o Borghetti) e di commercianti armeni ed ebrei «forestieri», tutti residenti nella città portuale ottomana. A suo modo di vedere, perciò, nell'imbarcazione non vi erano investiti capitali francesi. Da una successiva inchiesta informativa della magistratura mercantile risulta infatti che l'imbarcazione fosse stata armata dal patrizio Alvise Morelli e dal mercante e «mezzano delle sigurtà» della piazza realtina (ovvero figura mediatrice e fondamentale per le operazioni assicurative) Tommaso Memo. I parcenevoli erano quindi due personaggi ben integrati nella realtà cittadina veneziana. A differenza di quanto avveniva nelle sue denunce precedenti il conflitto per il possesso del Peloponneso, però, Luppazzoli affermò anche che il capitano del bastimento, un francese di nome Spirito Brun, non detenesse le necessarie lettere patenti («passaporto di ordenanza e patente dal Re christianissimo») emesse dagli organi centrali per godere dell'accesso privilegiato allo scalo di Smirne con merci veneziane. L'unica fede detenuta dal comandante a tal riguardo era costituita da una lettera di raccomandazione prodotta dall'ambasciatore di Francia residente a Venezia. Nel legittimare la propria pretesa il console continuò poi attestando che non fossero neppure presenti documenti di vendita del natante oggetto di contesa, confermando quindi il fatto che l'imbarcazione fosse di proprietà di sudditi della Serenissima e che i marinai fossero in gran parte veneti. Anche se il capitano avesse avuto delle lettere patenti, affermò Luppazzoli, esse sarebbero state «posticie», ovvero prodotte al solo scopo di mascherare i veri caratisti del vascello. La dichiarazione consolare, quindi, teneva ora ben conto dei certificati emessi dalle istituzioni per determinare l'appartenenza *nazionale* di un naviglio e la sua conseguente responsabilità al pagamento dei contributi fiscali previsti. D'altra parte, il console francese giustificò l'operato del capitano insistendo sul fatto che quest'ultimo, suddito originario del Re, fosse proprietario del natante e che detenesse i certificati richiesti per usufruire dei benefici della comunità di Francia. Nel loro processo in-



formativo i magistrati dei Savi alla mercanzia confermarono, infine, che Spirito Brun fosse fornito della patente francese e che, probabilmente, fosse anche uno dei caratisti del bastimento<sup>42</sup>.

Questa situazione era il frutto ereditato dall'ultimo conflitto armato con la Porta, durante il quale gli ufficiali dei mercantili marciati avevano potuto legittimamente imbarcare carichi e trafficare sotto la protezione di potenze straniere. Ora che era tornata la pace, invece, la tutela veneziana escludeva i natanti veneti dalla precedente sicurezza goduta contro i barbareschi e dai privilegi doganali caratterizzanti l'appoggio di potenze come la Francia. Conseguentemente i navigli con bandiera di San Marco persero inevitabilmente di competitività nel mercato di noleggio<sup>43</sup>. Il contesto non poteva quindi che favorire ancora una volta i rapporti di clientela e collusione tra armatori veneziani e capitani francesi che avevano già caratterizzato il traffico marittimo tra Venezia e il Levante ottomano prima e durante la guerra di Morea. L'esempio sopra menzionato tuttavia creò tanto scalpore soprattutto perché il capitano Brun, potendo usufruire di una posizione avvantaggiata grazie alla protezione francese, aveva sottratto carico di merci alle quattro navi rivali che avevano issato la bandiera marciana. È inoltre utile qui considerare che questo caso si inseriva in un contesto già caratterizzato da tensione. I rapporti tra gli equipaggi dei bastimenti veneti e i rispettivi comandanti, arrivati contemporaneamente nel porto e con offerte contrattuali di nolo simili, erano difatti contraddistinti da crescenti frizioni e antipatie. Non potendo più vantare alcuna precedenza rispetto ai concorrenti nel caricare le merci (l'istituzionalizzazione della ducale di navigazione come documento di bordo obbligatorio aveva equiparato i bastimenti esteri naturalizzati ai navigli fabbricati nei domini della Repubblica), i comandanti lamentavano il fatto che le operazioni e le spese di carico fossero diventate molto lente e onerose<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 28 ottobre 1700, 2 novembre 1700; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, 18 agosto 1701.

<sup>43</sup> Ibi, b. 104, Patenti, fasc. 1, 21 novembre 1690, 23 novembre 1690; ibi, I s., reg. 166, cc. 154-159 (4 maggio 1699); ibi, b. 749, 8 agosto 1700; ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 20 novembre 1693, 15 dicembre 1693.

<sup>44</sup> Cfr. processo informativo istruito dai Cinque savi alla mercanzia in: ibi, fasc. 3, 2 ottobre 1700, con riferimento particolare alle lettere consolari seguenti datate 31 maggio 1700, 27 giugno 1700, 28 luglio 1700. Copia della deliberazione veneziana in materia di precedenza di carico a favore delle navi fabbricate negli squeri del dominio della Serenissima, datato 1627, è consultabile in: ibi, fasc. 1, 11 dicembre 1627. Simili tensioni ed episodi di violenza tra gli equipaggi dei bastimenti marciati erano stati presenti fin dalle prime terminazioni relative all'obbligo di patente/ducale di navigazione a bordo: cfr. ibi, I s., b. 749, 16 dicembre 1680, 15 giugno 1681, 20 luglio 1681, 22 luglio 1682, 23 agosto 1682, 20 agosto 1683.

La “concorrenza scorretta” esercitata dal capitano francese non aveva fatto altro che far esplodere questa tensione. Si originò difatti un’aperta protesta dei comandanti dei natanti veneti che sfociò in episodi di violenza tra i marinai componenti i diversi equipaggi. Questi reclamarono infatti che, possedendo la patente di riconoscimento veneziano, avevano il diritto di priorità di carico nel traffico diretto al porto realtino. D’altra parte, il pilota francese non ritenne invece che la normativa avesse alcun valore all’estero su capitani stranieri. Si trattava pur sempre di un antagonismo commerciale che evidenziava come, nella stessa tratta tra la capitale adriatica e il porto anatolico, chi deteneva le patenti del Re cristianissimo fosse privilegiato nell’ottenere committenze. Se legittimata, questa pratica avrebbe generato una situazione in cui gli armatori dei bastimenti, pur di non perdere utili contratti di nolo, avrebbero favorito la pratica del capitano «posticio», annullando perciò di fatto tutti gli sforzi compiuti per riconoscere i mercantili con le nuove procedure identificative. Come accadeva generalmente prima delle riforme sopra menzionate, infatti, l’appartenenza *nazionale* delle navi, del loro equipaggio e la loro responsabilità contributiva sarebbero state definite ancora una volta dal solo capitano, il cui riconoscimento rimaneva comunque oggetto di contesa. Minor importanza avrebbero invece rivestito le qualità degli armatori, dei marinai e dello stesso natante<sup>45</sup>.

Con il chiaro intento di evitare che tali controversie si ripetessero, il Senato rispose negativamente all’istanza formulata dal capitano Brun e dai comproprietari dell’imbarcazione. Alla richiesta presentata pochi mesi dopo a Venezia da questi per ottenere in concessione la proroga della licenza (con ogni probabilità una bolletta o un manifesto di carico) per poter lasciare il porto lagunare con a bordo mercanzie della piazza realtina destinate al Levante (tra cui le isole ioniche e il Regno di Morea, nuovo dominio veneziano, nonché lo scalo di Smirne) i Pregadi, su parere dei Cinque savi, opposero un secco rifiuto. La magistratura dichiarò infatti che non avrebbe

---

<sup>45</sup> Ibi, 15 marzo 1701 con l’allegato protesto formulato dai capitani veneti il 23 novembre 1700 e registrato nella cancelleria del console veneziano il 7 dicembre 1700. Al dispaccio del 16 marzo 1701 sono inoltre allegati i mandati effettuati dal console Luppazzoli al capitano Spirito Brun (25 ottobre 1700) e ai mercanti e capitani veneti di Smirne per non caricare merci sulla *Santa Teresa*, pena la confisca della mercanzia (24 e 26 novembre 1700); il tutto registrato nella cancelleria consolare il 22 dicembre 1700. Si veda poi anche: ASVe, BaC, b. 125-II, 2 novembre 1700.

dovuto essere permessa la prosecuzione del viaggio alla nave con la bandiera di Francia<sup>46</sup>. Quanto appena analizzato evidenzia non solo come al vessillo utilizzato si legasse ora una rinnovata pratica documentaria, ma anche che al ricercato possesso di tali attestati da parte di attori marittimi si accompagnasse una maggiore verifica a opera di ufficiali amministrativi. Da una parte quindi i capitani/padroni e i parcenevoli continuarono a formulare suppliche ai magistrati e *ministri* di Venezia con la speranza di ottenere il riconoscimento di privilegi o del semplice diritto d'immunità. Dall'altra questo sistema d'identificazione fu ormai ritenuto obbligatorio, e quindi oggetto di un sistematico controllo, da chi voleva godere di una simile licenza di navigazione, tanto da essere ormai entrato appieno nella mentalità della gente di bordo. Accertamento che, come appare dal caso summenzionato, vedeva coinvolta in prima linea la figura del console, la quale aveva ora buon gioco a ripristinare il rapporto tra l'accesso alle risorse *nazionali* e la responsabilità contributiva. Dalla verifica dei documenti istituzionali di mobilità da parte dei consoli marciati poteva quindi sempre più dipendere l'appartenenza del bastimento, con la conseguente sensibile riduzione dei margini di opportunismo e di scelta d'appartenenza su cui facevano affidamento gli operatori marittimi pur di garantirsi maggiori possibilità di successo economico.

Non si può però certo affermare che con queste misure il problema dell'identificazione delle navi fosse risolto. Anzi, negli anni Dieci del Settecento ricorrente fu l'attenzione dei *ministri* pubblici della Repubblica all'utilizzo improprio delle lettere patenti, soprattutto a opera di padroni di piccoli navigli. Sempre più spesso i sudditi provenienti dai domini marittimi della Serenissima (tra i quali ora si annoveravano anche tutti gli abitanti della Morea) si appellarono ai rappresentanti marciati in Levante al fine di ottenere licenze o lasciapassare per le loro imbarcazioni. Troppo distanti risultavano infatti le istituzioni centrali elargitrici della patente di navigazione. Per tale ragione fu attribuita ai Provveditori e ai Rettori dello Stato da Mar l'autorità di concedere patenti di bandiera, la cui validità doveva però essere provvisoria e riservata alle sole imbarcazioni destinate al piccolo e medio cabotaggio. Anche in questo caso, comunque, i rappresentanti pubblici si dovettero assicurare dell'identità *nazionale* dei padroni e dei par-

---

<sup>46</sup> Si vedano le risposte formulate dai Cinque savi alla mercanzia alla supplica presentata dai comproprietari della nave *Santa Teresa* in: ASVe, CSM, I s., reg. 167, cc. 154-157 (18 agosto 1701), 159 (25 agosto 1701).

cenevoli per mezzo del sistema delle fedi prima di attribuire un simile certificato<sup>47</sup>. Questi padroni, assieme ai comproprietari dei navigli da loro pilotati, arrivarono poi a supplicare anche gli agenti consolari veneziani, in particolare i *ministri* di Smirne e Chios, al fine di conseguire una licenza per l'utilizzo del vessillo marciano nel loro natante. Di un certo interesse a tal proposito risulta una proposta formulata nel 1713 dal console Giacomo Pilarinò. Innanzitutto, l'agente consolare assicurò di aver sempre rifiutato di accontentare l'istanza presentatagli da diversi sudditi provenienti da Tinos e da «veneti negotianti» per l'ottenimento della patente della bandiera veneziana. L'anno precedente il console aveva difatti negato la licenza per l'utilizzo dello stendardo non solo ai greci sudditi di Venezia, ma anche ai mercanti veneti Pedrali (il quale, pochi mesi dopo, ricoprì l'incarico di viceconsole) e Collis, sostenendo che, a differenza del passaporto, «questa permissione risservavasi solo all'eccelso Senato et a qualche altra sovrana carica». In una sua lettera Pilarinò ipotizzò quindi i vantaggi per il traffico mercantile nel caso in cui gli fosse concessa l'autorità di elargire licenze di navigazione di bandiera. Nella proposta avanzata dal console questa potestà tuttavia doveva essere limitata ai soli bastimenti di modeste dimensioni e unicamente ai viaggi che dal porto consolare avessero come destinazione finale uno scalo dello Stato da Mar<sup>48</sup>. Un simile progetto documenta come nel centro smirniota fosse presente un ceto armatoriale di piccole imbarcazioni cabotiere in crescita. L'unica possibilità di protezione contro gli antagonismi francesi e maltesi per tali padroni e caratisti era, viste le nuove procedure d'identificazione praticate dalle potenze europee, il riconoscimento *nazionale* veneziano. Agli occhi di questi attori, legati alla Serenissima da relazioni sociali che ne attestavano la sudditanza, in una simile congiuntura solamente il sostegno della Repubblica e dei suoi consoli avrebbe potuto garantire un certo successo nell'impresa commerciale<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Alcuni esempi sono consultabili in: ASVe, BaC, b. 126-I, patente per una tartana prodotta dalla cancelleria del Provveditore di Zante in data 4 gennaio 1704 e allegata alla lettera consolare del 15 giugno 1704; due patenti concesse dal Provveditore generale da Mar con autorità di Capitano generale a due piccole imbarcazioni del Mediterraneo orientale (un «volichio» e un «cembero») i cui comandanti e parcenevoli erano residenti a Napoli di Romania in: ibi, b. 298, reg. 28, 26 maggio 1710, 11 dicembre 1711.

<sup>48</sup> Ibi, b. 129, docc. 34 (3 marzo 1712), 65 (9 aprile 1713).

<sup>49</sup> Durante la guerra dei Sette anni (1756-1763) e durante gli avvenimenti bellici che accompagnarono gli anni della Rivoluzione francese e del Primo Impero, ad esempio, la rivalità tra la flotta inglese e quella francese permise il fiorire delle attività di trasporto marittimo in mano ai «greci», i quali sfruttarono le diverse bandiere neutrali di convenienza per accaparrarsi una maggiore quota di committenze. Cfr.: Frangakis-Syrett 1993, 81-84; Panzac

Nel periodo qui oggetto di analisi una simile autorità non venne mai concessa ai consoli marciari, i quali si dovettero invece mantenere focalizzati sul controllo dell'uso e dell'eventuale abuso della documentazione istituzionale circolante ai fini del riconoscimento e della sicurezza. Come accennato prima, infatti, frequenti furono i tentativi dei padroni greci sudditi della Serenissima di avvalersi di patenti e lettere passaporto a loro precedentemente accordate al fine di continuare a effettuare viaggi di piccolo cabotaggio. Questi capitani cercavano però di sfruttare la bandiera veneziana, concessa temporaneamente sui loro «piccoli legni» per singoli viaggi e per un equipaggio prevalentemente composto da sudditi, in operazioni di trasporto di merci e beni tra scali ottomani. La gestione di simili affari comprendeva anche committenze musulmane e l'avvalersi di marinai provenienti dall'Arcipelago e soggetti al Gran Signore. Oltre agli esempi già sopra annotati relativi al porto smirniota, a tal proposito risultano interessanti anche i casi attestati dal viceconsole di Chios Stellio Raffaelli. Egli si lamentò infatti a più riprese dell'approdo nell'isola di natanti «muniti con patente de pubblici rapresentanti», ma in cui il capitano e l'equipaggio erano greci originari delle isole cicladiche e, quindi, sudditi del sultano. Essi viaggiavano con lettere che erano state concesse anni prima. Com'è facile intuire, simili azioni screditavano l'uso dei certificati emessi dagli ufficiali della Repubblica. La validità delle lettere patenti bollate con il simbolo di San Marco quali strumenti di prova nei processi di risarcimento contro sequestri e, soprattutto, come mezzo d'identificazione tanto in mare quanto nelle città portuali estere, sarebbe stata così inevitabilmente compromessa. Nella sua comunicazione infatti Raffaelli denunciò che simili comportamenti apportavano regolarmente problemi con le autorità locali per il pagamento della tassazione ottomana e, dato l'imbarco in tali bastimenti di «turchi d'ogni conditione», con i corsari cattolici che agivano nel Mediterraneo orientale. Una simile pratica mirava inoltre a evitare da un lato il pagamento dei dazi ottomani completi previsti per i locali, in quanto dotati di certificati che attestavano il loro diritto ai privilegi fiscali riservati ai *müstemin*, dall'altro la liquidazione del *cottimo* e *consolato* poiché i proprietari del carico, il padrone e l'intero equipaggio erano sudditi del Gran Signore<sup>50</sup>. Come visto precedentemente, quindi, alle proibizioni ingiunte dai pubblici rappresentanti veneziani si accompagnavano sempre più i controlli del console di Smirne

---

2002, 360. Per il successo della navigazione greca a livello globale tra il XIX e XX secolo si rimanda invece soprattutto a: Harlaftis 1996.

<sup>50</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 3 Scio, 20 ottobre 1711.

e del viceconsole di Chios, i quali ora erano tenuti a esaminare e a verificare i documenti di bordo detenuti dai padroni. Nel caso ne avessero attestato un uso illecito, essi erano perciò tenuti a «levar alli medesimi le patenti, o siano passaporti, col fondamento de quali spiegano i veneti vessilli»<sup>51</sup>.

### 3. *Classificazione delle merci: i manifesti di carico*

Un ulteriore controllo sulla mobilità delle navi fu contemporaneamente ricercato attraverso la classificazione delle merci a bordo<sup>52</sup>. Dalla tassazione sulla mercanzia di passaggio dipendevano infatti gli emolumenti consolari e le contribuzioni fiscali. Uno dei motivi per cui si originò molta tensione intorno alla questione dell'identificazione della mercanzia imbarcata era dovuto ai già menzionati *cottimo* e *consolato*. Tali erano infatti i nomi delle tasse che gli attori mercantili dovevano pagare ai consoli in base al quantitativo di merce commerciale trafficata da e per quello scalo. Queste imposte però non avevano la stessa funzione. Il *cottimo* serviva principalmente a finanziare le spese che il bailo a Costantinopoli impiegava al fine di sostenere presso la corte imperiale gli interessi dei propri sudditi; come si vedrà nell'ultimo capitolo, era infatti ricorrente l'istanza formulata al rappresentante diplomatico a Costantinopoli per mezzo del *ministro* consolare con la speranza di spostare la controversia dal livello locale a quello centrale della capitale. A ogni modo il *cottimo* andava a coprire anche tutte le spese degli ufficiali impiegati nella casa bailaggia ed era considerata una prerogativa sovrana, di cui il bailo poteva deciderne la gestione solamente se affiancato o comunque autorizzato dal Consiglio dei XII della comunità veneta di Costantinopoli. Fin dal tardo Medioevo il suo mancato pagamento era classificato come pratica illecita dagli organi governativi marciari, tantoché le azioni messe in atto per evitare tale frode chiamavano in causa anche le istituzioni centrali. Si erano venuti così a creare i presupposti per la creazione della magistratura dei Provveditori al *cottimo*. Nella documentazione oggetto di analisi in questo elaborato vi è un esempio datato 1617 nel quale, nell'intimare il pagamento del *cottimo* a tutti quelli che imbarcavano merce

---

<sup>51</sup> Ibi, b. 131-II, c. 125v (1 dicembre 1711), 181r-v (30 dicembre 1712), 186v-188r (19 febbraio 1712 m.v.), 193r-v (19 aprile 1713), doc. 68, cc. 195v-196v (6 maggio 1713); ASVe, CSM, II s., b. 104, Patenti, fasc. 2, lettera del bailo a Costantinopoli al Senato datata 8 luglio 1711 e allegata alla deliberazione dei Pregadi del 29 agosto 1711.

<sup>52</sup> Questo problema è stato oggetto di riflessione anche in: Carrino 2011, 103–4.

su vascelli che da Smirne sarebbero poi andati a Venezia, il bailo Almorò Nani fece esplicito riferimento al fatto che «non si possa usar fraude in tal materia»<sup>53</sup>. Il *consolato*, invece, costituiva principalmente i sopramenzionati «dritti consolari»; da questi l'incaricato percepiva la maggior parte della sua remunerazione in qualità di servitore della Repubblica. Tale contributo aveva il principale scopo di finanziare il mantenimento del locale apparato consolare. La riscossione di queste imposte, solitamente suddivise con il 2% prelevato dal valore della merce destinato al *cottimo* del bailo e lo 0,5% riservato invece al console, era comunque generalmente regolata da tariffe che specificavano nel dettaglio per ogni prodotto commerciale l'ammontare da dedurre. In ogni caso i rappresentanti consolari della Serenissima spesso nominavano e identificavano artificiosamente queste tassazioni come se fossero un tutt'uno, in modo tale da attribuire maggiore autorevolezza alle loro istanze di pagamento. Da imposizione di natura locale il *consolato* assumeva perciò sempre più carattere sovrano e il suo mancato pagamento, in quanto accompagnato sistematicamente alla mancata liquidazione del *cottimo* nelle denunce consolari, poteva dunque essere giustamente definito frode.

La tassazione del *cottimo* era però molto invisibile agli attori mercantili in quanto, come affermò il console della Grammatica, nessun'altra *nazione* lo prevedeva nelle riscossioni consolari. Prima della fine degli anni Dieci del Settecento, infatti, non risultava che altre comunità "franche" nel Levante ottomano che avessero istituito una simile contribuzione, mentre i loro corrispettivi consoli richiedevano semplicemente il pagamento dei diritti consolari, i quali potevano variare tra l'1 e il 3% del valore della merce imbarcata<sup>54</sup>. I più importanti negozianti cristiani locali di Atene, ad esempio, si

---

<sup>53</sup> ASVe, BaC, b. 279, reg. 402, cc. 66r-v (23 maggio 1617). Per quanto riguarda la differenza tra *cottimo* e *consolaggio* nella seconda metà del Quattrocento e le misure prese per evitare azioni fraudolente a danno del *cottimo*, si veda in particolare: Apellániz 2009, 214–15; Sopracasa 2011, 178–79; Sopracasa 2013, 297–99; Christ 2012, 93:77–88.

<sup>54</sup> Il *cottimo*, inteso come imposta prelevata da tutte le imbarcazioni impegnate nel traffico con il Levante, era in realtà presente anche in Francia. A differenza della contribuzione veneziana, però, questa era intesa come un contributo fisso che ogni bastimento doveva versare a seconda della propria stazza e al luogo di provenienza. Il *cottimo* francese, inoltre, era generalmente riscosso a Marsiglia e in ogni caso non veniva richiesto dai consoli, ma piuttosto dagli «agenti della Camera di commercio» marsigliese. Cfr.: Masson 1896, 50–51, 173–77; Paris 1957, tome V: de 1660 à 1789 – Le Levant:311–14; Calafat 2016, 248–51. Sui diritti consolari riscossi dagli altri consoli francesi e olandesi in Levante si veda: Mézin 1997, 61–62; Poumarède 2001, 81–82; Boulanger 2006; Allain 2015, 84. Per quanto riguarda il *consolato* inglese, invece, sembrerebbe che nella seconda metà del Seicento il pagamento fosse

rifiutarono di pagare quest'imposizione all'agente della Repubblica. Durante la guerra di Candia essi avevano commerciato con gli scali veneti usufruendo della protezione francese e liquidando solamente il *consolato* al *ministro* del Re cristianissimo, il quale a loro dire ammontava al 2%. Non ritennero quindi giusto che, per continuare il medesimo traffico, dovessero pagare una tassazione ulteriore. Grazie alla testimonianza dei consoli francesi, tradotta poi in un certificato scritto (*hüccet*) dal *kadı* della città, della Grammatica riuscì a dimostrare che tali negozianti avessero dovuto pagare all'agente di Francia dei diritti consolari del 3%, quindi una somma comunque maggiore rispetto al 2,5% del *cottimo* e *consolato* marciano. Ciononostante la loro resistenza al pagamento permaneva, probabilmente perché vedevano il *cottimo* come un'imposizione più minacciosa e rischiosa nel caso avessero deciso di non onorarlo, rispetto al mancato saldo del semplice diritto consolare. Anche se i negozianti ateniesi non lo affermarono mai chiaramente, l'indizio era dato dal fatto che l'esazione del *cottimo* era generalmente oggetto di controllo da parte di magistrati, come i Provveditori al *cottimo*, che avevano base nella capitale lagunare. Per il *consolato* non era invece ancora stata prevista una simile procedura di accertamento. A tal riguardo pure Francesco Luppazzoli attestò più volte che gli fosse impossibile riscuotere l'imposta del *cottimo* dalle navi in uscita. Anche i mercanti locali di Smirne infatti preferivano generalmente caricare sui bastimenti dove erano previsti i semplici diritti consolari e, al fine di non perdere le loro committenze, i capitani delle imbarcazioni venete promettevano lo stivamento delle mercanzie senza il pagamento di simili tasse. L'ufficiale consolare dello scalo smirniota suggerì quindi alla magistratura mercantile di Venezia di esigere tale contributo direttamente nella dogana lagunare, dove l'autorità centrale avrebbe senz'altro avuto maggiori mezzi per imporsi<sup>55</sup>.

---

differenziato in base all'appartenenza comunitaria; tra gli anni Sessanta e Settanta in particolare fu abbassata la percentuale da liquidare per i *nazionali* al 1%, mentre per gli stranieri che commerciavano sotto i colori inglesi la percentuale contributiva richiesta dal console scese dal 4% al 2%: cfr. Olton 2014, 274–75.

<sup>55</sup> Il riferimento del console Filippo della Grammatica è consultabile in: ASVe, SdC, Sd, f. 1, Atene, doc. 1 (15 novembre 1672); ASVe, BaC, b. 1, allegato alla ducale del 9 marzo 1673 datato 25 novembre 1672. Le lettere di Luppazzoli a cui si è accennato, invece, sono conservate in: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 18 giugno 1670, 14 agosto 1670, 10 gennaio 1670 (m.v.?); ibi, b. 117, 6 dicembre 1671, 16 dicembre 1672. Per quanto riguarda la riscossione dei diritti consolari delle altre comunità europee nell'Impero ottomano si faccia riferimento a Allain 2015, 84–86, 95; Kadı 2012, 149–51 per la *nazione* olandese, Mézin 1997, 61–62; Poumarède 2001, 81–82; Boulanger 2015 per la comunità francese, e infine Ülker 1974, 205–6; Anderson 1989, 118–19 per il gruppo inglese.



Questa tensione tra consoli e attori commerciali fu tanto più evidente all'indomani del ritorno ufficiale degli agenti consolari della Repubblica negli scali ottomani. L'ambasciatore straordinario Molin, non trovando alcuna documentazione che potesse testimoniare la pratica della riscossione dei consoli marciati attuata prima dell'inizio del conflitto di Candia, sentenziò che i *ministri* della Serenissima potessero riscuotere il 4% del valore delle merci in entrata e in uscita. Questa percentuale doveva quindi essere rappresentata per il 2% dal *cottimo* e, similmente alle altre *nazioni* europee, per un altro 2% dal *consolato*. Ben presto il Senato, informato dai Savi alla mercanzia che questa misura si era rivelata controproducente per il sostentamento del commercio di bandiera, riportò l'esazione al più consueto 2,5%. Rimaneva tuttavia lo 0,5% di costi in più rispetto a quanto richiesto dai consoli concorrenti, oltre a essere un tipo di tassazione maggiormente invisibile dagli operatori coinvolti nel traffico<sup>56</sup>. Inoltre, dati i termini sanciti con l'ultima Capitolazione con il Gran Signore, per gli attori che partecipavano al commercio con i mercati ottomani sotto la protezione veneziana le condizioni tributarie del sultano prevedevano delle imposte del 5% sul valore delle merci commerciabili. Per chi esercitava le operazioni mercantili con il vessillo olandese o inglese (a cui nel 1673 si aggiungeva anche la Francia) era prevista invece una liquidazione di solo 3%<sup>57</sup>.

Al fine di ottenere la riscossione dei diritti di *cottimo* e *consolato* la Serenissima non cercò solo la via dell'imposizione delle bandiere marciate. I capitani e gli scrivani delle imbarcazioni mercantili erano infatti responsabili di consegnare al console veneziano dei manifesti di carico, ossia dei libri nei quali dovevano essere fedelmente annotati la quantità e la qualità di tutte le merci trasportate. Questi manifesti di carico, istituiti inizialmente per definire i tempi e le modalità di contumacia nei lazzaretti cui dovevano essere sottoposti i beni imbarcati, a Venezia furono intesi come strumento per contrastare la frode e il contrabbando fin dalla metà del Quattrocento.

---

<sup>56</sup> Sulla terminazione dell'ambasciatore straordinario Molin si veda: ASVe, BaC, b. 377, copia del 18 novembre 1670; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 10 marzo 1669; ASVe, SdA, Cost, f. 154, doc. 70, cc. 10r-11v (5 marzo 1670), doc. 109, cc. 425v-426r (18 ottobre 1670), doc. 111, c. 444r (4 novembre 1670). La successiva riflessione avvenuta in Senato e l'informazione dei Cinque savi alla mercanzia è presente in: ASVe, BaC, b. 377, lettera ducale inviata al bailo del 28 febbraio 1670 m.v., e allegato la risposta del 19 gennaio 1670 m.v.; ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 19 febbraio 1670 m.v..

<sup>57</sup> Groot 2003, 599-600, 602; Perini 2004, 108-9. Alcune lamentele consolari per la scarsa concorrenzialità delle condizioni tributarie riservate al traffico veneziano negli scali ottomani sono consultabili in: ASVe, BaC, b. 117, 20 settembre 1673, 17 agosto 1675.

Essi tuttavia attestavano perlopiù la quantità e la qualità delle merci caricate nei mercantili ed erano vincolanti solo nella riscossione dei diritti doganali lagunari. È interessante però notare che fin dall'introduzione di simili misure il carico non documentato nei manifesti, e quindi non soggetto ai dazi, era considerato fuori legge e perciò classificato come contrabbando<sup>58</sup>. Le prime deliberazioni del Senato e del Maggior Consiglio in materia di contrabbando rientravano infatti nel programma di riforme che il governo marciano aveva promosso già fin dal Duecento. Queste furono riprese con maggiore intensità durante la prima metà del XV secolo, determinate non solo da criteri economici, ma soprattutto dalla volontà di disciplinare in maniera più efficiente e centralizzata la registrazione e il controllo delle merci in arrivo nel mercato realtino. Negli anni tra il 1413 e il 1423, ad esempio, furono creati gli Officiali della dogana da Mar e nel 1500 vennero istituiti i tre Provveditori sopra i dazi<sup>59</sup>.

Nel 1546, in seguito alla crescente complicità tra padroni dei bastimenti, scrivani di bordo e mercanti stranieri che aveva permesso l'introduzione e l'esportazione di mercanzia imbarcata nei mercantili marciari senza il pagamento dei dovuti contributi fiscali nella piazza di Venezia (i commercianti forestieri non avrebbero avuto il diritto di godere dei privilegi contributivi riservati ai membri della comunità cittadina veneziana), divenne obbligatorio identificare nei manifesti anche chi caricava le merci e a chi tali beni erano rivolti<sup>60</sup>. Tale sviluppo fu probabilmente legato all'evoluzione interna del ceto mercantile e armatoriale veneziano, che dal Cinquecento era divenuto progressivamente sempre più eterogeneo<sup>61</sup>. Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo seguirono poi delle deliberazioni di diversi consigli e collegi della Repubblica che, allo scopo di contrapporre misure efficaci al

---

<sup>58</sup> ASVe, CSM, II s., b. 103, fasc. libretti di carico, 6 gennaio 1450 m.v., 18 settembre 1451, 12 gennaio 1488 m.v.. Si cfr. anche la descrizione fornita da Nelli-Elena Vanzan Marchini nel glossario del V tomo per quanto riguarda i «Libri di carico» e «Manifesto, dare manifesto» e le relative raccolte normative nel II tomo: Vanzan Marchini 1998, II (C-M):334–37; Ead. 2012. Ancora nel 1675 il padrone della saica *Sant'Antonio*, definito come «forastiere» per «non haver lume degli instituti di questa città», veniva accusato a Venezia di contrabbando per l'omissione di un carico di acciaio nella relativa «bolletta» presentata agli ufficiali di dogana: ASVe, CSM, I s., reg. 158, cc. 2r-v (27 marzo 1675).

<sup>59</sup> Circa il programma di riforme relative alle procedure fiscali volute dal Senato nella prima metà del Quattrocento e che ebbero un certo impatto sul ruolo "portuale" di Rialto si veda: Molmenti 1917, 992–96; Calabi 1991, 780–81.

<sup>60</sup> ASVe, CSM, II s., b. 103, fasc. libretti di carico, 4 settembre 1546. Su questo tema si veda anche: Judde de Larivière 2008, 211–16.

<sup>61</sup> Livi, Sella, e Tucci 1961; Pullan 1968; Lanaro 2012.

commercio in partenza di merci proibite (come la pannina prodotta nella città di Venezia e destinata alla sola vendita nella medesima piazza), definirono sempre più i manifesti di carico come fossero delle bollette, ovvero come dei permessi rilasciati sulle mercanzie in entrata e in uscita dagli ufficiali daziari. Bollette inoltre che, per consentire la loro validità giuridica di fronte a un tribunale chiamato a formulare una sentenza, dai primi decenni del Seicento dovettero necessariamente essere giurate e sottoscritte dallo scrivano di bordo<sup>62</sup>.

Dal 1627 le magistrature di controllo dei manifesti non furono più limitate alle sole autorità doganali della Dominante o del Dominio da Mar, ma vennero coinvolti nel processo anche i consoli e i rappresentanti che risiedevano nel Levante ottomano. I libri di carico, già oggetto di visione da parte degli ufficiali consolari per la determinazione dell'ammontare del *cottimo* e *consolato* da liquidare, vennero quindi ad assumere nuova importanza. Dietro a tale iniziativa legislativa sembrerebbe esserci stata proprio la pressione degli agenti consolari e diplomatici della Serenissima che, pregiudicati nei loro privilegi dalla mancata riscossione del *cottimo*, fecero appello alle istituzioni centrali per «evitar quanto più si possa le frodi à pregiuditio de dacij della Signoria nostra». Il chiaro intento del governo della Repubblica nel definire tali libretti era perciò diventato quello di contrastare le frodi della tassazione erariale equiparando apertamente simili comportamenti al già condannato traffico di merce proibita. Estendendo quindi una prerogativa riservata un paio d'anni prima ai dignitari veneziani dello Stato da Mar, i *ministri* marciari avevano ora la possibilità di far confrontare i manifesti, non più semplici bollette ma certificati circolanti, con le polizze di carico detenute dagli ufficiali dei navigli. Venne inoltre attribuita autorità a questi agenti diplomatici e consolari di porre un loro ufficiale per visitare i bastimenti veneti<sup>63</sup>.

Dagli anni Sessanta e Settanta del Seicento furono istituite nuove misure volte a rendere più efficace la verifica della classificazione dei beni oggetto di traffico da Venezia al Mediterraneo orientale. Nel settembre del 1662 i Cinque savi alla mercanzia, coadiuvati dai Revisori e regolatori sopra dazi

---

<sup>62</sup> ASVe, CSM, II s., b. 103, fasc. libretti di carico, 14 luglio 1590, 11 dicembre 1602, 27 marzo 1608, 3 ottobre 1608, 10 luglio 1625.

<sup>63</sup> Ibi, 17 settembre 1627. La polizza di carico, documento che attestava l'imbarco di un carico sul mercantile, si distingueva dai manifesti per comprovare ai contraenti l'esistenza di un contratto di nolo e dei relativi obblighi contrattuali. Essa aveva quindi valore di titolo di credito rappresentativo dei beni a bordo nonché di dovere di consegna della mercanzia stessa. Cfr.: Targa 1750, 69–72.

e dall'Inquisitor sopra dazi, introdussero l'obbligo per gli ufficiali doganali di redigere dei registri dei libri di carico in cui annotare tutti i manifesti delle navi di passaggio<sup>64</sup>. Con la compilazione di registri e di copie dichiaranti le merci imbarcate andava perciò prospettandosi l'idea che, ancor prima degli individui, l'identificazione dei beni dovesse essere soggetta a un sistematico accertamento. Nell'agosto e nel settembre del 1672 i decreti emanati dai Cinque savi e dal Senato imposero a tutti i comandanti e scrivani di bordo dei mercantili in partenza dai domini marciati e diretti verso gli scali soggetti al sultano il vincolo di ottenere l'autenticazione del manifesto dagli ufficiali della dogana veneta. Gli ufficiali di bordo avrebbero di conseguenza dovuto esibire tale certificazione ai consoli veneziani residenti nel porto ottomano di arrivo (o comunque nei centri di giurisdizione consolare). A essi non poteva perciò essere concessa alcuna licenza di partenza se prima non avessero consegnato ai relativi *ministri* la copia dei loro carichi. Stando all'osservazione del magistrato alla mercanzia, inoltre, le merci imbarcate sui natanti veneti provenienti dal Levante erano di così tenue rilevanza da non apportare alcun vantaggio agli interessi dei parcenevoli e dei noleggiatori dei bastimenti stessi. Nel loro processo informativo i Savi avevano quindi intuito che frequentemente durante il viaggio nei mercantili potevano accadere «transgressioni molteplici», tra cui la pratica di scaricare le mercanzie in Stati alieni, e conducendo invece a Venezia «le sole reliquie»<sup>65</sup>. Queste riforme ebbero il dichiarato fine di contrastare la crescente elusione non più della sola imposizione doganale, ma anche dei diritti consolari che, come detto precedentemente, i consoli avevano avuto buon gioco nell'assimilare arbitrariamente al *cottimo* e quindi ai «publici datii». Il loro mancato pagamento per l'omissione delle merci era perciò ora perseguibile come frode e come contrabbando. Per mezzo poi della sottoscrizione dei manifesti da parte dei consoli all'estero, riportanti questi non solo i beni imbarcati ma anche la provenienza del natante, il governo della Repubblica cercava in aggiunta di vincolare le navi a scaricare le merci direttamente nella piazza reattina. Questa misura mirava perciò a contrastare la progressiva

---

<sup>64</sup> ASVe, CSM, II s., b. 103, fasc. libretti di carico, 4 settembre 1662, 19 febbraio 1683 m.v..

<sup>65</sup> Ibi, risposta dei Cinque savi del 9 agosto 1672 e terminazione allegata della stessa data; ibi, terminazione dei Pregadi del 10 settembre 1672, proclama dei Cinque savi del 13 settembre 1672 e del 19 novembre 1674; ibi, b. 33, Smirne, fasc. 1, deliberazione del Senato del 26 ottobre 1672. Si veda anche l'avviso mandato dai Cinque savi ai consoli in: ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, avviso datato 15 settembre 1672 e allegato alla lettera del 15 marzo 1673.

elusione del pagamento dei contributi fiscali che avveniva attraverso la deposizione delle mercanzie in altri porti. Tali tentativi di avversare le pratiche giudicate da simili attori come illecite diedero un forte impulso anche alla progressiva istituzionalizzazione dei certificati. Questi vennero infatti ad assumere sempre più valore come prova legale di fronte al tribunale dei Cinque savi alla mercanzia, magistratura che dal 1662 ebbe l'autorità di perseguire i trasgressori ed emettere sentenze criminali<sup>66</sup>. È inoltre interessante notare che con queste riforme fosse coinvolta nella presentazione dei manifesti di carico anche la figura del *parcenevole* stabilito a Venezia, un decennio prima quindi della chiamata in causa di tale ceto nelle imposizioni di bandiera sopra analizzate. Gli armatori e i caratisti che, ritenuti conniventi nelle pratiche illecite degli ufficiali di bordo e dei mercanti, sarebbero stati di conseguenza giudicati a loro volta legalmente responsabili nel caso in cui fossero state scoperte delle frodi che implicavano i loro navigli<sup>67</sup>.

Se il ritorno dei rappresentanti consolari della Repubblica negli scali ottomani aveva dato origine a maggiori controlli sui pagamenti dei contributi fiscali nella dogana marittima veneziana, dal 1672 la corte dei magistrati mercantili cominciò a esaminare quindi con sempre più attenzione anche le copie dei manifesti di carico che erano state prodotte e inviate dalla cancelleria dei consoli<sup>68</sup>. I libri di carico divennero quindi uno strumento minaccioso dal punto di vista dei diversi attori coinvolti nei tradizionali traffici tra i porti veneti e quelli ottomani, e in particolare per i capitani e i mercanti. A essi era infatti chiaro che, con la sottoscrizione del console e l'invio da parte dello stesso di una copia dei manifesti alle diverse magistrature competenti (tra cui il bailo a Costantinopoli), la loro gestione degli affari sarebbe stata valutata come illecita e la mercanzia a bordo non tassata sarebbe stata oggetto di una pesante pena pecuniaria nonché di temporanea confisca<sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup> ASVe, CSM, II s., b. 103, fasc. libretti di carico, 4 agosto 1662.

<sup>67</sup> Questo concetto fu ribadito anche in una risposta dei Savi in: *ibi*, b. 33, Smirne, fasc. 1, 4 settembre 1674.

<sup>68</sup> Alcuni esempi di tale passaggio nelle sentenze dei Cinque savi alla mercanzia si possono trovare in: *ibi*, I s., reg. 248, cc. 14v-15r (3 giugno 1671), 71r (18 dicembre 1671), 138v-139r (3 agosto 1672), 139r (12 agosto 1672), 172r (15 dicembre 1672).

<sup>69</sup> Anche se le copie dei libri di carico venivano inviate regolarmente dai consoli al bailo a Costantinopoli e ai Cinque savi alla mercanzia i manifesti non erano ancora oggetto di una sistematica registrazione da parte delle cancellerie consolari e bailagge: gli ufficiali, infatti, si accontentavano di conservarli in cancelleria sotto forma di documenti volanti piuttosto che creare degli appositi registri in cui sarebbero stati metodicamente annotati. Il primo registro in tal senso che è possibile ritrovare nella documentazione del rappresentante diplomatico alla Porta è datato 1720: ASVe, BaC, b. 295, reg. 440.

Con simili mezzi i consoli e i *ministri* della dogana avrebbero inoltre potuto documentare come vi fosse una certa connivenza anche da parte degli armatori di Venezia, tra cui erano presenti dei personaggi importanti nel panorama cittadino della Dominante. Furono difatti queste misure che misero in luce agli occhi del patriziato veneziano la frequente partecipazione dei parcenevoli alle collaudate pratiche fraudolente sopra descritte<sup>70</sup>.

A questo punto deve essere necessariamente ricordato che, in mancanza di una più sistematica procedura di identificazione (come quella che fu istituita da lì a pochi anni), le committenze migliori furono per tali motivi ottenute dai capitani/padroni "stranieri". Tra questi spiccavano in particolare i piloti francesi, o comunque quei comandanti che potevano opporsi all'esibizione dei libri e delle polizze di carico ai consoli marciiani. In altre parole, la pressione esercitata con simili riforme favorì un aumento del fenomeno delle bandiere mascherate e dei capitani posticci. Nonostante i continui mandati e ordini imposti dai Savi alla mercanzia e dai residenti veneziani alla Porta, il fatto che i capitani con i loro scrivani e gli agenti mercantili rifiutassero abitualmente di mostrare simili documenti sta a dimostrare che le procedure attuate da questi attori nella gestione dei traffici fossero sufficientemente sospette da mantenerle il più occultate possibile<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> In un elenco stilato dai Capi di piazza nel 1699 a istanza dei Savi alla mercanzia sono ad esempio presenti ben cinque nomi di individui interessati al commercio con Smirne che, coinvolti nell'attività armatoriale di Venezia almeno fin dagli anni Settanta del Seicento, durante gli anni Ottanta e Novanta da cittadini originari conseguirono il patriziato veneziano. Essi sono Giovanni Francesco Ghelthof (su questa famiglia si veda Gelder 2013), Giovanni Lin, Alvise Morelli (su Alvise Morelli e la sua famiglia si rimanda in particolare a Trivellato 2000a, 99–100; Ead. 2000b, 62–63; Fusaro 2015, 293–94) e i fratelli Zuanne e Zan-Antonio Benzoni: ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 17 settembre 1699. Sul conseguimento del titolo patrizio da parte di queste casate si veda Marco Barbaro, *Arbori de' Patrilli veneti* (Misc. Codici, s. I: storia veneta, nn. 17-23, riproduzione fotostatica); Bettinelli 1780, 32, 80, 91, 110; Leader 1866, 19, 43, 49, 60.

<sup>71</sup> Una raccolta dei mandati e delle imposizioni dei baili a Costantinopoli degli anni Settanta del Settecento e relative all'esibizione dei manifesti e delle polizze di carico, nonché al pagamento del *cottimo* e *consolato* è presente in: ASVe, BaC, b. 298, reg. 21. Un esempio di un'intimazione consolare, invece, è conservata in: ibi, b. 117, intimazione datata 14 marzo 1672 e originariamente allegata alla lettera del 28 marzo 1672, e intimazione del 15 giugno 1672 allegata alla lettera del 18 giugno 1672.

#### 4. *Conflittualità e pratiche illegali: consoli, capitani e armatori*

Dalla lettura dei dispacci consolari degli anni Settanta e Ottanta del Seicento emergono però altre questioni che non solo non furono risolte dalle misure accennate nel paragrafo precedente, ma che anzi apparirono con maggiore evidenza. Fin dal 1671, ad esempio, i consoli veneziani residenti a Patrasso, Crusino Coronello prima e il successore Domenico Andrea Franceschi poi, denunciarono il fatto che gran parte del traffico tra gli scali ottomani della Morea e quelli della Repubblica fosse soggetta a frode. Stando alla corrispondenza di Coronello e di Franceschi la comunità ateniese di Venezia commerciava in quantità pannine di lana e di tessuti di seta dalla piazza realtina al mercato moreota in collaborazione con gli abitanti delle isole venete di Zante e Cefalonia. Nell'organizzazione del traffico questi ultimi si preoccupavano del trasporto utilizzando «barche del paese suddite al Turco». Il flusso di seta, cera e grana<sup>72</sup> verso la metropoli lagunare d'altro canto era gestito da mercanti cristiani originari di Atene, ebrei e musulmani della penisola peloponnesiaca, tutti sudditi del sultano. Anche in questo caso il commercio si basava sul trasporto di piccole imbarcazioni locali affinché la mercanzia giungesse prima a Zante e da qui fosse caricata su altri grossi navigli diretti a Venezia. Tali attori commerciali generalmente rifiutavano la propria responsabilità alla contribuzione consolare e alla consegna ai consoli veneziani dei documenti di carico in loro possesso servendosi del pretesto di essere *reaya* del Gran Signore. Tali strategie erano basate principalmente sulla considerazione che le isole ioniche godessero di particolari privilegi ai fini dell'approvvigionamento, nonché sull'assenza di patenti di navigazione vincolanti e sull'indefinita appartenenza *nazionale* degli attori coinvolti. Un simile contesto poneva appunto il problema sulla possibilità del *ministro* marciario di poter esigere il manifesto e i conseguenti diritti consolari su imbarcazioni con vessilli diversi da quello di San Marco (o sforniti del tutto di bandiere) e su commercianti non sudditi<sup>73</sup>.

Simili lamentele negli stessi anni erano condivise anche da altri agenti consolari della Repubblica, tra cui il console della Serenissima ad Atene Fi-

---

<sup>72</sup> La grana è un colorante di origine animale, prodotto anche in alcune zone del Mediterraneo orientale. Molto richiesta nella lavorazione dei panni lana e dei tessuti della seta di lusso per la tintura in rosso, la grana era valutata come merce ben più pregiata e costosa rispetto ad altri coloranti.

<sup>73</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, 23 novembre 1671, e due lettere datate 13 maggio 1672, 8 aprile 1675.

lippo della Grammatica che a tal riguardo dovette far fronte a una controversia giudiziaria contro i mercanti attici. Della Grammatica riportò infatti alcuni casi in cui «cotesti mercanti venetiani» (intendendo con ciò gli agenti ateniesi residenti a Venezia, e in particolare Michiel Perulli) avevano noleggiato saiche (imbarcazione mercantile estremamente leggera, di origine turca e impiegata frequentemente dai mercanti greci nel Mediterraneo orientale) con «bandiera turcha» per caricare vallonea<sup>74</sup>, merce che sarebbe stata poi condotta a Rialto o nel porto rivale di Ancona senza il pagamento del corrispettivo *cottimo* o la consegna dei libri rappresentanti le merci imbarcate all'incaricato consolare<sup>75</sup>. Neppure quando questi consoli fecero appello al magistrato dei Cinque savi per conseguire un giudizio circa simili comportamenti i manifesti poterono essere utilizzati come prova, presumibilmente perché assenti tra le testimonianze scritte presentate all'udienza. Un esempio è fornito dal processo tenutosi tra il 1675 e il 1676 nella capitale marciana tra i negozianti attici, fra cui in particolare vi era l'influente e ricco Michiel Perulli (o Michail Peruli, il quale aveva appunto già avuto una disputa con il *ministro* veneziano ad Atene Filippo della Grammatica) rappresentato da Anzolo Cozzi, e il procuratore del console di Patrasso Bortolo Franceschi. Il giudizio dei Savi sentenziò che il giuramento fornito da Perulli provasse che la merce caricata sul relativo naviglio fosse di ragione di «sudditi turchesci» e che quindi il pagamento del *cottimo* e *consolato* non fosse dovuto<sup>76</sup>. In questo caso la parte chiamata a deporre era stata anche parte in causa, la quale, coinvolta da una corte che usufruiva in simili circostanze di una procedura sommaria, decise di fare appunto appello alla "confessione decisoria" per esporre "la verità del fatto". In assenza di registrazioni scritte contrastanti, il ricorso al giuramento assunse perciò pieno

---

<sup>74</sup> La vallonea è una ghianda della quercia utilizzata soprattutto per la concia delle pelli e per la tintura di colori scuri dei pannilana: cfr. Ülker 1974, 119–20; Panciera 1996, 104.

<sup>75</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 21 febbraio 1674, 26 febbraio 1674, 15 settembre 1674; ibi, SdC, Sd, f. 1, Atene, docc. 1 (15 novembre 1672), 3 (8 febbraio 1674).

<sup>76</sup> ASVe, CSM, II s., b. 31, Morea, fasc. 1, 13 agosto 1675, 24 febbraio 1675 m.v.: copia della terminazione registrata anche in ibi, I s., reg. 249, cc. 44r-v. Interessante risulta essere il fatto che Michiel Perulli, la cui residenza a Venezia è attestata almeno fin dal 1664, nel 1699 risulta essere tra i membri dei mercanti sudditi della Repubblica che trafficano con lo scalo albanese di Durazzo e il porto greco di Sagiada: ibi, b. 420, doc. 531, interrogazione del 3 giugno 1699; ibi, II s., b. 32, Sagiada o sia Bastia, 5 dicembre 1699. Su Michiel Perulli e la fortuna avuta dalla famiglia nella Venezia del Settecento si rimanda a: Tucci 1960, 177 n. 56; Michailaris 1985; Noto 1994; Koutmanis 2013, 165, 199.



valore probatorio<sup>77</sup>. Rimaneva dunque evidente che il manifesto di carico, inteso come prova scritta utile nel caso di una vertenza giunta in tribunale, non avesse ancora rimpiazzato la visita delle navi come strumento atto a identificare e classificare i beni a bordo dei mercantili. I due mezzi di riconoscimento dovettero anzi continuare a coesistere ancora per tutta l'epoca moderna.

La produzione crescente di tale documentazione portò tuttavia alla luce altre consolidate forme di frode e contrabbando, che si manifestarono soprattutto attraverso la sistematica denuncia dell'esistenza di un mercato di certificati falsi. In un dispaccio del luglio 1681 il console di Smirne, Francesco Luppazzoli, denunciò chiaramente per l'ennesima volta i capitani dei bastimenti con il vessillo di San Marco di aver caricato diversi drappi auroserici senza averli però annotati nei manifesti<sup>78</sup>. Dalla lettura della corrispondenza dei diversi consoli, e di Luppazzoli in particolare, emerge infatti che la pratica di camuffare le mercanzie più preziose provenienti da Venezia con altre di valore inferiore si era largamente diffusa fin dagli anni Settanta tra gli ufficiali delle imbarcazioni marciante. A ciò si accompagnava inoltre frequentemente la richiesta di questi ultimi della licenza per estrarre le merci per il porto di Zante (invece che per il Levante ottomano) con conseguente riduzione o parziale elusione del pagamento dei diritti consolari<sup>79</sup>. Nelle lettere dei consoli si percepisce perciò tutta l'impotenza dei *ministri* di fronte a un fenomeno fraudolento e illecito commesso sotto i loro occhi, ma di cui essi erano ben consapevoli. Ciò che accomunava le istanze formulate dai diversi consoli veneziani nel Levante ottomano (da Francesco Luppazzoli a Smirne a Giorgio Spirido a Paros, e da Coronello e Franceschi a Patrasso a della Grammatica ad Atene) era quindi la richiesta di ricevere un supporto, spesso sotto forma di comandamento imperiale prodotto dalla

---

<sup>77</sup> Sull'utilizzo del giuramento come elemento probatorio nelle cause sommarie si rimanda soprattutto a: Cerutti 2003, 58–59, 65–68; Caracausi 2008, 338–39, 353. La “verità del fatto” deve essere intesa come un elemento probatorio a se stante in un processo sommario in cui il giudizio non era basato su leggi, consuetudini o precedenti, ma sulle prove esposte direttamente dagli attori senza il ricorso a linguaggi o intermediari legali: Cerutti 1999. Per l'applicazione della procedura sommaria da parte dei magistrati dei Cinque savi alla mercanzia si veda: Fusaro 2014. Che i tribunali veneziani potessero ricorrere a procedure sommarie corrotte da forme procedurali della giustizia ordinaria, ammettendo ad esempio la presenza di avvocati, è attestato in: Lo Basso 2016, 169.

<sup>78</sup> ASVe, CSM, I s., b. 749, 22 luglio 1681; ASVe, SdC, Sd, f.1, doc. 89 (5 dicembre 1671).

<sup>79</sup> Ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 4 settembre 1674, 12 settembre 1674, 4 dicembre 1674, 16 ottobre 1681; ASVe, BaC, b. 117, Smirne 6 dicembre 1671, 4 giugno 1672, 20 luglio 1675; ibi, I s., b. 749, 12 gennaio 1682.

Porta, per agire e imporre l'esibizione dei manifesti e il pagamento dei contributi fiscali non più sulla base dell'appartenenza *nazionale*, ma su quella territoriale. A loro giudizio chiunque partecipasse al traffico con Venezia, fosse egli un mercante o armatore suddito della Repubblica, *reaya* del Gran Signore o regnicolo di una diversa autorità sovrana, avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del pagamento dei diritti consolari<sup>80</sup>. Stando a quanto scrisse Domenico Andrea Franceschi nel 1675 ai Savi la ducale patente di consolato concessagli gli attribuiva infatti l'autorità di esigere il *cottimo* e *consolato* a qualsiasi negoziante suddito della Repubblica o abitante di qualunque luogo della Morea e Rumelia che gestisse o favorisse il commercio di mercanzie tra i domini della Serenissima e dell'Impero, si presentasse questo «sotto qualunque nome, con qual si voglia naviglio e legno, tanto grande come piccolo, cossì da velle come da remmo, londre e barchete di qual si voglia sorte e nazione sotto qualunque colore e pretesto». Erano eccettuati da questa prassi di «raggione e giustitia» solamente i beni destinati ad approvvigionare di alimenti le isole ioniche di Venezia<sup>81</sup>. Il console di Patrasso riuscì quindi a conseguire i desiderati *ferman/berat* dalla Porta. Indirizzati alle autorità locali, tali comandamenti imperiali avrebbero dovuto riconoscere al *ministro* la potestà di dare licenza alle imbarcazioni dirette nei porti della Repubblica e di riscuotere dai bastimenti battenti vessillo di San Marco i dovuti diritti consolari<sup>82</sup>.

Meno fortuna ebbe invece Francesco Luppazzoli, che dovette affrontare la resistenza dei mercanti armeni senza alcuno strumento giuridico che non fosse il proprio *berat* e l'*ahdname* della comunità veneta, entrambi documenti ottenuti nel momento del riconoscimento del console dalla corte imperiale. Il caso, ripetutosi diverse volte tra il 1680 e il 1682, vedeva coinvolti dei mercanti armeni che viaggiavano spesso tra il porto realtino e lo scalo smirniota, il più rappresentativo dei quali era l'interprete e sensale di tali commercianti Costatino di Adamo. Questi, su suggerimento dei conniventi capitani e scrivani dei bastimenti veneti, si rifiutavano sistematicamente di pagare pienamente il *cottimo* e *consolato*. Oltre a ciò, frequentemente essi contrabbandavano merci proibite e presentavano dei certificati artefatti relativi al

---

<sup>80</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, 23 novembre 1671, e due lettere datate 13 Maggio 1672; ibi, fasc. 1 Paresi, 24 marzo 1673; ibi, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 26 febbraio 1674; ibi, b. 117, 28 marzo 1672, 28 maggio 1672, 2 dicembre 1672, 16 dicembre 1672.

<sup>81</sup> Ibi, b. 377, doc. indicato come 14 bis, scrittura rivolta ai Cinque savi alla mercanzia per i diritti consolari del 11 luglio 1675.

<sup>82</sup> Ibi, due documenti in turco-ottomano allegati alla scrittura precedente.

carico da loro imbarcato<sup>83</sup>. Il console marciano riuscì infine a spuntarla grazie a un errore di valutazione commesso da Costantino di Adamo stesso. Quest'ultimo, irritato dall'ennesimo tentativo degli ufficiali del consolato di ispezionare il carico degli armeni giunto in dogana, fece appello al *kadı* di Smirne contestando apertamente l'autorità del *ministro* di imporre i manifesti e i diritti consolari. Con un simile ricorso Costantino covava la speranza di risolvere questa contesa una volta per tutte. Sembrerebbe perciò verosimile ipotizzare che, a differenza degli uomini di bordo dei natanti marciani, questi agenti mercantili valutassero come lecito il rifiuto alla liquidazione totale di questi contributi fiscali e alla dichiarazione istituzionale della loro mercanzia imbarcata. Nel contempo essi cercarono di occultare solamente la più volte praticata falsa attestazione in simili documenti. Luppazzoli, privo del supporto di un comandamento imperiale in materia come già accennato, si presentò dal giudice locale esibendo appunto solamente la patente e la Capitolazione precedentemente concesse dalla Porta. Sulla base di questi attestati, tuttavia, il *kadı* sentenziò la legittima potestà del console veneziano a imporre «il diritto del suo prencipe» ed emise un *hüccet* che determinò la classificazione della pratica commerciale dei mercanti armeni come frode<sup>84</sup>.

Dagli episodi appena indicati risulta comunque chiaro che se il legame tra responsabilità contributiva e appartenenza comunitaria viveva una profonda crisi, accompagnata inevitabilmente dal fenomeno delle bandiere mascherate, i rappresentanti consolari cercavano di conseguenza di ancorare sempre più i propri privilegi a un criterio territoriale relativo al traffico delle navi. Inoltre se nei dispacci consolari prima presentati il rapporto tra i comportamenti definiti come fraudolenti e i forestieri fu evidentemente problematico, questa tensione fu ulteriormente manifestata nel caso di Aleppo. In questo centro, come probabilmente si ricorderà, dal 1681 si era insediato l'agente dei mercanti veneti Gio. Andrea Negri con il fine di risanare l'ormai ingestibile debito del *cottimo* di Damasco. Anch'egli lamentava infatti frequentemente le operazioni dei mercanti stranieri. Nella loro gestione del traffico di mercanzie dei sudditi veneti i forestieri si sottraevano regolarmente al pagamento del contributo (comprensivo di una tassazione speciale che aveva lo scopo appunto di ridurre forzosamente l'ingente debito) con il solito pretesto che l'autorità dell'agente non si estendesse sulle navi battenti bandiere diverse da quella di San Marco. Anche Negri manifestava inoltre

---

<sup>83</sup> Ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 giugno 1679, 24 maggio 1680; ASVe, CSM, I s., b. 749, 7 settembre 1680.

<sup>84</sup> Ibi, II s., b. 33, Smirne, fasc. 2, 4 agosto 1685.

con il sostegno dei Savi alla mercanzia di voler giudicare responsabili degli oneri contributivi tutti gli attori «forestieri» e «terrieri» coinvolti nel commercio di beni tra la piazza realtina e i centri siriani e palestinesi. Dal suo punto di vista era irrilevante che queste merci fossero imbarcate su navi con il vessillo marciano o forestiero, su bastimenti che viaggiavano per via di Venezia, Livorno o altri scali portuali. Concludeva infine comunicando la sua volontà di imporre a questi attori l'esibizione dei libri di carico<sup>85</sup>. Ancora una volta, quindi, le istituzioni della Repubblica esprimevano chiaramente un'idea di responsabilità contributiva che si dissociava dall'appartenenza *nazionale* all'estero. La conflittualità per la definizione di una tale responsabilità che tuttavia, assieme all'esaurirsi della fiducia tra gli ambienti dirigenti veneziani verso la franchigia parziale del porto realtino e alla rinnovata regolamentazione della marina mercantile, nel 1683 portò alla stesura di nuovi Capitoli da parte dei Capi di piazza, intenti questi a rinnovare la difficile gestione fiscale dei consolati di Aleppo e Cipro. Tali Capitoli ebbero il fine di proibire a qualsiasi negoziante della piazza marciana di indirizzare mercanzie a corrispondenti esteri non sudditi residenti nell'isola cipriota o in Siria. In tal modo si favoriva la procedura identificativa dei consoli relativa agli attori protagonisti di questo traffico come responsabili del pagamento del *cottimo*. Con lo stesso principio si negava di conseguenza agli «esteri di qualunque nazione» il carico in qualsiasi nave, fosse essa battente bandiera di San Marco o straniera, che dai porti ciprioti o siriani fosse diretta a Venezia. Oltre al vincolo del manifesto di carico, lo strumento utilizzato per evitare che mercanti forestieri riuscissero a caricare sotto il nome di veneti o di ufficiali di bordo era l'emissione da parte dell'agente dei mercanti o del console di un documento chiamato *tratta*, certificato la cui concessione (riservata ai soli capitani sudditi) doveva verosimilmente essere seguita a un ulteriore processo informativo del *ministro* veneziano all'estero. Una volta giunto il bastimento nel porto marciano la mancata esibizione di queste *tratte* sulle mercanzie imbarcate avrebbe comportato il pagamento di una tassazione duplice e, nel caso in cui fosse stata scoperta la proprietà straniera di tali merci, i beni sarebbero stati sequestrati<sup>86</sup>. Durante questo periodo di crisi finanziaria delle casse dei due consolati levantini veniva perciò temporaneamente a istituzionalizzarsi un ulteriore documento di

---

<sup>85</sup> Ibi, b. 27-bis, Damasco, Aleppo, Soria, fasc. 3, 27 gennaio 1680; ASVe, BaC, b. 121, fasc. 1 Aleppo, 10 marzo 1682.

<sup>86</sup> I casi che documentano questo passaggio sono rintracciabili in: ASVe, CSM, I s., reg. 161, cc. 145-147 (10 novembre 1682), 273-274 (9 settembre 1683); ibi, II s., b. 27-bis, Aleppo, fasc. 3, 9 settembre 1683.

bordo per le navi che viaggiavano tra i porti siriani e ciprioti. È interessante qui notare infine che la verifica di un simile certificato aveva ora perlopiù lo scopo di escludere la merce "straniera", condannando con ciò anche molti dei legami relazionali che erano soliti definire simili pratiche mercantili. Allo stato attuale dell'analisi, però, non è ancora possibile comprendere quanto a lungo e quanto efficace possa essere stata questa riforma, visto anche il fatto che l'anno successivo scoppiò un'altra guerra tra la Serenissima e l'Impero ottomano che cambiò ulteriormente le regole del gioco.

Infine, dopo le continue sollecitazioni dei diversi consoli nel Mediterraneo orientale e, in particolare, del *ministro* di Smirne, nel febbraio 1684 (in seguito quindi ai Capitoli del 1682 che regolamentavano l'accesso alla patente di navigazione e a quelli relativi ai consolati di Aleppo e Cipro del 1683) i Cinque savi decretarono nuovamente in materia. La terminazione prevedeva che i padroni/capitani di «ogni legno» giunto nel porto marciano, fosse esso carico di mercanzie provenienti da Levante o da Ponente, dovessero necessariamente essere forniti di manifesti relativi all'intero carico imbarcato. Questa nuova misura, che prevedeva l'espletamento dei già imposti meccanismi di autenticazione e di verifica da parte dei vari ufficiali veneziani, mirava a eliminare la possibilità dei comandanti di mercantili arrivati a Venezia, indipendentemente dalla loro appartenenza *nazionale*, di eludere la presentazione dei manifesti come documento probante la responsabilità contributiva. Si cercava così di completare l'istituzionalizzazione dei manifesti e della loro registrazione come prova circolante obbligatoria<sup>87</sup>.

È doveroso però notare che i manifesti di carico non fossero uno strumento utilizzato solo dai *ministri* veneziani, né che fossero sconosciuti nel panorama mediterraneo dell'epoca. Paragonabile alla conflittualità presente tra consoli e capitani della Serenissima, ad esempio, era il rapporto che gli agenti consolari olandesi nel Levante ottomano mantenevano con i comandanti fiamminghi, spesso caratterizzato proprio da vivi contrasti per la presentazione dei manifesti (imposti dalle regolamentazioni tra gli Stati Generali e la Direzione del commercio levantino fin dal 1658 e ribaditi con maggiore enfasi contro gli atti fraudolenti nel 1676)<sup>88</sup>. Tali attestati erano richiesti inoltre anche dai consoli francesi agli ufficiali di bordo dei natanti

---

<sup>87</sup> ASVe, BaC, b. 103, fasc. libretti di carico, 19 febbraio 1683 m.v..

<sup>88</sup> Pablo A. Boorsma Mendoza, «Merchant Consuls: Dutch Consuls in Cadiz and their Divided Loyalties (1713-1757)» (Universiteit Leiden, 2015), 42, 53, 77-78; Olnon, «Brought under the law of the land», 272; Allain, «L'information comme instrument de combat», 94-96..

con i colori del Re cristianissimo almeno a partire dall'*Ordonnance* del 1685, così come perlomeno sin dagli anni Sessanta del Seicento le imbarcazioni battenti la bandiera di San Giorgio erano tenute a esibire i libri di carico ai rappresentanti genovesi all'estero<sup>89</sup>. In altre parole, questa imposizione si inseriva in un contesto in cui una simile documentazione era ormai entrata nella vita quotidiana della gente di mare dell'epoca. Nel suo studio relativo alla depredazione dei corsari maltesi Molly Greene documenta infatti che l'unico certificato regolarmente presente a bordo dei natanti greci nel Mediterraneo orientale, soggetti questi al Gran Signore, fosse proprio il manifesto di carico, chiamato anche «libro del scrivano». Nei casi riportati dall'autrice, datati verso la fine del XVII secolo, risulta interessante anche il fatto che questi libri di carico non avessero un valore probatorio per i tribunali marittimi chiamati a giudicare la legittimità o meno della confisca corsara<sup>90</sup>.

Dalle diverse comunicazioni fornite dai rappresentanti consolari nel Mediterraneo orientale, nelle quali si enfatizzavano la mancanza di «nationali mercanti» e la gestione prevalentemente straniera dei traffici mercantili relativi alla Serenissima, risultavano quindi evidenti le forti tensioni conflittuali createsi tra questi *ministri* marciari e gli operatori commerciali che interagivano con tali mercati. Non è infatti un caso che nelle loro analisi sul negativo andamento dei negozi mercantili veneti di questi decenni i consoli attribuissero artificiosamente la maggior parte della colpa agli attori stra-

---

<sup>89</sup> Sui manifesti di carico nel caso francese si cfr.: Cras 2006; Bartolomei e Brogini 2017; Sempéré 2017; Mézin 2017; Gouic 2017. Con un suo contributo Viorel Panaite documenta inoltre che l'obbligo dei mercanti francesi di esibire i manifesti ai consoli in Levante fosse presente fin dal 1599. Con questa imposizione non è però chiaro se fossero coinvolti anche gli ufficiali di bordo: Viorel Panaite, «Les consuls de France dans le Levant au cours de l'ambassade de François Savary de Brèves à Constantinople (1593-1605) à partir d'une source ottomane conservée à la Bibliothèque nationale de France», in *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a c. di Arnaud Bartolomei et al., Collection de l'École française de Rome (Rome: Publications de l'École française de Rome, 2017).. Per l'esempio genovese si rimanda invece a: Fausto Fioriti, «Battista Durazzo a Smirne (1668–1669): finanza, commercio e monete false» (Università degli Studi di Genova, 2013), 56–58, 63–64.. In un suo lavoro Lo Basso documenta l'esistenza di simili manifesti nei natanti genovesi almeno fin dagli anni Trenta del Seicento, ma nell'opera non viene esplicitamente fatto alcun riferimento sul rapporto che avevano i consoli con tali strumenti: Luca Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna* (Selene, 2003), 220..

<sup>90</sup> Greene, *Catholic pirates and Greek merchants*, 182–84..

nieri, il cui comportamento, stando a quanto descritto nei dispacci, era caratterizzato da un opportunismo indifferente alle logiche di «giustitia» della «publica volontà»<sup>91</sup>. Stranieri che, perlopiù, erano identificati con i mercanti locali e i loro corrispondenti nella metropoli adriatica. Dagli ateniesi, greci, ebrei e «turchi» di Atene e della Morea, agli armeni e sefarditi di Smirne, fino ancora agli ebrei di Aleppo, tra il Sei e il Settecento questi sudditi del Gran Signore erano i principali intermediari tra i mercati ottomani e quelli europei e, in particolare, quello di Venezia. La classificazione nella categoria fraudolenta e amorale da parte dei consoli veneziani delle pratiche commerciali condotte da questi attori anticipava quindi il *topos* diffusosi negli ambienti mercantili durante il Settecento che disegnava la figura di simili “mercanti levantini” come corrotta, inaffidabile, altezzosa e avida<sup>92</sup>. A ciò bisogna necessariamente aggiungere la considerazione che nelle lettere del console di Smirne si denunciava anche un altro gruppo di agenti e negozianti implicati in una conduzione degli affari tra le due piazze caratterizzata da frode e imbroglio, ma che originariamente non erano sudditi né della Repubblica né del sultano: gli armatori e mercanti della comunità fiamminga a Venezia e i loro fattori stabiliti nel Levante ottomano.

Da questi casi emerge quindi che la conflittualità per la classificazione delle navi e delle merci non fosse tanto l'esito di una tensione tra attori statali e individui che “dal basso” si ribellavano alle imposizioni. Tale rivalità era piuttosto determinata da una progressiva divergenza di interessi tra le parti, ovvero tra i soggetti coinvolti in un simile traffico desiderosi di un accesso alle risorse del mercato del luogo che fosse il più avvantaggiato possibile, da una parte, e i rappresentanti consolari che volevano godere invece dei privilegi riconosciuti loro proprio in quella stessa località dall'altra. Un ulteriore dato dimostra che si trattava di una frammentazione di interessi a livello locale nonché di pratiche legate al mondo mercantile; per mezzo dei loro corrispondenti a Venezia tali forestieri formularono infatti delle suppliche per ottenere la rimozione non dei consolati locali in generale, bensì di quei particolari esponenti ufficiali con cui si era creato dell'antagonismo<sup>93</sup>. Se nel 1675 alcuni mercanti e parcenevoli, prevalentemente fiamminghi, fecero appello alla Signoria affinché fosse rimosso Francesco Luppazzoli dal

---

<sup>91</sup> Alcuni esempi sono consultabili in: ASVe, BaC, b. 117, 28 marzo 1672, 28 maggio 1672; ibi, b. 377, doc. n.n., Smirne 20 settembre 1675; ibi, b. 116-II, fasc. 2 Patrasso, 23 novembre 1671; ibi, b. 116-I, fasc. 5 Athene, 26 febbraio 1674.

<sup>92</sup> Su questo tema si veda: Grenet 2012, 41–48.

<sup>93</sup> Un meccanismo simile è riscontrabile anche nel contesto pontificio del Settecento: cfr. Denis-Delacour 2013, 410.

suo incarico, così tra il 1672 e il 1676 i «greci negotianti» dello scalo attico e in quello di Morea, sudditi perciò del «signor Turco», richiesero la sostituzione prima dei consoli Coronello e della Grammatica e poi del *ministro* Franceschi<sup>94</sup>. Entrambe le parti, insomma, ricorsero alle istituzioni centrali veneziane per ottenere un riconoscimento dei propri privilegi nel centro estero di residenza. È chiaro che gli organi della Repubblica chiamati a deliberare in materia prediligessero la salvaguardia delle prerogative del proprio patrimonio erariale e dei propri *fedeli ministri*. La forma di cittadinanza all'estero di questi doveva infatti essere tutelata più degli interessi dei forestieri, anche nel caso in cui questi ultimi fossero stati membri di comunità protette dalla Serenissima. Inoltre, come già ricordato precedentemente, alcuni personaggi coinvolti in queste procedure illecite, come Jan Van Aalst, non furono ostacolati dalle istituzioni nel conseguimento della piena cittadinanza marciana. Così come neanche lo status di stranieri privilegiati a Venezia di altri membri della comunità fiamminga (come Giusto van Eijch e Jan Druijvestein), ateniese (come Michiel Perulli) e di quella armena (come Costantino di Adamo), frequentemente implicati in simili operazioni, fu compromesso nel godimento dei relativi benefici di residenza<sup>95</sup>.

È interessante poi notare che il figlio di Francesco Luppazzoli, Gio. Antonio, nel ricoprire l'incarico consolare si mostrò invece più docile e connivente con le pratiche mercantili adoperate dai capitani, mercanti e armatori impegnati nel traffico tra Smirne e Venezia. Nel processo informativo effettuato dai Cinque savi alla mercanzia nel 1708 e che precedette la sua conferma nel *ministero*, infatti, i rappresentanti dei negozianti e dei parcenevoli

---

<sup>94</sup> La supplica per la rimozione di Luppazzoli è presente in: ASVe, CS, Rd, f. 84, 8 giugno 1675; copia della risposta, demandata ai Savi alla mercanzia, è consultabile in: ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 1, 15 luglio 1675. Copia della risposta della prima supplica formulata dai «greci sudditi del signor Turco», anch'essa rimessa alla magistratura mercantile, si trova in: ibi, b. 31, Atene, 28 maggio 1672; la deliberazione dei Savi sopra l'istanza presentata dai «greci negotianti nella scala di Morea» si può rintracciare infine in: ibi, I s., reg. 249, c. 135r (7 ottobre 1676).

<sup>95</sup> Su questi membri della comunità fiamminga si rimanda a: Gelder 2009, 106, 103 n. 16, 118 70, 121. Su Michiel Perulli e la fortuna della sua famiglia nella città veneziana si rimanda nuovamente a: Noto 1994. Costantino di Adamo risulta infine ancora attivo nella piazza realtina a inizio Settecento tra gli «armeni permanenti»: ASVe, CSM, I s., reg. 256, cc. 18v-19r (10 maggio 1703); ibi, II s., b. 4, Armeni, fasc. 3, risposta dei Savi del 10 aprile 1710.



della piazza realtina che gestivano il commercio con lo scalo smirniota sostennero la candidatura di Gio. Antonio<sup>96</sup>. Inoltre, al fine di favorire il rinnovato negozio di bandiera che con la costituzione di nuove case di commercio venete aveva temporaneamente acquistato importanti quote nel mercato smirniota, il console incoraggiò l'esercizio del traffico senza badare troppo alle verifiche identificative e alla relativa contribuzione fiscale. Diverse lettere del successore Giacomo Pilarinò e del bailo Mocenigo testimoniavano infatti le ricorrenti omissioni e collusioni nelle pratiche di registrazione cancelleresca commesse dai membri della famiglia Luppazzoli nella gestione degli affari consolari<sup>97</sup>. È pertanto verosimile ipotizzare che Gio. Antonio avesse cercato di ingraziarsi il favore del ceto armatoriale veneziano al fine di consolidare la propria posizione consolare.

Durante il consolato di Pilarinò stesso, invece, la conflittualità con i comandanti dei bastimenti e i mercanti residenti a Smirne riprese in tutta la sua evidenza, anche in virtù del fatto che entrarono in gioco diversi commercianti *nazionali*<sup>98</sup>. Un esempio è fornito dalla denuncia di Pilarinò nei confronti di Domenico Torre, negoziante veneto presente nel porto smirniota da anni, dipinto dal console come una persona dal «torbido spirito» ostentante un comportamento oltraggioso nei confronti dell'autorità consolare. Dati il coinvolgimento di quest'ultimo nella falsificazione dei manifesti di carico esibiti e l'altezzosità con cui costantemente interagiva con la carica del *ministro*, Pilarinò arrivò ad affermare che la persona di Torre non fosse «degnata di essere nominata col nome di mercante». È poi interessante sottolineare che in un'altra lettera il console descrivesse il mercante come un «oriundo armeno» educato a Venezia, «uomo di sfera bassa, e di fortune poco felici». Tornava perciò nella corrispondenza consolare quella retorica che tanto caratterizzò le testimonianze relative ai «mercanti levantini». Ancora una volta, inoltre, il console pronunciò che nelle sue denunce verso simili attori mercantili egli esponeva la «purissima verità». Con questa espressione Pilarinò faceva riferimento alla già menzionata «verità del fatto», manifestata dalle prove e dai fatti e non dal ricorso a un linguaggio legale o da relazioni sociali complici<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, 1 giugno 1708.

<sup>97</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. n.n. (30 maggio 1710), n.n. (9 giugno 1710), 11 (24 giugno 1710), 13 (25 giugno 1710); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, 15 giugno 1710; ibi, fasc. 4, 7 agosto 1710.

<sup>98</sup> Inizialmente Pilarinò ebbe uno scontro anche con i negozianti veneti Minelli e Pedrali, entrambi futuri viceconsoli nonché precedentemente favoriti nella loro gestione degli affari dalla famiglia Luppazzoli: ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 26 (10 settembre 1710).

<sup>99</sup> Ibi, docc. n.n. (1 aprile 1710), 22 (14 agosto 1710), 28 (20 settembre 1710).

Il contrasto più eclatante, però, Pilarinò l'ebbe con la comunità armena lì presente. Tra le varie merci trafficate, i mercanti armeni in questione gestivano anche il commercio tra Venezia e la Persia di rasi veneziani (drappi auroserici), zecchini e altre monete e mercanzie di valore, cercando tuttavia sistematicamente di omettere (con il supporto dei conniventi capitani) la loro indicazione nei libri di carico da presentare. Per giunta da questi membri della comunità armena dipendeva gran parte del vigore della mercatura da e per il porto lagunare, cosa che veniva messa in luce dallo stesso rappresentante veneziano nelle sue retoriche descrizioni verso questa «gente ingrata e barbara»<sup>100</sup>. Gli armeni, in particolare, formularono più suppliche ai Savi alla mercanzia affinché «questo lupo rapace» venisse rimosso dalla carica, articolando quindi artificiosamente la richiesta con la rappresentazione del console come «cattivo uomo, che non havendo nissuna fede, ne leze, coscienza da diavolo» distruggeva del tutto il negozio di Venezia<sup>101</sup>. In seguito a numerosi casi di tensione tra il *ministro* e questa *nazione* nel 1712 si presentò nello scalo anatolico la nave marcia *San Paolo* capitanata da Zuane Lazarovich, la quale, stando ai sospetti del console, trasportava preziosi ducati d'oro della Serenissima senza averli denunciati nell'apposito manifesto<sup>102</sup>. Pilarinò, non convinto della veridicità del certificato, dapprima cercò di imporre il proprio diritto di visita sul bastimento, prerogativa questa da tempo contestata e oggetto di resistenza dagli armeni stessi. Lazarovich, sostenuto da tali mercanti e dalla complicità del doganiere locale, riuscì però a superare l'ispezione del carico. Il *ministro* veneziano fece allora appello al *kadi*, querelando la controparte e imponendo a ognuno degli armeni coinvolti il giuramento come prova della loro discolta<sup>103</sup>. Dalle comunicazioni inoltrate dall'agente della Repubblica risulta poi che questi mercanti furono fomentati in simili comportamenti anche da Lanfranco Giovi, console genovese di Smirne, e soprattutto dai membri della famiglia Luppazzoli. Pilarinò accusò in particolare l'abate Bartolomeo, ancora tanto riluttante ad accettare la sostituzione del fratello nell'incarico da ostacolare

---

<sup>100</sup> Ibi, docc. 7 (7 maggio 1710), 33 (25 ottobre 1710), 35 (lettera datata 8 novembre 1710 ma con il post scriptum del 25 novembre 1710); ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 3, copia della lettera del bailo datata 15 giugno 1710 e allegata alla deliberazione dei Pregadi del 23 agosto 1710.

<sup>101</sup> Ibi, fasc. 4, suppliche degli armeni di Smirne del 30 ottobre 1710 e del 26 dicembre 1711.

<sup>102</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 48 (25 giugno 1712).

<sup>103</sup> Per quanto riguarda il giuramento dei non musulmani come prova nei tribunali islamici durante il tardo Medioevo si veda: Apellániz 2016. Il giuramento come elemento probatorio nelle corti di giustizia ottomana di età moderna è stato analizzato invece in: Ergene 2003, 64–65.

frequentemente l'operato consolare veneziano. Gli armeni dovettero quindi sborsare un'ingente somma al giudice di Smirne per essersi sottratti a questa imposizione. Per ritorsione nei confronti del console antagonista, questi decisero però di siglare un accordo penale impegnandosi a non caricare più le loro mercanzie sui natanti battenti la bandiera di San Marco fino a quando le richieste da loro avanzate non fossero state esaudite e vincolate da un impegno scritto e sottoscritto dal rappresentante della Serenissima. Tali richieste erano volte a eliminare le principali opere e classificazioni messe in atto dal *ministro* marciano per scoprire e definire le pratiche fraudolente. Nello scritto proposto dagli armeni venivano quindi espressamente menzionati la responsabilità contributiva relativa al traffico di monete, il diritto di ispezione consolare sulla mercanzia imbarcata e la facoltà del console di accusare di contrabbando senza avere prove a sostegno<sup>104</sup>. Ne conseguì una grande rimostranza nella stessa Venezia circa il comportamento di Pilarinò a opera dei mercanti armeni residenti nella capitale adriatica e dei principali rappresentanti dei negozianti e parcenevoli sudditi della Repubblica, chiamati in causa dalle perdite dei mancati noli e dagli ingenti costi dei bastimenti inattivi<sup>105</sup>. A differenza di Francesco Luppazzoli, la cui conflittualità era stata accesa soprattutto con i capitani e agenti mercantili stranieri, Pilarinò, esponente del tutto alieno alle dinamiche mercantili e marittime marciane, si inimicò quindi anche l'ambiente commerciale *nazionale*. Il *ministro* riuscì però a non subire ripercussioni grazie al sostegno del bailo Alvise Mocenigo, il quale continuò a garantire sulla fedeltà della persona del console e sul suo operato. Il diplomatico sostenne invece che l'attacco al suo protetto fosse una questione di rivalità privata che nulla aveva a che fare con il commercio della piazza realtina<sup>106</sup>.

\*\*\*\*\*

Dai dati fin qui analizzati ne consegue quindi un'interpretazione della frode che si legava più alle pratiche intercorse e alla costante interazione fra gli attori in gioco, piuttosto che a una rigida regolamentazione istituzionale

---

<sup>104</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 48 (25 giugno 1712 con p.s. datato 4 luglio 1712), 50 (20 luglio 1712), 51 (27 luglio 1712), 53 (22 agosto 1712), 64 (19 marzo 1713).

<sup>105</sup> ASVe, CSM, II s., b. 33, Smirne, fasc. 4, risposta dei Savi del 20 settembre 1712, diverse coppie di lettere tradotte dall'armeno e indirizzate ai corrispondenti di Venezia nel 1712.

<sup>106</sup> ASVe, SdA, Cost., f. 171, doc. 132 (3 marzo 1713) e allegati.

o a una semplice rivalità statale<sup>107</sup>. Tuttavia, se da un lato la conflittualità presente tra le varie parti in causa documenta una frammentazione degli interessi sociali a livello locale, dall'altra è innegabile che con le riforme dei documenti di bordo la capacità degli agenti marittimi e commerciali di ricercare un riconoscimento identificativo fosse notevolmente ridimensionata. Le costanti istanze formulate dai rappresentanti consolari e diplomatici diedero difatti un forte impulso al riscontro dei certificati scritti, la cui verifica si accompagnò progressivamente a quella fisica delle navi (senza che quest'ultima fosse mai sostituita a livello sistematico), e alla creazione di nuove e più complesse procedure d'identificazione e di controllo degli individui, delle navi e della qualità delle merci caricate. Inoltre, la circolazione delle informazioni e degli attestati di prova s'iscriveva in un flusso di comunicazione intensa tra i consoli e i rappresentanti diplomatici da un lato, e tra le due rive del Mediterraneo dall'altro, all'interno di un traffico consistente di documenti, fra cui la corrispondenza consolare, copie di manifesti, intimazioni e diverse lettere patenti. Le procedure istituzionali messe a punto per far fronte ai comportamenti definiti illeciti propri della pratica mercantile avanzarono perciò dalla produzione dei documenti d'identificazione fino alla progressiva legalizzazione delle modalità di verifica, contribuendo a creare tecniche di controllo che permettessero un inquadramento più serrato della gente di bordo. Ne conseguiva perciò un'inevitabile limitazione della capacità dei capitani di autodefinire la propria appartenenza comunitaria. Simili considerazioni però non devono oscurare il fatto che, seppur limitata, la capacità di determinare l'affiliazione *nazionale* dei beni e delle persone fosse ben distante dall'essere monopolizzata dalle autorità sovrane. Il processo identificativo prevedeva anzi ancora la partecipazione di un'ampia fascia sociale e *in primis* proprio di quegli attori che a livello locale mantenevano una certa influenza.

I casi sopra analizzati hanno inoltre consentito di riflettere sulle condizioni che tra il XVII e il XVIII secolo permisero l'espansione e la conseguente crescente contesa della giurisdizione sovrana sui beni e sui natanti in movimento attraverso strumenti di comunicazione e di identificazione sempre più elaborati in un'area geografica che non era limitata alla sola sfera locale come nei periodi passati. L'accesso della gente che viaggiava e lavorava a bordo dei mercantili ai privilegi concessi alla comunità marciaiana fu quindi sempre più controllato e regolamentato dalle istituzioni centrali ed estere

---

<sup>107</sup> Si conferma perciò quanto già affermato in recenti ricerche sulla frode marittima contenute nel secondo numero di Quaderni storici del 2013, in particolare in: Salvemini e Zaugg 2013; Denis-Delacour 2013.

della Repubblica stessa, tanto da assumere maggiormente un carattere d'obbligazione piuttosto che di beneficio. Oltre a ciò, si può affermare che fin dall'ultimo ventennio del Seicento il processo d'istituzionalizzazione delle pratiche di controllo delle imbarcazioni e delle merci marittime non solo si estese, ma si basò anche su una crescente produzione e circolazione di testimonianze scritte, riflettendo un clima di concorrenza giurisdizionale intra ed extra-europea che i testi dei trattati difficilmente illustravano. Le procedure di controllo e di messa per iscritto, poste in essere sia dai consoli veneziani che dagli ufficiali delle altre potenze cristiane e legate a logiche non solo d'ordine economico e fiscale ma anche di sovranità, portarono a una più efficace identificazione delle proprietà che si muovevano attraverso lo spazio marittimo. Si fece tuttavia sempre più stridente la tensione esistente tra tale gente di bordo, che per definizione era frequentemente in movimento, e i criteri di riconoscimento di affiliazione *nazionale* perseguiti dagli agenti consolari e legati al valore sociale della stanzialità. Se infatti la maggiore istituzionalizzazione dei documenti di viaggio portò a una maggiore attenzione sui certificati stessi da parte degli incaricati consolari nei contenziosi d'appartenenza, tale pratica non portò al superamento della frammentazione degli interessi sociali che tanto clamore aveva originato.

In conclusione è doveroso fare qui un cenno a un ulteriore documento di bordo, ovvero la patente di sanità. Questo tipo di lettera patente, infatti, si dimostrava utile non solo in caso di allerta epidemica, ma contribuiva ugualmente a diffondere certe forme di identificazione<sup>108</sup>. Il console Pilarinò, ad esempio, accompagnò spesso il rilascio delle patenti di sanità alla propria sottoscrizione nei manifesti di carico. In tal modo il controllo di questi certificati permetteva di contrastare più efficacemente le pratiche definite fraudolente<sup>109</sup>. Tuttavia, la quasi inesistente presenza di tale documentazione consolare prima degli anni Venti del Settecento (fatta eccezione per i

---

<sup>108</sup> Sulla relazione tra informazione sanitaria e funzione consolare si veda: Calafat 2015. Come rivelato da Giovanni Assereto, a Genova le procedure relative alle patenti e alle fedie di sanità apparivano consolidate fin dalla prima metà del Cinquecento: Assereto 2011, 20–22. Ulteriori notizie relative alle patenti di sanità in un periodo successivo da quello qui analizzato sono rintracciabili in: R. Salvemini 2009; Alibrandi 2014. Per quanto riguarda la materia sanitaria a Venezia si rimanda alla raccolta curata da Nelli-Elena Vanzan Marchini: *Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia*.

<sup>109</sup> ASVe, BaC, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 28 (20 settembre 1710), 32 (15 febbraio 1712), 36 (14 marzo 1712). Qualche esempio di patente di sanità emesso dal console di Smirne Pilarinò è consultabile in: ibi, doc. 45 (24 maggio 1712); ibi, b. 323-I, 9 aprile 1713, 12 maggio

registri del bailo a Costantinopoli) non ha permesso di approfondire questa indagine<sup>110</sup>.

---

1713. È inoltre interessante notare che, dall'esame della documentazione visionata dei consolati veneziani in Levante, non sono rintracciabili altre patenti o fedi sanitarie emesse dai *ministri* incaricati durante il periodo precedente a quello di Pilarinò.

<sup>110</sup> Alcuni esempi nei registri del bailo a Costantinopoli sono consultabili in: ibi, bb. 295, 297-298. Per il legame tra i consoli veneziani e i Provveditori alla sanità della Repubblica si veda invece: Carbone 1962.

## CAPITOLO 8

### La migrazione di Tinos. Dispute d'identificazione tra ufficiali ottomani e consoli veneziani

#### 1. Il riconoscimento dei *müstemin* nel mondo ottomano d'epoca moderna

L'analisi proposta nei capitoli precedenti ha messo in luce come il riconoscimento all'appartenenza comunitaria all'estero in epoca moderna fosse basato perlopiù sul possesso di documenti attestanti legami sociali (soprattutto di "fedeltà" professionale o familiare) con i ceti detentori dei privilegi di cittadinanza veneziana. Come si ricorderà, tali attestati potevano essere le lettere patenti oppure di raccomandazione. Tuttavia, esattamente come accadeva per chi era di passaggio (come ad esempio i capitani e gli equipaggi dei mercantili), anche gli attori che si fermavano nella località per risiedervi più a lungo giocavano frequentemente sul principio volontario dell'appartenenza per godere della protezione che maggiormente privilegiasse i propri interessi e quelli della propria famiglia.

È importante qui notare che non tutti gli attori sociali godevano di questa capacità di negoziare la propria *nazionalità* nel luogo di residenza (più o meno stabile); solamente chi aveva instaurato legami relazionali con figure che localmente avevano una posizione favorevole poteva ambire a scegliere ed eventualmente cambiare arbitrariamente la propria affiliazione. Così ad esempio Frederik van den Heuvel, «figliolastro» del mercante e cittadino di Venezia Jan van Aalst giunto nel 1673 a Smirne per commerciare sotto la protezione della Repubblica grazie a diverse raccomandazioni veneziane, nel 1675 si oppose all'intimazione del *ministro* marciano di pagamento del *cottimo* e *consolato* della Serenissima rispondendo di essere soggetto alla tutela del console olandese. In tal modo egli poté infatti continuare il proprio traffico tra il mercato realtino e lo scalo ottomano alle condizioni legali e fiscali più vantaggiose con la complicità degli armatori/investitori, dei capitani e dell'agente consolare delle Province Unite<sup>1</sup>. Inoltre, tale episodio documenta il fatto che il vincolo tra il titolare di una lettera di raccomandazione e l'appartenenza a una *nazione* poteva essere ripudiato dallo stesso possessore del titolo. Questo caso, uno fra i molti che si possono scorgere

---

<sup>1</sup> Un cenno alle raccomandazioni di van den Heuvel sono presenti nelle lettere consolari conservate in: ASVe, BaC, b. 117, 4 novembre 1673, 29 novembre 1673. L'intimazione consolare e la relativa risposta sono invece rintracciabili in: ibi, 16 agosto 1675 allegato della lettera del 17 agosto 1675.

tra i dispacci dei consoli europei, conferma quindi quanto già evidenziato da altri studi relativi a periodi successivi, ovvero che l'appartenenza comunitaria nel Levante ottomano fosse perlopiù determinata dalle diverse relazioni di solidarietà (famigliare, professionale o etnico-confessionale) che questi attori intrattenevano nei vari momenti della loro vita quotidiana. A detenere simili risorse relazionali, inoltre, all'epoca erano generalmente quelle figure cui la protezione "franca" rappresentava un mezzo supplementare all'interno della propria vita quotidiana piuttosto che una vera necessità materiale. La categoria dei mercanti fu perciò quella che, in tal senso, più si distinse tra i vari corpi sociali in tal senso<sup>2</sup>.

Più complessa sembra tuttavia la realtà cetuale che i dispacci consolari fanno emergere. Una lettera di Luppazzoli datata giugno 1673, ad esempio, documenta l'arrivo nel porto smirniota di un «giovane candiotto sartore» e servitore del residente d'Olanda che, raccomandato dal bailo, aveva il diritto di essere assistito dal console marciano affinché non fosse molestato dal «carazzo»<sup>3</sup>. Un altro caso, presentato sempre dalla corrispondenza del vecchio *ministro*, è quello della venuta a Smirne nel luglio del 1675 di una vedova chiamata Stella e originaria dell'isola di Lemnos. Essa era stata portata a Venezia durante la guerra di Candia, dove aveva poi sposato un «citadino veneto»<sup>4</sup>. In seguito alla morte del marito la vedova decise di tornare nell'isola natia e, dopo aver ottenuto la raccomandazione di tre notabili veneziani come strumento di protezione contro la minaccia di schiavitù, salpò per il Levante ottomano. Giunta nello scalo anatolico, però, Stella fu oggetto delle attenzioni degli ufficiali locali che, intesa l'origine della donna, pretesero di identificarla come captiva. Spettò quindi al console marciano intervenire per proteggere la donna da ogni molestia in quanto suddita della Repubblica<sup>5</sup>. Assieme alla gente di bordo e di passaggio anche i mercanti, i singoli artigiani e le vedove erano quindi i principali attori "marginali" che, vulnerabili non tanto per mancanza di capacità economica quanto per difetto di un radicamento locale<sup>6</sup>, erano legittimamente soggetti alla tutela dell'istituzione a tal proposito preposta, ovvero i consoli. Detenendo dei validi documenti di riconoscimento, questi "stranieri" potevano rivolgersi ai

---

<sup>2</sup> Si fa qui riferimento in particolare al lavoro di: Smyrnelis 2005, 98–123.

<sup>3</sup> ASVe, BaC, b. 117, 22 giugno 1673.

<sup>4</sup> Purtroppo la lettera non aggiunge il nome del defunto marito né la condizione civile goduta da quest'ultimo.

<sup>5</sup> Ibi, 10 luglio 1675.

<sup>6</sup> Su questo tema si rimanda ancora una volta a: Cerutti 2012.



*ministri* o ai rappresentanti diplomatici di Venezia pur di conseguire una protezione dei propri beni e della propria persona.

Generalmente la legge islamica prevedeva invece che chiunque non fosse musulmano e si trovasse nel *dar al-islam* («casa dell'islam» o della pace) fosse passibile di schiavitù o uccisione e i suoi beni potessero essere sequestrati. Anche se residente nel *dar al-islam* da tutta la vita, chi aveva una fede diversa da quella islamica non deteneva infatti alcun diritto alla proprietà o sulle risorse locali e doveva essere considerato un nemico alieno (*harbi*). Tra tardo medioevo e prima età moderna i sovrani ottomani avevano abbondantemente e rapidamente ingrandito i propri domini nelle coste mediterranee, detenendo quindi sotto la propria giurisdizione estese regioni caratterizzate da una molteplicità di tradizioni e culture sociali, politiche e religiose. Gli ottomani, così come gli altri imperi musulmani, erano stati perciò costretti ad avvalersi di una dottrina (*zimma*) che permettesse ospitalità e protezione ai membri delle diverse religioni rivelate, i quali vennero dunque esclusi dai rischi che potevano minarne la sopravvivenza<sup>7</sup>. Alle popolazioni di differente fede residenti nell'area di influenza del Gran Signore era stata quindi concessa la protezione della legge coranica e dell'Imperatore e i componenti di queste comunità di cristiani ed ebrei (*zimmi*) potevano comunque godere di risorse locali come la proprietà e l'impiego in una professione, nonché del diritto alla successione patrimoniale.

I membri di queste diverse comunità locali (*taife* o *millet*)<sup>8</sup> venivano tuttavia considerati come sudditi non privilegiati e, in cambio della garanzia dei diritti summenzionati sulla propria vita e sui propri beni, dovevano adempiere a tutta una serie di oneri e obblighi. Erano perciò identificati come *reaya*, categoria sociale questa che comprendeva tutti quei sudditi (musulmani e non) soggetti a tassazione<sup>9</sup>; i *zimmi* in particolare erano responsabili

---

<sup>7</sup> Chaen 1991; Faroqhi 2013.

<sup>8</sup> Prima delle riforme di metà Ottocento il termine *millet* non indicava ancora un gruppo strutturato all'interno dell'ordinamento ottomano, ma più generalmente una comunità confessionale. Nella prassi ottomana però la parola che più rappresentava una comunità, fosse essa religiosa, sociale o politica, era *taife*. Anche se il "sistema dei millet" cambiava molto in base al contesto locale e cronologico di riferimento, ciò che differenziava tali comunità dalle *nazioni* europee generalmente era la loro composizione secondo un criterio che prevedeva la soggezione all'autorità di uno specifico capo religioso. Cfr.: Goffman 1994, 139–41; Pedani 2002, 96–97; Masters 2006, 273–76.

<sup>9</sup> Sulla categoria dei *reaya* all'interno del contesto ottomano si rimanda ancora una volta a: Faroqhi 1995.

del pagamento di una specifica contribuzione più volte menzionata che veniva chiamata «carazzo» (*cizye* o *haraç*). Indipendentemente dal loro ceti sociale e dalla loro professione nonché dalla loro fede, purché essa non fosse islamica, i *zimmî* venivano registrati nel libro dell'agente (*haraçcı*) incaricato di riscuotere queste imposte. Anche coloro che migravano nelle zone soggette all'autorità del Gran Signore non facevano eccezione a tale imposizione; gli immigrati erano riconosciuti come nuovi *reaya* e *zimmî* ed erano perciò iscritti in appositi registri delle imposte chiamate *yava haraç* o *yave cizye* (ovvero *haraç/cizye* dei non residenti)<sup>10</sup>.

Esattamente come avveniva nell'Europa cristiana della prima età moderna anche nell'Impero ottomano le tecniche d'identificazione relative alla mobilità delle persone e alla loro responsabilità contributiva andavano progressivamente basandosi sulla documentazione scritta, e in particolare sulla redazione di registri. Inoltre, esattamente come i rivali europei, dalla fine del Cinquecento anche l'identificazione ai fini fiscali dell'amministrazione ottomana si era ormai emancipata dall'intermediazione di attori legati al sistema di proprietà terriera; una simile ricognizione veniva operata da agenti "statali" che agivano con la collaborazione dei notabili delle varie comunità<sup>11</sup>. Prima della riforma varata nel 1691 l'obiettivo di queste procedure tuttavia non era di descrivere l'individuo suddito contribuente in modo tale che quest'ultimo fosse materialmente identificabile rispetto a una moltitudine di gente, ma semplicemente di considerare questo come soggetto di un'obbligazione. L'imposta, e la conseguente registrazione, era infatti stimata sul singolo nucleo familiare, indipendentemente quindi dalla presenza di eventuali mogli e figli<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Darling 1996, 81–118. L'imposizione del *yava cizye* era solitamente prevista in importanti piazze commerciali, come Aleppo e appunto Smirne, dove i mercanti sudditi del Gran Signore ma provenienti da altre regioni dell'Impero si fermavano per diverso tempo: Greene 2000, 156. Nelle fonti veneziane questa imposizione viene chiamata «java/jova carazzo».

<sup>11</sup> Slot 1982, I:294–95; Kiel 1990; Darling 1996, 81–82; About e Denis 2010, 32–55.

<sup>12</sup> Circa la differenza all'interno del contesto smirniota del cambio di procedura identificativa avvenuto con la riforma del 1691 si cfr.: Kuru 2017, 164–77. Esattamente come avveniva negli Stati europei dell'epoca, anche nell'Impero ottomano la donna generalmente non era soggetta alla stessa procedura identificativa dell'uomo. Le società europea e ottomana dell'età moderna infatti non avvertivano la necessità di riconoscere l'appartenenza cetuale e comunitaria della donna in modo proprio e distinto, in particolar modo qualora esse fossero accompagnate da uomini. Tale appartenenza era oggetto di indagine e controllo solamente nel momento in cui la donna fosse stata sola. La personalità giuridica della donna stentava quindi ad essere riconosciuta nella sua autonomia e compiutezza. Per un interes-

La sorveglianza imposta dalle autorità ottomane sulla mobilità delle persone, così come era tipico negli Stati d'antico regime, era determinata da ragioni prevalentemente fiscali, più che da una logica di controllo dei flussi. Tuttavia alcune congiunture demografiche, politiche, economiche e sociali della seconda metà del Seicento e di inizio Settecento spinsero il potere centrale a relazionarsi con maggiore attenzione con il fenomeno degli immigrati che affluivano nei centri urbani emergenti<sup>13</sup>. A ogni modo, come si è già detto con la stipulazione di *ahdname* tra l'Imperatore e le diverse potenze cristiane si riconosceva lo statuto legale di "franchi" (o *müstemin*) a quei migranti che, arrivati o presenti nell'Impero ottomano, fossero sudditi di sovrani europei. Grazie alla mediazione consolare, a questi ultimi veniva perciò garantito il relativo accesso sicuro e privilegiato ai mercati locali, nonché il mantenimento della proprietà dei relativi beni mobili e mercantili durante la loro permanenza.

Lo status di straniero privilegiato, condizione che distingueva chi otteneva tale riconoscimento dai *reaya* e in particolare dai *zimmî* soprattutto per la sua emancipazione alla responsabilità contributiva, aveva però delle limitazioni<sup>14</sup>. Tradizionalmente le Capitolazioni stabilite tra la corte ottomana e la Repubblica definivano che gli aventi diritto all'identificazione come *müstemin* fossero quei sudditi veneti che, ammogliati o scapoli, andavano e tornavano per trafficare nelle zone di influenza dell'Imperatore senza però stabilirvisi. Già nell'*instrumentum reciprocum* tra le parti del 1503 in un articolo si affermava che «se algun venisse da Venesia, et habitasse cum moglier o sença moglier possi star avente ad uno anno: Dapoi se faci quel che la

---

sante riflessione sui mezzi e le procedure a disposizione e sulle difficoltà della donna musulmana nell'Impero ottomano del Settecento a riuscire a conseguire un riconoscimento della sua appartenenza sociale e dei diritti che ne conseguivano si veda: Tamdoğan 2010. Sull'identificazione della donna effettuata dal tribunale del giudice musulmano si veda invece: Tillier 2010.

<sup>13</sup> Su questi temi si faccia riferimento in particolare a: Faroqhi 1998; Kasaba 2001; Tamdoğan 2009.

<sup>14</sup> Secondo lo storico Colin Imber, infatti, la scuola *hanafita* prevedeva che la principale distinzione giuridica all'interno del *dar al-islam* non fosse tra musulmani e non-musulmani, quanto piuttosto tra chi fosse ritenuto responsabile a livello contributivo e chi invece fosse esente da simili imposizioni. Imber afferma inoltre che l'emancipazione dalla tassazione fosse il più importante indicatore di differenziazione giuridica all'interno dell'Impero ottomano. Cfr.: Imber 1997, 77, 115–16.

rason vole»<sup>15</sup>. In altre parole i privilegi accordati ai membri delle diverse comunità franche (e non solo quella veneziana) erano garantiti solamente a chi fosse considerato di passaggio. L'opinione *hanafita*, la scuola ufficiale dell'Impero, relativa ai forestieri prevedeva infatti che lo statuto di *reaya* fosse attribuito automaticamente a chi avesse risieduto per più di un anno nel *dar al-islam*. Una volta superate le condizioni temporali previste dagli accordi lo straniero privilegiato perdeva così le concessioni ed era perciò da considerarsi un suddito soggetto all'influenza del Gran Signore e dei suoi ufficiali<sup>16</sup>.

Agli stranieri privilegiati era inoltre negato il pieno diritto di proprietà; i "franchi" non potevano perciò detenere beni immobili nel territorio<sup>17</sup>. Le Capitolazioni prevedevano poi che i beni di proprietà mobile di un *müstemin* deceduto non fossero confiscati dalle autorità locali, ma fossero gestiti dal rispettivo console in modo tale da garantire la legittima successione patrimoniale agli eredi. Ciò avrebbe comportato quindi che, in mancanza di legami sociali locali, il console intervenisse temporaneamente come sostituto dell'erede. In pratica però i rappresentanti consolari o diplomatici prima di valutare il passaggio ereditario in genere organizzavano le necessarie operazioni amministrative e finanziarie, tenendo in considerazione le richieste dei creditori locali nonché i crediti vantati dal defunto stesso. A ogni modo la trasmissione delle proprietà del deceduto "straniero" ai legittimi eredi, seppur vulnerabile a probabili contese, era perlopiù garantita<sup>18</sup>.

Secondo il principio esposto dalla giurisprudenza ottomana la condizione di straniero privilegiato variava quindi in base alla provenienza, alla professione e al livello sociale dell'individuo. Per essere riconosciuto come *müstemin* era necessario essere degli "stranieri" della città a tutti gli effetti, ovvero dei "miserabili", categoria questa diffusa in differenti regioni del bacino mediterraneo. Nonostante fosse concesso loro un accesso privilegiato

---

<sup>15</sup> Pedani 1996, 80; Theunissen 1998, 392, 539; Veinstein 2006, 190; Cfr. anche: ASVe, SdA, Cost., f. 154, Capitolazione allegata al dispaccio del 24 maggio 1670; ASVe, Miscellanea documenti turchi, b. 15, doc. 1610, capitolo XXV (Capitolazione 9-18 aprile 1701).

<sup>16</sup> Schacht 1986; Knost 2007, 243-46; Veinstein 2006, 189-90.

<sup>17</sup> Faroqhi 1986, 366-67; Ead. 2017, 146; Imber 1997, 116; Knost 2007. Anche se in maniera diversa, nei loro lavori Faroqhi e Knost affermano tuttavia che i *müstemin* in qualche maniera riuscissero comunque a usufruire di diritti prossimi alla piena proprietà. A ogni modo nei casi che questa tesi documenta non emerge quest'ultima possibilità da parte dei sudditi della Repubblica.

<sup>18</sup> Su questo punto si rimanda in particolare a: Faroqhi 1986, 365-66; Ead. 2017, 146, 150-51; Boogert 2005, 159-205.

al commercio del luogo, essi non dovevano essere iscritti a una catena di successione nel posto e, a causa della loro mobilità, non potevano godere dei pieni diritti di cittadinanza quali la proprietà immobiliare e l'inclusione nel mercato del lavoro. In genere essi dovevano essere relativamente giovani, preferibilmente senza coniugi e figli, e senza legami sociali o professionali stabilmente inseriti nella località. Le caratteristiche di persona di passaggio sembravano essere definite da individui soli, senza famiglia, di situazione relativamente modesta e probabilmente al di fuori delle principali interazioni economiche e sociali nel posto<sup>19</sup>.

Stando al pensiero espresso dalla scuola *hanafita* inoltre la responsabilità contributiva dell'*haraç* era soprattutto un efficace strumento di classificazione sociale. Intesa come mezzo per riconoscere il "reale" straniero, l'esenzione dalla tassa di capitazione costituiva una delle principali prerogative sovrane, ovvero l'autorità di modificare la condizione civile di un individuo. Ciò sembra essere espresso bene nel "*carazo affair*", ovvero in quel caso che negli anni Dieci del Seicento coinvolse alcuni esponenti della classe dirigente ottomana di Costantinopoli nel tentativo di imporre il «carazzo» a quei membri delle comunità "franche" che, per motivi legati alla diplomazia o al commercio, risiedevano nella capitale da diverso tempo. Per volontà della corte imperiale (*divân*), infatti, nel settembre del 1616 gli affiliati delle *nazioni* europee presenti a Galata (il quartiere di Costantinopoli caratterizzato dalla residenza dei "franchi") da più di un anno o sposati con donne locali furono censiti e ritenuti responsabili del pagamento delle tasse previste per i *zımmî*, nonché annotati negli appositi registri sotto questa categoria. Dopo alcuni mesi, precisamente tra il febbraio e il marzo del 1617, la forte pressione diplomatica esercitata sulla corte dagli ambasciatori europei (tra cui il bailo veneziano) unita alla sostituzione di alcuni importanti dirigenti ottomani protagonisti del "*carazo affair*" (in particolare il Gran visir e il *kadı* di Galata) portò alla revoca dell'imposizione che equiparava numerosi membri delle comunità europee ai *reaya*. Con la lettera imperiale (*berat* o *nişan*) che mise fine alla contesa, però, fu ribadito anche che fra gli stranieri residenti solamente chi non era vincolato da matrimonio con una *zımmî* e chi veniva nell'Impero per ragioni legate al traffico, senza perciò mai stabi-

---

<sup>19</sup> Si cfr. in particolare: Hanna 2007; Tamdoğan 2015. Per un'interessante discussione comparativa tra il mondo musulmano e quello europeo all'interno del contesto mediterraneo e relativa alla marginalità degli stranieri e alle istituzioni preposte a garantire la successione patrimoniale si veda: Cerutti e Grangaud 2017.

lirvisi, avesse il diritto a essere identificato come *müstemin*. Con simili disposizioni comunque il governo della Porta volle assicurarsi che quei mercanti non musulmani domiciliati e residenti nelle regioni imperiali, con tanto di famiglia originariamente locale e con possedimenti immobiliari, non fossero riconosciuti come gente di passaggio e fossero ritenuti responsabili del pagamento dell'*haraç*<sup>20</sup>.

Una situazione diversa caratterizzava invece gli "stranieri" possessori di una patente imperiale (*beratli*), come i consoli e i dragomanni al servizio delle comunità "franche". Come già analizzato nei capitoli precedenti, infatti, i titolari di un *berat* durante il Seicento avevano una maggiore possibilità di essere integrati localmente. Nonostante fossero spesso originariamente sudditi del Gran Signore, grazie al loro legame con le potenze europee queste figure potevano godere contemporaneamente dei pieni diritti di cittadinanza a livello locale e dei privilegi concessi agli stranieri protetti dalle Capitolazioni. Tuttavia la possibilità di tali attori sociali di usufruire di simili condizioni era frequentemente contestata dalle autorità ottomane del territorio di residenza, tanto che ancora fra fine Sei e inizio Settecento questi ultimi cercarono di imporre ad alcuni rappresentanti consolari e interpreti della Serenissima il «carazzo»<sup>21</sup>. Rappresentativo a tal proposito è il caso di Marc'Antonio Chinamo, *ministro* marciano a Milos nei primi anni Settanta del Seicento. Degno di nota dell'istanza formulata dal console al bailo per il conseguimento di uno specifico *berat* imperiale era il fatto che Chinamo si ritenesse responsabile della tassa prevista sui beni fondiari (in

---

<sup>20</sup> Per quanto riguarda il "*carazo affair*" si rimanda soprattutto a: Veinstein 2006, 191–92; Krstić 2013. Copia delle lettere imperiali (*berat* o *nişan*) che posero temporaneamente fine alla conflittualità si possono trovare anche in: ASVe, BaC, b. 377, docc. Turchi 25, primi giorni della luna di *rebiyül ahur* 1026 [primi giorni di aprile 1617], 27 (5/14 luglio 1617). Una copia della traduzione del primo *berat* è conservato anche in: ibi, b. 124-I, mazzetto di lettere. Un ordine imperiale datato 1621-1622, inoltre, definì ancora una volta che un residente veneziano diveniva suddito del sultano se si sposava con una cristiana locale o se dimostrava di voler risiedere per lungo tempo nell'Impero: Faroqhi 1986, 366–67.

<sup>21</sup> Un esempio è il tentativo di imporre la tassa di capitazione al console veneziano di Paros Giorgio Spirido, originario dell'isola stessa: ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 1 Paresi, 24 luglio 1672, 24 marzo 1673. Tentativi di iscrivere i dragomanni consolari nei registri di tali contribuzioni sono anche più numerosi. Alcuni esempi sono consultabili in: ibi, fasc. 2 Aleppo, lettera del viceconsole di Tripoli Benedetti del 24 agosto 1674 allegata al dispaccio del 16 settembre 1674; il conseguente comandamento imperiale ottenuto allo scopo di esonerare tali interpreti dal pagamento è presente in ibi, b. 252, reg. 340, comandamento n. 73 (i primi della luna di *receb* 1085, ovvero i primi giorni di ottobre del 1674); altri esempi ancora in: ibi, b. 253, reg. 16, gli ultimi della luna di *ramazan* l'anno 1116, ossia circa il 24 gennaio 1704 m.v..

questo contesto chiamata *mukataa*)<sup>22</sup>, e che, d'altra parte, rifiutasse categoricamente la registrazione nel *defter* (registro) dei «sudditi naturali del Gran Signore» e quindi il pagamento del «cheffalocarazo» (*kefalokharatzi*, versione greca dell'*haraç*). Stando anche alle parole del Provveditore straordinario della Suda Polo Nani, sostenitore della causa del console, la costrizione a cui era minacciato Chinamo circa la liquidazione del testatico lo avrebbe definito come «suddito de Turchi»<sup>23</sup>. Ancora una volta, quindi, si riaffermava la responsabilità contributiva del «carazzo», piuttosto che il possesso di beni immateriali (che all'epoca era invece concessa agli stranieri *beratlı*), come elemento di classificazione sociale dei sudditi e dei forestieri.

Nonostante i "franchi" coinvolti nel "*carazo affair*" non siano stati ancora oggetto di un'indagine approfondita relativa alle loro condizioni sociali e professionali, è verosimile affermare che tale episodio, assieme ai sopracennati casi di rifiuto degli stranieri *beratlı* a pagare l'imposta di capitazione, non rappresentasse un problema di eccessiva tassazione. Essi evidenziano invece l'esistenza di un'importante tensione a livello locale scaturita dalla concorrenza per l'accesso privilegiato al mercato (per quanto riguarda il *carazo affair*)<sup>24</sup> e ad altre risorse del territorio (che, come già visto, concerneva i consoli e gli interpreti protetti dall'azione diplomatica europea)<sup>25</sup>. Si può quindi affermare che l'affiliazione alle categorie sociali degli stranieri privilegiati e patentati fosse fortemente ricercata da attori appartenenti agli strati medio-alti della società.

---

<sup>22</sup> Nei documenti veneziani l'imposizione viene chiamata «mucata». Su questa tassazione fondiaria e sulla questione della proprietà immobiliare nel contesto di Creta ottomana e delle altre isole dell'Arcipelago si rimanda a: Greene 1996; Ead. 2000, 25–29; Veinstein 2004. Per quanto riguarda il tema dei diritti sulla proprietà fondiaria nell'Impero ottomano si rimanda in particolare a: Keyder e Tabak 1991. A ogni modo, nessuno all'interno del contesto ottomano poteva detenere una proprietà privata su un terreno, ma solamente su ciò che era presente su quel terreno: Imber 2012, 53.

<sup>23</sup> ASVe, BaC, b. 116-I, fasc. 13 Milo, allegato n.d. della lettera del 15 ottobre 1671, memoriale n.d. allegato alla lettera del 20 marzo 1673, 25 agosto 1673; ibi, b. 116-II, fasc. 5 Suda, 27 aprile 1673.

<sup>24</sup> Cfr. Krstić 2013. Krstić documenta la presenza di abitanti provenienti da Creta e Tinos tra coloro che erano stati registrati come *müstemin*. Questi, piuttosto che mercanti, potrebbero essere stati degli artigiani o comunque addetti a svolgere altre professioni urbane.

<sup>25</sup> Si rimanda qui al capitolo "Il consolato veneziano fra «honore» e «miseria»".

## 2. La rivendicazione di un'appartenenza

Apparentemente le differenze tra la categoria dei *müstemin* e quella degli *zimmî* o *reaya* sembrano molto labili perché dalle fonti dell'epoca, sia ottomane che europee, non è facile dedurre chi fosse effettivamente identificabile come un individuo di passaggio. Il linguaggio giuridico delle autorità del territorio operava sì una distinzione tra i residenti permanenti (*sakin* o *mütemekkin* nel caso di coloro che confessavano una fede diversa da quella islamica) e i domiciliati temporaneamente (*misafir* o *yava reaya*), tanto da prevedere un'apposita contribuzione (*yava haraç*) per quei sudditi non musulmani che non risiedevano. Tuttavia le difficoltà nel classificare chi avesse uno statuto precario all'interno della città emergono costantemente nella realtà ottomana e mediterranea del tempo. Persone stabilitesi da lungo tempo nel luogo infatti potevano frequentemente essere iscritte alla categoria dei *misafir/yava reaya*<sup>26</sup>.

Dal punto di vista di questi individui, però, la differenza fra tali classificazioni doveva essere perlopiù ben nota tanto che, nonostante la relativa perdita dei diritti di cittadinanza locali, il tentativo di ricercare l'appartenenza al gruppo degli stranieri privilegiati era da lungo tempo operato da molti residenti stessi. Fin dal XIII secolo si registrano infatti diversi casi nel Mediterraneo orientale, e soprattutto nella Cipro governata dalla casata dei Lusignano, in cui individui autoctoni preferirono essere riconosciuti come "veneziani bianchi" o genovesi piuttosto che locali. D'altro canto, è interessante notare anche che nel tardo Medioevo alcuni dei sudditi dello Stato da Mar marciano prediligessero l'identificazione di "fazolati", e quindi soggetti del sultano mamelucco, ai vincoli imposti da un'appartenenza straniera, seppur questa fosse una condizione privilegiata<sup>27</sup>. Quali furono perciò gli elementi determinanti che spinsero numerosi attori sociali a ricercare

---

<sup>26</sup> Per il caso delle città anatoliche durante il periodo ottomano si cfr.: Tamdoğan 2009, 184; Ead. 2015. Nelle fonti veneziane i *mütemekkin*, ossia i sudditi ottomani non musulmani residenti, vengono documentati come «müttamechini». Non è ancora tuttavia chiaro quando queste classificazioni iniziarono a comparire nel linguaggio giuridico. Sembrerebbe infatti che tali distinzioni si manifestassero proprio nel corso del Seicento. Nozioni come *sakin* e *misafir* al momento sono state attestate nella città turca di Adana durante il Settecento e non è ancora chiaro quanto tali categorie fossero diffuse. *Mütemekkin* e *yava reaya*, invece, sono termini presenti nel lessico giuridico dei centri di Smirne e Chios durante il periodo esaminato.

<sup>27</sup> Il caso dei "veneziani bianchi" nella Cipro del tardo Medioevo è stato analizzato da: Jacoby 1979. I "fazoladi" ambientati nel contesto mamelucco sono invece stati oggetto di studio in: Apellániz 2017.



l'appartenenza "franca"? La storica Suraiya Faroqhi ha enfatizzato che la protezione delle potenze europee, tra cui anche quella di Venezia, potesse garantire maggiore sicurezza ai diritti di proprietà rispetto a quanto potessero desiderare i sudditi ottomani non musulmani. Come già accennato precedentemente, i *müstemin* infatti potevano sperare di godere anche di altri vantaggi oltre all'esenzione contributiva, ovvero di privilegi giurisdizionali rappresentanti una forma di emancipazione alla giustizia degli incaricati ottomani locali (emancipazione comunque limitata ad alcune sfere e ad alcune somme di denaro oggetto del contenzioso, e che non prevedeva in ogni caso l'esonero dalla giurisdizione della corte imperiale centrale) o, qualora morissero nel luogo, la trasmissione dei beni ai legittimi eredi rimasti nei luoghi d'origine<sup>28</sup>. Una simile condizione era però desiderabile e conseguibile soprattutto da persone di un certo status sociale, ovvero dagli stessi attori in grado di negoziare la protezione di diverse potenze cristiane e lontani dall'essere in una situazione di marginalità assoluta. Gli individui provenienti dagli strati più poveri della società avevano invece motivo di perseguire questo obiettivo? Il caso dei migranti di Tinos sembra essere molto interessante a tal proposito.

Fin dall'indomani della guerra tra Venezia e l'Impero ottomano che aveva determinato il possesso dell'isola di Creta (1645-1669) i dispacci dei consoli marciiani residenti nei possedimenti del Gran Signore attestavano la numerosa presenza in questi scali di sudditi della Repubblica di Venezia provenienti dallo Stato da Mar della Serenissima stessa. Nelle lettere rivolte al bailo a Costantinopoli i consoli di Smirne e Chios manifestarono costante preoccupazione per la migrazione da parte di chi arrivava dalle isole e fortezze del Levante veneziano, e in particolare da Tinos<sup>29</sup>. Una situazione segnata criticamente durante il Seicento caratterizzava infatti le basi strategiche e commerciali disseminate nel dominio marittimo veneziano, gravate dalla difficoltà di rifornimento alimentare e dalla loro esposizione agli agguati della corsa. Nel dispaccio datato 1673 e inviato al residente marciiano alla Porta, ad esempio, il Rettore di Tinos Gio. Andrea Trevisan documentava la situazione di estrema necessità in cui si trovava la popolazione dell'isola. Le risorse economiche di Tinos durante l'ultimo evento bellico

---

<sup>28</sup> Faroqhi 2017. Circa l'emancipazione degli stranieri privilegiati dal livello locale di giustizia ottomana si veda: Boogert 2005, 48–52.

<sup>29</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 23 febbraio 1669 m.v.; ibi, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, fasc. 3 Scio, 23 luglio 1672, 3 luglio 1674; ibi, b. 117, 10 ottobre 1671, 1 aprile 1672; ASVe, SdA, Cost., f. 156, docc. 28 (28 marzo 1672), 42 (11 giugno 1672); ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 87 (15 giugno 1670).

erano state sostenute dai guadagni delle operazioni di corsa nonché dai rifornimenti e dai ricavi indotti dalla presenza della flotta marcia nella zona. Ora, invece, la gente di Tinos doveva cercare di sostenersi con gli insufficienti introiti derivanti dal lavoro nella raccolta della seta. Il Rettore denunciava perciò l'inadeguatezza dell'approvvigionamento di grano e le misure adottate fino ad allora per risollevare le sorti degli abitanti dell'isola. La condizione di estrema povertà in cui versava la maggior parte della popolazione aveva quindi determinato la fuga di molteplici gruppi e di singoli individui verso i nuovi centri emergenti. Nella sua lettera Trevisan affermava infine duramente che «tutti in generale sono miserabili» e che non sapesse come interrompere questo flusso di emigrazione<sup>30</sup>. Quali erano le speranze dei tinioti una volta giunti a Chios e a Smirne e quali strumenti cercarono di utilizzare per inserirsi localmente? Come venivano quindi identificati questi migranti, solitamente non appartenenti a categorie privilegiate né provvisti delle risorse relazionali prima analizzate, dalle autorità delle località dove arrivavano? Come si relazionavano i *ministri* residenti localmente ma al servizio di un'autorità sovrana estera, come di fatto erano i rappresentanti consolari, con questo fenomeno migratorio? Infine, quale reazione avevano le comunità permanenti delle città d'arrivo nei confronti di questi individui mobili?

Le diverse lettere scritte dai consoli e dai tinioti stessi al diplomatico veneziano alla corte imperiale attestano che questi sudditi veneti fossero emigrati negli emergenti scali del Mediterraneo orientale alla ricerca di un lavoro fin da prima che terminasse la guerra. Tali fonti confermano inoltre che, conclusosi il conflitto, un numero sempre crescente di abitanti dell'isola continuasse a trasferirsi a Chios e a Smirne a causa della condizione economica e sociale in cui appunto versava la popolazione nella comunità d'origine. Nei mesi di maggio e giugno del 1670 il *ministro* veneziano dello scalo anatolico affermò difatti che dei 150 originariamente «sudditi greci» della Repubblica (di cui 30 con la famiglia e 125 indigeni di Tinos) e responsabili dell'imposta di capitazione secondo gli ufficiali ottomani solamente 70 erano i tinioti giunti recentemente. Già nel marzo 1672 lo stesso console il-

---

<sup>30</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 27 aprile 1672, 11 novembre 1672, 20 febbraio 1673, 30 aprile 1674. È interessante notare che nella lettera del febbraio 1673 Trevisan documenta che l'isola di Tinos fosse composta da 8946 individui, di cui 4154 uomini e 4792 donne. Sulla difficile situazione delle isole dello Stato da Mar veneziano durante questo periodo si veda anche: Minchella 2014, 139–146. A Tinos la sericoltura era gestita principalmente dai piccoli contadini e costituiva la maggiore risorsa economica dell'isola: Slot 1982, I:18–19.

lustrava con una lista di nomi che oltre ai 26 tinioti stabilitisi permanentemente a Smirne, verosimilmente buona parte con la propria famiglia, vi fossero 106 nuovi sudditi, di cui 7 originari di Zante, 6 da Corfù e uno di Cerigo, mentre tutto il resto era proveniente da Tinos. Pochi giorni dopo il bailo alla Porta Giacomo Querini documentava «con sicura informatione» che vi fossero 100 tinioti a Costantinopoli, 200 a Chios, 300 a Smirne e altri dispersi nelle diverse isole dell'Arcipelago. Dalla lettura di questo dispaccio non è però possibile intendere se nel suo conteggio il diplomatico veneziano comprendesse anche le famiglie trasferitesi assieme agli emigranti oppure no, né se fossero considerati solamente i sudditi giunti di recente<sup>31</sup>. Nella sua relazione di viaggio del 1678 il celebre Antoine Galland sostenne che ci fossero addirittura 1200 greci di Tinos nel solo centro anatolico<sup>32</sup>.

Dalla corrispondenza intrattenuta da Luppazzoli con la Congregazione di Propaganda Fide sembrerebbe poi che tali sudditi fossero prevalentemente cattolici e in minor parte ortodossi. Il console marciano si lamentava infatti della mancanza di frati che fossero «dotti et pratici del paese» e soprattutto che conoscessero la lingua greca, requisito necessario per la cura delle numerose anime dei sudditi veneti presenti nella città smirniota. È però importante notare che nonostante all'epoca la comunità latina di Tinos fosse la più numerosa dell'Arcipelago, i cattolici dell'isola si distinguevano dai greci compatrioti solamente per il rito, mentre condividevano con gli ortodossi molte altre pratiche sociali e culturali<sup>33</sup>. Seppur meritevole di ulteriori indagini, dalle attestazioni di morte relative agli isolani e annotate dalla cancelleria consolare sembrerebbe sufficientemente chiaro che generalmente i defunti tinioti venissero iscritti nei registri dei morti della chiesa parrocchiale smirniota, la quale era di fatto responsabile del destino del defunto. Il fatto che vi fossero anche isolani di rito greco è comunque attestato

---

<sup>31</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 117, 18 marzo 1672; ASVe, SdC, Sd, f. 1, doc. 87 (12 giugno 1670); ASVe, SdA, Cost., f. 154, doc. 28, cc. 187r-188v (28 marzo 1672).

<sup>32</sup> Galland 2000, 123.

<sup>33</sup> ASPF, SORC, Smirne, vol. 1, cc. 162r (18 dicembre 1680), 189r (2 maggio 1682), 190r-191v (relazione sullo *jus patronatus* della chiesa di Smirne datata 30 luglio 1671 e allegata alla lettera del 22 aprile 1682). Si cfr. poi: Slot 1982, I:61, 188. Il fatto che fossero cattolici e che frequentassero la chiesa dei frati zoccolanti è attestato anche in: Galland 2000, 126.

dal controverso caso della sepoltura di un suddito tiniota di cui si parlerà a breve<sup>34</sup>.

Stando alle testimonianze scritte dei consoli marciari e di questi sudditi, appena giunti nei porti di Chios e Smirne durante gli ultimi anni della guerra o subito dopo la stipulazione della pace tali migranti erano generalmente identificati come *zimmî* e *yava reaya* (sudditi non musulmani del sultano e non residenti nel luogo dove erano registrati sotto questa classificazione). Essi erano di conseguenza iscritti dagli ufficiali locali negli appositi registri e ritenuti da questi ultimi responsabili del pagamento del *yava haraç*. I sudditi veneti, e in particolare i tinioti, che non liquidavano quanto prima questa contribuzione erano considerati come nemici (*harbî*) e quindi oggetto di violenze, imprigionamenti e confisca dei pochi beni di cui erano in possesso<sup>35</sup>. Sfruttando l'opportunità del ritorno dei rappresentanti diplomatici e consolari nei territori soggetti alla Porta, dal 1670 essi supplicarono unitamente i rispettivi *ministri* e magistrati pubblici veneziani al fine di conseguire il riconoscimento di sudditi protetti dalla Repubblica (*müstemin*). Per avvalorare la propria istanza, inoltre, i tinioti presentarono generalmente la supplica sottoscritta da diversi loro esponenti e soprattutto accompagnata da una lettera del console o del Rettore di Tinos, la quale agiva quindi come attestazione di fede della richiesta formulata<sup>36</sup>.

Nelle istanze prodotte dai tinioti stessi e presentate ai consoli e al bailo non figurava però il nome di nessun mercante, né di alcun soggetto che fosse stato precedentemente raccomandato o il cui accesso alla protezione veneziana fosse garantito dalle dovute testimonianze. Giunti numerosi nei centri urbani dell'isola di Chios e di Smirne senza alcuna documentazione utile a identificarli, questi sudditi della Repubblica nel supplicare i *ministri*

---

<sup>34</sup> Per quanto riguarda un esempio di attestazione di morte di una tiniota, registrato verosimilmente nella cancelleria consolare veneziana per certificare i legami sociali che la defunta aveva avuto in luogo, si veda: ASVe, BaC, b. 373-I, fasc. costituiti, terminazioni, suppliche, segreti del bailo Donà (1681), 23 aprile 1682. Il caso conteso della sepoltura del tiniota di rito greco è invece conservato in: ibi, b. 117, 31 gennaio 1674. Per quanto riguarda l'importanza del cadavere nel contesto ottomano d'età moderna si rimanda a: Tamdoğan 2015.

<sup>35</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 18 luglio 1673, 3 luglio 1674; ibi, fasc. 6 Tine, doc. n.d. ma preceduta dalla lettera del Rettore datata 14 gennaio 1675; ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 24 aprile 1673, 23 giugno 1675.

<sup>36</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 10 maggio 1670; ibi, b. 116-II, fasc. 3, Scio 2 giugno 1674 e allegata alla lettera consolare del 4 giugno 1674; ibi, fasc. 6 Tine, supplica n.d. allegata alla lettera del Rettore datata 14 gennaio 1675; ibi, b. 117, supplica n.d. allegata alla lettera del console datata 22 novembre 1672, 27 agosto 1673.

marciani rivendicavano quindi la propria condizione di “povertà” e di “necessità”, ma pur sempre di soggetti pronti a servire la Serenissima<sup>37</sup>. In altre parole, dichiarando che la propria fedeltà a Venezia sarebbe continuata nonostante la loro mobilità e il loro precario radicamento<sup>38</sup> i tinioti richiedevano che fosse loro riconosciuto lo status di marginali, o meglio di stranieri privilegiati. È utile ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, che concetti di povertà e necessità non erano necessariamente legati a una condizione materiale, anche se nel caso qui presentato questi attori erano effettivamente caratterizzati anche dalla mancanza di mezzi per il proprio sostentamento economico. Tali termini potevano piuttosto esprimere un accesso o meno a determinate risorse<sup>39</sup>. Ciò solleva un interrogativo fondamentale: perché questa identificazione di gente di passaggio, che avrebbe garantito loro solo alcuni privilegi mentre li avrebbe condannati a una condizione di marginalità a livello locale, fu così insistentemente ricercata dai tinioti?

Le suppliche presentate a tal proposito da questi sudditi sembrano ripercorrere il tradizionale schema retorico già analizzato precedentemente, a cominciare proprio dall'utilizzo delle categorie di «povera gente» e di miseria. Appellandosi alla «carità», all'«amor di Dio», alla «clemenza» e alla «misericordia» dei consoli e dei rappresentanti diplomatici marciani alla Porta essi supplicavano la «protezione» in quanto «fedelissimi» sudditi del «serenissimo Prencipe»: originari dei domini della Repubblica, diversi esponenti tra i supplicanti dichiaravano infatti di aver servito l'armata veneziana durante la guerra di Candia. Affermando di non voler risiedere permanentemente nei luoghi d'arrivo, tanto da non possedere localmente né case né beni stabili e da desiderare il ritorno in “patria”<sup>40</sup>, essi legittimavano la propria mobilità per motivi legati alla sopravvivenza propria e della loro famiglia, minacciata quest'ultima dalla «penuria del vivere del nostro paese». Chiedevano quindi di essere sollevati dagli aggravii che comportava il riconoscimento a sudditi del Gran Signore, tra cui l'impossibilità di trasmettere le proprie proprietà nel caso di assenza di eredi nel posto, e dalle violenze e molestie che la resistenza all'identificazione ottomana (e di conseguenza al pagamento della tassa prevista) gli causava<sup>41</sup>. Non inseriti nel

---

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Sul rapporto tra fedeltà e località, intesa quest'ultima come capacità di assolvere a un “contratto sociale”, si rimanda a: Cerutti 2008.

<sup>39</sup> Si faccia riferimento ancora una volta a: Ead. 2012.

<sup>40</sup> Si ricorda che in questo contesto il termine “patria”, frequentemente presente nelle fonti, deve essere inteso secondo il rapporto di appartenenza e inclusione che un individuo aveva con la propria comunità locale e non come forma di cittadinanza statale.

<sup>41</sup> Si vedano le note precedenti relative alle suppliche dei tinioti.

contesto locale da legami successori o da possedimenti, vincoli questi che i tinioti mantenevano con la loro isola veneta d'origine, e non intenzionati (almeno inizialmente) a diventare dei "cittadini" ottomani essi ritenevano perciò di avere il diritto a essere identificati come sudditi di Venezia all'estero. Si trattava di una semplice richiesta di emancipazione fiscale e giurisdizionale dalle imposizioni e autorità locali dunque? Tali istanze, favorite dalla effettiva necessità materiale che caratterizzava molti di questi migranti, devono comunque essere ricondotte alle categorie generali degli appelli di protezione formulati dai "poveri" ai propri sovrani o ai rappresentanti di questi ultimi.

Le richieste effettuate dai sudditi relative al riconoscimento dell'esistenza del loro diritto a trasferire le proprietà agli eredi, istanze promosse ugualmente dagli stessi consoli, sembrerebbero invece essere un semplice artificio retorico<sup>42</sup>. Come affermato da Luppazzoli nel 1680, sebbene qualche tiniota ammalato di peste andasse dal cancelliere consolare per fare testamento, raramente le poche proprietà in loro possesso erano destinate ai «poveri heredi» ancora a Tinos, quanto invece più di frequente i pochi beni rimasti al momento della morte dei sudditi della Repubblica erano intestati ai frati zoccolanti di Smirne<sup>43</sup>. La vulnerabilità delle proprietà e l'inabilità a trasferire simili beni agli eredi denunciata nelle loro suppliche al fine di avvalorare la loro istanza di riconoscimento a *müstemin*, nonostante il cospicuo numero di questi immigrati veneti negli scali ottomani, non viene mai documentata da conflitti o tensioni con le autorità o le comunità locali, se non nell'unico caso già menzionato e relativo alla sepoltura di un tiniota. Come dimostrato in altri lavori, infatti, tra i beni dei morti la giurisprudenza musulmana comprendeva anche i cadaveri stessi, il cui diritto alla sepoltura spettava alla parte identificata come erede. Nel caso in cui non fossero identificati gli eredi spettava quindi alle istituzioni residenti (il console per i *müstemin* e il *beyt ül-mal* per i *misafir/yava reaya*) agire come sostituti e rivendicare i diritti relativi al corpo dei defunti che, privi di una successione in luogo, erano perciò legittimamente classificati come stranieri<sup>44</sup>. Quest'unico

---

<sup>42</sup> Sul tema della trasmissione delle proprietà agli eredi da parte degli stranieri privilegiati nel contesto dell'Impero ottomano d'età moderna si rimanda nuovamente a: Boogert 2005, 159–206.

<sup>43</sup> ASVe, BaC, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 10 dicembre 1680. Alcuni esempi relativi alla rivendicazione dell'esistenza di diritti di eredità, sostenuti questi dai consoli stessi, sono presenti in: ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, n.d. (tra il 23 agosto 1670 e l'11 settembre 1670); ibi, b. 117, 3 febbraio 1672, supplica n.d. allegata alla lettera del 22 novembre 1672.

<sup>44</sup> Per quanto riguarda queste tematiche si rimanda in particolare a: Tamdoğan 2015; Cerutti e Grangaud 2017.

caso attestato a riguardo nella cospicua corrispondenza conservata di quel periodo concerneva appunto il cadavere di un tiniota, il quale era giunto a Smirne solo pochi anni prima per lavorare come giardiniere. Essendo di rito greco, mentre era in vita il suddito veneto aveva lasciato disposizioni testamentarie al cancelliere del console veneziano di non essere sepolto nel cimitero cristiano gestito dai frati zoccolanti. Il giardiniere nel suo testamento aveva quindi nominato come procuratore incaricato di gestire la faccenda un suo cugino, anch'esso tiniota e immigrato nella città portuale smirniota, che però si indirizzò al *kadı* e al capo della comunità greca locale per chiedere la licenza di sepoltura. Giudicando così che la responsabilità del corpo fosse di attori residenti nel territorio il *kadı* identificò allora il defunto come suddito ottomano e ordinò di sigillare il luogo di dimora di quest'ultimo per confiscare i beni rimasti. Iniziò quindi una vertenza con il console Lupazzoli, il quale non solo vedeva minacciata la sua autorità nel riconoscere chi fosse uno straniero suddito di Venezia, ma anche la sua capacità di intervenire come sostituto degli eredi e permettere l'effettivo diritto successorio dei parenti rimasti nell'isola veneta<sup>45</sup>.

Alla luce del contesto sopra ricostruito, al fine di permettere una maggiore comprensione delle suppliche dei tinioti e degli effettivi vantaggi che avrebbero tratto dall'identificazione veneziana è necessario ora sottolineare un punto interessante, ossia la questione del lavoro. Nei loro dispacci i consoli evidenziarono regolarmente che gli immigrati provenienti dalle isole venete fossero caratterizzati da un profilo socioeconomico molto umile e che per sopravvivere esercitassero diverse professioni. Nelle liste stilate dai *ministri* veneziani stessi risaltano per il numero gli impiegati come scaricatori di porto (camalli), cuochi e sotto cuochi, servitori di mercanti "franchi", sarti e soprattutto imballatori. Assieme alle altre attività lavorative in cui erano più variamente occupati questi attori, come ad esempio fornai, facchini, muratori, mulinai, giardinieri e vinai («canever»), le professioni preferite dai sudditi isolani della Serenissima che sono emerse dalla lettura delle istanze consolari e dei migranti erano definite soprattutto dal rapporto che il centro urbano aveva con il commercio marittimo e con la forte presenza di mercanti stranieri<sup>46</sup>.

Come dimostrato in altri studi, inoltre, l'esercizio di simili lavori nel contesto ottomano richiedeva sì l'obbligo d'appartenenza a una corporazione

---

<sup>45</sup> ASVe, BaC, b. 117, 31 gennaio 1674.

<sup>46</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 3 luglio 1674; ibi, b. 117, 21 gennaio 1672, 18 marzo 1672, 20 aprile 1673, 18 maggio 1673, 24 gennaio 1674.

cittadina, ma tale imposizione veniva frequentemente trasgredita<sup>47</sup>. Non è quindi un caso che proprio quei sudditi veneti che partecipavano alla richiesta di riconoscimento di *müstemin* cercassero di esercitare professioni caratterizzate dallo scarso controllo corporativo e la cui vocazione non fosse strettamente locale, tanto da permettere loro anche una certa mobilità. Annualmente essi cercavano infatti di tornare in “patria” per il raccolto stagionale di seta e, una volta conclusa questa attività, ripartivano alla volta delle città portuali ottomane più vicine, trovando in ciò molta facilità per il quasi continuo passaggio di navi che collegavano Tinos a Chios, e da quest’ultima isola a Smirne<sup>48</sup>. Dalla documentazione fin qui osservata sembrerebbe perciò che si trattasse di una migrazione prevalentemente di tipo maschile, di uomini che comunque mantenevano degli stretti legami con i loro luoghi d’origine, tanto che spesso essi stessi confermavano che l’attività lavorativa servisse per il mantenimento della famiglia rimasta a Tinos.

Infine, le liste di nomi presentate nelle suppliche dei sudditi e nelle lettere consolari documentano i numerosi legami parentali tra gli stessi migranti. Dei vari esponenti annotati in questi elenchi molti avevano lo stesso cognome, come ad esempio Collaro, Aperghi, Vidal e Gavala, tutti provenienti da Tinos, o Ricca per quelli di Corfù, e spesso dividevano tra loro un vincolo fraterno o di padre e figlio<sup>49</sup>. La presenza di più individui originari non solo della stessa isola, ma anche della medesima famiglia indurrebbe a pensare che si trattasse di una migrazione mobilitante diversi membri di una casata al fine di esercitare un’uguale professione, come quella di camallo o imballatore. L’alleanza regionale che si veniva a formare tra le diverse famiglie, messa in evidenza dalla loro unita partecipazione alla formulazione delle istanze presentate al console e al bailo sembrerebbe dunque esprimere la loro necessità d’inserimento nel mercato del lavoro locale. Nonostante il cospicuo numero di tinioti che sempre più di frequente arrivavano in queste realtà urbane, quindi, tale fenomeno non sembrerebbe essere classificabile come una migrazione di massa, quanto come una migrazione “a catena” e “circolare”, ovvero uno spostamento caratterizzata da un

---

<sup>47</sup> A tal proposito si rimanda soprattutto a: Mantran 1962, 503–14; Behar 2003, 114–20; Tamdoğan 2009, 183–91.

<sup>48</sup> ASVe, VSM, I s., reg. 160, cc. 101r-102v (18 marzo 1680).

<sup>49</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, lista presentata il 6 maggio 1670 e allegata alla supplica del 10 maggio 1670; ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, supplica n.d. allegata alla lettera del Rettore datata 14 gennaio 1675; ibi, b. 117, lista allegata alla lettera del 18 marzo 1672, nota del 20 aprile 1673 e allegato al dispaccio del 24 aprile 1673, nota del 18 maggio 1673, supplica del 27 agosto 1673.



denso legame sociale tra i migranti stessi e dal mantenimento di forti vincoli con la famiglia rimasta in “patria”<sup>50</sup>.

È interessante inoltre osservare che in una delle note compilate dal console marciano a Smirne relativa ai sudditi della Repubblica giunti da poco tempo nello scalo vari migranti accompagnarono la propria attestazione di presenza con il coinvolgimento dei mercanti “franchi” presso cui servivano in qualità di domestici, cuochi o giardinieri. La chiamata in causa dei mercanti fiamminghi Capoen (o Capone nelle fonti veneziane) per Francesco Cardamiti e Schregel per i fratelli Glino, così come la partecipazione dell’inglese Langley per i fratelli Gavala e della signora Margaret Freeman per il cuoco Manoli Donavi, sono evidenti testimonianze del legame relazionale di cui tali migranti (tutti tinioti nei casi appena presentati) usufruivano pur di entrare nel mercato lavorativo del posto<sup>51</sup>. Il primario obiettivo dei sudditi di Tinos nel trasferirsi era perciò conseguire un impiego, cosa per cui necessitavano di una solida rete sociale su cui appoggiarsi, e non di ottenere un profitto.

Le istanze di protezione presentate ai *ministri* e rappresentanti della Serenissima e supplicanti l’identificazione di stranieri privilegiati di conseguenza erano delle richieste di riconoscimento non tanto dell’esistenza del proprio diritto al lavoro, prova di un radicamento locale, ma della possibilità di esercitare una professione difendendo allo stesso tempo la propria mobilità<sup>52</sup>. Simili appelli per il riconoscimento di tali diritti, nonostante il radicamento precario, venivano effettuati proprio perché queste risorse, nonché la garanzia della sussistenza stessa dei tinioti, non potevano essere assicurate qualora essi fossero rimasti nei propri luoghi d’origine. Il caso dei migranti di Tinos sembra quindi evidenziare ciò che gli studi finora citati e relativi all’argomento hanno già dimostrato: la difficoltà delle società di antico regime di denotare una marcata distinzione tra lavoratori immigrati e quelli stagionali. Come documentano anche le lettere consolari e del bailo a Costantinopoli, la rivendicazione e la difesa del lavoro salariato e non radicato nelle località ottomane, o in altri termini dello statuto precario tipico di uno “straniero”, permetteva ai sudditi della Serenissima di distinguersi dalla condizione di “schiavitù” cui erano invece destinati gli *zimmî*

---

<sup>50</sup> Su questi temi si veda: Faroqhi 1998; Behar 2003, 107–8, 114–20; Tamdoğan 2009, 187–91.

<sup>51</sup> ASVe, BaC, b. 117, 18 maggio 1673. Per maggiori informazioni sui membri menzionati appartenenti alle *nazioni* fiamminga e inglese si veda: Anderson 1989; Olnon 2014.

<sup>52</sup> Si faccia riferimento a tal proposito a: Cerutti 2010.

del Gran Signore<sup>53</sup>. Ciò mette in luce anche la differenza percepita da simili attori sociali tra la condizione di gente di passaggio e lo statuto di persona marginale all'interno del contesto del Mediterraneo orientale. I diritti al lavoro e nel contempo alla mobilità garantiti, agli occhi dei tinioti, agli stranieri privilegiati costituivano proprio quelle risorse che avrebbero permesso ai migranti di Tinos di superare la loro situazione di marginalità. Il loro recente inserimento nel posto, invece, li rendeva vulnerabili proprio perché più esposti al pagamento della tassa di capitazione, contribuzione che avevano difficoltà a liquidare immediatamente. L'impossibilità o la riluttanza a pagare ogni volta che tornavano nei centri ottomani metteva questi tinioti in una situazione di rischio di desocializzazione assoluta per mezzo di imprigionamenti, soprusi e confische operati dalle autorità del territorio.

Per le ragioni appena menzionate questo gruppo di sudditi si dimostrò quindi restio alle procedure d'identificazione ottomane, le quali avrebbero classificato i membri della comunità come normali *reaya* nonché *zimmî*. Come già precedentemente accennato, sin da inizio Cinquecento la Repubblica di Venezia era stata tra le prime potenze cattoliche a negoziare con il sultano questo tipo di concessioni e si era sempre impegnata affinché tali privilegi fossero rinnovati dopo la fine di ogni conflitto<sup>54</sup>. Essendo legati alla sola Serenissima da vincoli di sudditanza, e in alcuni casi anche di fedele servizio, l'appello ai rappresentanti veneziani costituiva l'unica loro possibilità di poter negoziare un'appartenenza diversa da quella altrimenti imposta dalla comunità ottomana. La supplica al consolato di questi sudditi veneti al fine di essere riconosciuti come *nazionali* non implicava perciò il conseguimento di un obbligo, ma costituiva un atto con il quale l'immigrato dichiarava la sua appartenenza.

Vi è un ultimo importante punto da sottolineare a tal proposito. La documentazione fin qui presentata mette in evidenza in modo artefatto soprattutto quegli attori che volevano o comunque potevano negoziare la propria classificazione sociale, seppur una simile contrattazione fosse limitata (rispetto alla categoria dei mercanti) alla sola protezione della Repubblica, qualora quest'ultima fosse concessa. La presenza di donne e di lavoratori rurali, seppur documentata nella corrispondenza consolare, non era mai

---

<sup>53</sup> Alcuni esempi dell'accostamento tra lavoratore immigrato e la schiavitù sono presenti nelle lettere dei rappresentanti veneziani: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 117, 31 gennaio 1674; ASVe, SdA, Cost., b. 156, doc. 28, cc. 187r-188v (28 marzo 1672).

<sup>54</sup> Theunissen 1998.

coinvolta nelle rivendicazioni d'appartenenza. Il silenzio della categoria femminile a tal proposito, coinvolta invece soprattutto per i casi di tensione con le autorità ottomane per quanto riguarda il pagamento del «carazzo» e di intolleranza contro le meretrici, è particolarmente interessante se si considera che il numero delle donne migranti era comunque notevole. Ancora nel 1700 infatti il Senato veneziano era stato informato della presenza nella sola Smirne di 800 donne provenienti da Tinos, mentre quella degli uomini era attestata al numero di 1000. Anche se queste cifre devono essere ponderate con prudenza, tanto che un elenco redatto dal console marciano l'anno successivo attesta chiaramente numeri più contenuti seppur confermi la residenza di 400 donne, sembrerebbe comunque verosimile che, data la situazione di emergenza in cui versava l'isola veneta all'epoca, la migrazione femminile fosse quasi paragonabile a quella maschile. Dalle lettere consolari emerge inoltre che queste «tignotte» spesso si sposavano con i «compatrioti» lì presenti o, in caso contrario, che per sopravvivere professassero l'attività meretricia<sup>55</sup>. È quindi ipotizzabile che la loro assenza nella rivendicazione d'appartenenza *nazionale* fosse dovuta, nel caso delle «maritate», alla mancanza di una necessità d'identificazione autonoma o, nell'eventualità delle donne di malaffare, all'impossibilità di esercitare una professione che potesse essere riconosciuta come radicata dalla località e meritevole della tutela della Repubblica<sup>56</sup>. D'altro canto, è possibile presupporre che i lavoratori provenienti dalle isole venete e occupati nell'entroterra rurale

---

<sup>55</sup> Si vedano gli esempi documentati in: ASV, BaC, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 23 luglio 1672; ibi, b. 117, 17 novembre 1672, 14 agosto 1673, 13 marzo 1674, doc. n.d. (ottobre 1674); ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 giugno 1679, 27 dicembre 1679, 28 gennaio 1680; ibi, b. 125-II, 29 ottobre 1701; ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681; ASVe, SC, reg. 35, cc. 232v-233v (7 ottobre 1700).

<sup>56</sup> Per un caso di studio sul mondo delle meretrici in antico regime, in particolare sulla loro capacità di disporre liberamente dei propri beni, di redigere volontà testamentarie al fine di garantire un'eredità successoria e di investire in beni immobiliari, e perciò di possedere dei diritti di cittadinanza nella località di residenza, si veda: Camerano 1998. Sulla capacità delle attrici sociali di disporre di beni e di negoziare il proprio accesso alle risorse locali nel contesto ottomano d'epoca moderna, in particolare per mezzo dello strumento matrimoniale, si faccia riferimento a: Tamdoğan 2010; Tuğ 2012. Si vedano inoltre i lavori di: Saryannis 2008; Baldwin 2012; Boyar e Fleet 2016; Tuğ 2017. Per quanto riguarda invece i processi d'identificazione a cui erano soggette le donne, interessanti sono anche le riflessioni proposte da Marco Meriggi, Simona Laudani, Andrea Laudano nella *Discussione* del libro: Antonielli 2014, 199, 202, 220.

dell'area smirniota e di Chios, la cui presenza pure in questo caso era attestata dal console veneziano ma al cui controllo sfuggiva<sup>57</sup>, non avessero espresso la propria volontà a essere identificati come sudditi veneti perché meno legati tra di loro da vincoli relazionali e perché meno interessati ai vantaggi di mobilità che la condizione di *müstemin* poteva concedere loro. L'esistenza del loro diritto al lavoro, risorsa che forse era più auspicata da coloro che avevano ricercato un impiego nel settore agricolo, era difatti già garantita dal riconoscimento a semplice suddito del sultano.

### 3. La registrazione consolare. Tra protezione e rimpatrio

Come bene mostra il lavoro di Valentin Groebner, in epoca moderna si diffuse sempre di più l'idea che l'identità degli individui dovesse essere registrata, secondo una procedura di identificazione che vide un ruolo maggiore delle istituzioni sovrane come enti identificatori rispetto al passato<sup>58</sup>. L'operazione di registrazione costituiva il "rituale performativo"<sup>59</sup> con cui la cancelleria consolare rendeva pubblica l'appartenenza comunitaria degli individui appena giunti e che, in possesso della documentazione di viaggio descritta nei capitoli precedenti, chiedevano legittimamente di essere riconosciuti come *nazionali*. Era questo, difatti, il momento in cui gli attori che dimostravano la propria volontà di appartenenza dovevano provare la loro identità, così come le istituzioni consolari erano chiamate a certificarla.

Come già accennato precedentemente, inoltre, al fine di garantire la protezione dei benefici e dell'incolumità previsti dagli *ahdname* i consoli e diplomatici veneziani emettevano dei certificati chiamati «bollettini del carazzo» che, accettati come documenti legali anche dagli ufficiali ottomani, testimoniavano il riconoscimento a *müstemin* del possessore del titolo. Certificati di residenza, questi documenti avrebbero dovuto avere un valore annuale (all'incirca la stessa durata quindi di un salvacondotto *aman*), ma esattamente come accadeva nel contesto ottomano di Sette e Ottocento, fino ad arrivare in alcuni casi anche a inizio Novecento, i titolari di tale bollettino generalmente non avevano necessità di rinnovare il proprio attestato d'appartenenza ogni anno. Molto spesso infatti gli stranieri privilegiati vivevano

---

<sup>57</sup> ASV, BaC, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 17 gennaio 1673; ibi, b. 117, 18 maggio 1673; ibi, b. 125-II, 2 gennaio 1700.

<sup>58</sup> Groebner 2007, 65–94. Sul tema si veda anche: About e Denis 2010; Buono 2014.

<sup>59</sup> Termine questo preso in prestito da: Id. 2014, 113; Id. 2015, 241–49.

in un ambiente in cui la pubblica fama e le pratiche sociali (tra cui predominavano soprattutto quelle professionali) che li contraddistinguevano, seppur non in contrasto ma anzi in collaborazione con la testimonianza scritta, potevano emancipare questi “franchi” dalla necessità di una sentenza annuale da parte dei relativi *ministri* per poter godere della loro condizione<sup>60</sup>. Come probabilmente si ricorderà, inoltre, anche le autorità locali dell’Impero del Gran Signore tenevano dei registri (*defter*) che, con l’annotazione relativa ai sudditi del sultano responsabili della contribuzione (*reaya*), fungevano da importanti strumenti di classificazione sociale all’interno del mondo ottomano<sup>61</sup>.

Va comunque precisato che la funzione principale della registrazione consolare, così come quella degli ufficiali ottomani, non era di identificare propriamente gli individui. I registri erano infatti costituiti soprattutto da liste di nomi di persone, ma non presentavano mai la descrizione fisica degli iscritti. Il conto degli annotati, tra le 50 e le 130 persone a cui si aggiungevano spesso in modo sommario le mogli e i figli, sembra essere perciò stato più importante dell’identità stessa degli individui<sup>62</sup>. Anche qualora simili elenchi fornissero descrizioni aggiuntive sui sudditi annotati, tali rappresentazioni erano iscritte secondo categorie legate principalmente all’attività professionale e alla località originaria. Pure per quanto riguarda il permesso di residenza emesso dal console veneziano l’identità del titolare era meno importante dell’identità dell’autorità che produceva un simile documento. Per quanto riguarda ad esempio un bollettino del carazzo emesso dal bailo Pietro Civran nel 1680, rappresentativo questo dei medesimi certificati concessi dagli agenti consolari, il documento attestava semplicemente come il suo portatore, nominato Marco Menego di Pietro e proveniente da Zante,

---

<sup>60</sup> Bon 1996, 523; Smyrnelis 2005, 113–16; Hanley 2016, 189. Sul tema si veda anche l’importante contributo di: Buono 2015.

<sup>61</sup> Darling 1996, 100–108. È importante qui notare che la distinzione giuridica più importante all’interno dell’Impero ottomano, oggetto infatti di una tensione sociale di lungo periodo, fosse non tanto tra musulmani e non musulmani, ma tra chi era responsabile della tassazione (*reaya*) e chi invece da tale responsabilità fosse esente (*askeri*): Faroqhi 1995. Certamente poi nei registri dei *kadı* si indicavano in modo distinto i sudditi di confessione islamica dai non musulmani (*zimmi*), così come i locali (*sakin/mütemekkin*) dai non residenti (*misafir/yava reaya*): Tamdoğan 2009, 184–85.

<sup>62</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 117, 18 marzo 1672, 24 aprile 1673 e allegato; ibi, b. 125-II, nota del 29 ottobre 1701. La prassi di registrare solamente i capifamiglia nei consolati levantini non solo veneziani, ma anche delle altre potenze europee, continuò anche per tutto il Settecento: Smyrnelis 1994, 43.

fosse un suddito della Serenissima Repubblica e che, in virtù di quanto stabilito dalle Capitolazioni, non dovesse essere molestato per il pagamento del «carazzo» o altra simile contribuzione<sup>63</sup>. Tale punto sta ancora una volta a dimostrare che l'identificazione di questi sudditi non era una preoccupazione di primaria importanza dei *ministri* pubblici veneziani, ma una necessità dei "poveri e miserabili" migranti stessi di dichiarare la loro appartenenza a una comunità piuttosto che a un'altra. Ciò sta inoltre a documentare che la registrazione di questi sudditi negli archivi consolari non era strettamente legata al rispetto delle condizioni di un ordine corporativo dominato dai commercianti, o comunque da attori sociali già riconosciuti come avvantaggiati da benefici. Essa non indicava più, qualora l'avesse mai esclusivamente fatto, un'identificazione di tipo meramente sociale. L'iscrizione negli elenchi di sudditi veneti dei registri consolari levantini definiva perciò, nella prassi marciana, l'appartenenza dell'individuo alla sua comunità d'origine e il suo diritto a godere della protezione del proprio sovrano, piuttosto che la sottomissione alla regolamentazione specifica dei trattati che disciplinavano prevalentemente il commercio mediterraneo.

Tuttavia all'indomani della stipulazione che sancì il dominio sull'isola di Candia a favore del Gran Signore molti di questi sudditi veneti arrivati a Chios e a Smirne negli ultimi anni di guerra o appena giunti non detenevano i documenti di viaggio necessari per essere riconosciuti come membri della comunità lagunare dai rispettivi consoli. A ogni modo la mancanza dei requisiti richiesti non impedì agli incaricati consolari, e in particolare Francesco Luppazzoli, di concedere a ognuno di loro un «bilietto marcato con San Marco e il loro nome sopra». Con questi documenti si certificava perciò il loro statuto di stranieri privilegiati e quindi il loro diritto a godere dei relativi privilegi già descritti. Così facendo i consoli concessero di fatto a tali sudditi una grazia e, seguendo la logica della "gratuità" di quest'ultima (ovvero secondo un criterio non basato sui requisiti di "merito" o sulle pratiche sociali), giustificarono la loro decisione definendola un'opera di «carità et reputatione del nostro Serenissimo Prencipe». Riprendendo spesso in tal materia l'elemento caritatevole e dell'onore della Repubblica nella retorica delle sue lettere inviate al bailo, in un suo dispaccio il console

---

<sup>63</sup> ASVe, BaC, b. 373-I, bollettino datato 2 aprile 1680.

di Smirne aggiunte che fosse infatti un'opera di carità «solevare» dalle minacce locali tanto i poveri quanto i mercanti e i ricchi<sup>64</sup>. Invocando le sofferenze di tali poveri tinioti, cristiani in un'area dominata dal sultano, e richiamando sistematicamente il concetto di «carità» e «amore» nella sua opera di supporto, con il suo intervento Luppazzoli non intendeva tanto fare riferimento a una solidarietà di tipo religioso, quanto compiere la sua funzione di raccolta e protezione delle istanze locali formulate dai sudditi della Repubblica, indipendentemente dalla condizione sociale di appartenenza.

D'altro canto più prudente si dimostrò il console di Chios Balsarini che, non sicuro della legittimità della concessione di una simile grazia, preferì aspettare il parere dell'ambasciatore straordinario alla Porta. Per quanto riguarda quei tinioti provvisti di lettere patenti o di fede, invece, Balsarini decise di scrivere al Provveditore straordinario Diedo pregandolo affinché non fornisse questi sudditi delle licenze per recarsi nei centri ottomani. Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, infatti, la loro venuta era oggetto di continua tensione con le autorità del posto<sup>65</sup>. Tradizionalmente la protezione verso la categoria dei "poveri sudditi" si manifestava direttamente come azione del potere politico e, di fatto, la concessione di una tale grazia costituiva una delle prerogative sovrane<sup>66</sup>. Non fu un caso infatti che l'iniziativa del *ministro* di Smirne non venne condivisa dall'ambasciatore alla Porta e, prendendo le distanze dall'operato del console, il diplomatico e il suo successore non si risparmiarono nel criticare Luppazzoli e nell'intimargli di «moderare la sua avidità» e di desistere da una simile pretesa<sup>67</sup>.

I residenti marciati alla corte ottomana comunicarono quindi in modo risoluto ai propri consoli che, al fine di essere riconosciuti come membri della *nazione* veneziana, questi sudditi del Levante veneziano dovessero comunque possedere i requisiti necessari. Come evidenziato precedentemente, in sostanza essi avrebbero dovuto essere muniti di quei documenti

---

<sup>64</sup> Ibi, b. 117, 20 gennaio 1672, 18 marzo 1672, 30 ottobre 1672, 22 novembre 1672, 24 aprile 1673, 15 luglio 1673, 14 agosto 1673, 13 settembre 1673, 24 gennaio 1674, 13 marzo 1674; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 maggio 1680. Per quanto riguarda la tematica della gratuità della grazia, ovvero quando essa venisse concessa indifferentemente da eventuali condizioni sociali o meritevoli, si fa riferimento a: Peristiany e Pitt-Rivers 1992; Pitt-Rivers 1992.

<sup>65</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 23 febbraio 1669 m.v..

<sup>66</sup> Cerutti 2012, 234–42.

<sup>67</sup> ASVe, SC, reg. 32, cc. 229v-230r (14 maggio 1672); ASVe, SdA, Cost., b. 156, docc. 28, cc. 187r-188v (28 marzo 1672), 51, 336v-337r (16 luglio 1671 [sic.] ma in realtà 1672).

che certificassero il loro legame relazionale e di fiducia con le categorie privilegiate della Repubblica. Tale questione fu documentata parimente dal Rettore di Tinos Trevisan, il quale in una sua lettera del 1672 inviata al bailo ricordò altresì che il Provveditore straordinario della Suda Nani e il Provveditore generale da Mar avevano già provveduto a intimare la pubblicazione di un proclama penale nei centri delle isole del Dominio marittimo della Repubblica nella quale si proibiva la partenza «a chi si sia per qualunque altro luoco» senza la loro espressa licenza e «sottoscrizione in carta»<sup>68</sup>. Si scorge quindi che, anche in questo caso, le lettere patenti e le fedì erano intese sempre più come documentazione amministrativa obbligatoria piuttosto che come certificati attestanti dei benefici, denotandone per tale ragione una diffusione tra una fascia maggiore di attori sociali. È importante inoltre notare che, al fine di limitare la «mossa di quest'habitanti ad alieni paesi», l'emissione della documentazione che permetteva a simili sudditi di viaggiare verso gli scali ottomani doveva essere limitata ai soli Provveditori straordinario e generale, mentre le lettere patenti prodotte dai Rettori di queste isole al momento non erano più sufficienti<sup>69</sup>.

Oltre a ciò, con i nuovi ordini espressi dal bailo di Costantinopoli la durata del soggiorno delle persone, ovvero che fosse temporanea o permanente, appariva una caratteristica significativa per i consoli marciiani al fine di certificarne lo status di sudditi della Serenissima. Frequente fu infatti l'ammonizione da parte del bailo affinché i consoli di Chios e Smirne non proteggessero quei sudditi dei domini marittimi che si erano stabiliti nelle località soggette all'influenza del sultano già durante la guerra senza tornare nelle proprie isole d'origine e che avevano protratto la loro permanenza nel luogo per oltre dieci anni. Fin dal Cinquecento il limite di dieci anni, che non trova alcun riscontro nella giurisprudenza islamica, sembrerebbe definire agli occhi dei "franchi" la distinzione tra un forestiero e un cittadino residente nell'Impero ottomano<sup>70</sup>. Stando a quanto comunicato dai

---

<sup>68</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 11 novembre 1672, 27 novembre 1672.

<sup>69</sup> Ibidem.

<sup>70</sup> Smyrnelis 2005, 73; Boogert 2005, 30; Veinstein 2006, 190–91. Prima delle Capitolazioni concesse ai francesi nel 1536, la cui ratifica imperiale è però dubbia, e soprattutto nel 1569 lo statuto di *müstemin* era vincolato al principio dell'*aman*, che prevedeva appunto di attribuire automaticamente lo statuto di *zimmî* a chi risiedesse per più di un anno nelle località soggette al Gran Signore. In caso di una "tregua", però, la validità dell'*aman* poteva essere estesa proprio fino a dieci anni: Eldem 2006, 295; Khalilieh 2016. Per un simile valore anche all'interno del contesto della Repubblica di Venezia, già attestato anche per i capitani che volessero conseguire la patente di bandiera, si veda: Bellavitis 1995, n. 73; Tedoldi 2000, 85.



diplomatici veneziani, dovevano naturalmente poi essere esclusi dalla protezione della Repubblica anche coloro che possedevano stabili nel posto o che erano iscritti nel registro dei «cittadini» (*mütemekkin*) contribuenti l'*haraç*, così come chi era volontariamente diventato un suddito del Gran Signore. Nelle intenzioni dei diplomatici alla Porta rimaneva invece legittima la richiesta di coloro che, giunti nei centri ottomani al fine di «travagliar qui per proprio mantenimento», dimostrava la propria volontà a risiedere solo temporaneamente per poi «tornare alla patria»<sup>71</sup>.

Nelle descrizioni fornite dai consoli e da altri *ministri* marciati molti di questi immigrati veneti erano accusati di essere vagabondi e ladri, «molto indolenti e dati al vino ogni giorno nelle taverne», talvolta anche banditi dai domini della Repubblica. Dagli stessi rappresentanti consolari, nonché dalle autorità del luogo, essi venivano inoltre frequentemente accusati di essere coinvolti in episodi di violenza urbana e in conflittualità legate a frizioni e antipatie nella zona portuale che provocavano l'intervento degli ufficiali ottomani locali<sup>72</sup>. Resta da vedere se una simile condanna corrispondesse a un reale tasso di violenza oppure se questi conflitti, originati da motivi spesso banali, fossero in realtà percepiti e stigmatizzati come l'origine di tutti i mali della *nazione* veneziana agli occhi dei consoli residenti nella città portuale. Ricorrente infatti è l'immagine di vagabondaggio e pericolo per l'ordine sociale che i diversi agenti consolari e diplomatici (veneziani e francesi) stanziati in realtà urbane come Costantinopoli e Smirne fin dalla fine del Cinquecento e per tutto il Settecento fornivano di quei sudditi provenienti dalle isole dello Stato da Mar. Con uno statuto e un posto precario nella città, questi ultimi costituivano di fatto degli stranieri anche dal punto di vista dei rappresentanti marciati stessi<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> ASVe, SdA, Cost., b. 156, docc. 28 (28 marzo 1672), 31 (25 aprile 1672); ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 18 luglio 1673, 4 settembre 1674; ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 21 gennaio 1672.

<sup>72</sup> Alcuni esempi sono consultabili in: ibi, allegato al doc. n.d. (29 luglio 1671?), 17 novembre 1672, 14 marzo 1673, 31 marzo 1673, 5 maggio 1673, 29 settembre 1673, 30 settembre 1673, interrogazione consolare del sarto fiammingo «Domenico Bastiano Smit» datata 14 ottobre 1674, 17 marzo 1675; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 giugno 1679, 27 dicembre 1679, 23 gennaio 1680, 14 gennaio 1681, 27 gennaio 1681, 9 marzo 1681; ibi, b. 121, fasc. 7 Smirne, 11 aprile 1682; ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681, 20 luglio 1681, 20 agosto 1683.

<sup>73</sup> Per quanto riguarda la stigmatizzazione dei sudditi provenienti dalle isole dello Stato da Mar veneziano e migrati a Costantinopoli tra la fine del XVI e inizi del XVII secolo si rimanda a: Dursteler 2006, 61–102. Un'immagine sostanzialmente uguale dei sudditi veneti a Smirne la si può ritrovare durante il Settecento: Smyrnelis 1994, 43–44; Landweber 2014; Ianiro 2014 (primo paragrafo del capitolo dedicato a Smirne). Sul tema relativo a una simile

È innegabile tuttavia che una tale migrazione provocasse tensione nel tessuto sociale locale e, che per questa ragione, maggiore interesse costituivano per i *ministri* della Repubblica i motivi che spingevano gli aspiranti emigranti a dotarsi di un passaporto individuale o di una lettera di raccomandazione prodotta dai Provveditori marciari e attestante per l'appunto la loro affiliazione comunitaria. Come aveva già fatto il console di Chios Balsarini, infatti, anche Luppazzoli invitò più volte i pubblici rappresentanti veneziani a concedere con maggiore attenzione le licenze di partenza ai tinioti. Stando alle considerazioni del *ministro*, molti di questi sudditi formulavano delle suppliche ai Provveditori presentando diversi falsi pretesti e «scuse di negotio», quando invece richiedevano i documenti di viaggio per abbandonare le proprie proprietà nell'isola originaria e quindi con l'intenzione di risiedere stabilmente nelle località ottomane<sup>74</sup>. Un esempio utile ad arricchire il quadro è rappresentato dal caso documentato dal console di Smirne nel dicembre del 1679 e relativo all'arrivo nella città portuale di Marco Foscolo di Tinos. Dalla lettura dei diversi dispacci destinati al bailo a Costantinopoli si ricava che quest'individuo nell'ultimo decennio continuasse a viaggiare tra la propria isola originaria e lo scalo smirniota, dove erano presenti anche alcuni suoi famigliari. Ritornato a Smirne titolare con un passaporto emesso dal residente marciario alla Porta, ottenuto ufficialmente con la promessa di utilizzarlo per rendere un determinato servizio al bailo stesso, con tale documento Foscolo era intenzionato ad andare in "patria" per poi tornare nuovamente nella città anatolica. Luppazzoli, informatosi che la vera causa del viaggio del tiniota non fosse quella vantata, bensì un litigio sfociato in violenza con la propria consorte (anch'essa originaria di Tinos e alloggiata a Smirne), comunicò l'accaduto al diplomatico. Esortò quindi quest'ultimo a una maggiore prudenza nell'elargire passaporti a simili «vagabondi e furbi» che «non sono conosciuti», nonché a procedere a un esame più accurato nei confronti di chi giungeva per richiedere tali licenze<sup>75</sup>. Emerge quindi il fatto che, nonostante le patenti e i passaporti stessero assumendo maggiore importanza nel controllo della mobilità delle persone, l'emissione di tale documentazione non era ancora soggetta a una sistematica procedura informativa da parte delle magistrature produttrici.

---

tensione sociale creata da lavoratori "stranieri" nelle realtà portuali si rimanda alle riflessioni di: Tamdoğan 2009, 186–87; Lo Basso 2016, 154–59.

<sup>74</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 23 febbraio 1669 m.v.; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 24 maggio 1681; ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681.

<sup>75</sup> ASVe, BaC, b. 117, 18 marzo 1672; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 27 dicembre 1679.

Operando in modo tradizionale ossia attraverso l'interazione tra testimonianze orali e comunicazioni scritte, per mezzo della circolazione dell'informazione gli ufficiali consolari fungevano perciò in tal caso da istituzione di vigilanza e verifica dell'identificazione.

Come si sarà già probabilmente inteso, l'aumento delle misure di controllo e la crescente condanna di chi partiva senza aver conseguito le necessarie licenze in realtà non erano dovute tanto alla questione della mobilità in sé o alla conflittualità sociale che si veniva a creare nelle città portuali ottomane, ma piuttosto a ciò che questa mobilità poteva comportare: lo spopolamento e la conseguente mancanza della parte più cospicua degli attori sociali generanti e fruitori delle risorse locali nei territori levantini di Venezia. Le autorità veneziane, infatti, cercarono a più riprese di controllare gli spostamenti e la presenza dei sudditi dello Stato da Mar esitando tra misure di tolleranza e incoraggiamento per far ritornare questi gruppi nei loro luoghi d'origine attraverso la promessa del perdono, dell'impiego, del rifornimento alimentare e di esenzioni fiscali<sup>76</sup>. In definitiva, simili manovre non devono essere intese tanto nel senso del controllo della mobilità, quanto piuttosto della marginalità sociale. Nei registri del bailo, ad esempio, numerosi risultano essere i salvacondotti forniti dal residente marciano a Costantinopoli ai sudditi banditi dalle isole greche della Serenissima<sup>77</sup>. Costanti furono anche i tentativi consolari di far "rimpatriare" i tinioti utilizzando proprio quello strumento identificativo che i migranti stessi supplicavano. L'annotazione di questi sudditi nei registri della cancelleria consolare non aveva più il solo scopo di garantire il riconoscimento *nazionale* in loco, ma assieme alla concessione di appositi passaporti tale identificazione avrebbe assicurato i diritti e privilegi sopra menzionati a chi fosse tornato a Tinos.

I *ministri* marciiani, e in particolare ancora una volta Francesco Luppazzoli, elaborarono inoltre la strategia, talvolta non condivisa dai diplomatici veneziani alla Porta, di concedere il bollettino del carazzo dal valore di un anno solamente dietro pagamento. Inoltre, qualora venisse presentata una richiesta di rinnovo una volta giunto il termine annuale del certificato il console prevedeva di rifiutarne la concessione. Dal punto di vista di Luppazzoli il pagamento del bollettino di residenza nonché l'emissione di simili documenti di viaggio erano utili non solo per gli introiti che avrebbe ricevuto, ma anche perché una simile azione lo avrebbe sollevato dall'onere diretto di mandare via individualmente tutti i tinioti lì presenti. Un simile

---

<sup>76</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 17 gennaio 1673; ibi, fasc. 6 Tine, 11 novembre 1672, 27 novembre 1672, 20 febbraio 1673, 12 settembre 1673.

<sup>77</sup> Per qualche esempio a riguardo si veda: ibi, b. 298, regg. 22-23.

progetto sul piano teorico avrebbe avuto successo perché i migranti di Tinos, il cui riconoscimento comunitario era costantemente conteso dalle autorità locali (come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo), necessitavano del possesso del relativo bollettino per rimanere e lavorare più tempo nel posto. In mancanza di questo documento e della protezione consolare, quindi, i sudditi isolani della Serenissima sarebbero stati riconosciuti come *zimmî* e, in caso di un loro rifiuto al pagamento del relativo *haraç*, sarebbero anche stati vulnerabili alle violenze e alle confische da parte degli ufficiali ottomani<sup>78</sup>.

Inizialmente Luppazzoli vantò il “rimpatrio” di diverse persone, da 30 individui tra uomini e donne al primo imbarco fino a 150 in tutto, ma ben presto dovette ammettere la sua difficoltà nel convincere a partire immediatamente chi aveva con sé la consorte e lavorava al servizio di mercanti “franchi”. Anche questi esuli avevano espresso la propria volontà a tornare nell’isola natia, ma la situazione miserevole che ancora caratterizzava Tinos li tratteneva nello scalo anatolico. Nel gennaio del 1673 anche il console Balsarini informò che la maggior parte dei tinioti dimostrava «notabil repugnanza» a tornare in “patria”, specialmente quelli che erano residenti ormai da diversi anni in loco, ai quali riusciva difficile «il distaccarsi per il guadagno giornale, che si procacciano ne loro vili mestieri»<sup>79</sup>. Nel biennio 1672-73 il Provveditor straordinario della Suda Nani constatò quindi che le misure di “rimpatrio” messe in atto in collaborazione con i consoli non avevano che un’efficacia passeggera<sup>80</sup>. Spesso i nuovi arrivati erano gli stessi tinioti che erano stati convinti a “rimpatriare”. Invece di stare nelle loro isole d’origine, dove la loro sussistenza continuava a essere a rischio, una parte consistente dei sudditi greci della Serenissima ritornava a Smirne e a Chios per risiedervi e poter aiutare le proprie famiglie rimaste nei possedimenti della Repubblica di San Marco. Sembrerebbe perciò che gli sforzi compiuti al fine di contrastare il crescente spopolamento di Tinos non abbiano messo termine alla dinamica migratoria in direzione dei centri emergenti ottomani.

Ancora nel 1681 Luppazzoli attestò la presenza di 300 «persone» di Tinos a Smirne, escludendo esplicitamente dal conto le numerose donne che, per

---

<sup>78</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 15 ottobre 1670; ibi, b. 117, 20 gennaio 1672, 18 marzo 1672, 28 settembre 1672, 30 ottobre 1672, 2 dicembre 1672, 24 aprile 1673, lista del 20 aprile allegata al dispaccio del 24 aprile 1673, 18 maggio 1673, 15 luglio 1673; ASVe, SdA, Cost., b. 156, docc. 28, cc. 187r-188v (28 marzo 1672), 31, 199v-201r (25 aprile 1672), 66, cc. 437v-438r (2 novembre 1672); ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681.

<sup>79</sup> ASVe, BaC, b. 117, 3 ottobre 1672, 17 novembre 1673, 24 aprile 1673; Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 17 gennaio 1673, 24 febbraio 1673.

<sup>80</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 6 Tine, 18 luglio 1672, 17 ottobre 1673.

la maggior parte, erano «maritate» con quegli stessi individui<sup>81</sup>. Taluni si dimostrarono resistenti anche alla stessa registrazione consolare, lamentando il fatto di dover pagare i certificati di residenza e i documenti di viaggio nonostante la debole protezione che il console della Repubblica poteva garantire loro di fronte alle continue ingerenze degli ufficiali del posto. Con il supporto anche di altri attori rivali del console essi scrissero al bailo supplicando di rimuovere dall'incarico Luppazzoli, il quale veniva retorica-mente dipinto come personaggio avaro e attento soprattutto ai propri interessi da "straniero"<sup>82</sup>.

Tuttavia non si creò la situazione sperata dall'agente consolare di una presenza di numerosi tinioti *sans-papier*, cosa che fondamentale-mente non avrebbe distinto questi migranti dagli *zimmî* locali e li avrebbe perciò spinti a tornare nell'isola natia. Come accennato precedentemente infatti molti di questi sudditi riuscirono comunque a munirsi più o meno legittimamente dei desiderati passaporti. Se la detenzione di simile documentazione di viaggio ora non dava necessariamente origine al conseguimento di bollettini del carazzo, ciò testimoniava paradossalmente l'assimilazione di una tale logica e pratica identificativa nella mentalità degli stessi attori che la rifiutavano<sup>83</sup>. A ogni modo è utile considerare anche quanto dichiarava il console di Smirne nell'aprile del 1682, ovvero che «cossì li tinioti quando da noi non posso havere quello che vogliono, si fanno suditi del Gran Signore et quando li turchi li danno molestia, si fanno suditi veneti»<sup>84</sup>. Interessante a tal proposito è anche l'esempio relativo a Nicolò Calomeno. Originario dell'isola cicladica ma residente a Smirne da più di 10 anni con la moglie e i figli, Nicolò era impiegato nel porto in qualità di imballatore, così come lo erano diversi esponenti chiamati anch'essi Calomeno e, probabilmente, suoi parenti. Nell'ottobre del 1680 riuscì quindi a conseguire una lettera di raccomandazione dal bailo a Costantinopoli, a lui rilasciata «per motivo di publico servitio» e indirizzata al console di Smirne, che gli forniva il diritto all'ottenimento del bollettino del carazzo<sup>85</sup>. Sembra quindi verosimile che i migranti di Tinos non solo avessero acquisito una certa familiarità con le pratiche scritte di riconoscimento imposte loro, ma che con il possesso dei

---

<sup>81</sup> Ibi, b. 117, 28 settembre 1672, 10 aprile 1673, 18 maggio 1673; ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681, novembre 1681.

<sup>82</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 6 Tine, supplica n.d. ma successiva alla lettera del 14 gennaio 1675; ibi, b. 117, 18 maggio 1673, ASVe, CSM, I s., b. 749, 1684.

<sup>83</sup> Su questo tema si veda anche: Denis e Milliot 2004.

<sup>84</sup> ASVe, BaC, b. 121, fasc. 7 Smirne, 11 aprile 1682.

<sup>85</sup> Ibi, b. 118, fasc. 29, c. 72r (10 ottobre 1680).

semplici documenti di viaggio riuscissero a negoziare la propria appartenenza (seppur limitatamente alle sole condizioni di sudditi di Venezia o del sultano) in modo tale da poter scegliere di volta in volta l'affiliazione che più poteva garantire a se stessi e alle proprie famiglie maggiori possibilità di sostentamento.

Anche all'indomani del conflitto che aveva visto il sultano e la Serenissima contendersi la Morea (1684-1699) i rappresentanti consolari continuavano a testimoniare la problematica presenza dei tinioti a Smirne, il cui conto era giunto, secondo le preoccupate e probabilmente esagerate dichiarazioni del Senato veneziano, a circa mille uomini e ottocento donne<sup>86</sup>. Stando a una lettera scritta nel luglio del 1700 dall'ambasciatore straordinario alla Porta Soranzo solo negli ultimi mesi erano giunti nella città portuale anatolica circa 60 sudditi di Tinos. Il loro numero allarmò talmente la classe dirigente marciana da sollecitare a più riprese i consoli e i rappresentanti pubblici di prendere nota quanto prima del totale preciso dei sudditi lì presenti e di informarsi se gli ultimi arrivati fossero capitati come «passeggeri» oppure se avessero intenzione di fermarsi nel luogo. Allo stesso tempo iniziarono nuovamente i tentativi e le intimazioni per riportare nell'isola dell'Arcipelago gli esuli.

Il vecchio Luppazzoli, confermato console dopo i 15 anni di guerra, ricevette infatti le lamentele del Rettore e Provveditore di Tinos (le due cariche erano state assunte dalla stessa persona) per aver continuato la sua consolidata prassi di non concedere sistematicamente i bollettini di residenza a chi, proveniente dall'isola veneta, avesse posseduto delle lettere patenti emesse dai magistrati marciari ma che non avesse espresso la propria volontà a tornare nel luogo natio entro poco tempo. All'ultranovantenne *ministro* fu inoltre comandato dall'ambasciatore Soranzo di annotare in appositi registri tutti i sudditi presenti nell'area di sua pertinenza, indicando però questa volta che chi si fosse rifiutato di obbedire al proclama di "rimpatrio" avrebbe subito la confisca dei beni<sup>87</sup>. Il "rituale performativo" di una simile registrazione, quindi, non denotava più l'inclusione a specifici privilegi, ma anzi criminalizzava ed escludeva i disobbedienti dal godimento del diritto alla proprietà. Dati i già analizzati requisiti di "stanzialità" richiesti per conseguire i necessari documenti di viaggio, sembra inoltre ipotizzabile che una simile disposizione per ridurre la mobilità dei tinioti mirasse non solo a colpire i fondamentali "diritti di cittadinanza" degli esuli, ma anche a li-

---

<sup>86</sup> ASVe, SC, reg. 35, cc. 232v-233v (7 ottobre 1700).

<sup>87</sup> ASVe, BaC, b. 124-I, 16 luglio 1700, doc. n.d..

mitare la capacità di questi attori nella negoziazione della propria appartenenza. Nella registrazione consolare che ne conseguì, nella quale furono comunque indicati 119 sudditi, molti si rifiutarono perciò di essere annotati dall'ufficiale veneziano per il timore delle ripercussioni che il mancato adempimento all'obbligo di tornare nell'isola natia avrebbe conseguito<sup>88</sup>. Anche in questo caso tuttavia i numerosi tinioti spesso riuscirono a eludere i tentativi consolari di farli rimpatriare. Nell'aprile 1707 infatti il console di Smirne Gio. Antonio Luppazzoli attestò la presenza di oltre 400 «sudditi veneti che sono qui permanenti», al cui numero dovevano essere poi aggiunti altri «che vano, e vengono»<sup>89</sup>.

È inoltre degno di nota che nel periodo tra il 1700 e il 1710 i tentativi di rivendicazione dell'appartenenza alla comunità veneziana di tali migranti furono perlopiù soppiantati dai momenti di resistenza di questi all'identificazione imposta per il "rimpatrio" dai consoli. Il fatto che durante gli anni della guerra e dell'inizio del primo decennio del Settecento i tinioti giunti a Chios, sprovvisti di un supporto consolare marciano ma titolari di lettere patenti concesse dai magistrati veneziani, vivessero volontariamente sotto la protezione francese (con l'avvallo della Serenissima) sembrerebbe indicare che a determinare l'apparente mancanza di tentativi per conseguire una condizione di straniero privilegiato fosse stata proprio la crescente criminalizzazione degli esuli da parte della Repubblica<sup>90</sup>. A ogni modo i registri del bailo documentano che in questi anni i migranti di Tinos intenzionati a prostrarre il loro transito tra queste sponde del Mediterraneo continuassero non solo a fruire delle licenze di viaggio concesse loro dai relativi Provveditori, ma che riuscissero ancora a conseguire dal residente veneziano alla corte imperiale delle lettere patenti per dirigersi in sicurezza nell'isola natia<sup>91</sup>. Ancora una volta quindi la costante richiesta di questi documenti di viaggio testimoniava l'integrazione nella mentalità dei "poveri e miserabili" migranti veneti dell'epoca della necessità di un certificato scritto per circolare. È inoltre possibile ipotizzare che, fungendo da attestato di fede, il conseguimento di un simile documento emesso da un magistrato patrizio desse sostanzialmente diritto a sua volta al possessore del titolo a un'ulteriore licenza per viaggiare, alimentando in tal modo il meccanismo che permetteva ai migranti di mantenere le proprie proprietà nonostante la mobilità.

---

<sup>88</sup> Ibi, 125-II, 2 gennaio 1700 e nota allegata; nota allegata alla lettera del 29 ottobre 1701.

<sup>89</sup> Ibi, 126-I, 2 aprile 1707.

<sup>90</sup> Ibi, b. 123-I, fasc. 3, 13 gennaio 1702, 7 marzo 1702; ibi, b. 129, fasc. 3 Scio, 3 luglio 1711.

<sup>91</sup> Si vedano gli esempi conservati in: Ibi, b. 298, regg. 24-25, 27-29.

Negli anni Dieci del Settecento tornarono infine anche le denunce da parte dei rappresentanti veneziani relative a un crescente uso fraudolento delle lettere patenti a opera dei sudditi veneti provenienti dallo Stato da Mar. Allertato da un simile disordine il bailo a Costantinopoli non solo cercò di collaborare con il Provveditore generale da Mar e il Provveditore di Tinos affinché non si elargissero indiscriminatamente documenti di viaggio, ma al fine di porre rimedio istituì anche il viceconsolato di Chios che, come probabilmente si ricorderà, fu ricoperto dal zantioto Stellio Raffaelli e subordinato alla giurisdizione del console di Smirne<sup>92</sup>.

Anche se isolata, nel 1707 giunse tuttavia al bailo una supplica formulata da sudditi veneti originari di Zante e presenti nell'isola chioti. In tale istanza questi ultimi si dolevano della «pocca protezione» che, nonostante il possesso dei necessari documenti di viaggio, soffrivano nei confronti delle molestie del *haraçci*. Gli zantioti implorarono quindi il supporto di un *ministro* veneziano a Chios in grado di garantire i loro benefici di sudditi di Venezia<sup>93</sup>. Inoltre pochi anni dopo, sotto la reggenza del bailo Alvise Mocenigo (1709-1714), alcuni «nativi suditi fedelissimi della Serenissima Republica» originari di Tinos e presenti a Smirne tornarono a rivendicare ancora una volta la loro «miseria» e il loro diritto a essere emancipati dalla condizione di *reaya*. Come nelle suppliche presentate dai tinioti negli anni Settanta del Seicento, anche questi «fedelissimi sudditi» legittimavano la loro richiesta di protezione in quanto il loro domicilio «in questo paese de turchi» non aveva altro fine che «il procatiarci quello che nella patria è impossibile poter ottenere». Dal loro punto di vista quindi realtà come quella smirniota rappresentavano le «Indie di Tine». Il poter soggiornare in questa città portuale per lavorare avrebbe portato vantaggio ugualmente alle «povere famiglie» rimaste a Tinos e perciò anche l'interesse pubblico ne avrebbe ricavato beneficio. È infine probabile che tra questi supplicanti vi fossero dei discendenti dei tinioti che da diverse generazioni frequentavano lo scalo smirniota, dato che alcuni dei sottoscrittori della petizione possedevano dei cognomi che spesso si riscontravano tra le famiglie richiedenti l'appartenenza marciana fin dagli anni Settanta del XVII secolo, come gli Zaloni (o Zalloni), i Filipuzzi e i Vidal<sup>94</sup>.

Queste petizioni confermavano forse un rinnovato interesse di questi sudditi verso la rivendicazione dell'appartenenza veneziana? In una delle

---

<sup>92</sup> Ibi, b. 131-II, doc. 37, cc. 103v-104v (26 luglio 1711), 181r-v (30 dicembre 1712), 186v-188r (19 febbraio 1712 m.v.).

<sup>93</sup> Ibi, b. 126-I, Scio 10 giugno 1707.

<sup>94</sup> Ibi, b. 376, libello n. 11 (suppliche varie), doc. n.d..



sue prime lettere Giacomo Pilarinò, designato nel 1710 come nuovo console nel centro smirniota, comunicò la sua sorpresa nel vedere così tanti «fuorusciti dell'isola di Tine» che, «non curandosi di protezione consolare», contribuivano annualmente il «personal carazo». Rispondendo alla comunicazione inviategli dal bailo in cui lo sollecitava a rilevare tutti i tinioti e a intimare loro il divieto a fermarsi nel posto per più di due anni, pena la solita confisca dei beni detenuti a Tinos, Pilarinò informava quindi che, nonostante questi attori una volta vivessero sotto l'obbedienza del console, da tempo si erano sottratti alla protezione della Repubblica. Tale pratica determinava l'evidente difficoltà dell'ufficiale consolare nel persuaderli al "rimpatrio". Il nuovo *ministro* confermava però che tutti questi «fuorusciti» giungessero a Smirne in possesso di lettere patenti e che per «recidere la radice del male» sarebbe stato necessario che il Provveditore di Tinos impedisse direttamente la partenza degli emigranti dall'isola<sup>95</sup>. Risulta perciò evidente che i documenti di viaggio servissero ai tinioti perlopiù per evitare la confisca delle proprietà detenute nella località originaria una volta partiti e che proprio per la stessa logica essi evitassero la registrazione consolare, preferendo quindi essere riconosciuti come *zimmî*.

Consapevole dell'inefficacia delle misure previste per il "rimpatrio", Pilarinò si dimostrò allora più sensibile alle condizioni dei migranti e decise di sostenere le loro rivendicazioni di mobilità e di impiego, senza peraltro essere mai osteggiato per questo dal diplomatico veneziano alla Porta bensì da questo supportato nel compito con i mezzi diplomatici di cui si parlerà nel prossimo paragrafo. In una sua lettera egli affermò infatti la sua convinzione che «tutti i sudditi debbano essere partecipi del benigno patrocinio del loro naturevole e legittimo prencipe»<sup>96</sup>. È verosimilmente in questo rinnovato interesse di tutela delle istanze di simili attori che deve perciò essere inserita la supplica non datata (sennonché per l'indicazione del nome del bailo) e sopra citata dei «nativi suditi fedelissimi della Serenissima Repubblica».

Contraddittorio e talvolta sorprendente, questo ampio tentativo degli incaricati pubblici marciiani rivelava le speranze e le aspettative della Repubblica piuttosto che la reale capacità di controllare la circolazione e la situazione marginale dei propri sudditi. Esattamente come accadeva per altri

---

<sup>95</sup> Ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 7 (7 maggio 1710); ibi, b. 131-II, cc. 18r-19r (27 aprile 1710), 19r-20r (24 aprile 1710), 28v-29r (28 maggio 1710).

<sup>96</sup> Ibi, doc. 21, cc. 63v-64v (25 ottobre 1710); ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, doc. 29 (1 ottobre 1710).

paesi mediterranei in epoca moderna, compreso l'Impero ottomano, ciò che determinava le dinamiche migratorie era perlopiù riconducibile a congiunture economiche e demografiche piuttosto che all'impegno politico di un'autorità sovrana, seppure il ruolo di quest'ultimo ente identificatore si palesasse con più evidenza proprio in simili situazioni di crisi<sup>97</sup>. Ciò che rendeva efficace l'identificazione di questi migranti da parte dei consoli pertanto non era l'imposizione di un obbligo, ma la prospettiva di un beneficio materiale (o immateriale, come il diritto a esercitare un mestiere nonostante la mobilità) di coloro che venivano registrati. Sembrerebbe perciò che i rappresentanti e i magistrati veneziani avessero compreso, e forse accettato, le cause dell'esodo dei greci loro sudditi verso le terre del sultano e non fecero quindi sistematico uso di strumenti coercitivi per prevenire tale flusso migratorio.

#### 4. *Quando le risorse legali non sono abbastanza. L'identificazione contesa*

Come già anticipato, il problema migratorio coinvolse anche i residenti delle città di arrivo. Oltre ai casi in cui questi esuli furono coinvolti in episodi di violenza, materia di contrasto tra gli autodefinitesi «sudditi fedelissimi» della Repubblica, i consoli cui si appellavano in cerca di protezione e le autorità locali fu anche la spinosa questione identificativa. Questa tensione la si coglie in particolare nei dispacci consolari inviati al bailo in cui si raccoglievano le istanze dei sudditi e dei consoli stessi contro i membri dell'amministrazione provinciale. Le controversie evocate nelle lettere dei consoli erano prodotte in un contesto socioculturale caratterizzato dalla concorrenza di diversi concetti apparentemente legali attinenti al riconoscimento degli stranieri privilegiati (*müstemin*), ovvero sul significato dell'appartenenza alla comunità dei "franchi".

D'altra parte queste pericolose ostilità si manifestavano tra consoli veneziani e ufficiali del posto a causa della differente interpretazione che attribuivano agli articoli della Capitolazione relativi ai privilegi concessi ai *müstemin*. Le autorità ottomane non riconoscevano infatti ai sudditi dello Stato da Mar di Venezia lo status di stranieri privilegiati in quanto, ai loro occhi, una simile condizione doveva essere riservata prevalentemente al corpo dei diplomatici e dei mercanti che permettevano un'interazione tra

---

<sup>97</sup> Per ragioni di sintesi su questo tema si rimanda ai principali lavori di: Faroqhi 1998; Claudia Moatti 2003; Id. 2004; Claudia Moatti e Kaiser 2007; Id. 2009; Claude Moatti, Kaiser, e Pébarthe 2009.

piazze commerciali distanti. Già nel febbraio 1670 il console di Chios Balsarini documentava come all'arrivo dei tinioti nello scalo l'*emin* locale (in questo contesto tale titolo era affidato all'ufficiale responsabile della riscossione delle tasse) pretendesse immediatamente da loro il pagamento del «cazzazzo», pena la confisca dei beni<sup>98</sup>. Molto simile fu la descrizione fornita dal *ministro* di Smirne Luppazzoli, il quale lamentava appunto la presenza in città di un *haraçci* (titolo che in questo centro aveva l'agente esattore della *cizye/haraç*) che, vedutosi negata la liquidazione della tassa di capitazione, coinvolgeva il *subaşı*, (una sorta di capo della polizia urbana) per imprigionare e malmenare i malcapitati originari di Tinos<sup>99</sup>. I consoli veneziani denunciarono quindi a più riprese queste iniziative dei collettori d'imposta, il cui privilegio di riscossione si sarebbe basato sull'identificazione di tali migranti veneti in sudditi non residenti del sultano (*yava reaya*), e si adoperarono per ostacolarli<sup>100</sup>.

Prima di passare a considerare le evoluzioni che queste fratture ebbero, è opportuno soffermarsi rapidamente su chi fossero effettivamente questi attori sociali impegnati a riscuotere la tassa di capitazione (*haraç*) nei territori soggetti all'influenza del sultano. Ogni suddito del Gran Signore, fosse egli un *reaya* o un *askeri*, in possesso di risorse finanziarie sufficienti poteva ottenere l'incarico avanzando un'offerta alla corte imperiale (*divân* o *divân-ı hümâyûn*) sotto forma di supplica (*arz*). A ricevere l'autorizzazione per collezionare l'*haraç* sotto forma di lettera patente (un particolare tipo di *berat* nominato *nişan*) poteva perciò essere un individuo appartenente al ceto religioso, a quello militare, al notabilato locale, al gruppo dei mercanti, dei possidenti o persino essere uno schiavo. Frequentemente comunque i collettori di queste imposte detenevano importanti legami con la località in cui avrebbero gestito il loro incarico e sembrerebbe anche che una certa influenza nella negoziazione che avrebbe portato alla nomina del titolo di esattore fosse esercitata dal giudice locale (*kadı*). A ricoprire questo ruolo inoltre potevano essere anche degli *zımmî* e, come si è visto nei capitoli precedenti con le figure di Gasparo Condostaulo e Crusino Coronello, nell'Arcipelago un simile incarico era solitamente concesso a cristiani esponenti

---

<sup>98</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 7 Scio, 23 febbraio 1669 m.v.; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 9 novembre 1672, 18 luglio 1673, 3 luglio 1674.

<sup>99</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 24 aprile 1673.

<sup>100</sup> Ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, n.d. (ma databile tra il 23 agosto e l'11 settembre 1670); ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 1 gennaio 1674; ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?) e allegato, 20 gennaio 1672, 21 gennaio 1672.

dell'élite del territorio, i quali usualmente venivano ad assumere il titolo di *voyvoda*. Infine, seppur l'imposizione della *yava haraç/yava cizye* (il «carazzo» previsto per i *zimmî* non residenti) dovesse essere gestita e registrata in maniera autonoma, le procedure che assegnavano il privilegio alla riscossione di questa contribuzione seguivano le stesse dinamiche appena esposte<sup>101</sup>.

È interessante a questo punto notare che nella loro corrispondenza i consoli marciati non solo invocarono le sofferenze di questi «poveri et miserabili suditi» e si richiamarono alla «carità» e al prestigio di Venezia, ma svilupparono soprattutto un discorso retorico sull'identificazione dei sudditi della Serenissima relativo alla giustizia e alla libertà, intesi questi naturalmente secondo l'accezione di difesa dei privilegi corporativi tipica dell'età moderna<sup>102</sup>. Già da tempo le Capitolazioni europee concesse dal sultano garantivano difatti il diritto dei sudditi "franchi" alla sicura circolazione tra i principali scali e centri commerciali dell'Impero, esonerando perciò questi attori da alcuna molestia che potesse minacciare loro o i loro beni<sup>103</sup>. Accettare la violazione di un simile diritto avrebbe voluto dire minare anche l'accesso privilegiato al mercato di cui godevano i membri della *nazione* veneziana nonché la giurisdizione che i rappresentanti consolari e diplomatici detenevano sui sudditi veneti all'estero. Durante il periodo dal 1670 al 1673, ad esempio, in alcune sue rappresentative comunicazioni al bailo il console di Smirne cercò di legittimare il proprio operato affermando di aver protetto i sudditi provenienti dallo Stato da Mar per tutelare l'onore e la reputazione della Serenissima, nonché la «libertà» della Repubblica. In alcune lettere successive il rappresentante marciato dichiarò inoltre apertamente che la pratica identificativa ottomana era una vera «ingiustizia» e contro la «ragione», e che avrebbe continuato a contrastarla perché la sovranità veneziana non era da considerarsi inferiore per «libertà et privilegi» agli altri Stati<sup>104</sup>. In altre parole i consoli si impegnarono pubblicamente a difendere

---

<sup>101</sup> Slot 1982; Darling 1996, 83, 136–46, 194–97.

<sup>102</sup> La giustizia di antico regime, una delle caratteristiche fondamentali della sovranità, non era infatti basata su principi di imparzialità, bensì sulla difesa dei diritti e dei privilegi dei corpi sociali che costituivano la società gerarchica tipica dell'epoca. Interessanti considerazioni sul tema della giustizia e sulle procedure che determinavano il funzionamento del sistema giudiziario durante l'evo moderno sono presenti nel fascicolo 2 del 1999 della rivista *Quaderni storici*, numero curato da Simona Cerutti e Renata Ago dedicato al tema delle procedure di giustizia. Sulla problematica relazione tra concetti come "privilegio" e "libertà", significativo seppur riferito a un periodo successivo è il lavoro di: Hirsch 1973.

<sup>103</sup> Per quanto riguarda questo tema, si veda: Talbot 2015; Id. 2017, 30–32.

<sup>104</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 10 maggio 1670, n.d. (ma databile tra il 23 agosto e l'11 settembre 1670); ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 21 gennaio 1672, 3

la richiesta di riconoscimento dei migranti di Tinos a esercitare una professione pur mantenendo la loro mobilità, quindi di fatto ad assicurare loro un accesso privilegiato alle risorse lavorative locali. Dal punto di vista dei ministri veneziani perciò un simile diritto sarebbe stato considerato un privilegio della comunità veneziana e, in quanto tale, giustamente protetto dai suoi rappresentanti contro le ingiustificate procedure identificative ottomane.

Risultano perciò evidenti gli elementi che portarono un deciso scontro a livello locale tra i rappresentanti consolari della Repubblica e gli ufficiali esattori del territorio. Tuttavia, con quali strumenti è possibile definire una situazione delicata come quella del riconoscimento dei privilegi dei *müstemin*? Tale questione, oggetto di interesse quasi quotidiano per gli agenti consolari europei stabiliti nei diversi scali ottomani, non veniva trattata nelle Capitolazioni. Secondo la prassi solitamente ad avere autorità in materia di vertenze relative ai privilegi dei detentori di *berat* (quali erano il console e l'*haraçci* o l'*emin*) era il giudice locale (*kadı*)<sup>105</sup>. Nel tentativo di difendere i propri sudditi, i consoli decisero però di portare avanti la vertenza contemporaneamente nei tribunali provinciali e nella corte centrale del sultano supplicando la mediazione diplomatica del bailo. Inizialmente le prove che le parti in causa potevano utilizzare di fronte al *kadı* a supporto della propria tesi erano prevalentemente in forma scritta. I collettori ottomani avevano dalla loro parte i registri (*defter*) nella quale erano iscritti i sudditi responsabili del pagamento del *yava haraç*. Già da fine Cinquecento, infatti, la giustizia ottomana era coinvolta nel funzionamento del sistema di registrazione ai fini fiscali, permettendo così alle procedure d'identificazione scritte dei *reaya* di assumere anche valore legale<sup>106</sup>. Tuttavia come già evidenziato in altri studi i documenti delle cancellerie consolari non potevano essere considerati legalmente delle prove dai giudici ottomani<sup>107</sup>. L'unico strumento scritto di valore che potevano apportare i *ministri* veneziani erano i bollettini del carazzo, i quali però, anche qualora fossero stati presenti, erano generalmente emessi dopo che i sudditi titolari di un simile certificato erano stati registrati nel *defter* relativo al *yava haraç*, pratica questa

---

febbraio 1672, 28 settembre 1672, 29 settembre 1672, 22 ottobre 1672, 30 ottobre 1672, 24 aprile 1673, 15 luglio 1673, 14 agosto 1673, 13 settembre 1673; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 28 gennaio 1680, 24 maggio 1680, 14 maggio 1680; ASVe, CSM, I s., b. 749, 20 febbraio 1684.

<sup>105</sup> Boogert 2005, 54.

<sup>106</sup> Darling 1996, 83–86, 92–93. Per quanto riguarda l'accoglimento dei registri imperiali come prova nei tribunali ottomani si veda: Burak 2016.

<sup>107</sup> Boogert 2005, 45.

effettuata immediatamente dopo lo sbarco dei migranti. Era difatti inevitabile che, data la natura coercitiva di questa identificazione ottomana, l'emissione di una licenza di residenza, ricercata volontariamente dal suddito stesso, potesse avvenire solo in un momento successivo.

La procedura fu perciò inizialmente portata dal console di Smirne di fronte al giudice del luogo, mentre il *ministro* residente a Chios sembrerebbe aver atteso di vedere l'esito della questione prima di agire. Luppazzoli tuttavia si indirizzò al *kadı* non tanto per conseguire una risoluzione giuridica da quest'ultimo, ma per ottenere una certificazione legale della vertenza (*hüccet* o «cogetto» nelle fonti veneziane) e quindi inviare la relativa supplica al centro imperiale attraverso il bailo. La prassi del governo ottomano, seppur ereditasse dalla tradizione mamelucca il favore concesso alle richieste di appello provenienti da qualunque gruppo sociale o religioso, prevedeva che i «franchi» fossero generalmente tenuti a formulare le loro istanze attraverso la mediazione del loro esponente più rappresentativo, che in questo caso era raffigurato dal bailo veneziano alla Porta. Inoltre, per ottenere un'udienza di fronte al *divân* e sperare in una accettazione della richiesta, generalmente la parte supplicante era tenuta a presentare appunto dei certificati scritti prodotti nella corte del *kadı*. Esattamente come accadeva per i sudditi ottomani supplicanti, con il suo coinvolgimento il *kadı* assicurava quindi alla Porta la regolarità del reclamo formulato<sup>108</sup>. Al fine di ottenere uno strumento concretamente efficace di fronte al foro locale, una volta ottenuta l'attestazione del giudice il console di Smirne nel 1671 si appellò quindi al bailo a Costantinopoli affinché quest'ultimo, per mezzo di un memoriale presentato al governo centrale (*arz* o '*arz-ı hâl*'), ottenesse un comandamento imperiale (*ferman*) che potesse avere efficacia a livello provinciale<sup>109</sup>.

Conseguito il comandamento a beneficio dei tinioti, cerigoti e zantioti giunti nel porto smirniota, di cui una copia fu recapitata anche a Balsarini di Chios, entrambi i consoli presentarono la procedura al *kadı* per procurarsi una sentenza che attestasse per iscritto (*hüccet*) e con la testimonianza di musulmani di «buona fama» il riconoscimento del conteso privilegio ai sud-

---

<sup>108</sup> Per quanto riguarda questa procedura si rimanda a: Boogert 2005, 48; Talbot 2015; Apellániz 2016, 636–37. La procedura supplicatoria adottata dalla prassi ottomana è invece oggetto di comparazione con quella prevista dal regime mamelucco nei lavori di: Horii 1997, 2008; Apellániz 2016b. Sul ruolo del *kadı* nel trasmettere le suppliche formulate a livello locale al centro imperiale si rimanda a: Ergene 2003, 45–48.

<sup>109</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670; ibi, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?).

diti della Repubblica. È interessante notare a riguardo che nel comandamento imperiale ottenuto dal *divân*, riportante le prove fornitegli dal bailo marciano, si facesse esplicito riferimento anche alla lettera sultaniale (*nişan*) relativa al già citato “*carazo affair*” del 1617 nella quale si esoneravano tutti i sudditi “franchi” dal pagamento dell’*haraç*. Il giudizio fu però impugnato dagli agenti fiscali, i quali ottennero a loro volta un *ferman* dalla Porta che, in seguito all’ottenimento dell’*hüccet* del giudice, certificava il loro diritto a esigere il pagamento della tassa di capitazione<sup>110</sup>. Anche in questo caso è utile considerare che nel comandamento conseguito dall’*haraçcı* si facesse esplicito riferimento alle «imperial Capitulationi», le quali, secondo l’interpretazione del daziere ottomano, prevedevano che gli individui giunti dai domini veneziani per via mare dovessero ritornare nei loro luoghi d’origine con le stesse imbarcazioni con cui erano arrivati per essere giudicati dei *müstemin*.

A parità di sentenze ottenute, sembrerebbe che l’esito della vertenza si giocasse soprattutto nel confronto con la pratica d’identificazione applicata in passato, in particolare nel periodo della guerra di Candia. Il punto equivoco del caso era dato dal fatto che i tinioti durante il conflitto avevano più volte viaggiato tra Tinos e i due centri ottomani svolgendo lavori stagionali e, per evitare di essere trattati come *harbi* in quanto sudditi di un sovrano nemico, avevano dichiarato di provenire da una delle isole dell’Arcipelago, zona che all’epoca era quasi completamente soggetta alla dominazione ottomana. Questo punto era tuttavia particolarmente controverso, in quanto stava a dimostrare che gli ufficiali locali del Gran Signore avevano attribuito un’identità che non erano però stati in grado di verificare<sup>111</sup>. Entrambe le parti provarono quindi a ricercare nella propria testimonianza una maggiore possibilità di esito favorevole. Da una parte l’incaricato veneziano di

---

<sup>110</sup> Ibi, 1 aprile 1672, 4 giugno 1672, docc. Turchi n. 35-36; ibi, b. 113-I, fasc. 7 Scio, doc. Turchi n. 27; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 18 luglio 1672, 23 luglio 1672, 9 novembre 1672; ibi, b. 377, doc. Turchi 19. Una traduzione formulata dagli interpreti della Repubblica di questi primi *ferman* è presente in: ibi, b. 252, reg. 340, docc. 9, Comandamento per l’esenzione dal «carazzo» dei tiniotti, cerigoti e zantioti a Smirne, datato circa alla fine di aprile 1672 (primi giorni della luna di *zilhicce* l’anno 1082), 72, Comandamento indirizzato al *kadı* di Smirne nel quale si commette di far pagar il «carazzo» li tinioti, e cefalonioti, datato al 29 della luna di *şevval* dell’anno 1082 [28 febbraio 1672]. Una copia tradotta della lettera imperiale del 1617 è presente in: ibi, b. 124-I, Mazzetto di lettere, missive e responsive, copie, memoriali alle cariche della Porta, primi di aprile 1617 (primi giorni della luna di *rebiyül ahır* dell’anno 1026).

<sup>111</sup> Secondo la regolamentazione imperiale, infatti, prima di registrare il collettore avrebbe dovuto presentare la documentazione attestante la responsabilità contributiva di coloro che si stava apprestando ad annotare nel suo *defter*. Cfr.: Darling 1996, 96–97.

Smirne, il quale aveva servito come cancelliere del suo predecessore Angelo Marini durante gli anni Quaranta per poi continuare con la stessa professione e nel medesimo luogo al servizio del console olandese, asseriva di sapere bene quali fossero le procedure applicate a tal riguardo fin da prima della guerra. Dichiarava quindi che «sano benissimo li turchi che prima della guerra nessuno delli detti pagava detto charazo». Inoltre, analogamente al collega di Chios che vantava la presenza della sua famiglia impegnata nell'incarico consolare dell'isola da diverse generazioni, avanzava la testimonianza propria e dei propri famigliari relativa alla conoscenza personale di ogni migrante veneto che fosse giunto negli ultimi dieci anni. Lupazzoli denunciava quindi quanto fosse ingiusta l'iscrizione dei soggetti veneti nel «java carazzo», esprimendo che l'istanza della controparte sarebbe stata legittima solamente nel caso in cui gli esuli tinioti fossero stati registrati lecitamente nei «libri dei carraggi che pagano i cittadini» o i sudditi volontari. Il *ministro* veneziano sosteneva infine che seppur iscritti nel *defter* dell'*haraçci*, essi non avevano mai volontariamente accettato la soggezione al sovrano ottomano e che la loro sottomissione al pagamento dell'*haraç* fosse dovuta solo «a forza di priggione e bastonate»<sup>112</sup>.

Dall'altra parte i collettori incaricati localmente, nel 1671 Hüseyin *ağa* (che ottenne il *ferman* dalla Porta grazie alla mediazione del genero Mahmud *ağa*, già al vertice degli ufficiali daziari a Costantinopoli e all'epoca *kâhya* ovvero incaricato d'affari del Gran visir) e Mehmet *celebi* (nipote di Hüseyin *ağa*) nel 1672, non solo affermarono che quegli immigrati fossero giunti a Smirne con le loro famiglie da più di un decennio, ma anche che questi possedessero dei beni immobili nel luogo e che fossero impiegati nel lavoro urbano. Per tali ragioni, quindi, questi soggetti erano stati legittimamente registrati fin dalla loro prima venuta come *zimmî*. Durante il periodo di guerra tali fuoriusciti erano perciò stati riconosciuti come responsabili del pagamento della tassa di capitazione per i non residenti, contributo che avevano continuato a pagare «sin al presente» dimostrando così la loro volontà di appartenenza ottomana. Gli agenti fiscali reclamavano inoltre che le testimonianze proposte dal rappresentante consolare per attestare la recente venuta degli esuli di Tinos e per provare quanto avveniva nei periodi precedenti alla guerra non fossero legalmente opponibili alle proprie, poiché erano presentate da dei non musulmani. Essi enfatizzavano infine il danno all'erario imperiale che il console veneziano esercitava con la sua ostruzione

---

<sup>112</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670, n.d. (ma databile tra il 23 agosto e l'11 settembre 1670); ibi, b. 117, allegato del doc. n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 3 febbraio 1672, 18 marzo 1672, 22 maggio 1672, 4 giugno 1672, 28 settembre 1672.



e con la sua pretesa di proteggere tutti i sudditi ottomani provenienti dall'Arcipelago con il pretesto di riconoscerli come tinioti. Data l'impossibilità del *kadı* di dare efficacia a una sentenza definitiva sulla base dei diversi comandamenti imperiali e sulle accuse presentate, anche a causa dei legami che questi deteneva con lo stesso Hüseyin *ağa*, il processo legale a livello locale risultava di fatto bloccato<sup>113</sup>.

A un primo sguardo queste dispute potrebbero sembrare esclusivamente relative a delle malversazioni di avidi esattori ottomani e degli opportunisti degli attori sociali immigrati, ma per la verità tali scontri rappresentavano la tensione esistente tra gli articoli delle Capitolazioni, spesso di dubbia interpretazione, e il sistema classificatorio ottomano con la sua conseguente regolamentazione fiscale. Basandosi sugli *ahdname* i collettori impiegati a Smirne e Chios sostenevano che a godere dell'esenzione dal pagamento delle imposte, e quindi a essere riconosciuti come *müstemin*, dovevano essere solo quegli individui che «vanno e vengono» al fine di «trafficare». Lo scontro si palesava apertamente quindi sulla diversa interpretazione che le parti attribuivano a questi termini. È doveroso inoltre considerare che, come probabilmente si ricorderà, i "franchi" presenti nell'Impero davano per consolidata ormai da tempo la pratica di giudicare gente di passaggio, o comunque non «abitanti», tutti quei sudditi di sovrani europei protetti da *ahdname* che fossero rimasti nell'area ottomana per un periodo massimo di dieci anni<sup>114</sup>. Stando a queste considerazioni la parte ottomana sosteneva perciò che a fruire delle condizioni di straniero privilegiato fossero quegli attori che non competessero per le risorse economiche locali, come i mercanti viaggiatori, i capitani e i marinai che arrivavano e partivano con la stessa nave e i negozianti impegnati a gestire il traffico tra gli scali imperiali e quelli europei. I *ministri* marciati intendevano invece estendere il campo semantico del termine «trafficare» comprendendo con ciò tutti coloro che portavano un beneficio più o meno diretto all'attività mercantile, includendo quindi anche gli individui al servizio dei mercanti, le persone

---

<sup>113</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 2 giugno 1674; ibi, b. 117, 3 febbraio 1672, 14 agosto 1673, 24 gennaio 1674; ibi, b. 377, Documento ottomano n. 19, la cui traduzione si trova in ibi, b. 252, reg. 340, doc. 72; ASVe, SdA, Cost, f. 154, docc. 28, cc. 187r-188v (28 marzo 1672), 31, 199v-201r (25 aprile 1672). Cfr.: Veinstein 2006, 197. Per quanto riguarda Hüseyin *ağa* si veda: Galland 1881, vol. 1, pag. 87; Id. 2000, 123, 126; Anderson 1989, 123.

<sup>114</sup> Veinstein 2006, 190-191; Knost 2007, 245.

impiegate in porto e quelli che lavoravano come artigiani nella città portuale<sup>115</sup>.

Come si è già detto, nelle realtà urbane dell'Impero c'era un'evidente difficoltà di distinguere concretamente la figura dell'abitante permanente da quella del residente temporaneo. Dal punto di vista ottomano era tuttavia certo che simili esuli non potessero essere considerati degli stranieri privilegiati. I "riti di passaggio" che nell'area soggetta al Gran Signore erano considerati segni di classificazione sociale si basavano sull'impiego in un mestiere del posto, sul matrimonio e sul luogo di residenza. La questione del matrimonio poteva essere opinabile e discussa, in quanto come già accennato i migranti prevalentemente si sposavano prevalentemente tra di loro. Il lavoro tuttavia era necessariamente considerato una risorsa locale e, in quanto tale, segno di radicamento e di appartenenza al corpo cittadino. Il caso degli immigrati di Tinos conferma perciò che per la pratica ottomana la presenza dei *müstemin* nello scalo dovesse essere effettivamente legata a un passaggio di transito. Esercitando professioni inserite nel mercato del lavoro del territorio e convivendo nel luogo con mogli e figli, gli esuli confermavano, secondo l'interpretazione degli agenti ottomani, la loro intenzione di risiedere per un periodo di lungo termine e di partecipare al "contratto sociale" della città<sup>116</sup>.

Data la situazione di stallo, Luppazzoli chiese al bailo di ottenere un *buyrultu* (ovvero un ordine emesso da un alto dignitario imperiale a un suo subordinato) da parte del *kaymakam* (rappresentante del Gran visir) o del *müfti* (giureconsulto della legge musulmana) relativo alla sentenza ottenuta dal *kadı*, in modo tale da avere ulteriori strumenti per rendere efficace l'*hüccet* ottenuto a favore della propria istanza. Nel contempo il console di Smirne si appellò anche al *kadıasker* (massima carica nella gerarchia dei giudici ottomani) e al suo *naib* (sostituto e collaboratore del *kadı*) con la speranza di rendere effettiva la risoluzione della vertenza<sup>117</sup>.

Al fine di sbloccare la situazione a proprio vantaggio Hüseyin *ağa*, nel frattempo divenuto *emin* e «Doanier grande» di Costantinopoli grazie

---

<sup>115</sup> ASVe, BaC, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 21 gennaio 1672, 18 marzo 1672, 18 maggio 1673, 24 gennaio 1674; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 2 giugno 1674, 3 luglio 1674.

<sup>116</sup> Sul tema, sviluppato in contesto ottomano e non, si rimanda a: Hanna 2007, 128–130; Cerutti 2012; Tamdoğan 2009; Ead 2015.

<sup>117</sup> ASVe, BaC, b. 117, 5 giugno 1672, 27 settembre 1672, 28 settembre 1672, 29 settembre 1672, 3 ottobre 1672, 30 ottobre 1672, 22 novembre 1672, 2 dicembre 1672. Dalle fonti analizzate non è stato purtroppo possibile trovare a quale tra i due *kadıasker*, quello di Anatolia o di Rumelia, il console facesse riferimento.

all'appoggio di Kara Mustafa *paşa* (personaggio di spicco del ceto dirigente ottomano dell'epoca), preferì invece richiedere nuovamente supporto al governo centrale, dove godeva del favore del *tezkereci paşa* (tesoriere del Gran visir) İshak *efendi*. Nell'agosto 1672 il nuovo *emin* riuscì a ottenere un ulteriore *ferman* a beneficio dell'*haraçcı* incaricato nel porto smirniota, un certo Yusuf *hoca* (anch'esso legato al Gran doganiere). Nel gennaio del 1673 supplicò inoltre il *divân* di riconoscere il privilegio concesso con il *berat* ai collettori di Chios, Hasan bin «Sari» Yusuf e Hüseyin «Anaplioso». Il nuovo *emin* riuscì di conseguenza a ottenere un *ferman* intimante al *kadı* dell'isola di permettere agli esattori di riscuotere i «carazi» che, secondo il loro *berat*, erano sottoposti al dazio di Chios. Il comandamento imperiale riconosceva quindi che gli «ortolani, giardinieri, facchini, et altri arteggiani» che erano «fuori della lista», ma che per gli ultimi 15-20 anni si trovavano residenti e con famiglia nella località e che avessero pagato fino al presente il «carazzo», fossero ritenuti responsabili della contribuzione. La legittimazione giuridica di questo *ferman*, esattamente come quello concesso per la riscossione del dazio di Smirne, era fondata dal contenuto dei registri delle Capitolazioni. Ciò a cui mirava Hüseyin *ağa* era perciò di iscrivere questi esuli nel registro non più relativo al *yava haraç*, ma nella «lista» dell'*haraç* della città. Essi quindi non sarebbero più stati considerati come non residenti, ma come abitanti cittadini e fruitori delle risorse locali. Con un ulteriore *ferman* del giugno 1673 infatti l'*emin* di Costantinopoli fece confermare che gli «infedeli che vengono da Tine, e d'altre Isole ad habitar in Scio», «comprando vigne, e giardini», facendo «negotio», contribuendo al «carazo» e che «non sono nella lista», dovessero rispettare il privilegio del *berat* daziario e liquidare 300 aspri per uno. Per dare maggiore risalto alla sfera professionale e al tempo di residenza come termini classificatori dell'appartenenza ottomana furono infine anche eliminati i riferimenti alle imbarcazioni secondo cui avrebbero dovuto arrivare e partire coloro che erano di passaggio<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> Ibi, 1 aprile 1672, 22 maggio 1672, copia del comandamento registrato dal *kadı* di Smirne Feyzullah *efendi* e datato 27 rebiyül ahır 1083 [22 agosto 1672], 29 settembre 1672, 22 ottobre 1672; ibi, b. 252, reg. 340, docc. 42, 14 *ramazan* 1083 [3 gennaio 1673], 43, 17 *safer* 1084 [3 giugno 1673]; ibi, b. 377, doc. Turchi 26, carazo 14. Cfr. Veinstein 2006, 196. Per quanto riguarda la carriera e i legami di Hüseyin *ağa* si rimanda a: Olzon 2014, 199, 201. L'aspro (*akçe*) era una delle monete d'argento ottomane. Il suo valore, molto altalenante durante il Seicento, nel periodo analizzato era molto basso. Nel 1672 300 aspri corrispondevano infatti a un ducato d'oro veneziano, mentre un reale erano 110 aspri e un leone olandese 100. Cfr. Pamuk 2000, 144.

Vedendosi sfavoriti dagli ultimi comandamenti ottenuti dalla fazione rappresentata da Hüseyin ağa, i consoli di Smirne e Chios si misero quindi subito al lavoro, cercando di ottenere una revisione dell'attestazione che identificava i tinioti in "cittadini" ottomani (*mütemekkin*). Presentarono più volte petizione al *kadı* locale, così come al *kadıasker*, supplicandoli di onorare le «antiche consuetudini» e l'articolo della Capitolazione veneziana designato per proteggere i sudditi veneti contro le vessazioni<sup>119</sup>. Risultando però inutili questi sforzi, l'unico strumento che i consoli ritennero davvero utile alla causa fu il conseguimento di ulteriori *ferman*. Richiesti e ottenuti dal bailo a Costantinopoli, questi nuovi comandamenti si soffermarono soprattutto sul punto della proprietà immobiliare, ritenuto requisito fondamentale dalla parte veneziana per distinguere un suddito e "cittadino" da uno straniero. Basandosi questa volta sulle Capitolazioni, i nuovi comandamenti imponevano al *kadı* di assicurare che i sudditi veneti provenienti dalle isole della Repubblica e non in possesso di case o terreni fossero esonerati dalla contribuzione<sup>120</sup>. La registrazione dei *ferman* nella cancelleria del *kadı*, il conseguimento del relativo *hüccet* e la momentanea sostituzione di Hüseyin ağa nell'incarico di «Gran doganiere» (ricoperto da un certo Hasan ağa, già *haznedar* ovvero tesoriere del Gran visir) non diedero però l'effetto sperato. Ben presto infatti a essere nominati come esattori di Smirne furono nuovamente dei nipoti di Hüseyin. L'unico risultato ottenuto fu il non riconoscimento della responsabilità del pagamento del «carazzo cittadino» da parte dei sudditi veneti migranti; la questione della loro registrazione nel *defter* del *yava haraç* rimase tuttavia aperta. Nemmeno ulteriori appelli al *kadıasker* per rendere effettiva la sentenza o al bailo per il conseguimento di un ulteriore comandamento che escludesse esplicitamente dall'identificazione ottomana anche chi era impiegato nei diversi lavori urbani servirono a definire la vertenza. Anzi, l'arrivo nel maggio 1675 di un *çavuş* imperiale (messaggero o rappresentante degli ordini del sultano) riaccese ancora una

---

<sup>119</sup> ASVe, BaC, b. 117, 3 ottobre 1672, 17 novembre 1672, 22 ottobre 1672, 30 ottobre 1672, 22 novembre 1672, 2 dicembre 1672, 24 aprile 1673, 18 maggio 1673; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 23 luglio 1672, 9 novembre 1672, 18 luglio 1673.

<sup>120</sup> Ibi, b. 117, 21 maggio 1673, 14 agosto 1673, 10 luglio 1673, 15 luglio 1673, 27 agosto 1673; ibi, b. 252, reg. 340, docc. 41, circa il 10 giugno 1673 (ultimi della luna di *safer* l'anno 1084), 49 circa il 10/15 novembre 1672 [sic. ma in un'altra copia presente in ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio è corretto con 1673] (*şaban* 1084).

volta il conflitto<sup>121</sup>. Ancora nel 1677 fu inoltre emesso un *ferman* dal *divân* che, sollecitato in questo caso da un *arz* formulato dallo stesso *kadı* di Smirne, comandava che venisse certificata la responsabilità contributiva di chi, proveniente dalle isole venete, fosse giunto nello scalo portuale prima della presa ottomana di Candia al fine di «habitar, lavorar, e trafficar» e che avesse già pagato l'imposta, compresi coloro che vivevano al di fuori del contesto urbano e portuale della città<sup>122</sup>. Gli elementi che avevano costituito la rottura tra le parti, quindi, continuavano a permanere.

È interessante considerare che le lettere inviate dai consoli, similmente alla retorica utilizzata di solito negli *arz* dai normali sudditi ottomani, sollecitavano regolarmente il rappresentante diplomatico a richiedere il ripristino della giustizia, come l'applicazione di un ordine inviato dal sultano, o di porre rimedio all'ingiustizia commessa dagli agenti fiscali e dal tribunale locale. Nelle testimonianze dei consoli gli esattori delle imposte apparivano difatti come la quintessenza della malvagità ed erano regolarmente associati a degli oppressori, bramosi solamente di arricchirsi. L'accusa di violenza di questi ultimi, o la loro stretta collaborazione con altri membri dell'amministrazione locale, era un punto ricorrente sia nelle lettere sia nei più formali reclami di giustizia, e mirava a dimostrare la debolezza dei sudditi stranieri di fronte agli inesauribili attacchi dei notabili provinciali<sup>123</sup>.

Come già fatto presente, vi era una solida rete relazionale a sostegno delle pretese di Hüseyin *ağa* e dei suoi famigliari, ufficiali esattori anch'essi. Genero (o secondo altre fonti addirittura fratello) del *kâhya* e «amico» del *tezkereci paşa* del Gran visir, nonché supportato nelle sue ambizioni dall'autorevole Kara Mustafa *paşa*, egli esercitava una notevole influenza sui principali rappresentanti dell'amministrazione di Smirne e Chios, come il *voyvoda* (in questo contesto il titolo si riferiva al governatore della città), il *subaşı* (capo

---

<sup>121</sup> Ibi, b. 117, 15 luglio 1673, 14 agosto 1673, 13 settembre 1673, 29 novembre 1673, 24 gennaio 1674, 2 aprile 1674, 26 maggio 1675; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 29 novembre 1673, 1 gennaio 1674, 2 giugno 1674, 3 luglio 1674, 4 settembre 1674; ibi, b. 377, 29 agosto 1675.

<sup>122</sup> Ibi, b. 377, doc. Turchi 22-bis (con traduzione), carazi 8, 22 aprile 1677 (18 *safer* 1088). Cfr. Veinstein 2006, 198–99.

<sup>123</sup> Alcuni esempi si possono trovare in: ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 10 maggio 1670; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 18 luglio 1673, 1 gennaio 1674; ibi, b. 117, 5 giugno 1672, 17 novembre 1672, 22 novembre 1672, 14 agosto 1673, 24 gennaio 1674; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 giugno 1679. Per quanto riguarda alcuni esempi di lavori che hanno analizzato le suppliche dei sudditi ottomani si rimanda a: Faroqhi 1992; Ursinus 2005; Gara 2011; Pastamatiou 2012.

della polizia urbana), il *kadı* e il suo *naib*<sup>124</sup>. Durante il governo di Köprülü-zade Fazıl Ahmed *paşa* gli ufficiali doganieri e gli esattori delle imposte di Costantinopoli, Smirne, Chios e di altri scali e l'intendente del Gran visir furono frequentemente strettamente legati l'uno all'altro e alla fazione di palazzo attraverso legami di amicizia, matrimonio e impiego<sup>125</sup>. A differenza di quanto accadeva con il regime mamelucco, inoltre, la giustizia del sovrano ottomano e dei rappresentanti della corte centrale non deteneva il monopolio sulle controversie relative ai *müstemin*. Notevole importanza deteneva perciò il tribunale del *kadı* nella risoluzione di simile vertenze<sup>126</sup>. Per tale motivo le istanze formulate dai consoli possono considerarsi una forma di appello a una corte superiore e, allo stesso tempo, un indicatore dell'incapacità o non volontà del tribunale locale e dell'amministrazione provinciale di riappacificare le tensioni e applicare le loro decisioni. Attraverso il processo di comunicazione tra il console e il bailo il dispaccio di reclamo si poneva perciò come un particolare tipo di supplica. Emanando una rimostranza che esigesse una risoluzione, i *ministri* veneziani essenzialmente segnalavano l'uso del loro privilegio (attestato negli *ahdname*) di portare un caso simile nella corte imperiale di Costantinopoli, con la speranza di trovare una decisione definitiva della vertenza che potesse essere a favore dei sudditi veneti. Un simile sistema permetteva inoltre che anche i più modesti tra i sudditi stranieri, nonostante necessitassero dell'intermediazione dei propri rappresentanti consolari e diplomatici, potessero fare ricorso al sultano (o, più concretamente, al Gran visir). C'è quindi un significativo numero di documenti che colloca i consoli veneziani, e attraverso di loro i sudditi veneti nell'Impero ottomano, dentro a un più ampio quadro di petizioni, con il bailo a Costantinopoli che agiva come "supplicante" per loro conto in una varietà di casi relativi perlopiù alla mobilità e all'identità dei membri della comunità marciata. Anche se soggetti a differenti pratiche giurisd-

---

<sup>124</sup> ASVe, BaC, b. 117, 3 febbraio 1671, 18 marzo 1672, 5 giugno 1672, 27 settembre 1672, 30 ottobre 1672, 17 novembre 1672, 21 maggio 1673, 13 marzo 1674, ottobre 1674. Talvolta a Smirne l'incarico di governatore della città poteva essere assunto anche dal *kadı*, come successe nel caso di Hasan Mustafa *efendi*: ibi, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 5 agosto 1670, 6 agosto 1670. La versione che vorrebbe Hüseyin *ağa* come fratello Mahmud *ağa*, *kâhya* del Gran visir e «Gran doganiere» di Costantinopoli, è in: Galland 1881, vol. 1 pag. 87.

<sup>125</sup> Sui legami tra ufficiali locali e dignitari imperiali della corte centrale si veda: Olnon 2014, 195–96, 237.

<sup>126</sup> Gerber 1994, 69–70; Apellániz 2016a, 2016b.

zionali rispetto alla loro controparte ottomana, quindi, per via delle Capitolazioni e delle usanze locali in simili casi i consoli e i loro protetti dovettero comunque sottostare alle formali procedure del sistema legale ottomano<sup>127</sup>.

La supplica di giustizia presentata dai consoli rappresentava perciò di fatto una sollecitazione a cambiare l'arena procedurale, ritenuta troppo favorevole nei confronti degli ufficiali del territorio. Tuttavia ritenere che gli attori coinvolti attingessero all'appello al centro imperiale solo qualora fallisse la mediazione a livello locale sarebbe una rigida semplificazione. Quali erano dunque le aspettative legate alla giustizia ottomana? Alla base di questo appello consolare al governo di Costantinopoli c'era la supposizione che i casi portati nella corte centrale fossero liberi dal sistema di influenza locale di potere e di negoziazione. Perciò i conflitti provinciali, con tutta la loro intensità e complessità, si trasferivano e continuavano nella corte imperiale. Si supposeva infatti che le dispute, una volta ottenuto il comandamento del sultano, fossero risolte una volta per tutte<sup>128</sup>. Si metteva così in evidenza che il ricorso al potere sovrano servisse principalmente per compensare all'inefficienza del sistema di giustizia locale nel certificare i privilegi garantiti.

In cosa consistevano perciò i vantaggi che la procedura del *divân* poteva garantire? Da una parte le sentenze del giudice locale erano perlopiù in forma privata e basate soprattutto su una concezione di responsabilità individuale delle parti in causa. Con l'accesso al tribunale centrale la vertenza entrava invece in una sfera più prettamente pubblica, in cui le responsabilità dei soggetti erano definite anche dalla loro appartenenza. Innanzitutto, come già detto, per avere accesso alla giustizia della corte imperiale le parti necessitavano di un *hüccet* del *kadı* che determinasse la legittimità della richiesta. L'ordine del *divân* si fondava sulla semplice base di questa richiesta, senza perciò dare spazio ad alcun contraddittorio tra le parti. Sotto questo punto di vista, perciò, il *ferman* non aveva fini legali. Con l'appello all'organo sovrano ottomano non si andava perciò alla ricerca di una sentenza che determinasse "la verità del fatto", bensì di uno strumento che rendesse effettivi i privilegi riconosciuti. Tuttavia, come era consuetudine, con i *ferman* la Porta ordinava semplicemente al *kadı* di garantire il godimento dei benefici riconosciuti e, come si è visto, poteva entrare in contrasto con altri comandamenti imperiali conseguiti dalla controparte<sup>129</sup>. Le dispute erano

---

<sup>127</sup> Sul tema si veda anche: Talbot 2015.

<sup>128</sup> ASVe, BaC, b. 117, 5 giugno 1672, 28 settembre 1672.

<sup>129</sup> Ergene 2003, 43–55; Baldwin 2012b; Apellániz 2016a. Su questi temi, simili per sviluppo alla giustizia europea, si rimanda anche al fascicolo 2 del 1999 della rivista *Quaderni storici*,

perciò nuovamente rimandate al tribunale locale per la risoluzione. Questo significa che l'esito della crisi diplomatica provinciale alla fine sarebbe comunque stato determinato dai fattori che avevano contribuito alla rottura dell'equilibrio locale stesso. A tal riguardo, il governo centrale concedeva alla provincia una sorta di autogoverno in materia di affari domestici, rafforzando perciò la rete clientelare e il processo di sostituzione della legalità con gli interessi privati. Sembra che questo principio mantenne il proprio vigore anche quando il bailo riuscì a ottenere diversi specifici comandamenti da parte dell'autorità sovrana. A seguire il conseguimento dei *ferman* del giugno e novembre 1673 molto frequenti furono infatti le denunce consolari rappresentanti il fatto che il *kadı* non volesse decidere risolutamente a quale parte attribuire ragione<sup>130</sup>.

Per tale ragione la questione continuò a protrarsi per tutto il periodo analizzato. Nel 1681 ad esempio, nonostante il console Luppazzoli stesso avesse affermato che non ci fosse più la fazione di Hüseyin *ağa* a imporre l'identificazione ottomana ai migranti, il conseguimento di altri due *ferman* indirizzati alle diverse autorità della città portuale di Smirne documentava la continua ingerenza nella questione non solo degli *haraçcı*, ma anche del *subaşı* e del *voyvoda*. Data la presenza di un nuovo esattore, anch'esso nominato Hüseyin *ağa* nonché supportato da forti legami all'interno della classe dirigente imperiale, ne conseguiva ancora una volta l'incapacità del *kadı* di risolvere la situazione<sup>131</sup>. All'indomani della guerra di Morea (1684-1699) la difesa di simili privilegi fu resa persino più precaria, verosimilmente a causa della riforma dell'esazione dell'*haraç* varata nel 1691 che attribuì maggiore autorevolezza ai notabili locali<sup>132</sup>. Dai dispacci del primo decennio del Settecento dei consoli Luppazzoli, padre e figlio, si evidenzia difatti che non solo il problema conflittuale per l'identificazione dei migranti con i dazieri continuasse, ma anche che a essere oggetto di contesa in tal senso fossero i

---

numero curato da Simona Cerutti e Renata Ago dedicato al tema delle procedure di giustizia.

<sup>130</sup> ASVe, BaC, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 1 gennaio 1674, 2 giugno 1674, 3 luglio 1674; ibi, b. 117, 24 aprile 1673, 18 maggio 1673 e allegati, 21 maggio 1673, 15 luglio 1673, 14 agosto 1674, 24 gennaio 1674.

<sup>131</sup> Ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 17 novembre 1679, 14 maggio 1680, 28 gennaio 1680, 27 gennaio 1681; ibi, b. 252, reg. 342, docc. 8, 20 dicembre 1681 (primi giorni della luna di *zilhicce* dell'anno 1092), 10, 20 ottobre 1681 (primi giorni della luna di *şevval* dell'anno 1092); ASVe, CSM, I s., b. 749, novembre 1681. Circa la figura di questo nuovo Hüseyin *ağa* si rimanda nuovamente a: Olnon 2014, 237.

<sup>132</sup> Sul tema si veda: Sariyannis 2011; Kuru 2017, 160–76.



marinai veneti e i dragomanni *berathl* al servizio dei *ministri* marciati. Superficiale a questo punto sarebbe esporre i vari appelli ai giudici del luogo e i diversi comandamenti conseguiti a causa dell'ascesa di un nuovo attore rivale, un certo *Osmanoğlu paşa*, in quanto le logiche sottese erano analoghe a quelle finora analizzate. L'unica nota di ulteriore interesse nella gestione della contesa risiede nel conseguimento di uno specifico *berat* a favore di Gio. Antonio Luppazzoli, il quale documenta nuovi e creativi tentativi per riuscire ad affermare i privilegi della comunità marciana<sup>133</sup>.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per il successivo agente consolare veneziano del porto smirniota, Giacomo Pilarinò, figura che, come già analizzato nei primi capitoli, si distingueva molto sia per formazione che per ambizioni sociali rispetto ai predecessori. In diversi suoi dispacci questi espresse che dovesse essere «giusto» che tutti i sudditi di Venezia fossero partecipi della protezione del Serenissimo Principe. Anche Pilarinò difatti espresse il principio secondo cui nel riconoscimento del «libero soggiorno» dei migranti veneti risiedeva infatti l'«uguaglianza» con le altre potenze dell'epoca. Nel tentativo di sopperire alla perenne inefficienza della certificazione dei privilegi contesi, oltre a richiedere la concessione di un comandamento imperiale (di cui ne conseguì ben due) il console si prodigò al fine di conseguire una «lettera comminatoria e pressante» (ovvero un *berat* o, più nello specifico, un *nişan*). L'unico punto di distinzione della gestione di questo *ministro* fu la sua volontà di accordarsi con le autorità ottomane per acconsentire ufficialmente a loro la riscossione del «carazzo» sui migranti di Tinos pur non rinunciando all'appartenenza *nazionale* di questi. Una simile ipotesi è degna di considerazione in quanto di fatto avrebbe messo in crisi il vincolo tra responsabilità contributiva e l'appartenenza ottomana. Prevedibilmente e analogamente a quanto accaduto con la famiglia Luppazzoli, però, le proposte di Pilarinò non conseguirono gli effetti sperati,

---

<sup>133</sup> ASVe, BaC, b. 125-II, 4 dicembre 1699, 7 dicembre 1699, 10 gennaio 1700, 4 marzo 1700, 9 maggio 1700; ibi, b. 126-I, 16 dicembre 1704, 2 aprile 1707; ibi, 126-II, fasc. 12, docc. 122, copia della traduzione del comandamento datato 17 marzo 1701 (primi giorni di *şevval* 1112), 185, copia della traduzione del memoriale datato metà agosto 1702, 186, copia della traduzione del comandamento datato 20 agosto 1702 (ultimi giorni di *rebiyülevvel* 1114); ibi, b. 253, reg. 16, ultimi novembre 1703 (metà della luna di *receb* l'anno 1115), metà della luna di *ramazan* l'anno 1116 [gennaio 1705], 24 gennaio 1704 m.v. (ultimi giorni di *ramazan* 1116), primi di settembre 1708 (ultimi giorni della luna *gemazi-el ahır* 1120). Il *berat* cui si fa riferimento è conservato in: ibi, b. 376, doc. 2, primi di maggio 1703 (ultimi giorni della luna di *zilhicce* dell'anno 1114).

visto anche il legame che continuava a esistere tra collettori di Smirne e il capo degli esattori residente a Costantinopoli<sup>134</sup>.

È importante infine qui considerare che i consoli veneziani, dopo aver cercato a più riprese di sollecitare il bailo a far riferimento ai suoi influenti e potenti contatti nella capitale per portare le proprie proteste all'attenzione del governo, dovettero frequentemente preferire un accordo privato con il *kadı* e gli ufficiali fiscali locali, nonché anche con il *kadıasker* che veniva compensato adeguatamente, senza tuttavia mai riconoscere apertamente i sudditi veneti come *zımmî*. In una rappresentativa lettera inviata al bailo Francesco Luppazzoli nel maggio 1673 affermava infatti che fosse «meglio un maggior accordio, che una grossa sentenza». Le continue denunce consolari di corruzione ottomana inoltre non minavano la legittimità del compromesso per mezzo di «donativi», né rendeva l'appello al centro imperiale inutile o non desiderabile. Di tempo in tempo simili tentativi di imporre l'identità ottomana ai migranti della Serenissima che erano giunti per lavorare stagionalmente continuarono quindi a verificarsi<sup>135</sup>.

Sorgono però ancora due interrogativi. Nonostante sapessero che le proprie istanze sarebbero probabilmente state dirette nuovamente al tribunale locale per la risoluzione, come era consuetudine del governo centrale, perché i consoli formularono così tanti appelli al bailo e al centro imperiale? Considerevoli, se paragonati alla giustizia del *kadı*, erano infatti i costi e i tempi di attesa per conseguire un *ferman* o uno specifico *berat*. Il caso presentato starebbe inoltre a significare che gli ordini del sultano fossero generalmente inefficaci nel garantire questi privilegi e nel risolvere le dispute tra i sudditi stranieri e gli ufficiali amministrativi locali? Non di meno, il numero di istanze presentate da Smirne, e in particolare dalla famiglia Luppazzoli, prova che i consoli veneziani tenevano questa pratica in grande

---

<sup>134</sup> Ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 18 (24 luglio 1710), 29 (1 ottobre 1710), 35 (25 novembre 1710), 81 (1 novembre 1713), 82 (4 novembre 1713), 83 (5 novembre 1713); ibi, b. 131-II, docc. 21, cc. 63v-64v (25 ottobre 1710), 24, 71v-73v (28 ottobre 1710); ibi, b. 253, reg. 17, docc. 36 (n.d.), memoriale, due traduzioni di comandamenti n.n. e datate 5 febbraio 1712 m.v. (primi della luna di *muharrem* 1125), traduzione di lettera scritta dal «carazzaro» di Costantinopoli al «carazzaro» di Smirne datata 28 della luna di *sevval* l'anno 1125 [17 novembre 1713].

<sup>135</sup> Alcuni esempi in: ibi, b. 117, 18 marzo 1672, 5 giugno 1672, 29 settembre 1672, 22 novembre 1672, 2 dicembre 1672, 18 maggio 1673, 21 maggio 1673, 29 novembre 1673, 24 gennaio 1674, 31 gennaio 1674, 2 aprile 1674; ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 9 novembre 1672, 18 luglio 1673, 4 settembre 1674, 26 maggio 1675; ibi, b. 119-II, fasc. 8 Smirne, 14 maggio 1680; ibi, b. 121, fasc. 7 Smirne, 11 aprile 1682; ibi, b. 125-II, 10 gennaio 1700; ibi, b. 126-I, 16 dicembre 1704; ibi, b. 126-II, fasc. 12, cc. 122 (17 marzo 1701), 185-186 (metà agosto e 20 agosto 1702) ibi, b. 129, fasc. 4 Smirne, docc. 24 (26 agosto 1710), 82 (4 novembre 1713).

considerazione, per ragioni che si possono solo ipotizzare per il momento. L'azione perpetrata dagli agenti consolari non si riduceva perciò a una mera collezione di comandamenti imperiali. Riportando i loro contenziosi legali alle autorità gerarchicamente superiori, i *ministri* marciati cercavano di garantire un maggiore equilibrio nel processo del *kadı*. La documentazione analizzata conferma che questo tipo di pratica potesse avere la possibilità di diminuire la capacità dei detentori dell'ufficio fiscale di influenzare il processo legale. In diverse occasioni, infatti, i consoli sembrano approcciarsi a questo tipo di procedura non perché i documenti imperiali costituissero necessariamente una garanzia di giustizia, ma perché questi comandamenti potevano assicurare, almeno temporaneamente, la sospensione delle «ingiustizie»<sup>136</sup>. Queste considerazioni potrebbero inoltre indicare che il frequente uso dei tribunali ottomani e dello strumento della supplica alla corte centrale non implicasse necessariamente un riconoscimento della legittimità del sistema. È probabile difatti che i consoli veneziani, Francesco Luppazzoli fra tutti, volessero che il proprio impegno nella difesa dei privilegi della *nazione* fosse registrato sia nella cancelleria bailaggia che in quella imperiale. Come già analizzato nei primi capitoli, una simile pratica aveva anche un significato simbolico per i *ministri* della Repubblica, che consideravano la scelta politica di tale procedura come un modo per accrescere il proprio prestigio e i propri "meriti" agli occhi della Serenissima. È possibile quindi che il costante appello degli ufficiali consolari al bailo fosse in realtà un mero strumento per certificare la propria fedeltà e garantire così la certezza del proprio privilegio, piuttosto che rendere effettivi i benefici rivendicati dai sudditi migranti.

Prima di concludere, è opportuno annotare che l'identificazione nell'Impero ottomano dei migranti provenienti dalle zone di frontiera non fosse nuova alla contesa, specialmente qualora questi immigrati fossero di origine greca. La classificazione come *zimmî* di alcuni sudditi "franchi" impegnati in professioni relative al contesto urbano locale, fosse a Costantinopoli o in altri centri ottomani del Mediterraneo orientale, sembrerebbe infatti risalire almeno all'inizio del Seicento. Le testimonianze apportate da Francesco Luppazzoli e Michele Balsarini si dimostrano perciò in tal caso inesatte. Sono infatti documentate diverse tensioni create tra consoli veneziani ed esattori locali per identificare i migranti di Tinos fin prima della guerra di Candia (persino fin dagli anni Venti del secolo) dalle quali furono ugualmente prodotti appelli al *divân* e relativi *ferman*. Oltre a ciò, altri studi hanno

---

<sup>136</sup> Ibi, b. 116-II, fasc. 3 Scio, 3 luglio 1674; ibi, b. 117, Smirne, 5 giugno 1672, 2 dicembre 1672, 24 aprile 1673. Su questo tema si rimanda anche a: Ergene 2003; Baldwin 2012b.

documentato che analoghe dispute si ripetessero abbastanza di frequente anche nel Settecento e che continuassero almeno fino a inizio Ottocento, quando al posto del supporto dell'ormai caduta Serenissima (1797) gli ex sudditi veneti ricevettero la protezione dalla nuova Repubblica Settinsulare<sup>137</sup>. Meritevole di considerazione è ugualmente il fatto che, benché anche le comunità inglese, fiamminga e soprattutto francese proteggessero diversi sudditi impegnati nel mercato del lavoro locale per numerosi anni tanto da creare talvolta contrasti con i collettori, una documentazione cospicua e di lunga durata come quella relativa ai migranti di Tinos non è registrata per nessun'altra *nazione*<sup>138</sup>. A tal proposito è degno di nota che secondo le testimonianze dei consoli veneziani di Chios e Smirne coloro che premevano di più per identificare i tinioti e gli altri isolani veneti come sudditi del sultano non fossero tanto gli *haraçci* incaricati dalla capitale, ma gli esponenti locali come il governatore, il capo della polizia e, soprattutto, la comunità dei greci lì residente. La loro presenza nella contesa rimaneva sempre nello sfondo, in quanto gli attori maggiormente coinvolti nei vari livelli di giustizia erano proprio quelli che potevano godere di maggiori risorse relazionali con il governo centrale, come per l'appunto gli esattori dotati di *berat*. Tuttavia frequentemente nei dispacci consolari, specialmente in quelli di Smirne, si documenta l'insistenza dei «greci che governano la città» nel pretendere che i migranti di Tinos pagassero i diversi contributi cittadini, compresi quelli previsti dalla comunità greca stessa, e nel «havere dominio sopra l'istessi suditi nostri». Ancora nel 1711, infatti, una lettera del viceconsole francese di Chios attestava come nel suo operato avvallato dalla Repubblica di difesa dei tinioti a sollecitare il collettore nella sua richiesta di pagamento fosse stato un «papasse grec», ossia un prete ortodosso dell'isola<sup>139</sup>.

---

<sup>137</sup> Veinstein 2006, 193–96; Goffman 2007, 67–68; Pagratis 2012; Krstić 2013. La documentazione descritta da Veinstein non è (o non è più) conservata in BaC, b. 376, ma in BaC, b. 377.

<sup>138</sup> Paris 1957, tome V: de 1660 à 1789 – Le Levant:235–36; Olnon 2014, 206–15; Talbot 2015. La numerosa presenza di sudditi francesi, fiamminghi e inglesi impiegati in mestieri urbani a Smirne e da numerosi anni residenti con le rispettive famiglie, godendo inoltre il privilegio dell'esenzione contributiva, è attestata anche dai consoli veneziani: ASVe, BaC, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 21 gennaio 1672, 29 settembre 1672, 22 ottobre 1672, 20 ottobre 1672, 22 gennaio 1674, 24 gennaio 1674, 31 gennaio 1674.

<sup>139</sup> ASVe, BaC, b. 113-I, fasc. 9 Smirne, 30 maggio 1670, n.d.; 117, 4 giugno 1672, 5 giugno 1672, 28 settembre 1672, 29 settembre 1672, 3 ottobre 1672, 22 ottobre 1672, 17 novembre 1672, 30 ottobre 1672, 31 gennaio 1674; ibi, b. 129, fasc. 3 Scio, 3 luglio 1711. Per quanto riguarda le tasse che solitamente dovevano contribuire gli appartenenti alla comunità greca ottomana si veda: Papademetriou 2015, 45, 158–59.

Il profilo dello straniero privilegiato di età moderna, nell'Impero ottomano così come negli Stati europei, sembrerebbe quindi essere in gran parte ancora formulato dalle autorità e dagli abitanti locali, i quali definivano con chi accettare di condividere le risorse del territorio e di formare dei legami sociali, e che determinavano se le loro relazioni con le persone in transito dovessero essere caratterizzate dall'ospitalità o dall'ostilità<sup>140</sup>. Nonostante i continui tentativi marciati di ottenere un appoggio dal governo imperiale, a garantire e autenticare l'identità degli immigrati non era l'intervento della corte centrale ottomana, ma le pratiche collettive locali elaborate attraverso l'interazione sociale degli attori lì residenti. Viste queste considerazioni, un'ulteriore riflessione si può formulare sulla via supplicatoria scelta anche dagli esattori ottomani. Da una parte, com'è evidente, i collettori presentarono istanza al *divân* al fine di rendere effettivi i loro privilegi di riscossione garantiti loro dal *berat*. Per quanto riguarda la conseguente collezione di comandamenti imperiali si potrebbe tuttavia ipotizzare che fosse un tentativo dei residenti delle realtà portuali di Smirne e Chios per limitare l'accesso alle risorse comunitarie ai soli "locali". Le comunità cittadine avrebbero pertanto cercato di preservare le forme d'identità e solidarietà dei corpi sociali che ne costituivano l'essenza e che iniziavano lentamente ma progressivamente a essere minacciate dal fenomeno che, come avvenne effettivamente durante l'Ottocento, avrebbe avvantaggiato la categoria degli "stranieri" e reso più vulnerabile quella dei "locali"<sup>141</sup>.

\*\*\*\*\*

La natura della vicenda dei migranti di Tinos conferma come l'appartenenza a una categoria sociale come quella dei *müstemin*, definita da certi privilegi ma allo stesso tempo dalla mancanza di alcuni diritti, potesse essere ricercata anche da elementi provenienti dagli strati più umili della società. Ciò mostra non solamente una convergenza di interessi, ma un coinvolgimento attivo e trasversale da parte di diversi strati sociali della popo-

---

<sup>140</sup> Per quanto riguarda il caso di Livorno si rimanda sommariamente al lavoro di: Calafat 2012.

<sup>141</sup> Per un'analisi dell'impatto del fenomeno dei *protégés* nel contesto ottomano del Settecento si rimanda a: Boogert 2005, 63–115. Un interessante lavoro relativo allo stato di vulnerabilità che la categoria dei "locali" deteneva nell'Impero ottomano dell'Ottocento è quello di: Hanley 2017.

lazione per ottenere un'identificazione che riconoscesse i privilegi caratteristici della giustizia d'antico regime. L'elemento che ne determinava la certificazione, ovvero la registrazione nella cancelleria consolare, non era tuttavia un fattore garante dei soli benefici rivendicati, ma poteva altresì originare delle imposizioni, che nel caso di studio esposto erano rappresentate dal "rimpatrio". Da un lato le istanze presentate dai tinioti per vedere tutelato il proprio diritto al lavoro e alla mobilità non possono essere intese come l'emergere di un'anacronistica coscienza di classe; dall'altro la resistenza che questi dimostrarono alle misure di "rimpatrio" e quindi alla registrazione coercitiva documenta l'assenza del delinearsi di una cittadinanza statale. I tentativi espliciti dei rappresentanti veneziani di espropriare questi attori del loro ruolo attivo nel processo di identificazione si rivelò inefficace, tanto che i migranti continuarono a esercitare la loro capacità di negoziare la propria appartenenza al fine di conseguire le migliori opportunità per assicurare la sussistenza di sé stessi e della propria famiglia.

La partecipazione degli esuli veneti alle interazioni sociali interne alla città nonché il loro fruire delle risorse comunitarie creò inevitabilmente tensione con gli abitanti residenti del territorio, i quali cercarono perciò l'appoggio degli ufficiali ottomani per imporgli una classificazione sociale cittadina. La resistenza posta dai migranti di Tinos non deve perciò essere intesa come scontro tra agenti "statali" ottomani e attori "stranieri", tanto più che l'autorità sovrana del Gran Signore avvallò le istanze di entrambe le parti, quanto piuttosto come un riflesso della rivalità politica ed economica locale. Le limitazioni imposte alle pratiche migratorie dei sudditi delle isole venete portarono all'intervento delle istituzioni consolari, le cui rivendicazioni d'identificazione assunsero difatti carattere politico e diplomatico. Chiamati a garantire i privilegi della comunità contro le minacce che potevano danneggiare i propri sudditi, i consoli cercarono di ampliare la protezione sovrana della Serenissima a tutti gli immigrati veneti. I *ministri* marciari si adoperarono perciò in difesa degli esuli abbandonando il tradizionale concetto di *nazione*, limitato altrimenti solamente ad alcuni corpi sociali privilegiati. Le reiterate suppliche mosse dai consoli si dimostrarono essere una legittima forma non solo per esprimere un'istanza politica, ma anche per consolidare il loro ruolo di intermediari nell'accesso all'autorità sovrana. Il caso proposto non scredita comunque la crescente familiarità di simili sudditi stranieri con il processo diplomatico e giudiziale del sistema ottomano.

La conflittualità che si originò tra gli attori ottomani, rivendicanti l'identificazione locale degli individui che accedevano alle risorse comunitarie, e

i consoli veneziani, che reclamavano invece i benefici concessi dalle Capitola-  
zioni alla *nazione*, manifestò la costante incapacità del sistema di certifica-  
zione di rendere questi privilegi effettivi e riconosciuti. L'identificazione dei  
*müstemin*, avvenuta per iscritto nelle cancellerie consolari ma generalmente  
contrastata dalle avverse registrazioni nei *defter* degli esattori, non produ-  
ceva duraturi effetti giuridici nell'attribuzione dei benefici rivendicati. Il  
meccanismo per assicurare la loro realizzazione, non essendo formalmente  
definito negli *ahdname*, richiedeva una costante rinnovazione e approva-  
zione, il che esplicitava la fragilità di questa categoria sociale, non necessa-  
riamente vincolata a criteri di temporalità. La continua "manutenzione"  
dell'appartenenza tuttavia era una pratica che definiva più alcuni attori  
piuttosto che altri<sup>142</sup>. Anche alcuni consoli e dragomanni al loro servizio  
erano talvolta riconosciuti come sudditi del sultano e perciò ritenuti respon-  
sabili della contribuzione. La pubblica fama e le pratiche sociali che caratte-  
rizzavano le loro figure li esonerava però spesso dalla costante sentenza di  
appartenenza. Francesco Luppazzoli, non ancora in possesso del *berat* che  
lo riconosceva console, all'indomani della pace che portò la Morea sotto il  
dominio veneziano (1699) riuscì infatti a risiedere diversi mesi nel porto  
smirniota senza essere molestato per il pagamento dell'*haraç*<sup>143</sup>. Coloro che  
necessitavano maggiormente di documentazione scritta aggiornata che at-  
testasse il loro privilegio fiscale, come il bollettino di residenza, erano pro-  
prio quelli più vulnerabili a una diversa identificazione, ovvero i tinioti. Il  
loro recente inserimento nella realtà urbana rendeva questi migranti più  
esposti a una situazione di fragilità nei confronti di un'identificazione im-  
posta.

---

<sup>142</sup> Il termine "manutenzione" associato all'appartenenza degli individui è stato preso a prestito dal lavoro di: Buono 2015.

<sup>143</sup> Diversa sorte spettò invece agli interpreti al servizio del console: ASVe, BaC, b. 125-II, 4 marzo 1700.





## Conclusion

Il percorso attorno a cui è stata organizzata questa tesi è stato funzionale per identificare, in un primo tempo, il significato delle nozioni di «console» e del binomio tra suddito e forestiero all'interno del Mediterraneo orientale d'età moderna. L'itinerario seguito si è rivelato utile poi per misurare il "bisogno", spesso artificiosamente espresso dagli attori sociali protagonisti di questo lavoro, che denotava non solo la condizione di alcuni individui, ma ugualmente lo stato di tensione e rivalità presente in questa zona di frontiera. Il lavoro svolto infine ha permesso di individuare quali fossero le prerogative e gli spazi di manovra istituzionale che caratterizzavano le figure dello "straniero privilegiato" e del titolare del consolato nonché i motivi che potevano spingere le autorità sovrane a legittimare determinate ambizioni sociali e patrimoniali.

All'interno del contesto mediterraneo indagato una diversa classificazione sociale rispetto a quella attribuita dalla comunità locale ottomana poteva essere ricercata sia da individui e famiglie il cui ceto era medio-alto sia da gruppi non privilegiati. L'accesso avvantaggiato al mercato del territorio, garantito questo dalle Capitolazioni concesse dal sultano, non designava dunque solamente, né principalmente, le richieste di questi personaggi. Istanze relative al diritto di esercitare una professione in queste località, pur mantenendo liberamente la propria mobilità, furono formulate da un cospicuo numero di migranti sudditi originariamente della Serenissima. Rivendicazioni per la trasmissione della loro condizione di vantaggio agli eredi o comunque tentativi di consolidare il primato sociale della propria famiglia all'interno della comunità di residenza corrispondevano invece alle ambizioni di gruppi specifici. L'impiego di categorie legate alla protezione della Repubblica nel Mediterraneo orientale disegna questa diversità di situazioni sociali. Nell'Impero ottomano simili aspirazioni furono comunque sempre oggetto di conflittualità e di contesa con le comunità del territorio.

Allo stesso tempo, simili istanze possono essere intese come tentativi di accesso a corpi sociali sradicati dal territorio e dalla comunità. Nel periodo analizzato si assiste infatti all'evoluzione di due diverse categorie di appartenenza: una legata al radicamento locale, definita in particolare dall'accesso ai diritti della comunità, e l'altra alla fedeltà all'autorità sovrana, delineata soprattutto dai vantaggi sociali che i titolari dei benefici potevano fruire in diversi territori. Tali appartenenze non si esprimevano comunque in forme autonome e antitetiche tra loro e, anzi, furono spesso in contesa per i medesimi diritti e i privilegi che determinavano queste categorie. Il secondo tipo di affiliazione, che durante la tesi ho definito con l'attributo "politica", doveva essere

in ogni caso definito dalle relazioni sociali con i membri del ceto dirigente e, in tal senso, le istituzioni erano chiamate a produrre delle certificazioni per iscritto relative alla fedeltà del richiedente, attestazioni che avevano quindi anche lo scopo di circolare tra diverse realtà locali. In sostanza la continua contesa tra Repubblica e Impero per la gestione delle risorse collocate nella zona di frontiera condivisa da queste due potenze ha creato nuove opportunità per tali attori e ha accelerato la creazione di nuovi strumenti per ridurre le incertezze che minacciavano le pratiche sociali di questi ultimi.

Alla luce di quanto appena scritto si deve fare qualche considerazione sulla crescente convergenza nel Mediterraneo orientale della presenza di documenti scritti relazionati all'identificazione delle persone, non più legata solamente ad attestare un'appartenenza ma altresì a riconoscere dei diritti di immunità al possessore del titolo. Sempre più spesso tra Sei e Settecento la conflittualità che caratterizzava il bacino mediterraneo favorì la diffusione di lettere patenti emesse da enti sovrani e certificanti l'affiliazione delle persone. Nel caso di studio proposto tali patenti potevano assicurare ai loro possessori delle condizioni di protezione contro la minaccia di vulnerabilità o comunque di rivalità a livello locale in quanto, direttamente o per mezzo di una mediazione istituzionale, esse concedevano ai loro titolari una sorta di emancipazione dall'autorità comunitaria. Risulta perciò evidente come l'onorevole legame con l'ente sovrano attribuisse maggiore capacità di rendere effettivi e riconosciuti i propri diritti e la propria posizione sociale, grazie anche alla possibilità di ricorrere a risorse di tipo diplomatico. Lo spazio giuridico "sovralocale", a cui si appellavano gli attori qui indagati, si conferma perciò essere stato un luogo non di equità, bensì di conferma e costruzione di quelle condizioni di vantaggio su cui erano costituite le società gerarchiche d'antico regime<sup>1</sup>. È importante ribadire però che questi documenti potevano sì contribuire a favorire un simile riconoscimento privilegiato ai loro titolari, ma non erano in grado di sostituire quell'accesso ai diritti del territorio che solamente le relazioni sociali con la comunità potevano garantire. Infatti anche la condizione consolare, avvantaggiata nel contesto ottomano grazie all'attestazione di patenti imperiali (*berat*), da un lato facilitava l'accesso alle risorse del luogo, spesso già usufruito dalle famiglie detentrici del titolo, dall'altro però non era in grado di garantire al titolare simili diritti in modo permanente né la trasmissione ereditaria del proprio primato sociale.

D'altro canto, accanto alla crescente domanda di simili certificazioni si accompagnava un tentativo di maggiore controllo da parte delle istituzioni sovrane dei privilegi attestati. Ne conseguiva perciò non solo un intervento per

---

<sup>1</sup> Sul tema si rimanda in particolare a: Ago e Cerutti 1999; Cerutti 1999.

limitare i comportamenti giudicati come opportunistici degli attori supplicanti, ma ugualmente uno sforzo istituzionale al fine di ridurre la capacità di questi individui e gruppi di persone nell'esercitare un ruolo attivo nella procedura identificativa che riconosceva loro le condizioni di vantaggio. La progressiva diffusione di pratiche pubbliche d'identificazione è perciò evidente. Non si cerca tuttavia qui di affermare che l'ente sovrano stesse conseguendo un'autorità esclusiva nel garantire e autenticare l'appartenenza delle persone. Da questa evoluzione infatti non si determinò un superamento della questione identificativa, oggetto di contesa per tutta l'epoca moderna e oltre, ma solo una maggiore attenzione alla documentazione scritta per le procedure di classificazione sociale.

Questa analisi ha permesso di interrogarsi anche sul legame tra la condizione giuridica consolare e la località di residenza. Con il presente lavoro, lontano questo dall'essere esaustivo sulla questione, ho cercato di dare una prima risposta a riguardo. Durante i periodi di guerra, che tanto influirono sulla definizione dell'istituzione, i benefici riconosciuti con la concessione del titolo di console non avevano un legame diretto con le risorse del luogo. Negli anni di pace, invece, la maggior parte delle figure che conseguirono il consolato approfittò della condizione di privilegio per consolidare la propria posizione sociale e patrimoniale nel territorio dove erano stabiliti. Durante il percorso in cui si sviluppa la tesi è difatti emerso il fatto che fossero principalmente i notabili greci provenienti dalla zona di frontiera tra i domini della Serenissima e quelli della Porta a essere riusciti a pervadere l'istituzione consolare della Repubblica nel Mediterraneo orientale. Nella convergenza degli interessi sovrani di Venezia e delle ambizioni sociali e patrimoniali di questi gruppi è perciò possibile cogliere nitidamente la logica propria di questa istituzione consolare.

Si impone infine una riflessione relativa alla cittadinanza ottomana. Come evidenzia in un suo lavoro lo storico Gilles Veinstein, se all'inizio del XVI secolo la diplomazia veneziana era impiegata a evitare che i sudditi riconosciuti come veneti fossero identificati come *zimmî* (soggetti ottomani non musulmani), alla fine del Settecento i rappresentanti "franchi" si impegnavano invece a identificare gli *zimmî* in *müstemin* (straniero privilegiato)<sup>2</sup>. Negli episodi presentati in questa ricerca, collocati principalmente tra XVII e XVIII secolo, emergono con forza i tentativi sia di singoli notabili che di numerosi immigrati cristiani nell'Impero ottomano di sfuggire alla classificazione sociale attribuita loro dalla comunità di residenza. Ne consegue forse una vulnerabilità della

---

<sup>2</sup> Veinstein 2006, 201.

cittadinanza ottomana e, di riflesso, della figura della persona "locale"?<sup>3</sup> Si invita qui ancora una volta a distinguere tra i diritti e i privilegi d'appartenenza. Fermo restando la specificità dei singoli contesti locali, nella concezione condivisa dall'Europa occidentale e da molti attori greci lo status era definito dal privilegio e dai diritti di eredità, mentre nell'Impero del sultano la posizione sociale dell'individuo non doveva essere definita da nessun principio ereditario o legale. La fragilità retoricamente denunciata da questi gruppi sociali stava meno nella fruizione delle risorse locali che nella condizione di vantaggio ricercata. In tal senso le istituzioni ottomane locali si dimostravano deboli per quegli individui cristiani che rivendicavano un vantaggio sui rivali o che manifestavano importanti aspirazioni patrimoniali. Per tale ragione, piuttosto che esprimere un fallimento della condizione ottomana, il ricorso alla protezione della Repubblica aveva spesso la funzione di perfezionarne la cittadinanza. È degno di considerazione ugualmente il fatto che i diversi sudditi della Serenissima, fedeli e volontari vassalli o originari dei suoi Domini, avrebbero comunque avuto la possibilità di risiedere nel contesto veneto dove, per certi versi, avrebbero goduto anche di alcuni benefici. Tuttavia molti di questi attori optarono per rimanere nei centri soggetti all'Impero, denotando con ciò il mantenimento dell'attrattività del contesto ottomano per diversi ceti sociali. Allo stesso tempo il caso documenta invece la difficoltà di certe località situate sotto l'influenza della Repubblica, il cui ceto dirigente si dimostrava altresì prudente nel riconoscimento di privilegi che avrebbero potuto creare conflittualità nei propri Domini. I problemi che emergono dall'espresso bisogno di protezione sono perciò da intendersi come riflesso dell'incertezza di una condizione sociale stabile e gerarchicamente avvantaggiata che simili attori ricercavano.

---

<sup>3</sup> Per un interessante dibattito su questo tema, uno studio ambientato nel contesto ottomano tra Otto e Novecento è quello di: Hanley 2017.

## GLOSSARIO\*

<i>ağâ</i>	titolo solitamente attribuito a figure di alto rango tra coloro che esercitavano un incarico al servizio della Porta, fosse esso di tipo militare o amministrativo.
<i>ahdname</i>	Capitolazione; testo che regolava i rapporti tra la Porta e un'altra autorità sovrana; spesso veniva promulgata in seguito alle trattative di pace.
<i>aman</i>	salvacondotto.
<i>arz, 'arz-ı hâl</i>	supplica presentata al sultano.
<i>askeri</i>	corpo privilegiato di uomini al servizio del sultano, sia militari che civili, esenti da ogni contribuzione.
<i>bailo</i>	rappresentante residente diplomatico della Repubblica di Venezia presso la Porta, dotato anche di prerogative consolari; incarico prestigioso e ricoperto da patrizi di alto rango.
<i>baratto</i>	vedi <i>berat</i> .
<i>berat</i>	lettera patente emessa in nome del sultano certificante una nomina per un incarico, un privilegio o l'assegnamento di una rendita.
<i>beratlı</i>	possessore di un <i>berat</i> .
<i>bey</i>	signore, principe; titolo concesso a uomini con incarichi imperiali di rilievo, come ai governatori.

---

\* I significati offerti si devono intendere in relazione al terreno d'indagine analizzato in questa tesi.

<i>beyt ül-mal</i>	fisco ottomano; eredità senza l'individuazione di un erede che viene perciò incamerata dal fisco.
<i>buyrultu</i>	ordine emesso da un alto dignitario al servizio della Porta e rivolto a un subordinato.
Cancellier grande	massima carica riservata alla categoria dei cittadini originari veneziani; attribuito a vita, questo titolo aveva un valore perlopiù rappresentativo, in un contesto in cui la dimensione dell'"onore" era intesa come carattere distintivo e di precedenza sociale. Nel contesto indagato, però, l'incaricato assunse anche importanti funzioni diplomatiche.
Capitano generale da Mar	titolo affidato generalmente in tempo di guerra al comandante in capo dell'armata marittima veneziana; carica molto prestigiosa, veniva solitamente rivestita da patrizi del più alto rango.
carazzo, caraggio	vedi <i>haraç</i> .
caravochiri	vedi <i>karabokýres</i> .
<i>çavuş</i>	messaggero, emissario ufficiale.
<i>çelebi</i>	titolo di rispetto attribuito a uomini di elevata estrazione sociale.
Cinque savi alla mercanzia	magistratura veneziana nata nel 1507, ma divenuta istituzione permanente solo nel 1517; costituita generalmente da cinque membri del patriziato, tale magistratura aveva competenze in settori come il commercio, la navigazione e la produzione. A questo collegio spettava

	tava spesso il compito di istruire processi informativi dalla quale poi dipendevano i riconoscimenti di determinati privilegi, come il titolo consolare ad esempio, e di interagire con gli ambienti mercantili per raccogliere notizie.
<i>cizye</i>	tassa di capitazione cui erano responsabili i sudditi non musulmani del sultano.
Collegio	o Pien Collegio; organo giudiziario di Venezia che deteneva estese competenze di governo. Composto dalla Signoria e dai Savi dell'una e dell'altra "mano" (savi del consiglio dei Pregadi, savi alla terraferma, savi agli ordini), a questo organo erano soprattutto rimesse le suppliche dei sudditi. Al Collegio spettava inoltre approvare o meno la nomina o l'elezione dei consoli e dei dragomanni scelti per servire fedelmente la Repubblica durante i periodi di pace.
Consiglio di dieci	collegio ristretto presieduto dal doge e con la presenza di almeno un avogadore; alta corte per i casi penali più gravi e delicati, nonché organo politico di grande rilevanza.
Consiglio dei XII	istituzione che aiutava il console nello svolgimento di alcune sue funzioni, in particolare in quelle inerenti la materia finanziaria e commerciale; il Consiglio era formato da dodici persone, solitamente mercanti patrizi o negozianti marciari di alto profilo sociale.
cozzetto, coggetto	vedi <i>hüccet</i> .
<i>dar al-islam</i>	letteralmente "casa dell'islam" o della pace; territorio soggetto all'influenza di un sovrano musulmano.

dragomanno	o turcimanno; era l'interprete ufficiale al servizio delle istituzioni patrizie della Repubblica, impiegati principalmente come mediatori nelle interazioni con interlocutori di lingua araba, greca, turco-ottomana e più raramente persiana.
<i>defter</i>	registro ottomano.
<i>divân, divân-ı hümayûn</i>	concilio imperiale presieduto dal sultano o dal Gran visir; istituzione che governava l'Impero e che di fatto deteneva l'autorità sovrana, con funzione anche di suprema corte.
<i>efendi</i>	titolo che, come quello di <i>ağâ</i> , veniva concesso a uomini di alto rango; titolo caratterizzato perché affidato prevalentemente a membri appartenenti al corpo sociale dei religiosi o dei giudici.
<i>emin</i>	persona incaricata della riscossione delle entrate fiscali date in concessione.
<i>ferman</i>	comandamento sultanale.
firmano	vedi <i>ferman</i> .
franco, franchi	cattolico; suddito di un sovrano protetto da <i>ahdname</i> e, per estensione, ogni europeo.
Gran visir	seconda carica più importante nel contesto ottomano dopo quella del sultano; solitamente veniva demandato dal sultano a guidare il governo imperiale.
<i>haraç</i>	tassazione a cui erano tenuti a pagare i sudditi non musulmani del sultano; inizialmente in-



dicava l'imposta sulle proprietà legate ai terreni, ma nel periodo cui si fa qui riferimento rappresentava la contribuzione di capitazione.

<i>haraçcı</i>	agente riscossore della <i>cizye/haraç</i> .
<i>harbi</i>	non musulmano, nemico.
<i>haznedar</i>	tesoriere ottomano.
<i>hoca</i>	maestro, oppure titolo attribuito all'anziano o al rappresentante di un gruppo.
<i>hüccet</i>	sentenza ufficiale o documento legale registrato nel <i>defter</i> del <i>kadı</i> e con valore di prova giudiziaria.
<i>kadı</i>	giudice in una corte islamica; importante ufficiale amministrativo nel contesto locale con funzioni anche di carattere notarile.
<i>kadıasker</i>	massimo esponente nella gerarchia dei giudici ottomani.
<i>kâhya</i>	nel contesto indagato era il titolo posseduto dall'incaricato d'affari del Gran visir.
<i>kapudanpaşa</i>	Grand'ammiraglio, titolo attribuito al comandante in capo della flotta ottomana.
<i>karabokýres</i>	titolo con cui si indicava il padrone di origine greca di un piccolo mercantile.
<i>kaymakam</i>	nel contesto indagato con questo titolo si intendeva il rappresentante del Gran visir.
<i>kefalokharatzi</i>	versione greca dell' <i>haraç</i> .

<i>millet</i>	prima delle riforme di metà Ottocento il termine <i>millet</i> non indicava ancora un gruppo strutturato all'interno dell'ordinamento ottomano, ma più generalmente una comunità confessionale.
<i>misafir</i>	ospite, residente temporaneo.
<i>more veneto</i>	all'uso veneto; quando riferito a una data è da intendersi l'uso del calendario veneto in cui l'anno cominciava il 1° marzo invece del 1° gennaio.
<i>müfti</i>	giureconsulto della legge musulmana.
<i>mukataa</i>	nelle isole dell'Egeo questo termine indicava la tassa prevista sulle proprietà legate a terreni fondiari.
<i>müstemin</i>	suddito di un sovrano straniero protetto da un' <i>ahdname</i> ; definito perciò in questo lavoro come straniero privilegiato.
<i>mütemekkin</i>	suddito ottomano non musulmano residente.
<i>naib</i>	sostituto e collaboratore del <i>kadı</i> .
<i>nişan</i>	tipo di <i>berat</i> corredato da un monogramma sultaniale ( <i>tuğra</i> ) che donava alla lettera patente maggiore autorevolezza.
parcenevole	caratista o armatore di un'imbarcazione.
<i>paşa</i>	titolo onorifico riservato ai più alti dignitari dell'Impero.
padrone	capitano di un mercantile; nelle imbarcazioni più piccole era quasi sempre uno dei caratisti

	di maggioranza, se non l'unico proprietario del natante.
Pregadi	senatori veneziani, membri del Senato.
Provveditore generale	la più alta carica navale in tempo di pace; il titolo, concesso a patrizi del più alto rango, forniva la massima autorità non solo sull'armata veneziana, ma anche sui domini dello Stato da Mar della Repubblica.
ragionato	contabile; faceva parte della "famiglia" del bailo a Costantinopoli.
<i>reaya</i>	suddito ottomano contribuente.
<i>sakin</i>	suddito ottomano musulmano residente.
<i>sancakbeyi</i>	governatore di una provincia ottomana.
Serenissima Signoria	o semplicemente Signoria; organo sovrano della Repubblica per eccellenza; il collegio era composto dal doge, i sei consiglieri ducali (rappresentanti i sei diversi sestieri di Venezia) e i tre capi della Quarantia criminale.
Stato da Mar	una delle due parti del Dominio veneziano, costituita dai domini marittimi compresi, nel periodo analizzato, tra l'Istria, la Dalmazia, l'Albania veneta, le isole Ionie e Tinos. Oggetto di contesa con la Porta erano l'isola di Candia e la Morea. L'altra parte è lo Stato da Terra (o Terraferma).
<i>subaşı</i>	sorta di capo della polizia urbana.
<i>taife</i>	termine con cui si poteva intendere una comunità religiosa, sociale o politica.

<i>tezkere</i>	bollettino di pagamento.
<i>tezkereci paşa</i>	tesoriere del Gran visir.
<i>voyvoda</i>	nel contesto di Smirne il titolo si riferiva al governatore della città; nell'Arcipelago il titolo era invece assegnato all'agente incaricato di riscuotere la tassa di capitazione.
<i>yava haraç, yava cizye</i>	imposta di capitazione cui erano responsabili i sudditi ottomani non musulmani e che avevano lasciato il loro luogo originario di residenza.
<i>yava reaya</i>	suddito ottomano contribuente e non residente nel luogo.
<i>zımmî</i>	suddito ottomano non musulmano; contribuiva alla tassa di capitazione al fine di godere della protezione sovrana.

#### Mesi del calendario musulmano

1. *muharrem*
2. *safer*
3. *rebiül evvel*
4. *rebiyül ahır*
5. *cemaziyülevvel / gemazi-el evvel*
6. *cemaziyülahır / gemazi-el ahır*
7. *receb*
8. *şaban*
9. *ramazan*
10. *şevval*
11. *zilkade*
12. *zilhicce*

## APPENDICI

Tabella 1: Nel seguente schema sono indicati i nomi degli individui che ottennero una ducale patente di designazione e il periodo cronologico di riferimento. Le professioni o le cariche esercitate prima dell'impiego consolare e che sono di seguito indicate hanno un'esplicita attestazione nelle fonti. Sono infine segnalate le istituzioni che ne determinarono la designazione. Nello schema sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

A: agente dei mercanti                      Amb: Ambasciatore straordinario                      BaC: Bailo a Costantinopoli  
 CG: Cancellier grande                      CgM: Capitano generale da Mar                      CONF: confidente  
 Cons: Console                      CSM: Cinque savi alla mercanzia                      DEP: deputato pubblico  
 MG: Maggior Consiglio                      PgM: Provveditore generale da Mar                      SS: Serenissima Signoria  
 VC: viceconsole

Luogo di residenza	Nome	Impiego precedente all'incarico	Periodo di incarico	Designazione
Aleppo	Marco Bembo	Provveditor in Candia	1670-1673	MG
	Francesco Foscari		1673-1676	MG
	Andrea Benedetti (A)	viceconsole e mercante	1676-1680	CSM
	Gio. Andrea Negri (A)	mercante	1681-1684	CSM
Arcipelago	Zuanne Bozzis	mercante	1699-1703	CSM
Atene	Gasparo Condestaulo		1670-1672	BaC
	Filippo Grammatica		1671-1676	Amb
	Nicolò Malacassa		1703-?	Amb
Bandırma	Iseppo Albricci (VC)		?-1624	BaC
	Lorenzo Cazzuola (VC)	capellano	1624-1627	BaC
	Troian Cornetti (VC)	mercante	1627-1629	BaC
	Nadalín Sanguenazzo (VC)		1629-?	BaC
Canea (Candia)	Michiel Scandalli		1670-?	Amb
	Gianachi Acrato (VC)		??? (1672-1683)	Cons
	Gasparo Condestaulo		1672-1684	BaC

Luogo di residenza	Nome	Impiego precedente all'incarico	Periodo di incarico	Designazione
Chios	Giovanni Giustiniani		1546-?	
	Giuseppe Giustiniani		?-1565	
	Cristiano Giustiniani		1565-?	
	Domenico Giustiniani		?-1610	BaC
	Mario Masini		1610-1611	BaC
	Domenico Balsarini		1611-1624	BaC
	Giacomo Balsarini		1624-1645, 1671	BaC
	Michele Balsarini		dottore 1671-1677	BaC
	Domenico Balsarini		giovane di lingua 1677-1685	BaC
Stellio Raffaelli (VC)		viceconsole francese 1711-?	BaC	
Gallipoli	Manoli Troiano		1583-1586	BaC
	Abram Saragosi	rabbino	1586-1589	BaC
	Paulo Garzoni		1589-90	BaC
	Gio. Antonio Eusonio		???	BaC
	Giovanni Blecovich	capellano francescano	1590-1613	BaC
	Antonio Giustiniano (VC)	capellano francescano	1615-1626	BaC
	Giovanni Battista (VC)	capellano francescano	1636-1661	BaC
	Vincenzo d'Andria (VC)	capellano francescano	1670-1674	BaC
	Dimitri Cucciucchi (VC)	capellano francescano	1674- ?	BaC
Antonio Bianchi (A)		1710-1714	BaC	
Kavala	Gio. Bruni (VC)	console francese	1710-?	BaC
	Pietro Granier (VC)	console francese	1712-?	BaC
Kea	Enrico Rosa (CONF)		1662-???	CgM
	Giacomo di Garzi (CONF)		1664-1672	CgM
Kythnos	Battista Armacola (DEP)		1686-?	CgM

Luogo di residenza	Nome	Impiego precedente all'incarico	Periodo di incarico	Designazione
Larnaca (Cipro)	Lorenzo Morosini		1578	SS
	Battista Dalla Moneda	viceconsole	1588-1591	CSM
	Sebastiano Contarini		1591	BaC
	Pietro Cordovani		1592-1595	CSM
	Marchio Spinelli		1595-1597	CSM
	Antonio Civrani		1597-1599	CSM
	Candido Barbieri		1599-1602	CSM
	Mattio di Mattio		1602-1603	CSM
	Lunardo Emo		1603-1607	CSM
	Almorò Tiepolo		1607-1613	CSM
	Zan Battista Contarini		1613-1616	CSM
	Alvise Goneme		1616-1619	CSM
	Alessandro Goneme		1619-1624	CSM
	Nicolò Orlandi	mercante	1624-1626 / 1634-1638	CSM
	Paulo Sarotti		1626-1629	CSM
	Pietro Roncinelli		1629-1634	CSM
	Antonio Morosini		1638-1640	CSM
	Zaccaria Foscolo		1640-1644	CSM
	Marco Soderini		1644-1648	CSM
	Bortolo Malombra		1648-1649	CSM
Marco Apogiaro		1649-1650	CSM	
Gio Antonio Santonini		1670-1674 / 1680-1684	CSM	
Marco Ghirardi	mercante	1674-1680	CSM	
Paulo Scrivanich	mercante	1710-1711?	CSM	



Luogo di residenza	Nome	Impiego precedente all'incarico	Periodo di incarico	Designazione
Lepanto e Patrasso	Zan Domenico Biffi	mercante	1605-1611 / 1615-1619	CSM
	Zuanne Molin		1611-1614	CSM
	Gieronimo Olivieri		1619-?(oltre il 1627)	BaC
	Crusino/Crussachi Coronello	console francese	1670-1673	BaC
	Domenico Andrea Franceschi	console genovese	1673-1683	CSM
	Lauro Querini	viceconsole	1684	CSM
Lepanto	Bernardo Macula		1703-?	Amb
	Antonio Bianchi	agente a Gallipoli	1718-?	Amb
Milos	Giovanni/Gianuli Piperi	viceconsole	1602-1625?	BaC
	Nicolò Piperi		1625-?	BaC
	Pietro Manianis (CONF)		1648-1667	CgM
	Marcantonio Chinamo		1655-1674	CgM-Amb
	Manoli Armeni		1674-1681	BaC
	Stefanachi Armacora		1682-?	BaC
Naxos e Paros	Mathaios Modino		??? (1703)	
	Giacomo Sforza Castri		1606-1619	BaC
	Crusino Sommaripa		1619-?	BaC
Naxos	Marco Sommaripa	aiutante console	1629-1640	BaC
	Crusino/Crussachi Coronello (CONF)		1656-1669	CgM
Paros	Emanuel Comita (CONF)		1664-?	CgM
	Giorgachi/Yeoryios Spirido		1650-1675	CgM-Amb
	Antonio/Antonachi Spirido		1680-1686	BaC
Paros, Ios e Myconos	Antonio/Antonachi Spirido (DEP)		1686-1698	CgM
	Nicolò Spirido (DEP)		1690-1703	CgM-PgM

Luogo di residenza	Nome	Impiego precedente all'incarico	Periodo di incarico	Designazione
Rodi	Nicola Agapito		??? (1587)	PgC
	Zuanne Giaura		?-1607	PgC
	Manea Giriti		1607-?	CSM
Santorini e Ios	Nicolò Marmarà		1671-?	BaC
Sifnos	Vasili Logothetis (CONF)		?-1655	CgM
	Pietro/Petraki Rosa (CONF)		?-1662	CgM
Silivri	Andrea Vergi (VC)		?-1585	BaC
	Zorzi Clavano (VC)		1585-?	BaC
	Andrea Rolla (VC)		?-1620	BaC
	Giacomo Triesti (VC)		1620-1625	BaC
	Francesco Spiera (VC)	mercante	1625-?	BaC
	Z. de Giacomo (VC)		1675-?	BaC
Smirne	Antonio Di Allegri		??? (prima del 1568)	BaC
	Luca di Allegri		?-1588	
	Britio Giustinian		1589-1601	BaC
	Francesco Marini	ragionato	1602-1617	BaC
	Angelo Marini	viceconsole	1617-1646	BaC
	Francesco Luppazzoli	cancelliere olandese	1665-1684 / 1699-1702	CG-Amb
	Gio. Antonio Luppazzoli	dragomanno	1702-1709	BaC
	Giacomo Pilarinò	dottore	1710-1714	BaC
Gasparo Pedrali (VC)	mercante	1712-1713	Cons	
Bonaventura Minelli	mercante	1714-1715	BaC	

## Mappe



*Ministro* scelto dai rappresentanti pubblici veneziani in Levante



*Ministro* eletto dai Cinque savi alla mercanzia



*Ministro* designato dai rappresentanti pubblici veneziani in Levante durante un periodo di conflitto



Rappresentante patrizio eletto dal Maggior Consiglio



Domini dello Stato da Mar che rimasero alla Serenissima fino alla sua caduta



Domini dello Stato da Mar che passarono progressivamente sotto il dominio ottomano

Fig. 1. "Carte des Etats de la Republique de Venise", in P. Daru, *Histoire de la Republique de Venise*, 1819.  
 Questa carta indica i domini dello Stato da Mar veneziano che progressivamente divennero ottomani






Fig. 2. Presenza di *ministri* della Repubblica di Venezia nell'Impero ottomano del Mediterraneo orientale (1586-1645)




M. P. Pedani, *I "Documenti turchi" dell'Archivio di Stato di Venezia*, Mappe 2-3, 1994.

Fig. 3. Presenza di "consoli" nominati dai rappresentanti pubblici veneziani nel Mediterraneo orientale durante le guerre di Candia (1645-1669) e Morea (1684-1699)




B. J. Slot, *Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane: c. 1500-1718*, Carte 1, 1982.

Fig. 4. Presenza di *ministri* incaricati dalla Repubblica di Venezia nell'Impero ottomano del Mediterraneo orientale (1670-1684)



M. P. Pedani, *I "Documenti turchi" dell'Archivio di Stato di Venezia*, Mappe 2-3, 1994.

Fig. 5. Presenza di consoli designati dalla Repubblica di Venezia nell'Impero ottomano del Mediterraneo orientale (1700-1715)



M. P. Pedani, *I "Documenti turchi" dell'Archivio di Stato di Venezia*, Mappe 2-3, 1994.



Sono di seguito illustrate alcune delle più rappresentative "dinastie" consolari al servizio della Repubblica di Venezia. I periodi cronologici segnalati fanno strettamente riferimento ai titoli indicati. Le date inserite tra parentesi indicano un'approssimazione.

Tabella 2: famiglia Luppazzoli




Tabella 3: famiglia Balsarini






Tabella 4: famiglie della Grammatica, Condostauro e Rosa



Taballa 5: famiglie Coronello, Sforza Castri e Sommaripa



## BIBLIOGRAFIA

### *Fonti d'archivio*

#### Archivio Storico de Propaganda Fide, Roma

- Scritture Originali Riferite nei Congressi, Arcipelago, vol. 2a.
- Scritture Originali Riferite nei Congressi, Smirne, vol. 1.

#### Archivio di Stato di Venezia

- Avogaria di comun, bb. 326, 375, 4271.
- Bailo a Costantinopoli, Atti e sentenze. Protocolli, bb. 265-270, 272, 276-282, 288-290.
- Bailo a Costantinopoli, Carte turche di periodi diversi, b. 345 I.
- Bailo a Costantinopoli, Carte turche, regg. 250-253.
- Bailo a Costantinopoli, Documenti più importanti, bb. 369, 373 I, 373 II, 375, 376, 377.
- Bailo a Costantinopoli, Lettere, bb. 109, 113 I-133.
- Bailo a Costantinopoli, Libri di atti, bb. 318 I, 323 I.
- Bailo a Costantinopoli, Libri di cassa, bb. 301-302.
- Bailo a Costantinopoli, Patenti, fedi, salvacondotti e passaporti, b. 298, regg. 18-29.
- Bailo a Costantinopoli, Processi e costituiti, b. 337 I.
- Bailo a Costantinopoli, Suppliche e sentenze, bb. 331 I-331 II.
- Capi del Consiglio di dieci, b. 6.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Diversorum, b. 348.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Lettere dei consoli, b. 749.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Risposte, regg. 142, 146, 150, 155-175.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Terminazioni, regg. 247-249, 256.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Trattato delle materie attinenti ai V Savi, regg. 1-4.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Suppliche, ff. 420, 426-429.
- Cinque savi alla mercanzia, Prima serie, Suppliche per ottenere Consolati. Note degli emolumenti annui dovuti ai Consoli, b. 771.
- Cinque savi alla mercanzia, Seconda serie, bb. 19, 26-34, 61, 102-104, 129, 161.
- Collegio, Notatorio, reg. 43.

- Collegio, Suppliche, Risposte di dentro, ff. 38, 40, 77, 80, 81, 83-84, 97-98, 125\*.
- Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, f. 373.
- Commemoriali, reg. 30.
- Compilazione delle leggi, Prima serie, b. 150.
- Compilazione delle leggi, Seconda serie, codex 103-104.
- Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni, reg. 41.
- Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni, f. 185.
- Consiglio di dieci, Deliberazioni secrete, f. 44.
- Inquisitori di Stato, bb. 435, 506, 516-517.
- Miscellanea documenti turchi, b. 15.
- Miscellanea Gregolin, bb. 12 ter II, 12 quater.
- Notarili. Atti, bb. 3587, 13578, 13700.
- Provveditori e sopravveditori alla sanità della Repubblica di Venezia, Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con Uffici di Sanità esteri corrispondenti, f. 218-11s.
- Provveditori sopra feudi, bb. 1037, 1049.
- Scuola grande di San Rocco, Seconda consegna, b. 753.
- Senato, Deliberazioni, Costantinopoli, ff. 37-39.
- Senato, Deliberazioni, Costantinopoli, regg. 11, 31-36.
- Senato, Deliberazioni, Mar, ff. 6, 150.
- Senato, Deliberazioni, Mar, regg. 35, 44, 89, 95, 126.
- Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Costantinopoli, ff. 79, 153-154, 156, 166.
- Senato, Dispacci dei consoli, Sedi diverse, f. 1.
- Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 773.
- Serenissima Signoria, Lettere sottoscritte, Mar, ff. 167-168, 177.

---

\* In un momento successivo alla mia consultazione la serie *Suppliche* contenuta nel fondo archivistico *Collegio* ha subito una riorganizzazione in buste, le quali contengono ora una o più filze di documenti. Nella presente tesi ho fatto sistematico uso dell'indicazione numerica della filza, la quale tutt'ora permane ma che ai fini di consultazione della busta può apparire come parzialmente fuorviante.

### *Fonti manoscritte*

Biblioteca del Museo Civico Correr, Venezia

- Archivio Morosini-Grimani, ms. 566.
- Provenienze diverse, ms. C. 758.

Biblioteca Nazionale Marciana

- Manoscritti italiani, classe VII, ms. 1191 (8881).

Biblioteca Querini Stampalia, Venezia

- ms. Classe 4, cod. 80 (221).

### *Fonti primarie a stampa*

Albèri, Eugenio, a c. di. 1839. *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*. Firenze: Società editrice fiorentina [etc.].

Arvieux, Laurent d'. 1735a. *Mémoires du chevalier d'Arvieux, envoyé extraordinaire du Roy à la Porte, consul d'Alep, d'Alger, de Tripoli et autres Échelles du Levant*. A cura di Jean-Baptiste Labat. Vol. 1. 6 vol. Paris: C. J.-B. Delespine.

Barzazi, Antonella, a c. di. 1991. *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. Vol. III (27 maggio 1597 - 2 novembre 1604)*. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Berchet, Guglielmo. 1865. *La Repubblica di Venezia e la Persia*. Torino Tip. G.B. Paravia.

———. 1866. *Relazioni dei consoli veneti nella Siria*. Torino: Tipografia di G. B. Paravia e Comp.

Besta, Fabio, a c. di. 1912. *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*. Vol. I. Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta. Venezia: Stabilimento Grafico Visentini.

Bettinelli, Giuseppe. 1780. *Dizionario storico-portatile di tutte le venete patrizie famiglie*. Venezia: presso Giuseppe Bettinelli.

Bon, Ottaviano. 1996. «Relazione (1609)». In *Costantinopoli. Relazioni inedite (1512-1789)*, a cura di Maria Pia Pedani, XIV:475–523. Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Padova: Aldo Ausilio.

Burgo, Giovanni B. de. 1686. *Viaggio di cinque anni in Asia, Africa, & Europa del Turco*.

Carli, Dionigi. 1687. *Il Moro trasportato nell'inclita città di Venetia, ovvero curioso racconto de costumi, riti, e religione de popoli dell'Africa, America, Asia, & Europa*. Bassano: appresso Gio. Antonio Remondini.

- Chardin, Jean. 1723. *Voyages de monsieur le chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l' Orient*. Vol. 1. Paris: Mazuel.
- Cicogna, Emmanuele Antonio. 1824. *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto*. Vol. I. presso Giuseppe Orlandelli editore.
- . 1827. *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto*. Vol. II. Venezia: presso Giuseppe Picotti stampatore editor l'autore.
- Croix, François Pétis de la. 1684. *Mémoires du Sieur de la Croix ci-devant secrétaire de l'ambassade de Constantinople. Contenant Diverses Relations très-curieuses de l'Empire Othoman*. Paris: A. Cellier.
- Della Valle, Pietro, Thomas Roe, e G. (George) Havers. 1665. *The travels of Sig. Pietro della Valle, a noble Roman, into East-India and Arabia Deserta. In which the several countries, together with the customs, manners, traffique, and rites both religious and civil, of those oriental princes and nations, are faithfully described: in familiar letters to his friend Signior Mario Schipano. Whereunto is added a relation of Sir Thomas Roe's voyage into the East-Indies*. London: printed by J. Macock, for Henry Herringman; and are to be sold at his shop at the Blew-Anchor in the Lower-walk of the New Exchange.
- Della Valle, Pietro, e Mario Schipano. 1843a. *Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano: divisi in tre parti cioè: la Turchia, la Persia e l'India, colla vita e ritratto dell'autore*. Vol. II. II vol. Brighton: G. Gancia.
- . 1843b. *Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano: divisi in tre parti cioè: la Turchia, la Persia e l'India, colla vita e ritratto dell'autore*. Vol. I. II vol. Brighton: G. Gancia.
- Foscari, Francesco. 2007. *Dispacci da Costantinopoli, 1757-1762*. A cura di Filippo Maria Paladini. Malcontenta. Venezia: La Malcontenta.
- Galland, Antoine. 1881. *Journal d'A. Galland pendant son séjour à Constantinople, 1672-1673, publ. et annoté par C. Schefer*. A cura di Charles Schefer. Paris: E. Leroux.
- . 2000. *Le voyage à Smyrne. Un manuscrit d'Antoine Galland (1678). Contenant Smyrne ancienne & moderne & des extraits du Voyage fait en Levant*. A cura di Frederic Bauden. Magellane. Paris: Chandeigne.
- Giustiniani, Michele. 1658. *La Scio sacra del rito latino descritta dall'abbate Michele Giustiniani patritio genouese de' signori di Scio e dedicata alla*



- santità di N.S. papa Alessandro VII*. Avellino: per gli heredi di Camillo Cauallo.
- Guilleragues, Gabriel Joseph de Lavergne. 1976. *Correspondance*. A cura di Frédéric Deloffre e Jacques Rougeot. 2 vol. Textes littéraires français. Paris - Genève: Droz.
- Hinds, Allen B., a c. di. 1908. «Venice: September 1616, 1-15». In *Calendar of State Papers Relating To English Affairs in the Archives of Venice*, 14, 1615–1617:287–96. London: His Majesty's Stationery Office.
- Karapidakis, Nicolas E., a c. di. 2013. *Le consulat de Venise à Chypre: documents inédits 1719-1749*. Sources et études de l'histoire de Chypre. Nicosie: Centre de Recherche Scientifique.
- Legrenzi, Angelo. 1705a. *Il pellegrino nell'Asia cioè viaggi del dottor Angelo Legrenzi fisico e chirurgo, cittadino veneto. Con li ragguagli dello stato della santa città di Gierusalemme, Bethelemme, Nazareth, & altri luoghi santi, e città maritime. Opera divisa in XXXII. Pellegrinaggi*. Vol. I. Il vol. Venezia: per Domenico Valvasense.
- . 1705b. *Il pellegrino nell'Asia cioè viaggi del dottor Angelo Legrenzi fisico e chirurgo, cittadino veneto. Con li ragguagli dello stato dell'Imperio Ottomano, il re di Persia, de Mogori, e Gentili loro legge, vita e costumi. Opera diuisa in libri quattro*. Vol. II. Il vol. Venezia: per Domenico Valvasense.
- Locatelli, Alessandro, Angela Locatelli, e Vincenzo Maria Coronelli. 1691. *Racconto storico della veneta guerra in Levante diretta dal valore del serenissimo principe Francesco Morosini capitano generale la terza volta per la Serenissima Repubblica di Venetia contro l'Impero Ottomano*. Venezia: Girolamo Albrizzi.
- Magni, Cornelio. 1692. *Quanto di più curioso, e vago ha potuto raccorre Cornelio Magni nel secondo biennio da esso consumato in viaggi, e dimore per la Turchia. In varie lettere scritte in Italia*. Pazzoni e Monti.
- Sanudo, Marino "il Giovane". 1879. *I diarii di Marino Sanudo*. A cura di Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet, e Marco Allegri. Venezia: Tip. Visentini.
- Targa, Carlo. 1750. *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima ricavate dalla legge civile a economica e canonica, dal Consolato di Mare, e dagli usi marittimi, con le formole di tali contratti, profittevoli non solo a' praticanti del foro, ma ancora ad ogni sorta di mercanti, e marinari*. Genova: Casamara.
- Theunissen, Hans Peter Alexander. 1998. «Ottoman-Venetian Diplomats: the 'Ahd-names. The Historical Background and the Development of

- a Category of Political-Commercial Instruments together with an Annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents». *Electronic Journal of Oriental Studies* 1 (2): 1–698.
- Tiepolo, Lorenzo. 1857. *Relazioni dei consolati di Alessandria e di Soria per la Repubblica Veneta tenuti da Lorenzo Tiepolo negli anni MDLII-MDLX*. A cura di Emmanuele Antonio Cicogna. Venezia: G. Antonelli.
- Tournefort, Joseph Pitton de. 1717. *Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roy. Contenant l'histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l'Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la Georgie, des frontieres de Perse & de l'Asie Mineur. Avec les plans des villes & des lieux considerables, le genie, les moeurs, le commerce & la religion des differens peuples qui les habitent; et l'explication des médailles & des monumens antiques. Enrichie de descriptions & de figures d'un grand nombre de plantes rares, de divers animaux; et des plusieurs observations touchant l'histoire naturelle*. Lyon: chez Anisson et Posuel.
- Viola, Andrea Alvise, a c. di. 1786. *Compilazione delle leggi del Serenissimo Maggior Consiglio. Eccellentissimo Senato. Eccelso Consiglio di Dieci. Eccellentissimo Consiglio di Quaranta al Criminal. Terminazioni de' Spp. Presidenti sopra gli Officj. Ordini degli Eccellentissimi Signori Savj. Terminazioni di altre Magistrature. In materia d'officj, e banchi del ghetto. Divisa in cinque tomi*. Vol. 5.1. Venezia: per li figliuoli del q. Z. Antonio Pinelli.
- Zeno, Apostolo. 1719. *Giornale de' letterati d'Italia*. Vol. 31. Venezia: Gio. Gabbriello Ertz.

#### *Fonti secondarie a stampa*

- About, Ilsen, e Vincent Denis. 2010a. *Histoire de l'identification des personnes*. Paris: La Decouverte.
- Addobbati, Andrea. 2015. «Until the Very Last Nail: English Seafaring and Wage Litigation in Seventeenth-Century Livorno». In *Law, Labour and Empire*, 43–60. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Aglietti, Marcella. 2011a. «The consular institution between war and commerce, state and nation: Comparative examples in eighteenth-century Europe». In *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries*, a cura di Antonella Alimento, 41–54. Milano: Franco Angeli.

- . 2011b. «Le gouvernement des informations. L'évolution du rapport entre État et institution consulaire au milieu du xviii<sup>e</sup> siècle». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 83 (dicembre): 297–307.
- . 2012. *L'istituto consolare tra Sette e Ottocento: funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale*. Pise: ETS.
- Aglietti, Marcella, Manuel Herrero Sanchez, e Francisco Zamora Rodríguez, a c. di. 2013. *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*. Aranjuez, Madrid: Doce Calles.
- Ago, Renata, e Simona Cerutti. 1999. «Premessa». *Quaderni storici*, 307–14.
- Agstner, Rudolf. 2006. «Du Levant au Ponant: le développement du service consulaire autrichien au xviii<sup>e</sup> siècle». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 297–316. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Alessandrini, Nunziatella. 2013. «Consoli genovesi a Lisbona (1650-1700 ca.)». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea.*, a cura di Manuel Herrero Sánchez, Marcella Aglietti, e Francisco Zamora Rodríguez, 201–12. Aranjuez: Doce Calles.
- Alibrandi, Rosamaria. 2014. «Patenti regie e identificazione in mare. Le ciurme, i legni e la profilassi degli infetti nel secolo XVIII». In *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di Livio Antonielli, 91–104. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Alivisatos, C. N. 1934. «The First Immunologist, James Pylarino (1659-1718), and the Introduction of Variolation». *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 27 (8): 1099–1104.
- Allain, Thierry. 2015. «L'information comme instrument de combat. Le consulat de Jacob van Dam à Smyrne (1668-1688)». In *Les consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI-XXe siècle)*, a cura di Silvia Marzagalli, 81–98. Paris: Classiques Garnier.
- . 2017. «Relations de pouvoirs et enjeux marchands autour du réseau consulaire néerlandais en Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècles)». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.

- Anderson, Sonia P. 1989. *An English Consul in Turkey. Paul Rycout at Smyrna, 1667-1678*. Oxford: Clarendon Press.
- Andreozzi, Daniele. 2006. «Lacrime e sangue. Sudditi anfibi, uomini e merci nell'Adriatico centro-settentrionale del Settecento». In *Custodi della tradizione e avanguardie del nuovo sulle sponde dell'Adriatico. Libri e biblioteche, collezionismo, scambi culturali e scientifici, scritture di viaggio fra Quattrocento e Novecento*, a cura di Luisa Avellini e Nicola D'Antuono, 367–82. Quaderni di Schede Umanistiche 11. Bologna: CLUEB.
- Antonielli, Livio. 2014a. «Introduzione». In *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di Livio Antonielli, 5–14. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- . 2014b. *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Apellániz, Francisco. 2009. *Pouvoir et finance en Méditerranée pré-moderne: Le deuxième Etat Mamelouk et le commerce des épices (1389-1517)*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Departamento de Estudios Medievales.
- . 2013. «Venetian Trading Networks in the Medieval Mediterranean». *Journal of Interdisciplinary History* 44 (2): 157–79.
- . 2016a. «“You cannot produce a Muslim witness”: Early Ottoman Attitudes Towards Proof and Religious Difference». *Quaderni storici*, n. 3: 633–48.
- . 2016b. «Judging the Franks: Proof, Justice, and Diversity in Late Medieval Alexandria and Damascus». *Comparative Studies in Society and History* 58 (2): 350–78.
- . 2017. «An Unknown Minority between the dār al-ḥarb and the dār al-islām». In *Dār al-islām / dār al-ḥarb. Territories, People, Identities*, a cura di Giuliano Lancioni e Giovanna Calasso, 40:159–81. Studies in Islamic Law and Society. Leiden: Brill.
- Arbel, Benjamin. 2008. «Maritime Trade and International Relations in the 16th Century Mediterranean: The Case of the Ship Girarda (1575–1581)». In *Living in the Ottoman Ecumenical Community. Essays in Honour of Suraiya Faroqhi*, a cura di Vera Costantini e Markus Koller, 39:391–408. The Ottoman Empire and its Heritage. Leiden - Boston: Brill.
- . 2013. «Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period». In *A Companion to Venetian History, 1400–1797*, a cura di Eric R. Dursteler, 125–254. Leiden - Boston: BRILL.

- Argenti, Philip Pandely. 1935. *The Occupation of Chios by the Venetians, 1694. Described in Contemporary Diplomatic Reports and Official Dispatches*. London: John Lane.
- . 1941. *Chios vincta, or, The occupation of Chios by the Turks (1566): & their administration of the island (1566-1912)*. Cambridge: The University Press.
- . 1955. *Libro d'oro de la noblesse de Chio*. Vol. 1. London: Oxford University Press, Geoffrey Cumberlege.
- Ashtor, Eliyahu. 1974. «The Venetian Supremacy in Levantine Trade: Monopoly or Pre-Colonialism?» *The Journal of European Economic History* 3: 5–53.
- . 1975. «Ebrei Cittadini di Venezia?» *Studi veneziani XVII–XVIII*: 145–56.
- . 1983. *Levant trade in the later Middle Ages*. Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Assereto, Giovanni. 2011. «Per la comune salvezza dal morbo contagioso». *I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*. Novi Ligure: Città del silenzio.
- Avallone, Paola. 2006. «Il controllo dei "forestieri" a Napoli tra XVI e XVIII secolo. Prime note». *Mediterranea. Ricerche storiche* 6: 169–75.
- Baán, István. 2012. *Theofánisz Mavrogordátosz (1626- 1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor - Theophanes Mavrogordatos (1626-1688), Metropolitan of Paronaxia*. Collectanea Athanasiana, Bd. 3. Nyíregyháza: Szent Atanáz Kiadó.
- Babinger, Franz. 1963. «Balbi Teodoro». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 1964. «Barbarigo Daniele». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Baer, Marc David. 2008. *Honored by the Glory of Islam. Conversion and Conquest in Ottoman Europe*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Baldwin, James E. 2012a. «Prostitution, Islamic Law and Ottoman Societies». *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 55 (1): 117–52.
- . 2012b. «Petitioning the Sultan in Ottoman Egypt». *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 75 (3): 499–524.
- Bargaoui, Sami, Simona Cerutti, e Isabelle Grangaud, a c. di. 2015. *Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée*. Livres de l'IREMAM. Aix-en-Provence: Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman.

- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference*. Oslo: Bergen.
- Bartolomei, Arnaud. 2011. «Les relations entre les négociants français de Cadix et le pouvoir: comportements collectifs et stratégies individuelles (fin XVIII e siècle)». In *Circulations maritimes: l'Espagne et son empire (XVI e - XVIII e siècle)*, a cura di Michel Bertrand e Jean-Philippe Priotti, 117–33. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- . 2013. «De la utilidad comercial de los cónsules. Problemáticas y estado de la cuestión (Europa y el mundo mediterráneo, siglos XVII, XVIII y XIX)». In *Los cónsules de extranjeros en la*, a cura di Marcella Aglietti, Manuel Herrero Sánchez, e Francisco Zamora Rodríguez, 247–58. Aranjuez, Madrid: Doce Calles.
- . 2016. «Débats historiographiques et enjeux scientifiques autour de l'utilité commerciale des consuls». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 93 (dicembre): 49–59.
- Bartolomei, Arnaud, e Anne Brogini. 2017. «De la réglementation aux pratiques marchandes: l'enregistrement des actes dans les chancelleries consulaires françaises (XVIIe-XIXe siècles)». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Bartolomei, Arnaud, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert, a c. di. 2017. *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Bartolomei, Arnaud, e Vivien Faraut. 2017. «L'exploitation de la correspondance consulaire. Apports et enjeux d'un traitement quantitatif des données». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Beaurepaire, Pierre-Yves, e Silvia Marzagalli. 2013. «El consulado sueco en Marsella en el siglo XVIII: un cónsul, ¿para qué?». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad moderna y a principios de la Edad contemporánea*, a cura di Marcella Aglietti, Manuel Herrero Sánchez, e Francisco Zamora Rodríguez, 81–94. Aranjuez: Doce Calles.

- . 2015. «“Par les nouvelles les plus fraîches et les plus certaines”. La correspondance du consul suédois à Marseille à la fin du XVIIIe siècle comme instrument d’information et d’autopromotion». In *Les consuls en Méditerranée, agents d’information: XVIe-XXe siècle*, a cura di Silvia Marzagalli, 219–38. Paris: Classiques Garnier.
- Behar, Cem. 2003. *Neighborhood in Ottoman Istanbul, A: Fruit Vendors and Civil Servants in the Kasap Ilyas Mahalle*. Albany: State University of New York Press.
- Bellavitis, Anna. 1995. «“Per cittadini metterete...”». La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale». *Quaderni storici* 30 (89 (2)): 359–83.
- . 2004. «“Ars mechanica” e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo». In *Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250 - 1650*, a cura di Mathieu Arnoux e Pierre Monnet, 161–79. Roma: Ecole Française de Rome.
- Benton, Lauren. 2005. «Legal Spaces of Empire: Piracy and the Origins of Ocean Regionalism». *Comparative Studies in Society and History* 47 (4): 700–724.
- Benton, Lauren, e Adam Clulow. 2017. «Webs of Protection in the Early Modern World». In *Protection and Empire. A Global History*, a cura di Lauren Benton, Adam Clulow, e Bain Attwood, 49–71. Cambridge: Cambridge University Press.
- Benzoni, Gino. 1975. «Cappello Antonio». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 1982. «Civran Giuseppe». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 1983. «Contarini Tommaso». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 1999. «Il “farsi turco”, ossia l’ombra del rinnegato». In *Benzoni, Da Palazzo Ducale*, a cura di Gino Benzoni, 45–86. Venezia: Marsilio Editori.
- Biagianti, Annalisa. 2016. «La rete consolare francese nell’Adriatico dal Settecento alle guerre napoleoniche (1754-1814)». *RiMe* 17 (2/2): 189–220.
- Biasiolo, Eliana, Lia De Luca, e Claudio Povoio. 2015. *Voices from Istria. Voci dall’Istria (XVI - XVIII secolo). Glasovi Istre (16. - 18 Stoletje)*. Caselle di Sommacampagna (Verona): Cierre edizioni.
- Bitossi, Carlo. 2009. «L’occhio di Genova. Livorno nella corrispondenza dei consoli genovesi nell’età moderna». In *Livorno 1606-1806. Luogo di*

- incontro di popoli e culture*, a cura di Adriano Prospero, 86–94. Torino: Allemandi.
- . 2013. «Un lungo e ambiguo consolato. Carlo Ottone proconsole genovese a Londra (1670-1698)». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, a cura di Manuel Herrero Sánchez, Marcella Aglietti, e Francisco Zamora Rodríguez, 187–200. Aranjuez: Doce Calles.
- Bonaffini, Giuseppe. 2002. «Corsari schiavi siciliani nel mediterraneo (Secoli XVIII-XIX)». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 65 (dicembre): 301–10.
- Boogert, Maurits H. van den. 2005. *The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlıs in the 18th Century*. Leiden ; Boston: Brill.
- . 2016a. «Beratlı». *Encyclopaedia of Islam*. THREE. Brill Online.
- . 2016b. «Consul». *Encyclopaedia of Islam*. THREE. Brill Online.
- Boorsma Mendoza, Pablo A. 2015. «Merchant Consuls: Dutch Consuls in Cadiz and their Divided Loyalties (1713-1757)». Master thesis, Universiteit Leiden.
- Borgherini Scarabellin, Maria. 1925. *Il magistrato dei cinque savi alla mercanzia dalla istituzione alla caduta della Repubblica: studio storico su documenti d'archivio*. Venezia: a spese della R. deputazione.
- Boulanger, Patrick. 2006. «Les appointements des consuls de France à Alger au xviiiè siècle». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 123–45. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Boyar, Ebru, e Kate Fleet, a c. di. 2016. *Ottoman Women in Public Space*. Leiden, Boston: Brill.
- Bratchel, M. E. 1980. «Regulation and Group Consciousness in the Later History of London's Italian Merchant Colonies». *Journal of European Economic History* 9: 585–610.
- Brilli, Catia. 2013. «La nación genovesa de Lisboa y sus cónsules en el último cuarto del siglo XVIII». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad moderna y a principios de la Edad contemporánea*, di Francisco Zamora Rodríguez, a cura di Marcella Aglietti e Manuel Herrero Sánchez, 213–24. Aranjuez: Doce Calles.
- Buono, Alessandro. 2014. «Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica». *Mediterranea. Ricerche storiche* 30: 107–20.



- . 2015. «La manutenzione dell'identità. Il riconoscimento degli eredi legittimi nello stato di Milano e nella repubblica di Venezia (secoli XVII e XVIII)». *Quaderni storici*, n. 1: 231–66.
- Burak, Guy. 2016. «Evidentiary Truth Claims, Imperial Registers, and the Ottoman Archive: Contending Legal Views of Archival and Record-Keeping Practices in Ottoman Greater Syria (Seventeenth–nineteenth Centuries)». *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 79 (2): 233–54.
- Burgh, A.H.H. van der. 1882. *Inventaris van het Archief van de Directie van de Levantse Handel en de Navigatie in de Middellandse Zee (1614) 1625–1826 (1828)*. The Hague: Nationaal Archief.
- Burke, Ersie C. 2013. ...«...To Live under the Protection of Your Serenity: Immigration and Identity in Early Modern Venice». *Studi Veneziani* LXVII (67): 123–56.
- Calabi, Donatella. 1991. «Canali, rive, approdi». A cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci. *Storia di Venezia. Il mare*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Calafat, Guillaume. 2012. «Être étranger dans un port franc. Droits, privilèges et accès au travail à Livourne (1590-1715)». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 84 (giugno): 103–22.
- . 2013. «Une mer jalouse. Juridictions maritimes, ports francs et régulation du commerce en Méditerranée (1590-1740)». Ph. D. Thesis, Université Paris I - Università di Pisa.
- . 2015. «La contagion des rumeurs. Information consulaire, santé et rivalité commerciale des ports francs (Livourne, Marseille et Gênes, 1670-1690)». In *Les consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI-XXe siècle)*, a cura di Silvia Marzagalli, 99–119. Paris: Classiques Garnier.
- . 2016. «Livorno e la Camera di commercio di Marsiglia nel XVII secolo: consoli francesi, agenti e riscossione del cottimo». In *La città delle nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, a cura di Andrea Addobbati e Marcella Aglietti, 237–76. Pisa: Pisa University Press.
- Calcagno, Paolo. 2010. «La lotta al contrabbando nel mare "Ligustico": problemi e strategie dello Stato». *Mediterranea. Ricerche storiche* 20: 479–532.
- . 2015. «Fraudes maritimes aux XVIIe et XVIIIe siècles: un voyage dans les sources génoises». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 90 (giugno): 215–36.

- Camerano, Alessandra. 1998. «Donne oneste o meretrici? Incertezza dell'identità fra testamenti e diritto di proprietà a Roma». *Quaderni storici*, n. 3: 637–76.
- Candiani, Guido. 2012. *Dalla galea alla nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana (1572-1699)*. Novi Ligure: Città del silenzio.
- Cappello, Michelangelo. 1898. «Les Consulats et les Bailages de la Republique de Venise». *Revue de Droit International et de Legislation Comparee* 29: 153–87.
- Caracausi, Andrea. 2008. «Procedure di giustizia in età moderna: I tribunali corporativi». *Studi Storici* 49 (2): 323–60.
- Carbone, Salvatore, a c. di. 1962. *Provveditori e sopraprovveditori alla sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di sanità esteri corrispondenti. Inventario*. Quaderni della Rassegna degli archivi di Stato. Roma: La Galluzza di U. Periccioli.
- Carrino, Annastella. 2011. «Ressources "Nationales" et Ressources Locales. Les "Génois" Sur Les Routes Tyrrhéniennes Entre Le XVIIIe Siècle et Début Du XIXe Siècle». *The Historical Review/La Revue Historique* 7 (marzo): 99–125.
- Casini, Matteo. 1991. «Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età moderna (Secc. XVI-XVII)». *Studi veneziani* XXII: 195–252.
- . 1992. «La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI: una linea interpretativa». In *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, 133–50. Venezia: Il cardo.
- . 1998. «Gli ordini cavallereschi a Venezia fra Quattro e Seicento. Problemi e ipotesi di ricerca». *Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti* 156: 179–200.
- Cavallar, Georg. 2002. *The Rights of Strangers. Theories of International Hospitality, the Global Community, and Political Justice Since Vitoria*. Aldershot: Ashgate.
- Cecchini, Isabella, e Luciano Pezzolo. 2012. «Merchants and institutions in early-modern Venice». *The Journal of European Economic History* 41 (2): 89–114.
- Cerutti, Simona. 1999. «Fatti e fatti giudiziari: il Consolato di commercio di Torino nel XVIII secolo». *Quaderni storici* 2: 413–46.
- . 2003. *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*. Feltrinelli Editore.
- . 2007a. «Les "misérables" en droit italien au XVIIIe siècle». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures*

- de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 223–42. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- . 2007b. «Marchands étrangers, marchands calvinistes au Piémont au XVIIIe siècle». In *Commerce, voyage et expérience religieuse: XVIe-XVIIIe siècles*, a cura di Gilles Bertrand, Albrecht Burkardt, e Yves Krumenacker, 449–61. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- . 2008. «La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fiducia». In *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di Paolo Prodi, 255–73. Bologna: Il Mulino.
- . 2010. «Travail, mobilité et légitimité». *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 65e année (3): 571–611.
- . 2012. *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*. Montrouge: Bayard.
- Cerutti, Simona, Robert Descimon, e Maarten Prak. 1995. «Premessa». *Quaderni storici* 30 (2): 281–86.
- Cerutti, Simona, e Isabelle Grangaud. 2017. «Sources and Contextualizations: Comparing Eighteenth-Century North African and Western European Institutions». *Comparative Studies in Society and History* 59 (1): 5–33.
- Cerutti, Simona, e Massimo Vallerani. 2015. «Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne - Introduction». *L'Atelier du Centre de recherches historiques. Revue électronique du CRH*, n. 13 (giugno).
- Cessi, Roberto. 1915. «Il consolato veneto ed il porto di Salonico alla metà del sec. XVIII». *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica* 50 (Anno 26) (1): 57–68.
- Chaen, Claude. 1991. «Dhimma». *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Christ, Georg. 2012. *Trading Conflicts. Venetian Merchants and Mamluk Officials in Late Medieval Alexandria*. Vol. 93. The Medieval Mediterranean. Leiden: Brill.
- Christ, Georg, Franz-Julius Morche, Roberto Zaugg, Wolfgang Kaiser, Stefan Burkhardt, e Alexander D. Beihammer, a c. di. 2015. *Union in Separation. Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100-1800)*. Roma: Viella.
- Constantinidis, C. G. 1951. *Affaires étrangères. Correspondance reçue des consulats de Chio, Mytilène, Naxie, Milo et Rhodes. (1683-1792)*. Paris: Archives nationales [in linea sul sito degli Archives nationales].

- Costa, Pietro. 1999. *Dalla civiltà comunale al Settecento*. Vol. 1. Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. Roma-Bari: Laterza.
- Costantini, Massimo. 1998. «Commercio e marina». A cura di Pietro Del Negro e Paolo Preto. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. L'ultima fase della Serenissima*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.
- . 2005. *Una Repubblica nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia*. Venezia: Marsilio.
- Costantini, Vera. 2001. «Il commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento». *Studi veneziani* 42: 143–211.
- . 2008. «Venetian Trade and the Boundaries of Legality in Early Modern Ottoman Cyprus». In *Merchants in the Ottoman Empire*, a cura di Suraiya Faroqhi e Gilles Veinstein, 35–46. Collection Turcica 15. Paris [etc.]: Peeters.
- . 2009. *Il sultano e l'isola contesa. Cipro tra eredità veneziana e potere ottomano*. Torino: UTET libreria.
- Cozzi, Gaetano, a c. di. 1987. *Gli ebrei e Venezia: secoli XIV-XIII. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello Stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 5-10 giugno 1983*. Milano: Comunità.
- Cras, Jérôme. 2006. «Une approche archivistique des consulats de la Nation française: Les actes de chancellerie consulaire sous l'Ancien Régime». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 51–84. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Da Mosto, Andrea. 1940. *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico. Archivi dell'Amministrazione Provinciale della Repubblica Veneta, archivi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, archivi dei governi succeduti alla Repubblica Veneta, archivi degli istituti religiosi e archivi minori*. Vol. II. II vol. Roma: Biblioteca d'arte editrice.
- Darling, Linda T. 1994. «Ottoman Politics through British Eyes: Paul Rycaut's "The Present State of the Ottoman Empire"». *Journal of World History* 5 (1): 71–97.
- . 1996. *Revenue-raising and legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660*. Leiden; New York; Köln: Brill.
- Davis, Robert C. 1991. *Shipbuilders of the Venetian Arsenal: Workers and Workplace in the Preindustrial City*. Johns Hopkins university studies

- in historical and political science. Series 109. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
- Dean, Trevor. 1986. «Venetian Economic Hegemony: the Case of Ferrara, 1220-1500». *Studi veneziani* 12: 45–98.
- Denis, Vincent, e Vincent Milliot. 2004. «Police et identification dans la France des Lumières». *Genèses* 54 (1): 4–27.
- Denis-Delacour, Christopher. 2013. «Flying the Pope's flag. The commercial exploitation of the Roman flag in Mediterranean mercantile policies (18th century)». *Quaderni storici*, n. 2: 395–417.
- Derosas, Renzo. 1983. «Contarini Tommaso». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- De Vivo, Filippo. 2015. «Cuore dello stato o luogo di tensione Archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e Seicento». In *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, 173–98. Roma: Viella.
- Droffelaar, Johan van. 1994. «“Flemish Fathers” in the Levant». In *Eastward Bound: Dutch Ventures and Adventures in the Middle East*, a cura di Geert Jan van Gelder e Ed de Moor, 81–113. Amsterdam - Atlanta: Rodopi B.V.
- Dursteler, Eric R. 2001. «The Bailo in Constantinople: Crisis and Career in Venice's Early Modern Diplomatic Corps». *Mediterranean Historical Review* 16 (2): 1–30.
- . 2006. *Venetians in Constantinople: nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean*.
- . 2012. «Speaking in Tongues: Language and Communication in the Early Modern Mediterranean». *Past & Present* 217 (1): 47–77.
- Earle, Peter. 1970. *Corsairs of Malta and Barbary*. London: Sidgwick and Jackson.
- Eldem, Edhem. 2006. «Capitulations and Western trade». In *The Later Ottoman Empire, 1603–1839*, a cura di Suraiya Faroqhi, 3:281–335. The Cambridge History of Turkey. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elliott, Derek L. 2013. «The Politics of Capture in the Eastern Arabian Sea, c. 1700–1750». *International Journal of Maritime History* 25 (2): 187–198.
- Erdoğan, M. Akif. 1997. «The Servants and Venetian Interest in Ottoman Cyprus in the late Sixteenth and the Early Seventeenth Centuries». *Quaderni di Studi Arabi* 15: 97–120.
- Ergene, Boğaç A. 2003. *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu (1652-1744)*. BRILL.

- Faivre D'Arcier, Amaury. 2007. *Les oubliés de la liberté: négociants, consuls et missionnaires français au Levant pendant la Révolution (1784-1798)*. Paris et Bruxelles: Direction des Archives du Ministère des Affaires étrangères – Peter Lang.
- Falcetta, Angela. 2014. «Ortodossi nel Mediterraneo cattolico: Comunità di rito greco nell'Italia del Settecento». Ph. D. Thesis, Padova: Padova.
- . 2016. *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli (1700-1821)*. Roma: Viella.
- Farganel, Jean-Pierre. 1996. «Négociants marseillais au Levant et dirigisme commercial: l'émergence d'une contestation nouvelle de l'autorité monarchique (1685-1789)». *Provence historique* 46 (183): 3–25.
- Faroqhi, Suraiya. 1986. «The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600 - 1630)». *The Journal of European Economic History, The journal of European economic history*. - Rome, 15 (2): 345–84.
- . 1992. «Political Activity among Ottoman Taxpayers and the Problem of Sultanic Legitimation (1570-1650)». *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 35 (1): 1–39.
- . 1995. «Ra'iyā 2. In the Ottoman empire». *The Encyclopaedia of Islam*. Second Edition. Leiden: E. J. Brill.
- . 1998. «Migration into Eighteenth-Century "Greater Istanbul" as Reflected in the Kadi Registers of Eyüp». *Turcica* 30: 163–83.
- . 2013. «Ottoman population». In *The Ottoman Empire as a World Power, 1453–1603*, a cura di Suraiya Faroqhi e Kate Fleet, 2:356–403. New York: Cambridge University Press.
- . 2017. «Protecting the property of foreign merchants: Venice and the Ottoman Empire in the early 1600s». In *Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI secolo)*, a cura di Gherardo Ortalli e Alessio Sopracasa, 133–52. Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
- Feci, Simona. 2001. «Giustiniani Giuseppe». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Fekete, Lajos. 1986. «Berāt». *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Ferro, Marco. 1845. *Dizionario del diritto comune e veneto*. Second Impression. Vol. I. Venezia: Santini e Figlio.
- Fioriti, Fausto. 2013. «Battista Durazzo a Smirne (1668–1669): finanza, commercio e monete false». Laurea magistrale, Università degli Studi di Genova.
- Fiume, Giovanna. 2009. *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*. Milano: Bruno Mondadori.

- Fraenkel, Béatrice. 2007. «Preuves et épreuves de l'identification». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 279–93. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- Frangakis-Syrett, Elena. 1992. *The commerce of Smyrna in the Eighteenth century (1700-1820)*. Bibliotheca Asiae Minoris Historica. Athens: Centre for Asia Minor Studies.
- . 1993. «Patras». *Review (Fernand Braudel Center)* 16 (4): 411–33.
- . 1999. «The Economic Activities of Ottoman and Western Communities in Eighteenth-Century Izmir». *Oriente Moderno* 18 (79) (1): 11–26.
- Frantz-Murphy, Gladys. 2010. «Identity and Security in the Mediterranean World ca. AD 640 – ca. 1517». *The Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology* 25 (1): 253–264.
- Fuess, Albrecht, e Bernard Heyberger, a c. di. 2014. *La frontière méditerranéenne du XVe au XVIIe siècle: échanges, circulations et affrontements*. Turnhout: Brepols.
- Fusaro, Maria. 2012. «Cooperating Mercantile Networks in the Early Modern Mediterranean». *The Economic History Review* 65 (2): 701–18.
- . 2014. «Politics of justice/Politics of trade: foreign merchants and the administration of justice from the records of Venice's Giudici del Forestier». *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, n. 126–1 (ottobre).
- . 2015. *Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean. The Decline of Venice and the Rise of England, 1450-1700*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galtarossa, Massimo. 2009. *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*. Roma: Aracne.
- Gara, Eleni. 2011. «Popular Protest and the Limitations of Sultanic Justice». In *Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire. Studies in Honor of Suraiya Faroqhi*, a cura di Eleni Gara, M. Erdem Kabadayı, e Christoph K. Neumann, 89–104. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.
- Gauchat, Patrick. 1935. *A pontificatu Clementis PP. VIII (1592) usque ad pontificatum Alexandri PP. VII (1667)*. A cura di Konrad Eubel. Vol. 4. Hierarchia catholica Medii aevi, sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series: e documentis tabularii

- praesertim Vaticani collecta, digesta, edita. Monasterii: sumpt. et typis Librariae Regensbergianae.
- Gautier, Antoine. 2006. «Les drogmans des consulats». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 85–103. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Gelder, Maartje van. 2009. *Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice*. Leiden Boston: Brill.
- . 2013. «Gaining entrance to the Venetian patriciate in the seventeenth century: The van Axel and Ghelthof families from the Low Countries». *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, n. 125–1 (gennaio).
- Gerber, Haim. 1994. *State, Society, and Law in Islam. Ottoman Law in Comparative Perspective*. New York: SUNY Press.
- Goey, Ferry de. 2016. «Les consuls et les relations internationales au xixe siècle». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 93 (dicembre): 61–75.
- Goffman, Daniel. 1990. *Izmir and the Levantine World, 1550-1650*. Publications on the Near East; No. 5. Seattle: University of Washington Press.
- . 1994. «Ottoman Millets in the Early Seventeenth Century». *New Perspectives on Turkey* 11: 135–58.
- . 1999. «Izmir: from village to colonial port city». In *The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul*, a cura di Edhem Eldem, Daniel Goffman, e Bruce Masters, 79–134. Cambridge studies in Islamic civilization. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2007. «Negotiating with the Renaissance State: The Ottoman Empire and the New Diplomacy». In *The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire*, di Virginia H. Aksan e Daniel Goffman, 61–74. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gottardi, Michele, a c. di. 1991. *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. Vol. VII (16 novembre 1632 - 18 maggio 1638)*. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- Gouic, Olivier Le. 2017. «Le consulat de France à Cadix face aux réformes carolines (1765-1788)». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.



- Grangaud, Isabelle, e Nicolas Michel, a c. di. 2010. «L'identification. Des origines de l'islam au XIXe siècle». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée* 127.
- Greene, Molly. 1996. «An Islamic experiment? Ottoman land policy on Crete». *Mediterranean Historical Review* 11 (1): 60–78.
- . 2000. *A Shared World: Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- . 2002. «Beyond the Northern Invasion: The Mediterranean in the Seventeenth Century». *Past & Present*, n. 174: 42–71.
- . 2010. *Catholic pirates and Greek merchants: a maritime history of the Mediterranean*. Princeton: Princeton University Press.
- Grenet, Mathieu. 2010. «La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, v.1770-v.1830». Ph. D. Thesis, Sciences de l'Homme et Société. Institut Universitaire Européen de Florence.
- . 2011. «In Others' Words: Foreigners, "Oriental Languages", and Interpreters in Venice, Livorno, and Marseilles, c.1650 - c.1830». Dissertation Seminar presentato al Mellon Dissertation Seminar – The Early Modern Period, Washington University in St. Louis Interdisciplinary Project in the Humanities, dicembre 12.
- . 2012. «A Business alla turca? Levant trade and the representation of Ottoman merchants in eighteenth century European commercial literature». In *Global economies, cultural currencies of the eighteenth century*, a cura di Michael Rotenberg-Schwartz e Tara Czechowski, 37–52. New York: AMS Press.
- . 2013. «Grecs de nation, sujets ottomans: expérience diasporique et entre-deux identitaires, v.1770-v.1830». In *Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, t. II, Passages et contacts en Méditerranée*, a cura di Jocelyne Dakhlija e Wolfgang Kaiser, 311–44. pa: Albin Michel.
- . 2014. «Les intermédiaires du commerce interculturel entre "Vénitiens", "Insulaires" et "Turcs" dans les îles Ioniennes, XVIIe-XVIIIe siècles». Intervento al seminario presentato al Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie, INALCO, marzo 3.
- . 2015. «Naissance et affirmation d'une nation étrangère entre colonie et groupe de pression : le cas des Grecs à Venise entre le xve et le xviiie». In *Commerce, voyage et expérience religieuse : XVIe-XVIIIe siècles*, a cura di Gilles Bertrand, Albrecht Burkardt, e Yves Krumenacker, 419–38. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

- . 2016a. «Al servizio del Gran Signore? Niccolò Petrococchino e Angelo Cazzaiti, consoli ottomani a Livorno, c. 1807/1810-1824». In *La città delle nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, a cura di Andrea Addobbati e Marcella Aglietti, 373–93. Pisa: Pisa University Press.
- . 2016b. «Drogman». A cura di Dionigi Albera, Maryline Crivello, e Mohamed Tozy. *Dictionnaire de la Méditerranée*. Arles: Actes Sud.
- . 2016c. «Consuls et “nations” étrangères: état des lieux et perspectives de recherche». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 93 (dicembre): 25–34.
- . 2017. «Pétitions marchandes autour de la fonction consulaire: la diaspora grecque et la naissance de la diplomatie néohellénique». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Grenier, Jean-Yves. 1990. *L'Économie d'Ancien Régime: Un monde de l'échange et de l'incertitude*. Paris: Albin Michel.
- Groebner, Valentin. 2007. *Who Are You? Identification, Deception and Surveillance in Early Modern Europe*. Tradotto da Mark Kyburz e John Peck. New York: Zone.
- . 2008. *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d'identità e controllo nell'Europa moderna*. Tradotto da Andrea Michler. Bellinzona: Casagrande.
- Groot, Alexander H. de. 2003. «The Historical Development of the Capitulatory Regime in the Ottoman Middle East from the Fifteenth to the Nineteenth Centuries». *Oriente Moderno* 22 (83) (3): 575–604.
- . 1978. *The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest Diplomatic Relations, 1610-1630*. Leiden/Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut.
- Gullino, Giuseppe. 1986. «Dandolo Vincenzo». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 2012. «Morosini Francesco». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Gürkan, Emrah Safa. 2012. «Espionage in the XVI century Mediterranean: secret diplomacy, Mediterranean gobetweens and the Ottoman Habsburg rivalry». Ph. D. Thesis, Washington: Georgetown University.

- Hadjianastasis, Marios. 2009. «Cyprus in the Ottoman Period: Consolidation of the Cypro-Ottoman Elite, 1650–1750». In *Ottoman Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture*, a cura di Michalis N. Michael, Matthias Kappler, e Eftihios Gavriel, 63–88. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Hanley, Will. 2016. «Papers for Going, Papers for Staying: Identification and Subject Formation in the Eastern Mediterranean». In , 177–200. I.B.Tauris.
- . 2017. *Identifying with Nationality: Europeans, Ottomans, and Egyptians in Alexandria*. New York: Columbia University Press.
- Hanna, Nelly. 2007. «Les réseaux dans le monde ottoman aux XVIe et XVIIe siècles: le migrant et l'étranger». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 117–34. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- Harlaftis, Gelina. 1996. *A History of Greek-owned Shipping. The Making of an International Tramp Fleet, 1830 to the Present Day*. London: Routledge.
- Hasluck, Frederick W. 1906. «Notes on Manuscripts in the British Museum relating to Levant Geography and Travel». *Annual of the British School at Athens* 12 (novembre): 196–215.
- . 1911. «Depopulation in the Aegean Islands and the Turkish Conquest». *Annual of the British School at Athens* 17 (novembre): 151–81.
- Herzog, Tamar. 2003. *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*. New Haven-London: Yale University Press.
- Heyberger, Bernard. 1999. «Sécurité et insécurité: Les chrétiens de Syrie dans l'espace méditerranéen (XVIIe-XVIIIe siècles)». In *Figures anonymes, figures d'élite: pour une anatomie de l'Homo ottomanicus*, a cura di Meropi Anastassiadou e Bernard Heyberger, 147–63. Istanbul: Isis.
- Heywood, Colin. 2013. «Standing on Hasluck's shoulders: Another look at Francesco Lupazzolo and his Aegean Isolario (1638)». In *Archaeology, Anthropology and Heritage in the Balkans and Anatolia: The Life and Times of F. W. Hasluck (1878-1920)*, a cura di David Shankland, 3:349–75. Istanbul: Isis Press.
- Hill, George. 1972. *A History of Cyprus*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hirsch, Jean-Pierre. 1973. «Honneur et liberté du commerce (Sur le libéralisme des milieux du commerce de Lille et de Dunkerque à la veille des Etats Généraux de 1789)». *Revue du Nord* 55 (219): 333–46.
- Hitzel, Frédéric, a c. di. 1995. *Enfants de langue et Drogmans (Dil Oğlanları ve Tercümanlar)*. Dil oğlanları ve tercümanlar. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Hocquet, Jean-Claude. 1991. «L'armamento privato». A cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci. *Storia di Venezia. Il mare*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Hopf, Carl Hermann Friedrich Johann. 1873. *Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues*. Berlin: Librairie de Weidmann.
- . 1888. *Les Giustiniani, Dynastes de Chios: Étude Historique*. E. Leroux.
- Horii, Yutaka. 1997. «Venetian Consul and Residents in Egypt under Ottoman Conquest». *Quaderni di Studi Arabi* 15: 121–32.
- . 2008. «Capitulations and Negotiations. The Role of the Venetian Consul in Early Ottoman Egypt». *Mediterranean World* 19: 207–16.
- Ianiro, Erica. 2014. *Levante: Veneti e Ottomani nel XVIII secolo*. Saggi Marsilio. Venezia: Marsilio.
- Imber, Colin. 1997. *Ebu's-Su'ud: The Islamic Legal Tradition*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- . 2012. «The law of the land». In *The Ottoman World*, a cura di Christine Woodhead, 41–56. London and New York: Routledge.
- Inalcık, Halil. 1986. «Imtiyazât ii. The Ottoman Empire». *The Encyclopaedia of Islam*. Second Edition. Leiden: E. J. Brill.
- Infelise, Mario. 1988. «Consoli e mercanti veneti a Monopoli e sui litorali pugliesi tra cinque e seicento». In *Monopoli nell'età del Rinascimento*, a cura di Domenico Cofano, II:767–75. Monopoli: Biblioteca «P. Rendella».
- Isom-Verhaaren, Christine. 2004. «Shifting Identities: Foreign State Servants in France and the Ottoman Empire». *Journal of Early Modern History* 8 (1): 109–34.
- Israel, Jonathan I. 1986. «The Dutch merchant colonies in the Mediterranean during the seventeenth century». *Renaissance and Modern Studies* 30 (1): 87–108.
- . 1990. *Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740*. Oxford: Clarendon press.
- Jacoby, David. 1979a. «Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gênes en Chypre du XIIIe au XVe siècle». In *Recherches sur la Méditerranée*

- Orientale du XIIe au XVe siècle: peuples, sociétés, économies*, a cura di David Jacoby, VI:159-188. London: Variorum reprints.
- . 1979b. «Un agent juif au service de Venise: David Mavrogonato de Candie». In *Recherches sur la Méditerranée Orientale du XIIe au XVe siècle: peuples, sociétés, économies*, a cura di David Jacoby, XI:69-96. London: Variorum reprints.
- . 1987. «Venice and the Venetian Jews in the Eastern Mediterranean». In *Gli ebrei e Venezia: secoli XIV-XIII. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello Stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 5-10 giugno 1983*, a cura di Gaetano Cozzi, 29–59. Milano: Comunità.
- . 1995. «La Venezia d'oltremare nel secondo Duecento». A cura di Gherardo Ortalli e Giorgio Cracco. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. L'età del Comune*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 2016. «Le consulat vénitien d'Alexandrie d'après un document inédit de 1284». In *Chemins d'outre-mer: Études d'histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard*, di Damien Coulon, Catherine Otten-Froux, Paule Pagès, e Dominique Valérian, 461–74. Byzantina Sorbonensia. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Judde de Larivière, Claire. 2007. «Du sceau au passeport. Genèse des pratiques médiévales de l'identification.» In *L'identification. Genèse d'un travail d'Etat*, a cura di Gérard Noiriel e Ilse About, 57–78. Paris: Belin.
- . 2008. *Naviguer, commercer, gouverner. Économie maritime et pouvoirs à Venise (XVe-XVIe siècles)*. Leiden - Boston: Brill.
- Kadı, İsmail Hakkı. 2012. *Ottoman and Dutch Merchants in the Eighteenth Century*. Brill.
- Kaiser, Wolfgang. 2004. «Négociier la liberté. Missions françaises pour l'échange et le rachat de captifs au Maghreb (XVIIe siècle)». In *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, a cura di Claudia Moatti, 501–28. Collection de l'École française de Rome 341. Rome: Ecole Française de Rome.
- . 2007. «Vérifier les histoires, localiser les personnes. L'identification comme processus de communication en Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles)». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia

- Moatti e Wolfgang Kaiser, 369–86. *L'atelier méditerranéen*. Paris: Maisonneuve & Larose.
- Karapidakis, Nicolas E. 1992. *Civis Fidelis: l'avènement et l'affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème–XVIIème siècles)*. Frankfurt am Main/New York: P. Lang.
- Kasaba, Resat. 2001. «L'Empire ottoman, ses nomades et ses frontières aux XVIIIe et XIXe siècles». *Critique internationale* 12 (3): 111–27.
- Keyder, Çağlar, e Faruk Tabak, a c. di. 1991. *Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East*. Albany: SUNY Press.
- Khalilieh, Hasan. 2016. «Amān». *Encyclopaedia of Islam*. THREE. Brill Online.
- Kiel, Machiel. 1990. «Remarks on the Administration of the Poll Tax (Cizye) in the Ottoman Balkans and Value of Poll Tax Registers (Cizye Defterleri) for Demographic Research». *Études Balkaniques (Institut d'Études balkaniques de l'Académie des Sciences de Bulgarie)* 26 (4): 70–104.
- Knapton, Michael. 1997. «La dinamica delle finanze pubbliche». A cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, e Alberto Tenenti. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. La formazione dello Stato patrizio*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Knost, Stefan. 2007. «Les "Francs" à Alep (Syrie), leur statut juridique et leur interaction avec les insitutions locales (XVIIe - XIXe siècle)». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 243–62. *L'atelier méditerranéen*. Paris: Maisonneuve & Larose.
- Koutmanis, Sotiris. 2013. «Έλληνες στη Βενετία (1620-1710): κοινωνικό φύλο - οικονομία - νοοτροπίες / Greeks in Venice (1620-1710)». Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
- Krstić, Tijana. 2013. «Contesting Subjecthood and Sovereignty in Ottoman Galata in the Age of Confessionalization: The Carazo Affair, 1613-1617». *Oriente Moderno* 93 (2): 422–53.
- Kulsrud, Carl J. 1936. *Maritime Neutrality to 1780 . A History of the Main Principles Governing Neutrality and Belligerency to 1780*. Boston: Little, Brown and Company.
- Kuru, Mehmet. 2017. «Locating an Ottoman Port-City in the Early Modern Mediterranean: Izmir 1580-1780». Ph.D. Thesis, University of Toronto.

- Kütükoğlu, Mübahat S. 2016a. «Berat». *Encyclopaedia of Islam*. THREE. Brill Online.
- . 2016b. «Ferman». *Encyclopaedia of Islam*. THREE. Brill Online.
- Labourdette, Jean-François. 1988. *La nation française à Lisbonne de 1669 à 1790. Entre colbertisme et libéralisme*. Paris: Éditions de l'EHESS.
- Lambrinos, Kostas E. 2014. «Identity and socio-economic mobility in Venetian Crete: the evolution of a citizen family (sixteenth century)». *Mediterranean Historical Review* 29 (1): 57–70.
- . 2015. «Tra Creta e Costantinopoli: l'interprete e mercante Nicolò Zucco (XVI - XVII sec.)». *Thesaurismata* 45: 261–72.
- . 2016. «Ricchezza e potere nell'isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo». *Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά* 12: 161–84.
- Lanaro, Paola. 2012. «Flexibilité et diversification comme réponse au risque: les investissements du patriciat vénitien et de la " Terraferma " aux débuts de l'époque moderne». *Revue d'histoire moderne et contemporaine* 59 (1): 62–82.
- Landweber, Julia Anne. 2014. «Venetian Vagabonds and Furious Frenchmen: Nationalist and Cosmopolitan Impulses among Europeans in Galata». *Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies* XLIV: 197–220.
- Lazzarini, Isabella. 2004. «Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento». *Scrineum Rivista* 2 (2): 155–239.
- . 2009. «Introduzione. I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nell'Italia tardomedievale». *Reti Medievali Rivista* 10: 113–21.
- Leader, John Temple. 1866. *Libro dei nobili veneti ora per la prima volta messo in luce*. Firenze: Tipografia delle Murate.
- Lemercier, Claire. 2008. «Statistique et " avis divers " : l'État, les chambres de commerce et l'information des commerçants (vers 1800-vers 1845)». In *L'information économique, XVIe-XIXe siècle*, a cura di Dominique Margairaz e Philippe Minard, 335–69. Histoire économique et financière - Ancien Régime. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique.
- Lentakis, Andréas. 1983. «Το αρχοντολόι της Μήλου και τα οικόσημά του / The nobility of Milos and its coat-of-arms». *Miliaka*, n. 1: 227–427.
- Lewis, Bernard. 1986. «Beratlı». *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Livi, Carlo, Domenico Sella, e Ugo Tucci. 1961. «Un problème d'histoire: la décadence économique de Venise». In *Aspetti e cause della decadenza*

- economica veneziana nel secolo XVII*, a cura di Gino Luzzatto e Gian Pietro Bognetti, 289–317. Venezia - Roma: Istituto Per La Collaborazione Culturale.
- Lo Basso, Luca. 2002. *In traccia de' legni nemici. Corsari europei nel Mediterraneo del Settecento*. Ventimiglia: Philobiblon edizioni.
- . 2003. *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*. Selene.
- . 2011. *Capitani, corsari e armatori. I mestieri e le culture del mare dalla tratta degli schiavi a Garibaldi*. Novi Ligure: Città del silenzio.
- . 2016. *Gente di bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo*. Roma: Carocci editore.
- Lonardi, Simone. 2015. «L'anima dei governi. Politica, spionaggio e segreto di Stato a Venezia nel secondo Seicento (1645-1699)». Ph. D. Thesis, Padova: Università degli Studi di Padova.
- Luca, Cristian. 2003. «Alcuni "confidenti" del bailaggio veneto di Costantinopoli nel Seicento». *Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia* 5: 299–310.
- . 2008a. «Contributi alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659–1718) e Bartolomeo Ferrati (?–1738)». In *Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea*, a cura di Ovidiu Cristea e Gheorghe Lazăr, 635–652. Brăila: Istros Publishing House of the Brăila's Museum.
- . 2008b. «Il bailaggio veneto di Costantinopoli nel Cinque-Seicento. I dragomanni provenienti dalle famiglie Brutti, Borisi e Grillo». In *Dacoromano-Italica. Studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI-XVIII*, 105–58. Cluj-Napoca: Accademia Romana, Centro di Studi Transilvani.
- . 2011. «The Dynamics of Commercial Activity in the Ottoman Port of Durazzo during the Consulate of Zorzi (Giorgio) Cumano (1699–1702)». In *Small is Beautiful? Interlopers and Smaller Trading Nations in the Pre-industrial Period*, a cura di Markus A. Denzel, Jan de Vries, e Philipp Robinson Rössner, 178–200. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- . 2012. «Some Families of Dragomans from the Italian-Levantine Community of Beyoğlu (Pera in Constantinople), Employees of the Venetian Embassy at the Porte during the 16th-17th Centuries». In *Italy and Europe's Eastern Border (1204–1669)*, a cura di Iulian Mihai Damian, Ioan-Aurel Pop, Mihailo St. Popovič, e Alexandru Simonu, 201–14. Frankfurt-am-Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.



- . 2013. «Notes on the Family Wealth and Career Progression of Cristoforo Tarsia and his Sons, Dragomans of the Venetian Embassy in Constantinople (1618–1716)». *Acta Histriae* 21 (1–2): 39–56.
- Lucchetta, Francesca. 1987. «Lo studio delle lingue orientali nella scuola per dragomanni di Venezia alla fine del XVII secolo». *Quaderni di Studi Arabi* 5/6: 479–98.
- . 1989. «La scuola dei “giovani di lingua” veneti nei secoli XVI e XVII». *Quaderni di Studi Arabi* 7: 19–40.
- . 1993. «Sui dragomanni di Venezia». *Quaderni di Studi Arabi* 11: 215–22.
- Lucchetta, Giuliano. 1984. «Viaggiatori, geografi e racconti di viaggio dell’età barocca». In *Storia della cultura veneta. Il Seicento*, a cura di Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, 4/II:201–50. Vicenza: Neri Pozza.
- Luke, Harry Charles. 1921. *Cyprus under the Turks, 1571-1878. A Record Based on the Archives of the English Consulate in Cyprus under the Levant Company and After*. London: Oxford University Press, H. Milford.
- Malcolm, Noel. 2015. *Agents of Empire. Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth-Century Mediterranean World*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Mallett, Alex. 2013. «Franks». *Encyclopaedia of Islam*. Brill Online.
- Mandelli, Vittorio. 2005. «Legrenzi Angelo». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Manousakas, M. I. 1956. «Συμβολή εις τὴν ἱστορίαν τῆς χρητικῆς οἰχογενείας Χορτάτση / A contribution to the history of the Chortatse family from Crete». *Epetēris Hetaireias Vyzantinōn Spoudōn* 26: 231–301.
- Manousakas, M. I. 1963. «Τὰ ἔγγραφα τῶν Χορτάτσηδων τῆς Σμύρνης (Συλλογὴ Whittall) / Les documents de la famille Chortatzis de Smyrne (Collection Whittall)». *Μικρασιατικά Χρονικά* 10: 9–88.
- Mantran, Robert. 1962. *Istanbul dans la Seconde Moitié du XVIIème Siècle. Essai d’histoire institutionnelle, économique et sociale*. Paris: Librairie Adrien Maisonneuve.
- . 1977. «Venise, centre d’information sur les Turcs». In *Venezia, centro di mediazione tra Oriente e Occidente (sec. XV-XVI): aspetti e problemi*, a cura di Hans-Georg Beck, Manoussos Manoussacas, e Agostino Pertusi, 1:111–16. Firenze: Olschki.
- Marciani, Corrado. 1967. «Consolati veneti in Abruzzo». *Studi veneziani* 9: 625–41.

- Maréchaux, Benoît. 2013. «Consuls vénitiens en Méditerranée orientale (1575-1645)». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, a cura di Marcella Aglietti, Manuel Herrero Sánchez, e Francisco Zamora Rodríguez, 145–57. Aranjuez, Madrid: Doce Calles.
- Marzagalli, Silvia. 2006. «Les débuts des services consulaires des États-Unis: L'exemple de Bordeaux de la guerre d'Indépendance américaine à la fin du Premier Empire». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 279–96. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- . 2011. «Les États-Unis en Méditerranée. Modalités et enjeux d'une nouvelle présence atlantique dans la Mer intérieure». *Revue d'histoire maritime* 13: 71–100.
- . , a c. di. 2015. *Les consuls en Méditerranée, agents d'information: XVIe-XXe siècle*. Les Méditerranées 7. Paris: Classiques Garnier.
- . 2016. «Études consulaires, études méditerranéennes. Éclairages croisés pour la compréhension du monde méditerranéen et de l'institution consulaire à l'époque moderne». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 93 (décembre): 11–23.
- . 2017. «Le réseau consulaire des États-Unis en Méditerranée, 1790-1815: logiques étatiques, logiques marchandes?» In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Masson, Paul. 1896. *Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècle*. Paris: Hachette.
- Masters, Bruce Alan. 2006. «Christians in a changing world». In *The Later Ottoman Empire, 1603-1839*, a cura di Suraiya Faroqhi, 3:272–80. The Cambridge History of Turkey. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mauro, Frédéric. 1999. «Merchant Communities, 1350–1750». In *The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1350–1750*, a cura di James D. Tracy, 255–286. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mazarakēs, Anthimos. 1843. *Vite degli uomini illustri dell'Isola di Cefalonia*. Venezia: Cecchini.

- Meriggi, Marco. 2000. «La cittadinanza di carta». *Storica* IV (16): 107–20.
- . 2007. «Come procurarsi un passaporto: il caso di Napoli a metà Settecento». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 399–412. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- Mézin, Anne. 1997. *Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792)*. Paris: Ministère des affaires étrangères.
- . 2017. «La défense des intérêts des négociants français de Cadix dans la première moitié du XVIIIe siècle d'après la correspondance ministérielle». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Michailaris, Panayotis. 1985. «L'attività armatoriale di Demetrio Peruli ed il suo intervento al traffico Mediterraneo». *Actes du IIe colloque international d'histoire (Athènes 18-25 Septembre 1983): économies méditerranéennes équilibrées et intercommunications XIIIe - XIXe siècles* I: 175–86.
- . 2009. «Le avventure di una dote nello Stato veneziano del Levante (XVIII sec.)». In *I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, e Despina Vlasi, 131–40. Venezia: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia.
- Migliardi O'Riordan, Giustiniana, a c. di. 1993. *Archivio del Consolato veneto a Cipro (fine sec. XVII - inizio XIX)*. Venezia: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
- Migliardi O'Riordan, Giustiniana. 1995. «La documentazione consolare e il bailo a Costantinopoli». In *Le fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea*, 602–5. Roma: Ministero BB.CC.AA.
- Minchella, Giuseppina. 2014. *Frontiere aperte. Musulmani, ebrei e cristiani nella Repubblica di Venezia (XVII secolo)*. Roma: Viella.
- Minkov, Anton. 2004. *Conversion to Islam in the Balkans. Kisve Bahası Petitions and Ottoman Social Life, 1670-173*. Leiden, Boston: Brill.
- Missir de Lusignan, Livio. 1992. «Persistence familiale dans la vie professionnelle: cas tirés du modèle ottoman». In *Archives and Genealogical Sciences*, 203–12.

- . 1997. «Une aristocratie “inclassable”: Les drogmans». In *Istanbul et les langues orientales: Actes du colloque organisé par l'IFEA et l'INALCO à l'occasion du bicentenaire de l'École des langues orientales*, a cura di Frédéric Hitzel, 153–159. Paris: l'Harmattan.
- Moatti, Claude, Wolfgang Kaiser, e Christophe Pébarthe, a c. di. 2009. *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification: table-rondes, Madrid 2004 - Istanbul 2005*. Ausonius Éditions Études 22. Pessac Cedex: Ausonius.
- Moatti, Claudia. 2003. «Mobilità nel Mediterraneo: un progetto di ricerca». *Storica* A. IX-N. 27 (27): 1000–1023.
- . 2004. *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*. Collection de l'École française de Rome 341. Rome: Ecole Française de Rome.
- Moatti, Claudia, e Wolfgang Kaiser, a c. di. 2007. *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- . 2009. «Mobilità umana e circolazione culturale nel Mediterraneo dall'età classica all'età moderna». In *Migrazioni*, a cura di Paola Corti e Matteo Sanfilippo, 24:5–20. Storia d'Italia. Torino: Einaudi.
- Molmenti, Pompeo. 1898. *I banditi della Repubblica Veneta*. Firenze: R. Bemporad & figlio.
- . 1917. «Il contrabbando sotto la Repubblica Veneta». *Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere e arti* LXXVI: 977–1021.
- Morelli, Jacopo. 1820. *Operette di Jacopo Morelli bibliotecario di S. Marco ora insieme raccolte con opuscoli di antichi scrittori*. Vol. II. Venezia: Tipografia di Alvisopoli.
- Morelli, Jacopo, Leonardo Manin, Foscarina Giovannelli, e Antonio Zatta,. 1803. *Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi veneziani poco noti pubblicata nelle faustissime nozze del nobile uomo il signore conte Leonardo Manino con ... Foscarina Giovanelli da don Jacopo Morelli*. In Venezia: nella stamperia di Antonio Zatta.
- Morgan, Gareth. 1976. «The Venetian Claims Commission Of 1278». *Byzantinische Zeitschrift* 69 (2): 411–438.
- Mousnier, Roland. 1952. «Le trafic des offices à Venise». *Revue historique de droit français et étranger (1922-)* 29: 552–65.
- Mozzarelli, Cesare. 1980. «Onore, utile, principe, Stato». In *La corte e il «cortegiano». Un modello europeo*, a cura di Adriano Prosperi, II:241–53. Roma: Bulzoni.

- Muazzo, E. 1969. «Το βενετικόν προξενείον Κρήτης επί τουρκοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα (1672-1682) / Il consolato veneto in Creta durante la dominazione turca. Documenti inediti (1672-1682)». *Thesaurismata* 6: 237–56.
- Mueller, Reinhold C. 2007. «Merchants and their Merchandise: Identity and Identification in Médiéval Italy». In *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, 313–44. L'atelier méditerranéen. Paris: Maisonneuve & Larose.
- . 2010. *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*. Studi. Roma: Viella.
- Müller, Leos. 2004a. *Consuls, Corsairs and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-Distance Shipping, 1720-1815*. Uppsala: Uppsala Universitet.
- . 2004b. *Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815*. Uppsala: Uppsala Universitet.
- Nani Mocenigo, Mario. 2010. *Storia della marina veneziana. Da Lepanto alla caduta della Repubblica*. Terza edizione. Venezia: Filippi.
- Noiriél, Gérard, e Ilse About. 2007. *L'identification. Genèse d'un travail d'Etat*. Paris: Belin.
- Nordman, Daniel. 2003. 1987. «Sauf-Conduits et Passeports, en France, à la Renaissance». In *Voyager à la Renaissance*, a cura di Jean Céard e Jean-Claude Margolin, 145–58. Paris: Maisonneuve et Larose.
- . «Des frontières Au miroir de la France, French borders». *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 58e année (5): 1049–53.
- Noto, Sergio. 1994. «Ultime vele veneziane verso ponente. Prime ricerche sugli uomini d'affari al tramonto della Serenissima: i Perulli». In *Venezia e l'Europa. Soldati, mercanti e riformatori*, a cura di Francesco Vecchiato, 223–72. Verona: Libreria universitaria editrice.
- O'Connell, Monique. 2009. *Men of empire. Power and negotiation in Venice's maritime State*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Oikonomou, Metsa. 1991. «Το προξενείο του Αρχιπελάγους στο βενετοκρατούμενο Ναύπλιο / The consulate of the "Archipelago" at Nauplia». *Παρουσία. Επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών* 7 (0): 433–81.
- Olson, Merlijn. 2014. «"Brought under the law of the land": the history, demography and geography of crossculturalism in early modern

- Izmir, and the Köprülü Project of 1678». Ph.D. diss., Leiden: Leiden University.
- Orlando, Ermanno. 2016. «Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo». *Reti Medievali Rivista* 17 (1): 3–33.
- Ortalli, Gherardo. 2015. «The Genesis of a Unique form of Statehood, Between the Middle Ages and the Modern Age». In *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, 3–12. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Pagratis, Gerassimos D. 2000. «The consulate of Mitileneans merchants and shipowners at Corfu in the mid-16th century (1548-1549) (in greco)». *Eoa kai Esperia* 4: 22–45.
- . 2012. «Lo status giuridico degli ex sudditi Veneti nell'Impero Ottomano tra la fine del Settecento e il primo decennio successivo al crollo della Serenissima». In *La storia di un riconoscimento: i rapporti tra l'Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all'Età dei Lumi*, a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, 411–29. Braile-Udine: Muzeul Brailei-Istros Editrice-Campanotto Editore.
- Paladino, Giuseppe. 1917. «Due dragomanni veneti a Costantinopoli». *Nuovo Archivio Veneto* 33: 183–200.
- Pamuk, Şevket. 2000. *A Monetary History of the Ottoman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panaite, Viorel. 2017. «Les consuls de France dans le Levant au cours de l'ambassade de François Savary de Brèves à Constantinople (1593-1605) à partir d'une source ottomane conservée à la Bibliothèque nationale de France». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Panciera, Walter. 1996. *L'arte matrice. I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII*. Treviso: Fondazione Benetton studi ricerche Canova.
- . 2000. *Fiducia e affari nella società veneziana del Settecento*. Padova: CLEUP.
- Panzac, Daniel. 1982. «Affréteurs ottomans et capitaines français à Alexandrie». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée* 34 (1): 23–38.

- . 1985. «Les échanges maritimes dans l'Empire ottoman au XVIIIe siècle». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée* 39 (1): 177–88.
- . 2002. «Le contrat d'affrètement maritime en Méditerranée: Droit maritime et pratique commerciale entre Islam et Chrétienté (XVIIe-XVIIIe siècles)». *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 45 (3): 342–62.
- . 2004. *La caravane maritime: marins européens et marchands ottomans en Méditerranée (1680-1830)*. Paris: CNRS éditions.
- Papacosta, Cristina E. 2002. «Οι εμπορικοί πρόξενοι στη Δυτική Στερεά και Ήπειρο: Το βενετικό προξενείο της Άρτας (1720-1797) / I rappresentanti commerciali nella Grecia occidentale: il consolato veneto dell'Arta (1720-1797)». *Thesaurismata* 32: 251–98.
- Papademetriou, Tom. 2015. *Render Unto the Sultan: Power, Authority, and the Greek Orthodox Church in the Early Ottoman Centuries*. Oxford University Press.
- Papadia-Lala, Anastasia. 2014. «Society, Administration and Identities in Latin Greece». In *A Companion to Latin Greece*, a cura di Nickiphoros I. Tsougarakis e Peter Lock, 6:114–44. Brill's Companions to European History. Leiden Boston: Brill.
- Papadopoli, Niccolò Comneno. 1726. *Historia Gymnasii Patavini: post ea, quæ hactenus de illo scripta sunt, ad hæc nostra tempora plenius, & emendatius deducta. Cum autcario de claris professoribus tum alumnis eiusdem*. Vol. II. II vol. Venetiis: apud Sebastianum Coleti.
- Papastamatiou, Demetrios. 2012. «The Right of Appeal to State Intervention as a Means of Political Mobilisation of the Reaya in the Ottoman Provinces: Some Preliminary Remarks on the Eighteenth-Century Morea (Peloponnese)». In *Political Initiatives «From the Bottom Up» in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VII. A Symposium Held in Rethymno 9-11 January 2009*, a cura di Antonis Anastasopoulos, 165–90. Rethymno: Crete University Press.
- Paris, Robert. 1957. *Histoire du commerce de Marseille, publiée par la Chambre de Commerce de Marseille*. A cura di Gaston Rambert. Vol. tome V: de 1660 à 1789 – Le Levant. Paris: Librairie Pion.
- Pastore, Alessandro, a c. di. 2007. *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*. Milano: FrancoAngeli.
- Pedani, Maria Pia. 1996a. «La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa». *Quaderni di studi arabi Studi e testi*, 2: 1–111.

- . 1996b. «The Oath of a Venetian Consul in Egypt (1284)». *Quaderni di Studi Arabi* 14: 215–22.
- . 2002. *Dalla frontiera al confine*. Roma: Herder.
- . 2005. «Venetian consuls for Ottoman subjects». In *IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey*, 213–19. Ankara: Turk Tarih Kurumu.
- . 2006. «Venetian Consuls in Egypt and Syria in the Ottoman Age». *Mediterranean World* 18: 7–21.
- . 2007. «Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo in età moderna». In *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, a cura di Rossella Cancila, 1:175–205. Palermo: Associazione Mediterranea.
- . , a c. di. 2009. *Inventory of the «Lettere e Scritture Turchesche» in the Venetian State Archives*. Leiden; Boston: Brill.
- . 2013. «Come (non) fare un inventario d'archivio. Le carte del Bailo a Costantinopoli conservate a Venezia». *Mediterranea. Ricerche storiche* 28: 381–404.
- . 2017. «L'ultimo atto della scuola veneziana dei giovani di lingua a Costantinopoli». *Quaderni di Studi Arabi* n.s. 11: 51–60.
- Pedani, Maria Pia, e Alessio Bombaci, a c. di. 1994. *I «Documenti turchi» dell'Archivio di Stato di Venezia, inventario della miscellanea*. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti CXXII. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici.
- Pederin, Ivan. 1990. «Die Wichtigen Ämter der Venezianischen Verwaltung in Dalmatien und der Einfluss Venezianischer Organe auf die Zustände in Dalmatien». *Studi veneziani*, n.s., 20: 303–357.
- Pedrini, Giovanni. 2011. «Sguardi veneziani a Oriente: Ambrosio Bembo e il suo viaggio per parte dell'Asia». Ph. D. Thesis, Venezia: Ca' Foscari Venezia.
- Perini, Sergio. 2004. «Economia e politica commerciale a Venezia tra due guerre (1670-1684)». *Archivio Veneto*, serie V, 198: 93–139.
- Peristiany, John George, e Julian Pitt-Rivers. 1992. «Introduction». In *Honor and Grace in Anthropology*, a cura di John George Peristiany e Julian Pitt-Rivers, 1–18. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 76. Cambridge: Cambridge University Press.
- Petitjean, Johann. 2012. «Gênes et le bon gouvernement de l'information (1665-1670)». *Cahiers de la Méditerranée*, n. 85 (dicembre): 215–32.



- . 2015. «Gênes et le bon gouvernement de l'information (1665-1670)». In *Les consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI-XXe siècle)*, a cura di Silvia Marzagalli, 59–80. Paris: Classiques Garnier.
- Pialoux, Albane. 2015. «Les consuls de l'État ecclésiastique au XVIIIe siècle, au cœur du dispositif d'information de la France à Rome». In *Les consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI-XXe siècle)*, a cura di Silvia Marzagalli, 159–78. Paris: Classiques Garnier.
- Piasentini, Stefano. 2014. «L'identificazione delle persone negli atti di un notaio veneziano del Cinquecento». In *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di Livio Antonielli, 15–34. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Pippidi, Andrei. 2006. «Tre antiche casate dell'Istria, esempi per lo sviluppo di un gruppo professionale: i dragomanni di Venezia presso la Porta». *Quaderni della Casa Romena di Venezia* 4: 68–74.
- Pitt-Rivers, Julian. 1992. «Postscript: the place of grace in anthropology». In *Honor and Grace in Anthropology*, a cura di John George Peristiany e Julian Pitt-Rivers, 76:215–46. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Poumarède, Géraud. 2001. «Naissance d'une institution royale: les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux XVIe et XVIIe siècles». *Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France*, 65–128.
- . 2003. «Venise, la France et Le Levant (vers 1520-1720)». Ph. D. Thesis, Paris: Paris 4.
- . 2007. «Francesco Lupazzoli, consul de Venise et "doyen de l'humanité"?» *Revue d'histoire diplomatique*, 205–17.
- . 2011. «Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l'époque moderne». In *Sulla diplomazia in età moderna: politica, economia, religione*, a cura di Renzo Sabbatini e Paola Volpini, 193–218. Milano: Franco Angeli.
- . 2015. «Le consul dans les dictionnaires et le droit des gens: émergence et affirmation d'une institution nouvelle (xvie-xviii siècles)». In *La fonction consulaire à l'époque moderne: L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Jörg Ulbert e Gérard Le Bouëdec, 23–36. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Povolo, Claudio. 2007. «Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)». In *Processo e difesa penale in età moderna*, a cura di Claudio Povolo, 15–107. Bologna: Il Mulino.

- Pozza, Marco. 1995. «La cancelleria». A cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. L'età del comune*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Pradells Nadal, Jesús. 1992. *Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII*. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert".
- . 1995. «Familia, elites y administración: los cónsules españoles del siglo XVIII». In *Familia y poder: sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII)*, a cura di Juan Hernández Franco, 165–84. Murcia: Murcia Universidad, Departamento de historia moderna, contemporánea y de América.
- Prange, Sebastian R. 2011. «A Trade of No Dishonor: Piracy, Commerce, and Community in the Western Indian Ocean, Twelfth to Sixteenth Century». *American Historical Review* 116 (5): 1269–1293.
- Preto, Paolo. 2010. *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*. Seconda edizione. Milano: Il Saggiatore.
- Pullan, Brian. 1968. *Crisis and change in the Venetian economy in the sixteenth and seventeenth centuries*. London: Methuen.
- Quagliani, Diego. 1991. «The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages». In *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, a cura di Anthony Molho, Kurt Raaflaub, e Julia Emlen, 155–67. Ann Arbor, Mich: University of Michigan press.
- Quataert, Donald. 2005. *The Ottoman Empire, 1700-1922*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ravid, Benjamin C. I. 1976. «The First Charter of the Jewish Merchants of Venice, 1589». *AJS Review* 1: 187–222.
- Raviola, Blythe Alice. 2003. *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato, 1536-1708*. Firenze: L. S. Olschki.
- Recio Morales, Óscar. 2012. «Las reformas carolinas y los comerciantes extranjeros en España: actitudes y respuestas de las "naciones" a la ofensiva regalista, 1759-1793». *Hispania* 72 (240): 67–94.
- Regina, Christophe. 2009. «Élites, secrets de famille et publicité à Marseille au XVIIIe siècle». *Rives méditerranéennes*, n. 32–33: 45–64.
- Ritzler, Remigius, e Pirminum Seffrin. 1952. *A pontificatu Clementis PP. IX (1667) usque ad pontificatum Benedicti PP. XIII (1730)*. A cura di Konrad Eubel. Vol. 5. Hierarchia catholica Medii aevi, sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series: e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita. Patavii: Typis Librariae II messaggero di s. Antonio.

- Rothman, E. Natalie. 2006. «Between Venice and Istanbul: Trans-Imperial Subjects and Cultural Mediation». Ph. D. Thesis, Michigan: The University of Michigan.
- . 2009. «Interpreting Dragomans: Boundaries and Crossings in the Early Modern Mediterranean». *Comparative Studies in Society and History* 51 (4): 771–800.
- . 2011. *Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- . 2013. «Dragomans and “Turkish Literature”: The Making of a Field of Inquiry». *Oriente Moderno* 93 (2): 390–421.
- Sabatier, Daniel. 1976. «Les relations commerciales entre Marseille et la Crète dans la première moitié du XVIII e siècle». In *Dossiers sur le commerce français en Méditerranée orientale au XVIII e siècle*, a cura di Jean-Pierre Filippini, Louis Meignen, Claude Roure, Daniel Sabatier, e Georges Stephanides. Paris: Presses universitaires de France.
- Salvemini, Biago, e Roberto Zaugg. 2013. «Premessa». *Quaderni storici*, n. 2: 311–32.
- Salvemini, Raffaella. 2009. «A tutela della salute e del commercio nel Mediterraneo: la sanità marittima nel Mezzogiorno pre-unitario». In *Istituzioni e trasporti marittimi nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, a cura di Raffaella Salvemini, 259–96. Napoli: ISSM-CNR.
- Sariyannis, Marinos. 2008. «Prostitution in Ottoman Istanbul, Late Sixteenth-Early Eighteenth Century». *Turcica* 40: 37–65.
- . 2011. «Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete». *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (1): 39–61.
- Scarcia, Gianroberto. 1969. «Presentazione». In *Relazione di Persia (1542)*, di Michele Membré, a cura di Giorgio R. Cardona, xi–lxx. Napoli: Istituto universitario orientale.
- Schacht, Joseph. 1986. «Amān». *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Sella, Domenico. 1961. *Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII*. Civiltà Veneziana Studi 11. Venezia: Istituto per la collaborazione culturale.
- Sempéré, Julien. 2017. «Un consulat sans chancellerie : le cas du consulat français de Barcelone (1679-1716)». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, e Jörg Ulbert. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.

- Seni, Nora. 1997. «Dynasties de drogmans et Levantinisme à Istanbul». In *Istanbul et les Langues Orientales: Actes du colloque organisé par l'IFEA et l'INALCO à l'occasion du bicentenaire de l'École des langues orientales*, a cura di Frédéric Hitzel, 161–74. Paris: l'Harmattan.
- Silvestri, Alessandro, Filippo De Vivo, Andrea Guidi, Giacomo Giudici, e Fabio Antonini, a c. di. 2016. *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani*. Roma: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archivi.
- Slot, B. J. 1982. *Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane: c. 1500-1718*. Vol. I. II vol. Istanbul: Nederlands historisch-archaeologisch instituut.
- Smyrnelis, Marie-Carmen. 1994. «Gli italiani a Smirne nei secoli XVIII e XIX». *Altreitalia* XII (luglio–dicembre): 39–59.
- . 2005. «Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smirne aux XVIIIe et XIXe siècles». Paris [Leuven]: Peeters.
- Sopracasa, Alessio. 2011. «Les marchands vénitiens à Constantinople d'après une tariffa inédite de 1482». *Studi veneziani* LXIII: 49–218.
- . 2013. *Venezia e l'Egitto alla fine del Medioevo. Le tariffe di Alessandria*. Alexandrie: Centre d'Etudes Alexandrines.
- Steensgaard, Niels. 1967. «Consuls and nations in the Levant from 1570 to 1650». *Scandinavian Economic History Review* 15 (1–2): 13–55.
- Stein, Tristan. 2015. «Passes and Protection in the Making of a British Mediterranean». *Journal of British Studies* 54 (3): 602–31.
- Talbot, Michael. 2015. «Petitions of the supplicant ambassador: British commercial representations to the Ottoman state in the eighteenth century». *The Journal Of Ottoman Studies* 2015 (46): 163–91.
- . 2017. *British-Ottoman Relations, 1661-1807: Commerce and Diplomatic Practice in Eighteenth-Century Istanbul*. NED-New edition. Boydell and Brewer.
- Tallon, Alain. 2013. *L'Europa del Cinquecento. Stati e relazioni internazionali*. A cura di Floriana Santini. Roma: Carocci.
- Tamdoğan, Işık. 2009. «La mobilité comme compétence dans la société ottomane. Nomades de la Çukurova et Travailleurs migrants à Üsküdar au XVIIIe siècle». In *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti, Wolfgang Kaiser, e Christophe Pébarthe, 181–99. Bordeaux: Ausonius.
- . 2010. «La fille du meunier et l'épouse du gouverneur d'Adana». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, n. 127 (luglio).

- . 2015. «Qu'advenait-t-il aux biens des " étrangers " après leur décès dans la ville d'Adana au XVIIIe siècle ?» In *Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée*, a cura di Sami Bargaoui, Simona Cerutti, e Isabelle Grangaud. Livres de l'IREMAM. Aix-en-Provence: Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman.
- Tedoldi, Leonida. 2000. «Servizio pubblico e cittadinanza: il caso degli zerlotti bresciani dal seicento al settecento». In *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di Marco Meriggi e Alessandro Pastore, 75–89. Milano: Franco Angeli.
- Tenenti, Alberto. 1959. *Naufrages, Corsaires et Assurances maritimes à Venise, 1592-1609*. Paris: S.E.V.P.E.N.
- . 1961. *Venezia e i corsari: 1580-1615*. Biblioteca di cultura moderna. Laterza.
- . 1997. «La navigazione». A cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. La Venezia Barocca*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Testa, Marie de, e Antoine Gautier. 2003. *Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane*. Vol. 71. Analecta Isisiana. Istanbul: Isis.
- Thomaz, Luis Filipe F. R. 2001. «Precedents and Parallels of the Portuguese Cartaz System». In *The Portuguese, Indian Ocean, and European Bridgeheads, 1500–1800: Festschrift in Honour of Professor K. S. Mathew*, a cura di Pius Malekandathil e Jamal Mohammed, 67–85. Tellicherry, Kerala: Fundação Oriente and Institute for Research in Social Sciences and Humanities of MESHAR.
- Tiepolo, Maria Francesca. 1994. «Archivio di Stato di Venezia». In *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, a cura di Piero D'Angiolini e Claudio Pavone, IV:857–1148. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici.
- Tillier, Mathieu. 2010. «L'identification en justice à l'époque abbasside». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, n. 127 (luglio).
- Tolias, George. 2007. «Isolarii, Fifteenth to Seventeenth Century». In *Cartography in the European Renaissance*, a cura di David Woodward, 3:263–84. *The History of Cartography*. Chicago: University of Chicago Press.
- Torcellan, Gian Franco. 1963. «Ballarino Giovanni Battista». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.

- Torre, Luigi. 1898. *Scrittori monferrini: Note ed aggiunte al catalogo di Gioseffantonio Morano sino al 1897*. Casale Monferrato: Tip. editrice G. Pane.
- Trampus, Antonio. 1994. «La formazione del diritto consolare moderno a Venezia e nelle Province Unite tra Seicento e Settecento». *Rivista di storia del diritto italiano* 67: 288–319.
- . 2010. «Le diplomate vénitien entre les XVIe et XVIIIe siècles: statut, rôles et fonctions». *Études de lettres*, n. 3 (settembre): 119–36.
- Trivellato, Francesca. 2000a. *Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*. Roma: Donzelli Editore.
- . 2000b. «Intorno alla corporazione: identità professionale e stratificazione sociale tra Murano e Venezia nel sei e settecento». In *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di Marco Meriggi e Alessandro Pastore, 52–74. Milano: Franco Angeli.
- . 2009. *The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross Cultural Trade in the Early Modern Period*. New Haven: Yale University Press.
- . 2016. *Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali in età moderna*. Tradotto da Andrea Caracausi, Barbara Di Gennaro Splendore, e Francesca Trivellato. Roma: Viella.
- Tucci, Ugo. 1960. «La marina mercantile veneziana nel Settecento». *Bollettino di Storia della Società e dello Stato Veneziano* 2: 155–200.
- . 1973. «The Psychology of the Venetian Merchant in the Sixteenth Century». In *Renaissance Venice*, a cura di John R. Hale, 346–73. London: Faber and Faber.
- . 1981. *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*. Saggi. Bologna: Il Mulino.
- . 1993a. «Le colonie mercantili italiane e il commercio internazionale nel Medioevo». *Ateneo veneto* 31: 7–28.
- . 1993b. «Traffici e navi nel Mediterraneo in età moderna». In *La penisola italiana e il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra XV e XX secolo*, a cura di Tommaso Fanfani, 57–70. Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
- . 2007. «Jacopo Pilarino pioniere dell'innesto del vaiolo». *Thesaurismata* 37: 421–34.
- Tuchscherer, Michel, e Maria Pia Pedani. 2011. *Alexandrie ottomane 1. Études alexandrines*. Le Caire: Institut Français d'archéologie orientale.

- Tuğ, Başak. 2012. «Ottoman Women as Legal and Marital Subjects». In *The Ottoman World*, a cura di Christine Woodhead, 362–277. London and New York: Routledge.
- . 2017. *Politics of Honor in Ottoman Anatolia*. Brill.
- Tzavara, Angeliki. 2012. «The Italians in the 13th-century Frankish Morea: some considerations on old and new sources». In *Liquid and multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean*, a cura di Guillaume Saint-Guillain e Dionysios Stathakopoulos, 173–93. Paris: Collège de France - Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance.
- Ulbert, Jörg. 2006a. «Introduction. La fonction consulaire à l'époque moderne: définition, état des connaissances et perspectives de recherche». In *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Gérard Le Bouëdec, 9–20. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- . 2006b. «Les services consulaires prussiens au XVIIIe siècle». In *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, a cura di Gérard Le Bouëdec, 317–32. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- . 2015. «La dépêche consulaire française et son acheminement en Méditerranée sous Louis XIV (1661-1715)». In *Les consuls en Méditerranée, agents d'information (XVI-XXe siècle)*, a cura di Silvia Marzagalli, 31–58. Paris: Classiques Garnier.
- . 2017. «Les sources de l'enquête. Introduction». In *De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)*, a cura di Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, e Mathieu Grenet. Collection de l'École française de Rome. Rome: Publications de l'École française de Rome.
- Ulbert, Jörg, e Gérard Le Bouëdec, a c. di. 2006. *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Ülker, Necmi. 1974. «The rise of Izmir, 1688-1740». Ph.D. diss., University of Michigan.
- Ursinus, Michael. 2005. *Grievance Administration (Sikayet) in an Ottoman Province: The Kaymakam of Rumelia's «Record Book of Complaints» of 1781-1783*. London and New York: RoutledgeCurzon.
- Valérian, Dominique. 2004. «Le fondouk, instrument du contrôle sultanien sur les marchands étrangers dans les ports musulmans (XIIe-XIVe siècles)?» In *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à*

- l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identifications*, a cura di Claudia Moatti, 677–98. Collection de l'École française de Rome 341. Rome: Ecole Francaise de Rome.
- Vallerani, Massimo. 2014. «Premessa». *Quaderni storici*, n. 3: 663–72.
- Vallet, Eric. 1999. *Marchands vénitiens en Syrie à la fin du XVe siècle*. Association pour le développement de l'histoire économique (ADHE).
- Van Krieken, Gérard. 2002. *Corsaires et marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas 1604-1830*. Histoire du Maghreb. Saint-Denis: Editions Bouchène.
- Vanneste, Tijl. 2015. «Sailing through the Strait: Seamen's Professional Trajectories from a Segmented Labour Market in Holland to a Fragmented Mediterranean». In *Law, Labour and Empire: Comparative Perspectives on Seafarers, c. 1500-1800*, a cura di Maria Fusaro, Bernard Allaire, Richard J. Blakemore, e Tijl Vanneste, 123–40. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Vanzan Marchini, Nelli-Elena, a c. di. 1998. *Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia*. Vol. II (C-M). Vicenza: Neri Pozza.
- . , a c. di. 2012. *Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia*. Vol. V (Indici). Treviso: Canova.
- Veinstein, Gilles. 2004. «Le législateur ottoman face à l'insularité: L'enseignement des Kânûnnâme». In *Insularités ottomanes*, a cura di Nicolas Vatin, 91–110. Rencontres d'Istanbul. İstanbul: Institut français d'études anatoliennes.
- . 2006. «Le statut de musta'min entre droit et politique». In *The Ottoman Empire. Myths, Realities and 'Black Holes'. Contributions in Honour of Colin Imber*, a cura di Eugenia Kermeli e Oktay Özel, 189–201. Istanbul: Isis.
- Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670*. 1986. San Giovanni Lupatoto: Arsenale Editrice.
- Ventura, Piero. 1995. «Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento». *Quaderni storici* 30 (89 (2)): 385–416.
- . 2000. «Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo». In *Le regole dei mestieri e delle professioni: secoli XV-XIX*, a cura di Marco Meriggi e Alessandro Pastore, 268–304. Milano: Franco Angeli.
- Vetsios, Eleftherios L. 2004a. «Η διπλωματική και οικονομική παρουσία των Βενετών στην περιοχή της Άρτας κατά τον 18° αιώνα / The



- diplomatic and economic presence of the Venetians in the area of Arta during the XVIIth century». Ph.D. Thesis, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.
- . 2004b. «Τα καθήκοντα του Bernardo Macula προξένου της Βενετίας στην τουρκοκρατούμενη Ναύπακτο (1703) / The duties of Bernardo Macula Consul of Venice in the Ottoman occupied Lepanto (1703)». In *Πρακτικά ΚΔ' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου*, 112–22. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία.
- . 2010. «Το προξενείο της Βενετίας στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του 18 ου αιώνα: Δικαιοδοσία - Έσοδα και Έξοδα / The Consulate of Venice in Patra during the 18th century: Jurisdiction - Incomes and Expenses». In , 95–112. Θεσσαλονίκη: Φωτεινή Ι. Τολούδη.
- . 2011. «Η ίδρυση νέων βενετικών προξενείων στον ελληνικό χώρο μετά τη συνθήκη του Passarowitz (1718) / The establishment of new Venetian Consulates in the Hellenic Area after the Passarowitz Convention in 1718». In , 127–52. Θεσσαλονίκη: Φωτεινή Ι. Τολούδη.
- Viggiano, Alfredo. 1998. *Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle isole Ionie nel '700*. Caselle di Sommacampagna - Verona: Cierre.
- Volpini, Paola. 2013. «La trattatistica sulla figura del console nella prima età moderna. Spunti di ricerca». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, a cura di Manuel Herrero Sánchez, Marcella Aglietti, e Francisco Zamora Rodríguez, 35–45. Aranjuez: Doce Calles.
- Walker, Jonathan, Filippo de Vivo, e James Shaw. 2006. «A dialogue on spying in 17th-century Venice». *Rethinking History* 10 (3): 323–44.
- Wilson, Bronwen. 2013a. «Assembling the Archipelago: Isolarii and the Horizons of Early Modern Public Making». In *Making Space Public in Early Modern Europe: Geography, Performance, Privacy*, a cura di Angela Vanhaelen e Joseph Ward, II:101–26. Routledge.
- . 2013b. «Francesco Lupazzolo's Isolario (1638): the Aegean Archipelago and Early Modern Historical Anthropology». In *Reflections on Renaissance Venice: A Celebration of Patricia Fortini Brown*, a cura di Blake De Maria e Mary Frank, 187–99. Milan: Five Continents.
- Wilson, David. 2011. «List of British Consular Officials in the Ottoman Empire and its former territories, from the sixteenth century to about 1860».
- Windler, Christian. 2002. *La diplomatie comme expérience de l'Autre. Consuls français au Maghreb (1700-1840)*. Genève: Droz.

- Wood, Alfred Cecil. 1964. *A History of the Levant Company*. Second Impression. London: Psychology Press.
- Zaccaria, Raffaella. 1991. «Dolfin Pietro». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Zago, Roberto. 1993. «Emo Giorgio». *Dizionario biografico degli italiani*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Zaimova, Raïa, e Philippe Henrat. 1999. *Affaires étrangères. Correspondance reçue du consulat de Constantinople (1668-1708)*. Paris: Archives nationales [in linea sul sito degli Archives nationales].
- Zamora Rodríguez, Francisco Javier. 2011. «Génova y Livorno en la estructura imperial hispanica. La familia Gavi al frente del consulado genovés en Livorn». In *Génova y la Monarquía Hispánica*, a cura di Manuel Herrero Sánchez, Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, Carlo Bitossi, e Dino Puncuh, 585–616. Genova: Società Ligure di Storia Patria.
- Zannini, Andrea. 1993. *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- . 1996. «L'impiego pubblico». A cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. Il Rinascimento. Politica e cultura*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- . 2000. «Il "pregiudizio meccanico" a Venezia in età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale». In *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di Marco Meriggi e Alessandro Pastore, 36–51. Milano: Franco Angeli.
- Zaugg, Roberto. 2011. *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*. libri di Viella. Roma: Viella.
- Zordan, Giorgio. 1980. *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*. Padova: CLEUP.
- . 1981. *Il Codice per la Veneta mercantile marina*. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova. Padova: Cedam.
- Zug Tucci, Hannelore. 1997. «Le milizie terrestri». A cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, e Alberto Tenenti. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. La formazione dello Stato patrizio*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.